Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/studiedocumentid06acca

P
Ital Hist
S

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO VI. — 1885

180464
15.S 23.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA PACE DI FILIPPO CUGGIANI
Piazza della Pace num. 35.
1885

Proprietà letteraria.

DELLA UTILITÀ CHE LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO PUÒ TRARRE DALL'EPIGRAFIA [1]

Non è a dubitare, che chiunque desideri acquistare cognizioni vaste e profonde dell'antico diritto di Roma, a tutte le fonti che ne contengono o ne rivelano le disposizioni debba particolarmente rivolgere i suoi studî; prendendo le mosse dal ricercare e ricongiungere insieme le molte membra dell'antica giurisprudenza, qua e là sparse nei codici, nei libri, nei monumenti. Le collezioni del diritto antegiustinianeo, gli scritti degli antichi giureconsulti — a noi pervenuti intieri o compendiati tanto nel giure giustinianeo, quanto in altre epitomi —, le opere storiche e letterarie dei classici autori, raccolgono per fermo tanta parte della vetusta legislazione, che quasi vana opera dovrebbe sembrare l'andar vagando fuori di quelle per cercar lumi nello studio del diritto romano. Eppure tra queste fonti diverse, ricchissima è quella che ne dischiudono i monumenti scritti dell'antichità; i quali non solamente spandono copiosa luce per la piena intelligenza dell'antico diritto, tanto pubblico che privato, ma debbono essere considerati come il principale sussidio nella investigazione del medesimo.

L'epigrafia — ossia la conoscenza e lo studio delle antiche iscrizioni — dopo l'indirizzo metodico e razionale datole in questo secolo dal Marini e dal Borghesi, è stata a' nostri giorni veramente elevata al grado di scienza, massime per opera di quei grandi maestri che sono il Mommsen, l'Henzen, il de Rossi. Quella parte poi dell'epigrafia che appelliamo giuridica, perchè ci pone sott'occhio cento e cento pagine originali del vastissimo libro che la sapienza di Roma compose nel dettar leggi a' suoi cittadini ed

[1] Prolusione alle conferenze di epigrafia giuridica, letta il giorno 3 dicembre 1884 inaugurandosi dall'Accademia storico-giuridica il settimo anno delle conferenze.

ai popoli alla sua dominazione soggetti, anche a maggior diritto deve essere considerata come una scienza metodicamente fondata. Essa in fatti ha le sue proprie nozioni, le sue leggi, le sue speciali attribuzioni; ed oltre al far conoscere e dichiarare i testi legali incisi in marmo od in bronzo, ne applica le formole e le disposizioni allo studio dell'antica legislazione romana. Quindi è, che come la storia di Roma, la topografia, la cronologia ed ogni altra dottrina antiquaria hanno immensamente allargato i confini delle proprie nozioni col sussidio degli studî epigrafici, mediante i quali noi possiamo riconoscere e studiare i più minuti particolari delle istituzioni e delle amministrazioni romane, della vita interna e privata dei cittadini; così lo studio del diritto antico di Roma trova nel ricco materiale fornitogli dall'epigrafia un aiuto potente ed efficace per accrescere ed approfondire quelle cognizioni che ne apprestano i libri giuridici e gli antichi scrittori. L'epigrafia giuridica adunque va a tutta ragione noverata tra le discipline sussidiarie e tra le principali fonti del giure romano; essendo diretta a raccogliere, classificare e dichiarare tutte quelle antiche iscrizioni, che hanno per soggetto una disposizione di diritto od un atto derivante da questa, ovvero che contengono formole giuridiche spettanti al diritto pubblico o privato.

Le vaste collezioni del diritto giustinianeo ed anteginstinianeo, nelle quali precipuamente è svolto tutto il diritto romano, hanno conservato soltanto pochi frammenti degli antichi testi di leggi; mentre di tutti gli altri compendiano in brevi parole la sostanza o la parte dispositiva. La restituzione del primitivo e genuino dettato di quei testi si è in gran parte conseguita dai dotti, attingendo pressochè unicamente alle fonti storiche e letterarie. Poche parole solenni di alcune leggi, che si attribuiscono a Romolo, a Numa e a Servio Tullio, erano addotte come esempi grammaticali e come saggi dell'arcaica lingua latina nell'opera di Verrio Flacco " *de verborum significatione* „; e soltanto per questo mezzo sono a noi pervenute nell'epitome, che Festo compilò di

quell'opera. Di tutte le altre leggi dei più lontani tempi di Roma, sacre e civili, che in gran parte almeno dovettero essere incise in materia solida — onde furon trascritte e raccolte da Sesto Papirio — rimane appena qualche cenno generico registrato dagli autori come storica notizia. Lo stesso dicasi delle leggi decemvirali, che pure furono certamente, ed anche più d'una volta, incise in tavole di bronzo. Di coteste leggi sono noti soltanto alquanti periodi testuali per gli scritti di Cicerone, di Ulpiano, di Festo e di Gellio: e la restituzione delle principali disposizioni contenute in quelle celebri tavole ha più volte esercitato dotti e sagaci ingegni, i quali si sono studiati di raccogliere e ricomporre le sparse reliquie di quella primitiva legislazione. Delle leggi poi sancite dal secolo quarto di Roma in appresso, ci hanno appena in piccolissima parte tramandato le parole legittime i giureconsulti, gli storici ed altri scrittori. Così da Censorino abbiamo le parole sostanziali della legge Pletoria *de jurisdictione*; da Gaio e da Ulpiano i tre capi della legge Aquilia *de damno*; da Festo il tenore della legge Silia *de ponderibus publicis* e della Papiria *de sacramento*; dai frammenti Vaticani di Paolo la Cincia *de donationibus*; da Gellio l'Atinia *de usucapione*; da Frontino diverse sugli acquedotti; dagli scrittori gromatici alcuni capi di leggi per le colonie; da altri autori qualche altro frammento di somiglianti testi giuridici dell'antichità.

Ora, considerando il grandissimo numero delle varie leggi promulgate dal secolo quarto di Roma fino ai tempi imperiali, i plebisciti ed i frequenti senatusconsulti e poi gli editti dei magistrati, i decreti e i rescritti degl'imperatori, di cui si ha qualche vaga notizia nelle Pandette e negli scritti dei giureconsulti, massimè di Gaio, d'Ulpiano e di Paolo; è veramente da deplorare che tanto scarsi ne sieno attraverso i secoli a noi pervenuti i testi legittimi, da poterli appena parzialmente ricomporre, ed in numero assai limitato e ristretto. Ma qui è dove l'epigrafia ci apre innanzi il vasto suo campo e ci schiude il suo dovizioso

tesoro. Imperocchè, mentre molte iscrizioni che pur si collegano alla vita politica e civile dei Romani — quali sono quelle di opere pubbliche, le sacre, le votive, i calendari, i fasti, ed anche talune leggi speciali per un luogo determinato — solevano essere scritte sul marmo, l'uso d'incidere in lastre di bronzo le leggi e gli atti pubblici e sacri, d'interesse generale, può dirsi essere stato costante in Roma e in tutto il mondo romano, ed introdotto fin dai primi tempi del regime repubblicano. Che anzi siffatto costume non incominciò soltanto colla civiltà latina. Senza percorrere tutto il campo della più alta antichità, basta ricordare le celebri tavole Iguvine, le quali sono incise in bronzo e contengono prescrizioni di cose sacre e rituali. Delle leggi decemvirali, *quibus tabulis duodecim est nomen*, Livio attesta che i consoli dell'anno 306 *in aes incisas in publico proposuerunt* (III, 57). Notissimo poi è il passo di Suetonio, il quale nella vita di Vespasiano (8) narra che tremila di siffatte vetustissime tavole in bronzo, per incendio tutte insieme fuse e consunte — " *aerearum tabularum tria millia quae simul conflagraverunt* „ — furono rinnovate da quell'Augusto " *undique investigatis exemplaribus* „; e così fu restituito nel pubblico archivio della città " *instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo continebantur, paene ab exordio Urbis, Senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis* „. E come in Roma, così in tutti i municipii e in tutte le città del mondo Romano, gli atti più solenni della pubblica autorità essendo stati sempre incisi su tavole di bronzo e di marmo, ne consegue che l'epigrafia dee considerarsi come esclusiva depositaria delle leggi, dei senatusconsulti, delle costituzioni imperiali, dei decreti municipali, e di ogni altro atto concernente la vita pubblica dei Romani. Perciò il tabulario capitolino, del pari che gli archivi di ogni altra città o municipio soggetto all'impero di Roma, si presentano alla nostra mente come altrettanti musei epigrafici costituiti per custodia di tutti gli atti legislativi della pubblica autorità.

Quantunque l'avidità, propria di ogni tempo, di trarre lucro materiale dai monumenti scolpiti o scritti in bronzo, fondendoli come semplice metallo, e nulla curando il loro valore storico ed archeologico; e più ancora le rapine, i saccheggi, le devastazioni, gl'incendi, cui la città nostra andò più volte miseramente soggetta, abbiano fatto scomparire la più gran parte di sì preziosi avanzi dell'antichità: purtuttavia le reliquie che ne possediamo, tornate in luce dalle viscere della terra, non tanto in Roma ed in altre città d'Italia, quanto in ogni parte delle antiche province romane, hanno incomparabile valore, e per la storia, e per l'intelligenza dell'antico diritto di Roma. Ed in vero, sottoponendo esse ai nostri occhi il medesimo originale esemplare con l'autentico e genuino tenore delle disposizioni legali pubblicate a norma del popolo ed affisse in luoghi sacri od in altri pubblici edifizi della città, non solamente servono a restituire al vero e primitivo dettato alcuni documenti che gli antichi scrittori ne han trasmesso in brevi e compendiate parole; ma rivelano altresì moltissimi testi attenenti al diritto che, non ostante la immensa dovizia dei libri giuridici e storici, erano ignoti del tutto. In questi due singolari pregi dell'epigrafia, — cioè nell'aiuto che offrono le antiche iscrizioni alla esatta restituzione ed alla intelligenza di molti testi giuridici, e nella copiosa serie di nuovi testi che i monumenti ci han rivelato — consiste appunto l'utilità che dagli studi epigrafici deriva allo studio del diritto romano [1].

[1] L'illustre collega prof. Ilario Alibrandi nella dotta dissertazione « *Dell'uso dei monumenti epigrafici per la interpretazione delle leggi romane* », letta nell'Accademia romana d'Archeologia l'11 marzo 1858 e stampata negli Atti dell'Accademia medesima (tom. XIV p. 247 segg.), ha già dimostrato quanta utilità arrechino lo antiche iscrizioni 1° collo schiarire la storia e in genere i fatti; 2° col dar notizia di disposizioni legislative e del modo di formare gli atti legali; 3° col prestarsi, per le espressioni e per le locuzioni che adoperano, alla materiale interpretazione de' frammenti dei giureconsulti e de' rescritti e costituzioni imperiali. — Un'altra importante dissertazione sui pregi e sulla utilità dell'epigrafia giuridica fu letta il 20 novembre 1877 dal ch. prof. Couraud, decano della Facoltà di diritto a Bordeaux. È inserita nella *Revue générale du droit*, vol. II, (1878), col titolo « *De l'épigraphie juridique* ».

In quanto ai testi, che ci è dato restituire alla legittima ed intiera loro lezione per opera delle iscrizioni, certamente l'eccellenza di queste su tutti i libri e su tutti i codici è di per sè manifesta. Chi consideri in fatti, come tutto il corpo delle leggi ci sia pervenuto unicamente per mezzo di copie scritte, o da amanuensi i quali esercitando tale ufficio come macchine ed imperiti, le precedenti scritture corruppero spesso e viziarono, o da altri che adoperando una critica temeraria pretesero di emendarle modificandone ed alterandone a proprio capriccio il dettato, non potrà non vedere quanto più preziosi di tutti i codici sieno i monumenti; i quali non solo sono testimoni certi e fedeli della primitiva scrittura, ma ne sono essi stessi l'autentico e genuino esemplare. Oltre cotesto intrinseco carattere d'inalterabilità proprio dei monumenti epigrafici, questi per ciò che spetta alle iscrizioni giuridiche sono anche in maggior grado pregevoli per l'integrità del documento che portano scolpito. Per ciò che riguarda l'antico diritto Romano, il tenore originale delle vetuste disposizioni di legge — quale era stato pubblicato e custodito nel tabulario pubblico — è ridotto nei codici e nei libri ad un meschino compendio e ad un sunto incompleto e brevissimo. Di tutte le leggi più antiche, ed anche di quelle sancite fino ad Augusto ed anzi fino ad Adriano, solo poche parole troviamo qua e là negli scritti dei giureconsulti, che ne rivelano appena l'esistenza e le sostanziali disposizioni: più copiose, invece, ne sono le notizie che si traggono dalle fonti storiche e letterarie. Vero è che con le leggi posteriori, molta parte delle più vetuste era stata abrogata o corretta; e con la sanzione delle più recenti passarono in desuetudine e nell'obblio le anteriori. Ma anche delle più recenti e di quelle ch'erano in vigore nell'epoca contemporanea delle fonti, onde ce n'è pervenuta notizia, non abbiamo che scarsi e monchi testi nel Corpo del diritto. Anzi a tutti è noto che la compilazione delle Pandette, nelle quali le interpretazioni dei giureconsulti sono la sorgente più ricca per la

cognizione di leggi, di senatusconsulti e di altri atti pubblici e giuridici, fu fatta col ridurre in breve compendio ciò che lo stesso imperatore Giustiniano afferma essere stato scritto in circa duemila volumi, alterando sovente le parole stesse dei giureconsulti, e talvolta ancor quelle delle fonti che servivano di testo ai medesimi. Perciò l'opera di Triboniano, alla quale pure dobbiamo il beneficio di aver conservata tanta parte del giure antico, fu l'ultimo colpo portato all'integrità di quei testi che i giureconsulti avevano registrato, più o meno intieramente, nei loro libri.

Per ciò poi che riguarda i rescritti e le costituzioni dei principi, massime dal secolo terzo alla metà del quinto, le quali sono inserite nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, come se fossero trascritte nella loro integrità e con la data precisa della loro pubblicazione; anche per queste l'epigrafia ci rivela, che il testo originale non solamente fu quasi sempre mutilato ed abbreviato dai compilatori di quelle raccolte, ma eziandio alterato talora ed interpolato persino nelle date cronologiche. Pur troppo non sono molto frequenti i casi, nei quali di un testo giuridico accennato nelle Pandette, nei Codici, o in altri scrittori, sia tuttora superstite il primitivo ed autentico esemplare inciso in bronzo od in marmo, per poterne mettere a riscontro il tenore. Ma anche pochi casi bastano a dimostrare luminosamente col fatto, come le parole genuine e solenni delle antiche disposizioni di legge furono sempre compendiate nei libri; e perciò quanto maggiore sia il pregio dei monumenti scritti, su quello di ogni altra fonte giuridica o storica o letteraria. Non sarà inutile l'addurne in prova qualche esempio.

Tito Livio nelle sue Istorie romane (XXXIX, 8-19) narrando l'abolizione dei Baccanali fatta dai consoli dell'anno 568 di Roma, Spurio Postumio Albino e Q. Marcio Filippo, dice che il senato deliberò: " Edici in urbe Roma, et per totam Italiam edicta mitti, „ ne quis, qui Bacchis initiatus esset, coisse aut convenisse causa

„ sacrorum velit, neu quid talis rei divinae fecisse...„ e perciò "sena-
„ tusconsulto cautum est — prosegue a dire lo stesso istorico — ne
„ qua Bacchanalia Romae neve in Italia essent. Si quis tale sacrum
„ solemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo
„ se id omittere posse, apud praetorem urbanum profiteretur;
„ praetor Senatum consuleret. Si ei permissum esset, cum in
„ senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum
„ ne plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis,
„ neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset „. La celeberrima tavola di bronzo, trovata a Tiriolo nella Calabria, ed ora serbata nel museo di Vienna, ci ha dato il testo originale di quel senatusconsulto[1]: e da questo insigne monumento apprendiamo non solamente tutte le forme legittime del solenne decreto, il preciso tenore dei vari suoi capi; ma molte altre disposizioni speciali che Livio compendiando il senatusconsulto omise del tutto. Così nel bronzo originale troviamo espresso l'obbligo di venire a Roma a coloro *quei sibei deicerent necesus ese bacanal habere;* è proibito che aderisca ai sacrificî bacchici qualsiasi *ceiris Romanus, neve nominus Latini neve socium quisquam,* e che al sacerdozio non partecipasse alcun uomo, al magistero poi *neque vir neque mulier quisquam.* Inoltre vi si trova vietata anco qualunque solenne promessa di associarsi o di partecipare ai Baccanali; qualunque rito sacro da farsi occultamente, tanto dentro che fuori della città. Alla riunione di cinque sole persone, che poteva essere permessa dal pretore e dal senato, si dice che non potevano prender parte più di due uomini e non più di tre donne; e finalmente è minacciato il giudizio capitale ai trasgressori: *Sei ques essent, quei arvorsum ead fecisent quam suprad scriptum est, eeis rem capitalem faciendam censuere.* Oltre a tutte queste notizie che unicamente impariamo dal monumento, questo ci ha conservato altresì la formola solenne con la quale i consoli commettono ai magistrati dell' *ager Teuranus* la pub-

[1] *C. I. L.* I, 196; Bruns, *Fontes iur. rom. antiqui* ed. 4ª p. 145.

blicazione di quel decreto, aggiungendo " *utei hoce in tabolam aheneam inceideritis, ita senatus aiquom censuit, uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit* „.

Marciano in un frammento del lib. 3° delle Istituzioni (Dig. 47, 22, 1 pr.) dice che mentre la legge romana proibiva di regola generale le associazioni, purtuttavia *permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense cocant.* E di un senatusconsulto relativo ai collegii leciti dei *tenuiores* hanno altrove nel Digesto qualche vaga parola Gaio ed Ulpiano. Ma il suo preciso tenore è stato rivelato dal noto marmo Lanuvino, contenente la *lex collegii salutaris Dianae et Antinoi* dell'anno 133[1]; e le parole testuali di esso dichiarano la causa legittima del permesso dato di associarsi *religionis causa.* " Kaput ex Scto populi romani. Qui- „ bus coire convenire collegiumque habere liceat. Qui stipem men- „ struam conferre volent in funera, in it collegium coeant, neque „ sub specie eius collegii nisi semel in mense coeant conferendi „ causa, unde defuncti sepeliantur„. Basta aver recitate queste parole, per intendere quanto l'importanza del monumento sia superiore alle poche parole dei giureconsulti nelle Pandette.

Similmente nel frammento 52 del tit. *de contrahenda emptione* (Dig. 18, 1) è riferito un brano del libro 54° di Paolo *ad edictum* colle seguenti parole: " Senatus censuit ne quis domum villamve „ dirueret quo plus sibi adquireret; neve quis, negotiandi causa, „ eorum quid emeret venderetve: poena in eum qui adversus fe- „ cisset constituta ut duplum eius quanti emisset, in aerarium in- „ ferre cogeretur: in eum vero qui vendidisset, ut irrita fieret „ venditio „.

La glossa e gl'interpreti, confrontando questo testo che riferisce un senatusconsulto proibitivo di demolire edifizi per trarne guadagno e di comperarli con siffatto scopo, con un analogo decreto del senato accennato da Ulpiano nel fr. 41 § 1 *de legatis*

[1] Bruns, l. c. p. 246, 2.

primo (Dig. 30) relativo *ad ea quae aedibus iuncta sunt*, e che *legari non posse senatus censuit Aviola et Pansa consulibus*, hanno comunemente ritenuto che quella prima disposizione fosse un capo di questo senatusconsulto dell'anno 122 nel quale tennero i fasci Aviola e Pansa. Ma una tavola di bronzo, rinvenuta ad Ercolano, ci ha restituito il tenore genuino ed intiero del senatusconsulto indicato da Paolo[1]: e porta in fronte la propria data, che è anteriore di circa ottanta anni a quella che gli era stata comunemente attribuita, essendovi notato il consolato di Gneo Hosidio Geta e di L. Vagellio, che furono suffetti in uno dei primi anni dell'impero di Claudio, cioè dal 41 al 46. Il monumento reca tutto intiero il decreto emanato dal senato a rogazione di Gneo Hosidio *ne aedificia negotiationis causa diruerentur*, e vi aggiunge eziandio la menzione, che fu sancito dall' autorità di 383 senatori intervenuti nella curia.

Non occorre avvertire che mentre il testo di Paolo era creduto rappresentare le stesse parole legittime del senatusconsulto; il monumento c'insegna che queste furono appena compendiariamente riassunte da Paolo nella loro parte più sostanziale. Oltre a ciò il bronzo ercolanese ci svela un' altra importante novità: cioè un secondo senatusconsulto dell' anno 56, provocato da una privata questione sorta sull' interpretazione del primo decreto. Nel proemio di questo secondo documento giuridico è richiamata la disposizione generale del senatusconsulto Hosidiano; e vi si trova compendiata in poche parole, quasi identiche del tutto a quelle del frammento di Paolo. Costui adunque, anzichè epilogare il testo del primo senatusconsulto, sembra aver conosciuto e trascritto soltanto il breve riassunto fattone nella parte narrativa di quello dell'anno 56.

Indicherò finalmente un ultimo esempio di confronto fra i testi di fonte puramente storica o giuridica, e gli epigrafici, in

[1] *C. I. L.* X, 1401; Bruns, l. c. p. 158.

una costituzione dell'imp. Giuliano, emanata nell'anno 362, e riferita nel codice giustinianeo al titolo *de pedaneis iudicibus* (III, 3,5). La costituzione concede ai presidi delle province la facoltà d'istituire giudici pedanei per le cause minori: e le sue parole sono queste: " Imperator Iulianus Augustus, Secundo praefecto praetorio. Quaedam sunt negotia, in quibus superfluum est moderatorem expectare provinciae; ideoque pedaneos iudices, hoc est qui negotia humiliora disceptent, constituendi damus praesidibus potestatem. Datum V Kalendas Augustas Antiochiae Mamertino et Nevitta consulibus ".

Chi mai dubiterebbe, che data in questa forma la costituzione di Giuliano, non dovesse riconoscersene nelle parole or ora citate il preciso ed autentico tenore? Eppure non è così. In un vico romano dell'isola Amorgos in Asia è stato rinvenuto un frammento di grande lastra di marmo ceruleo, ove si legge incisa l'intiera lettera di Giuliano Augusto al prefetto del pretorio in Oriente, Saturninio Secondo, circa l'istituzione dei giudici pedanei [1]. Dove il codice giustinianeo dice: *Quaedam sunt negotia, in quibus superfluum est moderatorem expectare provinciae,* nel monumento originale si legge: " Oboriri solent nonnulle controuersiae quae notionem requirant et examen iudicis celsioris; tum autem quaedam negotia sunt, in quibus superfluum sit moderatorem expectare prouinciae. " E continua, non semplicemente come nel testo giustinianeo: *ideoque pedaneos iudices constituendi damus praesidibus potestatem,* ma invece: " Quod nobis utrumque pendentibus rectum admodum uisum est, ut pedaneos iudices, hoc est eos qui negotia humiliora disceptent, constituendi daremus presidibus potestatem. Ita enim et sibi partem curarum ipsi dempserint, et tamen nihilominus quasi ui hoc munus administrabunt, quum illi quos legère administrent. Cuius rei constitutionem ad tuae eminentiae arbitrium excellen-

[1] *C. I. L.* III, 459.

„ tiam tuam perficere iussimus, Secunde.... „ e continuava poi la parte speciale dispositiva commessa al prefetto del pretorio Secondo.

Anche qui il testo epigrafico, oltre ad insegnare la vera lezione di alcune parole, come *exspectare*, *constituendi* (delle quali i codici mss. contengono molte varianti; e gli editori che vi hanno esercitato il loro critico ingegno per emendarle si sono sempre più allontanati dalla primitiva lezione), dichiara pienamente i motivi della novella istituzione, il modo di stabilire quei giudici minori nelle province, le attribuzioni proprie di essi. — Ma non basta: l'epigrafia è sorgente così ricca di notizie storiche e di documenti giuridici, che anche in questo caso va più innanzi, e ci offre un nuovo testo legale. Il prefetto del pretorio, al quale fu indirizzata la predetta costituzione imperiale, dovette certamente inviarne un esemplare ai presidi delle diocesi sottoposte alla propria giurisdizione, accompagnandolo con lettera in cui fossero dati gli ordini opportuni per la esecuzione: e quei presidi dovettero parimenti pubblicare con speciale editto il nuovo ordinamento giudiziario. Ora in un piccolo frammento di marmo, trovato nella stessa isola di Amorgos ed inciso con caratteri del tutto simili e contemporanei a quelli della epistola di Giuliano, rimane un lacero avanzo di scrittura, nel quale peraltro possono leggersi, circa il principio, queste parole: ... " *edictum sacratissimum concessit, ut de eo possint iudicare in quo publicae utilitati consulatur* „ etc. Basta questa sola frase per riconoscere in tal monumento un brano della stessa lettera del prefetto Secondo, ovvero dell'editto di un preside, che andava congiunto alla pubblicazione della costituzione imperiale sui giudici pedanei.

Con questi esempi parmi aver dichiarato abbastanza quanto grande sia il pregio degli antichi monumenti scritti per la più piena intelligenza dei testi meramente giuridici; e per conseguenza quanta utilità provenga dall'epigrafia allo studio del diritto romano, come per l'autenticità dei monumenti medesimi, così per la integrità dei loro testi. Ma in maggior grado ancora sarebbe

ciò manifesto, se io potessi porvi sott'occhio tutta la ricchezza delle fonti epigrafiche le quali offrono tanta varietà di disposizioni e di formole giuridiche, che a tutta ragione diceva, cinque anni or sono, in questo stesso luogo l'illustre comm. de Rossi " se ne potrebbe già compilare un codice e quasi comporne novelle pandette [1] ".

Fino a non molti anni addietro l'epigrafia greca era considerata come la più ricca per lunghi testi di monumenti giuridici. L'esempio delle leggi di Solone, che furono da principio scritte sopra assicelli di legno, fu seguìto nella promulgazione di tutte le leggi posteriori e per ogni altro atto publico: i quali documenti, allorchè erano proposti in publici luoghi, o si scrivevano su tavole di legno spalmate di bianco (λευκώματα), o più comunemente erano incisi in stele di marmo o di bronzo. Per tal modo le raccolte epigrafiche greche contengono un vero tesoro di monumenti giuridici, in gran parte assai prolissi, e sommamente importanti per la cognizione della legislazione in materia sacra e civile, e delle publiche amministrazioni presso gli antichi popoli della Grecia. Tuttavia le scoperte epigrafiche avvenute all'età nostra in molti luoghi delle antiche province romane, hanno di tanti e così insigni testi legali accresciuto il patrimonio già cospicuo dell'epigrafia latina, che questa supera ora di lunga mano qualunque altra, per dovizia, per pregio, per importanza di siffatti monumenti. La stessa Grecia e l'Asia hanno contribuito ad arricchire questo patrimonio, rendendo alla luce parecchie importanti iscrizioni, greche nella lingua, ma romane nel contenuto. Sicchè il numero delle iscrizioni, che ci rivelano o disposizioni o formole del diritto, tanto pubblico che privato de' Romani, può ben dirsi che sia quasi raddoppiato su quello che se ne avea per l'innanzi. Ed a queste recenti scoperte è in gran parte dovuto l'interesse generalmente destato ai nostri giorni dallo studio delle medesime.

[1] *Studi e doc. di Storia e Diritto*, anno I, 1880 p. 16.

Le più insigni tavole di bronzo o marmoree con testi di leggi, senatusconsulti ed altri atti pubblici, conosciute fino al secolo XVII, erano: la legge volgarmente appellata regia, ossia l' investitura dei supremi poteri data dal popolo romano a Vespasiano; i celebri frammenti opistografi con la legge Acilia *repetundarum* da un lato e l'agraria dall'altro; la legge di Pozzuoli *parieti faciundo;* quella del *pagus Herculaneus;* la Cornelia *de viginti quaestoribus;* l'Antonia *de Thermessibus;* il senatusconsulto Hosidiano, e gli altri senatusconsulti concernenti i Baccanali, ed i cittadini di Tivoli — riferiti l'uno nell' epistola dei consoli dell' anno 568 ai magistrati di Teurano, l'altro nell'editto del pretore ai Tiburtini. Note pure erano: l' orazione di Claudio chiedente la cittadinanza romana per alcuni popoli della Gallia, le epistole di Vespasiano ai Saboresi, e ai Vanacini; quella di Domiziano ai Falerïesi; la sentenza dei Minucii nella controversia di confini tra i Genovesi e i Viturii, e quella di Alfenio Senecione in materia di diritto sepolcrale; i decreti del senato per gli onori da conferirsi ad Asclepiade e soci, e per i ludi secolari dell'ottavo secolo di Roma.

Nel secolo scorso tornarono in luce le leggi della tavola Bantina; la Rubria sulla giurisdizione dei magistrati municipali nella Gallia cisalpina; la celeberrima legge Giulia municipale; i frammenti della legge colonica Tudertina; le tavole alimentarie di Veleia; l'editto di Diocleziano sui prezzi delle cose venali; ed altri pochi testi di minore considerazione.

Recenti poi sono i trovamenti del senatusconsulto sui collegii funeraticii; della tavola alimentaria dei Liguri Bebiani: ed in questi ultimi anni soltanto, per tacere dei testi meno prolissi (come quelli della legge Lucerina e della Spoletina concernenti boschi sacri; del senatusconsulto per la tutela forse di un luogo sacro fuori la porta Esquilina; ed altri somiglianti documenti), l'epigrafia giuridica si è arricchita di numerose e grandi tavole di bronzo e di marmo con atti pubblici di primaria importanza. Dall'Africa ci sono stati restituiti due esemplari del senatusconsulto

de nundinis saltus Beguensis, e recentissimamente l'elenco con l'*ordo salutationis* e gli stipendi degli officiali addetti al governo di quella provincia: dall'Asia il senatusconsulto *de Cyzicenis*, una costituzione di Traiano sui dazi del territorio di Aezani, e un editto di Galerio e de' suoi colleghi Augusti; dalla Grecia il senatusconsulto Meniano *de Thisbensibus;* dalla Bessarabia l'epistola di Severo e Caracalla ai Tirani; dal Trentino l'editto di Claudio *de civitate Anaunorum;* dal Veneto un frammento di una nuova legge municipale, e un rescritto di Giuliano sul *cursus fiscalis*; dal Sannio l'editto di Augusto per l'acquedotto di Venafro, e la sentenza arbitrale di Elvidio Prisco in questione di confini; dalla Sardegna un'ordinanza del proconsole Elvio Agrippa; dal Portogallo la famosa legge per le miniere di Vipasca; dalla Spagna l'editto del propretore L. Emilio Paolo, un frammento di epistola di Traiano od Adriano sui giudizi fiscali, e le leggi importantissime di Salpensa, di Malaga e di Ossuna, che sono state una vera rivelazione per l'amministrazione interna ed il regime dei municipii e delle colonie romane.

Ho ricordato soltanto i principali e più grandiosi monumenti, che intorno al diritto pubblico dei Romani ci presenta l'epigrafia, svelando nuove pagine ignote del tutto alle collezioni giuridiche. Ma dovrei pure accennare tutte le classi diverse d'iscrizioni che han relazione al diritto privato; i contratti d'ogni genere, le stipolazioni, le mancipazioni, i testamenti, le donazioni, ed ogni altro atto legale dei singoli cittadini, che leggiamo su quegli stessi marmi ove furono scritti la prima volta, e tanto contribuiscono ad illustrare in ogni sua parte la romana legislazione. Dovrei ricordare il *pactum fiduciae*, inciso integralmente sull'insigne bronzo di Siviglia; i contratti di compra-vendita, di mutuo, di società, di deposito, di locazione, rivelati nel loro originale tenore dai trittici raccolti nelle miniere della Transilvania; le apoche e i chirografi d'accettilazione scritti sulle tavolette cerate di Pompei; e poi i decreti municipali, e le tessere di patronato, di ospizio, di

clientela; i privilegi di cittadinanza e di conubio accordati ai militari (che da 16 quanti furono raccolti e pubblicati dal Marini, ascendono ora ad 80 [1]) e tanti altri monumenti epigrafici, che si riferiscono alla costituzione dei collegi, al diritto pontificale, alla legislazione sui sepolcri. Ma poichè vana cosa sarebbe il tentar di restringere sì vasto mare entro brevi confini, l'aver solo toccato di volo ed enunciato per sommi capi questo grande apparato d'iscrizioni legali, l'aver appena adombrato a tratti generali il grande quadro dell'epigrafia giuridica, non basta forse ad argomentare della straordinaria sua dovizia ed importanza nello studio del diritto romano?

Eppur non è tutto. I monumenti scritti, che ho così sommariamente indicato, contengono il tenore medesimo delle disposizioni di legge relative al diritto pubblico e al diritto privato, ovvero atti, coi quali quelle disposizioni vengono applicate nei casi particolari dai singoli cittadini. Ma un numero straordinario di antiche iscrizioni conserva pur anco semplici formole giuridiche: dalle quali però si avvantaggiano grandemente le nozioni della legislazione romana. Lo stato dei cittadini, le manumissioni, le adozioni, la gente, la famiglia, i gradi di parentela; i diritti di cittadinanza, di potestà patria e maritale; di tutela, di dote, di successione; gli arbitraggi, le confinazioni di terreni, le servitù, le usure, i dazi pubblici, le immunità, le distribuzioni di acque, le multe giudiziarie, i mercati, le lotte elettorali, i pubblici carichi, l'ordinamento dei pesi e delle misure, e cento e cento altri ricordi della vita giuridica dei cittadini, o delle pubbliche e private amministrazioni in materia sacra o civile, si trovano incisi sui monumenti dell'antichità. Tutto questo è patrimonio dell'epigrafia giuridica; la quale raccogliendo così ricco tesoro, ordinandolo ed illustrandolo, è una miniera inesauribile di nuove cognizioni nello studio delle antichità giuridiche di Roma.

[1] V. Mommsen nell'*Ephem. epigr.* V, pag. 617.

La prima raccolta epigrafica edita nel 1521 dal Mazochi ha un capitolo speciale (l'undecimo) destinato alle iscrizioni giuridiche, con la rubrica " *de tabulis, decretis et privilegiis* „; e contiene le poche leggi, decreti e disposizioni testamentarie in marmo e in bronzo, che allora erano note. Questa classificazione non si vede egualmente osservata nella raccolta d'iscrizioni pubblicata dall'Apiano e dall'Amanzio nel 1534; ma ben trovasi nelle sillogi dello Smezio e del Panvinio, che hanno distinti capitoli per le iscrizioni giuridiche, intitolandoli: " *leges, decreta, privilegia et instrumenta publica* „. Più ordinata e più vasta, quantunque infarcita di molte e grossolane falsità, è la raccolta dei monumenti epigrafico-giuridici fatta da Giorgio Fabricio nella sua opera: " *Antiquitatis monumenta insignia ex aere, marmoribus, membranisve veteribus collecta* „ data in luce nel 1549. Di questo libro la prima parte è antiquaria e descrittiva dei principali monumenti romani; la seconda è epigrafica, e contiene in separati capitoli: testamenti, libelli, formole di contratto, leggi, istromenti, decreti ed elogi, cui fanno seguito le iscrizioni sepolcrali ed il Menologio rustico Coloziano ivi edito per la prima volta.

Nelle collezioni epigrafiche posteriori al secolo XVI non troviamo generalmente mantenuta tale classificazione, che alle iscrizioni legali vi si vegga sempre riservata una parte speciale e distinta. Il Grutero, il Doni, il Gudio, il Reinesio, il Fabretti, il Muratori, il Donati, ed anche l'Orelli, con l'illustre Henzen suo continuatore, divisero le iscrizioni in varie classi e con vario metodo; ma quasi nessuno ebbe in mira la particolare raccolta delle iscrizioni giuridiche. Riconosciuta poi la somma utilità, anzi la necessità per ordinati e sicuri studî epigrafici, di riunire le iscrizioni secondo l'ordine loro topografico, il grande *Corpus Inscriptionum latinarum* edito dall'Accademia di Berlino ha pur conservato alcune classi distinte alle iscrizioni giuridiche. Tali sono le leggi, i senatusconsulti ed altri pubblici documenti attenenti al diritto romano ed anteriori alla età imperiale di Roma, dal Momm-

sen — sommo giurista e principe degli epigrafisti dell'età nostra — unitamente raccolti nel primo volume; e i diplomi militari dal medesimo pubblicati nel volume terzo, e nell'*Ephemeris epigraphica.*

La prima silloge speciale dei testi epigrafico-giuridici fu fatta nella metà del secolo scorso in appendice alla lodata opera del Terrasson " *Histoire de la jurisprudence Romaine* „. Furono quivi raccolti 109 testi, parte dai monumenti, parte dai codici, contenenti leggi, senatusconsulti, decreti, formole di libelli e di contratti, istrumenti e disposizioni testamentarie. Ma nei primi decennii di questo secolo l'Haubold e lo Spangenberg si accinsero all'impresa di rinnovare quella collezione, notevolmente accrescendola, massime dei documenti di più recente scoperta, e dividendo gli atti pubblici da quelli privati. Lo Spangenberg pubblicò nel 1822 le *Juris Romani tabulae negotiorum solemnium modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites;* spigolando cioè da tutte le sillogi epigrafiche e dai codici i testamenti, le vendite, i contratti ed istromenti di ogni specie, gli atti di cause forensi, i diplomi militari. Defunto poi l'Haubold, l'opera da lui preparata fu edita nel 1830 dallo stesso Spangenberg col titolo: *Antiquitatis romanae monumenta legalia extra libros iuris Romani sparsa, quae in aere, lapide, aliave materia vel apud veteres auctores extrancos, partim integra, partim mutila, sed genuina, supersunt:* e questo volume contiene il testo di tutte quelle leggi, senatusconsulti, editti, decreti, sentenze ecc., delle quali non solo le iscrizioni, ma anche gli antichi storici e scrittori ci hanno trasmesso le legittime parole. Senonchè le scoperte sempre maggiori di insigni monumenti legali consigliarono prima l'illustre prof. Giraud a raccoglierne i principali e più importanti testi nel suo *Novum enchiridion iuris Romani*, e poi il prof. Carlo Bruns (del quale abbiamo recentemente deplorato la perdita) ad emulare i lavori dell'Haubold e dello Spangenberg, raccogliendo tra le fonti diverse dell'antico diritto romano tuttociò che di esso ci rivelano gli autori e i monumenti fino al terzo secolo dell'èra nostra. Il pregiato volume del Bruns

" *Fontes iuris romani antiqui* „, e segnatamente l'edizione quarta coi supplementi del Mommsen (a. 1881), è agli studiosi dell'antica giurisprudenza un indispensabile manuale per la conoscenza delle fonti, sopratutto epigrafiche.

Ho detto di sopra, che precipuamente dalle grandi scoperte di monumenti legali avvenute nell'età nostra ebbe impulso lo studio metodico e scientifico dei medesimi: talchè ora si può dire veramente costituita la scienza dell'epigrafia giuridica. Con ciò peraltro non intendo dire che nei tempi andati non sieno stati rivolti serî e gravi studî alle iscrizioni legali: che anzi di queste si giovarono mirabilmente i dotti d'ogni tempo per illustrare le istituzioni, la pubblica amministrazione, la legislazione antica di Roma.

Fin dalla prima metà del secolo XIV un insigne monumento di epigrafia giuridica avea richiamato l'attenzione di un cittadino romano, il quale dalla prima sua giovinezza per naturale trasporto si era dato a coltivare gli studî storici ed archeologici. Parlo del famoso tribuno Cola di Rienzo, del quale il biografo suo contemporaneo dice, non esservi altri che lui che sapesse leggere le antiche iscrizioni. La grande tavola di bronzo, ora conservata nel museo Capitolino, che contiene la legge con la quale il popolo Romano conferì a Vespasiano i pieni poteri imperiali, Cola fe' togliere da un altare della basilica Lateranense, nella cui costruzione era stata adoperata, e fe' collocarla in luogo cospicuo ed a tutti visibile. Il contenuto poi di quella legge spiegava al popolo pubblicamente; quantunque la sua interpretazione più che a scopo letterario fosse diretta a fine politico. Avvegnachè esponendone e commentandone i singoli capi, il fiero tribuno tendeva a rivendicare al popolo e alla città di Roma gli antichi diritti costituenti e la sovranità trasmessa nel principe.

Nel 1583 Barnaba Brisson pubblicò il dotto volume " *de formulis et sollemnibus P. R. verbis* „, raccogliendo insieme dai libri e specialmente dai monumenti (di cui stampò e commentò gl'intieri

testi) le formole sacre, le leggi e i senatusconsulti, i decreti, gli editti, i rescritti dei principi, le formole militari, quelle giudiziarie, e le altre proprie delle stipolazioni, dei contratti, dei testamenti, del diritto sepolcrale. Per opera di Antonio Agostino fu pubblicato nello stesso anno il libro " *de legibus et senatusconsultis* „; al quale Fulvio Orsino die' in appendice 24 frammenti di tavole in bronzo contenenti antiche leggi e sentusconsulti nella maggior parte da lui stesso raccolti e posseduti. Al Sigonio debbonsi gl'importanti commentarî sull'antico diritto dei cittadini Romani, dell' Italia e delle province: nei quali scritti si giovò dottamente delle notizie fornite dai monumenti epigrafici, e ne illustrò i testi genuini. La legge Giulia municipale dichiarata dal Mazochi, e poi dal Savigny, dal Dircksen e da tanti altri dotti; le leggi della tavola Bantina spiegate dall'Avellino, dal Marini, dal Lepsius, dal Klenze, dal Kirchoff, dal Buecheler; i commenti alle leggi agraria e giudiziaria del medesimo Klenze, del Rudorff, del Zumpt, dell'Huschke; quelli all'editto di Diocleziano *de pretiis rerum venalium* del Leake, del Fonscolombe, del Cardinali, del Mommsen, del Waddington; i recenti commentarii ai grandi bronzi di Spagna del Berlanga, del Giraud, del Mommsen; quelli al bronzo di Aljustrel del Soromenho, dell'Huebner, del Wilmanns, del Flach; e tanti altri eccellenti lavori di dotti archeologi e giuristi d'ogni nazione intorno ad iscrizioni legali, dimostrano come l'epigrafia giuridica abbia avuto in ogni tempo, e sopratutto ai nostri dì, sommi ed illustri cultori.

Ma non è mio scopo, nè il breve tempo concesso al mio dire mi consente di accennare le molteplici opere di quei valentissimi scrittori, i quali riconobbero ed adoperarono abilmente l'epigrafia, come sicuro ed utilissimo aiuto nelle investigazioni giuridiche. Mi tengo pago soltanto di ricordare come le iscrizioni legali, fonte sincera sopra ogni altra e copiosissima del diritto romano, furono sempre tenute in sommo pregio dai dotti, appunto per l'utilità che se ne trae nello studio delle antichità

politiche di Roma. Fin dalla metà dello scorso secolo l'illustre giureconsulto tedesco Giovanni Wunderlich, in alcune egregie ma poco note dissertazioni cui premise il titolo " *De usu inscriptionum romanarum veterum in iure* „, dimostrava l'eccellenza e la ricchezza di questa fonte per la più ampia cognizione dell' antica giurisprudenza; gittando in tal modo i primi semi della metodica applicazione dell'epigrafia alla scienza del diritto romano. " Neque „ enim — egli scriveva, e con le autorevoli sue parole io pongo termine al mio discorso — si recte componantur singula illa mo- „ numenta, ad veteris solum historiae corroborandam fidem et „ ad pleraque capita mythologiae et omnis generis antiquitatum „ explicanda egregie concludunt; sed, quod magis est, divina- „ rum aeque ac humanarum rerum sapientiae inservire, atque „ argumenta praestantissima suppeditare videntur, imprimis po- „ litioris jurisprudentiae cultoribus, in locis variis et legibus dif- „ ficilioribus juris antiqui, felici successu eruendis illustrandisque... „ (Inscriptionum) nimirum ope scripta veterum cum fructu de- „ mum, et ex vero sensu poterunt interpretari: obscura quaevis „ quae in iis occurrunt, exponi; emendari corrupta, et mutila „ restitui atque suppleri „.

G. Gatti.

IL MITO E IL CANTO DI LINO SPECIALMENTE CONSIDERATO NEI SUOI RAPPORTI COL MITO E COL LAMENTO DI ADONE

" quis aut qualis fuerit iste fabulosus heros; quae sit fama de eo antiquissima, et unde effluxerit; deinde, quando, ubi, per quos paulatim ea sit obliterata atque multiplicata: hae sunt quaestiones ad dissolvendum perdifficiles, quia ne fabulae quidem, quae de Lino feruntur, ex antiquis fontibus ita sunt exhaustae atque dispositae, ut sibi quisquam eas cum certitudine quadam explicandas enodandasque proponere queat. „

AMBROSCH, *de Lino* I.

Linos ha una speciale importanza in quanto può presentarsi oggetto così di studi mitologici come di studi letterari. Nello stesso tempo infatti che ci appare come leggendario giovinetto morto precocemente o come cantore sopraffatto da una potenza a lui superiore, offre dall'altro lato l'aspetto di un puro canto (λίνος, αἴλινος), di un canto che non fu certo dei meno graditi e diffusi sul suolo della Grecia. Il presente lavoro considera Linos sotto ambedue questi aspetti, e vorrebbe essere un contributo oltre che agli studi mitologici, anche agli studi sulla poesia popolare della Grecia antica.

Il soggetto, appunto perchè di non piccola importanza, è stato trattato da non pochi eccellenti cultori delle discipline classiche; ed io ho creduto stretto dovere penetrarmi anzi tutto dei resultati ottenuti dai precedenti ricercatori. Mi son valso infatti oltre che delle vedute di C. O. Müller Dorier I 346 ff., di F. C. Movers Phoenizier I 244-253 e dei trattatisti [1], anche delle speciali memorie di J. A. Ambrosch *De Lino* Berolini 1829, di F. G. Welcker *Ueber den Linos* in der Allg. Schulzeit. von Ludw. Zimmer-

[1] Preller G. M., I 377-379, II 179. 490. 493; Gerhard G. M. §§ 321, 3d. 322, 3. 324, 2a. 326, 4b. 641, 2-5. 922, 3. 923, 1; Welcker G. G. II 766. 785, III 233. 277. — H. Flach, Gesch. der Griech. Lyrik, Tübing. 1885, I 5, ff.

mann Darmstadt Januar n. 2-5 (di nuovo stampata in Kl. Schriften I s. 8 ff.), di Ernst von Lasaulx *Die Linosklage* Würzburg 1842, infine di H. Brugsch *Die Adonisklage und das Linoslied* Berlin 1852. Nutro per altro la speranza, che questo nuovo lavoro da me intrapreso sul medesimo soggetto, non possa essere affatto privo di utilità; poichè in esso, oltre a dare una nuova disposizione al materiale già conosciuto, oltre a pronunziarmi, mano a mano che lo credevo opportuno, in favore dell'una piuttosto che dell'altra opinione espressa dai miei predecessori, ho presentato, per quello che concerne la parte mitologica, un modo di vedere alquanto diverso dagli altri sulla formazione della leggenda di Lino. Qual valore debba attribuirsi alla mia interpretazione non sta a me a giudicare: per parte mia preme solo sia espressamente dichiarato, che ai resultati da me ottenuti non deve attribuirsi un valore maggiore di semplice congettura; poichè in un campo così intrigato come la presente questione, non è da presumere che tutte le difficoltà possano essere superate con argomenti invincibili, ma dobbiamo solo contentarci se in mezzo a tanta oscurità riusciamo ad aprire uno spiraglio di luce, che ad altri possa esser di guida pel dissipamento completo delle tenebre (Cfr. Ambrosch p. 1). Del resto, il caso mitologico da me attualmente preso in esame è di un carattere tutt'affatto singolare. Io accetto, con Movers, con Brugsch, con Preller, la derivazione di αἴλινον, αἴλινος dal semitico *ai-lenu*, e vedo in Lino un mito sorto da una parola semitica, da una preposizione accoppiata ad un pronome personale. È non poco interessante il vedere come la fantasia greca abbia intessuto sopra così debole ed arido fondamento una leggenda che presenta un carattere così spiccato e in armonia coll'indole del popolo greco; e qui davvero parmi il caso di citare il luogo platonico: Λάβωμεν δέ, ὡς ὅ τι περ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται [1].

[1] Cfr. Bergk, Griech. Literaturgesch. I 49.

I.

Comincio da una sommaria esposizione del fatto che mi propongo di esaminare, valendomi di quanto gli antichi ci hanno tramandato sul nome, sui parenti, sulle qualità, sul canto, sulla leggenda, infine sul culto di Lino [1].

Pausania IX 29 3 ci attesta che Pamfo e dopo lui Saffo chiamarono Lino anche col nome di Οἰτόλινος: Πάμφως δέ, ὃς Ἀθηναίοις τῶν ὕμνων ἐποίησε τοὺς ἀρχαιοτάτους, οὗτος ἀκμάζοντος ἐπὶ τῷ Λίνῳ τοῦ πένθους Οἰτόλινον ἐκάλεσεν αὐτόν. Σαπφὼ δὲ ἡ Λεσβία τοῦ Οἰτολίνου τὸ ὄνομα ἐκ τῶν ἐπῶν τοῦ Πάμφω μαθοῦσα Ἄδωνιν ὁμοῦ καὶ Οἰτόλινον ᾖσεν. L' accoppiamento di Οἰτόλινος con Ἄδωνις toglie il dubbio che Pamfo avesse colla voce Οἰτόλινος voluto piuttosto designare il canto che non il personaggio mitologico, per quanto linguisticamente non sia inammissibile anche un Οἰτόλινος quale designazione del canto. In questo caso bisognerebbe intendere Οἰτόλινος = οἶτος Λίνου (cfr. οἶτος Ἀχαιῶν e Welcker Kl. Schr. I 9 n. 1): la parola sarebbe di una formazione analoga a quella di στομάλιμνον (in Theocr. 4, 23), di θέοινος = οἰνόθεος, di ἱπποπόταμος = ποταμίππος e via dicendo (cfr. Grimm, Deutsch. Gramm. 2, 980); e per di più ci darebbe qualche notizia sul contenuto del canto stesso, οἶτος Λίνου, a parte le altre congetture emesse a questo proposito: Οἰτόλινος = οἰ τὸν Λίνον (= αἴλινον), e οἶτος da οἴω, intorno alle quali v. Welcker l. c. — Quanto ai parenti di Lino, sappiamo da un frammento di Esiodo 97 Goettling (citato dagli scolii omerici e da Eustazio ad Il. XVIII 570) che egli era figlio prediletto della musa Urania:

> Οὐρανίη δ' ἄρ ἔτικτε Λίνον πολυήρατον υἱόν,
> ὃν δὴ ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταὶ
> πάντες μὲν θρηνοῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε
> ἀρχόμενοι δὲ Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσι.

[1] Le testimonianze degli antichi sono abbondantemente raccolte ed accuratamente discusse dal Welcker e dall'Ambrosch. Mi valgo dunque soprattutto delle loro memorie per la compilazione del presente paragrafo, avendo cura di citarne spesso le pagine.

In un epitymbion dell'Anth. Palat. VII 616 (cfr. Diogen. Laert. prooem. 4) è qualificato anche come Tebano:

Ὧδε Λίνον Θηβαῖον ἐδέξατο γαῖα θανόντα
Μούσης Οὐρανίης υἱὸν ἐυστεφάνου.

Il padre di Lino sarebbe stato Apollo secondo Theocr. XXIV 105, Virg. Ecl. 4, 57, Phaedr. Prooem. 3, 57, Hygin. fab. 161, Stat. Sylv. V. 5, 55; ma Pausania IX 29 3 pone Amphimaros figlio di Poseidone accanto ad Urania (in Elicona), e Diog. Laert. l. c. Hermes, sempre con Urania per madre. Altri genitori sono assegnati a Lino da altri scrittori. Alcidam. V. S p. 75 Reiske, Apollod. Bibl. I 3 2 e II 4 9, gli scolii vat. ad Eurip. Rhes. 892 e Fozio fanno Lino figlio di Calliope [1] e di Oeagros, κατ' ἐπίκλησιν δὲ Ἀπόλλωνος (Apollod. I 3 2) e fratello quindi di Orfeo. Secondo l'autore del contrasto tra Omero ed Esiodo (p. 3 = 242, 27) Lino nasce da Apollo e da Thoosa figlia di Poseidone [2]. Sono nominati Apollo e Terpsicore [3] (in Calcide) presso Suida (cfr. Eust. ad Il. 10, 439 p. 817), Pieros o Magnes e Clio in Tzetzes ad Lycophr. 831 Chil. 933, e finalmente Apollo e Psamathe figlia di Crotopo nella leggenda Argiva presso Conone XIX (in Phot. Bibl. p. 432 ed. Hoeschel) e Paus. I 43 7. II 19 7, Stat. Theb. I 558-668 (cfr. VI, 64) [4]. L'esatta cognizione dei genitori di Lino è un dato mitologico tutt' altro che privo d'importanza. Per esso

[1] Fozio nomina anche Alkiope, Chalkiope? (W. 32 n. 66) come in Eustaz. l. c.

[2] Welcker 32, collega questo dato coll'altro di Amphimaros figlio di Poseidone. « Der Abkunft (egli dice) von dem Poseidonischen Amphimaros ist nachgebildet, dass Thoosa, Poseidons Tochter, den Linos mit Apollon, der die Stelle der Muse einnimmt, erzeugt, oder Aethusa: und es mag darin auf das Lebendige und Geistige im Wasser Bezug genommen seyn. » E nota come anche Anthes il cantore (di cui v. Plutarch. de mus. 3) fosse figlio di Poseidone.

[3] « In Hinsicht » scrive il W. 32 « der Chöre, wozu der Linos auch in Chalkis gesungen seyn wird, so wie Erato als Mutter des Thamyris auf das Liebliche des Gesangs, das πολύφατον, geht. »

[4] Ambrosch 2, n. 9: « Huc etiam pertinet locus citatus in Phot. onomast.: Τρίτος δὲ Γραφὴν τὴν Κρεττίου καὶ Ἀπόλλωνος, ubi haud scio an Κροτώπου sit legendum ».

possiamo attestare la stretta parentela di Lino col ciclo Ἀπόλλων-Μοῦσαι, stretta parentela, la quale ci rivela, come nel momento che si cercò di assegnare un padre ed una madre a Lino, questi in generale valeva più come canto o come cantore, che non come giovinetto morto precocemente. Welcker 33 fa giustamente osservare come in Argo, dove Lino era qualche cosa più che non un semplice canto, non poteva essergli assegnata per madre una musa. — In un framm. di Esiodo (98 cit. da Clem. Alex. Strom. I 330 4) Lino è qualificato in questa guisa: Λίνον κιθαριστήν, παντοίης σοφίης δεδαηκότα. È detto inventore del threnos, da lui trovato in Calcide (Eubea), in Heraclides presso Plut. de mus. 3 (cfr. Natalis Comes 352): secondo Censorino 12 avrebbe ricevuto da Apollo la lira a tre corde: Virgilio Ecl. 6, 67 ne fa un pastore che canta sul flauto: da altri (Dionys. presso Diod. III 66-67, epigr. cit. in Eust. e in sch. hom. Il. XVIII 570[1], Suid., Anth. App. 390) è detto in generale inventore del canto e del ritmo. Siffatta qualifica di cantore (poichè anche il παντοίης σοφίης δεδαηκότα di Esiodo deve restringersi all' idea del canto e della musica[2]), come può ben trovarsi d'accordo coll'origine di Λίνος, αἴλινος canto; si riconnette d'altra parte con ciò che superiormente abbiamo esposto sull'origine di Lino come personaggio mitologico: egli è sopratutto il figlio della musa Urania e di Apollo; e dalle Muse e da Apollo derivano tutti i cantori e i musici della terra. Ma il παντοίης σοφίης δεδαηκότα è esteso posteriormente (anche, come sembra, nel luogo stesso di Clemente) a σοφὸς nel suo più generale

[1] Eust. ad Il. l. c.: Εἰς ὃν καὶ ἐπιγραμμά ἐστι τοιοῦτον· «Ὦ Λίνε, πάντα θεοῖσι τετιμένε, σοὶ γὰρ ἔδωκαν ἀθάνατοι πρώτῳ μέλος ἀνθρώποισιν ἀείδειν ἐν ποδὶ δεξιτερῷ· Μοῦσαι δέ σε θρῆνεον αὐταὶ μυρόμεναι μολπῇσιν, ἐπεὶ λίπες ἠλίου αὐγάς». — Bergk, Poet. lyr. p. 878: Ἐθρηνεῖτο ὁ Λίνος παρὰ τῶν Μουσῶν οὕτως·

Ὦ Λίνε πᾶσι θεοῖσιν
τετιμένε, σοὶ γὰρ ἔδωκαν
πρώτῳ μέλος ἀνθρώποισιν
φωναῖς λυγυραῖς ἀείσαι·
Φοῖβος δὲ κότῳ σ' ἀναιρεῖ,
Μοῦσαι δέ σε θρηνέουσιν.

[2] Cfr. W. 38, e l'uso di σοφὸς, σεσοφισμένος presso lo stesso Esiodo Ἔργ. 617.

significato, e Lino diviene un dotto in ogni specie di scienza. Egli è inventore dell'agricoltura (ἄγροικος νεανίας è detto presso Eustath. l. c.); ma questa qualifica più probabilmente può essergli venuta dall'uso del canto αἴλινον e λίνος nelle faccende della campagna. È un maestro, μελεδωνεὺς ἄγρυπνος Theocr. XXIV 105, e insegna la musica e la poesia ad Heracles, a Thamyris, ad Orpheus (Diod. III 67). È il primo a dare una forma e un nome greco alle lettere fenicie introdotte da Cadmo ed a valersene anche, lasciando scritte in ὑπομνήμασιν τὰς τοῦ πρώπου Διονύσου πράξεις καὶ τὰς ἄλλας μυθολογίας (Diod. l. c., cfr. Tac. Annal. 11, 14; Suid. Λίνος; Zenobius 4, 45; Tzetzes ad Il. p. 22; — Welcker 43-44). Scrive, secondo Laerzio prooem. 4, intorno alla cosmogonia, al viaggio del sole e della luna, alla genesi degli animali e delle piante in un poema, il cui principio era questo:

Ἦν ποτέ τι χρόνος οὗτος, ἐν ᾧ ἅμα πάντ' ἐπεφύκει.

Ὅθεν λαβὼν Ἀναξαγόρας πάντ' ἔφη χρήματα γεγονέναι ὁμοῦ, νοῦν δὲ ἐλθόντα αὐτὰ διακοσμῆσαι [1]. Versi di Lino credevano di leggere i Pitagorici, secondo che raccogliamo da Jamblico V. P. 139, per quanto Pausania IX 29 3 affermasse: Ἔπη δὴ οὔτε ὁ Ἀμφιμάρου Λίνος, οὔτε ὁ τούτου γενόμενος [2] ὕστερον ἐποίησαν· ἢ καὶ ποιηθέντα ἐς τοὺς ἔπειτα οὐκ ἦλθεν. (Cfr. Paus. stesso VIII 18 1. Insomma, mano a mano che si va perdendo la coscienza del primitivo significato di Linos (Welcker 43), Lino viene ad acquistare gradatamente il carattere di un primitivo istitutore della civiltà umana: è un semidio, un eroe, un poeta, uno scrittore, un grammatista, uno scienziato, un filosofo; e per

[1] Diogen. Laert. citava forse in questo luogo *Hermodorus* (di cui v. Cicero ad Att. 13, 21, e presso Jons. scrippt. hist. philos. p. 57), che è andato perduto nei mss. di Diogene che possediamo. Tanto può ricavarsi da due luoghi che sembrano derivare da Diogene. Viv. ad August. de C. D. 18, 11: « Linus, *ut Hermodorus ait*, Mercurii et Uraniae Musae filius fuit. Virgilius Apollinis dicit. — Scripsit mundi originem, solis et lunae cursus, animalium et fructuum generationes ». Natalis Comes p. 351: « Hic natus est Thebis, *ut in primo libro disciplinarium scripsit Hermodotus* (corr. *Hermodorus*) *Platonicus*, cuius in initio dixit omnia simul esse genita; atque idem scripsit de lunae et solis cursu, deque generatione animalium scriptum reliquit. »

[2] Su questo secondo Lino, v. più oltre.

quest' ultima qualità Damascio (περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν p. 64. 67 ed. Kopp) non esita a porlo accanto a Pitagora [1]. — Ma oltre a Linos cantore e personaggio mitologico, v' ha un λίνος canto, sott'altra forma αἴλινος [2] (cfr. οἰτόλινος), del quale secondo una tradizione è detto inventore Lino stesso (cfr. Welcker 37). Omero nella descrizione della vendemmia figurata nello scudo di Achille pone in mezzo ai vendemmiatori un giovinetto che cetarizza sulla φόρμιγξ e canta il λίνος. Il. XVIII 569:

Τοῖσι δ' ἐν μέσσοισι παῖς φόρμιγγι λιγείῃ
ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ' ὑπὸ καλὸν ἄειδεν
λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἀμαρτῇ
μολπῇ τ' ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο [3].

Ma dal frammento di Esiodo 97 già citato rilevasi che il canto di Lino era usitato oltre che nelle vendemmie, come nell'esempio Omerico, anche ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε; per il che risulta che l'uso del canto era presso che generale nelle abitudini della vita popolare [4]. Lino compariva pure al principio ed alla fine di ogni canto:

[1] Così è dato pure come fratello, nonno od antenato, maestro, scolare, e prediletto di Orfeo. I luoghi degli antichi presso Welcker 45.

[2] Hesych. αἴλινος· ὕμνος, θρῆνος; Eust. ad Il. 21, p. 1236, 60: ᾠδὴ ἔνομα καὶ Αἴλινος καὶ Λιτυέρσης κτλ. Cfr. anche Schol. Ajac. 627. — Su αἴλινον αἴλινον v. oltre.

[3] In Welcker 32 un eccellente commento a questi versi omerici.

[4] Dal passo omerico non risulterebbe che Λίνος fosse canto lugubre, ma questo ben risulta dal frammento esiodeo 97, dov'è adoperata l'espressione θρηνεῦσιν. Da questo stesso frammento confrontato col passo omerico puo anche ritrarsi che, così nell'uno come nell'altro, Λίνος è inteso come canto, e non come personaggio mitologico, e il λίνον ἄειδεν non va inteso nel senso di τὰ ἐς Λίνον ἄειδεν, come intende Pausania, X, 29, 3: Οἱ δὲ Ἕλληνες ἔπη ποιήσαντες, Ὁμήρου μέν, ἅτε ἄσμα Ἕλλησιν ὂν ἐπιστάμενος τοῦ Λίνου τὰ παθήματα, ἐπὶ τοῦ Ἀχιλλέως ἔφη τῇ ἀσπίδι ἄλλα τε ἐργάσασθαι τὸν Ἥφαιστον καὶ κιθαρῳδὸν παῖδα ᾄδοντα τὰ ἐς Λίνον. In dubbio è posta la interpretazione anche nello scolio omerico. — Erodoto II, 29 distingue esattamente il λίνος canto da Λίνος personaggio mitologico. Ambedue riscontra presso gli Egiziani, e riguardo al canto dice espressamente che era celebre (ἀείδιμος) anche presso i Fenici ed in Cipro, e che gli Egiziani φαίνονται δὲ αἰεί κατὰ τοῦτον ἀειδοντες. Il nome egiziano di Λίνος sarebbe Μανέρως, intorno al quale correva voce che fosse stato un figlio unigenito del primo re egiziano, ἀποθανόντα δ' αὐτὸν ἄνωρον θρήνοισι ὑπ' Αἰγυπτίων τιμηθῆναι καὶ ἀειδὴν τε ταύτην πρώτην καὶ μούνην σφέων γενέσθαι. Su Manoros v. specialmente la memoria di Brugsch, Die Adonisklage etc. Noi ne torneremo a parlare più diffusamente nel § IV di questo scritto.

ἀρχόμενοι δὲ Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσι (Hes. fr. 97) [1]; e in questo modo la sua funzione era quella di ritornello [2] e di ephymnion (Etym. M. p. 34, 1) [3]. Per ciò che può ricavarsi dalle testimonianze degli antichi scrittori, il canto di Lino non aveva in sè nulla nè di lirico nè di epico [4], ma doveva consistere originariamente nella semplice ripetizione delle parole λίνος ed αἴλινον (cfr. Welcker 33-34). Dapprima nenia lugubre [5], usitata in determinate feste e collegata con un culto [6], poscia canto ed espressione di dolore, fu per ultimo esteso a tutte le circostanze della vita per la tendenza (secondo W. 35-37) che il popolo, specialmente nelle regioni meridionali e nei tempi nei quali l'educazione non ha ancora prevalso sulla natura, mostra in generale verso l'espressione del dolore. [7] Naturalmente accanto alla tradizione che λίνος αἴλινος canto fosse inventato da Lino, ed accanto all'indeterminato sentore che gli antichi stessi palesano di un canto λίνος αἴλινος indipendente da Lino personaggio mitologico [8], sorse anche l'altra

[1] Cfr. anche Eust. ad Il. XVIII 570: καὶ ἐτιμᾶτο ὑπὸ τῶν ποιητῶν θρηνώδεσιν ἀπαρχαῖς.

[2] Cfr. Conone, 19: πανταὶ πάθους παρενθήκη Λίνος ᾄδεται.

[3] Così l'αἴλινον αἴλινον εἰπέ del 1° coro dell'Agamennone di Eschilo parodiato da Aristofane in Rane (1298): φλαττοθραττοφλαττοθραττ.

[4] Siffatto contenuto sarebbe supponibile se la parola εἰτύλινος fosse stata adoperata da Pamfo e da Saffo (Paus. IX, 29, 3) a denotare il canto; ma essa, come abbiamo veduto, deve più tosto considerarsi come un secondo nome di Lino.

[5] Welcker 9. — Esempi in Sophocl. Ajas 627, Euripid. Phoeniss. 1535, Callimach in Apoll. 20, Moschos 3, 1, Nonnos 19, 180.

[6] Vedi più oltre, dove parleremo delle λιτυφδίαι e delle onoranze funebri rese a Lino

[7] Cfr. Lasaulx p. 3. Ciò che dice Eust. l. c. (cfr. il gloss. Aristoph. in Athen. 14 p. 619 c): Λίνος δὲ καὶ αἴλινος ἔν τε πένθεσι καὶ ἐπ' εὐτυχεῖ δὲ μελπῇ κατ' Εὐριπίδην, si fonda sopra falsa interpretazione del luogo di Euripide Heracl. fur. 317: Αἴλινον μὲν ἐπ' εὐτυχεῖ μελπᾷ κτί.

[8] Cfr. Welcker 30: « Indem man das Ach voransetzte (alla parola λίνος canto) und αἴλινον, αἴλινον zum Trauerliede machte, indem man diess αἴλινον wieder zum Namen des Lieds αἴλινος, und selbst zur Person erhob, eben so wie den Jelemos von dem ἰή, ἰήϊε (γόος, βοή), ἰυγμός, Wehruf, die Euia (Εὔια auf gemalten Vasen) von εὐοῖ, muss man, wenn nicht deutlich begriffen, doch im Gefühl gehabt haben, dass Linos etwas anders bedeute als Hyakinthos oder Skephros (vale a dire, in origine un personaggio puramente mitologico). » La natura di Lino come puro canto, indipendente dal personaggio, si rivela anche nel vano sforzo degli antichi di riconnettere ambedue. Un bell'esempio di siffatti tentativi si ha in Conone 19: egli dice della λιτυφδία di Argo (intesa quale lamentazione per la morte di Lino) che risuonava tanto bene, che i poeti posteriori non poterono a meno di adoperare il Λίνος come ritornello in ogni nenia! Così anche lo sch. hom. ad Il. 18, 569.

versione che questo canto non fosse altro che una nenia lugubre mossa per la prima volta dalle muse, o anche da Apollo stesso, dopo la disgraziata fine di Lino. In questo modo il canto di Lino, che può essere o connesso col Lino cantore che per il primo lo inventò, o considerato come canto indipendente, ora lo vediamo collegato colla leggenda che si riferisce alla sua morte [1]. — Sulla morte di Lino corrono tre differenti versioni. Secondo una riportataci da Pausania IX 29 3, Lino avrebbe voluto misurarsi nell'arte musicale con Apollo, e questi lo avrebbe ucciso. Onde l'epitaphios in sch. ad Il. XVIII 570:

Κρύπτω τὸν θεὸν ἄνδρα Λίνον, Μουσῶν θεράποντα·
τὸν πολυθρήνητον Λίνον αἰ Λίνον ἥδε πατρῴα
Φοιβοίοις βέλεσσιν γῆ κατέχει ῥθίμενον [2].

Un'altra versione presenta un carattere tutt'affatto comico, ma si riconnette in gran parte colla precedente. Lino, mentre insegnava ad Heracles (v. sopra), avrebbe rimproverato a questi la poca attitudine ad imparare: Heracles offeso avrebbe ucciso Lino scagliandogli sulla testa la cetra [3]. Una terza versione indipen-

[1] Linos è posto insieme ad Ὑμέναιος ed Ἰάλεμος in Pind. fragm. Bergk Poet. Lyr. p. 253:

ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἴλινον ὑμνεῖν, ἁ δ' Ὑμέναιον
ἐν γάμοισι χρεΐζόμενον . . . . . .
. . . . . ἁ δ' Ἰάλεμον . . . .

V. sch. vat. ad Rhes. 895, sch. Pind. IV 313, ed Eustath. ad. Il. l. c.

[2] Spitzner, Hom. Il. 1, 4 p. 65 (citato da W. 40) sospetta che qui si tratti della fusione di due epigrammi. Schneidewin ad Eustath. Prooem. Comment. Pind. p. 48 lesse: ἡ δὲ per ἥδε, ed in Götting. Anz. 1836 s. 1925 emendò ἔνθεον ἄνδρα. — V. anche Diog. Laert. Prooem. 4: τὸν δὲ Λίνον τελευτῆσαι ἐν Εὐβοίᾳ τοξευθέντα ὑπὸ Ἀπόλλωνος; e Philochorus presso Eust. l. c.

[3] Pausania IX, 29, 3 riferisce che i Tebani riconoscevano in questo Lino ucciso da Heracles un secondo Lino da non confondersi coll'altro: Λέγεται καὶ ἄλλα τοιάδε ὑπὸ Θηβαίων, ὡς τοῦ Λίνου τούτου (cioè di quello le cui ossa erano state da Filippo il Macedone asportate da Tebe, v. oltre) γένοιτο ὕστερον ἕτερος Λίνος καλούμενος Ἰσμηνίου, καὶ ὡς Ἡρακλῆς ἔτι παῖς ὢν ἀποκτείνειεν αὐτὸν διδάσκαλον μουσικῆς ὄντα. La tradizione Tebana arrecataci da Pausania non impedisce naturalmente che noi riteniamo questo secondo Lino identico quanto alla sua origine al primo: una stessa persona mitologica può scindersi in tante, quanti sono i luoghi, nei quali il mito si localizza, e quante sono le versioni

dente dalle altre due è quella Argiva riferitaci da Conone 19, Paus. I 43 7, II 19 7, Stat. Theb. I, 557-668 (cfr. VI, 63) [1], per la quale Lino sarebbe stato figlio di Apollo e di Psamathe figlia del re Krotopo. Psamathe per paura del padre avendo esposto il figliuolo, questi fu allevato in mezzo agli agnelli, poi lacerato dai cani stessi del gregge. Psamathe addolorata fu uccisa dal padre. Onde Apollo, preso dall'ira, dopo aver fatto morire Krotopo, inviò la Ποινή nella città, che strappava i figli dal seno delle madri: ταύτην τοὺς παῖδας ἀπὸ τῶν μητέρων φασὶν ἁρπάζειν (Paus.)[2]. Sul valore di queste tre versioni (alle quali dovremo in seguito ritornare) può farsi una considerazione generale, ed è, che la prima e la seconda possono ritenersi come varianti della stessa leggenda, in quanto Heracles nella seconda versione figura come καθαριστής e come sostituto di Apollo. La terza poi presenta un carattere affatto spe-

del mito stesso differenziato. Sui diversi Lini riconosciuti dagli antichi, v. specialmente Ambrosch p. 1 sqq. — Per questa versione leggendaria v. anche Diod. l. c. Apollod. I, 3, 2. II, 4, 9, Aelian. var. hist. III, 32, Nicom. Geras. de mus. II, 1.

[1] Cfr. Lutat. ad Stat. Theb. 1, 581, dove è citato (secondo Barth) *Hellanikos* (*Heleni* il testo), ἐν τοῖς Ἀργολικοῖς? Welcker 15 u. 16. — Natalis Comes 351 ci dà la notizia, che non sappiamo donde egli possa avere attinta, che Psamathe avendo partorito Lino, lo chiamò in questa maniera, «quod antiqua Argivorum lingua spurium significat». Il Welcker l. c. pone a confronto il νόθος dato a Lityerses (di cui v. al § IV), Phot., Apostol. 12, 7, Schol. Theocr. 10, 41. — Cfr. anche Ovid. in Ibin 482, 575.

[2] Conone la intende come immagine della peste; ma è da prendersi piuttosto come simbolo degli ardori canicolari. Stazio (601):

> Haec tam dira lues nocturno squalida passu
> Illabi thalamis, animasque a stirpe recentes
> Abripere altricum gremiis etc.

Pausania prosegue la narrazione dicendo che Koroebus uccise poi la Poene, e che per questo una seconda νόσος λευκώδης devastò il paese; che Koroebus in conseguenza di ciò recossi a Delfi ὑφ' ὧν δίκας τῷ θεῷ τοῦ φόνου τῆς Ποινῆς; che la Pitia non lo lasciò tornare ad Argo, ma gli impose di asportare il tripode dal tempio, e dove gli cadesse, fondasse un tempio ad Apollo, e quivi abitasse: che infine Koroebus ubbidendo a questo comando ed avendo asportato il tripode, questo gli sdrucciolò e gli scomparve sul monte Gerania, e quivi perciò fondò il paese di Tripodiskoi. Κορεῖβῳ δέ ἐστι τάφος ἐν τῇ Μεγαρίων ἀγορᾷ· γέγραπται δ' ἐπεγεῖα τὰ ἐς Ψαμάθην καὶ τὰ ἐς αὐτὴν ἔχοντα Κόρειβον, καὶ δὴ καὶ ἐπιθημα ἐστι τῷ τάφῳ Κορεῖβος φονέων τὴν Ποινήν. Ταῦτα ὀργύματα παλαιότατα ὁπόσα λίθου πεποιημένα ἐστὶν Ἑλλησιν ἰδὼν εἶδα. Questa seconda parte della leggenda «scheint... darauf zu beruhen» scrive il Welcker 18 (il quale identifica Κόρεβος = Κορύβας, Κούρης) «dass in Tripodiski ein ähnlicher Gebrauch gewesen.»

ciale in quanto fa morire Lino per ben altra ragione e lo fa morire fanciullo; trovandosi così in piena contradizione con ciò che delle qualità di Lino come cantore e primitivo istitutore civile ci attestano le altre versioni. Pausania I 43 7 riferisce la stessa leggenda [1], cogli stessi nomi di Apollo, Psamathe e Krotopo, ma invece di Λίνος pone un παῖς indeterminatamente. Possibile è che questo παῖς stia appunto a rappresentarci Λίνος (come Λίνος figlio di Psamathe e di Apollo è ricordato altrove II 19 7 da Pausania stesso); ma è pure possibile che la leggenda originaria e locale argiva sia appunto quella di un παῖς, comunque fosse chiamato, e non di Λίνος, e che posteriormente si riconoscesse nella persona di Lino questo fanciullo, e così a nome di Lino corresse tutta quanta la leggenda locale. A questa seconda opinione, che cioè primitivamente la leggenda del figlio di Psamathe lacerato dai cani fosse indipendente da quella di Lino, indurrebbe a prima giunta il fatto, che ben diversa da questa e più comune è l'altra versione sulla morte di Lino, quale, ad esempio, si riscontra in Tebe e in Eubea. La questione, senza alcun dubbio gravissima perchè verte sopra uno dei punti fondamentali dell'argomento da noi preso a studiare, sarà trattata più oltre quando dovremo parlare della formazione della leggenda. Frattanto rimandiamo a Welcker 15 ff. Che poi Heracles καθαριστής sostituisca la persona stessa di Apollo nella seconda versione leggendaria, appare di per sè evidente: soltanto il carattere comico che sembra, secondo che pensa il Welcker 46, derivi o dal dramma satirico di Acheo (Olymp. 83, 1) o da altro dramma consimile, ha turbato il primitivo aspetto della versione, che perciò si è differenziata dalla prima, colla quale, almeno in apparenza, ci si mostra strettamente connessa. — Per la morte di Lino nasce una λινῳδία, il canto funebre αἴλινον αἴλινον che ne lamenta la morte; e le Muse

[1] Questa leggenda egli afferma esser comune agli Argivi ed ai Megaresi, e di averla attinta da fonte poetica: τὰ δὲ ἐς αὐτὸν (τὸν Κόροιβον di cui v. sopra) ἔπη κοινὰ ὁμως ὄντα τοῖς Ἀργείοις (Pausania parla in questo punto dei Megaresi) ἐνταῦθα δηλώσω.

stesse θρηνοῦσι Λίνον [1]. Pausania, nel luogo più volte citato IX 29 3, afferma che annue onoranze funebri a guisa di culto erano rese a Lino in Elicona. Ἐν Ἑλικῶνι δὲ πρὸς τὸ ἄλσος ἰόντι τῶν Μουσῶν ἐν ἀριστερᾷ μὲν ἡ Ἀγανίππη πηγή, θυγατέρα δὲ εἶναι τὴν Ἀγανίππην τοῦ Τερμησσοῦ λέγουσι· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος ὁ Τερμησσὸς περὶ τὸν Ἑλικῶνα· τὴν δὲ εὐθεῖαν ἐρχομένῳ πρὸς τὸ ἄλσος ἔστιν εἰκὼν Εὐφήμης ἐπειργασμένη λίθῳ· τροφὸν δὲ εἶναι τὴν Εὐφήμην λέγουσι τῶν Μουσῶν. ταύτης τε οὖν εἰκὼν καὶ μετ' αὐτὴν Λίνος ἐστὶν ἐν πέτρᾳ μικρᾷ σπηλαίου τρόπον εἰργασμένη· τούτῳ κατὰ ἔτος ἕκαστον πρὸ τῆς θυσίας τῶν Μουσῶν ἐναγίζουσι. Anche i Tebani affermavano (Paus. l. c. cfr. Eust. ad Il. l. c.: ἑτέρη δὲ ἐν Θήβαις) di aver presso di sè la tomba di Lino, e dicevano che Filippo dopo Cheronea, essendo stato indotto da sogno, asportò in Macedonia le ossa dell'antico cantore; ma poi, indotto pure da altri sogni, le aveva riportate all'antica sede. Lo scoliasta ad Omero l. c. porge la preziosa notizia, che pure presso i Tebani Lino veniva onorato con (annue?) nenie funebri chiamate Αἰνωδίαι. Altra tomba (e fors'anche onoranze funebri relative) si riscontra (Suid., Diog. Laert. l. c.) in Calcide (Eubea), e Diogene Laerzio ne riferisce l'epitymbion, come trovasi anche in Anth. Pal. VII 616. In Argo pure, dove abbiamo riscontrato una singolare versione della leggendaria morte di Lino, aveva luogo, riconnessa appunto con quella stessa leggenda, una festa annua in suo onore, festa che cadeva nel mese ἀρνεῖος (ἀρνή; ed ἀρνί; dal sacrificio degli agnelli), nella quale una processione di donne lamentavano Lino, per placarlo insieme colla estinta madre, e venivano sacrificati agnelli ed uccisi tutti i cani che si incontravano per le strade; onde la denominazione di κυνορόντις data a questa circostanza [2].

[1] V. gli epigr. cit. sopra. Anche Apollo (secondo Ovid. Amor. 3. 9, 21) «Linon in sylvis... Patareidis altis | dicitur... concinuisse;» ma *invita lyra*. Cfr. Eurip. Heracl. fur. 348.

[2] In Ateneo nessuna traccia di λινῳδίαι. Fa giustamente osservare il Welcker 14-15 che la menzione che Pamfo fa di Οἰτόλινος non ci fornisce nessuna notizia a questo riguardo (Οἰτόλινος è nome di personaggio, non canto): Saffo poi attinge, secondo che espressamente afferma Pausania l. c., da Pamfo, e del resto ricorda pur sempre Οἰτόλινος accanto ad Ἄδωνις, valo a dire come persona, non come canto.

Malgrado l'accordo delle tradizioni antiche nel figurarci Lino principalmente come cantore, sono tuttavia notevoli tre punti di divergenza, sui quali è opportuno fermar qui l'attenzione del lettore. Abbiamo infatti divergenza di testimonianze per ciò che riguarda

1°, la genealogia di Lino;
2°, la cagione della sua morte;
3°, il luogo dove si trovava la sua tomba.

Inoltre è notevole una quarta divergenza per ciò che concerne l'origine del canto λίνος αἴλινος, secondo alcuni denominato così perchè inventato da Lino stesso, secondo altri più propriamente un canto lamentoso formato dalle Muse o dagli uomini per piangere la morte di quell'infelice cantore.

Il più delle volte le divergenze mitologiche possono spiegarsi in due maniere: e sono differenziamenti di un'unica versione originaria; oppure stanno a dimostrare che il particolare mitico da esse rappresentato non è organico ossia primitivo, ma è nato posteriormente per la necessità di mettere d'accordo differenti dati della leggenda: si capisce poi che l'accordo (e quindi il nuovo particolare che sorge) deve essere coordinato alle circostanze nelle quali si effettuò ed alle attitudini speciali di quelle date persone che lo effettuarono. Questo secondo caso serve per me a spiegare le divergenze sopranotate nella leggenda di Lino. Che Lino per la sua natura dovesse esser messo in rapporto diretto colle divinità del canto e della musica, era una necessità mitologica, e un concetto generico connesso coll'idea stessa di Lino in qualunque luogo questa comparisse; ma il determinare precisamente i personaggi che dovevano esser messi in rapporto diretto con lui, era una cosa strettamente collegata e col diverso apprezzamento che ciascuna schiatta ellenica poteva fare di ciascuna di quelle divinità musicali, e del diverso contenuto dell'idea di Lino

in luoghi e tempi diversi. Nelle due versioni fondamentali che riguardano la morte di Lino io scorgo un solo concetto importante e comune e quindi organico e primitivo, che cioè Lino deve morire per una potenza avversa ed a lui superiore: tutto il resto non è frutto di differenziamento, ma sibbene di recente e indipendente formazione. E questo stesso concetto non è meno applicabile alle differenti versioni sulla tomba di Lino; differenti versioni sorte indipendentemente per la localizzazione del mito e del culto in diversi luoghi, e — per ciò che riguarda la tradizione che Filippo il Macedone asportasse e riportasse in Tebe le ossa del vetusto cantore, e l'altra versione che Lino Tebano morisse poi ad Eubea (Diog. L. proem. 4) — dalla necessità di conciliare differenti dati di luoghi diversi, in un periodo di sincretismo. Infine è agevole scorgere, che tanto la tradizione secondo la quale Lino sarebbe l'inventore del canto λίνος αἴλινος, quanto l'altra secondo cui questo canto sarebbe sorto nella lamentazione funebre in onore di Lino ucciso, portano in se impressa la traccia della loro origine: esse derivano manifestamente dalla necessità, che s'imponeva alla mente greca, di spiegare il rapporto tra Lino personaggio mitologico e λίνος αἴλινος canto.

Spogliate dunque le antiche tradizioni di tutto ciò che vi può essere di accessorio e di non necessario, esse ci presentano: un λίνος canto precipuamente funebre (altre forme αἴλινον, αἴλινος), ed un Λίνος personaggio mitologico, *a)* cantore, *b)* connesso intimamente colle tradizioni musicali della Tracia, *c)* che resta oppresso da una potenza a lui superiore, *d)* la cui morte è pianta e lamentata universalmente. E così, ridotto il materiale mitologico ad una espressione più semplice, potremo anche più agevolmente imprenderne l'analisi, allo scopo di determinare chi fosse questo Lino cantore e che cosa il λίνος canto, quali rapporti originari intercedano tra di loro, e come si sia formata tutta quanta la leggenda nei suoi particolari.

II.

Ma prima di entrare in quest'esame, è necessario dare un'occhiata a ciò che della formazione di questa leggenda hanno pensato gli antichi stessi; e poche parole saranno sufficienti a mostrarci, che in questo caso ben poco possiamo imparare da loro.

Abbiamo già veduto, che il modo con cui gli antichi riconnettevano il λίνος canto con Λίνος personaggio mitologico, costituisce già un tentativo per ispiegare l'origine del canto, il quale o sarebbe invenzione di Lino stesso, o sarebbe nato in conseguenza della disgraziata fine di lui. Ed abbiamo anche veduto che Conone 19 spiega l'uso del λίνος come ritornello, affermando che le linodie di Argo per la loro qualità si imposero necessariamente ai poeti posteriori, e questi furono perciò costretti ad adoperare il λίνος nei loro canti.

Ma gli antichi stessi cercarono anche di rendersi ragione della morte di Lino per Apollo, ricorrendo ad un'allegoria. In Eustazio Il. XVIII 570 è detto (cfr. Eudocia p. 277): Φιλόχορος δέ, ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἀναιρεθῆναι τὸν Λίνον φησί, διότι πρῶτος τὸν λίνον καταλύσας, χορδῇ ἐχρήσατο εἰς μουσικῆς ὄργανον. Colla quale interpretazione si collega l'altra, che è data pure in Eustazio l. c., del λίνος omerico, inteso non come canto di Lino, ma come *corda*: φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι λίνῳ ἀντὶ χορδῆς τῶν παλαιῶν χρωμένων πρὸς τὴν κιθάραν, ὕστερον μείναντος τοῦ ὀνόματος, ἡ χορδὴ λίνος καλεῖται, ὥσπερ φασὶ καὶ λίθος ἡ ἄγκυρα ἐχρημάτιζεν. — Ἄλλοι δὲ ἐπὶ λεπτοῦ τινος νήματος ἢ χορδῆς ἐνταῦθα τὴν λέξιν τάττοντες, οὕτω νοοῦσι τὸ, Λίνον δ' ὑπὸ καλὸν ἄειδεν λεπταλέῃ φωνῇ, ἀντὶ τοῦ μετὰ λίνου λεπτόν τι ἄειδε. — Παρασημειοῦνται δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι χορδὰς ἐπιστάμενος Ὅμηρος, ὅμως λίνον καλεῖ, καθὰ καὶ χαλκᾶ ὅπλα τὰ ἐκ σιδήρου. Questa interpretazione del λίνος omerico (= τὸ λίνον)[1], non rigettata da mo-

[1] Cfr. Phavor lex.: Λίνον, ᾠδῆς ὄνομα· ἢ λύρας χορδὴν οἱ Ἴωνες λέγουσιν.

derni [1], non tien conto evidentemente di ciò che sulla natura del λίνος canto ci hanno trasmesso gli antichi e specialmente Esiodo nel fr. 97 già citato. Da essa dipende immediatamente l'altra interpretazione assegnata alla causa della morte di Lino per Apollo; la quale interpretazione perciò, sebbene di per sè non presenti un vero assurdo pel fatto che non poche di queste morti favolose di primitivi cantori debbono effettivamente riportarsi al decadere di un genere o musicale o poetico sopraffatto da un altro (cfr. Flach I 8), pure nel caso presente non ha motivo di sussistere, almeno sul fondamento delle ragioni addotte dagli antichi. Poichè la ragione ultima del rapporto trovato tra Λίνος e τὸ λίνον è forse uno scherzo comico in un frammento di Epicarmo presso Ateneo (14 p. 618 *b*), scherzo preso sul serio dai posteriori grammatici e commentatori. Eustazio (cfr. Tryph. presso Athen. 14, 618 *b*) scrive: ἡ μέντοι ἐξ Ἐπιχάρμου χρῆσις ἐθέλουσα τὸν αἴλινον ᾠδὴν ἱστουργούντων εἶναι, οὐ τὸν Λίνον τὸ κύριον ἐγκεῖσθαι τῷ αἰλίνῳ βούλεται, ἀλλὰ τὸ λίνον.

Per altro una semplice allegoria rappresentante sotto involucro di forme sensibili un fatto della storia musicale, allegoria basata su ragioni ben deboli, non può soddisfare certamente le esigenze della critica moderna, che, ponendo soprattutto attenzione al carattere oltre che poetico e musicale, anche *sacro* del mito di Lino, cercherà di rendersi ragione del fatto basandosi su ben altro fondamento. Il mito di Lino, specialmente considerato dal lato del culto funebre e nel suo carattere sacro, non è un caso isolato nella mitologia greca: altri mitici personaggi presentano gli stessi caratteri fondamentali di Lino; e la comparazione di tutti questi tipi, pur dentro i limiti della Grecia, è una necessità che s'impone al mitologo, prima ch'egli possa pronunziare un giudizio sulla formazione di uno solo di essi. Fra questi mitici personaggi ve n'ha uno, per noi di capitale importanza, non tanto avuto riguardo ai suoi caratteri di somiglianza con Lino, quanto anche alla sua stessa

[1] Spitzner (in W. 49) Hom. Il. vol. 4 1836 exc. 99 p. 63 sqq.: Αἶνος utrum poetae chordam an carminis genus significet, quaeritur. — Cfr. Flach, I, 8.

natura e al dominio da lui esercitato su quasi tutto il campo della mitologia ellenica: parlo di Adone.

III.

La varietà straordinaria e il numero abbondantissimo dei passi degli antichi, che fanno menzione del mito e del culto di Adone, quando anche si facesse astrazione dalla molteplice bibliografia delle opere moderne che hanno trattato o ex professo od occasionalmente questo soggetto [1], basterebbero di per se a persuaderci, che di questo mito non si può toccare in un breve *excursus* se non alla condizione di limitarci ad un sommario, più acconcio a rinfrescare la memoria dell'erudito intorno a un fatto che già deve conoscere, di quello che a dare un'idea esatta e compiuta del fatto stesso. Per restare dunque nei limiti e nelle proporzioni della presente memoria, mi contenterò di toccare le linee principali, e di accennare quanto mi pare di stretta necessità allo scopo che mi sono proposto.

Adone (Ἄδωνις, — ιδος oppure Ἄδων, — ωνος [2]) è secondo Esiodo (in Apollod. III 14 4, cfr. Prob. ad Virg. Eclog. 10, 18) figlio di

[1] Per questa bibliografia v. specialmente Greve, *de Adonide*, Lipsiae 1877 p. 2; Roscher's Lexicon I (1884) s. 76-77.

[2] Altri nomi, o soprannomi di Adone: Abobas (Hesych. ed. Etym. M. Ἀβωβάς) in Perga, da alcuni riportato al semitico *abiba* (quod culmum et aristam significat, da altri (Engel Kypros 557, Movers Phoenizier I, 202, Preller I³ 287 n. 2) ad *abuba* (fistula, cfr. ' ambubaiarum collegia ' Horat. I, 2 1 schol., e Sveton. Nero c. 27); Γίγγρας (cfr. γίγγρας o γίγγρος flauto, e Pollux onom. 4, 10, Athen. 174); Ἑῶς (sch. ad Dionys. Perieg. 509), Ἀῶς (Philoas in Etym. M. v. Ἀῶς, Hesych. s. v.), Ἠείκης (Hesych. s. v. Ἠείκην), Ἀώ (Etym. M. v. Ἀῶς); Γαύας (Tzetzes ad Lycophr. 831: ὁ Ἄδωνις Γαύας παρὰ Κυπρίοις καλεῖται. Cfr. sch. palat.), che da alcuni (cfr. Lenormant, *Il mito di Adone Tammuz* p. 149) è corretto in Ταύας (cfr. il sem. Tauz o Tauaz — Tammuz — Dumuzi); Ἰταῖος· ὁ Ἄδωνις (Hesych.); Κίρις (Hesych. s. v.); Φερεκλέα· τὸν Ἄδωνιν (Hesych.); Πυγμαίων (sic, Πυγμαλίων?) ὁ Ἄδωνις παρὰ Κυπρίοις (Hesych.). — Cfr. principalmente, per questo soggetto, Greve *de Adonide* p. 47-50 o Roscher's Lex. 72-73, oltre a de Witte in Nouvell. Annal. de l'Instit. archéol. 1, 546 sqq. — Il nome stesso di *Adone* (Ἄδων oppure Ἄδωνις) è, com'è ben noto, di origine semitica (= signore).

Phoenix e di Alphesiboea; secondo Paniaside [1] (in Apollod. l. c., cfr. Anton. Liber. Transff. 34) del re siro [2] Theias e della sua figlia Myrrha (o Zmyrna o Smyrna, cfr. Hygin. fab. 164[c], 58, 261); secondo Antimaco (in Prob. l. c.) del re fenicio Agenore; secondo Zoilo (Etym. M. 117, 35) di Aoa e di Theias; secondo la leggenda cipria, di Cinyras e di Metharme (Apollod. III 14 3), o di Cinyras e Myrrha (Tzetzes ad Lycophr. 832); secondo Filostefano (in Prob. l. c.) di Giove senza il connubio con una femmina [3].

Paniaside (in Apollod. l. c.) offre un'estesa ed antica versione di tutto quanto il mito di Adone. Smyrna (o Myrrha o Zmyrna) figlia del re siro Theias, non avendo convenientemente onorato la divinità di Aphrodite, è da questa infiammata di incestuoso amore verso il proprio padre. Coll'aiuto della nutrice, Smyrna riesce a giacersi ben 12 notti col suo genitore, e ne rimane incinta. Il padre, irato, perseguita colla spada la figlia: essa fugge, ed implorato il soccorso degli dei, è da questi trasformata nell'albero della mirra (σμύρνα). Dopo 10 mesi l'albero è lacerato, e ne nasce Adone, del quale Aphrodite essendosi invaghita, lo chiude in una cassa (ἐν λάρνακι) e lo dà a custodire a Persephone. Questa pure se ne invaghisce e non vuol renderlo alla rivale. Il giudizio è portato davanti a Giove, che diviso l'anno in tre parti uguali, decide che per una di queste parti Adone stia presso Aphrodite, per l'altra presso Persephone, della terza disponga egli a suo talento. Adone preferisce passare anche questa terza parte presso Aphrodite. — Dopo ciò è detto nel luogo di Apollodoro: ὕστερον δὲ θηρεύων Ἄδωνις ὑπὸ συὸς πληγεὶς ἀπέθανε. Ma queste parole, osserva giustamente il Greve 5 n. 1, non appartengono certo a Paniaside. " Nam quis non intelligit hoc mytho, Adonidem arca inclusum Proserpinae traditum esse, nihil aliud significatum esse nisi puerum

[1] Ὁ τὰ Συριακά? Cfr. Greve 4, n. 1.

[2] Il testo dice *assiro;* ma gli antichi confondevano spesso Siri e Assiri.

[3] Fratelli e sorelle di Adone (secondo Apollod. III, 14, 3): Oxyporos, Orsedike, Laogone, Braisia. Per l'ira di Aphrodite le sorelle si sarebbero congiunte con uomini stranieri, e sarebbero morte in Egitto.

esse mortuum? Itaque postea adulescens mori non potuit. Apud illos scriptores, qui de anni divisione nobis tradiderunt, Adonis ab apro occisus iam ad orcum descenderat ibique amorem Proserpinae sibi comparaverat. „ Vi son dunque due versioni principali della leggenda; secondo l'una delle quali la contesa tra Aphrodite e Persephone (punto fondamentale del mito) avrebbe avuto luogo immediatamente dopo la nascita di Adone, e la morte e la resurrezione di Adone sarebbero semplicemente significate coll'alternarsi del suo soggiorno or presso l'una or presso l'altra delle due dee: secondo l'altra versione, Adone morirebbe per un cinghiale, e la contesa tra le due dee avrebbe luogo dopo questa morte, in quanto Aphrodite cerca di riacquistare il perduto e da lei amato giovinetto. Alla narrazione di Paniaside, come a quella che risalendo ad una certa antichità, offre una versione assai primitiva ed allo stesso tempo assai completa, riferiremo i dati che risultano per altre testimonianze [1]. — La ragione per cui Aphrodite si mostrò adirata contro Myrrha infondendole un amore così incestuoso, è diversamente riferita dagli antichi. Se Paniaside infatti afferma che ciò fu perchè Myrrha non onorasse convenientemente la dea, Igino (fab. 58) adduce che la madre di Myrrha aveva per beltà anteposta ad Aphrodite la propria figlia; per gli scolii a Teocrito I 107, Myrrha vanagloriandosi della sua bella chioma, avrebbe asserito che neppure Aprhrodite poteva avere una tale capigliatura; Lact. Placid. X fab. 9 (Cfr. X, 10) assegna che la madre di Myrrha, Cenchreis, veniva anteposta alla dea stessa della bellezza: Servio infine (v. Greve 9) non adduce l'ira di Venere, sibbene quella del Sole. La nutrice, secondo Anton. Lib. Transff. 34 sarebbe stata una Hippolyta: ma secondo altri (Hygin. fab. 164, Serv. ad Aen. V 72, Fulgent. Myth. III 8, Nicephor. Progymn. II 2 in Walz I 430) Myrrha, senz'aiuto della nutrice, avrebbe giaciuto col padre dopo averlo ubriacato. Varia anche la tradizione rela-

[1] Mi valgo principalmento del Greve, 7 sqq., dal quale ha attinto in gran parte anche il Roscher.

tivamente alla durata dell'incestuoso concubito : o una sola notte (Servio l. c.), o più notti (Ovid. Metam. X e Ant. Lib. l. c.), 12 notti, come abbiamo veduto, secondo Paniaside. Antonino Lib. l. c. si trova d'accordo con Paniaside nell'affermare che Myrrha fu convertita in un albero ; ma secondo gli scolii ad Oppian. Halieut. III 403 Giove fece sì che la terra aprendosi inghiottisse Myrrha, e su quel luogo stesso nacque poi l'albero della mirra che partorì Adone. Igino fab. 58 reca l'altra versione, che il padre non risapesse nulla dell'accaduto, e che Myrrha presa da vergogna ed essendo fuggita in luoghi silvestri, fosse quivi convertita in pianta [1]. Ovid. Met. X 505 sq., Tzetzes ad Lycophr. 829, Nicephor. l. c., Doxopater (in Walz II 246) affermano (come Paniaside), che dopo qualche tempo dall'albero della mirra nacque Adone. Ma Serv. ad Virg. Aen. V 72 e Fulg. l. c. aggiungono l'altro particolare, interessante per il mito, che l'albero non partorì Adone, se non quando fu percosso dalla spada del padre adirato e insistente nel perseguitare la figlia : come Servio stesso l. c. e Bucol. X 18 dice altrimenti che il percussore dell'albero fu un cinghiale col dente. Adone poi (Servio ed Ovid. ll. cc.) sarebbe stato allevato dalle ninfe. Un'altra versione (in Ant. Lib. l. c.) porta, che Myrrha partorì subito dopo che il padre si avvide del fatto, e che fu poscia trasmutata in albero. Secondo gli scolii a Teocr. I 107 l'incesto si sarebbe reso palese dopo la nascita del fanciullo. E per Cirillo e Procopio (in Greve 11) il padre avrebbe esposto il figlio su monti, preso da vergogna. Le testimonianze che si riferiscono alla morte di Adone per il cinghiale ed alla contesa tra Aphrodite e Persephone dopo questa morte, son ben numerose, e ci attestano la prevalenza di questa versione leggendaria su quella riferitaci da Paniaside (v. i passi citati dal Greve 11 n. 4). Il cinghiale sarebbe stato inviato da Ares geloso dell'amore di Aphrodite per

[1] Sulle lacrime di Myrrha v. Ant. Lib. l. c.; Columella, De re rust. X, 172; Auson. Cupido cruci aff.; Oppian. Halieut. III, 403 sqq. schol ; Avienus, Descript. orb. terrae in Wernsdorf p. l. m. V, p. 791, v. 1113; ed altri citati in Greve, 10, n. 1.

Adone, secondo Serv. Aen. V 72; oppure secondo altri (Serv. Bucol. X 18, schol. Theocr. I 3 e 47, ecc. presso G. 12 n. 2) sarebbe stato Ares stesso trasformato in quest'animale selvaggio. Apollod. l. c. (cfr. Anth. latina Riese n. 68) dice invece, che il cinghiale fu inviato da Artemide: la ragione, nei vv. 1420 sqq. dell'Ippolito di Euripide. L'Assiria, la Siria, Cipro, dove si svolge tutto quanto il mito di Adone, o più specialmente il monte Idalion (Propert. III 13, 52) e il monte Libano (sch. Il. V 385) sono i luoghi, nei quali sarebbe avvenuta la catastrofe. Aphrodite poi sarebbe discesa all'inferno per richiedere il morto Adone, sarebbe nata la contesa tra le due dee, che avrebbe avuto termine col giudizio di Giove, o di Calliope dietro istigazione di Giove, secondo Igino Astronom. II 7; e così Adone avrebbe vissuto una parte dell'anno presso l'una, e un'altra parte presso l'altra delle due contendenti. Pei luoghi degli antichi (anche relativi all'amore di Persephone per Adone), e per altre versioni nate posteriormente dalla effettuatasi congiunzione del mito Adone con quelli di Demetra e Proserpina, di Orfeo e di Dionysos, rimando a Greve 13-18. Intorno poi alle leggende dei fiori che si riconnettono con questo mito, — della rosa, prima bianca, divenuta poi rossa perchè bagnata dal sangue di Aphrodite punta nel piede da uno spino mentre accorreva in soccorso di Adone ferito, — dell'anemone nato dal sangue stesso di Adone, — vedasi Roscher's Lex. I 72. Pei figli di Adone e di Aphrodite — Priapos, Golgos, Hystaspes, Zariadres, Beroe — v. lo stesso Roscher l. c. [1].

[1] La favola adonica è stata ben sovente menzionata o presa ad argomento di lavori artistici da poeti o da prosatori. Stanno in prima linea i lirici: Saffo (Paus. IX, 29, 3, e Bergk, fr. 62, 63, 107), Panyasis (Apoll. l. c.), Praxilla (Bergk, fr. 2: sulla questione relativa allo ἡλιθιώτερος τοῦ Πραξίλλης Ἀδώνιδος, v. Greve, 18-20). Tra i poeti alessandrini possiamo nominare Euforione (Phot. Bibl. p. 146 *b*), Zoilo (Etym. M. v. Ἄδωνις), Callimaco (Athen. II, 69), Fanocle (Plut. Symp. IV, 5), Teocrito (Id. XV), Bione (Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος). Tra i comici: Aristofane nella Lisistrata (389 sqq. Lo scolio a questo verso dice che molti avrebbero piuttosto denominato questa commedia Ἀδωνιάζουσαι), Filippide figlio di Filocle (Ἀδωνιάζουσαι. — Pollux V, 100; Bekker, Anecd. gr. I, 86, v. γύναι; Meineke, Hist. crit. p. 349 e 472), Platone (Athen. V, p. 456); infine Araros figlio di Aristofane (Suid. Ἄραρώς, Athen. III, 95; Bekker, op. cit. I, 81, 104, 113; Meineke, 341),

Il culto reso ad Adone si riconnette col dato leggendario che Aphrodite dopo la sua morte istituisse una festa funebre annua in onore di lui (Ovid. Met. X 725 sqq.). Il centro di questo culto fu senz'alcun dubbio la Fenicia, donde si estese all'Asia Minore, alle isole greche, alla Grecia continentale, all'Italia e persino all'Egitto. — In Fenicia la sede principale del culto di Adone sembra essere stata la città di Biblo, Ἀδώνιδος ἱερά, secondo Strabone XVI p. 755 Meinek. (Cfr. Eustath. ad Dionys. v. 319) e così pure secondo una moneta (βύβλου ἱερᾶς Eckhel Doctr. num. III 361): dove era (a dire di Nonno Dionys. III 110):

Χαρίτων δόμος, ἧχι χορεύει
Ἀσσυρίη Κυθέρεια καὶ οὐ φυγοδέμνος Ἀθήνη.

Byblius è chiamato Adone da Mart. Capella (de nupt. philol. I 2 p. 54); e sappiamo anche da Luciano (de dea Syria c. 6) ciò che presso a poco risulta dal passo sopracitato di Nonno, che cioè ivi il culto di Adone era intimamente legato con quello di Venere Biblia o Baaltide, ed inoltre che le Adonie vi si celebravano con molto lutto annualmente. — Aphaka (tra Heliopolis e Byblus) fu città non meno importante pel culto di Adone, in quanto trovavasi in essa (secondo Zosimo Histor. I c. 58 Bekker) un tempio ad Aphrodite ἀφακίτις, così detta perchè la parola ἄφακα (nome della città) è secondo l'Etym. M. s. v. voce siriaca e significa *amplesso*, e Venere in questo luogo o per la prima volta o per l'ultima avrebbe abbracciato Adone. Il tempio, se si ascolta Sozomen. Histor. eccl. II 5, era celebratissimo nell'antichità, e

Nicophon coetaneo di Aristofane (Argum. ad Arist. Plut.; Meineke 245, 256), Filisco (Suidas Φίλισκος), Antifane figlio di Stefano (Bekker, I, v. ἀλλᾶται od ἀνὰ μέσον), che scrissero commedie intitolate dal nome di Adone. Di due tragedie dello stesso nome è pure rimasta memoria, delle quali una attribuita a Dionisio il tiranno (Athen. IX, 401), l'altra a Tolomeo Filopatore (schol. ad Aristoph. Thesmoph. 1059; Meineke, 256). Tra i retori sono da ricordarsi principalmente Nicoforo, Progymn. II, 2 (in Walz, I, 429), VII, 9 (Walz, I, 481); Aftonio, Progymn. 2 (Walz, I, 61); Doxopater (Walz, II, 246); G. Pachymeres, Progymn. V (Walz, I, 558).

accreditato da maravigliosi eventi, come la caduta di un fuoco, quasi stella, dal Libano, nel fiume Adone che scorreva lì presso, fuoco che rappresentava, secondo la credenza, la stessa Venere Urania [1]. Vicino al tempio era un lago, dove venivano gettate le offerte, che se erano accette scomparivano nelle acque, altrimenti nuotavano sopra [2]. Infamato infine il luogo per le sconcezze che vi si effettuavano durante le Adonie, secondo Euseb. in vita Constant. 8; Socrat. Hist. eccl. I 18. — Altre località della Siria importanti pel culto di Adone furono: il monte Libano (Mus. τὰ κατ' Ἠρώ 47), dov' era un simulacro di Venere — " capite obnupto, specie tristi, faciem manu laeva intra amictum sustinens, lacrimae visione conspicientium manare credebantur „ — Macrob. Saturn. I 21; e la città di Antiochia, intorno alla quale v. Liban. Antioch. I 307 e Ammian. Marcell. XXII 9, 15. Del resto Firm. Maternus (de errore prof. rell. c. 9): " in *plurimus* Orientis civitatibus Adonis plangitur. „ — Quanto alla diffusione del culto di Adone nell'Asia Minore, sappiamo che in Alessandria di Caria era un tempio di Adone con una statua di Aphrodite, opera, come si diceva, di Prassitele (Steph. Byzant. Ἀλεξάνδρεια); che a Perga di Panfilia Adone era adorato sotto il nome di Abobas (Hesych. ed Etym. M. Ἀβωβάς); e che Sesto, Abido, la Frigia (Mus. l. c. 42 sqq. cfr. Movers Phoenizier I 193) non erano esenti dallo stesso culto [3]. Il quale delle isole greche predilesse sopra tutte quella di Cipro (su Citera e le altre v. Greve 27-28), dove Cinira l'antico eroe ciprio era detto suo padre, e dove il fiume Ἀδῶνις si credeva avesse tratto il nome da Adone (Etym. M. Ἀδῶνις). — Del continente greco basti citare Argo ed Atene. Di Argo

[1] Pel significato di questa leggenda, vedi principalmente: Falconnet, *Sur les baithyles* (Mém. de l'Ac. d. I. et B. L. VI, 513 sqq.); L. Boosigk, *De baetyliis* Berolini 1854; F. Lenormant, *Sur le culte payen de la Kâabah* etc. (in Lettres assyriologiques. Tom. II, 1872, p. 115 sqq.).

[2] Su questi laghi sacri nel culto di Aphrodite, v. il lungo *excursus* di F. Lenormant nella mem. intitolata: *La légende de Sémiramis*, Paris 1872, §§ III e IV.

[3] Sui Persiani e i Macedoni, v. Greve, 27 e 29.

scrive Pausania III 20 6: καὶ παρ᾽ αὐτὸν ἐστι (presso il tempio di Giove Salvatore) οἴκημα ἔνθα τὸν Ἄδωνιν αἱ γυναῖκες Ἀργείων ὀδύρονται. Per Atene rimandiamo ai ben noti passi di Plut. Nicias c. 13, Alcibiad. c. 18 (cfr. Aristoph. Lisitrata 389 sqq., Pax 420). — Una diramazione notevole del culto e del mito di Adone troviamo in Egitto; dove e Maneros (di cui Erodot. II 79) e buona parte della leggenda di Iside e di Osiride, e il romanzo dei due fratelli (su cui v. quello che ho detto nel mio lavoro sul mito di Ippolito, Studi di mit. gr. ed ital. I 109 sqq.), stanno a provare che il mito e il culto di Adone risalgono quivi ad un periodo di tempo anteriore a quello dell'Egitto greco e romano, e quindi al culto egiziano di Adone quale ci è descritto nell' idillio XV di Teocrito. Cfr. Brugsch, *Die Adonisklage und das Linoslied* 15 ff. — A Roma infine, com' è ben noto, il culto di Adone fu in grande vigore durante l'impero, quando in genere le tradizionali credenze italiche furono in gran parte disperse da una corrente di idee religiose e mitologiche dell'oriente. È noto pure, quanta parte nell'introduzione di questo culto avesse l'imperatore Eliogabalo (Lamprid. Heliog. c. 7), che mise in venerazione specialmente Salambo (cfr. Etym. M. Σαλαμβάς) ossia nient' altro che una specie dell'Aphrodite orientale ed adonica. — Presso gli Etruschi ricorre pure il nome di *Athunis* accanto a quello di Aphrodite *Turan*[1], ma non sappiamo se presso di loro insieme col nome fosse o no introdotto anche il culto (Greve 30).

In mezzo all' incertezza grandissima riguardo al tempo in cui si celebravano le Adonie, questo solo può raccogliersi, che il tempo non era lo stesso per le differenti località, e che mentre preferibilmente si effettuavano nel tempo primaverile ed estivo nella Grecia, nell'Oriente invece sembra avessero luogo preferibilmente nell'autunno. Di due sole città sappiamo positivamente il tempo della

[1] Forse da collegarsi col sem. *thâr* colomba, secondo Longperier (Bulletin archéol. de l'Athénaeum français, 1855, p. 21). Pel rapporto della colomba ad Aphrodite, vedi Lenormant, *Sémiramis*, l. c. e specialmente p. 29.

festa, cioè di Antiochia e di Atene (v. i luoghi sopra citati e Greve 43 sqq.); ma sarebbe stoltezza, se dalla prima di esse volessimo concludere per tutto l'Oriente, e dalla seconda per tutta la Grecia. Quello che sembra certo è che la festa di Adone, per il suo intimo significato, doveva cadere in una stagione nella quale fosse qualche cosa in natura, di cui lamentare la perdita: ora ciò poteva essere tanto la primavera perduta pel sopravvenire dell'estate, quanto in genere la buona stagione sopraffatta dalla stagione invernale. È probabile che le condizioni climatologiche e le abitudini della vita nei differenti luoghi abbiano avuto una notevole influenza per determinare in un tempo dell'anno piuttosto che in un altro questa festa, il cui significato naturalistico spicca a prima giunta agli occhi di ognuno.

Contro Engel (Kypros 559) e Preller, i quali dal XV Idillio di Teocrito credono di poter rilevare che la festa di Adone durasse nella Grecia due soli giorni, sta l'opinione di Movers I 200 e di Brugsch 5, che i giorni assegnatile fossero ben sette, come sette erano costantemente in tutto l'oriente. Per quanto la deficienza presso che assoluta di testimonianze a questo proposito non ci permetta di risolvere in modo decisivo la questione, pure è opportuno notare che l'opinione di Movers e di Brugsch presenta tanto maggior grado di probabilità, quanto debole (come bene ha dimostrato il Greve 41) è il fondamento su cui si posa l'argomentazione dell' Engel. Non è improbabile certo, che la consuetudine orientale passata in Grecia abbia subìto delle notevoli modificazioni; ma di fronte al fatto di questa stessa consuetudine orientale, occorrerebbero argomenti più decisivi di quelli presentati dall' Engel, per credere diversamente a proposito della Grecia.

La festa era composta di due parti (nè si sa bene, se in alcune località queste due parti avessero luogo nella stessa stagione oppure in due tempi differenti dell'anno. E. Curtius Griech. Gesch. II p. 833 n. 139, cfr. per altro Greve 42): una parte lugubre, nella

mai essere avanzato il minimo dubbio; e se il Greve non ammette tale identificazione ciò dipende, oltre che dall'aver tolto affatto ogni valore alle testimonianze di alcuni scrittori dell'antichità, anche dal non avere avuto presente (per mancanza forse al suo tempo di un lavoro sussidiario), che tutta quanta la leggenda di Tammuz non è altro se non che quella di Adone. Oggi, se ben poco sappiamo intorno al semitico Tammuz, e se per questi il luogo classico resta pur sempre quello di Ezechiele 8, 14, ben altrimenti informati siamo dalle iscrizioni cuneiformi intorno a quello che è appunto il padre, il prototipo di Tammuz, voglio dire l'accadico *Dumuzi*. L'identificazione di Dumuzi e Tammuz, il significato fondamentale della parola *Dumuzi*, una esposizione della leggenda a lui relativa, son cose che qui non possono trattenerci, e che il lettore del resto può vedere estesamente trattate nel lavoro già citato di Lenormant, e concisamente esposte in un sunto nel mio lavoro mitologico su Ippolito p. 152 sqq. [1]. Ma il richiamare l'attenzione di chi legge intorno alla opinione negativa del Greve, mi è parso in questo luogo molto opportuno: poichè, dietro questa considerazione, se è pur sempre vero, che il lavoro del Greve resta un'accurata raccolta e discussione del materiale filologico che possediamo intorno ad Adone, è d'altra

[1] Colgo questa occasione per sempre più convalidare, coll'aggiunta di un argomento i rapporti da me stabiliti tra la leggenda di Ippolito e Fedra, e il ciclo semitico di Baal-Astarte. È certo (per ciò che ha dimostrato il Lenormant nel suo lavoro già citato su Semiramide), che la leggenda di Semiramide rientra in questo stesso ciclo leggendario. Ora, oltre al dato dell'amore incestuoso corso tra Semiramide e Ninia suo figlio, v'ha il fatto di *Aray* re armeno, così raccontato in De Lagarde Gesamm. Abhandl. 170: « Moses von Khorên kennt z 15 einen armenischen könig *Aray*, von welchem der *Ayrarat* den namen haben soll, da er sehr schön war, verliebte sich Semiramis in ihn, wurde aber verschmaht und schritt deshalb zum kriege, trotz ihres befehles den geliebten mann zu schonen, fiel dieser im kampfe, die königin liess die leiche mitten aus den recken herausholen und sie im *wernatun* ihres palastes niederlegen, als die, Armenier nun den tod ihres königs zu rächen ein grosses heer sammelten, sagte Semiramis sie werde ihren göttern befehlen die wunde des Aray zu lecken und ihn so zum leben zurückbringen, als aber die leiche anfing zu faulen, liess sie dieselbe in eine grosse grube werfen und durch einen ihrer buhlen ausprengen die götter hätten Aray geleckt so dass er wieder lebendig geworden sei, die königin aber habe ihre lust an ihm gebusst ».

parte ugualmente vero che il Greve stesso ha sfuggito (e forse per prudenza) di entrare in una via, che era l'unica possibile per la risoluzione di non pochi problemi. Essendo infatti ammissibile e certamente provata (come io credo) l'identificazione Adone-Tammuz, qual valore, ad esempio, potrà avere il resultato della discussione contenuta nel cap. VII°. — Quid fabula Adonea significet, -- se questa è unicamente basata sulla forma secondaria che il mito ha assunto sul suolo della Grecia e sulle testimonianze di scrittori ben lontani di tempo e di luogo dall'epoca e dalla regione nelle quali il culto primamente si formò? Potendo avere del mito una forma più antica e più genuina, era questa il vero punto di partenza per istabilire una cronologia tra le varie parti e tra i diversi dati contradicentisi del mito stesso.

Sul mito di Adone mi sono a bella posta trattenuto alquanto, perchè, tra gli altri, è quello che, a mio parere, meglio può esser messo a riscontro con quello di Lino. Abbiamo in ambedue i casi un giovinetto morto precocemente e per una potenza a lui superiore, nell'un caso per una divinità trasformata in cinghiale o (forma secondaria) per un cinghiale inviato da una divinità; nell'altro caso direttamente per una divinità. In ambedue i casi poi ha luogo una lamentazione ed una festa funebre annua, nella quale si piange il giovinetto perduto. E il canto stesso di Lino ed il lamento di Adone sembrano a me pienamente paragonabili, sia per il loro insito carattere di somiglianza — un canto funebre per la morte precoce di un semidio, — sia anche per la identità delle circostanze nelle quali furono in uso. È chiaro che col rivolgere in questa memoria preferibilmente lo sguardo al mito di Adone, a proposito di quello di Lino, vengo a collocarmi in un punto di vista ben diverso da quello del Welcker. Mentre infatti il Welcker, accanto a non pochi nomi di giovinetti morti precocemente, lascia affatto inconsiderato quello di Adone; per me invece il mito di Adone costituisce il vero punto di partenza per un giusto apprezzamento di quello di Lino. Ma questo di-

verso modo di vedere (quale egli si sia) è stato appunto ciò che mi ha determinato a prender la penna sopra un argomento già con tanta erudizione e profondità trattato da un sommo filologo.

IV.

La formula mitica del giovinetto morto precocemente per una disgraziata eventualità e poscia lamentato non si riscontra soltanto nei casi di Adone e di Lino, ma frequentemente nel campo della mitologia.

Abbiamo accennato a Maneros in una nota del § I. Erodoto II 79 riconnette Maneros con Linos, e questo, a quanto sembra per le parole ὅς περ ἔν τε Φοινίκῃ ἀοιδιμός ἐστι καὶ ἐν Κύπρῳ καὶ ἄλλῃ, con Adone-Tammuz. Non m' è ignoto che il Bode *de Orpheo* p. 98 [1] ha pensato piuttosto a Cinira; ma mentre non è ben sicuro, che vi sia stata una vera e propria lamentazione funebre in onore di Cinira, malgrado il significato di questa parola [2], è d'altra parte irragionevole lasciar da banda le Adonie, che appunto in Fenicia, in Cipro ed altrove erano solennemente celebrate, per pensare a Cinira che forse non simboleggia che un accessorio del mito stesso di Adone. Erodoto per altro si meraviglia donde questo canto di Lino possa esser pervenuto fino agli Egiziani: συμφέρεται δὲ ὑπὸ τούτου εἶναι, τὸν οἱ Ἕλληνες Λίνον ὀνομάζοντες ἀείδουσι, ὥστε πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀποθωυμάζειν με τῶν περὶ Αἴγυπτον ἐόντων, ἐν δὲ δὴ καὶ τὸν Λίνον ὁκόθεν ἔλαβον. Poichè qui tanto val dire Linos quanto Adonis, per ciò che abbiamo superiormente accennato, oggi la meraviglia è scomparsa, perchè sappiamo bene non solo che il mito di Adone spinse fino

[1] « Apud Cyprios Lini carmen Cinyras appellatum est. Cyprios autem quum constet iam antiquissimis temporibus cum Phoenicibus mercaturam exercuisse, idem canticum ad hunc quoque populum pervenisse probabile est: nam apud ipsos Phoenices poesis numquam viguit (!). A Phoenicibus eiusdem carminis ad Aegyptios transitus facilis erat, apud quos sub nomine Μανέρως extabat. Atque Herodotus animadvertit Aegyptiis nullam praeterea poesin suo tempore notam fuisse. »

[2] Per gli argomenti e i luoghi degli antichi, v. Ambrosch p. 36 sqq.

all'Egitto una delle sue importanti modificazioni, ma anche press'a poco quando questo successe e per che via. Elementi della leggenda adonica in Egitto trovansi manifestamente nel mito di Iside ed Osiride, posteriormente infatti riconnesso col culto fenicio di Adone; e in secondo luogo nel romanzo egiziano dei due fratelli tracciato in caratteri ieratici nel noto papiro d'Orbiney. Questo romanzo, o racconto, scritto per uno dei principi del gran Ramesse, ci dice fino da quale antichità il mito di Adone fosse penetrato in Egitto: per quale via poi è dimostrato da F. Lenormant[1], che pensa alle conquiste egiziane nella Siria e nell'Asia Minore. Brugsch ha avuto la fortuna di scoprire un lamento di Iside e di Nefti pel morto fratello Osiride in un papiro, che dà anche la chiave della parola *maneros* adoperata da Erodoto. In queste lamentazioni (che Brugsch traduce a p. 22 sgg. del suo lavoro *Die Adonisklage* etc.) è ripetuta sovente la formula deprecatoria: " Ritorna! (Risorgi!) „. *Isid.*: — Kehre wieder, kehre wieder, Gott Panu! Kehre wieder! Denn die, welche dir feindlich waren, sind nicht (mehr) da. usw. — *Nephth.*: — Ach, herrlicher König, Kehre wieder, es sei fröhlich dein Herz, denn alle die dich verfolgten sind nimmer da. usw. — Letteralmente tal formula sarebbe: *Torna a casa!* e nel testo egiziano è espressa colle parole *mââ-er-hra* o, come in altri luoghi, *mââ-ne-hra*. Brugsch ha ragionevolmente veduto in quest'accozzo di parole l'origine stessa di Μανέρως. Maneros poi come Linos fu usitato oltre che come lamentazione funebre, anche come invocazione nei conviti egiziani, nei quali un' immagine di morto era fatta girare coll'ammonizione a ciascun commensale: εἰς τοῦτον ὁρέων πῖνέ τε καὶ τέρπευ· ἔσεαι γὰρ ἀποθανὼν τοιοῦτος (Herod. II 79 e Plut. de Isid. et Osir. 17)[2]. Infine nel favoloso re d'Egitto Θαμοῦς di cui parla Platone (Phaedr. p. 96 Bekker) e nel pilota egiziano di simil nome ricordato da

[1] *Le roman des deux frères* (in *Les premières civilisations*, I, 375 sqq.). Cfr. anche i miei Studi di mit. gr. ed ital. I, p. 100 sqq., 150 sqq.

[2] Su Maneros v. inoltre: Ambrosch, 31 sqq.; Welcker, Kl. Schr. I, 9-10; von Lasaulx, 5; Preller, I³, 377; Brugsch, 15-16 e 20 ad f.

Plutarco (de orac. defect. tom. VII p. 650 Reiske), ha veduto F. Lenormant (Il mito di Adone ecc. p. 147) l'orientale Tammuz-Dumuzi, ossia Adone, ricordando che Filastro (presso Selden *Syntagm.* II 262) trasforma " in figlio d'un re d'Egitto il Tammuz compianto dalle donne di Gerusalemme nella visione di Ezechiele [VIII]. „

In quattro leggende greche l'ἀφανισμός del giovinetto infelice è nell'acqua.

Presso i Traci Mariandini in Bitinia Bormos (Borbos, Borimos) figlio del re Upios, giovinetto di preclara bellezza e addestrato agli esercizi della caccia, mentre attingeva acqua pei mietitori nel colmo dell'estate, sarebbe stato rapito giù nell'acqua stessa dalle ninfe. I paesani consacrarono in onor suo una lamentazione annua nella stagione della sua morte (Pei luoghi, Welcker 10-11, von Lasaulx 6).

Lityerses figlio spurio del re Mida sarebbe stato gettato nel fiume Meandro da Heracles; e i Frigi ne avrebbero lamentata con una cantilena la perdita (Welcker 11, von Lasaulx 6).

La stessa leggenda hanno press' a poco i Misi nella persona di Hylas, figlio di Teodamante re dei Driopi, prediletto di Heracles, bello e giovane, che pure, mentre attingeva acqua per gli Argonauti alla fontana Argantone, sarebbe stato rapito giù dalle ninfe. Heracles in cerca di lui lo avrebbe chiamato più volte, ma una voce dal cielo avrebbe gridato: *πόθεν τὸν οὐ παρόντα καὶ μάτην καλεῖς* (Sch. Aristoph, Plut. 1128). Sappiamo che fino ai tempi di Strabone (XII p. 388, 21 Casaub.) gli era consacrata un' annua festa, durante la quale una processione di donne gridava Hylas per luoghi selvosi e montani, un sacrifizio in onore del defunto giovinetto aveva luogo presso la fonte dov' era scomparso, e un sacerdote chiamava tre volte il suo nome ripetuto dall'eco (Welcker 12-15, von Lasaulx 6-7).

In Tespie dell' Elicona, l'antica sede delle Muse e luogo di culto dell'Amore celeste, è localizzata infine la leggiadra leggenda

di Narkissos figlio della divinità fluviatile Kephissos e della ninfa Leiriope. Giovanetto di straordinaria bellezza, mentre vagava per la caccia, abbattutosi in una fontana e rispecchiatovi il viso, sarebbe stato così fortemente preso di sè stesso, che alfine, estatico, sarebbe caduto nelle acque e avrebbe quivi trovata la morte (von Lasaulx 7-8).

Che queste quattro leggende possano essere altrettante diversificazioni di uno stesso tipo leggendario, risulta molto probabile dai caratteri di somiglianza che palesano tra di loro. Ma due argomenti convalideranno l'opinione della loro originaria unità, e per di più potranno rivelarci in quale stretta attinenza si trovino colle versioni greche ed orientali del mito stesso di Adone.

Il primo argomento concerne il fatto mitico della sparizione nelle acque. — È noto che tutto quanto il ciclo leggendario Adonis - Aphrodite non è che una riproduzione greca di un ciclo leggendario orientale, più specialmente semitico, nel quale compare una dualità mitologica composta di una divinità maschile con una divinità femminile; ed è ben noto pure che in origine questa dualità non sussisteva che in germe nella natura androgina di un personaggio divino, che scindendosi ne ha prodotti due, accoppiati generalmente insieme e di sesso diverso [1]. Come può agevolmente immaginarsi gli attributi primitivi che spettavano alla divinità prototipo androgina passarono alle divinità derivate; e il modo di trasmissione, e le ragioni di speciali attributi passati piuttosto all'una che all'altra delle divinità derivate, dipendono dalle circostanze dei luoghi e delle civiltà presso cui il procedimento di scissione fu effettuato. Così nessuna meraviglia debbono recarci certi casi di *inversione* mitologica; e dati leggendari riferiti contemporaneamente ad una divinità maschile e ad una divinità femminile, connesse tra loro, debbono in generale ritenersi come argomenti a provare la primitiva natura androgina di quelle stesse

[1] Movers, Phoen. I. 191 ff.; F. Lenormant, *La légende de Sémiramis*. Paris, 1872.

divinità. Un esempio ne abbiamo nel fatto della sparizione di un essere divino nelle acque ; poichè, accanto all'Ὡάννης dei frammenti di Beroso (fr. 1, Richter, Müller, Lenormant) — Euahanes di Igino fab. 264, Ὡὴς di Elladio in Phot. Bibl. 279 p. 1593, *Anu* caldeo-assiro (cfr. Lenormant, Sémir. 32) — essere ichtiomorfo che scompare nelle acque, abbiamo, secondo la leggenda Ascalonia riferitaci da Diodoro II 3 sq., che Derceto (Atergatis, Astarte, quindi la Venere orientale), dopo avere ucciso l'amante, si gettò in uno stagno, dove fu convertita in pesce. Secondo la tradizione Lidia (Mnaseas e Xanth. presso Athen. VIII p. 346) Mopso, un Lidio, avrebbe gettato in questo stesso stagno di Ascalona la crudele regina Atergatis (quindi la stessa persona che Decreto) insieme col suo figlio Ἰχθύς, che sarebbero divenuti preda dei pesci. Si racconta anche (altra forma della stessa leggenda) che a Bombyce un giorno Derceto cadde nelle acque dello stagno presso il tempio e che un gran pesce la salvò (Eratosth. Catasterism. 38, Hygin. Astronom. II 41). Quello che fu creduto della orientale Decreto, i Greci riferirono alla loro Aphrodite, forma derivata di Atergatis e di Astarte. Nella fuga degli Dei durante la Gigantomachia (secondo Ovid. Met. V 351, e Mythogr. vat. I 86) Venere si salva sotto la forma di pesce. Oppure, Venere e suo figlio trovandosi sull'Eufrate ed avendo preso spavento di Tifone, si gettano nel fiume dove prendono la forma di pesci (Hygin. Astronom. II 30, Manil. Astronom. II v. 578-579). Secondo altra versione invece Venere ed Amore sono soltanto salvati da due pesci (Ovid. Fast. I 461-474) [1]. — È evidente, che il simbolismo del pesce (che in-

[1] Cfr. F. Lenormant, op. cit. p. 21 e 26-27. — La leggenda di Ariono gettato in mare e salvato dai delfini non ha evidentemente nulla che vedere, quanto alla sua origine, colle leggende surriferite. — Welcker (Rhein. Mus. 1833, Th. 1, s. 392 ff. = Kleine Schriften, 1, 89 ff.) la ritiene motivata da un parlare poetico ed allegorico adoperato da Ariono stesso nel canto rimastoci sotto il suo nome; parlare poetico ed allegorico che sarebbe stato preso alla lettera nella interpretazione popolare. Flach (1, 352 ff.) pensa che la leggenda fosse appoggiata sul ben noto monumento votivo di Tenaro. Altrimenti Muller (Dorier, II, 369), che ricorre ad un rapporto tra Taranto e Tenaro nel culto di Poseidone. — Sulle leggende di Koiranos o di Enalos salvati dai delfini, v. Flach, 1, 353-4.

sieme con quello della colomba costituisce il punto fondamentale della simbolica relativa all'Aphrodite orientale [1]) dipende direttamente dal concetto sacro che racchiude l'acqua nelle religioni orientali. Alla sua volta il simbolismo dell'acqua si riconnette con un'idea molto diffusa presso i popoli dell'antichità intorno alla cosmogonia. L'universo, secondo questo concetto è nato intieramente dall'abisso delle acque, dove un germe fecondatore, uno spirito divino, va nuotando, o sotto la forma di uovo, o sotto quella di pesce, o in una navicella (nella rigenerazione delle cose dopo il diluvio). Cfr. Preller I³ 25 ff. Se dunque la divinità sorge per la prima volta dalle acque, è naturale che il suo ἀφανισμός si effettui nelle acque stesse; e questo è, in generale, il significato che io assegno al fatto leggendario, più volte replicato, della scomparsa d'un dio nelle acque. — Che le scomparse di Bormos, Lytierses, Hylas, Narkissos abbiano proprio lo stesso significato, chi oserebbe recisamente e positivamente affermare? L'identità della formula mitica porta forse con sè l'identità primitiva del contenuto? Ma ho stimato opportuno fare questo ravvicinamanto tra un dato della leggenda orientale di Aphrodite e le summentovate leggende di giovinetti morti precocemente, perchè d'altra parte queste nella loro fisonomia esterna presentano elementarmente i caratteri della stessa leggenda di Adone. Il quale pure scompare in sostanza nelle acque, poichè la sua immagine era gettata nel mare, almeno nel culto da lui riscosso in Alessandria d'Egitto (cfr. il §. III).

Del resto (e questo è il secondo argomento a cui accennava) quelle quattro leggende si trovano tanto più intimamente connesse tra loro ed anche colle leggende orientali consimili, in quanto ricorrono presso popoli, i cui stretti rapporti, così tra di loro come coi popoli orientali, sono ben noti nella storia. Traci, Frigi e Misi, presso i quali si trovavano localizzati e le leggende e i culti di

[1] F. Lenormant, op. cit. §§ III e IV; de Witte, *Sacrifice du poisson* (in Bull. archéolog. de l'Athén. franç. 1856, p. 36 sqq.). — Altri simboli interessanti sono la ruota o la scala, su cui v. Wieseler, *De scala symbolo apud Graecos aliosque populos veteres*. Gottingae, 1833.

cui abbiamo fatto parola, erano effettivamente tra loro in istrettissime relazioni. Come in fatti sappiamo dei Frigi, che oltre ad occupare buona parte del settentrione dell'Asia Minore, si erano spinti anche al di qua dell'Ellesponto fino alla Macedonia ed alla Tracia, così ci è noto, per notizie degne di fede, che la lingua dei Misi raccoglieva in se non pochi elementi Frigi (oltre che Lidi). Frigi e Misi poi essendo in immediato contatto con popolazioni semitiche, non fa meraviglia che da queste avessero attinto non pochi concetti religiosi e mitologici; fra i quali basti per tutti citare l'Atti frigio, che non è se non lo stesso Adone-Tammuz della Fenicia e della Siria [1].

Se dunque Bormos, Lityerses, Hylas, Narkissos, oltra a presentarci notevoli caratteri di somiglianza, così nella leggenda come nel culto, col mito e col culto di Adone, ricorrono appunto presso popolazioni che effettivamente accolsero, modificandoli, concetti religiosi e mitologici delle popolazioni orientali (e specialmente il mito e il culto di Tammuz) [2]; non sarà credo improbabile congettura il ritenere tutti e quattro quei personaggi mitologici quali figure più o meno esattamente modellate sullo stesso stampo

[1] Cfr. Bergk, Griech. Literaturgesch. I, 41 ff., e sulla origine aria di queste popolazioni, Paul de Lagarde Gesamm. Abhandl. 243-295 (« Einige bemerkungen über êranische sprachen ausserhalb Êran's »). — Colgo questa occasione per notare che malgrado l'indole aria della maggior parte delle glosse frigie raccolte in de Lagarde (281 ff.), due di esse presentano una curiosa coincidenza con due parole egiziane dello stesso significato. « 16) p. 286 Herodot. β 2 ὁ Ψαμμήτιχος ἐπυνθάνετο οἵτινες ἄνθρώπων βέκος τι καλέουσι, πυθανόμενος δὶ εὗρισκε Φρύγας καλέοντας τὸν ἄρτον. Hipponax braucht das wort in einem bei Strabo 310 erhaltenen fragmente ». Cfr. il copto *p ôik* (panis), jerogl. *pa-âk*. Brugsch, Wörterbuch, I, 222. — « 52) p. 288 Ἡσυχίῳ· βουτύρῳ ὡς καὶ Ἀριστοφάνης ἐν τοῖς ὑπομνήμασί φησιν ὅτι Θέας ὁ Ὀλυνθίους ἱστορεῖ παρὰ Φρυξὶ πικέριον καλεῖσθαι τὸ βούτυρον. Erotianus 110, 15 ff.: vgl. Klein's note. » Cfr. il copto *pi-kjeli* (butyrus). Peyron, Lex. 407, 1. — In tutti e due i casi l'articolo si sarebbe conglutinato col nome.

[2] Anche in Macedonia pare si estendesse il culto di Tammuz. Questa divinità riconoscono infatti Selden (Syntagm. II, 512), de Witte (Nouv. Annales de l'Instit. arch. I, 512) e F. Lenormant (Il mito di Adone etc. 117) nel Marte Θαῦρις adorato in Macedonia (Hesych. s. v. Θαῦρις). Grove, De Adonide, p. 29: « Etiam Dii, in urbe Macedoniae, Adonidis templum fuisse videtur, quod ex fabula illa de Hercule narrata effici puto ». P. 31: « Schol. ad Theocrit. idyll. V, 21 id narrat: Hercules Dium profectus quum multos homines ex sacro quodam exeuntes vidisset, quod ipse introire vellet, ut adoraret deum, quaesivit ex uno, cuius id sacrum esset. Qui cum respondissent

della figura di Adone. Per lo meno il loro contenuto, per universale consenso dei mitologi, risulta basato sugli stessi concetti, che si riscontrano nella leggenda e nel culto di Tammuz. Anche Skephros ucciso da proprio fratello Leimon (v. Flach I 9 f.) richiama al romanzo egiziano dei due fratelli, e quindi nuovamente al ciclo leggendario di Adone. — Ma cadremmo certamente nella esagerazione, se affermassimo la stessa derivazione orientale per tutte quante le leggende consimili. La natura umana si rivela identicamente e indipendentemente in diverse località con prodotti che sebbene non dimostrino nessun nesso storico tra di loro, presentano tuttavia gli stessi caratteri fondamentali, ed Hyakinthos, Aktaeon, Aristaeos, Epaphos, Apis, Adrestos[1] sono altrettante leggende, che possono ben racchiudere in sè stesse alcuni dei concetti orientali da noi già accennati, ma possono anche ugualmente esser nate in modo spontaneo sul suolo greco come produzioni indipendenti sorte per identici bisogni di sentimento e di pensiero. Poichè, per conchiudere a un nesso storico tra due leggende, non basta che queste presentino i caratteri, anche i più salienti, di somiglianza; ma si richiede inoltre che esse ricorrano presso popolazioni, il cui rapporto o diretto o indiretto, sia almeno probabilmente accertato.

V.

Dopo un rapido sguardo alle leggende che presentano caratteri di somiglianza con quella di Lino, vengo ora a trattare più specialmente di quest'ultima, e comincio dal nome stesso — Λίνος.

'Adonidis', Hercules exclamavit: οὐδὲν ἱερόν, i. e. ille non est dignum religione; nam ipse illum deum esse negavit. Idem schol. hanc fabellam alio quoque modo tradit. Cleandrum [Clearchum?] narrasse Herculem haec verba dixisse, quum statuam Adonidis conspiceret. Alii contenderunt verba tum dicta esse, quum ille Adonem ipsum vidisset, alii denique quum τὸ τοῦ Ἀδώνιδος ἄγαλμα ἐπὶ λιτανείᾳ cerneret. Proverbii usus erat ἐπὶ τῶν παντελῶς εὐτελῶν καὶ ἀχρήστων.»

[1] Welcker, Kl. Schriften, I, 19-27. — Per Hyakinthos, v. specialmente Brugsch, p. 17.

Ambrosch, dopo aver preso sul serio lo scherzo di Epicarmo, pone il parallelismo ὁ Λίνος = τὸ λίνον; e, tenuto conto che λίνον = νάρκισσος, secondo Teofrasto, identifica il mito di Linos con quello di Narkissos. Siccome la dissertazione di Ambrosch non ricorre frequentemente nelle mani degli eruditi, non credo inopportuno riferir qui per intiero il luogo, nel quale questa questione è trattata. Ambrosch p. 18. 19-21: " Primum autem homini Lino fides est deroganda, quod ut faciamus tum ista repugnantia, tum nonnulla haud spernenda veterum testimonia efficiunt. Accepimus enim Lini cantionem iam perantiquis temporibus non ad heroa relata fuisse, sed ad τὸ λίνον vel τὸν λίνον [n.], sicuti αἴλινος ille in Epicharmi Atalantis cantio textrina erat, quo respicit Eustathius [n.]: ἡ μέντοι ἐξ Ἐπιχάρμου χρῆσις, ἐθέλουσα τὸν αἴλινον ᾠδὴν ἱστουργούντων εἶναι, οὐ τὸν Λίνον τὸ κύριον εἰκεῖσθαι τῷ αἰλίνῳ βούλεται, ἀλλὰ τὸ λίνον.„ ... " Quid autem, si λίνον vel λίνος non solum linum, sed alium quendam significaverit florem? Quid, si hic flos ad arcana pertinuerit? Namque λίνον non modo in universum significabat florem, verum etiam certam quandam florum speciem, et, quod maximi est momenti, eundem florem, quem vulgo narcissum vocabant. Ecce memorabilis locus [n. *Phot. onom.*]: Λίνον· κοινῶς μὲν ἄνθος· Θεόφραστος δὲ νάρκισσον· Μύρσιλος δὲ Λεσβιακοῖς εἶδος ἄνθους. — Ergo linum fuit narcissi aut flos aut floris speciem [n.], ergo flos, qui sicut hyacinthus, crocus, alii, antiquissimis iam temporibus in cultu Cereali gravissimam obtinebat vim atque notionem. Quis enim ignoret illa Homerica [n.]:

νάρκισσον θ' ὃν ῥῦσε δόλον καλυκώπιδι κούρῃ
Γαῖα, Διὸς βουλῇσι, χαριζομένη Πολυδέκτῃ,
θαυμαστὸν γανόωντα, σέβας δέ τε πᾶσιν ἰδέσθαι
ἀθανάτοις τε θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις·
τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἑκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει·
κηώδει δ' ὀδμῇ πᾶς δ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
γαῖα δὲ πᾶσ' ἐγέλασσε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης.

— Quis est, inquam, quem gravitas non moveat, qua vetus poeta narcissi mentionem facit, cuiuscemodi floribus, non violis, deceptam

Proserpinam fuisse raptam antiquissimus iam Pamphos cecinerat [n.]. Quod autem ad hyacinthum pertinet, etiam Pausaniae aetate Hermionios in sacris Cereris Chthoniae, quae in Prone monte fiebant, cosmosandalo, quem Pausanias hyacinthum esse docet, coronatos esse bene scimus [n.]. Idcirco narcissum, hyacinthum, nec minus linum in cultibus Cerealibus altiorem quandam vim atque notionem habuisse haud facile negare possumus. Quod cum linum a narcisso nihil differre constet; porro Narcissum in fabulis quum mortuum in florem eiusdem nominis mutari compertum habeamus: ex hac iam analogia et Linum cum lino graviori quodam vinculo coniunctum fuisse, et quoniam linum ac narcissus unum eundemque significabant florem, nomina Lini et Narcissi ad unam eandemque mythicam respexisse personam coniicere liceat. Et sane res ita se habet; nomina Lini et Narcissi, sicut linus et narcissus unum eundemque florem, unam eandemque significant personam; namque nulla, opinor, nisi hac ratione intelligi queunt haec Eustathiana: ἡ δὲ ἱστορία καὶ τρεῖς παραδίδωσι Λίνους, τὸν τῆς Καλλιόπης, καὶ τὸν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ Χαλκιόπης, καὶ τὸν Νάρκισσον [n.]. — Mirifice autem hanc sententiam nostram incunabula fabularum tuentur: etenim Narcissi quoque fata et fabula celebrabantur in agro Thespiensi, illo antiquo Musarum domicilio [n.], quibus, ut vidimus, et ipse Linus arctissime fuit coniunctus. Quibus rationibus adducti non amplius dubitemus, quin Linus et heros et flos ab heroe et flore Narcisso omnino non discrepuerint, quin, qua ratione e mortuo Narcisso flos eiusdem nominis exoritur, eadem Linum quoque cum flore eiusdem nominis esse consociandum, quin denique nomen Lini, sicut Hyacinthi et Narcissi, non historicam personam, sed myticam, non hominem sed numen quoddam significaverit, quod in arcanis Cereris Proserpinaeque sacris flore eiusdem nominis repraesentatur [n.].

Anche il von Lasaulx vede una relazione intima tra Λίνος e τὸ λίνον; ma in un senso ben diverso da quello di Ambrosch e con una interpretazione del mito tutta singolare. Il von Lasaulx,

con un concetto piuttosto religioso che scientifico, allontanandosi dal campo della mitologia per entrare in quello della teologia, vede in Linos e così pure in Maneros, Bormos, Lityerses, Hylas, Narkissos, Adonis, ecc. simboleggiata quella dolorosa caduta dell'umanità, che la bibbia raccoglie tutta nella persona di Adamo. Ecco le parole dell'autore (p. 9): " Als ein geliebter Sohn des Himmels, aller Weisheit kundig, war der ursprüngliche Mensch aus der Hand des Schöpfers hervorgegagen, in das Centrum der Dinge geschaffen und in der Harmonie seines mit dem göttlichen Willen der Einklang der gesammten Schöpfung beschlossen. Als er aber, getäuscht durch bösen Trug, sich nicht genügen liess, ein Bild Gottes zu sein, sondern *wie* Gott selbst sein, ihm selbst sich gleichstellen wollte, da zerriss er mit dem Bande, was ihm mit seinem Schöpfer vereinigte, zugleich die allgemeine Harmonie der Welt, der ihm anvertraut war, und erweckte mit dem Zwiespalte in sich auch den in der Natur und der Natur mit ihm. Und seitdem erfüllen Trauer und Jammer statt der ursprünglichen Freude die Brust aller sterblichen Sänger, dass sie in wehmüthiger Sehnsucht über den gestorbenen Linos-Maneros-Adonis-Narkissos αἴλινον rufen am Anfang ihrer Lieder und αἴλινον am Ende. „ Naturalmente non è opportuno che io qui mi pronunzi sul valore di questo indirizzo, che dal von Lasaulx è esplicitamente seguito e dichiarato anche nell'altro suo lavoro: *Prometheus, die sage und ihr sinne* (ein Beitrag zur Religionsphilosophie — Würzburg 1843 — v. specialm. p. 2-4): noto soltanto il fatto, che l'autore tiene, come è manifesto, la via inversa da quella in generale seguita dai ricercatori mitologi e linguisti: per lui il contenuto sensibile e naturalistico vien dopo (cfr. quello che dice a pag. 10 del suo lavoro), quando già la leggenda è offuscata da concetti pagani; mentre il primitivo contenuto della leggenda stessa deve essere, egli dice, un'idea altamente metafisica sull'origine e sulla decadenza della stirpe umana [1]. — Con

[1] Idea per lui diffusa presso i diversi rami della stirpe umana. A proposito di Narkissos cita il « sein Bild nicht im Wasserspiegel zu betrachten » di Manu, IV, 38.

questo concetto (o preconcetto?) il von Lasaulx riconosce in Λίνος la forma maschile di τὸ λίνον, nel significato di *Lebensfaden*, come è adoperato in Omero Il. XX 127, Odyss. VII 197 (cfr. Tryphon presso Athen. XIV 10); e cita l'epiteto di εὔλινος che Olen, il più antico dei poeti, avrebbe dato ad Eilythia, la dea dell'umano destino identica a Pepromene (Paus. IX 27 2, VIII 21); l'epiteto di ἱστουργοῦσα dato a Kora da Orfeo (Porphyr. de antro nymphar. 14, Creuzer Symbolik III 431 ff.); infine (secondo la cosmogonia di Ferecide. Pherecyd. presso Procl. in Timaeum p. 156, 4 e presso Clem. Alex. Strom. V. p. 741, 16. 767, 34) il gran panno bellamente intessuto, che Giove, sotto la forma di Eros cosmogonico, avrebbe steso sull'albero della quercia (cfr. l'albero della vita), figurandovi la terra e l'oceano. E conclude (p. 10): " Der Name Linos bezeichnet hienach *Menschenloos, Lebensschiksal* und ist nichts anderes, als ein mythischer Ausdruck des Schicksals der ursprünglichen Menschheit. „

Contro Ambrosch e von Lasaulx sta l'opinione di Welcker, il quale riconosce, a ragione, la priorità di λίνος canto ed espressione lamentosa su Λίνος personaggio mitologico. Welcker (31) richiama a γίγγρας appellativo di Adone " von der fein und kläglich tönenden Flöte seines Trauerfestes, welche selbst von dem Klange gingri, wie Casaubon mit Festus ganz richtig annimmt, bekannt war. „ Inoltre crede λίνος anteriore ad αἴλινον αἴλινος, in quanto questa seconda parola fu posteriormente foggiata da λίνος coll'aggiunta della esclamazione αἴ αἴ di lamento, " eben so wie den Jelemos von dem ἰή, ἰήϊος (γόος, βοά), ἰήλεμος Wehruf, die Euïa (Εὔοια auf gemalten Vasen) vom εὐοῖ „ (p. 30). Λίνος poi dal punto di vista linguistico è per Welcker (27-29) un lamento, una espressione di dolore, in quanto contiene la lettera *l* che egli osserva riscontrarsi frequentemente nei lamenti, nei gridi, nelle espressioni di dolore (ma talora anche di gioia). E cita il *lulu* la-

Aggiungo poi la favola persiana della volpe caduta nella fontana: Feridoddin Attar in Tholuks Blühtensammlung, 273 f.

mentoso delle donne egiziane (*lilili* invece, grido di gioia); il greco *alala* (ἀλαλάζω), *eleleu*, *ololoy;* il latino *ululare*; il tedesco *lullen*. Nota che il lat. arc. *lessus* nelle 12 tav. e presso Plauto è *quasi lugubris eiulatio, ut vox ipsa significat* (Cicero Leg. 2, 23). Aggiunge le voci serb. *lele* e *ludo*, *lelekati* (cfr. Lela e Lado divinità dell'amore. — Talvj Volkslieder der Serben 1, 272), e infine, con Wilh. von Humboldt (Mithridates Th. 4 s. 353), il canto basco di *Lelo*. " Lelo war ein angesehener Mann in Vizcaya. Während eines Feldzuges, den er ausserhalb seines Vaterlandes zu machen genöthigt war, trieb seine Frau Tota Buhlschaft mit einem gewissen Zara und wurde von demselben schwanger. Lelo kehrte zurück, und die beyden vereinigten sich ihm das Leben zu rauben. Der Mord gelang ihnen, aber die That wurde ruchtbar und man beschloss in einer Versammlung des Volks, in der die beyden Ehebrecher aus dem Lande verwiesen wurden, dass aus dem Anfange jedes Gesanges immer zuerst des unglücklichen Lelo erwähnt werden sollte [1]. Wenigstens erinnern sich alte Personen noch eines Liedes, dessen Refrain ist:

Leluan, Lelo,
Leluan dot gogo.
An Lelo, Lelo,
An Lelo gedenk ich:

und das Baskische sprichwort *betico Lelo*, das ewige Lelo, welches man gegen die zu häufige Wiederholung derselben Sache gebraucht, scheint sich auf diese Erzählung zu beziehn. „ [2] Noi possiamo aggiungere (da Zaborowski *L'origine du language*, Paris 1879 p. 132; cfr. Movers I 246): *alalau* (une interjection pour se plaindre du froid) in lingua quichua (Perù), col verbo corrispondente *alalaulini;* e, specialmente per ciò che riguarda le espressioni della gioia: *haylli*, ritornello d'entusiasmo negli inni peruviani al sole, verbi

[1] Cfr. la favola di Clitomnestra ed Agamennone.
[2] Ἀεὶ Λῆρ σαίνεις; Zenob. IV, 96. Cfr. von Lasaulx 10, n. 51.

derivati *hayllini* = cantare, *hayllicuni* = celebrare una vittoria; *hill*, specie di grido, nei Pirenei; *halala* grida di gioia presso gli Zulù (ma: le Zulu accablé du chaleur j'ecrie hi-le-hi-lah! ha!); e infine gli ebraici *hillel* ed *alleluja!*

L'opinione di Welcker, che Linos sia originariamente piuttosto un canto lamentoso od una espressione di dolore, che non un personaggio mitologico, è evidentemente preferibile a quelle di Ambrosch e di von Lasaulx, e per una ragione negativa, in quanto così l'una come l'altra di queste due ultime si appoggiano sull'incerto parallelismo Λίνος = τὸ λίνον, e perchè di per sè meglio risponde all'indole dei rapporti che intercedono tra il canto e il mito di Lino. Non so peraltro quanto valore debbasi attribuire alle congetturali rassomiglianze della parola Λίνος colle altre superiormente citate, dove ricorre appunto la lettera *l*, ma che si riferiscono non tanto ad espressioni di dolore, quanto anche di gioia. Ed αἴλινον è poi effettivamente di formazione posteriore a λίνος?

Per la ricerca aell'etymon delle parole λίνος ed αἴλινον devesi, secondo me, tener conto di un fatto riconosciuto già da Erodoto (II 79), cioè il nesso (che rilevasi anche dai caratteri esterni di somiglianza) tra il canto di Lino e quello di Manero, che è quanto dire (per ciò che abbiamo sopra osservato § IV) gli Ἀδωνιασμοὶ della Fenicia e di Cipro. Se così è, risulta molto probabile che le parole λίνος ed αἴλινον, non debbono essere nate sul suolo della Grecia, ma sono probabilmente da riportare ai popoli stessi semitici che primi hanno lamentato gli Ἀδωνιασμοί. Un appoggio di qualche valore a questa veduta io riconosco (contro Welcker 30 n. 58) in Euripide Orest. 1380:

Αἴλινον αἴλινον ἀρχὰν θανάτου
βάρβαροι λέγουσιν αἰεί,
Ἀσιάδι φωνᾷ,
βασιλέως ὅταν αἷμα χυθῇ κατὰ γαῖαν
ξίφεσι σιδαρέοισιν Ἄιδα.

E se è probabile, per questi accenni, che λίνος ed αἴλινον non siano che una seconda forma dell' ἀδωνιασμός, trovo in conseguenza accettabile l'opinione che sulla origine delle due parole ha professato Movers Phoen. I 246 (seguìto da Preller e da Brugsch): " Wenn nun Herodot einen derartigen Klageruf in Cypern, Palestina und bei den Babyloniern (vgl. I 189) gehört hat, so ist klar, dass es nur der gewöhnliche Klageruf HWJ LNW, 'WJ LNW [trascrivo dai caratt. sem.] (vgl. Jer. 4, 13. 6, 4 Thren. 5, 6. I. Sam. 4, 8) oder das genau entsprechende 'J LNW (vgl. Kohel. 4, 10. 10, 16) d. h. weh uns gewesen sein kann, und er konnte dann leicht mit Recht oder Unrecht dies Ai-lanu, Ai-lenu für den λίνος oder αἴλινος der Griechen halten. „ Linos è dunque, secondo Movers, all'opinione del quale insieme con Brugsch e con Preller assento anch' io, niente più, originariamente, che un ritornello dell'adoniasmos, una lamentazione dei propri guai (Ahime per noi!); che se veniva pronunziata nel lamento di Adone, era per altro usitata anche nelle circostanze della vita: (naturalmente il morto Adone veniva pianto press' a poco colle stesse espressioni di dolore che avevan luogo per la morte di persone umane.[1]) Ma se Linos è un derivato del culto di Adone, Adone e Lino dovevano essere primamente lamentati nella stessa località. A questo proposito noto il fatto interessante, che in Argo, dove il culto di Lino era in massimo vigore, le donne Argive, secondo la testimonianza di Pausania II 20 6, piangevano anche il morto Adone.

La forma primitiva, secondo questa ipotesi, sembra dunque essere stata αἴλινον od αἴλινος, da cui poi si scisse αἰ interiezione di dolore, da Λίνος, che fu agevolmente convertito in mitico personaggio: e tale scissione trovò il suo fondamento in ciò che i Greci, ripetendo la parola, come sovente accade nella importazione dei culti, non ne capirono per altro il significato originale. Così, parole non intese - un ritornello di canzone straniera -, oltre a con-

[1] Cfr. Brugsch p. 33-34 n. 23 (alla p. 4).

servare il loro carattere primitivo (giacchè αἴλινον αἰλινον rimase pur sempre esclamazione funebre e ritornello), dettero anche luogo alla formazione di un personaggio mitologico. Nè il caso è isolato. Abbiamo veduto succedere lo stesso per Maneros, figlio unigenito del primo re di Egitto e morto precocemente, ma in origine = *mââ-ne-hra* (torna a casa!) esclamazione deprecativa nelle lamentazioni di Iside e di Nefti pel morto fratello Osiride. Gingras, epiteto di Adone, poscia Adone stesso, se in origine non è parola di lamento, è per altro, come *Kinyras*, riportato comunemente al sem. *Kinnor*, strumento musicale per nenia lugubre. Abobas (Ἀβωβάς), altro epiteto di Adone, è fatto derivare dal sem. *abub* (fistula - *zalbuba* fistula parva arundinea et canora). Ed altri analoghi esempi dello stesso ciclo della leggenda di Adone possono vedersi in Movers I 191 ff. Infine, sia che Jalemos debba la sua derivazione ad ἰή, ἰήϊος, come vuole il Welcker (v. sopra), sia, come io sospetto e mostrerò in speciale dissertazione, che derivi esso pure da ritornello semitico, composto della esclamazione *ia!* della preposizione *le* (come nel caso di *ai-lenu*) e della parola MTH (*morto* o *morte*, - Ahime pel morto!)[1]: tanto nell'un caso quanto nell'altro, esso è dapprima lamento funebre, poi personaggio mitologico figlio di Calliope, sulla cui infelicità parlano chiaro i proverbi che a suo conto correvano presso gli antichi[2].

Ma una parola non può divenire una persona mitica, se non a condizione che sussista subito una leggenda da applicarsi a questa stessa persona, e che formi, a così dire, il *substratum* a cui la sua esistenza mitologica vada ad appoggiarsi. Questa leggenda non mancò a presentarsi tosto nel caso di Lino, e noi passeremo ora ad esaminarne la formazione, dividendone il materiale in due distinte categorie: 1) Il Lino cantore, poeta, σοφός, etc. 2) La morte di Lino, e le sue cause.

[1] È noto il rapporto che Jalemos canto sembra avere colla Καρικὴ μοῦσα, intorno a cui v. Phot. s. v. e Plat. de leg. VII 800 *c* sqq.

[2] V. Apost. V, 67, VIII, 97, Greg. Cypr. cod. leid. II, 32, Zenob. IV, 39, appendix bodl. vat. coisl. III, 21 ecc. colle altre citazioni in Leutsch, Paroem.

VI.

1.° Lino come personaggio della letteratura mitologica subisce successivamente tre diverse vicende. È detto infatti dapprima inventore, non tanto del canto stesso αἴλινον, quanto di ogni genere di canto: egli, secondo gli epigrammi già citati, avrebbe pel primo introdotto il μέλος tra gli uomini. In conseguenza di questo suo carattere di cantore è detto figlio o di Apollo o d'una Musa, poichè tutti i cantori della terra son creduti discendere dalle Muse e da Apollo. Infine, appunto per la sua discendenza dalle Muse e da Apollo, è riconnesso colle tradizioni della scuola poetica e musicale della Tracia [1].

Non ammetterei dunque probabile col Flach [2] la assoluta origine tracia di Lino, per quanto sia possibile, per gli intimi rapporti tra Traci, Frigi e Misi, che un sentore del canto di Lino sia disceso nel continente greco anche per la via del settentrione. Flach dà molto rilievo al culto di Lino in Tebe ed ai rapporti colla Macedonia e coll'eolica Lesbo, dove avevano portato il culto beotici Achei. V. Paus. IX, 28, 8 sqq. Myrsilos in Müller fr. hist. gr. IV, 459. Potremmo aggiungere che in Elicona un'annuo sacrifizio era consacrato a Lino, secondo la tradizione riportataci da Pausania IX, 29, 3 (cfr. § I). Ma contro la diretta derivazione tracia del canto sta il fatto che il Lino lamentato in Argo, con caratteri più primitivi perchè più vicini a quelli presentatici dal culto di Adone, non è ancora ben collegato colle tradizioni della scuola tracia. Gli argivi infatti dicevano questo Lino figlio di Psamathe, non di una Musa, e ben lo distinguevano da un secondo Lino compositore di ἔπη. Pausan. II, 97, 7: τάφοι δέ εἰσιν,

[1] I luoghi son citati nel § I.

[2] Flach Gesch. der Griech. Lyrik I, 7: « Wahrscheinlich aber ist, dass es nicht durch die Vermittlung der Asien benachbarten Inseln, sondern auf dem Wege der phrygisch-trakischen Elemente zu den Griechen gekommen ist. »

ὁ μὲν Λίνου τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ Ψαμάθης τῆς Κροτώπου· τὸν δὲ λέγουσιν εἶναι Λίνου τοῦ ποιήσαντος ἔπη. Se si tien conto della derivazione di Λίνος da αἴλινον e di αἴλινον da *ai-lenu*, onde il Lino lamentato dalle donne Argive non è che una forma secondaria di Adone lamentato pure (Paus. II, 20, 6) nella stessa località, risulta evidente il fondamento della distinzione di due Lini, uno dei quali si riconnetterebbe più specialmente col culto di Adone, nell'altro sarebbe preso di mira il carattere letterario, e sarebbe stato posteriormente riconnesso colle tradizioni della Tracia. In Argo dunque (centro di scuola musicale, insieme con Tebe, come bene osserva il Flach I, 7), accanto ad un Lino adonico la cui leggenda si immedesima con una leggenda analoga del tutto locale (Conone 19), vige anche un Lino cantore, del quale sussiste un τάφος, il che ci attesta la stabile localizzazione di questo Lino in quella città, ma del quale non è (almeno nel luogo di Pausania) assegnata un origine da Apollo e dalle Muse, in genere una derivazione dalla scuola tracia. Il che val quanto dire, che già nella tradizione argiva, che io ritengo primitiva sulle altre, sono i germi del nuovo Lino cantore, che poi, collegato colla scuola tracia e detto figlio di una Musa o di Apollo, riscuoterà sommi onori in Elicona ed in Tebe. Che poi le località influenzate dall'elemento tracio abbiamo accolto e mantenuto con predilezione il culto di Lino, non recherà meraviglia, quando si pensi, che i Traci non meno che i Frigi, i Misi ed altri popoli dell'Asia Minore presentano (e già lo abbiamo veduto nelle leggende di Bormos, Lityerses, Hylas, Narkissos) una singolare tendenza a culti di simil genere. L'elemento tracio riconobbe in Lino un personaggio già noto nei suoi caratteri fondamentali, e lo immedesimò colle figure mitiche già possedute e collegate a tradizioni poetiche e musicali, assegnandogli per madre una Musa e per padre Apollo stesso. Così resta pienamente giustificato il culto di Lino in Elicona, non meno che quello presso i Tebani, senza ricorrere alla ipotesi che le origini di Lino debbansi ripetere assolutamente dalla Tracia. Da ele-

menti attinti alle tradizioni tracie proviene soltanto, a mio parere, una sola forma di Lino, non primitiva, il Lino cantore figlio di una Musa e di Apollo: il Lino primitivo, che è quanto dire il canto αἴλινον αἴλινον, se si accetta la derivazione dal culto adonico, non può avere altra patria che quella dove il culto stesso di Adone fosse solidamente impiantato; e questa patria può ben esser l'Argolide, dove sappiamo che un simil culto era appunto in vigore.

Una volta che il personaggio di Lino si era completamente formato e localizzato in diversi punti, ne venivano di conseguenza tradizioni conciliative tra diverse località. Così nasce il Lino Tebano che va poi a morire in Eubea; e così pure la fama della asportazione delle ossa di Lino da Tebe nella Macedonia e nuovamente dalla Macedonia a Tebe. Ciascun luogo aspira naturalmente alla priorità nel culto già fissatovi da gran tempo: vien dopo un processo di sincretismo, e nascono forme secondarie della leggenda, che tendono a giustificare le contradizioni divenute così solamente apparenti. Il più delle volte un tal processo rimane incompiuto: le diverse località isolatamente mantengono le loro pretenzioni; e restano quindi in buon numero presso gli antichi le notizie contradittorie. Quello poi che è prodotto dalla diversità dello spazio, non è con minore efficacia prodotto dalla diversità del tempo; e una vecchia tradizione si trova non di rado a sussistere accanto ad una più recente tradizione nata sulla base di quella, e con essa in piena contradizione. È per questa causa appunto, che noi troviamo uno accanto all'altro ricordati dagli antichi ben quattro Lini diversi [1]; e che dall'antico Lino cantore παντοίης σοφίης δεδαηκώς, perciò maestro di Heracles, di Orpheus, di Thamyris, nasce un Lino γραμματιστής, introduttore delle lettere

[1] Un Lino Argivo figlio di Psamathe in rapporto diretto col culto e colla persona di Adone; un secondo Lino compositore di carmi ricordato da Paus. (al quale Ambrosch 9 non sa se debbansi riferire il παρὰ Θηβαίοις φιλόσοφος e il Θηβαῖος ποιητὴς ψυχῶν di Suid. v. Λίνος e di Eudoc. p. 282); due Lini Tebani, uno figlio di Amfimaro, e l'altro ὁ τούτου δεύτερος γενόμενος Ἰσμηνίου (Paus). V. Ambrosch p. 1 sqq.

dell'alfabeto, σοφός, φιλόσοφος, istitutore in genere di arti umane e di civiltà.

2.° Ma v'ha anche una leggendaria morte di Lino, che se per alcuni dati si riconnette col Lino cantore, forma d'altra parte la base sulla quale era fondato il culto e la λινῳδία. A priori dobbiamo dire, che le fonti di questa leggenda (se, come sembra, nel suo concetto fondamentale appartiene ad un periodo molto antico del mito) non possono esser che due. Poichè infatti il personaggio e il canto di Lino si trovano intimamente connessi colla leggenda e col culto di Adone, o la morte di Lino non è che una variante della morte stessa d'Adone, oppure trova il suo fondamento in leggende locali che non debbano da quella di Adone differire gran tratto. Per questo riguardo io mi trovo in opposizione con Müller, Welcker e Flach, secondo la cui opinione bisognerebbe ritenere la leggenda come formatasi *del tutto* posteriormente, quando cioè Lino era divenuto un cantore in rapporto colle tradizioni della Tracia. Welcker 39 riferisce la favola della morte di Lino per Apollo semplicemente " auf den eingebildeten Linos, welchen nach dem Griechischen Epigramm sebst die Musen klagen. „ E senza negare il fondamento di un significato morale in alcune di queste contese tra uomini e dei, afferma per altro che " der allgemeine Sinne vieler Wettstreite sterblicher Meister mit Götter ist der, dass sie die höchste Stufe ihrer Kunst erreicht hätten„ ; citando i casi di Eurytos di Ecalia che voleva misurarsi con Apollo nel trar d'arco, di Aktaeon in contesa con Artemide per la caccia, di Thamyris che ardì paragonarsi colle Muse. Infine sospetta che la leggenda della contesa di Lino con Apollo possa avere avuto la sua prima origine in Calcide dell'Eubea. " Denn da dort in alter Zeit, wie aus Hesiodus bekannt ist, poetisch-musikalische Wettspiele gefeyert wurden und ein Linosgrab war, so diente diese Dichtung, so wie ohnehin der Name des Linos die Anagraphe der Spiele vermuthlich eröffnete, zugleich als dichterische Einleitung für die Geschichte der Spiele und das

dichterische Erklärung des Grabes. „ [1] E per questo si trova in contrasto con KO. Müller " der den Tod des Linos durch Apollon auf den Gegensatz der Apollinisch strengen und ruhigen Musik gegen das Linoslied bezieht (Dorier Buch 2, 8, 12) und sogar in dem Todschlag des Linos durch Heracles nur eine wiederholung derselben Antipathie des Apollon durch den Vollstrecker seines Willens sah (B. 4, 11, 10) „ (p. 54). — Flach si accosta molto alla interpretazione che gli antichi hanno dato a questa contesa ed alla morte di Lino (col ravvicinamento Λίνος = τὸ λίνον), " so dass mit jenem Wettkampf vielleicht die Ueberschwindung eines unvollkommenen Instruments durch ein vollkommeneres ausgedrückt werden soll, wie in der Marsyasage. „ (I 8). Nè può ascriversi all'opinione KO. Müller, come neppure a quella di Volkmann Plut. de mus. 61, che vede in siffatta contesa e morte di Lino " ein Auflehnen des Thrakers gegen den eindringenden Cult des Apollo. „ — Quale sia l'opinione di von Lasaulx abbiamo mostrato poco sopra: la contesa e la morte di Lino (lasciata da banda la comica scena di Heracles) sarebbero due fatti organici, non accessori, del mito, il quale, come quelli di Bormos, Hylas, Lityerses e Narkissos, starebbe a simboleggiare una punizione ben meritata dalla natura umana così orgogliosa da volersi paragonare colla stessa divinità. Noi, accettando pure da von Lasaulx il concetto che la morte di Lino sia un dato leggendario primitivo ed antico, gli rilasciamo volentieri l'altro concetto, che la caduta di Adamo vada ad essere espressa per ultimo in una contesa musicale tra Lino ed Apollo. — Molto esattamente a questo proposito si esprime l'Ambrosch nella sua memoria. Riconosce che la favola di Heracles, tolto il colore evidentemente comico che ne falsa il carattere, non è che una variante di quella di Apollo; p. 10: " Hinc autem eluet hanc de

[1] Per la morte cagionata da Heracles, dove Linos figura quale « Nebenperson, » e sul carattere comico di questa morte v. W. 46 ff.

Lino ab Hercule interfecto fabulam ab illa interempti odio Apollineo separatam esse solo involucro fabuloso, neque vero cogitatione atque idea. Nam Apollo et Hercules iisdem funguntur vicibus. Quapropter et utraque fabula ad eandem respiciat significationem, et praeceptor Herculis ab inimico Apollini citharoedo nihil differat sane est necesse. „ E a proposito della favola di Heracles scrive, p. 9: " In hac Lineae fabulae parte fama antiqua cum seriore fictione mirandum in modum commixta est atque contorta, quam sententiam nostram veteres iam scriptores referendo, hunc ab Hercule interfectum Linum celebrato illo atque antiquissimo seriorem fuisse, ex parte saltem haud obscure innuunt ac probare videntur [n.]. Sed illi severiores iudices ipsi, dum variis de Lino fabulis varios inesse Linos putant, maxime in eo falluntur, quod, quum fabula de praeceptore Lino seriori sit inserenda aetati, ipsum inserunt Linum. Etenim illam narrationis partem, qua Linus ab Hercule occisus fuisse dicitur, ex mero antiquitatis fonte emanasse facile est cognitu, nam de violenta Lini morte una est scriptorum consentio. Qua quidem semel accepta fama, poetae pro indulgentia Graeci ingenii, qua ipsas rudes atque incultas priscae antiquitatis imagines pulchris quibusdam exornavere involucris, postea lepidam illam invenere fabulam, qua Linum, qui Herculem musicam imbuisset, a discipulo, probris offenso, cithara percussum esse effinxere [n.]. .

Il particolare mitico, che Lino debba essere ucciso da una potenza avversa ed a lui superiore, credo anch'io risalga al primitivo stadio del mito; soltanto in un senso ben diverso da quello di von Lasaulx e di Ambrosch stesso (cfr. la sua mem. a p. 11 sgg.). Λίνος ed αἴλινον non sono per noi, originariamente, che un ritornello semitico del canto funebre in onore di Adone, poscia assunto al grado di personaggio mitologico. Quando dunque parliamo di primitivo stadio del mito, intendiamo per altro della primitiva forma di quella leggenda che a Λίνος, di parola divenuto persona, fu posteriormente attribuita. È interessante il notare, che così per Wel-

cker, Müller, Flach, come per Ambrosch, la versione leggendaria secondo la quale Lino sarebbe figlio di Psamathe e morto fanciullo lacerato dai cani, si trova quanto alla sua interpretazione affatto slegata dall'altra versione (basata, secondo loro, su altro fondamento), che Lino fosse ucciso da Apollo o da Heracles. Eppure, chi consideri bene, queste nella loro forma primitiva non possono essere che la stessa leggenda fondamentale, poichè il fatto della morte violenta di Lino sta a base di ambedue, e in ambedue i casi sono appoggiati a questa creduta morte un culto ed una lamentazione funebre. Dietro i nostri princìpi, 1° che le fonti della leggenda di Lino debbano ricercarsi o nella leggenda stessa di Adone, donde Lino primamente scaturì, o in molto consimili leggende locali; 2° che il fatto della morte di Lino è un fatto organico nato spontaneamente col primo formarsi della leggenda: noi dobbiamo emettere, sulla interpretazione e sullo svolgimento della leggenda di Lino, una opinione alquanto diversa da quelle degli autori sopracitati.

La morte di Lino per una potenza superiore e nemica trova il suo riscontro nella morte del giovinetto Adone sopraffatto dal geloso amante Ares, che in ultima analisi, se ci riportiamo alla forma primitiva del mito, non è altro che il sole estivo che colla violenza dei suoi raggi estingue la vita del giovine sole primaverile e con lui di tutta quanta la potenza vegetativa della natura. Heracles è bene il sostitutore di Ares; e citiamo qui il fatto che è Heracles stesso, che uccide in Iphitos la potenza vegetativa (v. il mio lavoro mitol. su Ippolito a p. 41 sgg.), e che getta Lityerses nel fiume Meandro. Se poi la funzione di Ares è esercitata anche da Apollo, e se Lino è abbattuto dai φοιβείοις βέλεσσι, ciò non deve recar meraviglia, quando si pensi che Apollo (Phoibos) in questo momento non è già il citaredo, capo delle Muse, ma Apollo divinità solare, i cui raggi sono talora altrettanti dardi micidiali. Gli stessi raggi solari, la cui azione micidiale si fa sentire principalmente nel tempo della canicola, è naturale infine

vadano a confondersi con quei feroci cani di Crotopo, dai quali Lino fanciullo fu miseramente lacerato. Così dunque nell'una come nell'altra delle due versioni principali che corrono sulla morte di Lino, io vedo un elemento tolto di sana pianta dal mito di Adone; e questo elemento (= la morte violenta di Lino cagionata da un fiero nemico) costituisce il fondo primitivo della leggenda, che subito dopo assume due aspetti principali per diversità di sviluppo.

Nella leggenda argiva abbiamo infatti Lino confuso con un culto e con una tradizione mitica tutta locale, che sebbene nel suo concetto fondamentale (ben dichiarato da Welcker 15 ff.) possa presentare caratteri di somiglianza col culto e colla leggenda di Adone, pure deve considerarsi come da essa slegata, nè è improbabile che sia sorta sul suolo stesso dell'Argolide senza verun esso storico colla leggenda di Adone. Ma il fatto stesso, che a nome di Lino si ascrive una leggenda di simil natura, mostra che Lino, nato dalla leggenda adonia, non si era da questa affatto staccato senza portar via con se un elemento mitologico molto essenziale, vale a dire non senza riflettere in sè stesso la figura del suo prototipo Adone.

Un processo più intricato ebbe luogo nella formazione dell'altra versione leggendaria, secondo la quale Lino sarebbe caduto vittima o di Apollo o di Heracles.

Abbiamo notato, che l'Apollo che uccide Lino non è primitivamente l'Apollo citaredo, ma bensì l'Apollon-Helios, che uccide coi suoi dardi micidiali o la vegetazione o il giovinetto sole primaverile. L'Apollo padre di Lino è invece evidentemente il citaredo, capo delle Muse, ed era ben naturale che Λίνος canto e cantore, dopo essersi unito colle Muse, fosse collegato anche con Apollo [1]. Così Apollo e Lino vennero a collegarsi insieme, ma per via e motivi ben differenti. Venuto un periodo di sincretismo, quando si seppe insieme che Lino (il figlio di Apollo), cantore

[1] Vedi le acute osservazioni d'Ambrosch 12 sqq. sulla originaria indipendenza del culto di Apollo da quello delle Muse.

esimio, prediletto dalle Muse, era anche stato ucciso da Apollo stesso, qual cosa più naturale a immaginarsi di questa, che la causa della morte fosse stata una contesa tra Lino ed Apollo?[1] Sussistevano naturalmente non poche tradizioni di simili contese tra eroi e dei, perchè queste, oramai divenute popolari e comuni, influissero sulla credenza, che anche per Lino fosse accaduto lo stesso caso. E se le Muse dovevano naturalmente piangere il loro figlio prediletto, così miseramente perduto, ed erompere nel lugubre lamento αἰ Λίνον αἰ Λίνον: anche Apollo stesso non nella sua qualità di φονεύς, bensì come citaredo, doveva piangerlo e ricercarlo lamentosamente, giacchè pur di Apollo Lino era figlio: or questo vediamo effettivamente succedere *in sylvis Patareidis altis*, secondo Ovid. Amor. 3, 9, 21. A me par dunque che dai critici non sia stata tenuta ben d'occhio la distinzione capitale che pur deve farsi tra l'Apollo padre di Lino e l'Apollo (Helios) primitivo che l'uccide: due divinità originariamente affatto distinte fra loro.

L'elemento comico nella uccisione di Lino per Heracles è stato molto accuratamente rilevato così dall'Ambrooch come dal Welcker; ma tale elemento comico deve, per me, limitarsi al solo fatto che Heracles uccide Lino con un colpo di cetra che gli dà sul capo, per essersi avuto a male dei suoi rimproveri. Sono invece elementi costitutivi della leggenda tanto il fatto della uccisione per Heracles, quanto il fatto che Linos insegna ad Heracles l'arte musicale. Ma anche qui l'Heracles uccisore non è dapprincipio l'Heracles discepolo: il primo infatti sostituisce l'Ares della leggenda di Adone e Apollon-Helios dell'altra versione; del secondo fu Lino maestro, come, per la tradizione riferitaci da Diodoro, lo fu anche di Thamyris e di Orpheus; particolare, che dipende direttamente dal fatto che Lino nella tradizione tracia fu assunto al grado di esimio cantore, superiore a tutti quanti, e

[1] Nel fatto che l'Apollo *padre* di Lino diventa il suo *uccisore*, riscontro solo un fenomeno di sincretismo; e mi guardo bene di vedervi un ultimo avanzo della leggenda orientale di Adone, ucciso dallo stesso suo padre. Cfr. Lenormant, *Il mito di Adone* ecc. p. 169.

quindi a tutti maestro. Solamente più tardi, in un periodo di sincretismo, l'Heracles uccisore diventa anche l'Heracles discepolo. Sulla causa dell'uccisione poi, il poeta comico potè ben uscirne con uno scherzo; ma qual'era la tradizione popolare? Resta dubbio, se pure una tradizione popolare sussistesse, per la quale questa causa venisse assegnata: chè, per quanto i poeti comici non si peritassero davvero di falsare con frizzi e scherzi la verità delle cose, pure in questo caso, la libertà del poeta comico non starebbe appunto a dimostrare l'incertezza dell'opinione popolare a questo riguardo? Che se poi un'opinione popolare vi fu, e noi vogliamo indagarla, questa, a nostro parere, dovè probabilmente basarsi sul fatto che l'Heracles discepolo di Lino non è altro che l'Heracles κιθαριστής, vale a dire una secondaria immagine dell'Apollo citaredo; e il raziocinio popolare, a spiegarsi la uccisione di Linos per le mani di Heracles, potè benissimo, almeno implicitamente, ricorrere alla stessa cagione della morte di Linos per Apollo, una volta che aveva identificata sotto un medesimo punto di vista la figura di Apollo con quella stessa di Heracles.

Dal confronto che il lettore può istituire tra il mio modo di vedere sulla formazione della leggenda di Lino e quello manifestato da Ambrosch, da Müller, da Welcker, da von Lasaulx, da Flach ecc., si rileva agevolmente, che la mia opinione (qualunque sia il suo valore, che a me non compete di giudicare) si fonda sopra una nuova base, sulla quale questi precedenti ricercatori non hanno voluto o potuto appoggiarsi. Io ho riconosciuto dapprima con Welcker che Λίνος, ed αἴλινον αἰλινος, è originariamente un canto e non un personaggio mitologico: soltanto, accettando con Movers, Brugsch, Preller la derivazione di αἴλινον dal semitico *ai-lenu*, ho ritenuto Λίνος posteriore ad αἴλινος αἴλινον, ed ambedue derivati dagli Ἀδωνιασμοί. La parola, per un processo che si riscontra non poche volte in simili casi, diviene poscia assunta al grado di personalità mitologica, alla quale si attribuisce una esistenza

leggendaria. Difatti, in primo luogo Λίνος, persona, è detto inventore di quel lamento stesso da cui ha tratto l'origine, quindi un cantore, e per ciò connesso col ciclo delle Muse e colle tradizioni della scuola tracia: in secondo luogo, per elementi tratti dalla leggenda di Adone, è fatto miseramente e precocemente morire, come Adone stesso, per una potenza avversa e maligna, sia questa personificata nelle figure di Heracles e di Apollo, oppure simboleggiata nei feroci cani di Crotopo della leggenda Argiva. Quello che io penso nella speciale formazione di queste due principali versioni leggendarie, ho detto ora poco sopra.

Ma accanto a Lino personaggio mitologico sopravvisse il λίνος, αἴλινος, αἴλινον canto e lamento funebre, coi molteplici caratteri da noi accennati nel § 1 di questa dissertazione. Linos *canto*, e Linos *persona mitica* furono poscia in diversa guisa riconnessi tra loro, sia ammettendo che Linos persona fosse inventore del Linos canto, oppure designando la λινῳδία quale lamentazione funebre mossa per la prima volta dalle Muse nella morte del loro πολυήρατος figlio. — Il Linos canto ha una straordinaria importanza nella storia della poesia popolare della Grecia antica: esso, sia per la sua diffusione, sia pel valore in che generalmente era tenuto nell'antichità, può di per sè giustificare quanto è stato più volte affermato sul carattere e sulla tendenza della poesia popolare [1], cioè, che il sentimento fondamentale che vi predomina è un indistinto e continuo senso di dolore, che trova la sua espressione naturale nella canzone dall'aria prolungata, nella nenia, nel lamento.

[1] Cfr. Welcker K. S. 36, 52 *f.*, von Lasaulx p. 3, Flach I 28-29.

Vittorio Puntoni.

UN VOLUME DEI REGESTI DI INNOCENZO III DONATO ALLA SANTITÀ DI N. S. LEONE XIII DA LORD ASHBURNHAM

Nei primi giorni del corrente anno il principe Bandini Giustiniani avea l'onore di deporre ai piedi della Santità di Nostro Signore, a nome del Conte d'Ashburnham, il dono prezioso di un volume dei regesti originali d'Innocenzo III. il quale mancava alla collezione degli archivi Vaticani.

Questo volume, trasportato da Assisi ad Avignone quando la S. Sede quivi ebbe residenza stabile nel secolo decimoquarto, non tornò agli archivi Vaticani con gli altri della serie dei regesti, ma rimase in Francia; e circa il 1429 era in mano al cardinale de Foix, il quale lo depose nella biblioteca del collegio da lui istituito in Tolosa[1]. Più tardi venne in possesso di Francesco de Bosquet[2]; il quale però non possedeva ancora il manoscritto, quando in giovane età stampò nel 1627 e pubblicò nel 1635 gli anni XIII, XIV, XV, XVI dei regesti d'Innocenzo III da lui trovati nella biblioteca del collegio de Foix. Gli anni X, XI, XII rimasero inediti, finchè il Baluzio non li die' in luce dal manoscritto medesimo, che allora era posseduto da Carlo de Croissi vescovo di Montpellier[3]. Poscia le tracce di questo volume scompaiono. L'illustre sig. Delisle ne deplorava la perdita nel 1857; ma nel passato anno seppe che la biblioteca di Lord d'Ashburnham possedeva un volume dei regesti d'Innocenzo III proveniente dalla nota collezione del Libri; e ne die' avviso all'emo cardinale Pitra, bibliotecario di S. Chiesa. Il museo Britannico era allora in trattative per l'acquisto di tutta la biblioteca del nobile Lord. Dopo averne conferito con la Santità di N. S. e ricevute le

[1] V. de Rossi, *La bibl. della Sede apostolica*, negli Studi e doc. di Storia e Diritto, anno V (1884) pag. 352.

[2] V. Delisle. *Le cabinet des mss. de la bibl. nationale*, tom. I pag. 456.

[3] *Catalogus librorum bibliothecae rmi d. de Croissi, episcopi Montispessulani* (1740) tom. II pag. 439.

sovrane istruzioni, il card. Pitra propose al museo Britannico la cessione del manoscritto agli archivi Vaticani, offrendo compenso conveniente. Ma il governo inglese non potè conchiudere l'acquisto della intiera biblioteca Ashburnham, la quale fu divisa tra l'Inghilterra, la Francia e l'Italia. Il nobile Lord avendo conosciuto il desiderio della Santità di N. S. eccettuò dalla vendita il volume dei regesti d'Innocenzo III, e l'offrì graziosamente alla medesima Santità Sua. Mercè questo dono generoso i regesti d'Innocenzo III negli archivi Vaticani non hanno ora altre lacune, che quella dell'anno quarto e degli ultimi tre anni; e del rinvenirli sembra perduta ogni speranza.

Il volume contiene i libri ed anni X, XI, XII del pontificato d'Innocenzo III. Il libro X occupa 45 fogli e contiene 245 lettere; l'XI dal foglio 46 al 94 ne contiene 277; il XII occupa il resto del volume con 167 lettere. Il sesto è in-folio di 159 carte con bella legatura del secolo decimosettimo: le prime 17 carte mancano di numerazione, come anche dieci altre nel corpo del volume: 132 sono numerate dalla mano medesima, che scrisse le rubriche nelle prime 17 pagine circa il secolo decimoterzo. Le rubricelle si riferiscono ad ognuna delle lettere e ne indicano brevemente il titolo e l'argomento. L'anno XI è senza titolo; ma nelle rubricelle ne è assegnato il principio al f. 46. Nella prima pagina all'estremità dell'angolo superiore apparisce un nome che sembra del copista: la scrittura e l'inchiostro assomigliano alle rubriche precedenti, e vi si legge con difficoltà *Balduynus Nolan,* ovvero *Nolan;* nome dubbio, che non corrisponde a veruno dei notari e scribi conosciuti d'Innocenzo III [1]. Fettoline di pergamena tagliate nel medesimo posto in cima alle carte 46 e 95, a capo di ciascun libro, hanno forse fatto scomparire gli altri nomi dei copisti. A lato d'un simile taglio f. 90

[1] Il Delisle, nella Memoria citata a pie' di cotesto articolo, dei nomi di copisti scritti negli angoli dei Regesti d'Innocenzo III dà la seguente dichiarazione: « Les noms de copistes que j'y ai relevés à plusieurs endroits designent non pas les scribes à qui nous devons ces registres originaux, mais ceux qui, à une époque postérieure, en ont fait des transcriptions ».

una mano più recente sembra aver ricopiata l'indicazione tagliata, e scrisse: *Willi Scofei Constant. dioc. scripsit XI libr.* Baluzio lesse *Scofer* e trattò di questo nome nella sua prefazione. Il libro X comincia a carte 46 e finisce a carte 95; cinque fogli adunque seguono la sottoscrizione dell'amanuense innanzi al principio del libro XII.

Le iniziali maiuscole sono da principio di color rosso poco ornate; dal f. 67 gli arabeschi e le fioriture divengono più numerose e complicate. Il libro XII (f. 95) nella sua prima maiuscola ha una miniatura di colore rosso e turchino in forma di stendardo. I colori verde, turchino, rosso sono alternati dal foglio 62 in poi; e la scrittura del *rubricatore* poco differisce da quella del copista. La medesima mano scrisse tutto il volume dal principio alla fine; ma dopo il primo quaderno le linee sono più serrate, le lettere più compatte. Al f. 8 *verso* si contano 38 linee; 9 *v.* se ne contano 54; poi cotesto numero talvolta cresce alquanto, talvolta diminuisce; i margini sono sempre spaziosi: le rubricelle, le maiuscole, i titoli in rosso escono ordinariamente dalla linea. Finalmente ogni foglio è inquadrato da otto linee a punta secca, quattro orizzontali, quattro perpendicolari: le linee tracciate a lapis per guidar la scrittura, furono poi diligentemente cancellate. È degno di nota, che un certo numero di fogli fu lasciato in bianco a pie' d'ogni libro; perchè servisse di riserva e spazio ad alcun supplemento ed a lettere di categoria eccezionale, le quali nei regesti posteriori in quel medesimo posto sono appellate *curiales*.

La grande importanza del manoscritto consiste nell'appartenere alla serie dei regesti originali del grande pontefice; ed è quello medesimo dal quale pende l'edizione Baluziana. Per registro originale intendiamo un manoscritto contemporaneo d'Innocenzo III, scritto negli anni 1207, 1208, 1209, o forse tutto intero in questo ultimo anno. Ciò peraltro non esclude che altri esemplari possano essere stati redatti contemporaneamente e durante il corso degli affari. In altri volumi conservati negli archivi si notano differenze tra gli esemplari destinati al Papa, al cancelliere, agli archivi medesimi.

L'esame del volume dimostra, che il manoscritto è originale; il testo qua e là presenta correzioni *d'autore*, diversissime da quelle dei copisti. Presenta addizioni marginali, che non possono essere attribuite a dimenticanze dell'amanuense; al f. 47 per esempio è aggiunta la citazione d'un testo di autorità. V'hanno mezze pagine e pagine intere lasciate in bianco, per lettere che si prevedeva dover essere poi inserite (f. 43, 111). I dieci fogli bianchi sparsi nel volume ordinariamente seguono le lettere di principi: ed erano evidentemente destinati a ricevere i documenti, dei quali il processo delle trattative richiedeva l'inserzione. Baluzio, la cui autorità fa legge in questa materia, chiama il manoscritto semplicemente *regestum*. Nel libro XII f. 109 *v.* (epistola 66 dell'edizione) apparisce una prova manifesta dell'autenticità del volume. Quivi si legge il principio di una lettera *Eius exemplo*; ed il redattore del manoscritto soggiunse la nota seguente: " *ut in caterno penultimo regesti undecimi anni* „. Ricorrendo al quaderno citato si trova in fatti (f. 78 *v.*) una lunga lettera che parimente comincia *Eius exemplo*, intorno al medesimo argomento concernente Durando de Osca. Ambedue le lettere sono dirette all'arcivescovo di Tarragona e ai suoi suffraganei. Questo era adunque uno degli esemplari d'uso ordinario nella cancelleria.

Quanto al secondo punto, Baluzio ebbe a sua disposizione il nostro manoscritto, non una sua copia più o meno fedele. Egli non avrebbe potuto trovare in una copia il nome del destinatario della prima lettera, che è priva di titolo. Quel nome *Abbati Everhamensi* è scritto in lettere microscopiche nel margine estremo; un dotto, uso a decifrare siffatte scritture, non un copista, poteva divinarlo.

La conformità è assoluta e nei minimi particolari tra l'edizione del Baluzio e il manoscritto. Le lettere non sono classificate in serie cronologica; Baluzio ha rispettato l'ordine del manoscritto. Le date esatte od erronee sono identiche nella edizione e nel nostro volume: per esempio nel decimo libro l'indizione per errore è designata con la cifra IX invece di X; Baluzio ha riprodotto fedelmente l'errore.

Altrettanto dico delle abbreviazioni delle formole, della soppressione delle date e del modo di cotesta soppressione: *dat. ut in alia — dat. ut supra*... In somma l'edizione del Baluzio è una vera fotografia del regesto originale. Nel libro XI (ediz. epistola 262) la lettera è in due passi incompleta; la lacuna è espressamente avvertita con la nota *et infra*. Baluzio ha potuto supplire la prima lacuna, ricorrendo alle antiche collezioni delle Decretali; non però la seconda.

Non ometterò di osservare quanto savio sia stato il proposito del Baluzio di riprodurre scrupolosamente il manoscritto, in luogo di sconvolgerne l'ordine sotto pretesto di riformarne la cronologia. Converrebbe essere al tutto certi della restituzione cronologica; ed in ciò i dotti saranno difficilmente d'accordo. Le copie dei documenti non sono immuni da errori; le distrazioni degli amanuensi sono inevitabili. In questo regesto per esempio l'indizione decima è sempre scambiata con la nona. Baluzio medesimo, benchè peritissimo, confonde talvolta le none con le idi e le calende; erra nei giorni della settimana; muta il novembre in settembre. Sieno cotesti errori del tipografo o dell'editore, è sempre vero che una cronologia certa ed incontroversa è difficilissima a stabilire anche ad un dotto come il Baluzio.

Il disordine cronologico però è spesso più apparente che reale. Le lettere sono disposte in gruppi formanti quasi processi completi, che non conveniva separare; come quello del conte Raimondo di Tolosa (lib. XII); i giuramenti di fedeltà dei baroni e dei Comuni dello Stato pontificio (lib. XII), e simili.

La riproduzione esatta del regesto ufficiale è pegno e garanzia di fedeltà: in ogni altro sistema agli errori del manoscritto si aggiungeranno inevitabilmente quelli che procedono dall'arbitrio dell'editore. Il proposito dell'edizione conforme al manoscritto è ora universalmente adottato: i Tedeschi, che aveano voluto mutarlo, ad esso ritornano: la Scuola Francese di Roma lo segue fedelmente; e la sua pubblicazione dei regesti di Innocenzo IV e di Benedetto XI

ci fa vivamente desiderare la continuazione di sì belle ed utili edizioni. Il celebre p. abate Tosti, vice archivista della S. Sede, dirige secondo questo metodo l'edizione dei regesti di Clemente V; eccetto i casi, ove in voluminosi registri gli anni sieno sparsi in centinaia di tomi in-folio.

Il dotto cardinale Bibliotecario in un suo lavoro sulle lettere pontificie, che fra poco vedrà la luce, deplorava la perdita di questo volume dei regesti d'Innocenzo III; ed avvertiva, che soltanto la biblioteca di Lord d'Ashburnham potea forse compiere la lacuna. Grande è stata la sua gioia vedendo il prezioso volume da quella biblioteca appunto tornare agli archivi Vaticani. D'ora innanzi la parte conosciuta degli atti d'Innocenzo III sarà completa in quegli archivi, che per l'impulso dato dal papa Leone XIII agli studi storici diverranno il grande arsenale degli annali ecclesiastici e dell'apologia del papato.

Quando era già scritto il presente articolo venne in luce una importante Memoria dell'illustre sig. L. Delisle sui regesti d'Innocenzo III conservati nell'archivio Vaticano, compreso il nuovo volume di che qui si è ragionato [1]. Non potremmo meglio conchiudere che con le parole medesime con le quali il sommo maestro in bibliografia dei manoscritti pone termine alla sua dotta Memoria:

" Un tel événement marquera dans la carrière administrative
„ et littéraire du cardinal Pitra, dont la haute influence et le pro-
„ fond savoir ont ouvert des voies nouvelles aux études sur la
„ diplomatie pontificale. Il ne fera pas moins d'honneur au comte
„ d'Ashburnham : le monde savant, qui n'a pas oublié la géné-
„ reuse restitution des fragments du Pentateuque de Lyon, saluera
„ de ses applaudissements un acte de libéralité qui restera inscrit
„ dans les annales des archives du Vatican „.

[1] *Bibl. de l'École des chartes*, janvier 1885.

M^sr Albert Battandier.

ISTITUTI E SCUOLE STORICHE

Tema nobilissimo di filosofia storica sarebbe quello di ricercare le cause per le quali i tempi nostri, che da quelli del medio sembrano ogni giorno più dilungarsi pel variare delle leggi, degli usi, dei costumi, delle aspirazioni, vi tornano purtuttavia con una intensità tale di studi che mai non si ebbe in passato.

Questo fenomeno che non si spiegherebbe col solo amore pel vero cui si sentono attratti tanti egregi cultori delle discipline storiche, potrebbe però intendersi qualora se ne derivasse la causa da intime ragioni di un ordine superiore, vuoi religioso, morale o politico, e che per adesso non è nostro còmpito l'indagare. Ma una causa prossima ed occasionale di questo insolito ardore col quale i dotti di ogni nazione intrapresero qui in Roma serissimi studi sulla storia del medio evo fino al secolo XV, fu certamente la solenne decisione presa dal sommo pontefice Leone XIII di aprire agli studiosi i tesori immensurabili degli archivi vaticani, ove fanno capo le file non della sola storia de' pontefici, ma di quella di tutte le nazioni che si formarono coi frantumi della dominazione romana.

Per misurare infatti la ricchezza di questi tesori, basterebbe considerare la vastità e profondità degli studi preparatorî fatti dagli nomini più competenti in critica storica, prima di dar mano, non che alla ricostruzione dei fatti, alla publicazione medesima dei documenti [1].

Ma siccome questi lavori di preparazione cominciano oggi a dar frutto abbondante, così vogliamo delle principali publicazioni intorno alla storia

[1] Berger, *Les registres d'Innocent IV.* Paris 1884 nella prefazione — Löwenfeld, Munch's *Aufschlüsse über das päpstliche Archiv.* Berlin 1880 — Diekamp *Die neuere Literatur zu päpstlichen Diplomatick.* München 1883 — *Zum päpstlichen Urkunden-wesen von Alexander IV bis Johann XXII (1254-1334)* (*Mittheilungen* IV. 947). — Kaltenbrunner *Römische Studien* I, II (*Mittheilungen des Instituts für österr Geschichts-forschung* V. 213. 659; VI. 79). — Pflugk-Harttung *Das Komma auf päpstlichen Urhunden* (*Mittheil.* V. 434); *Die Arten des päpstlichen Urkunden bis zum 13 Jahrhund. nach Originalen; Acta Rom. pont. ad a. 1197.* Tubingae 1879-84. — Vedi anche gli studi dello stesso Pflugk-Harttung e dell'Evald nel *Neues Archiv.* — Palmieri *Ad Vaticani Archivi Romanorum pontificum manuductio.* Romae 1884 — G. B. de Rossi, *La biblioteca della Sede Apostolica* (*Studi e docum.* V. 319). Tutti questi studi saranno riassunti e completati dalla storia degli archivi vaticani che prepara il prof. Carini direttore della scuola paleografica vaticana.

del medio evo, religiosa, politica, artistica, letteraria, dare alcune notizie sommarie che valgano a somministrare una qualche idea dell'incremento che da poco tempo ebbero siffatti studi. E siccome l'attività dei dotti stranieri si riassume in molta parte nei lavori delle due scuole di Francia e di Austria, e della commissione per la publicazione dei monumenti storici della Germania, così principalmente ci occuperemo dei lavori di queste, riservandoci in ultimo ad accennare al progresso che ebbero gli studi storici anche presso di noi.

Scuola francese. — Comincieremo dalla scuola francese, diretta presentemente dall'illustre archeologo Le Blant. La quale, sebbene recentissima, pure è stata la prima ad essere fondata — oltrechè per le antichità classiche — anche per questo scopo delle ricerche storiche sul medio evo. Sui risultamenti conseguiti dalla medesima nel breve giro di dieci anni scrisse già due importantissimi articoli il Geffroy [1], al quale dopo il Dumont, che può a buon diritto chiamarsene il fondatore, si deve ascrivere il principale merito dell'averla condotta rapidamente ad una maturità e floridezza inaspettata.

Le prime origini di questa scuola rimontano all'anno 1873 quando essa senza esistenza propria, e con modestissimo bilancio figurava come una succursale della scuola di Atene. Il suo definitivo assetto ed insediamento nello splendido palazzo Farnese non l'ebbe che nell'anno 1874 [2]. Dei due rami di scienza — antichità classiche e medio evo — che formano il campo che gli allievi della scuola debbono coltivare, non ci occuperemo che del secondo, tanto più che i medesimi non prevenuti in questo da altri vi conseguirono risultamenti forse maggiori che nel primo. Con che però non intendo già dire che non si facessero dagli allievi della scuola, importanti scoperte o studi profondi anche nel campo dell'archeologia classica, come ne fanno fede le due publicazioni della scuola medesima, la *biblioteca*, e *le miscellanee* [3].

L'indirizzo dato agli studi storici fu ottimo, dacchè fu presa la ispirazione da quella eruditissima scuola francese dei benedettini dei secoli XVII° e XVIII°, e della quale la novella scuola doveva continuare la splen-

[1] *Revue des deux mondes* an. 1883. *Juin-Juillet.*

[2] Dei lavori di questa scuola avemmo già occasione di parlare altra volta. *Studi e documenti* An. II pag. 178.

[3] *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome.* Paris Thorin — *Mélanges d'archéologie et d'histoire.*

dida tradizione. Il periodo poi dentro il quale le ricerche avrebbero dovuto limitarsi, era quello abbastanza vasto che corre dall'ottavo al decimoquinto secolo, senza però che questi limiti segnassero una linea insormontabile [1].

Nella scelta poi dei temi da svolgersi dovea necessariamente riflettersi il genio particolare del popolo, naturalmente tratto a prediligere quelli che in modo qualunque valessero ad illustrare i periodi più gloriosi di storia nazionale. E come per la Germania la storia dell' impero, per l'Austria quella della casa di Ausburgo ; così per la Francia dovea tornare desideratissima quella dell'epoca Carolingia. La quale avea poi il pregio di chiudere in se stessa i più alti problemi sociali che mai siansi discussi; dacchè in quel cozzo di tradizioni romane, d'istituzioni e costumi longobardi, di civiltà bizantina, di aspirazioni alla unità dell' impero da un lato, ed al particolarismo feudale dall'altro, maturava il seme della vita moderna.

Il Diehl studiava l'epoca bizantina dal V° all'VIII° secolo, come quella che spianava la via, non solo alla storia politica della età Carolingia, ma anche alla storia dell'arte in Italia. Il Bayet prendeva in esame le relalazioni intercedute fra i pontefici ed i re Carolingi [2]. In questo frattempo apertasi al publico la ricca miniera dell'archivio vaticano, non isfuggì alla scuola francese la importanza della collezione dei regesti, e si accinse a continuare l'opera già iniziata dal loro connazionale la Porte du Theil, il quale per intramessa del Cardinale de Bernis avea copiate moltissime bolle pontificie del XIII e XIV secolo, relative ai pontificati di Onorio III, di Gregorio IX e d'Innocenzo IV. E delle bolle d' Innocenzo III essendosi occupato già il Delisle [3], si rivolse il Berger a studiare i regesti d'Innocenzo IV, il pontefice contemporaneo di S. Luigi. Egli, compiuto il lavoro di preparazione, raccolse nientemeno che seimila documenti nuovi. Dalla raccolta del Berger non solo si desumono preziose aggiunte per la istoria di quel pontefice e dei rapporti di lui colle potenze di Europa, ma per esso riceve una luce nuova la storia delle crociate.

[1] Un esempio ne abbiamo nella importante storia del Card. Carlo Carafa di Giorgio Durny, *Le Cardinal Carlo Carafa 1519-1561.* PARIS HACHETTE 1882. V. *Studi e documenti*, V, 161.

[2] *Les élections pontificales sous les Carolinges au VIII et au IX siècle. Revue historique* I. 49.

[3] *Bibliothèque de l'Éeole des chartes XIX* an. 1858.

Non meno importante per la Francia era il pontificato di Bonifacio VIII; e della publicazione dei regesti del medesimo, siccome di vastissima mole, s'incaricarono i tre allievi della scuola, Antonio Thomas, Maurizio Faucon e Giorgio Digard Di questa publicazione è già uscito il primo fascicolo. Intanto il Thomas nelle miscellanee avea fatto già rilevare qual messe ricchissima di notizie poteva ricavarsi dai regesti per illustrare la vita di personaggi storici, per alcuni dei quali, oltre il nome, poco o nulla si conosceva [1]. Ed il Digard avea illustrata la celebre quistione sulla prestazione del *funeraticio* [2].

Dei regesti di Benedetto XI si occupò il Grandjean e di questi fu già cominciata la publicazione nella seconda serie della biblioteca [3], ed in breve il Langlois pubblicherà i regesti di Niccola IV. Finalmente per opera di Paolo Fabre vedremo per la prima volta publicato per intiero il manoscritto dell'archivio vaticano contenente il celebre *liber censuum* della chiesa romana, o sull'importanza del quale già scrisse in precedenza un accuratissimo articolo [4]. La storia della dominazione angiovina in Italia, fa parte ancor essa della storia di Francia, ed è ricchissima la suppellettile che si conserva a Napoli relativa a quel periodo. Paolo Durrieu, dei 378 volumi conservati negli archivi di S. Severino e che contengono gli atti amministrativi di quel tempo, prendeva in esame quelli che erano scritti in lingua francese e che rimontano al regno di Carlo I [5], mentre il Delaville le Roulx negli archivi ricchissimi della Valletta in Malta faceva lo spoglio dei documenti relativi alla primitiva storia dell'ordine di S. Giovanni [6]. Fra gli argomenti d'interesse storico, principalissimo è quello preso a trattare dal

[1] *Extraits des archives du Vatican pour servir à l'histoire littéraire du moyen âge* (MÉLANGES II. pag. 113, 435. IV pag. 9).

[2] *Boniface VIII et les recteurs de Bretagne* (MÉLANGES III. pag. 290).

[3] *Les registres de Benoît XI.* Paris Thorin 1883. Lo stesso Grandjean avea già illustrato particolarmente la vita di questo pontefice. *Recherches sur l'administration financière du Pape Benoît XI* (MELANGES III. pag. 47).

[4] *Étude sur un manuscrit du* Liber Censuum *de Cencius Camerarius* (MÉLANGES III pag. 328.

[5] *Notices sur les registres angerins en langue française conservés dans les archives de Naples* (MÉLANGES III. pag. 3).

[6] *Les archives, la bibliothèque et le trésor de l'ordre de S^t Jean de Jerusalem à Malte.* Paris Thorin 1883. (*Bibliothèque*, fasc. 32 an. 1883). Egli avea già publicato una breve monografia intitolata — *Documents concernants les Templiers extraits des archives de Malte.* PARIS 1882. La medesima ricerca fu fatta dal PRUST, *Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempelherren und der Joanniter* MUNCHEN 1883. Questo lavoro fu severamente giudicato dal Muhlbacher (*Mittheil. des Instituts für österr. Geschichtsforschung* V. 490).

Duchesne intorno alla edizione critica del *liber pontificalis*, di cui egli ha già cominciata la publicazione nella *bibliothèque*, e cui farà degno riscontro l'altra edizione che ne sta preparando il Waitz pei « *Monumenta Germaniae* ».

Del valore di questa publicazione del Duchesne, riputato giustamente como uno dei più solenni maestri di critica storica, può giudicarsi anche prima che sia compiuta, dagli articoli da lui scritti in proposito, e dalla controversia sostenuta col Waitz intorno all'epoca della primitiva redazione [1]. Col paziente confronto di 150 manoscritti e collo studio profondo della storia del V, del VI e dei seguenti secoli, egli è giunto a questi risultamenti di aver dato un testo rispondente a tutte le esigenze della critica moderna, di aver nel medesimo separate e distinte le successive redazioni, e di aver stabilito con argomenti irrefutabili la data della forma sua primitiva nel secolo VI, assai probabilmente sotto il pontificato di Ormisda e poco dopo l'anno 514 [2].

Ma la storia della letteratura e delle arti non si è avvantaggiata meno di quella religiosa e politica. Nella letteratura classica cristiana deve ricordarsi il lavoro critico di Emilio Chatelain sui manoscritti di poesia di S. Paolino di Nola [3]; e siccome più forti doveano essere per gli allievi della scuola francese le attrattive per lo studio della poesia provenzale, con tanto amore coltivato da pochi anni in Italia ed in Francia, così i lavori di Antonio Thomas sopra Francesco Barberini, di Clédat su Bertrando di Born, di Delaborde sulla cronaca di Guglielmo il brettone, e di Berger su Riccardo di Poitevin, sono là per attestare con quanto zelo la scuola francese coltivi questo ramo di letteratura medievale e quanto profitto tragga dai tesori vaticani ricchissimi anche in ciò come nel resto.

Per la storia dell'arte in Roma basta nominare il Müntz [4] per ricordarsi quanto abbia egli illuminato l'oscuro periodo dell'arte prima del rinascimento, e dopo il ritorno dei papi da Avignone. Innumerevoli furono le notizie che egli trasse dall'archivio di Stato a Roma, ma non

[1] *Bibliothèque* fasc. I. ann. 1877. (MÉLANGES II. pag. 277 IV. pag. 232).

[2] *Liber pontificalis* I fasc. Thorin 1884. (*Bibliothèque* 2me Se).

[3] *Notice sur les manuscrits de poésie de S. Paulin de Nole suivi d'observations sur le texte (Bibliothèque* fasc. 14 an. 1880).

[4] *Les arts à la Cour des papes pendant le XVe et le XIVe siècle* (BIBLIOTHÈQUE *fasc.* 4. 9. 28. ann. 1878-1879-1882). *Études sur l'histoire des arts a Rome pendant le moyen âge — Boniface VIII et Giotto* (MÉLANGES I pag. 111).

meno ricca è la messe che egli sta raccogliendo nell'archivio Vaticano e di cui già dette un saggio nelle *Mélanges* [1].

La storia poi delle arti in Avignone, fu per la prima volta illustrata dal Faucon per mezzo dei regesti vaticani [2].

Un'altra opera cui si accinse la scuola francese non va dimenticata, voglio dire la revisione dei cataloghi vaticani, rimasta poi interrotta per la solenne decisione presa dal Sommo Pontefice Leone XIII di publicare per la stampa i cataloghi dei manoscritti della biblioteca Vaticana.

Intanto però abbiamo notizie precise sul fondo regina Cristina forniteci dal Berger [3], il catalogo dei manoscritti greci di Pio II, esistenti nella biblioteca Alessandrino-Vaticana del Duchesne [4], la corrispondenza del Card. de Granvelle intorno alla raccolta di Fulvio Orsino, e l'inventario del suo museo del de Nolhac [5].

A questo genere di lavori appartiene quello utilissimo del Clédat sugli archivi italiani a Roma [6].

Istituto austriaco di studi storici. — Per esporre brevemente lo scopo e i risultati ottenuti dall'Istituto austriaco di studi storici, inauguratosi nell'autunno dell'anno 1881 e propriamente allora che il Sommo Pontefice Leone XIII apriva agli studiosi le ricchissime fonti degli archivi Vaticani, mi servirò della notizia datane ultimamente dal chiño Sickel [7] il quale fu per la scuola austriaca ciò che il Dumont fu per la francese.

Il tema principale assegnato agli allievi dell'Istituto fu quello di riprendere e continuare le ricerche iniziate dal Kopp sulla istoria degli Ausburgo, le quali per le condizioni di allora non dettero importanti risultamenti; ma furono insieme incaricati di fare studi generali sulle condizioni degli archivi Vaticani per la preparazione di nuovi temi, non tra-

[1] Les arts à la Cour des papes. — Nouvelles recherches sur le pontificat de Martin V; d'Eugène IV, de Nicolas V; de Callixte III, de Pie II, et de Paul II (*Mélanges* IV pag. 224).

[2] *Mélanges* II. pag. 36 — IV. pag. 57.

[3] *Bibliothèque* fasc. 7 p. I. — ann. 1879.

[4] *Bibliothèque* fasc. 13. — ann. 1879. Il de Rossi ha osservato che di questi codici la biblioteca possedeva fin dal tempo di Clemente XI l'accurato inventario ed indice alfabetico soggiunto a quello dei codici greci della regina Cristina (*Studi e documenti* An. V pag. 365 in nota).

[5] *Studi e documenti*, Ann. V pag. 281. — *Mélanges* IV pag. 139.

[6] Léon Clédat *Les archives italiennes à Rome* (Bibliothèque de l'École des chartes tom. xxxvi).

[7] *Bericht über die bisherigen Arbeiten des Instituts Austriaco di studi storici in Rom* (Mittheilungen VI. 203).

scurando però tutte quelle altre biblioteche ed archivi dai quali potessero trarsi documenti atti ad illustrare la istoria del fondatore della potenza degli Ausburgo, Rodolfo I, e di Alberto I.

L'epoca dalla quale realmente aveano a prendere le mosse le esplorazioni storiche di Kaltenbrunner, di Fanta, e di Ottenthal, che furono i primi inviati, era quella della elezione di Rodolfo I ad imperatore avvenuta nell'anno 1272; ma siccome, secondo che giustamente avea già congetturato il Sickel, il materiale degli archivi vaticani non era stato ancora interamente esaurito in servigio della storia dei primi tempi del l'impero, e queste ricerche non meno interessavano la scuola austriaca per la parte che il Governo avea presa nella publicazione dei *monumenta Germaniae*, così fu dato incarico ai pensionati d'estendere anche al di là di quell'anno i loro studi.

Il Kaltenbrunner svolgendo i regesti del secolo XIII mirò principalmente ad illustrare la elezione di Rodolfo I e la istoria di Alfonso X di Castiglia, dacchè per mezzo della dilucidazione di questi due punti si arrivavano a comprendere nettamente le trattative intorno alla rinuncia di Alfonso in favore di Rodolfo. Ma intanto partendo dalla morte di Alberto I, avvenuta nell'anno 1308, un altro studioso compulsava i regesti relativi ad Enrico VII. Dalle quali due ricerche così combinate ne veniva fuori la misura della intensità dei rapporti fra la Chiesa e l' Impero.

Lo scambio delle idee e dei fatti risultava attivissimo e concorde sotto Gregorio X e Niccolò III, ma sotto Martino IV questa intimità si rallentava per la influenza che sulle condizioni d' Italia doveva necessariamente esercitare Carlo d'Angiò. Le quistioni politiche che abbondano sotto i due primi pontefici, non sono trattate che incidentalmente sotto Martino V ed i suoi successori.

In questa occasione il Kaltenbrunner istituiva un' analisi accuratissima sui regesti del secolo XIII onde ne risultavano scoperte importanti, sia in rapporto alla storia della cancelleria pontificia, sia in rapporto a quella degli archivi vaticani. Distribuiti i 47 volumi che comprendono i pontificati da Innocenzo III a Bonifacio VIII, in due serie distinte, portò tutto l'acume della sua critica sul secondo gruppo di 36 volumi che, cronologicamente disposti, formano una serie continuata di lettere pontificie, rilevandone le più minute particolarità. Tutto le quistioni relative ai nomi degli amanuensi, al modo col quale il lavoro era distribuito, alla maniera di pagamento, allo stile delle oramentazioni, al sistema di registrazione e di abbreviazione, alla scelta delle lettere, alla classificazione delle me-

desime in *communes e curiales* iniziata nel terzo anno del pontificato di Urbano IV, alla numerazione delle singole parti e dei fogli, all'uso ed alla importanza degli indici sono così analiticamente notomizzate da doversi ritenere come esaurita la prima generale ricerca intorno alla storia della cancelleria pontificia nel secolo XIII.

Non sono meno interessanti i risultamenti che il Kaltenbrunner otteneva dalle sue ricerche per la storia degli archivi vaticani. Dalla materiale ispezione della serie dei regesti dedusse egli la originaria disposizione materiale dei medesimi per quaderni senz'altra legatura. Rilevò inoltre, come servendo i medesimi all'uso quotidiano della cancelleria pontificia, non stessero conservati nell'archivio lateranense, ma viaggiassero insieme alla Sede Apostolica, onde talora ebbero anche a riceverne danno. Ed è importante a questo riguardo la notizia letta dal Kaltenbrunner al T. 32 f. 66 di Clemente IV: « *Regestum istud fuit ablatum de Camera Bonifaci pp. VIII. tempore captionis suae et restitutum domino B. Ruiardi cum diminutione ista* ». Dal silenzio dell'inventario dell'archivio di Assisi dell'anno 1339 intorno ai regesti, argomenta egli come questi non fossero colà condotti, ma bensì in Francia, come ne fa fede l'inventario dell'archivio di Avignone del 1369. Il quale confrontato colla condizione presente dei regesti fino presso al secolo XIV dimostra che si trovano pressochè nel medesimo stato. Il Kaltenbrunner proseguendo la storia dell'archivio avignonese indicò l'inventario del 1542 fatto da Pompeo Capello custode del medesimo, essendo legato di Avignone il Card. Alessandro Farnese, e che si conserva nella biblioteca barberiniana: come altresì l'altro inventario del 1561 conservato nella Corsiniana e che fu fatto in occasione che Mario Zazarino fu incaricato da Pio V del trasporto in Roma dell'archivio di Avignone. Fra gli inventari del secolo XVI si ferma l'autore su quelli di Sisto V o di Gregorio XIV.

Con queste ricerche e con altre istituite su manoscritti riconosciuti contenenti estratti o transunti di regesti o brevi [1], il Kaltenbrunner ha arrecato un largo contributo alla seconda questione relativa alla storia degli archivi vaticani, sulla quale ultimamente poi ha posto la sua mano maestra il chiño de Rossi [2].

[1] Sulla istoria dei regesti delle lettere *in forma brevium* introdotti nel secolo XV sotto Martino V e pervenuti a noi in meschini avanzi, v. KALTENBRUNNER *Röm Stud. II. Die fragmente der ältesten registra brevium im Vaticanischen Archive* (MITTHEILUNGEN VI. 79).

[2] *Studi e documenti* V pag. 317.

L'analisi accurata però del materiale esistente negli archivi vaticani conduceva a questo, che le ricerche dovessero estendersi anche al di fuori degli archivi, e specialmente alle preziose raccolte delle biblioteche Vaticana, Vallicelliana, Corsiniana, Casanatense, Chigiana, Barberiniana per colmare le lacune esistenti nelle serie Vaticane; e fra le scoperte fatte fuori dell'archivio è da notare quella dell'Ottenthal [1] di alcuni frammenti dei regesti di Clemente V, che mancavano nel volume originale conservato nell'archivio medesimo.

Dai regesti passando Kaltenbrunner a studiare le carte dell'archivio di Castel S. Angelo, sempre allo scopo d'illustrare il suo tema principale trovò documenti di somma importanza, come sarebbe a mò di esempio la lettera dell'imperatore Enrico colla quale dava da sua parte esecuzione al concordato di Worms del 1122 [2], l'originale del privilegio di Rodolfo e la lettera confermatoria dei principi dell'impero [3]. Nelle miscellanee dell'archivio esplorate già dal Kopp, il Fanta ha raccolta nuova messe di documenti, fra i quali importantissimo è un rapporto fatto sulle pretese del re Alfonso al trono tedesco, e la indicazione delle decime levate sotto Martino IV, sulle chiese della Stiria e dell'Austria inferiore e superiore [4].

Un terzo gruppo di documenti da compulsare era quello dei privilegi della Chiesa romana, ed il Kaltenbrunner riferì già intorno ad un frammento del *liber privilegiorum* trovato nel cod. Ott. 2546; come altresì darà in breve notizia dei risultati delle sue indagini sulla ben più importante collezione dei medesimi preparata dal Platina per ordine di Sisto IV.

Finalmente fu intrapreso lo studio di un quarto gruppo di documenti formati dalla raccolta delle formole adoperate dalla curia pontificia nel 1300. Fra queste formole si trovano talvolta, come modelli od esempi, alcune lettere pontificie che facevano parte di volumi di regesti ora spariti. Fra queste raccolte meritano maggiore riguardo quelle di Marino da Eboli e di Berardo da Napoli, ma più specialmente le raccolte di quest'ultimo, il quale servì nella cancelleria pontificia per questi trent'anni curando principalmente la corrispondenza politica.

[1] Cod. Ott. 2546 (MITTHEILUNGEN V. pag. 138).

[2] SICKEL-BRESSLAU *Die Kaiserliche Ausfertigung der Wormser Concordats* (MITTHEILUNGEN VI. 105).

[3] KALTENBRUNNER *Ergänzungsband* I. 376.

[4] FANTA *Ein Bericht über die Ansprüche der Königs Alfons auf den deutschen Thron* (MITTHEILUNGEN VI. 94). Ivi è riportato il testo delle pretese di Alfonso esposte dal suo procuratore Rodolfo da Poggibonsi.

Il Kaltenbrunner intraprese il lavoro critico intorno al valore dei vari manoscritti che si conservano. Egli consultò prima un codice dell'archivio, erroneamente classificato fra i regesti, e poi altri tre esemplari da lui rinvenuti nei codici vaticani n. 3977, e 6735, e nel Vallicelliano n. 49. Finalmente portò la sua attenzione sui manoscritti esistenti in Francia, e sui quali avea già rivolto la sua attenzione il chiarissimo Delisle. Il frutto delle sue lunghe ricerche intorno alle collezioni di Berardo da Napoli, dalle quali ben 80 documenti furono tratti per la storia degli Ausburghi, sarà in breve publicato dal Kaltenbrunner. Minori sono i risultati che si aspettano dalle collezioni di Marino da Eboli.

Sul finire dell'anno 1882 si pensò ai temi di cui dovevano per l'avvenire occuparsi i pensionati dell'Istituto, e fu deliberato di proporre ai loro studi il periodo di Alberto II, quando cioè nell'anno 1438 la corona imperiale ritornò nella casa di Ausburgo, proseguendone la storia fino ad Enrico III e Massimiliano I.

Molte ragioni consigliarono di lasciar fuori il periodo lussemburghese che comprende circa 130 anni. Dalla morte di Alberto I fino alla elezione di Alberto II, i rapporti della Sede pontificia colla casa di Ausburgo furono necessariamente meno frequenti, e meno importanti Oltracciò i regesti di quel periodo, per ciò che riferivasi alla storia dell'impero, erano già stati diligentemente esplorati dal Wenck per la sua istoria di Enrico VII, mentre che della storia di Ludovico il bavaro che a quella si rannodava, avea deliberato di occuparsene la Commissione storica raccoltasi in Monaco nell'autunno del 1882. Per questa istoria Sigismondo Riezler direttore della regia biblioteca di Monaco, per la seconda volta sta esplorando le collezioni vaticane [1].

Finalmente un giusto riguardo verso la scuola francese, la quale occupavasi dei regesti del secolo XIV, e la impossibilità di studiare contemporaneamente sulle medesime collezioni, confermavano la direzione dell'Istituto austriaco nell'indicato proposito.

Fu quindi aperto ai pensionati il campo delle ricerche nel secolo XV, ma per bene intendere la riforma o la più ordinata sistemazione della cancelleria pontificia avvenuta sotto Martino V, si dovea risalire al secolo XIV, perchè a questo facevano capo le prime innovazioni intorno alla distribuzione in vari uffici.

[1] Sui lavori della Commissione storica dell'Accademia delle scienze di Monaco. Vedi le *Mittheilungen* IV, 173. V, 183. VI, 191.

In quanto poi al materiale storico dei regesti del secolo XV, la ricerca si presentava sotto condizioni ben differenti; dacchè il lavoro era stato già fatto, sebbene non compiutamente, dal Potthast. Inoltre nel copioso materiale bisognava separare ciò che era stato edito, da ciò che non lo era. Finalmente era mestieri orientarsi prima intorno all'organizzazione istessa degli atti vari che uscivano dalla cancelleria pontificia, essendo che i pensionati doveano ricercare quelli soltanto che riferivansi alla storia austriaca. Procedendo così potè l'Ottenthal fino dalla prima sua dimora in Roma estrarre dai regesti una lista di 70 documenti degli anni 1438-1455 tutti importanti per la storia austriaca. In seguito vennero da lui scoperti ed in parte copiati, dai regesti di Pio II, i rapporti dell'anno 1461 scritti dal Card. Bessarione nunzio a Vienna ed altri documenti importanti per la storia dell'imperatore Federico III, della città ed università di Vienna. L'Ottenthal istesso poi percorrendo i regesti delle bolle di Martino V e di Eugenio IV, preparava il suo lavoro intitolato: — *Die Bullen-regis'er Martin V, und Eugen IV*[1]. Di nuovo poi il Kaltenbrunner coadiuvato dal Riegl esaminava nell'inverno passato i regesti di Niccolò V, di Callisto III, di Pio II, e di Paolo II.

Intanto il Verunsky avendo sollecitato un posto nell'Istituto per istudiare il materiale degli archivi intorno alla storia di Carlo IV, gli fu agevolmente consentito pel motivo che il suo tema avea stretti rapporti colla storia ausburga e colla odierna Austria. Dalla immensa suppellettile relativa ai due pontificati di Clemente VI ed Innocenzo VI, egli trasse 549 documenti nuovi. E noterò anche che importantissimi per la istoria d'Italia sono quelli relativi ai rapporti fra Innocenzo VI ed il celebre Cardinale legato Egidio Albornoz, ed altri molti che riferisconsi alla storia della nostra città. Ma non tralasciò intanto il Verunsky di attendere diligentemente anche al tema generale della storia e descrizione della collezione di regesti, come si rileva dal rapporto da lui fatto sui 238 volumi dei regesti dei due pontefici Clemente VI ed Innocenzo VI[2].

Nelle vaste e ben dirette esplorazioni fatte dai pensionati dell'Istituto austriaco per la illustrazione del tema principale, non potevano essi non imbattersi in altri documenti che sebbene a questo estranei non meritavano meno di essere rilevati.

[1] *Mittheilungen Ergänzungband* I. 401.

[2] *Röm. Berichte III. Bemerkungen über die in Vaticanischen Archiv befindlichen Register Clemens VI und Innocenz VI.*

Così è importante la notizia data dal Kaltenbrunner sul *liber rubeus*, perchè appartiene anche esso alla storia della cancelleria pontificia. Il *liber rubeus* ci rivela una saggia istituzione di Pio II per la quale volle provvedere, come per la conservazione delle lettere che si trasmettevano dalla curia pontificia, così per la conservazione di quelle che si ricevevano e che contenevano *res magnas et memoria dignas*. Questa istituzione peraltro, interrottamente continuata sotto gl'immediati successori di Pio II, finì col pontificato di Giulio II. La raccolta dei documenti ivi contenuti ha sempre però un grande valore storico. Lo stesso Kaltenbrunner co' suoi studi sui privilegi della Chiesa romana [1], e l'Ottenthal colle sue indagini diligentemente fatte nel *Chartularium sublacense* e nell'archivio vescovile di Luni [2], ed infine collo spoglio dei documenti di Farfa e di S. Vincenzo di Volturno, largo contributo arrecarono alla sezione dei diplomi nei *Monumenta Germaniae*. In una escursione fatta a Napoli il Fanta prendeva in esame i regesti angioini, e dava conto dei risultamenti ottenuti nel periodico dell'Istituto [3].

Il Riegl compagno già del Kaltenbrunner nello studio dei regesti del XV secolo continuava la collezione cominciata dall'Ottenthal delle regole di cancelleria, come altresì copiava quelle dei tempi d'Innocenzo VI e Gregorio XII. Rendeva in pari tempo un grande servigio alla critica storica rilevando le falsificazioni del XVI e XVII secolo, ma specialmente quello di Alfonso Ciccarelli. Il Verunsky spogliando i codici della biblioteca vaticana che a lui tornavano utili pel suo tema, s'imbattè nel cod. Vat. n. 5522 del sec. XVI contenente la vita di Cola da Rienzo, importante per le molte varianti che presenta, posta a confronto con quella edita dal Muratori.

Nè la storia delle arti in Roma, che di tanta luce fu irradiata per i lavori del Müntz, fu negletta dall'Istituto austriaco. L'Ottenthal in un suo articolo intitolato: *Notizie storiche desunte dai regesti pontifici* [4], publica vari documenti del secolo XV, i quali se da un lato confermano quanto già era stato dimostrato dal Müntz intorno alla cura presa dai pontefici di restaurare le antiche basiliche ed altri monumenti caduti nello squallore durante il periodo Avignonese, dall'altra ci rivelano le fonti alle quali i pontefici facevano ricorso per sostenere queste ingentissime

[1] *Monumenta Germaniae — Diplomata* I. 450.
[2] *Mittheilungen* IV. 607.
[3] *Mittheilungen* IV. 450.
[4] *Mittheilungen* V. 110.

spese, cioè alle contribuzioni di tutta la cristianità. Inoltre per questi documenti non solo viene meglio delineata la storia di qualche artista già conosciuto, come p. es. quella del celebre pittore Vittore Pisanello, che per lunghi anni lavorò nella basilica lateranense, ma la storia dell'arte istessa si arricchisce di qualche nome non conosciuto, come di quello del pittore di vetri Giacomo Finali umbro, incaricato di dipingere le vetrate della basilica vaticana. Pel secolo XV poi era il Riegl che raccoglieva dagli archivi importanti documenti per la storia dell'arte in Roma; di cui peraltro egli erasi proposto studiarne le origini ed i progressi.

Nell'inverno 1882 e 83 il Dott. Wickoff espressamente veniva in in Roma per istudiare i rapporti della rinascenza coll'arte antica; e presentemente il Wieser, mentre in nome del Sickel dirige i lavori dei giovani dell'Istituto, attende nelle raccolte vaticane a far tesoro di monumenti per la sua storia della cartografia.

Ho riservato per ultima la menzione del compianto Prof. Thausing rapito troppo presto alla scienza ed alle arti, di cui egli era dottissimo ed appassionato cultore. Ed io che mi ebbi la ventura di conoscerlo prima a Vienna e di rivederlo poscia in Roma entusiasmato per il tesoro di meraviglie artistiche che gli si spiegava dinanzi nei monumenti publici, nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, non lascerò questa occasione per ricordarne la memoria con una mesta parola di rimpianto che sarà divisa fra quanti ebbero a conoscerne le doti dell'animo suo.

Esposti i lavori dell'Istituto austriaco, non possono dimenticarsi quelli che già furono cominciati dalla commissione storica ungherese, ordinatavi non appena furono note le sapienti intenzioni del Sommo Pontefice intorno alle raccolte vaticane, collo scopo di farvi ricerche per la storia dell'Ungheria. La direzione dei lavori fu affidata al Rev. Guglielmo Fraknoi segretario dell'accademia delle scienze, e sono già comparsi due volumi dell'opera intitolata, *Monumenta Vaticana Regni Hungarici historiam illustrantia*. Il primo volume contiene gli atti della legazione del Card. Gentili (1307-11), inviato da Clemente V in Ungheria quando la famiglia angiovina prendeva il posto di quella d'Arpad estintasi con Andrea II. L'altro volume contiene i dispacci del Card. Campeggio e del barone Burgio oratori di Clemente VII in Ungheria prima del disastro di Mohacs.

Societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi. — Ma dove si riassume tutta l'attività tedesca per le ricerche storiche sul medio

evo è nell'opera colossale dei *Monumenta Germaniae*, alla cui nuova pubblicazione danno mano *viribus unitis* l'Austria e la Germania [1]. Estrarrò da un resoconto dell'adunanza tenuta in Berlino nell'aprile 1884 dalla direzione centrale dei *monumenta* le notizie più importanti intorno agli ultimi lavori di questa poderosa associazione [2]. La quale non rende soltanto un grande servizio alla storia germanica, ma uno non men grande alla storia nostra del medio evo per gl'intimi rapporti che a quel tempo passavano fra le due nazioni. Senza le fonti germaniche o senza le italiane, si avrebbero due storie a metà.

La sezione degli *auctores antiquissimi*, diretta dall'infaticabile Mommsen, ha già publicati gli opuscoli di Ausonio e le opere superstiti di Simmaco e del vescovo Avito, per opera dello Schenkl, del Seeck e del Piper, mentre il Vogel, il Lütjohann, il Bert ed il Mayer preparano l'edizione delle opere di Ennodio, di Sidonio, di Claudiano e di Cassiodorio. Nella sezione degli *scriptores*, sotto la immediata vigilanza della direzione centrale, l'Arndt ed il Krusch publicarono una edizione critica delle opere di Gregorio di Tours. Importantissime poi per la storia d'Italia debbbono riuscire tanto la publicazione degli *scriptores rerum langobardicarum*, quanto quella delle cronache italiane del tempo degli Hohenstaufen per la quale l'Holder-Egger ha intrapreso un viaggio in Italia, quanto finalmente l'altra delle notizie desunte dalla sconosciuta fonte degli scrittori inglesi sulla Germania, sulla Fiandra e sull'Italia. Al quale scopo il Pauli frugava già nei ricchissimi archivi d'Inghilterra. In questa medesima sezione riuscirà importantissimo il volume dello Schröder, contenente le cronache tedesche, e che comincia colla cronaca imperiale.

Nella sezione delle leggi sono da notare: la odizione critica della *lex ribuaria* con note importantissime del Sohm, e con un indice accuratissimo delle cose e dei vocaboli compilato dal Zeumer [3] ed il primo volume dei *capitularia* del Boretius [4].

In questa sezione il Zeumer ha pubblicato il libro delle formole [5], mentre il Weiland attende alle leggi imperiali fino a Rodolfo di Ausburgo, ed il Frensdorff agli statuti delle città tedesche.

[1] *Monumenta Germaniae historica inde ab. an. Chr. 500 usque ad ann. 1500* Hann.
[2] Sui lavori antecedenti della Commissione vedi le *Mittheilungen* III. 493 IV. 492.
[3] *Lex ribuaria et Lex francorum edidit* R. Sohm. Hann. 1883.
[4] *Capitularia legum francorum ed.* A. Boretius. Hann. 1881.
[5] *Formulae Meror. et Karol. aevi ed.* K. Zeumer. Hann. 1882.

Cura il Sickel, in mezzo alle altre gravissime sue publicazioni, quella dei diplomi imperiali, mentre sotto la direzione del Wattenbach l'Ewald cura la edizione delle epistole di S. Gregorio Magno, il Rodenberg quelle del secolo XIII secondo i regesti vaticani ed un codice della bibl. naz. di Parigi, publicazione importantissima per ben conoscere la storia dei rapporti fra la Chiesa e l'Impero ai tempi di Onorio III e Gregorio IX.

Nella sezione *antiquitates*, diretta dal Dümmler, ha veduto la luce il secondo volume dei poeti latini dell'epoca carolingia, di Ermoldo, di Nigello, di Mauro, di Valafrido, di Strabone; ed il Traube di Monaco ha già incominciato il terzo volume di questa collezione. Il Piper ha compiuto la edizione dei libri delle fraternite di S. Gallo di Pfävers, di Reichenau, di Bauman: e l'Herzberg ed il Fränkel attendono alla publicazione delle necrologie tedesche.

Nè è da dimenticare a lato di quest'opera solenne dei *monumenta Germaniae*, affidata alle forze riunite dei dotti della Germania e dell'Austria, quell'altra fonte ricchissima di notizie storiche aperta dal Wattenbach [1] nel *Neues Archiv*, col quale si è proposto egli lo scopo di fornire precise notizie intorno ai manoscritti d'interesse storico che si conservano nelle biblioteche publiche e private della Germania, dell'Austria e della Svizzera.

Finalmente è mestieri accennare all'ultimo lavoro del Pflugk-Harttung l'*Iter italicum* da lui compiuto sotto gli auspici dell'Accademia delle scienze di Berlino. Questo lavoro è il risultato delle ricerche fatte dall'autore in più di cento biblioteche o archivi d'Italia intorno ai documenti della storia dei papi, distribuiti per città. La prima parte è divisa in due sezioni. Una dà l'inventario delle carte pontificie distribuito per città; e l'altra enumera cronologicamente i regesti pontifici da lui scoperti fino all'anno 1198, e più che 40 diplomi nuovi imperiali dal IX al XIV secolo [2]. La seconda parte contiene un glossario latino, una miscellanea ed un'appendice.

Abbozzato così a grande linee il quadro dei servigi resi alla storia del medio evo dalle ricerche e scoperte fatte per opera degli stranieri nelle ricche collezioni di cui abbonda l'Italia, ed in modo peculiare in quelle

[1] Quest'uomo infaticabile dirige anche la nuova edizione dei regesti di Jaffè *Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad a. p. Ch. n. MCXCVIII edidit* PHILIPPUS JAFFÉ. *Edit. II correctam et auctam auspiciis* G. WATTENBACH *curaverunt* S. LÖWENFELD, F. KALTENBRUNNER, P. EWALD. Lipsiae Weit et comp. È uscito il 6° fascicolo che arriva alla metà del pontificato di Pasquale II.

[2] *Iter italicum unternommen mit Unterstützung der königl. Acad. der Wissensch. in Berlin.* Stuttgart Kohlhammer 1883.

inesaurabili del Vaticano, non ci resta che a dare un rapido cenno intorno alle istituzioni nuove d'indole storica in Italia.

Istituto storico italiano. — Il moltiplicarsi di deputazioni e società aventi lo scopo di ricercare documenti illustrativi delle patrie memorie, e le publicazioni talvolta assai importanti che, per opera loro, vennero alla luce, dimostravano già che l'Italia non era rimasta estranea al movimento generale degli studi storici [1]. Ma la natura — almeno per la maggior parte di quelle società — al tutto privata, la esiguità dei mezzi economici, la differenza nei metodi e negli scopi, facevano mancare quella unità di azione e vigoria di mezzi che si richiedono per condurre a compimento la publicazione delle grandi collezioni di documenti storici.

Ora però con R. decreto 25 novembre 1883 è stato fondato l'*Istituto storico italiano* composto principalmente dei delegati delle cinque deputazioni e delle sei società di storia patria, diretto allo scopo principale di ricercare le fonti della storia d'Italia, e preparare una nuova collezione di *scriptores rerum Italicarum,* la quale si riannodi alla gloriosa tradizione di quella del Muratori. Per adesso dobbiamo limitarci a segnalare la esistenza di questo Istituto, dacchè non è ancora entrato nella difficile via della pratica applicazione. Alla quale peraltro sembrerebbe che fosse stato agevolato il cômpito dal riordinamento degli Archivi di Stato intrapreso fino dall'anno 1874 e condotto testè a termine [2]. Di una cosa soltanto potrebbe temersi, che cioè la facoltà accordata all'Istituto di coordinare le varie società esistenti di storia patria — alcune delle quali si rivelarono già tanto dottamente operose —, non si trasformasse in ingerenza incommoda ed assorbente. Ci sembra che sarebbe stato meglio che, come succede altrove, le medesime si fossero lasciate libere di assoggettarsi o no al novello Istituto.

Commissione per gli studi storici, e fondazione di una scuola di paleografia e di critica applicata in Vaticano. — Fino dagl'inizi del suo pontificato la S. di N. S. Leone XIII deliberò, con plauso universale

[1] È soltanto per ragione del luogo onde scriviamo, e non perchè dalle varie società di storia patria non siansi fatte gravissime publicazioni, che ci piace ricordare quella del *Regesto di Farfa* intrapresa dalla *Società romana di Storia patria* ed eseguita per cura d'Ignazio Giorgi ed Ugo Balzani. Sulla importanza della quale publicazione e sui due volumi che già uscirono rimettiamo il lettore alle dotte recensioni che ne furono fatte qui e altrove.

[2] Vazio. *Relazione degli archivi di Stato italiani.* Roma 1883.

di tutti i dotti e con vantaggio grandissimo della storia, che gli archivi vaticani fossero aperti alle ricerche degli studiosi. Ma volendo insieme che colle armi medesime della erudizione critica si combattessero gli errori e le insinuazioni contro la storia della Religione e del Papato, volse l'animo a fondare un apposito studio che sul fondamento di autentici documenti ordisse una tela di studi storico-apologetici sul pontificato romano. La nobilissima idea fu dal Pontefice medesimo espressa ed incarnata nella lettera pontificia 18 Agosto 1883, diretta ai tre Cardinali De Luca, Hergenroether, e Pitra, e colla quale l'invitava a porre ad effetto il divisato progetto servendosi all'uopo del concorso degli uomini i più competenti in siffatte materie.

Le quali disposizioni del Sommo Pontefice dettero già copiosissimi frutti, come può rilevarsi dalle principali publicazioni cui quelle disposizioni dettero luogo, e di cui alcune già videro la luce. Fra queste sono da annoverarsi i *Regesti* di Leone X [1] che si vanno publicando dal dottissimo Card. Hergenroether prefetto degli archivi della S. Sede. Di questa opera importantissima già si ebbe occasione di discorrere nel nostro periodico [2]. Dei *Regesti* di Onorio III si occupa il Pressutti, e sul primo volume [3], che contiene gli atti dall'anno 1216 all'anno 1227, fu dato troppo severo giudizio da alcuni critici. Dei *Regesti* di Clemente V è stata publicata in questi ultimi giorni coi tipi vaticani la prima dispensa, inaugurando così la serie dei regesti dei Papi avignonesi cui da molto tempo attende un gruppo di benedettini sotto la direzione dell'Ab. Tosti. Con questo anno medesimo si è cominciata dal Rev. P. Denifle sotto-archivista e Rev. P. Ehrle la publicazione di un apposito periodico di documenti di storia medievale tratti dagli archivi Vaticani. Con grande soddisfazione poi di tutti i dotti vedranno in breve la luce i due primi tomi dei catalogi dei manoscritti della biblioteca vaticana, i quali conterranno la descrizione di tutti i codici greci del fondo palatino, e la prima parte dei codici latini del medesimo fondo [4].

[1] HERGENROETHER CARD. JOS. — *Leonis X pontificis maximi Regesta, gloriosis auspiciis Leonis div. provid. pp. XIII feliciter regnantis, e tabularii Vaticani manuscriptis voluminibus aliisque monumentis collecta.* — FRIBURGI BRISG. 1884.

[2] *Studi e documenti* An. V. pag. 277.

[3] *I Regesti del pontefice Onorio III* (1216-1227) *compilati sui codici dell'archivio Vaticano ed altre fonti storiche per* L'AB. PIETRO PRESSUTTI. Vol. I. ROMA 1884. — LEVI (Archivio della società romana di storia patria VII pag. 598). — H. GRISAR. S. J. *(Zeitschrift für Kath. Theologie IX. Jahrg. pag. 146).*

[4] Sulla storia dei catalogi vaticani e sul programma dell'odierna publicazione vedi DE ROSSI, *La biblioteca della Sede apostolica* (*Studi e documenti* An. V pag. 317).

Ma perchè questo potente impulso dato alla critica storica sortisse il pieno suo effetto era pur mestieri ordinare un apposito studio teorico-pratico di paleografia. La quale, elevata oggi al grado di rigorosissima scienza, può sola nell'analisi accurata e nell'apprezzamento critico di tutti gli elementi onde la scrittura si è andata rivelando composta in tanta varietà di tempi, di luoghi e di circostanze, somministrare i mezzi sicuri coi quali saggiare i fondamenti primi della storia, che sono l'autenticità dei documenti ed il valore assoluto e relativo dei testi. Al quale nuovo bisogno si provvide fino dal giorno in cui la storia, smettendo le forme oratorie e spesso soggettive, mirò piuttosto a divenire lo specchio fedele delle immagini del passato, e la cui impronta non poteva conservarsi che nei documenti veritieri che a quello si riferivano. Le antiche collezioni paleografiche del Mabillon, del Walter, e del Montfaucon ne sono una splendida prova. Ma le scoperte dell'arte fotografica nelle svariate sue applicazioni potè rendere lo studio della paleografia eminentemente pratico colla possibilità di radunare in un solo volume i *fac-simili* perfettissimi di codici, per età, per luogo, per lingua, per materia e per metodo fra loro disparatissimi. Fino a questi ultimi tempi ben poco l'Italia poteva opporre agli *Exempla Codicum* del Wattenbach ed ai nobilissimi lavori della società paleografica di Londra o della scuola diplomatica di Francia, ma oggi può vantare opere di alto valore. Mi limiterò a citare l'*Archivio paleografico italiano*, e meglio ancora la *Collezione fiorentina di fac-simili paleografici*, la quale e per la copia ed il pregio dei manoscritti, e per la esattezza delle riproduzioni ottenute col sistema della *fotoincisione*, è a nessun' altra seconda.

Ma all'ordinamento completo di questo mezzo potente, onde tanto si giova la critica storica, avea già rivolto il suo pensiero il Sommo Pontefice Leone XIII colla lettera in data 15 maggio 1884 diretta al Cardinale Hergenroether e colla quale stabiliva che venisse fondata nel palazzo del Vaticano una scuola di paleografia e critica storica applicata, per istruzione specialmente del giovine clero. La quale scuola e per l'illustre personaggio cui venne affidata, il Can. Carini, notissimo per la sua valentia in siffatta materia, e per la solidità ed ampiezza colla quale venne ordinata in apposito regolamento, — di cui diamo il testo in appendice al presente articolo — dà pegno sicuro che prenderà il posto che le conviene fra le altre principalissime.

Ecco il quadro sintetico degli ultimi progressi della critica storica,

nell'accennare i quali però prendemmo di mira più gl'Istituti, per impulso dei quali questi studi progrediscono, che non la immensa congerie dei lavori che si accumulano ogni giorno sul campo delle ricerche storiche: e siccome a questi progressi ci sforziamo anche noi, nel ramo storico, di contribuire il meglio ed il più che per le modeste nostre forze si possa, così vogliam chiudere accennando come non ispregevole sia stato il frutto raccolto dalla publicazione di più documenti che alla storia della vita comunale di Roma si riferivano, e come non sia minore quello che c'impromettiamo dalle publicazioni che ad illustrare questo istesso periodo abbiamo già pronte od ordinate per la stampa.

Le due grandi fonti storiche della vita civile di Roma nel medio evo dalla restaurazione del senato fino al secolo XV, cioè i due statuti inediti civile e commerciale, furono già publicati interamente e la prefazione che sola manca ancora al secondo sarà compiuta in quest'anno. Nel quale speriamo di dare alla luce l'altro documento d'interesse generale per la storia della finanza comunale che è lo statuto del Gabelliere da publicarsi dal Conte Malatesta.

Pronti sono già per la stampa quegli statuti manoscritti di arti e mestieri anteriori alle riforme del secolo XVI e che giacevano sconosciuti nelle biblioteche nostre o straniere, e fra i quali tornerà desideratissimo quello celebre dell'arte della lana che verrà publicato dallo Stevenson. Copiosissimi e nuovi documenti furono già raccolti dal Gatti per ricostituire criticamente la serie cronologica dei magistrati cittadini di Roma ed anteriore a quella dei fasti capitolini dell'epoca moderna. La topografia di Roma medievale è tema ancora nuovo ed inesplorato, ad illustrare il quale il chiõ de Rossi ha in animo di publicare documenti importanti, e fra questi alcuni estratti della *descriptio urbis Romae* fatta da Niccola Signorili, segretario del senato romano, per mandato di Martino V. Il commento del regesto della Chiesa di Tivoli, lasciato nelle sue carte pressochè finito dal Rev. P. Bruzza, d'illustre e venerata memoria, ci permetterà in breve di publicare per intiero quest'altro fonte ricchissimo di storia medievale. Alla cui ricostruzione, curata già da Istituti potentissimi e da ingegni valenti, saremo lieti di avere contribuito per quanto le nostre forze lo permettevano.

CAMILLO RE.

Ordinamenti per la scuola di paleografia presso l'archivio vaticano secondo il Motu proprio in data 1° Maggio 1884 della Santità di Nostro Signore Papa LEONE XIII.

ART. 1. Ad effetto di promuovere ed afforzare i sodi studi di storia che riguardano il Pontificato e la Chiesa, e di addestrare il giovane Clero alla conoscenza e illustrazione dei documenti che a quella si riferiscono; il regnante sommo Pontefice sapientemente ha ordinato la istituzione di una scuola speciale di *Paleografia* e di *Critica applicata*, da aprirsi nella sala all'uopo preparata presso l'Archivio segreto Vaticano.

ART. 2. È riservata al Sommo Pontefice « pro tempore » la nomina del Professore. La direzione dell' insegnamento e disciplina scolastica è affidata al Cardinale Prefetto degli Archivii Apostolici.

ART. 3. Si daranno non meno di due lezioni la settimana, nel periodo degli otto mesi dal Novembre a tutto il Giugno, nei giorni ed ore che saranno annunziate nel programma.

ART. 4. L' ammissione degli allievi dipenderà dal detto Cardinale Prefetto, a cui essi rivolgeranno le istanze corredate di opportune attestazioni sulle qualità personali e sugli studi percorsi.

ART. 5. Il Cardinale Prefetto potrà permettere di frequentare le lezioni, come semplici uditori, anche ad ecclesiastici e ad altre specchiate persone che gliene faranno domanda: e potrà imporre di frequentarle a quegl'impiegati dell'Archivio Vaticano, che reputasse meritevoli di maggior istruzione.

ART. 6. Si avrà per norma ordinaria nell' ammissione degli allievi che, se sono chierici, abbiano finito il corso degli studi sacri, compresavi la storia ecclesiastica; se sono laici, sia comprovata la loro probità, e che, oltre aver compiuti gli studi liceali, abbiano i necessari rudimenti di sana dottrina in materia di religione, di gius ecclesiastico, di storia e archeologia sacra.

ART. 7. Il corso di storia ecclesiastica negl' istituti clericali, acciò riesca di utile indirizzo allo studio di Paleografia e Diplomatica, vuol esser diviso in tre periodi: 1° *Elementare*, da praticarsi nelle classi ginnasiali e liceali, che tratterà della semplice notizia dei fatti e della loro cronologia: 2° *Scientifico*, nelle prime classi teologiche, che tratterà dei fatti in rapporto ai dogmi, alla disciplina e al diritto della Chiesa: 3° *Critico-Apologetico* da praticarsi nella classe superiore Teologica, che tratterà dei fatti principali della storia ecclesiastica messi in contesa dagli eterodossi [1].

[1] Possono adottarsi come testo, pel secondo periodo — ALZOG, Storia della Chiesa; pel terzo periodo — PALMA, *Praelectiones historiae ecclesiasticae*.

È desiderabile che questo metodo, in una disciplina oggi così importante, sia introdotto dai Vescovi nei loro Seminarii a meglio addestrare il giovane Clero alla difesa delle verità cattoliche.

Art. 8. L'insegnamento paleografico nella nuova scuola sarà diviso in due corsi: il primo comprenderà le nozioni fondamentali di paleografia generale, di diplomazia ecclesiastica, di critica storica e diplomatica e di cronologia comparata, dopo l'era cristiana, giusta la vita religiosa e sociale dei varii popoli. Il secondo si occuperà dell'applicazione pratica delle dette regole, e dell'esame degli atti e documenti storici in relazione alle epoche più importanti del Pontificato e della Chiesa; non che dei varii sistemi di ordinamento archivistico, antichi e moderni, che danno scorta al rinvenimento e raffronto dei documenti illustranti la storia del cristianesimo.

Art. 9. Nell' uno e nell' altro corso le lezioni saranno acompagnate da esercizii pratici di lettura e diciframento di caratteri sopra scritture originali o loro fac-simili, riferentesi alle fasi più rilevanti del cristianesimo, alle controversie più celebri in fatto di dogma e di disciplina, e alla vita sociale del cattolicismo.

Art. 10. Il Professore proporrà all'approvazione speciale del Cardinale Archivista il programma determinante la materia e la durata di ciascun corso, i libri da scegliersi per testo e l'orario delle lezioni. Inoltre provocherà dal medesimo Cardinale quei provvedimenti che crederà necessarii o proficui all'interna disciplina della scuola e alla migliore istruzione degli allievi.

Art. 11. Quando il Professore, per addestrare gli allievi alla lettura dei diversi manoscritti, giudicherà necessario di estrarre qualche protocollo o scrittura anche dalla Biblioteca Vaticana, ne farà rapporto al Cardinale Archivista, il quale potrà ordinare ai Sotto-Archivisti che all'uopo ne domandino la estrazione e temporanea consegna con le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 12. Il Professore non lascerà d' inculcare agli allievi che, per corredo degli studii paleografici, coltivino pur quello delle discipline affini; l' archeologia sacra, la patristica, le lingue bibliche, la storia generale, l'economia religiosa e politica dei vari popoli.

Art. 13. Al termine dei corsi gli allievi daranno saggio del loro profitto con un esame orale ed uno scritto, avanti una Commissione presieduta dal Cardinale Archivista e composta del Vice-Archivista, dei due Sotto-archivisti, dei Custodi dell' archivio e di due Officiali della Biblioteca Vaticana deputati dal Cardinale Bibliotecario, e coll'assistenza del Professore insegnante. Il verbale si aggirerà sulle materie studiate nell'anno: per lo scritto la Commissione assegnerà a tema un documento inedito, latino o italiano, da diciferarsi ed illustrarsi con note critiche ed istoriche.

Art. 14. Il diploma di approvazione nel sostenuto esame servirà di onorevole requisito per concorrere ad impieghi presso le Segreterie e

Archivi Pontificî. Varrà pure di titolo per domandare l'aggregazione all' Accademia Pontificia di storia religiosa, e per essere considerati nelle incombenze diplomatiche a servizio della Santa Sede.

Art. 15. Il giudizio dell'approvazione per ottenere il diploma dipenderà dalla maggioranza dei voti dei componenti la Commissione.

Art. 16. La scuola verrà corredata dei necessari mobili e suppellettili per cura della Pontificia Prefettura de'Sacri Palazzi, la quale pure penserà a destinare e retribuire un Bidello per tutti i servizi scolastici, e somministrerà un'annua somma per formare gradatamente un modesto assortimento delle più necessarie opere o collezioni paleografiche.

Art. 17. Le spese occorrenti pel mantenimento della scuola e per il buon andamento dei corsi, entrano nella contabilità dell' Archivio segreto, e saranno condotte dal congresso Consigliare con le norme sancite in quel regolamento.

STATUTI DELLA CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

I.

Degli antichi statuti del Comune di Civitavecchia l'originale è smarrito. Dico smarrito avvedutamente; perchè potendosi fare nuove ricerche, e ripetere con più diligenza le già fatte, non si deve ancora lasciare la speranza di poterlo, quando che sia, rintracciare.

Ne abbiamo però una traduzione autentica.

Terminato il lungo periodo della residenza dei Papi in Avignone e del grande scisma, e sciolto lo stato pontificio dalla rete di que' tanti signori che, per troppo avvolgerlo, quasi direi, lo soffocarono; le città nostre, sulla metà del secolo XV°, lasciate le armi, si volsero alla cura delle proprie leggi. Si trassero fuori gli antichi statuti, si riordinarono, e si diede loro, specialmente col volgarizzarli, l'impronta dei nuovi tempi [1]. Civitavecchia, tolta da Eugenio IV (1432) alla Casa Di Vico, seguì questo movimento generale: e nel 1451 il Vicario della città, un tal Bartolomeo di Ser Giovanni da Toscanella, volgarizzò lo statuto latino, impiegando in questo lavoro un mese e sette giorni, cioè dal 13 aprile al 20 maggio dell'anno suddetto [2]. È solo a questa traduzione, conservata in un codice dell'Archivio Comunale, che noi dobbiamo finora la conoscenza del nostro statuto. Il traduttore assicura che il volgarizzamento è fedelissimo al testo. Ecco le sue parole messe in fronte del libro: « *Questo è lo volume de lo Statuto de la terra de Civitavecchia, translatato et exposito de latino in vulgare de parola in parola, secondo ne lo Statuto autentico se contene.* » Riguardo dunque alla sostanza e all'indole delle leggi statutarie di Civitavecchia, non abbiamo a lamentar troppo lo smarrimento del testo primitivo: ma non lo lamenteremo mai abbastanza, riguardo alle molte notizie che si sarebbero potute trarre dalla sua data, dal nome e dalla qualità

[1] Per non uscire dal Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, a cui apparteneva Civitavecchia, ricordo la conferma degli statuti di *Fabrica, Cirita Castellana, Carbognano, Orrieto, Sutri, Toscanella, Corneto, Vetralla*, ecc. (*Theiner* Cod. Dipl. Vol. II° N. 320, 323, 329, 344, 345, 356, 365, 380, ecc.).

[2] Nel titolo dello statuto: «*..... Comenciato et prencepiato a dì XIII del mese di Aprile ...*». In fine: « *Finis statutorum XX mens. Maii MCCCCLI.* »

degli officiali che lo compilarono, o sotto i quali fu compilato, dalla forma della scrittura e da tutte quelle altre circostanze, che rendono sotto ogni aspetto preziosi gli antichi documenti. A ciò si aggiunga che di coloro che han posto mano a scrivere le memorie di Civitavecchia [1], nessuno ha dato pure uno sguardo ai suoi statuti, quasi che non fossero questi la più importante manifestazione della vita cittadina, e quindi il fondamento primo di ogni storia municipale. Piccola parte se ne trova riportata nelle schede del Card. Stefano Borgia; il Manzoni li ricorda nella Bibliografia degli Statuti; e il Guglielmotti ne dà un breve cenno nella sua *Marina Pontificia* [2], e per primo ne curò la pubblicazione, spoglia però di qualsiasi commento, in appendice alla storia patria dell'Annovazzi. Null'altro studio fu fatto sui nostri statuti: son quindi un campo inesplorato, e il poco che ora io ne vo' scrivendo forma un lavoro al tutto originale.

II.

Dovrei cominciare dallo stabilire con precisione l'epoca della pubblicazione dello statuto. Però il non averne, non che l'originale, neppure una copia, ma solo la traduzione, rende la questione difficilissima a sciogliersi: anzi la renderebbe insolubile del tutto, se non si avessero alcuni documenti dai quali, per vie indirette, si può giungere a determinare per congettura la data.

Civitavecchia compresa, come le altre città del ducato romano, fin dal secolo VIII nello Stato Pontificio, si reggeva, sotto l'alto dominio della Chiesa e con forme feudali, a signoria di conti. I quali, sul cadere del secolo XI, la trasmisero in gran parte nel possesso del monastero di Farfa [3]. In tutto questo periodo di tempo nessuna traccia di vita comunale, e quindi nessuna presunzione dell'esistenza di uno statuto.

[1] *Arcangelo Molletti.* Antichità e memorie di C. vecchia. Mss. Bib. Casanat. E. IV. 18. — Dott. *Gaetano Torraca.* Memorie cronologiche di C. vecchia. Roma 1761. — March. *Antigono Frangipani.* Storia dell'antichissima Città di C. vecchia. Roma 1761. — Cav. *Pietro Manzi.* Stato antico ed attuale del porto, città e provincia di C. vecchia. in Prato 1837. — Arc. *Vincenzo Annovazzi.* Storia di Civitavecchia dalle origini fino al 1818. Roma 1853.

[2] Libro I. Cap. XXI.

[3] Tra monaci e conti sorsero poi questioni che furono terminate a favore dei primi, con sentenza di *Gregorio scriniario* ai 29 Aprile 1081, anno 1° di Clemente III antipapa e Arrigo IV imperatore (Regesto Farfense. Doc. all'anno 1097).

Nel 1166 fu stipolato un trattato di commercio fra Romani e Genovesi. Del documento che si trova nei *Monumenta historiae patriae* [1], traduco quei punti che fanno al mio proposito.

I consoli dei mercanti e marinari di Roma promettono fra l'altro ai Genovesi: « Procureremo con tutta la buona fede che i *Visconti che saranno al governo di Civitavecchia*, vi giurino pace: se non vorranno, ve lo faremo sapere .. Se qualche nave genovese farà naufragio fra capo Anzio e capo Linare [2], salveremo le persone e le cose: ma se il danno avverrà da capo Linare fino a Corneto, faremo buoni uffici perchè i genovesi riabbiano il perduto .. Vi avviseremo subito se qualcuno armerà, su qualunque punto della spiaggia da Corneto a Terracina, legno corsale a vostri danni » [3]. Da queste poche parole si traggono con sicurezza due conseguenze, cioè:

I. In Civitavecchia nel 1156 era finito il governo feudale, e se ne aveva uno nuovo libero. Perchè nel documento non si parla dei conti, ma dei *visconti* che per il tempo governeranno la città; e dallo statuto sappiamo che questi visconti formavano l'ordine più alto delle magistrature cittadine. Lo vedremo in seguito.

II. I magistrati romani hanno il diritto d'invigilare su quelli di Civitavecchia, ma ne rispettano nel tempo stesso la libertà. E invero se dicono che chiameranno al giuramento di pace verso i Genovesi quei di Civitavecchia; aggiungono che, se questi lo rifiutino, non hanno a fare altro che avvisarne i loro amici, e tenerli al sicuro da ogni inganno. E se promettono ai Genovesi di guardare tutta la spiaggia romana, perchè nessuno vi armi a danno loro; li avvertono che se taluno faccia contro essi ruberia, o qualche bastimento si perda sulla spiaggia di Civitavecchia; non potranno, per far loro ricuperare il perduto, che porre buoni uffici presso i visconti di questa città.

[1] « Instrumentum plenariae securitatis....» T. II, pag. 997.

[2] Capo Linare era confine di C. vecchia verso Roma fino a pochissimo tempo indietro, quando le furono unite le tenute di S. Severa e di Palo.

[3] «.... Bona fide conveniemus et appellabimus vicecomites qui pro tempore fuerint in .... civitate veteri ut vobis pacem iurent: si qui iurare noluerint, hoc vobis per bonam fidem nuntiare studebimus .... Si aliquod lignum Ianuensium naufragium patietur a capite anse usque caput nari, personam et res salvari faciemus per bonam fidem: et si extra .... a capite nari usque Cornetum illud contigerit, adiuvabimus Ianuenses bona fide quae evaserint rehabere .... Si cognoverimus quod quilibet a Corneto usque Terracinam armari faciant aliquod lignum cursale ad vestram offensionem, hoc vobis bona fide prenotificabimus ... »

L'altro documento che può giovarci è del 1224. Ai 9 di decembre il popolo civitavecchiese, chiamato dalla campana del comune e dalla voce dei banditori a generale parlamento, si radunò sulla piazza maggiore [1], e stipolò istromento solenne di sottomissione al papa, che era allora Onorio III [2]. Fra i molti patti stabiliti dall'una parte e dall'altra, si legge questo per noi importantissimo: « *Salvis dicto populo bonis et iustis modis et usibus seu consuetudinibus approbatis infra ipsum castrum.* »

Più importante ancora è l'atto della nuova dedizione di Civitavecchia a Nicolò IV. Ne fu rogato l'istromento in Orvieto, ai 2 gennaio del 1291, fra Nicolò di Trevi camerlengo della Chiesa e Giacomo Sassi rappresentante della città, per mandato conferitogli dal popolo ai 25 dicembre del 1290 [3].

In quest'atto fu stabilito:

1° Il Comune deve pagare alla Camera, se la Curia risieda nello Stato, altrimenti al tesoriere di S. Pietro in Tuscia, 50 lire *paparine* all'anno [4].

2° Il Rettore del patrimonio di S. Pietro in Tuscia e i suoi officiali non hanno giurisdizione sulla città [5].

3° La città riceverà per suo governatore chi vi sarà mandato dal Papa [6].

[1] « Hac praesenti die populus Centumcellensis simul ad sonum campanae et vocem praeconis, ut moris est, coadunatus... ».

[2] Instrumentum de plenitudine dominii quam habet dnus Papa Centumcellis. (Liber Censuum S. R. E. Cod. Vatic. N. 8486 f. 5.

[3] Reg. di Cencio Camerario Cod. Vat. 8486. — Muratori. Antiq. Ital. II. 568. — Frangipani. St. di Civitavecchia.

[4] « .... Daro et solvere cum effectu singulis annis Camerae, ubicumque Romana Curia in terris ecclesiae fuerit; alioquin thesaurario patrimonii B. Petri in Tuscia, L libras paparinorum ».

[5] « Homines et Universitas dicti castri Centumcellarum a iurisdictione Rectoris Patrimonii B. Petri in Tuscia eiusque officialium qui pro tempore fuerint, sint exempti ». Si chiamava rettore il magistrato preposto a ciascuna provincia dello Stato. Abbiamo nei documenti il Rettore di Campania, della Marittima, del ducato di Spoleto, del comitato della Sabina, della massa Trabaria, della marca di Ancona e d'altri luoghi. Il patrimonio di S. Pietro in Tuscia, corrispondente alla parte dell'odierna provincia di Roma che è alla destra del Tevere, si trova detto anche semplicemente il Patrimonio. (Vedi Theiner Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 176). Io penso che quest'uso possa essersi introdotto così, che le altre provincie avevano ciascuna un titolo speciale o di ducato, o di comitato, o di massa, o di marca e simili; e perciò la provincia di Tuscia, che non aveva alcuna denominazione particolare, poteva distinguersi da tutte le altre appropriandosi quella comune di Patrimonio.

[6] « *Illum recipient in Rectorem qui ad eorum et dicti castri regimen de Dni Papae conscientia fuerit deputatus.* »

4° *Laudabilibus ac approbatis consuetudinibus et statutis hominum dicti castri, quae non sint contra honorem et iurisdictionem Romanae ecclesiae integraliter reservatis eidem.*

Dal primo di questi documenti vediamo che nel 1166 il governo di Civitavecchia era già in mano alle magistrature municipali, e godeva di una non piccola indipendenza: quindi è necessario ammettere che leggi proprie dovesse avere la città fino da quel tempo.

Ma di queste leggi non abbiamo finora notizia certa se non nell'istromento del 1224, dove si nominano gli usi e le consuetudini approvate, e nell'altro del 1291, che ricorda le consuetudini e gli statuti della città. Si avrebbero dunque tre fonti del nostro diritto comunale: usi, consuetudini e statuti. E potrebbe fra ciascuna di esse trovarsi una distinzione, se, dallo studio di altri statuti, non si sapesse che quelle parole sono prese nel medesimo significato, e che l'una è scambiata per l'altra. E ciò è manifesto nel caso nostro; in quanto che nel documento del 1224 si parla di consuetudini approvate: e la consuetudine, per ciò stesso che è approvata, è statuto. Tanti erano gli statuti, quante le disposizioni che prendeva l'autorità legislativa. In questo modo si andava formando una raccolta di statuti disposti in ordine cronologico. La loro distribuzione in libri e paragrafi fu opera posteriore. Nel 1451 lo statuto, quando fu volgarizzato, era già stato distribuito così: gli anni che precedettero quest'epoca furono, come ho già detto, assai turbolenti per la città nostra, a causa sopra tutto della lunga signoria dei Di Vico. Il volume dunque degli statuti, ordinati per libri e paragrafi, dovè essere fatto in epoca più antica, e forse poco prima del 1291. Perchè, se non si voglia risalire alla metà del secolo XII, pel qual tempo non conosciamo documenti relativi ai nostri statuti, Civitavecchia non fu mai libera e quieta se non sulla fine del secolo XIII.

Nella prima metà di questo secolo fu assai turbata dalle armi e dalle fazioni che Federico II moveva contro i papi, e in seguito da quelle che moveva il figlio e successore di lui Manfredi. Nel 1267 perdette ogni libertà cadendo nella signoria dei Prefetti Di Vico [1]: nel 1282 era in mano dei francesi di Carlo d'Angiò [2], i quali insolentissimi vi provocarono una sommossa che parve a tutti preludio dell'altra più grande dei

[1] « Nobilis vir Petrus Di Vico pro castris Civitatis veteris.... debet Ecclesiae Romanae singulis annis X bisantios aureos.... Fuerunt dicta castra concessa dicto nob. pref. re Dni Clementis pp. IV anno III » (Liber Censuum S. R. E. Cod. Vat. N. 8486 f. 176).

[2] La diede loro Martino V temendo gli aragonesi (Theiner Cod. Dipl. I. 412).

Vespri [1]; e solo nel 1288 si sa per un documento che Civitavecchia era libera di nuovo [2].

Non prima di questo tempo dunque avrebbe il Comune avuto comodità di occuparsi delle leggi proprie, rivederle e ordinarle. Se così fosse, si spiegherebbe perchè nel documento del 1291, al contrario di quello del 1224, siano per due volte insieme alle consuetudini nominati gli statuti; si potrebbe cioè vedere indicata con questa parola la raccolta sistematica degli statuti medesimi. Ad aggiunger valore a questa congettura è da vedersi se lo statuto tradotto nel 1451, conservi le linee almeno principali di quello nominato nell'istromento del 1291. Ma per risolvere tale questione, dobbiamo prima esaminare il medesimo statuto volgarizzato, e confrontarlo quindi coi documenti già conosciuti.

III.

Lo statuto di Civitavecchia nella sua forma esteriore non differisce gran fatto dagli statuti delle altre città della provincia romana. Come quelli di Roma, di Viterbo, di Toscanella e di altri luoghi, è diviso in libri, ed i libri sono suddivisi in paragrafi [3]. In questi la sostanza è distribuita fedelmente alla rubrica del titolo: meno nell'ultimo *Degli extraordinarii*, dove essendo poste quelle disposizioni che non trovavano luogo nei tre libri precedenti, si vede talvolta la più strana mescolanza di cose. Così nel §. 26 di questo libro IV si regola la vendita del pane; nel seguente si parla del modo di tenere il consiglio; l'altro che segue fissa la pena per chi tagli le viti senza la licenza del Vicario; il §. 30 proibisce di camminare sui tetti degli altri; nel successivo si danno le norme per interpretare i dubbi dello statuto, e così di seguito. Del qual disordine che a noi può sembrar grave, ma che allora, per la semplicità delle leggi,

[1] « Quod futurae ipsorum calamitatis in Sicilia praesagium fuit » (Lor. Boninconti Hist. Sic. — Guglielmotti. Mar. Pontif. II. 35).

[2] Civitavecchia mosse lite a Corneto, perchè alcuni cittadini erano stati dai Cornetani danneggiati nei loro beni. La causa fu portata avanti ai *magnificis viris dnis Urso de filiis Ursi et Nicolao de Comite tunc senatoribus urbis*. Ciò mostra che il Comune di Civitavecchia non era allora infeudato ad alcuno, ma, conservando le libertà proprie, stava in dipendenza da Roma: tutto come risulta dal trattato di commercio già ricordato del 1166. (Sententia Auditoris Generalis. — Coppi. Docum. per la st. del m. e. negli atti dell'accad. d'archeolog. Vol. XV. p. 267).

[3] L. I. *De civili* § 11. — L. II. *De maleficii* §. 98. — Lib. III. *De danni*, §. 33. L. IV. *Degli extraordinarii* §. 61. — In tutto §. 236.

non doveva a niun conto intralciarne l'applicazione, si trova la spiegazione in due osservazioni. La prima che lo statuto piuttosto che il risultato di studi scientifici, era la raccolta delle consuetudini vigenti, fatta per uso del popolo dai suoi rappresentanti; la seconda che lo statuto per la sua stessa indole poteva, anzi doveva ricevere tutte quelle aggiunte e cambiamenti che l'esperienza o nuovi bisogni rendevano necessari [1].

Anche il carattere politico dello statuto di Civitavecchia è quello comune a tutti gli statuti della provincia, ossia è democratico. Ed è facile darne la ragione. Gli statuti essendo la conseguenza della libertà comunale, non potevano esser fatti se non quando questa libertà aveva modo di manifestarsi; cioè quando cadeva il governo feudale, sostenuto per lo più dai nobili. È quindi nei compilatori di quelle leggi naturale e legittima la cura di mettere i nobili nell'impotenza di far male; e ciò conseguivano coll'innalzare contro essi la classe dei popolani, interessata a conservare il governo libero. Questa avversione ai nobili è più manifesta negli statuti di quelle città che più furono travagliate dalle loro fazioni. Lo statuto di Roma vietava con pene severissime di giurar vassallaggio ad alcun nobile, d'innalzarne lo stemma [2], di rizzar fortezze [3], e proclamava l'eguaglianza di tutti avanti alle leggi [4]: in quello di Toscanella era stabilito che i nobili non potevano, non che prendervi stanza, neppur venire alla città, senza licenza del podestà [5], e che le torri dei ribelli demolite non dovevano mai più riedificarsi [6]: analoghe disposizioni si trovano nello statuto di Viterbo [7] ed in altri. In quello di Civitavecchia tanta severità verso le famiglie nobili non si trova: perchè, non essendo mai stata troppo potente in questa città l'aristocrazia, non furono mai famiglie cittadine, ma sempre forestiere quelle che ne spensero,

[1] Lib. IV. §. 28. « Statuimo che statuti, ordinamenti et reformationi se debbano ponere nel presente volume de statuti infra termine de VIII dì puoi che saranno facte ». In un modo molto simile si formarono gli statuti lombardi. I consoli giuravano di osservare le leggi. Queste, sviluppandosi la vita cittadina, crescevano, e per ricordarle, si ponevano in iscritto. Così chi dovea giurarle, anzichè farne la recita, come usavasi quando erano brevi, giurava ciò che era già stabilito, *statutum*. È evidente l'analogia colla formazione del romano editto pretorio.

[2] Lib. II. Cap. CL.

[3] Lib. II. Cap. CXXV e CLXVI.

[4] Lib. III. Cap. XXII.

[5] Lib. III. Cap. XLIX.

[6] Lib. IV. Cap. LXII e CII.

[7] Sez. IV. Cap. XXIV, XXXV, CXXVI, CLXVIII, ecc.

o tentarono di spegnerne la libertà [1]. Quindi la prima cura degli statuti è quella di togliere qualsiasi pretesto a litigi che possano, suscitando discordie, muovere un cittadino a cercare contro l'altro il favore del nemico esterno: e a chi ciò tentasse sono minacciate le pene più severe [2], la morte e la confisca dei beni. I forestieri, e ciò mostra la diffidenza con cui si guardavano, sono posti in una condizione inferiore assai a quella dei cittadini [3]; e non sono protetti dalle leggi se non nel caso che entrino in Civitavecchia per ragione di commercio, o ne domandino la cittadinanza [4]. Anche fra cittadini si fa distinzione: i popolani hanno più che i nobili il favore della legge, e lo spirito democratico si fa manifesto specialmente in ciò, che le pene aumentano di rigore in proporzione dello stato del reo [5].

Ciò non ostante a Civitavecchia mancava la base principale perchè la sua costituzione fosse veramente democratica, come quelle di Roma e di altre città vicine; voglio dire che le mancava il suffragio popolare. Non il voto del popolo, ma il diritto di famiglia, la deliberazione del Consiglio, o la volontà del sovrano costituivano le pubbliche magistrature. Sicchè a sicurezza del popolo, che pure aveva la sua parte nel governo, non restava che la perfetta osservanza delle disposizioni statutarie; e ciò si otteneva col fare tutti soggetti alla legge, col sottoporre al sindacato i magistrati e punir quelli che l'avessero violata.

IV.

Civitavecchia era un municipio libero, ma di quella libertà che sola allora poteva aversi: nell'interno statuti, armi, franchigie municipali; all'esterno sommissione alla Chiesa ed ai suoi ufficiali. Quindi un doppio ordine di magistrature troviamo nello statuto, corrispondenti alla doppia

[1] Ricordo i duchi di Tuscia, i monaci di Farfa, i prefetti di Roma più di ogni altro, i venturieri Tartaglia e Ciarpellone, i Vitelleschi, i Borgia: nessun civitavecchiese.

[2] « Nesciuno abbia ardire far tractato, iuramento o lega contro la Comune et popolo de C. vecchia .... et chi contro farà sia punito ne la pena de la testa intanto che mora .... Et li loro beni se confischino al comune » (Lib. II. §. 15).

[3] « Qualunque persona romperà la casa habitata .... paghi per pena X libre. Ma se saranno forestieri li siano cavati li occhi » (Lib. II. Cap. 44).

[4] Lib. IV. § 9.

[5] « Et si alcuno gentilhomo non populare commetterà le predicte cose, paghi la pena doppia » (Lib. II. §. 18). Analogo provvedimento si ha negli statuti di Roma.

autorità; le magistrature cioè della Chiesa e quelle del Comune. Ma poichè, invece di esser contrarie, erano unite in bell'accordo, e le une servivano alle altre di sindacato e sussidio; così l'esposizione del loro officio fa conoscere e i rapporti del Comune con la Chiesa e la costituzione interna del Comune medesimo.

Il primo ufficiale della Chiesa, di cui Civitavecchia avrebbe dovuto riconoscere la autorità, era il Rettore ossia Governatore del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, detto anche, come ho già spiegato, semplicemente il Patrimonio [1]. Ma una delle condizioni che si posero nell'atto già ricordato di volontaria sottomissione del Comune alla Chiesa, fu questo: che la città fosse esente dalla giurisdizione del Rettore del Patrimonio e dei suoi ufficiali [2]. E il patto fu mantenuto. In un inventario delle rendite del patrimonio dal 1291 al 1296, Civitavecchia non si trova mai nominata [3]: in un altro dal 1351 al 1359 non apparisce debitrice d'altra tassa che di quella di lire 50 liberamente promesse coll'atto suddetto [4]: del Rettore del Patrimonio non troviamo altro atto di giurisdizione fuori della nomina del Castellano, fatta quando la Curia sedeva in Avignone [5]: e a conferma di tutto ciò vediamo nello statuto che il Rettore non ha parte alcuna nell'amministrazione e direzione degli affari cittadini. Infatti solo tre volte vi è nominato: la prima quando si determinano i casi di assenza giustificata, uno dei quali è lo star fuori della città per ordine del Rettore del Patrimonio [6]; la seconda nello stabilire che è necessario il consenso del Rettore per concedere le rappresaglie ad uno di Civitavecchia

[1] Prima del 1338 il Rettore del Patrimonio non aveva sede fissa, ma andava da una città all'altra secondo gli affari e le circostanze. In ciò si può vedere grande analogia coi *missi dominici* del diritto barbarico. Non conviene però dimenticare che anche i magistrati romani dovevano avere diverse residenze, per non aggravare troppo i cittadini. Ricordo che una delle accuse fatte da Cicerone a Verre è che questi passava tutto l'inverno a Siracusa. Plinio, pretore di Traiano in Bitinia, scrive quasi ogni sua lettera da diversa città. Tornerò su questo argomento nella *storia di Civitavecchia*, quando dovrò parlare della residenza di Promoto consolare di Tuscia. Riguardo al Rettore del Patrimonio, gli fu nel 1338 data da Benedetto VII facoltà di stabilirsi a Viterbo (Thein. Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 36); facoltà che fu confermata da Innocenzo VI nel 1358 (id. Doc. 333) ed estesa anche a tutta la Curia del Rettore nel 1415 da Giovanni XXIII (id. Vol. III. Doc. 143).

[2] Pag. 112 not. 5.

[3] Theiner. Cod. Dipl. Vol. I. Doc. 491.

[4] Theiner. Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 338.

[5] Theiner. Cod. Dipl. Vol. I. Doc. 709.

[6] Lib. I. §. 5. Conf. la stessa disposizione nel Diritto Romano. « *Reipublicae causa abesse eos solos intelligimus qui non sui commodi causa sed coacti absunt* » (Dig. VI. tit. VI. L. 37).

contro un forastiero [1]; la terza dicendosi che se alcuno fosse nei giudizi criminali posto ingiustamente dal Vicario alla tortura, e volesse averne giustizia subito, senza aspettare il tempo del sindacato di lui, debba farne domanda al Rettore [2]. È questo il solo caso in cui è lecito domandare al Vicario ragione degli atti suoi mentre ancora è in officio. Ciò indica e il rispetto che si aveva alla persona, e la grave responsabilità che incontrava il magistrato nell'applicare le leggi. Le quali dunque non erano nel medio evo così barbare come ordinariamente si pensa.

Nell'istromento già più volte citato, col quale fu accettata in Civitavecchia la sovranità pontificia, il notaio riconosce l'autorità propria dalla concessione del Prefetto di Roma: « *Ego Iohannes Rubeus,* si sottoscrive, *auctoritate almae urbis praefecti notarius.* » Ma da ciò non potrebbe senza errore argomentarsi l'ingerenza del prefetto nelle cose interne della città. Non è che il prefetto ponesse in Civitavecchia il notaio; è che tutti i notai dello stato di Roma dovevano dal prefetto essere autorizzati all'esercizio della loro professione [3]. Su che è da vedersi il Contelori [4], e gli altri che scrissero della prefettura urbana.

Però il fatto stesso che un notaio, per esercitare il suo ufficio in Civitavecchia, doveva esservi autorizzato dal Prefetto di Roma, prova che l'una città era in dipendenza dell'altra. Civitavecchia stava nel distretto di Roma. Lo sappiamo con certezza dal trattato di commercio del 1166 già mentovato [5]; dalle parole che riferimmo di questo stesso trattato sorge evidente la superiorità del Comune di Roma sulla città nostra; e vedemmo anche che ai senatori romani fu portata la conoscenza della contesa insorta nel 1288 fra Civitavecchia e Corneto [6]. La superiorità del Comune di Roma è dunque innegabile: ma, analoga in ciò a quella della Chiesa e dell'impero, esisteva senza danno delle libertà cittadine, quali si concepivano allora. Era la condizione comune delle città nostre. Così vediamo che nel 1230 quei di Toscanella stipolano un trattato con quei di Montalto, e si obbligano, fra l'altro, a darsi aiuto vicendevole nelle loro guerre,

[1] Lib. II. §. 29.

[2] Lib. II. §. 76.

[3] Atto rogato *per Lazarum .... civem Tuscanellae, publicum auctoritate almae urbis praefecti notarium* (Theiner cit. Vol. III. N. 172). Esempi continui negli statuti dei mercanti di Roma, dove il notaio si trova autorizzato ora dal prefetto ora dal papa ora dall'imperatore, e talvolta anche da tutti questi insieme.

[4] *De praef. urbis* Cap. IV.

[5] Pag. 111 not. 3.

[6] Pag. 114 not. 2.

contro chiunque esse siano; *excepto tantum Ecclesia Romana, imperio, Comune urbis.* Le due città erano indipendenti fino ad avere il diritto di guerra; e ciò non di meno si riconoscono soggette a tre altre potestà, a quella della Chiesa, dell'impero e del Comune di Roma [1].

V.

L'autorità pontificia era esercitata in Civitavecchia da un magistrato che prendeva il nome di *Vicario, Rettore, Castellano,* comunque lo si voglia chiamare [2]. Che questo fosse il rappresentante della Chiesa lo vediamo dallo statuto, dove è posto continuamente a riscontro del Visconte, che era il primo magistrato del Comune, e dove talvolta è anche apertamente dichiarata questa sua qualità. Così si legge nel §. 14 del libro II « *Qualunque armarà . . . contra messer lo Vicario o altro ufficiale della Chiesa . . .* » : e nel §. 17 del libro IV si dice che i venditori di vino devono avere i vasi *suggellati con lo suggello de le Chiavi et de lo comune per lo suggellatore deputato per Messer lo Vicario et per lo Visconte:* da ciò si vedono il Vicario e il Visconte posti in relazione di quella potestà che ciascuno di loro rappresentava.

L'elezione del Vicario per patto espresso [3] apparteneva al pontefice ed alla Camera; ed è perciò che in assenza del papa vedemmo adempiuto quest'ufficio dal Rettore del Patrimonio [4]. È probabile che al governo di Civitavecchia, seguendo il costume quasi in ogni luogo accettato, si mandasse un forestiero: lo fanno credere anche alcune parole dello statuto [5], e il fatto che forestiero era quel vicario che lo tradusse nel 1451 [6]. Forestiero poi, in conformità dello statuto medesimo, è colui che non solo

[1] Campanari Secondiano. Storia di Toscanella. Vol. II. Docum. pag. 148.

[2] Nella procura fatta dal popolo a Iacopo Sassi, perchè stipolasse l'istromento colla Curia Romana, nell'enumerargli i patti che doveva inserirvi, è detto che i C. vecchiesi non sarebbero soggetti *nisi Castellano qui per D. papam ad regimen dicti castri fuerit deputatus.* E il procuratore ripetendo questo patto chiama Rettore il Castellano: *accipient in Rectorem qui de Dni papae conscentia fuerit deputatus.* Nello statuto poi è chiamato Vicario.

[3] Vedi nota precedente.

[4] Pag. 117 not. 5.

[5] « Chiunque offenderà messer lo Vicario et suoi ufficiali .... paghi pena doppia de quella se pagaria chi offendesse uno de C. Vecchia » (Lib. II §. 18).

[6] Nell'intitolazione dello statuto è scritto: *translatato . . . . per me Bartolomeo da Toscanella, Vicario di detta terra . . . .*

non risiede in Civitavecchia, ma non ha possedimenti nel suo distretto, nè per alcuna ragione paga tasse al comune [1].

Lo statuto non dice quanto tempo dovesse il Vicario conservare il suo ufficio. E chiara n'è la ragione; cioè che la rimozione del Vicario, come la sua elezione, non era cosa che riguardasse il Comune. Però dalle liste dei governatori de' tempi successivi e anche dalle consuetudini della Curia, si può con probabilità argomentare che il tempo dell'officio del Vicario non fosse determinato, ma variasse secondo le circostanze. Dallo statuto neppure sappiamo se il Vicario poteva rieleggersi appena uscito di carica, o dopo scorso un certo tempo; come era pei senatori di Roma, che non potevano essere confermati se non dopo almeno due anni [2]. Un qualche intervallo però doveva scorrere necessariamente; perchè, terminato il suo officio, era il Vicario sottoposto a sindacato, e oltre a non potersi intanto fare a meno di un nuovo rappresentante dello stato, era il Vicario stesso che, insieme ai magistrati del Comune, doveva sindacare il suo predecessore [3]. Quello che sappiamo con certezza è che il Vicario aveva lo stipendio dal Comune. Infatti spesso è detto nello statuto che il Camerlengo, ossia il Tesoriere del Comune, prelevi dallo stipendio del Vicario le multe che questi debba pagare per non avere osservato le leggi [4]: e v'è un capitolo che stabilisce la pena del Vicario nel caso che, per ragion della paga, faccia ingiuria al Camerlengo della città [5].

Il Vicario adempie tutti gli uffici più importanti della publica amministrazione: non di quella però che riguarda interessi esclusivamente comunali, e che è affidata al Visconte. Il Vicario ha cura sopra tutto dei diritti dello stato; e in tanto ha parte, insieme alle magistrature civiche, nelle cose anche comunali, in quanto che è pur diritto ed interesse dello stato, che i comuni siano bene amministrati, e tutti ne rispettino le leggi.

Aveva dunque in primo luogo il Vicario la giurisdizione contenziosa e volontaria. Per quella erano recate a lui le cause tanto civili come criminali [6]; invigilava sulla pubblica quiete sì nella città che nel territorio [7];

[1] Lib. III. Cap. 29. È analoga questa disposizione all'altra dello statuto di Roma, pel quale si considerava forestiero chi era di un luogo distante almeno 40 miglia dalla città. Il senatore dopo il 1358 doveva essere forestiero (Lib. II. Cap. 208).

[2] Lib. II. §. 208.

[3] Lib. IV. §. 19.

[4] Lib. II. §. 30, 41.

[5] Lib. II. §. 86.

[6] Lib. I. §. 1. Lib. II. §. 2.

[7] Lib. III. §. 31.

pronunciava le sentenze [1]; era giudice nelle controversie fra il Comune e i privati, fossero questi cittadini o forestieri [2]. Per la giurisdizione volontaria prendeva cura degl'interessi delle vedove, dei minori, de' luoghi pii, e delle altre persone fisiche o giuridiche che avessero bisogno della protezione della legge [3]. Confermava le sentenze degli arbitri [4], autorizzava a stare in giudizio le persone che non avevano la perfetta capacità giuridica [5], e riceveva le querele contro i pubblici ufficiali.

Oltre la giurisdizione, apparteneva al Vicario anche il potere esecutivo. Aveva perciò quello che i giureconsulti chiamano *mixtum imperium* [6]. Faceva eseguire le sentenze [7], pagare le multe [8], osservare i regolamenti [9] e lo statuto, del quale, entrando in officio, doveva far bandire per la città le principali disposizioni [10], quasi ad avvisare i cittadini che egli accettava, e intendeva difendere le leggi comunali. Poteva anche imprigionare i cittadini [11]: ma questo suo potere, perchè non degenerasse in abuso, era limitato da varie condizioni che più sotto esporrò.

Come autorità amministrativa doveva il Vicario agire d'accordo col Visconte, venendo in questa sua qualità a prender parte anche negli interessi del municipio. Sopraintendeva ai pesi e alle misure che dovevano, ne ho già detto il perchè, avere la doppia impronta dello stemma della Chiesa e del Comune [12]. Nessuno poteva cogliere i frutti delle sue terre, nè portarli al mercato, nè metter mano a lavori agricoli; se il Vicario non ne desse licenza, consegnando una *polizza* [13]; al che però non poteva egli negarsi, eccetto che non si trattasse di quelle licenze per le quali era necessario il voto del consiglio [14]. Stabiliva insieme al Visconte i prezzi del mercato [15], aveva cura dell'igiene e dello stato edilizio della città [16], e

[1] Lib. I. §. 1.
[2] Lib. IV. §. 22.
[3] Lib. I. §. 4. Lib. II. §. 66. ecc.
[4] Lib. I. §. 23.
[5] Lib. I. §. 33.
[6] « Mixtum est imperium cui etiam iurisdictio inest » (Dig. II. I. L. 3).
[7] Lib. IV. §. 11.
[8] Lib. II. §§. 30 e 71.
[9] Lib. I. §§. 31 e 43.
[10] Lib. II. §§. 53, 66 e 78.
[11] Lib. I. §. 1.
[12] Lib. IV. §. 17.
[13] Lib. III. §. 7.
[14] Lib. II. §. 7. 29. ecc.
[15] Lib. IV. §. 25.
[16] Lib. IV. §. 29.

invigilava finalmente sul Visconte, affinchè non trascurasse i beni e i diritti del comune; e doveva costringerlo, in caso contrario, a risarcire coi propri beni ogni danno dal comune sofferto [1].

Per ultimo il Vicario era anche autorità politica, rappresentava in Civitavecchia la sovranità pontificia, ed era, insieme ai magistrati cittadini, a capo del comune, convocando egli e presiedendo i consigli e le generali assemblee del popolo [2].

Per l'adempimento di tanti uffici il Vicario, oltre che dal Visconte, era aiutato anche da una sua piccola corte. Aveva alcuni giudici a cui delegava le cause [3], un notaio colla stessa giurisdizione di un cancelliere giudiziario [4], un deputato per la verifica dei pesi e delle misure; aveva uscieri detti anche *balivi* o *castaldi* [5], ed altre persone di conto minore.

Ognuno vede che di tanta autorità avrebbe potuto il Vicario abusare facilmente, e riuscire dannoso alla libertà dei cittadini. A porlo dunque nell'impossibilità di nuocere, si ordina anzi tutto che nessuno debba obbedirgli, se comandi cose non conformi allo statuto [6]; lo si dichiara responsabile degli atti suoi e di quelli de' suoi ufficiali [7], e si condanna a multe severissime quando, non che per colpa, ma per negligenza trascura l'osservanza delle leggi [8]. Per ciò, con una disposizione derivata dal diritto romano [9], e comune ad ogni statuto, uscito di carica, è soggetto al sindacato. Durante il quale ognuno che creda di aver sofferto ingiuria da lui, può lamentarsene ai sindaci che il comune nomina; e questi, con loro responsabilità, riconosciuta giusta la querela, devono far pagare al Vicario le pene stabilite per ciascun caso dallo statuto [10]. L'accusa non poteva farsi mentre il vicario era in officio, per rispetto dell'autorità; sola eccezione era quella che già vedemmo del ricorso al Rettore del Patrimonio, nel caso che alcuno fosse ingiuriosamente posto alla tortura. E poichè si dice nello statuto che le multe del vicario dovevano togliersi dal suo sti-

[1] Lib. IV. §. 60.
[2] Istrom. del 1291 « ... *Congregato universali parlamento de mandato Castellani....* »
[3] Lib. I. §. 1.
[4] Lib. II. §. 33.
[5] Lib. I. §. 7. Lib. II. §. 25.
[6] Lib. II. §. 16.
[7] Lib. II. §. 41.
[8] Lib. II. §. 21.
[9] L. un. Cod. lib. I. tit. XLIX.
[10] Lib. II. §. 22.

pendio pel Camerlengo; è chiaro che lo stipendio del Vicario, almeno in parte, restava a garanzia del Comune [1].

Altro mezzo perchè il Vicario non eccedesse ne' suoi poteri, e la rappresentanza cittadina avesse una parte reale nel governo della città; era di dare a questa il diritto non solo di sindacarlo, ma di deliberare ed agire insieme a lui.

La rappresentanza cittadina si componeva di tre ordini di ufficiali. Nel primo stavano i *visconti*, nel secondo i *camerlenghi*, i *consiglieri* nel terzo. Non venivano eletti dal popolo, ma discendevano per diritto ereditario dalle principali famiglie. I visconti e i camerlenghi erano tre, dodici i consiglieri; in tutto diciotto magistrati: ma non stavano in officio che un visconte, un camerlengo e quattro consiglieri per volta. Sicchè la magistratura comunale veniva, secondo lo statuto, rinnovata a sorte di quattro in quattro mesi [2]. Se mancava un visconte, s'innalzava a quest'ordine uno tolto dalle famiglie dei camerlenghi; se pure la Consulta di Roma, come ne aveva il diritto, non sostituiva il figlio od altro parente prossimo al visconte mancato. Se doveva darsi il successore a un camerlengo, lo si toglieva dalla classe dei consiglieri: e, mancando un consigliere, si chiamava, per voto del consiglio, a prendere parte alla pubblica amministrazione una delle migliori famiglie della città [3].

Il *Visconte* era il primo rappresentante del comune. Aveva per stipendio due ducati d'oro [4]; in dignità era pari al Vicario [5]; non poteva esser punito durante il suo officio, ma sì dopo come tutti i cittadini [6]. In ogni cosa che potesse ledere i diritti del Comune o degli abitanti, il Vicario doveva agire col consenso del Visconte, altrimenti nulle erano le sue deliberazioni, ed egli sottoposto a gravi pene [7]: anzi sul Vicario aveva il Visconte il diritto di vigilare, e doveva talvolta colla sua autorità tenerlo nei limiti della legge, e punirlo anche nel tempo del sindacato. Altrettanto abbiam veduto che il Vicario faceva a riguardo del Visconte. Del quale l'officio maggiore era però quello di amministrare il pubblico patrimonio; e doveva, seguendo forse per tradizione il sistema delle antiche curie, ri-

[1] Il senatore di Roma lasciava per garanzia la terza parte del salario. Lib. III. Cap. 33, 36.

[2] Lib. IV. §. 60. Il senatore di Roma stava in officio sei mesi.

[3] Frangipani. Storia di C. vecchia, pag. 251.

[4] Lib. IV. §. 60.

[5] Lib. II. §. 5.

[6] Lib. II. §. 5.

[7] Lib. II. §. 22.

spondere colle sostanze proprie per le imposte e i crediti non riscossi, e per ogni altro danno patrimoniale derivato, anche senza sua colpa grave, al Comune [1]. E questi danni dovevano essere da lui risarciti nel tempo del suo sindacato, e nel termine di soli tre giorni, dalla fine del suo officio, a cura del Vicario e del Visconte succeduto [2].

Il *Camerlengo* era il Tesoriere. Doveva perciò riscuotere le rendite dei beni comunali [3], le imposte, le multe, comprese quelle del Vicario e del Visconte [4]; soprintendeva ai dazi [5]; pagava gli stipendi ai magistrati [6]. Il suo salario era di un ducato d'oro [7]; doveva in tutto dipendere dal Visconte, che solo era responsabile [8]; ma grande nel tempo stesso era il rispetto dovuto alla sua autorità, trovandosi nello statuto uno speciale paragrafo per la pena del Vicario che osasse, per ragione di officio, fare ingiuria al Camerlengo del Comune [9].

I *consiglieri*, l'ho già detto, adempivano il loro officio quattro per volta, estratti a sorte ogni quattro mesi, ed avevano per salario mezzo ducato d'oro per ciascuno [10]. Il Consiglio era convocato dal Visconte col consenso del Vicario, si radunava nel palazzo del Comune, prendeva i partiti in segreto e a maggioranza di voti, e di tutto poteva liberamente discutere, salvo che di cambiare ciò che era stabilito nello statuto [11]. In alcuni casi il Vicario ed il Visconte non potevano far nulla, se non avessero prima ottenuto il consenso del consiglio. Questo si richiedeva quando trattavasi di pacificare discordie nate nella città [12], di richiamare gli sbanditi [13], di concedere le rappresaglie [14], e quando insomma si dovevano prendere provvedimenti della maggiore importanza.

[1] Lib. IV. §. 60.
[2] Ibid.
[3] Lib. II. §. 81.
[4] Lib. II. §. 90.
[5] Lib. IV. §. 8.
[6] Lib. II. §. 41. Lib. IV. §. 33.
[7] Lib. IV. §. 60.
[8] Lib. IV. §. 12.
[9] Lib. II. §. 86.
[10] Lib. IV. §. 60.
[11] Lib. IV. §. 27. Perchè avrebbe usurpato il diritto del popolo, al quale solo apparteneva il potere costituente.
[12] Lib. IV. §. 10.
[13] Lib. II. §. 7.
[14] Lib. II. §. 29. Questo delle rappresaglie o ripresaglie era uno de' vari modi coi quali nel medio evo era permesso all'individuo di farsi giustizia da sè stesso. Concetto evidentemente barbarico. Il cittadino per avere la rappresaglia, ossia per

Finalmente si aveva l'*assemblea generale del popolo*. Si radunava per comando del Vicario e del Visconte al suono della campana del Comune e alla voce dei banditori, sulla piazza maggiore, sotto il portico di S. Giacomo [1]. Ognuno poteva levarsi a parlare, e la libertà di parola gli era assicurata: ma, per evitar disordine, non potevano sorgere più di sei oratori, salvo che per speciali circostanze non ne fosse necessario un numero maggiore [2]; ed era vietato il parlare di ciò di che l'oratore antecedente avea parlato, e il proporre ciò che altri avea già proposto. I due istromenti sopra citati, coi quali fu riconosciuta in Civitavecchia l'autorità del pontefice, furono fatti nel detto modo dal popolo adunato; e sono i soli due atti che delle deliberazioni popolari ci conservi la storia. Quindi possiamo giustamente dedurre che il voto del popolo era domandato allora soltanto che trattavasi di cambiare la forma della costituzione: finchè si stava nei limiti della semplice amministrazione e dell'applicazione delle leggi, il popolo direttamente non avea parte al governo.

Questo è in breve lo specchio della forma del nostro antico reggimento comunale, riassunto dalle varie disposizioni che si trovano qua e là nello statuto. È, ripeto, una costituzione democratica, ma non priva della traccia del regime feudale; quale è sopra tutto quella del non avere il popolo il diritto di eleggere i suoi rappresentanti. Le ragioni di questo miscuglio sono storiche e al tutto proprie della città: qui le ho già brevemente accennate, ma ne rimando il più largo esame alla *Storia di Civitavecchia*. Questo possiamo intanto stabilire, che il popolo era messo al sicuro contro i possibili abusi dei magistrati; e ciò col principio dell'eguaglianza di tutti avanti la legge, coll'accusa pubblica, colla breve durata degli offici, colle pene severe e più col sindacato a cui gli ufficiali erano sottoposti.

riprendersi violentemente ciò che gli era stato tolto da uno straniero, doveva essere autorizzato dal consiglio; perchè facilmente la rappresaglia si cambiava in guerra fra il comune, a cui apparteneva lo straniero offensore e che negava giustizia, e il comune dell'offeso che con modi violenti, sul territorio nemico, si compensava del danno.

[1] Istrom. del 1291. « *Congregato universali partamento . . . . de mandato Castellani . . . . ad sonum campane et vocem preconis . . . .* » E in fin dell'atto: « *Actum sub Porticu S. Jacobi in platea Comunis . . .* »

[2] « *Salvo ta providentia del vicario et del visconte de far levare più arringatori secundo se recercarà et sarà necessario per un facto grave* » Lib. IV. §. 2.

VI.

Ora diamo uno sguardo al diritto privato. Esso è compreso nel diritto criminale: voglio dire che sotto la sanzione penale si trovano raggruppate le più importanti disposizioni circa i rapporti del diritto privato. Sicchè questo si viene esaminando coll'osservare i reati previsti nello statuto, e la ragione e la qualità delle pene per essi stabilite.

Per ciò che riguarda il procedimento penale è da osservarsi che si aveva il doppio sistema dell'inquisizione e dell'accusa pubblica, seguendo in ciò l'antico diritto, e scostandosi dal contemporaneo statuto di Roma che di regola vietava la pubblica accusa [1]. Per lo più è ammesso l'uno e l'altro modo di procedimento; ma non son rari i casi in cui si aveva solo l'inquisizione, nè mancano quelli in cui anche questo mezzo era vietato, e si richiedeva la querela della parte offesa; come in tutti quei reati che turbavano l'ordine e la moralità delle famiglie. Sicchè il metodo inquisitorio è la regola, in molti casi la legge gli aggiunge quello dell'accusa pubblica, e solo in alcuni lo vieta. Iniziato in qualunque di questi modi il giudizio, l'accusato doveva esser citato regolarmente al suo domicilio, o, in mancanza di questo, alla chiesa della sua parrocchia [2]. Il castaldo del Vicario faceva la citazione, presentando una cedola contenente l'accusa o il risultato dell'inquisizione. Non comparendo il reo, la citazione, non è detto dopo quanto tempo, si rinnovava, ma senza cedola; e se il dì seguente neppure fosse comparso, si faceva l'*exbannimento*, ossia per mezzo di pubblico bando si avvisava l'accusato, che se non si presentasse nel termine di tre giorni, si sarebbe tenuto per reo confessato [3]. A chi obbediva a questo bando si davano sei giorni per rispondere, ed altri tre per recare le prove delle sue risposte: per ultimo gli si assegnava il giorno in cui si sarebbe pronunciata la sentenza. Al contrario se il termine del bando scorreva senza che l'accusato si fosse mostrato; il Vicario gli se-

[1] Statuti di Roma. Lib. II. Cap. I.

[2] La chiesa era considerata come centro della città, dirò quasi come la sede del governo popolare. Sotto i portici della chiesa si facevano le adunanze del popolo, la sua campana dava il segnale del principio del giorno e dei lavori, la legge la proteggeva, era luogo immune; ma nel tempo stesso i delitti commessi dentro le sue mura erano puniti con pena doppia dell'ordinaria.

[3] Anche in diritto romano non poteva dichiararsi la contumacia se non dopo la terza citazione (XLII. 1. Dig. Leg. 53. §. 1).

questrava i beni, e, pronunciata la sentenza, la faceva subito mettere in esecuzione [1].

Perchè il procedimento penale non diventasse stromento di arbitrio pel Vicario, a cui era principalmente affidato, si erano stabilite alcune norme dalle quali a nessun conto poteva rimuoversi. In primo luogo il Visconte doveva assistere al giudizio, altrimenti nè questo aveva valore, nè il Vicario poteva emettere od eseguire sentenze, eccetto che il Visconte con pubblico atto non avesse rinunziato ad esser presente [2]. In secondo luogo l'arresto non era permesso se non quando la condanna si risolveva in pena corporale [3]: e tolto il caso che il reo si cogliesse sull'atto del delitto, non si poteva mai venire all'arresto, senza presentare il regolare mandato del Vicario [4]. Che se il castaldo voleva altrimenti far violenza ad alcun cittadino, questi poteva respingerlo con la forza, ed ucciderlo anche, senza incorrere in pena veruna [5]. Non sono più favorevoli ai diritti individuali le leggi dei nostri liberi tempi. L'arresto poteva aver luogo anche quando il reo era condannato a pene pecuniarie, a patto però che non presentasse sufficiente garanzia di pagamento, e che fossero almeno passati dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza [6]. Sicchè questa non è un'eccezione, ma torna a ciò che dissi di sopra; essendo principio costante che, ove le multe non siano pagate, la condanna si cambia in pena corporale.

Come mezzo a preparare il processo troviamo anche la tortura: l'uso però n'è circondato da tali cautele che non può mai degenerare in abuso. Il Vicario ordina la tortura, ma questa non può eseguirsi se non con *conscentia, presen'ia, licentia et voluntà del visconte.* Di più non può darsi la tortura senza che non si abbiano già indizi gravi sulla reità dell'accusato: in modo che la confessione di questo non era la base, ma solo la conferma della certezza morale intorno all'autore del delitto. Se il Vicario si allontanava da tali regole, pagava 100 lire di multa, e contro di lui, senza aspettare che uscisse di carica, poteva farsi querela innanzi al Rettore del Patrimonio [7]. Finalmente, a togliere i danni di un troppo lungo giudizio, ordina lo statuto che il Vicario, a pena di lire 10 di multa, debba

[1] Lib. II. §. 2
[2] Lib II. §. 1. Le stesse disposizioni nello statuto di Roma (Lib. II. Cap. V).
[3] Statuto di Roma. Lib. III. Cap. XCII.
[4] Lib. III §. 17.
[5] Lib. II. §. 29.
[6] Lib. II. §. 76. — Lo statuto di Roma ha gli stessi provvedimenti. (Lib. II. Cap. LXXVIII).
[7] Lib. II. §. 3.

emanare la sentenza nel termine al più di un mese, contandosi questo dal giorno in cui l'accusato ha risposto alla citazione [1].

In riguardo alle pene la regola generale è che siano pecuniarie, secondo l'uso barbarico, anche pei delitti maggiori; e che si paghino parte al Comune che rappresenta la legge violata, e parte alla persona che è stata offesa [2]. Solo nel caso che non si voglia o non si possa pagare, si mutano in pene corporali [3]. E queste sono acerbissime: pena legale è quella del *taglione* [4], e poi taglio di mani e di piedi, battiture, acciecamento, morte, arsione: indizio della ferocia dei tempi.

Le pene potevano essere accresciute o mitigate dai magistrati secondo le circostanze [5]. Si doveva in ciò aver riguardo alla condizione delle persone. I pubblici ufficiali erano puniti con più rigore che i cittadini, perchè le colpe loro recavano scandalo e danno maggiore; e più erano puniti i cittadini nobili che i popolani [6], perchè essendo anche le maggiori pene redimibili a denaro, i poveri si sarebbero altrimenti trovati, dinanzi alla legge, in una condizione assai più svantaggiosa che i ricchi. È l'applicazione del principio che, per essere eguali con tutti, è necessario trattare con disuguaglianza coloro che si trovano in disuguali condizioni. Viceversa chi offende queste persone che son punite maggiormente, ha pena più grave di quella che avrebbe offendendo persone comuni [7]. Anche le donne che, per l'influenza mista del cristianesimo e delle idee germaniche, erano dalla legge trattate con speciale riguardo [8]; venivano

[1] Si segue anche in questo il diritto romano che ad uno stesso magistrato dà la facoltà di giudicare, pronunziare la sentenza e farla eseguire. Nel diritto barbarico vigevano sistemi molto affini a quello moderno dei giurati.

[2] Lib. I. §. 20. Evidente è l'analogia col *guidrigildo* dei barbari.

[3] Anche la morte può riscattarsi a denaro: « . . *l'adultero . . . . paghi libre 500, la quale pena si non poterà pagare, sia arso* » (Lib. II. §. 87).

[4] Lib. II. §. 19, 43.

[5] Lib. II. §. 80, 92.

[6] Lib. II. §. 11, 18.

[7] È più conforme all'indole democratica e civile del nostro statuto il vedere, nella maggiore gravità delle pene per le offese fatte ai nobili, il riscontro della severità maggiore con cui erano riguardate le colpe loro; anzi che il costume barbarico di valutare la gravezza del reato in proporzione della dignità della persona che lo aveva sofferto.

[8] Lib. II. §. 61. « *Nulla femmina sia tenuta iurare nè fare testimonianza in palazzo . . . . Et si doresse respondere sia tenuto lo iudice andare personalmente ad recepere la testimonianza sua . . . Nulla donna possa essere sostenuta in palazo salvo non commettesse maleficio atroce . . . . et allora sia sostenuta ne la sala del palazo e non in altro luoco con quelle femmine quali vorrà menare seco . . . . Si non fusse da essere punita personalmente sia recomandata a una femmina honesta.* »

per contrario punite con maggiore severità: perchè, dice lo statuto, *da epse procedono tutti li mali* [1]. I reati commessi di notte sono reputati più gravi che quelli di giorno; e perciò di notte, ossia *dal primo sono de la campana del comune fino a l'hora de mattino che se sona la matina ne la Chiesa*, tutte le pene devono essere raddoppiate.

Altro criterio per la maggiore o minore gravità delle pene, era l'età. Troviamo determinati quattro periodi di età: il primo è quello dell'infanzia *(qui fari non possunt)* fino a 8 anni, in cui si presume l'incapacità del dolo, e non si fa luogo a pena alcuna: nel secondo, dagli 8 ai 10 anni, *(infantiae proximi)* si ammette la possibilità del dolo, ma non si presume; perciò il Vicario e il Visconte devono caso per caso vedere se la pena è applicabile, in modo però che non superi mai la quarta parte della pena ordinaria. Il terzo periodo va dai 10 ai 14 anni *(pubertati proximi)*; in esso è riconosciuta la malizia, ma si scusa l'età, e si dà solo la metà della pena comune [2]. Nell'ordine civile fino ai 14 anni si è impuberi *(impuberes, pupilli)* e sotto tutela; dai 14 ai 25 anni si ha la minorità e la cura *(puberes, minores)*: l'età maggiore poi, tanto pel dirito civile quanto pel criminale, comincia a 25 anni [3]; sebbene, finchè viva il padre, il figlio non si consideri mai sciolto, come era nell'antica Roma, dalla sua potestà [4].

Ho già osservato come nel diritto penale gli statuti, più che altrove, abbiano preso dal diritto barbarico. Questa analogia si trova, non che nella sostanza, nella forma anche delle nostre leggi. Sia esempio il seguente paragrafo: « *Si alcuna persona percoterà altri con mano in capo o ne la faccia, o vero darà una guanciata, o vero pugno, o vero pigliarà per li capelli, o vero getarà in terra senza effusione di sangue, paghi 5 libre: ma si darà le predecte cose in altra parte del corpo, paghi soldi 50 senza sangue; ma con sangue libre 5. Et si li caverà lo cappuccio de capo, paghi soldi 40: ma si pigliarà o farà cadere ad alcuna femmina li panni de capo, libre 3. Se percoterà con lividore 10 libre; et se remanerà perpetuo segno de la ferita, paghi libre 50. Et si per la decta ferita perderà l'occhio, naso o labbro in tutto o in parte, per ciasche membro de sopra perduto o mozato paghi libre 50* [5]. » E così di seguito. Sembra veramente

[1] I nostri antichi conoscevano dunque bene il famoso *Cherchez la femme.*
[2] Lib. II. §. 91.
[3] Lib. II. §. 11, 12.
[4] Lib. I. §. 40.
[5] Lib. II. §. 9, 10.

di leggere uno degli editti longobardi o dei capitolari franchi, ne' quali si prescrivono diverse pene secondo che si è trattato uno da vile o da lepre o da volpe, che gli si è rotto un dente molare o di quei che si vedono ridendo, che gli si è franto un osso piccolo o tale da dar suono gettandolo a distanza sopra uno scudo. Minuzie che rivelano nei nostri antichi legislatori l'incapacità di elevarsi a ragioni giuridiche di ordine generale, e quindi la necessità di provvedere a ciascuna violazione di diritto di grado in grado che si andava verificando.

VII.

Nell'oggetto del diritto criminale, ossia nei reati puniti, già dissi che si appalesò tutto l'ordine della legislazione civile; la quale ha larga base nel diritto romano, colle modificazioni necessariamente recate dal barbarico e più dal diritto canonico.

I principî di diritto che sotto la forma della sanzione penale troviamo stabiliti nello statuto, si riferiscono principalmente alla religione, alla quiete ed igiene pubblica, alla famiglia ed alla proprietà; volendo in questo modo conservare sempre pacifico lo stato della città, già tanto sconvolta dall'ira delle parti.

La religione, considerata come uno degli elementi essenziali dello stato, era tenuta nel massimo rispetto, e gravissime pene erano minacciate a coloro che l'avessero in qualsiasi modo violata. Lo statuto, conforme all'uso di tutte le legislazioni passate, cominciando da quella di Giustiniano, s'inaugura nel nome di Dio [1]. A chi lo bestemmia non concede la legge beneficio veruno, perchè, dice, troppo enorme è il peccato: deve pagare 10 libre se offende il nome di Dio o della Vergine, 5 se quello di alcun santo [2]. Severamente proibito è il lavoro nei giorni festivi, de' quali si fanno in più paragrafi lunghe enumerazioni; e ciò non solo pei credenti, ma anche per i giudei [3], che devono, se non obbediscono, pa-

[1] Inst. Iustin. Proemium. — Dig. *Ad Senat. et omn. populos.*

[2] Lib. II. §. 4.

[3] Avevamo dunque in Cavecchia gl'israeliti, e i nostri padri non si mostrano verso di loro esenti dalle opinioni del tempo. Eppure avevano l'esempio di Nicolò IV, per tacere di moltissimi altri, del papa a cui si erano nel 1291 spontaneamente assoggettati, il quale conoscendo *quod mansuetudinem non decet in Iudeos molestiis et insolentiis excandere*; avea preso sotto la sua protezione la sinagoga di Roma, e minacciato le censure a chiunque le avesse recato ingiuria. (Thein. Cod. Dip. Vol. I Doc. 486).

gare una pena quattro volte maggiore di quella degli altri. È regolata l'osservanza della quaresima [1], si dà la più grande importanza al giuramento, che spesso è l'unico mezzo di prova in giudizio [2], e nei reati si punisce, secondo i principî del diritto canonico, più che altro il peccato, ossia più l'offesa a Dio che la violazione della legge civile [3]. Ed in memoria del ritorno degli abitanti di Centocelle da Leopoli e della fondazione di Civitavecchia nell'anno 889, è ordinata la festa solenne di S. Maria del mese di Agosto; nel qual giorno qualunque reato è punito, come quelli commessi dentro le chiese, con pena doppia dell'ordinaria [4].

Ben provveduto è all'igiene e alla sicurezza pubblica con una serie di minute e severe disposizioni. Per la prima si proibisce ai venditori di vettovaglie l'aver vesti e modi sconvenienti [5]; agl'infetti di certe malattie l'andar girando per la città [6]; a tutti il far brutture nelle fontane [7], e gettare immondezze per le vie e dinanzi le case [8]. Per la quiete pubblica si vieta il portare armi [9], e il girare di notte, dopo il terzo suono della campana, senza portare la lucerna [10]; e si punisce con pene severe qualunque parola od atto che possa essere motivo a discordia [11]. Del resto già osservammo che questo di evitar le discordie e mantenere la pubblica pace, era lo scopo principale di tutto lo statuto. E perciò, essendo il rispetto alla famiglia ed alla proprietà la base di ogni sicurezza sociale, le leggi hanno grande cura di conservarlo e difenderlo. L'estraneo che porti disordini in una famiglia violandone il domicilio, è condannato ad una multa di 20 lire, oltre la pena ordinaria pel reato che vi ha commesso [12]; e con più rigore è punito chi, ingiuriando una persona, la ingiuria in cose

[1] Lib. IV. §. 25.
[2] Lib. II. §. 34, 43. Lib. IV. §. 44.
[3] Lib. II. §. 87.
[4] Si avvicina il millenario della fondazione di Civitavecchia. Poche sono le città che, come la nostra, possono con tanta sicurezza sapere, oltre l'anno, anche il giorno della loro fondazione. È dunque a sperarsi che il Municipio non farà passare il 15 Agosto 1889 senza celebrarlo convenientemente. Finora questa patria solennità è stata festeggiata per tradizione solo fra i marinai; avvegnachè furono i padri loro che, per amor del mare, preferirono alla tranquillità de' campi le pericolose ruine della *Città Vecchia*.
[5] Lib. IV. §. 26.
[6] Lib. II. §. 55.
[7] Lib. IV. §. 23.
[8] Lib. IV. §. 15.
[9] Lib. II. §. 34.
[10] Lib. II. §. 74.
[11] Lib. II. §. 5.
[12] Lib. II. §. 10.

riguardanti la famiglia [1]. Severissime sono poi le pene pei turbatori dell'ordine morale delle famiglie: se non che potendo in questi casi essere maggiore il danno della pubblicità, che quello dell'offesa stessa; si richiedeva, per procedere contro il reo, la querela della parte ingiuriata [2]. La severità cresce ancora se i reati contro l'ordine della famiglia sono commessi da chi vi appartiene: l'uomo che, avendo moglie, tolga un'altra donna, è condannato ad essere bruciato vivo [3].

Nè a tutelar la famiglia si aspetta che la violazione del diritto domestico sia avvenuta. Lo statuto cerca di prevenire ogni possibile discordia, e ciò principalmente col regolarne i rapporti patrimoniali. È proibito ai genitori di fare tra i loro figli porzioni disuguali: tutti devono avere la stessa parte del patrimonio domestico. Di guisa che qui prevale il concetto germanico che alla famiglia spetti la proprietà, al padre l'amministrazione. In un sol caso, in quello cioè d'ingratitudine d'un figlio, può il padre punirlo colla diseredazione. Ciò pe' maschi. In quanto alle femmine, il padre od i fratelli possono escluderle dalla divisione, coll'assegnar loro una dote conforme alla condizione propria e a quella del marito [4]: altrimenti la donna, come i maschi, ha parte nell'eredità. Giunta la donna a 21 anno, il padre doveva convenientemente maritarla. Trascurando egli questo suo dovere, doveva esser pensiero dei parenti più prossimi trovar marito alla donna, o darlo, coll'assistenza del Vicario, per dote quella parte del patrimonio paterno che le sarebbe spettata, se il padre fosse morto allora che doveva maritarla, e nol fece: imperocchè è come morto per la famiglia quel padre che non ha cura dei più gravi bisogni di essa. Disposizione, mi sembra, non lontana dalla sapienza dei responsi de' giureconsulti romani [5]. Avuta la dote conveniente, la donna non ha più diritto verso il patrimonio della famiglia del padre [6]. E questo è fatto per non dividere troppo le sostanze delle famiglie: al quale scopo tende anche l'altra disposizione, che sia lecito ad ognuno di ricuperare nel termine di due mesi, e al solo prezzo della vendita, ogni cosa che un suo parente, fino al terzo grado, abbia ven-

[1] Lib. II. §. 6.
[2] Lib. II. §. 72.
[3] Lib. II. §. 87.
[4] Così è anche in dir. rom. « *Dotis quantitas pro modo facultatum patris et dignitate mariti constitui potest.* » *Dig. XXIII, III. 69. §. 4, 5.*
[5] Lib. I. §. 21.
[6] Lib. I. §. 25.

duto ad altri, senza prima farne a lui la richiesta [1]. Provvedimento importante, che si trova in quasi tutti gli statuti di quest'epoca, e derivato dalla unione di due diversi principî: da quello del diritto romano, che ammetteva la pienezza del dominio sui propri beni, e dall'altro del diritto barbarico, che, ritenendo unico il patrimonio di tutti gli appartenenti ad una stessa famiglia, vietava all'uno di questi l'alienarlo senza il consenso degli altri [2]. È da notarsi però che è espressamente detto che i gradi di parentela devono contarsi secondo il diritto canonico, e non secondo il diritto romano [3].

Molti altri provvedimenti dà lo statuto per mantenere il buon ordine delle famiglie. È sancita la soggezione della donna al marito e dei figli al padre [4]. Ben protetta è la dote, la quale non poteva mai risentir danno dalle vicende del patrimonio del marito, neppure se questo venisse interamente confiscato dalla legge [5]. I beni dei minori e degl'interdetti erano assicurati dai possibili abusi degli amministratori, contro i quali, come nell'antico diritto, procedevasi per pubblica accusa [6]. E nel caso che tra persone di una stessa famiglia sorgessero controversie, ad evitare lo scandalo di un pubblico giudizio, lo statuto vuole che il Vicario costringa i contendenti a rimettere la questione a due arbitri, e che questi non possano rinunciare l'incarico ricevuto, ma debbano con sentenza ben definita porre termine alla questione [7].

Non minore è la cura che si ha della proprietà. Nessuno può entrare nei luoghi chiusi, nè passare pei fondi degli altri. Se è necessario costituire una servitù di via, deve chi ne ha interesse rivolgersi al Vicario, il quale per mezzo dei *viarii* farà stabilire il luogo, ove è da darsi il passaggio, e il prezzo a ricompensa del proprietario [8]. Gravi multe puniscono la presa violenta di possesso [9]: chi lavora la terra altrui, perde, come nel diritto romano e nel barbarico, il frutto e il lavoro, e più paga lire 5 di multa [10]; e una multa di lire 100 è minacciata al Vicario, se non usa

[1] Lib. I. §. 27.
[2] Da principio i parenti potevano rescindere una vendita fatta senza il loro intervento (Ed. di Rot. 173). Questo diritto fu poi cambiato in quello di prelazione.
[3] Lib. II. §. 32.
[4] Lib. I. §. 40. Lib. II. §. 67.
[5] Lib. II. §. 20.
[6] Lib. II. §. 29.
[7] Lib. I. §. 17.
[8] Lib. I. §. 35.
[9] Lib. I. §. 44. Lib. II. §. 35.
[10] Lib. II. §. 42.

ogni diligenza a mantenere ciascuno nel tranquillo possesso de' suoi beni [1]. Però il possesso, qualora sia pacifico, pubblico, di buona fede e basato su titolo giusto, dà luogo alla prescrizione in soli 10 anni; salvo che non si tratti di luoghi pii, di minori e di altre persone a cui la legge concede una speciale tutela [2].

In questo argomento si possono ravvisare le tracce del concetto barbarico, che la proprietà sia una condizione per la perfetta personalità dell'uomo, ossia che la mancanza di proprietà ponga l'individuo in uno stato non perfettamente libero. E invero nello statuto, a tacere dei molti provvedimenti presi contro i prodighi, i giuocatori e chiunque altro dissipi le proprie sostanze [3]; è stabilito per ognuno che voglia rinunziare ai suoi beni un rito pubblico e ignominioso [4]: il che mostra lo sfavore con cui dalla legge, e perciò dalla pubblica opinione, era riguardato un tale atto.

Non erano dimenticati i rapporti di vicinanza. Se taluno voleva avere un guardiano a difesa delle sue terre, e richiedeva il vicino perchè contribuisse alla spesa; questi non poteva rifiutarsi, a patto naturalmente che anche le sue terre fossero dallo stesso guardiano custodite [5]. I confini dovevano essere sempre conservati in modo che ognuno li vedesse [6]; e a prevenire ogni pretesto di violazione della proprietà altrui, era vietato ai proprietari limitrofi il coltivare quella zona di terreno che formava il confine tra i loro fondi [7]. V'è anche di più. Il vicino acquista sul fondo confinante quel diritto che già vedemmo nelle famiglie pei parenti fino al terzo grado; cioè che, vendendosi il fondo, debba egli esserne per primo richiesto: e solo nel caso che nol voglia o nol possa acquistare, sia lecito al proprietario venderlo a chiunque altro [8]. Nel caso contrario, cioè se non fu interpellato, può il vicino a prezzo di vendita ricuperare quel

[1] Lib. I. §. 31.
[2] Lib. II. §. 38.
[3] Lib. I. §. 33, 40.
[4] Lib. I. §. 36.
[5] Lib. IV. §. 21.
[6] Oggetto di una speciale protezione della legge erano nel diritto barbarico gli alberi che segnavano i confini dei fondi. Leggi e documenti ho a questo proposito riferito nel mio opuscolo sulle condizioni della proprietà territoriale nella provincia romana nel medio evo.
[7] Lib. II. §. 91.
[8] E anche ciò è comune al diritto barbarico e a molti statuti. La differenza è nel termine in cui si può esercitare questo diritto e nel prezzo pel riscatto del fondo. Si trova questa disposizione anche nelle costituzioni di Federico II, e nello stato pontificio fu riconosciuta dalle bolle di Sisto IV (1470), Pio IV (1565), Pio V (1569), Gregorio XIII (1571). V. *Bull. magn.*

fondo dal compratore: se non che mentre pei parenti questo diritto durava due mesi, al vicino non si concedeva che un mese soltanto, da decorrere dal giorno in cui egli ebbe notizia della vendita avvenuta. E ciò era in favore tanto dei proprietari dei fondi rustici quanto di quelli dei fondi urbani [1].

L'uso della proprietà veniva regolato secondo il pubblico interesse. A leggere le pene acerbissime a cui era sottoposto chi coglieva i frutti de' suoi fondi prima di una certa epoca [2], par di vivere in una società ferocissima; e ferocia a dir vero non doveva mancare. Ma, come dissi, ciò era fatto per ragioni di comune vantaggio: perchè il non poter vendemmiare, nè arare, nè coglier frutti prima che il consiglio non ne desse licenza [3]; il non poter introdurre i prodotti del suolo in città senza la cedola del Vicario o del Visconte [4]; e il doverne fare quell'uso che le leggi ordinavano [5]; avevano questi vantaggi, che i prodotti stessi non erano esportati con danno della città, che non era a temersi troppo la concorrenza dei forestieri, e che i proprietari non venivano costretti, dal capriccio di alcuni, a fare le lavorazioni agricole, prima dell'epoca opportuna; essendovi allora, come in più luoghi anche oggi, la mala usanza che campo mietuto o vendemmiato sia aperto a tutti, con danno grande di chi vi confina.

VIII.

Nello statuto si hanno anche molte disposizioni tendenti a far fiorire la prosperità commerciale della città. A tutti, anche a quegli stranieri contro i quali avesse alcun cittadino ottenuto il diritto di rappresaglia; a tutti è promessa la maggior sicurezza, finchè vengano in Civitavecchia a ragion di commercio [6]; a tutti è garantita sul mare ogni franchigia, salvo che agli omicidi, falsari e traditori. A nessuno però è lecito acquistare le mercanzie prima che giungano sul mercato [7]: e quivi, prima che

[1] Lib. I. §. 28.
[2] Lib. III. §. 8, 12.
[3] Lib. II. §. 71. Lib. III. §. 8. Lib. IV. §. 17, 20.
[4] Lib. III. §. 3, 7.
[5] Lib. II. §. 50.
[6] Lib. III. §. 4, 9, 10.
[7] Lib. III. §. 13.

all'ingrosso, deve farsi per tre giorni ogni vendita al minuto, per evitare che le merci aumentino di prezzo, cadendo subito in mano di chi ne incetta [1].

La libertà di commercio si estende anche alla pesca e all'esercizio di qualunque altra industria [2]. L'ingerenza della legge non manca; ma si manifesta, e in modo grave, solo allora che i prodotti del commercio, della pesca e delle industrie sono posti al pubblico. Da questo momento sono fissati dal Vicario o da' suoi ufficiali i prezzi, e regolati i modi e le ore della vendita: prima ciascuno è libero del tutto.

Importantissimo sarebbe il considerare del diritto privato con qualche larghezza anche il lato commerciale, che qui appena accenno; trattandosi di città marinaresca che dal commercio trasse sempre i mezzi della sua esistenza Ma appunto perchè di grande interesse, è ora da lasciarsi a parte questo esame, e rimandarlo allo studio dello *statuto commerciale* e del *consolato* di Civitavecchia; il quale, per quanto io sappia, giace, come questo che son venuto succintamente esponendo, abbandonato e dai più sconosciuto. Abbiamo anche moltissimi editti per il porto ed il commercio di Civitavecchia, i più riprodotti nella *Storia della Marina Pontificia* del P. Guglielmotti. Li prenderò ad esame nella *Storia di Civitavecchia*.

IX.

Ora che conosciamo i capi principali dello statuto di Civitavecchia, possiamo con probabilità rispondere alla domanda da principio proposta; cioè se questo statuto, tradotto nel 1451, sia quello stesso di cui fino dal 1291 il popolo di Civitavecchia pattuì col papa la conservazione.

Nel trattato di commercio fra romani e genovesi del 1166 vedemmo primi magistrati municipali essere i visconti; e i visconti trovammo a capo del municipio anche secondo lo statuto.

Il voto del popolo nel 1291 stipolava, coi rappresentanti di papa Nicolò IV, l'indipendenza di Civitavecchia dal Rettore del Patrimonio, la sua soggezione al Vicario, l'esenzione da ogni imposta, salvo il censo annuo di 50 lire [3], e la conservazione degli statuti. E tutto questo abbiamo

[1] Lib. IV. §. 28

[2] Lib. III. §. 5.

[3] Conti di Angelo Taverini tesoriere del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. An. 1352. « *Recepi a communi castri Centumcellarum pro censu quinquaginta libras, in quo annis singulis ecclesie romane tenentur, videlicet pro uno anno finito in festo nativitatis Domini* » (Theiner Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 338).

trovato esaminando lo statuto del 1451. E invero nessuna autorità vedemmo avere in Civitavecchia il Rettore del Patrimonio; il Vicario mandato dal papa amministrar tutto; non farsi mai parola di alcuna imposta o servigio verso la Chiesa; e lo statuto vedemmo durare in tanto vigore, da obbligare, non che i cittadini, anche il Vicario forestiero e rappresentante la sovrana autorità. Non può dunque venir dubbio che nella sostanza le nostre leggi comunali non restassero per tutto questo tempo immutate. Ma chi può dire che non soffrissero modificazione alcuna? Durante la residenza della Curia Romana in Avignone, ed anche in seguito, fino al termine del grande scisma, Civitavecchia fu retta dai Di Vico Prefetti di Roma, i quali cercavano di cancellarvi ogni ricordo della dominazione pontificia. Grandi cambiamenti dovettero quindi avvenire nel suo governo durante tutto questo tempo. E quando Eugenio IV, per opera del Vitelleschi di Corneto, ebbe di nuovo ridotta nel potere della Chiesa la città; la sottomise alla legge comune. Infatti fu solo per le preghiere dei cittadini e in modo di privilegio, che, nel 1432, concedette loro *quod sint liberi et immunes quomodo fuerunt tempore Jacobi Di Vico* [1]; e che li esonerò da un gran numero di tasse e di altri pesi, che a niun conto avrebbe potuto domandare, se avesse conservato le antiche convenzioni. È quindi chiaro che serbando, per concessione dei pontefici, immutata la sostanza; dovette necessariamente il nostro statuto esser soggetto a molti cambiamenti. Il poterli determinare con esattezza sarebbe di gran vantaggio alla storia delle leggi e delle vicende di Civitavecchia; ma ciò non potremo fare, finchè non avremo rintracciato, come è a sperarsi, l'originale dello statuto smarrito.

[1] Theiner, Cod. Dipl. III. 263.

Carlo Calisse.

CENNI BIBLIOGRAFICI

ALLARD P., *Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles* — Paris, Lecoffre, 1885.

L'illustre sig. Paolo Allard, di Rouen, i cui scritti specialmente in materia di archeologia cristiana sono in grandissima stima e riputazione presso i dotti d'ogni paese, ha testè pubblicato la prima parte dell'importante suo lavoro storico intorno alle persecuzioni dei Cristiani nei primi secoli della Chiesa. Non è questo un semplice racconto delle gesta eroiche dei primi confessori della fede, e delle violenze crudeli e maligne dei loro persecutori: è una vera storia, solidamente fondata tanto sugli antichi documenti esaminati al lume di una sana critica, quanto sulla testimonianza positiva ed indiscutibile dei monumenti superstiti della primitiva cristianità. Di ogni trovamento di antichità, e massimamente dei molteplici monumenti illustrati dal comm. de Rossi nelle grandiose sue opere di archeologia cristiana, l'A. tiene gran conto; e tutto mette accuratamente al suo posto nel quadro storico che ha intrapreso a delineare.

Le persecuzioni di Nerone, di Domiziano, di Traiano, d'Adriano, d'Antonino Pio e di Marco Aurelio sono analizzate minutamente e criticamente in questo libro: e vi si trova, sceverato dalle posteriori leggende, tutto ciò che di veramente storico ricordano gli scrittori contemporanei, ed attestano i monumenti di quella età. Gli avvenimenti pubblici dell'impero, il carattere ed i sentimenti dei singoli Augusti, le diverse occasioni o piuttosto i diversi pretesti onde furono suscitate le persecuzioni, i procedimenti giudiziari contro i Cristiani, sono esposti dal signor Allard con fedelissima e vivace narrazione; e le origini ed il progresso del Cristianesimo si veggono delineati e connessi con le vicende ed i costumi della Roma pagana, di guisa che questo volume riesce anche una istoria veridica ed una pittura fedele della vita di Roma nei primi due secoli dell'impero. Commendevole poi sopratutto è il valore letterario dell'opera; essendo scritta con uno stile e con una eleganza di forma, da renderne la lettura oltremodo dilettevole e gradita.

Il ch. A. avendo fatto deporre ai piedi del S. P. Leone XIII un esemplare di questo suo pregevole libro, ha ricevuto dalla sovrana benignità la seguente lettera:

LEO PP. XIII.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Exemplar operis nuper a te confecti de Historia persecutionum primis volventibus duobus Ecclesiae saeculis, filiali obsequio Nobis oblatum, libenter gratoque animo excepimus. Ex litteris enim, quas una simul ad Nos dedisti, argumentum summae gravitatis et utilitatis eo, quo nostra tempora maxime requirunt, modo pertractandum te assumpsisse perspeximus. Ac licet assiduis Apostolici muneris curis praepediti nondum volumen, ut cuperemus, evolvere potuerimus, minime dubitamus, quin in eo notae tuae eruditionis et veritatis inquirendae studii novum ac luculentius specimen praebueris. Quare tibi diuturnam vitam ominamur, ut hoc opus a te incoeptum absolvere, et alios tui ingenii et solertiae fructus ad nostrae Sanctissimae Religionis historiam ex genuinis monumentis illustrandam edere valeas. Interim debito te cohonestantes praeconio, in praecipuae Nostrae erga te dilectionis pignus, et coelestium bonorum auspicem, Apostolicam benedictionem ex intimo corde depromptam tibi, dilecte fili, peramanter impertimus.

Datum Romae apud s. Petrum die IX Martii MDCCCLXXV, Pontificatus Nostri anno octavo. LEO PP. XIII.

All'annunciato volume ne succederà fra breve un secondo, nel quale sarà, con lo stesso metodo, continuata la storia delle persecuzioni nel secolo terzo e fino al trionfo della Chiesa nei primi anni del secolo quarto. G.

Études sur l'ancien droit et la coutume primitive par Sir Henri Sumner Maine, *traduit de l'anglais.* — Paris E. Thorin 1884; pag. XXIV. 529.

L'autore ebbe per iscopo nel presente libro la ricerca del tipo originale e primitivo delle istituzioni sociali e delle leggi che ne governano i successivi svolgimenti. Questi studi, che si danno talvolta per nuovi, non sono che filosofia della storia, la quale ebbe cultori fin dalle prime epoche dell'êra cristiana, quando nello svolgimento della grande tela dei fatti sociali si vollero ammirare i disegni della Provvidenza. Tutti i sistemi che non fecero o non fanno capo al libro della genesi, sep, pure prendono nomi e colore diverso a seconda dei tempi in cui appariscono, si riducono pure a questo carattere comune di considerare le istituzioni sociali di un dato periodo di tempo come il prodotto di una serie necessaria di trasformazioni passate, e la causa di una avvenire. Oggi questo sistema chiamasi *trasformismo* che alcuni, come nella storia degli esseri, lo spingono fino all'agglomerazione animalesca di uomini e donne, altri cominciano da un periodo già sociale, senza peraltro stabilir come tesi il tipo della famiglia primitiva.

Il campo larghissimo di osservazioni analitiche che la storia dei popoli indiani ha aperto agli studiosi inglesi, fece svolgere maggiormente presso di loro questa scuola, la quale tenta di sciogliere i problemi del passato come quelli dell'avvenire colla evoluzione giuridica dell'individualismo dal comunismo originario. Il Maine, sebbene appartenga a questa scuola, respinge però le teorie prettamente evoluzioniste di Mac-Lennan e di Morgan che ritornano ai sogni dello stato selvaggio.

Il grande difetto di unità e di armonia che si riscontra nell'opera di Maine proviene da ciò che dessa non è che una raccolta di articoli e monografie pubblicate già in vari periodici inglesi. Però questo libro è importante, non per le conclusioni che deduce o per le tesi che stabilisce, dacchè non risale giammai alla sintesi degli elementi che analizza, ma per la quantità delle osservazioni minute, diligenti ed originali intorno ai costumi ed alle istituzioni giuridiche o sociali dei varî popoli appartenenti alla grande famiglia indogermanica.

Per questo capo sono specialmente da notarsi i due primi capitoli sulle *leggi sagre dell'India e sulla religione e il diritto.* Nei quali, dopo aver ridotta ai suoi giusti confini l'antichità dei libri di Manou, dimostra l'autore come il diritto non pervenisse mai presso gl'indiani a divenire regola oggettiva e separata dalla religione o dalla morale, come in Grecia, ed eminentemente poi presso i romani. I libri braminici di diritto civile si fermano al precetto dell'*honeste vivere*, mirando più al perfezionamento dell'individuo che alla custodia del giusto e dell'onesto nei rapporti dei cittadini. Così i libri di diritto criminale più che alla tutela dell'ordine pubblico mediante la pena, hanno per iscopo la emenda dell'individuo per mezzo dell'espiazione.

Non meno importanti sono le osservazioni intorno al culto degli antenati ed alla religione dei suffragi, onde poi deriva il diritto di successione ed i mezzi dalla legge o suggeriti o imposti per continuare la famiglia che sta sullo spegnersi. Ma in questo capitolo, come sono giuste le osservazioni sull'editto successorio del pretore, così sono erronei alcuni apprezzamenti sul diritto attuale di successione nel continente dal quale egli asserisce che la successione testamentaria tende a sparire. Così parimenti non vanno esenti da critica i capitoli che riferisconsi alla successione al trono ed alla natura del principato, i quali se da un lato difettano di quelle giusto proporzioni che debbonsi trovare fra il soggetto principale che è il diritto primitivo, e l'accessorio che è il moderno cui quello si paragona, dall'altro lato contengono affermazioni al tutto inesatte intorno al diritto romano, che l'autore credo di vedere riflesso come in uno specchio nel codice francese. Con queste convinzioni male si giudica del diritto romano.

Nel capitolo che s'intitola della teoria sulle società primitive, capitolo giudicato dal Gaudenzi come il migliore di tutto il libro, (*Riv. crit.* delle scienze giur. e sociali an. II pag. 161), l'autore ritorna alla teoria della famiglia patriarcale, ma nel mentre respinge i vieti errori della famiglia femminina non sembra che egli combatta quelli di Darwin sulla gelosia sessuale.

Scendendo poi l'autore a considerare le istituzioni sociali della Europa occidentale, ma specialmente le comunità domestiche riconosce che la via migliore per rimontare dalla civiltà alla barbarie è il diritto romano, e sono preziose le comparazioni che egli istituisce fra la *gens* romana il *génos* ellenico il *sept* celtico la *parentilla* teutonica, e la comunità famigliare indiana; come altresì è feconda di utili conseguenze per la storia del diritto la tesi dall'autore sostenuta, che le istituzioni slave debbono servire di anello per ricongiungere la storia del mondo orientale a quella dell'occidente.

Sebbene nei capitoli 9 e 10 si riconosca anche meno che negli altri il nesso che li ricongiunge all'insieme dell'opera, pure come articoli separati forniscono preziose notizie intorno alle origini del feudo ed alla sua storia, al passaggio della proprietà dalla romana, all'allodiale ed alla feudale, come parimenti l'ultimo capitolo contiene una eccellente illustrazione critica della celebre divisione del diritto in persone, cose, ed azioni, studiata specialmente nelle varie collezioni legislative del diritto romano.

Questa breve esposizione del libro del Maine basta per confermare quanto dicemmo in principio che cioè arrestandosi il medesimo ad una semplice analisi di fatti, non potè l'autore raggiungere quello scopo che si era prefisso di ricostruire il tipo originale e primitivo delle istituzioni sociali. R.

Cuq Edouard — *Le Conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien.* — Paris, Thorin 1884.

Il ch. prof. Cuq, al quale dobbiamo gli egregi studi di epigrafia giuridica sull'*examinator per Italiam* e sul *magister sacrarum cognitionum,* ai tempi di Diocleziano, ha pubblicato testè una erudita memoria sul consiglio privato degli imperatori romani. Di questa assemblea che da principio non ebbe un carattere officiale e pubblica organizzazione, ma che sotto Adriano divenne un corpo dello Stato, autorevole ed importante, l'autore tesse con grande cura la storia, desumendola dagli scritti dei giureconsulti e più largamente ancora dalle antiche iscrizioni. Nell'organizzazione data da Adriano al *consilium principis*, il prof. Cuq sagacemente distingue i consiglieri ordinari da quelli chiamati straordinariamente; e dei loro subalterni officiali, o secretari *a libellis, a studiis, a cognitionibus, ab epistulis, a rationibus, a memoria,* dichiara con molta dottrina gli uffici e le attribuzioni. Nuovi poi ed importanti sono gli studii sulle sedute e sugli archivi del *consilium principis,* ove sono esposte e dichiarate la procedura che seguivasi e la qualità degli affari che venivano trattati in quelle consiliari adunanze per tutto il periodo imperiale fino a Diocleziano.

Con le riforme introdotte da Diocleziano nella costituzione dello Stato anche il consiglio degli imperatori subì grandi modificazioni, e si trasformò in vari *consilia sacra,* con nuovi officiali e nuove attribuzioni. Anche per questo periodo diocleziano il prof. Cuq con larga copia di erudizione espone tutti i particolari che si riferiscono all'ordinamento dei *consilia sacra,* ai loro officiali, alle sedute, agli archivi e agli affari sottoposti al loro esame e giudizio. G.

JULLIAN CAMILLE — *Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs Romains* — Paris, Thorin 1883.

Il carattere proprio dell'impero nella costituzione politica dello Stato romano incomincia colla istituzione del triumvirato nell'anno 43 av. C. e cessa nel 330 dell'êra nostra con la riduzione dell'Italia in provincia e la fondazione di Costantinopoli — la nuova Roma. Durante questo periodo di quasi quattro secoli l'organizzazione politica ed amministrativa dell'Italia ebbe molteplici ed essenziali trasformazioni: e queste il ch. prof. Jullian nell'annunciato libro esamina sotto ogni aspetto e nelle varie loro vicende. Importanti sopra tutto sono le ricerche, 1° circa le varie modificazioni introdotte nel sistema tributario, per le quali, mentre nell'anno 43 av. C. gli Italiani non pagavano imposte, ai tempi di Costantino si trovano gravati di forti pesi diretti e indiretti; 2° circa la creazione di nuove magistrature, onde fu essenzialmente mutato l'antico ordinamento municipale. G.

ERMANNO FERRERO. — *Iscrizioni e ricerche nuove intorno all'ordinamento delle armate dell'impero romano* — Torino, Loescher, 1884.

Additiamo con piacere ai nostri lettori quest'aggiunta che il chiño prof. Ferrero ha fatto al suo libro intorno all'*ordinamento delle armate romane* da lui pubblicato nell'anno 1878. L'esito felicissimo che ebbe il lavoro principale è troppo noto perchè qui debba aggiungere anche una parola alle lodi onde uomini competentissimi, nostrani e stranieri, vollero onorare il dotto scrittore. In questi nuovi studi testè pubblicati l'A. si è prefisso lo scopo d'illustrare maggiormente alcuni punti della storia della marineria romana dell'epoca imperiale, coll'aiuto di centocinquanta iscrizioni nuovamente raccolte. I risultamenti di queste nuove ricerche sono tutti importanti, ma dobbiamo sugli altri notare quelli che sono relativi alla condizione giuridica dei classiari. Dei quali si dimostra come dalle classi servili passassero ad essere reclutati fra i peregrini, e questi andassero acquistando prima la latinità come premio del servizio prestato, e poi come favore accordato ai coscritti, per ottenere finalmente la cittadinanza romana. Così anche importanti sono le nuove osservazioni intorno al valore giuridico delle unioni matrimoniali dei *classiari,* e sulle differenze delle missioni in confronto a quelle dei militi di terra.

L'A. promette di dare in breve alla luce nuovi studi sull'ordinamento della marineria romana del periodo repubblicano, dai quali ci auguriamo che verrà fuori nuova luce ad illustrare un periodo nella storia militare romana rimasto ancora oscurissimo.
C. R.

Catalogo di opere di giurisprudenza e scienze affini. — Ed. Fratelli Bocca, 1884: un vol. in-8° di pagg. 186.

La libreria Fratelli Bocca ha pubblicato questo importante catalogo, che chiunque può procurarsi gratuitamente, dietro semplice richiesta alla Ditta medesima. Il catalogo è redatto per ordine alfabetico delle materie, classificate con molta cura od esattezza. Comprende una assai copiosa collezione di opere giuridiche, o attinenti alla giurisprudenza tanto antica che moderna, e tutte quasi esclusivamente italiane o tradotte in italiano. Per ciascun'opera, oltre le consuete indicazioni bibliografiche, è segnato il prezzo di vendita. In fine poi si ha l'elenco degli autori, i cui libri si trovano registrati nel catalogo.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(Gennaio-Marzo 1885)

—

Italiane

Annali di Statistica — Serie III vol. 12.

Archivio della Società romana di storia patria — Vol. VII (1884) fasc. 3-4.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Serie terza, vol. 11.

— Rendiconti. Serie quarta, vol. I (1885) fasc. 1-7.

Bullettino di archeologia cristiana.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XII (1884) fasc. 4.

Corte (la) suprema di Roma — Anno IX (1884) fasc. 11, 12; anno X (1885) fasc. 1.

Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti — Anno IV (1885), n. 1-3.

Digesto (il) italiano — disp. 48.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 33-35.

Foro (il) italiano — Vol. IX (1884) fasc. 19, 20; vol. X (1885) fasc. 1.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Gennaio-Marzo 1885.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXV (1885) vol. I n. 1-13.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Quatrième année (1884) fasc. 5.

Notizie degli scavi di antichità — Settembre, Ottobre, Novembre 1884.

Rassegna (la) italiana — Gennaio-Marzo 1885.

Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali — Anno III (1885) n. 1-3.

Temi (la) romana — Anno IV (1884) fasc. 10-12.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXIV (1885) fasc. 1, 2.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XV fasc. 1, 2.

Archivio storico lombardo. Milano — Nuova serie vol. II (1885) fasc. 2-4.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno IX (1884) fasc. 4.

Archivio storico siciliano. Palermo.

Archivio veneto. Venezia.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XX (1884-85) disp. 1.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. — Serie VI tomo 3° disp. 1, 2.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province dell'Emilia. Modena.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VI (1885) n. 1.

Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Gennaio-Marzo 1885, quaderni n. 829-834.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno X (1885) parte I fasc. 1, parte II fasc. 1, 2.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Tom. XXIII (ottavo della seconda serie).
Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno I (1884) n. 1-6; anno II (1885) n. 1.
Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIII fasc. 3-8.
Rivista storica italiana. Torino.
Studi Senesi. Siena.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. — Fascicule 40: « Les ligues étolienne et achéenne » par M. Marcel Dubois.
Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno VIII (1885) n. 1, 2.
Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — Sixième année (1885) n. 1-6.
Bulletin de correspondance africaine. Alger.
Bulletin de la Société historique. Paris — Troisième année (1885) n. 1.
Bulletin trimestriel des antiquités africaines. Oran.
Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2ª, tomo V n. 48-52.
Controverse (la) et le Contemporain. Paris — Nouvelle série, tom. III livraisons 1-3.
Historisches Jahrbuch. Münster — Vol. VI (1885) fasc. 1.
Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — Cinquième année (1885) n. 1, 2.
Journal du Palais. Paris — Année 1884, livr. 11-12; année 1885, livr. 1.
Mitheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck. — Vol. V (1885) fasc. 1.
Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — Neuvième année (1885) n. 1.
Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. I-IV (1881-84).
Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1885, livraisons 1-3.
— Partie technique. Année 1885, livraisons 1-3.
Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Treizième année (1885) vol. XXIV n. 1-3.
Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XVII (1885) n. 1.
Revue générale du droit. Paris — IXe année (1885) livr. 1.
Revue historique. Paris — Dixième année (1885) tome XXVII n. 1, 2.
Revue des questions historiques. Paris — Tom. XXXVI (1885) livr. 71.
Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VI (1885) fasc. 1.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. V (1884) fasc. 2.

DELLA INEDITA PEREGRINAZIONE AI LUOGHI SANTI NEL QUARTO SECOLO

Nel decorso anno [1] feci nota la scoperta di un pellegrinaggio ai luoghi santi, che una pia donna aveva fatto e descritto nella seconda metà del secolo quarto. Palesava allora, che l'antichissimo codice della biblioteca di Arezzo ci aveva conservate le ultime parti dell'opera, e queste non integre, e mancanti pure della fine: che non ben determinata ne era l'epoca del viaggio, e solo si argomentava che fosse incirca all'anno 367: ignota del tutto essere la pellegrina, eccetto che la sua origine francese, e lo stato come addetta ad un monastero nella Gallia: infine non conoscersi la vera provenienza del codice, e solo per una somiglianza paleografica potersi ascrivere alla badia di Monte Cassino. Ora, mercè nuove assidue ricerche, pressochè ogni questione trovasi risoluta; una luce più o meno viva si è diffusa, là dove pareva che oscura dovesse rimanere la notte.

Esposi come il codice scritto in caratteri longobardi si componesse di due vecchi codici lacerati, contenente l'uno i Misteri e gl'Inni di s. Ilario, e l'altro un pellegrinaggio ai luoghi santi, che risale al quarto secolo. Delle quali opere non era fino a noi rimasta traccia nè memoria veruna; onde a me sembrava mirabile la loro stessa esistenza nella biblioteca d'Arezzo. Spinto così ad indagare come vi provenissero, mi sono accertato, che quei frammenti vi furono trasportati con vari altri codici dall'antica badia cassinese di S. Flora e Lucilla di Arezzo, insieme a tutta la sua biblioteca per causa della soppressione fatta nel 1810 dal

[1] V. *Studi e Documenti*, anno V (1884) pag. 81 segg.

governo francese. Cura di un bibliotecario, suppongo del canonico Vagnoni (1832-1846), fu di mettervi una copertina rispettando la primitiva cucitura: nella quale vedevansi, come ho veduto, i sottili resti dei fogli stracciati, in specie fra gl'Inni di s. Ilario, onde appariva che qualche parte del codice fosse deperita in tempo piuttosto recente. Considerando poi che la scrittura è molto simile alla cassinese dei secoli decimo al duodecimo, sorgeva il sospetto che quei due codici per qualche speciale ragione dall' una all' altra badia fossero stati arrecati: e perciò conveniva assicurarsi, se quelli avessero fatto parte della insigne biblioteca cassinese.

Ora dell'una e dell'altra cosa abbiamo conseguito una piena contezza. Il trattato dei Misteri e gli Inni di s. Ilario, di cui non ci è pervenuta citazione alcuna in tutto il medio-evo, furono fatti trascrivere in Monte Cassino dall'abate Desiderio, come ne fa testimonianza il bibliotecario Leone Ostiense nella sua cronaca [1], il quale fra gli altri libri copiati nota: — *Hilarius mysteriorum et ymnorum.* Confrontando la scrittura del codice aretino con i codici, che sussistono del tempo di Desiderio, si scorge si può dire la stessa mano. Non basta: all'epoca di Paolo secondo esisteva ancora quel codice dei Misteri di s. Ilario a Monte Cassino, e si registra nel catalogo edito dal Mai [2]: ancora nel 1532, come da un catalogo riprodotto nella *Biblioteca Casinensis* [3], e prima dallo stesso Mai, e che fu inviato a Clemente settimo: dopo il qual tempo il codice disparve. Perocchè nella prima metà del seicento non ne ha notizia il dotto abate Della Noce, che ha posto erudite note alla cronica di Leone ostiense: non ve lo rinvenne il Montfaucon, che registrava nella sua *Bibliotheca Bibliothecarum* i codici di Monte Cassino: e a quello stesso fine furono vane le ricerche del Mai, che ne lamentava la perdita.

Pertanto dopo il 1532 e la prima metà del seicento avvenne,

[1] *Chron. S. Monast. Casin.* l. III, c. 63.
[2] Spicilegium Rom. T. V, pag. 222.
[3] Bibl. Casin. T. I, p. LXXIV.

che il codice di s. Ilario fu recato alla badia cassinese di S. Flora e Lucilla di Arezzo. Nel frattempo erano apparse più edizioni delle opere di s. Ilario, specialmente quella del Gillot nel 1572 a Parigi. Il Gillot nella prefazione assevera che altre opere di s. Ilario, le quali si credevano perdute, dovevano ascondersi nelle biblioteche, ed istigava a diligenti indagini con queste parole: " *si forte quis investigandis veterum libris tantos reperiat thesauros, eruere et in apertam lucem producere ad Ecclesiae commoditatem non pigeat* „ [1]. Nella fine di quel secolo quali furono gli abati in Monte Cassino, e quali i prefetti degli studi? Lungi da me l'offendere la loro memoria; chè il recare i codici da una abbazia all'altra, lo inviarli specialmente per lo studio altrove, fu una continua e triste condiscendenza per quella celebre biblioteca cassinese. Dal 1596 al 1599 era abate di Montecassino il p. Rastrellini da Poppi, luogo in quel di Arezzo, il quale inoltre teneva l'alta carica di prefetto degli studi, e seguitò a tenerla negli anni appresso. Egli poi si ritirò alla badia di S. Flora di Arezzo, e vi morì nel 1611. Ecco la cagione assai probabile, del come il codice di s. Ilario sia colà pervenuto. Il p. Rastrellini, che per la sua autorità aveva modo e potere di recarlo seco, ebbe forse la lodevole intenzione di pubblicarlo, ma le molte cure e la sopraggiunta morte glielo impedirono.

Sembra che unitamente si recasse in Arezzo la descrizione della Terra santa, il cui codice derivi da Monte Cassino, è al pari del Sant' Ilario cosa manifesta. Imperocchè oltre alla scrittura, che palesa la medesima maniera, sebbene di altra mano e alquanto più antica, abbiamo un documento irrefragabile in questo, che il codice fu studiato, tanto da farne un estratto, da Pietro Diacono bibliotecario di Monte Cassino nel principio del duodecimo secolo. Afferma egli che si è giovato di varii autori nel compilare il suo libro *De locis sanctis*: e risulta chiaro che quelle fonti furono precipuamente il Beda, che qua e là ricopia alla lettera,

[1] Gilloti, *De S. Hilario Commentatio.*

l'altra è la *Peregrinatio* ora discoperta, e la terza un anonimo, di cui raramente fa uso. Dopo aver pertanto esaurito il libro di Beda sulla Palestina riprende e consulta la *Peregrinatio*, facendo conto della sola parte topografica, e viene quindi a ricollegarsi col principio del frammento del codice aretino, dove è descritto l'arrivo alla pianura del Sinai. E si può così confrontare per quasi sette pagini del testo. perocchè il suo libro o studio pare venisse interrotto: ed uso fa sovente e delle stesse parole e degli stessi modi, per il che non si erra nel giudicare, che egli teneva quel medesimo codice sotto gli occhi. Sarebbe sufficiente il confronto del libro di Pietro Diacono per provare, che la *Peregrinatio* proviene da Monte Cassino; ma evvi di più, che ammesso che il codice di s. Ilario di là deriva, altrettanto dovremmo stimare di quella; sia che si riguardi la stessa scrittura, la unione non casuale dei due codici, ed il danno che hanno subìto l'uno e l'altro dell'acqua nell'essere stati vicini. E siccome tale infiltramento si scorge essere antichissimo, è probabile che dipenda da un miserevole abbandono all' aperto, come pur troppo avvenne alla biblioteca per il tremendo terremoto del 1348, da cui fu la badìa di Monte Cassino totalmente distrutta.

Ma di tale opera abbiamo noi dopo Pietro Diacono verun indizio? e nel 1348 fu danneggiata per guisa da perdere i primi fogli, e così non essere cogli altri codici catalogata? D'altra parte è credibile, che si portasse in Arezzo un frammento di opera, che a primo aspetto non mostrava valore? Io sono persuaso, che come il trattato dei misteri di s. Ilario, così la *Peregrinatio* fosse integra, e perciò ambedue attraessero tanto il p. Rastrellini, da avere lo intendimento di darli alla luce. Invero nel citato catalogo cassinese del 1532, il quale registra i codici per classi ed ordine di materie, si trova scritto: — " *De infantia Salvatoris et nativitate S. Mariae, et locis sanctis. Incipit: Domino suo* (e questo è il libro di Pietro Diacono), *et diversis aliis.* — *Alius incipit: Abatissa* „. Da che mi è venuto il sospetto che in quella parola *Abatissa*, che sarebbe il principio del libro, si celi la qualità dell'autrice del

pellegrinaggio, ignoto rimanendo il suo nome; molto più che in quella classe stavano appunto collocate alcune opere, che si riferivano ai luoghi santi: e questa sarebbe fin qui la sua debole traccia dopo Pietro Diacono. E ciò basti intorno all'origine ed alla fortuna dei due codici, che vengono ora alla luce.

Mercè gli estratti di Pietro Diacono, ci è dato di avere una certa cognizione di quelle parti della *Peregrinatio*, le quali ci furono tolte o dal tempo o dagli uomini. Vero è che egli non si servì di quella, che come una illustrazione dei luoghi descritti dal Beda, che ritenne come testo principale: onde molte cose trascurò, che per noi sarebbero state di un grande valore. Così nel primo viaggio in Egitto non segue la *Peregrinatio* che in sino a Memfi con lievissimi accenni, e tralascia del tutto la Tebaide, che certo vi era descritta: in quanto che Pietro Diacono ciò giudicasse un' opera presso che vana in una indicazione dei luoghi scritturali. Ma quindi proseguendo v'include il Sinai, e fedelmente va dietro le orme della pellegrina, appunto per esser quello il monte di Dio, e visitato devotamente ancora ai suoi tempi. Nonostante tali trasposizioni e lacune, noi siamo in grado di ricomporre nei tratti principali il prezioso libro, anche in quella parte grandissima, che sventuratamente ci è mancata, e forse per sempre.

Nella precedente dissertazione diedi notizia di ciò che si conteneva nei due codici e di s. Ilario e del Pellegrinaggio: ora il mio scopo è di far conoscere le qualità della pellegrina, in che consisteva tutto il viaggio, la sua descrizione, ed il tempo in cui quello avvenne, e finalmente ricercare chi costei fosse. Le quali cose allora in parte accennava, in parte ometteva non per volontà, ma per mancanza di quella luce, che quindi si è fatta.

È testimone l'*Itinerarium Burdigalense*, che fino dai tempi di Costantino la Gallia si moveva devota ad adorare il sepolcro di Cristo. Il fervore aumentò sì, che s. Girolamo scrive: *Quicumque in Gallia fuerit primus, huc properat.* Il che significa, che le persone costituite in Gallia di alta dignità venivano frequenti a suo

tempo in Gerusalemme. La nostra pellegrina era appunto di origine francese, e si era partita di Francia sua patria. Scrive da Costantinopoli il suo viaggio alle sue monache, le quali probabilmente dimoravano non lungi dal Rodano; in quanto che per far loro intendere la grandezza dell'Eufrate la paragona a quella del Rodano, e vi soggiunge, più grande essere l'Eufrate [1]. Altrove dice, che le è nato il desiderio di tornare in patria: altrove, che quando tornerà in patria recherà seco la lettera di Cristo ad Abgaro, della quale aveva presa copia in Edessa. Si compiaceva il vescovo di Edessa di mostrare a lei quelle cose, che sono da vedersi dai cristiani, molto più che ella si era partita *de extremis terris:* e così sicuramente poteva dirsi la Gallia rispetto alla Mesopotamia. Infine una origine gallica palesano alcuni vernacoli e modi del suo stile, che dalla diligenza dell'amanuense ci furono conservati.

Scrivendo alle sue monache, affettuosamente le chiama, *dominae meae, venerabiles sorores, animae meae, affectum meum, lumen meum:* dalle quali parole si deduce, che era di loro, e forse la superiora. Perocchè crede suo obbligo di scriver loro dei santi luoghi, ed ancora d'istruirle sopra le particolari ceremonie, che si praticavano nelle feste dell'anno in Gerusalemme. Per desiderio poi della vita ascetica ed austera si inoltra fin là, dove si spandeva la fama di penitenza e di santità e nella Tebaide e nella Mesopotamia: e dimora nel monastero di Seleucia, ove le diaconesse tenevano rigidissima regola, e perciò chiamavansi *ascites.* E questo per servire ancora di edificazione e di esempio alle sue monache della Gallia, le quali nel volgere del quarto secolo cercavano al pari degli uomini di seguire, come da principio avvenne, la regola di s. Pacomio. Da che si potrebbe ritenere, che ella non

[1] Un altro paragone viene fatto dalla pellegrina, dei pesci del mar rosso con quelli del mare italico (nel quale sboccava il Rodano), come si legge nella citata opera di Pietro Diacono: *Omne eadem genus piscium in eodem mare sunt tanti saporis, ut* (cod. *et*) *pisces maris italici.*

fosse giovine, ma di età piuttosto avanzata, se di quel monastero era, per quanto apparisce, la superiora.

E che invero avesse un tanto ufficio, si potrebbe argomentare dall'alta autorità, di cui era insignita. Imperocchè le andavano incontro i vescovi delle varie città, per dove passava, e l'accompagnavano offrendosi a guida, come non tanto ciò fosse per atto cortese, ma per debito loro. Inoltre a sua disposizione stava la milizia romana stabilita in diversi punti, ben dichiarandolo il passo altra volta citato: " *Nos autem inde iam remisimus milites, qui nobis pro disciplina romana auxilia praebuerant . . . . . et ideo non fuit necesse vexare milites* „. Laonde viene naturale la congettura, o che appartenesse alla corte imperiale, o fosse parente di qualcuno, che allora presiedesse ad altissimo ufficio.

Intrapresi aveva i suoi faticosi viaggi non solo *orationis causa*, ma ancora principalmente per istruirsi nelle divine scritture, e confrontare il testo con i luoghi stessi dell'avvenimento: " *quae semper*, ella ripete, *iuxta scripturas requirebam* „: e perchè le sacre carte ricevessero più viva luce, e le tradizioni locali ed i monumenti servissero come di sanzione e di prezioso commento. Così mentre il suo intelletto con uno zelo assiduo si confermava e si approfondiva nel senso letterale levandosi allo spirituale e divino, il suo cuore e la sua devozione ritrovavano ognora pascolo e fomento, e si commovevano fortemente sia nell'ardua cima del Sinai, sia nell'oscuro sepolcro del Salvatore. Da ciò la mortificazione nell'apprendere i lunghi digiuni di quei fedeli: la gioia mista ad umiltà profonda nel vedere ed ascoltare i venerandi monaci: la esaltazione nell'udire le catechesi del vescovo di Gerusalemme: il disprezzo inoltre di ogni fatica pure di accedere laddove era una reliquia, un'orma, una voce della divinità, o della santità. E forte di sua natura in poche ore dalla memoranda valle del Sinai ne conquista la terribile vetta, ascesa oltremodo faticosa a testimonianza di ognuno: imperocchè saliva, si arrampicava non solo

colle forze del corpo abituato a fatiche, ma *adiuta orationibus sanctorum,* cioè di quei monaci suoi compagni.

E quale via aveva tenuto per giungere dalla Gallia a Gerusalemme? Quella stessa segnata nell'itinerario di Bordeaux, che da molti anni si teneva dai pellegrini delle Gallie. Giacchè da Costantinopoli aveva traversato la Bitinia e la Galazia e la Cappadocia e la Siria per le stazioni stesse dell'Itinerario. Ed ella dice, che nel ritorno ripetere le convenne la via, che aveva fatto nel venire: " *faciens iter notum per singulas provincias, quas eundo transiveram, id est Cappadociam, Galatiam, et Bithiniam* „. A Gerusalemme frequentava le chiese ed i *martyria,* che descrisse, come in modo incompleto si rileva da Pietro Diacono. Quella fu la sua stazione, il centro, donde partiva ed ove tornava visitando i luoghi santi. Prima nella prossima Bethlemme, quindi a Nazaret, poi a Cafarnao, ed al lago di Tiberiade; e così vide ed adorò tutti i luoghi memorabili sia del vecchio che del nuovo testamento, come era stato il suo santo fine: " *visis omnibus locis sanctis, ad quae orationis gratia me tenderam* „.

Era stata incirca due anni in Gerusalemme e per la Palestina, quando l'attrasse la fama dei monaci dell'Egitto, cioè di quelli di Nitria presso Alessandria, e della Tebaide. E presa la via da Gerusalemme a Pelusio se ne venne a Tanis, e traversò la terra di Gessen, e giunse ad Alessandria: di là lungo il Nilo fino a Babilonia, cioè al vecchio Cairo, ed a Memfi, e sempre più risalendo fino alla Tebaide. Ripresa, come sembra, la medesima via, tornò a Memfi, vide le piramidi, e credette al racconto, che fossero state costruite da Giuseppe a fine di conservare il grano per i sette anni di carestia. Da Babilonia elesse la via di Eliopoli, e forse imprese la traversata del deserto, che durò quindici giorni (come appare da una lieve notizia data da Pietro Diacono), piuttosto che ripetere l'agile via di Pelusio per Gerusalemme. E questa fu la prima volta che andò in Egitto, *quando primitus in Egypto fueram*: e altrove, *in Alexandriam et in Tebaida.*

Nel terzo anno di sua dimora in Gerusalemme, stabilito il viaggio al Sinai, tornò a Pelusio; e dopo otto stazioni giunse a Clisma, all'attuale Suez, per la via la più diretta, cioè presso ai punti oggi percorsi dal grande canale. Da Clisma per il deserto lungo il mar rosso, e fino alla città di Faran: quindi traversata di necessità una valle ed una gola di monti entra nella valle del Sinai. A questo punto comincia il testo del codice aretino, che si ricollega col libro di Pietro Diacono: e si può confrontare il riassunto coll'originale per altre poche pagini, il che però basta a darci una idea del metodo, che aveva tenuto il monaco nelle parti precedenti, ora perdute. Ciò che segue fu da me altra volta riferito, e quindi mi fermerò solo laddove io creda, che meglio valga a conseguire quel che ora si cerca. Dal Sinai discende a Faran per la via fatta, ed a Clisma: qui il desiderio le viene di conoscere le stazioni, che si leggono nell'Esodo, e che segnarono i figli d'Israele nella loro liberazione da Ramesse fino al miracoloso transito del mar rosso. Ramesse, città faraonica, era divenuta un campo distante quattro miglia dalla città di Arabia; il cui vescovo le era venuto incontro fin là, e le indicava quelle rovine, per modo che per noi egli non si dimostra buono egittologo. Per Tanis e Pelusio essa ritorna a Gerusalemme.

Circa trenta miglia da qui distava il monte Nebo, ove morì Mosè: passato il Giordano vi ascende, e il vescovo di Segor di lassù le addita le rovine della esecrata pentapoli, e la pianura già di Moab, e le città degli Amorrei. Dopo alquanto tempo intraprende un altro pellegrinaggio a Carnaim, patria di Giobbe. Mi sono studiato di dimostrare, che Carnaim era situata nei monti di Aouran al nord della città di Bozra. Salendo la riva destra del Giordano la pia donna giunge al castello di Salem, la città un tempo di Melchisedech: vede a sinistra la fonte d'Ennon, ove battezzava s. Giovanni. A Carnaim il vescovo stesso la conduce al sepolcro di Giobbe, e la mattina prima ch'ella coi compagni si parta, celebra la messa e la comunica.

Compiuti erano tre anni della sua dimora principalmente in Gerusalemme, quando desiderò di ritornare in patria. Parte, ma ad Antiochia devìa, mossa dalla brama di adorare il sepolcro di s. Tommaso ad Edessa in Mesopotamia. Passa l'Eufrate, visita il *martyrium* e la chiesa di Edessa, allora sontuosamente rinnovata. Il vescovo già monaco, e confessore della fede, le fa da guida per la città, le mostra il palazzo e il sepolcro degli Abgari, poi la lettera che ad Abgaro scrisse Gesù Cristo, della quale prende copia per recarla in patria. Si incontra a Batne con il vescovo pure monaco e confessore: ed infine si trattiene a Carre accompagnata in ogni luogo dal vescovo, *monachus et confessor:* il quale la conduce fino a Fadana, sei miglia distante da Carre. Mostrasi lieta di aver veduto colà quei monaci della Mesopotamia, de' quali tali penitenze mirabili si narravano, da parere favole a chi le udiva. Non potendo inoltrarsi verso Nisibi, ceduta al dominio dei Persiani, torna indietro ad Antiochia, dalla quale di tre stazioni distava Seleucia d'Isauria, ove era celebre il *martyrium* di s^{a}. Tecla. Quivi incontra il vescovo in chiesa, e procede al prossimo colle del monastero, del quale era superiora la diaconessa Martana, amicissima sua, che aveva conosciuto a Gerusalemme: la fama, ella dice, della santità di Martana si diffondeva in tutto l'oriente.

Nel ritorno a Costantinopoli, prima di traversare il Bosforo, si ferma a Calcedonia a venerare il corpo di s^{a}. Eufemia, ove era stata altra volta. A Costantinopoli ringrazia con fervore Dio *per singulas ecclesias vel apostolos* di aver compiuto felicemente il pellegrinaggio. Quivi lo scrive, e lo dedica alle sue monache: ma mentre stava scrivendolo, fa proposito di ritornare in Asia per visitare in Efeso il sepolcro di s. Giovanni. Il dimorare in Costantinopoli, l'intraprendere un altro viaggio non si conciliano certo col desiderio, che sovente manifesta, di rivedere la patria e le sue monache. E pare che non si tratti di breve tempo, perchè dice, che riferirà di altri luoghi santi e di altre cose sicuramente (vale a dire scriverà di sacra disciplina), se gliene verrà

talento: " *Si qua præterea loca cognoscere potuero . . . . . vestræ affectioni referam: aut certe si aliud animo sederit, scriptis nuntiabo* ". Che cosa mai colà la tratteneva? Incarichi suoi particolari no al certo, perchè *orationis gratia* aveva per tre anni pellegrinato l'oriente: dunque qualcuno di sua famiglia, che fosse insignito in Costantinopoli di alto ufficio o nella milizia o presso l'imperatore. Ma prima di tornare a parlare di lei, procuriamo di definire il tempo del pellegrinaggio.

Cosa certissima è, come fu detto, che la pellegrina andò in Mesopotamia dopo la cessione di Nisibi ai persiani, cioè dopo l'anno 363. Però quando il vescovo di Carre l'avvisava, che dalla sua città a Nisibi ed Ur *modo accessus romanorum non est*, ci induce a credere che la cessione fosse avvenuta di fresco, o almeno in un tempo, di cui egli bene si ricordava. La qual cosa ci riporta all'imperatore Valente o al più tardi a Teodosio il grande.

D'altra parte essa non fa mai cenno di ariani, nè di persecuzione ariana, che in quei tempi infieriva e funestava tutto l'oriente. Gli ariani, resi colà formidabili col favore dell'imperatore e di zelanti ufficiali, avevano cacciato di loro sede tutti i vescovi cattolici, e perseguitavano i fedeli perfino nelle chiese, e molte reliquie dei santi avevano contaminato e disperso, nè in pace avevan lasciati i monasteri talora nei più intimi recessi. Or come ella fervente cattolica in nome del suo signore Gesù poteva così impunemente professare la sua fede, avere autorità, visitare i santi luoghi, essere accolta dai vescovi cattolici, che tranquilli presiedevano alle loro chiese: come ciò poteva avvenire durante non la lotta ma la vittoria dell'arianesimo sotto Valente, e finchè egli visse sempre più ostinato ariano? È vero che dalla morte di Giuliano ai primi anni di Valente fuvvi una specie di calma, dal 363 al 366, ma altre osservazioni ci costringono a trapassare quella età e la stessa epoca della persecuzione.

Infatti per tutto l'Egitto e nella Mesopotamia fiorivano gli ordini religiosi, o di solitarii nelle laure, o di monaci raccolti:

eranvi di vergini, quali in Seleucia, e come si rileva perfino nella Gallia. Senza dubbio che le regole di s. Pacomio si erano diffuse, ma vi volle tempo e non breve ad accogliersi in occidente nel mondo latino, quantunque gli animi si trovassero disposti appunto per le grandi lotte religiose in seno alla chiesa, e nel tramonto del paganesimo. Onde sappiamo che veramente presero norma e vigore a tempo di s. Basilio, che ne fu il grande riformatore, e meglio tosto dopo di lui all'epoca teodosiana, avvenuta di qualche anno la morte di Valente. Inoltre abbiamo un fatto che in tale ricerca ci guida con molta sicurezza. Ascolta la pellegrina le catechesi a Gerusalemme dal vescovo, che vi ritornò dopo Valente, in quanto che nella persecuzione era occupata la sede da un ariano: probabilmente ascoltò le catechesi di s. Cirillo, o del suo successore Giovanni. I vescovi di Edessa, di Batne, e di Carre, città della Mesopotamia, erano monaci e confessori, cioè avevano patito la persecuzione per la fede. Da chi questa persecuzione? Da Sapore re dei persiani, o da Giuliano, o da Valente? Sicuramente da quest'ultimo; chè di tutti quei tre vescovi ci è stato trasmesso il nome, il tempo, e qualche particolare notizia. Sapore infatti non oltrepassò Nisibi, che assediò tre volte e non prese mai, e solo per una definitiva pace ne fu stabilita la cessione ed il confine. Giuliano intento alla guerra per lui fatale assai si contenne nella Mesopotamia, anzi schivò perfino di entrare in Edessa, come città troppo cristiana. Invece Valente v'inasprì la persecuzione, e non sofferse che Eulogio vescovo di Edessa, Abraamio vescovo di Batne, e Protogene vescovo di Carre, rimanessero nelle proprie sedi, ma li cacciò in esilio, e relegò o nelle isole o nella Tebaide[1]: dopo la sua morte tutti e tre furono richiamati per il decreto dell'imperatore Graziano, e nella lora città li trova la pellegrina. Per le quali cose possiamo legittimamente conchiudere che il suo viaggio accadde dopo la persecuzione di Valente, cioè dopo il 378, e innanzi la morte di quei tre vescovi perseguitati da lui.

[1] Le Quien, *Oriens Christ.* T. II, p. 956, e segg.

Siamo così nella grande epoca di Teodosio, ed affermeremo ancora nei primi anni di lui, dopo la legge del 10 Gennaio 381, che restituiva le chiese ai cattolici: ma per far ritornare l'oriente in calma ci vollero non solo leggi, ma una esecuzione severa: ed una vera pace non si stabilì che dopo il 383 o 384: nel 388 il vescovo Eulogio era già morto secondo la cronaca di Edessa [1]. Adunque entro questi quattro o cinque anni la pellegrina francese perlustrava i luoghi santi: la quale data di tempo viene confermata da alcuni fatti particolari, che opportunamente qui riferisco.

Era compiuta da poco, *nova dispositione*, com'ella dice, in Edessa la chiesa di s. Tommaso, che Valente nel 372 fu desioso di vedere, e iniquamente proibire, che vi entrassero i cattolici. Pare che ancora non vi fosse traslocato il corpo dell'apostolo, giacchè la pellegrina nomina il *martyrium* come un luogo distinto dalla chiesa [2]: ora quella traslocazione, come si ha dalla citata cronaca, fu solennizzata da Ciro successore di Eulogio nel 705 di Edessa, cioè nel 394 dell'era nostra.

Un altro dato cronologico ci sarebbe somministrato dal conoscere, quando quella santa diaconessa Martana reggeva il monastero di s^{a}. Tecla in Seleucia. Ma quantunque si dica, che della sua santa vita si faceva da tutti testimonianza in oriente [3], noi non siamo stati da tanto da rintracciarne vestigio nei secoli quarto e quinto: e neppure una sola volta s'incontra il suo nome nei volumi dei Bollandisti, nè si ricorda nella speciale dissertazione sulle Diaconesse, che vi è inserita. Solo nell'ultimo capitolo del libro secondo della vita di s^{a}. Tecla scritta da Basilio vescovo di Seleucia, che viveva verso il 440, ho letto, che fra le donne, le

[1] Chron. Edess. in Assemanni *Bibl. Orient.* II, p. 399.

[2] « Pervenimus in nomine Christi Dei nostri Edessam, ubi cum pervenissemus, statim perreximus ad ecclesiam, et ad martyrium sancti Thomae ».

[3] « Nam inveni ibi aliquam amicissimam mihi, et cui omnes in oriento testimonium ferebant vitae ipsius, sancta diaconissa nomine Marthana ».

quali si resero celebri per seguire le orme della protomartire, si distinsero Martana, Dionisia, Teudola, e Susanna. Delle quali non facendosi mai ricordo altrove, e parlando Basilio di quel monastero di s^a^. Tecla, si può ben supporre che ne siano state le superiore fino al suo tempo: e tale opinione vien corroborata dal sapere, che Martana ne era appunto la superiora, e che da Basilio viene nominata la prima di quella serie. La qual cosa ci riporta alla stessa istituzione del monastero delle vergini in Seleucia, che non molto innanzi all'epoca di Teodosio per la sua regola doveva risalire, e così la tranquilla reggenza di Martana si dovrà porre dopo la persecuzione di Valente.

S. Girolamo dal suo ritiro di Bethlemme ricorda varie illustri donne, che per spirito di pietà dimoravano a Gerusalemme, e pellegrinavano nei luoghi santi: ma sebbene ci affermi che chiunque fosse in Gallia primo di onoranza e ricchezza veniva al santo sepolcro, pure non ci nomina alcuna di colà. Perocchè ben sappiamo che Paola, le due Melanie, Marcella, ed Eustochium, e Apollinare erano tutte romane, di romana famiglia, e provenute da Roma. Inoltre Paola, il cui pellegrinaggio è enfaticamente descritto dal santo dottore, non andò nè alla Tebaide, nè al Sinai. Melania la vecchia, di cui ci ha parlato Rufino d'Aquileia, non fu al Sinai, e fondò a Gerusalemme un ospizio per i pellegrini latini, e un monastero di cinquanta vergini, del quale fu direttore lo stesso Rufino insieme a Melania per il lasso di ventisette anni, cioè dal 376 al 402. Molto meno si può confrontare la nostra pellegrina colle altre sopra nominate, che o non ascesero il Sinai, o non furono a Costantinopoli. Anche discendendo al secolo quinto, non conosciamo alcuna, che le si assomigli. Sono stato così per vario tempo destituito di speranza, in fino a che mi apparve come improvviso un raggio, che quale essa fosse mi rivelava.

In quei tempi pellegrinava in oriente una rispettabile donna per nome Silvia, che Palladio vescovo di Elenopoli ha conosciuto, e rammenta con alte lodi nella sua storia dei padri del deserto

dedicata a Lauso, onde detta Lausiaca [1]. S. Paolino di Nola scrive che ella aveva promesso delle reliquie dei santi dell'oriente per Sulpicio Severo, che dalla Gallia le aveva domandate [2]. Rufino d'Aquileia la chiama santa, e che colla sua autorità gli aveva essa ingiunto di tradurre le Recognizioni di s. Clemente romano [3]. Or bene costei era la sorella di Rufino nativo dell'Aquitania [4], il potentissimo prefetto del pretorio in Costantinopoli presso Teodosio. Molti indizii frattanto sopra di lei si adunano per credere fondatamente, che sia stata la pellegrina, da noi invano fin qui ricercata.

E prima di tutto giova riportare le parole, che a lei consacra Palladio: " Avvenne in quel tempo [5], che noi insieme andavamo da Gerusalemme verso l'Egitto, accompagnando la beata Silvia [6], la vergine donna, sorella di Rufino, il quale fu dei prefetti. Era con noi Giubino, allora diacono, ora vescovo della chiesa di Ascolone. Avendoci invaso spietatamente il caldo, giunti a Pelusio, accadde che Giubino, preso un catino, si lavasse con acqua freddissima, e dopo lavatosi si riposasse su una pelle stesa per terra. Ella nel veder questo, redarguì, come fosse madre, la costui mollezza, dicendo: come a cotesta età, nel fervore del sangue, fino a questo punto curi la tua pelle, non veggendo i danni, che da questo derivano? Coraggio, coraggio, io vo' pei settant'anni, e all'infuori della punta delle dita, e questo per la comunione, non ho toccato mai acqua, benchè m'abbiano incolto varie malattie: e quando era incitata dai medici ad usare del bagno, non m'indussi a blandire la carne, nè posare in letto, nè esser portata in lettiga.

[1] *Hist. Laus.* c. 143.

[2] Epist. XXXI (al. XI) ad Severum.

[3] Praef. in lib. Recognitionum.

[4] Rufino nativo di Ause di Guascogna (Tillem., *Hist. des Emper.* V, p. 421, 470).

[5] Il tempo a cui si riferisce cade nel secondo consolato di Teodosio, cioè nel 388: perocchè nel principio del libro dice Palladio, che il suo viaggio in Egitto fu allora intrapreso.

[6] Nel testo greco è scritto *Salvia*, ma nel Paradiso di Eraclide (*Paradisus* c. 42), che copia la storia Lausiaca, è correttamente scritto Silvia. Cf. Brunati, *Santi Bresciani* I pag. 295 n. 1.

Costei divenne dottissima, e così prediligeva la scienza sacra, che di notte faceva giorno, studiando le opere degli antichi commentatori: e leggeva migliaia di versi, e di Origene, e di Gregorio, e di Stefano, e di Pierio, e di Basilio, e di alcuni altri, non leggermente nè temerariamente percorrendoli, ma con assiduità, sette ed otto volte leggendo ciascun libro, per levarsi in alto mercè le loro parole „. E venendo quindi Palladio a parlare di santa Olimpiade figlia del conte Seleuco riferisce, che ella fu tra le prime a seguire le orme e tutta la virtù della vita spirituale della beata Silvia. Olimpiade non lasciò mai Costantinopoli, per quanto resulta da Palladio e dal greco menologio, laonde ancora Silvia dimorò per alcun tempo in Costantinopoli.

Abbiamo appreso pertanto, che Silvia era la sorella di Flavio Rufino, il quale essendo nativo di Aquitania, devesi lo stesso stimare di lei; che era beata, cioè tenuta in concetto di santità; essere probabilmente addetta a qualche monastero, παρθένος γυναίξ, di austerissima vita, dedita a penitenza, non curante di fatiche; che dotta per la lettura dei commentatori, spendeva il giorno e la notte nello studio. Doveva poi essere di grande autorità, perchè negli ultimi anni di Teodosio era Rufino salito agli altissimi onori. Ed infatti il viaggio di Palladio per l'Egitto accadde nel secondo consolato di Teodosio, cioè nel 388: e da Alessandria si spinse fino alla Tebaide, come egli diffusamente narra. Non vi è neppure dubbio, che essa fermatasi a Gerusalemme abbia conosciuto il dotto prete Rufino di Aquileia, perchè egli in quel tempo dirigeva l'ospizio dei pellegrini fondato da Melania, ed il monastero delle cinquanta vergini. Inoltre ci dice Rufino, che Silvia gli aveva ingiunto di tradurre dal greco in latino le Recognizioni di s. Clemente romano; e che non avendo potuto porsi all'opera se non dopo la morte di lei, la intitola a s. Gaudenzio, l'illustre vescovo di Brescia, che gliela richiedeva come l'eredo di santa Silvia [1].

[1] Rufini, *Praefatio in libros Recognitionum ad Gaudentium episcopum*: « Nos tamen, quos et ingenii tenuitas minus promptos, et senecta iam reddit ac segnes,

Ignoro se oltre a Palladio fosse accompagnata da Melania la maggiore, la quale andò pure da Gerusalemme ad Alessandria verso questo tempo per visitare quei monasteri di Nitria, molto più che si vuole aver fatto Melania il viaggio di Egitto con una sorella di Rufino, vergine illustre [1]. Ancora è assai probabile, se non vogliamo dir certo, che Silvia si trovava in Palestina con Gaudenzio, il quale verso il 387 ne fu richiamato per la sua elezione a vescovo fatta dal clero e dal popolo di Brescia, subito dopo la morte del vescovo s. Filiastro. Gaudenzio giovine diacono partendosi da Brescia per i luoghi santi aveva seguito l' itinerario gerosolimitano o burdigalense, perchè da Costantinopoli ebbe le reliquie di s. Luca e di s. Andrea, ed in Cappadocia gli fu fatto dono dalle nipoti di s. Basilio, che abitavano a Cesarea, delle reliquie dei quaranta martiri di Sebaste: ebbe pure quelle di s. Giovanni Battista, e quelle di s. Tommaso di Edessa [2]. Qui si osservi che non poteva egli ottenere queste reliquie insigni senza l'intercessione di qualche persona autorevole, la quale io mi penso essere stata appunto s^a. Silvia. Di malincuore Gaudenzio si partì dai luoghi santi, ove era giunto uno o due anni innanzi (forse quando Silvia dalla Gallia passò per la stazione di Brescia dirigendosi a Costantinopoli), avendo rifiutato, ma invano, l'alto ufficio a cui era stato prescelto.

Dopo che Silvia ebbe fatto il suo viaggio in Palestina e nell'Egitto (forse infino alla Tebaide con Palladio), non tanto per devozione, quanto per approfondirsi nelle sante scritture, tornò in Costantinopoli presso il fratello, che venne nel 390 eletto a *magister officiorum*, e nel 392 console. Sembra che ivi alcun tempo

opus quod olim venerandae memoriae virgo Sylvia iniunxerat, ut Clementem nostrae linguae redderem: et tu deinde iure haereditario poscebas, licet multas post moras, tandem aliquando restituimus praedam ».

[1] Menar, *Vie de Jean Chrysostome*, Paris 1664, p. 206. Certo il dotto p. Menar avrà ciò potuto asserire, ma non resulta dagli Atti di Melania editi dai Bollandisti, che essa avesse per compagna di viaggio la sorella di Rufino.

[2] Per le notizie della vita di S. Gaudenzio si veda il Gagliardi. *Praefatio in sermones S. Gaudentii*, e il Brunati, *Santi Bresciani* T. I p. 307 e segg.

si trattenesse, perchè ammaestrò nella vita ascetica s^a. Olimpiade, la quale fin da giovanetta era rimasta vedova. Ad istigazione forse della sorella, o per soddisfare al proprio devoto desiderio, Rufino innalzò a Calcedonia sul Bosforo un celebre tempio, e lo fe' consacrare da molti vescovi in modo straordinariamente solenne[1]. Ma nel 395, avvenuta la morte di Teodosio, Rufino macchinò d'impossessarsi del potere supremo, onde scoperte le sue trame fu dai soldati trafitto nel 27 di novembre, e confiscati i beni, e la famiglia esiliata. La moglie e la figlia, come riferisce Sozomeno, si ebbero per grazia di ritirarsi in Gerusalemme, da dove pare non più si partissero[2]: e tale elezione di dimora deve essere stata consigliata da s^a. Silvia, la quale nuovamente colà conobbe Rufino d'Aquileia, il quale seguitò a sopraintendere all'ospizio di s^a. Melania fino al 402. Apparisce finalmente, che s^a. Silvia fra il 402 e il 403 si fosse già disposta di ritornare in Gallia, sua patria.

Ciò si argomenta dalla lettera di s. Paolino, il quale risponde a Sulpicio Severo, da cui era richiesto delle reliquie per la sua nuova basilica. Dice non averne all'infuori di un' asticella della santa croce, che gli aveva recato s^a. Melania; ma che s^a. Silvia ne aveva promesso a Vittore molte dei martiri dell'oriente: " *Sed quia non habuimus huius muneris copiam, et ille se spem ejusdem gratiae copiosam habere dixit a sancta Silvia, quae illi de multorum ex oriente martyrum reliquiis spopondisset* ". S. Paolino aveva avuto la reliquia della croce nel 402 per il passaggio di Melania per Nola, quando tornava a Roma dalla Palestina; e si consente che nel 403 sia stata scritta la lettera. Il monaco Vittore, che portava abitualmente la corrispondenza di Sulpizio dalla Gallia in Italia, deve aver veduto e pregato s^a. Silvia, ritornata dall'oriente, di quelle reliquie, onde proseguendo il viaggio venne a Nola, e manifestò a s. Paolino le sue speranze. Le quali pare che fossero deluse, perocchè oltre non averne più ricordo, poco dopo,

[1] Baronio pone questa consacrazione all'anno 394.
[2] Tillemont, *Hist. des Emp.* V, p. 428.

forse nell'anno stesso, santa Silvia fu colpita in Brescia da morte; e s. Gaudenzio vescovo, divenuto erede delle cose sue, avrà collocato quelle reliquie nella sua nuova chiesa, che intitolò appunto per il riguardevole deposito: *Concilio dei Santi.*

Che la morte di s^a. Silvia sia avvenuta verso quel tempo, come pensa anche il Tillemont (*Mem.* T. X, p. 585), si può desumere dai due passi, con cui a lei appella Rufino d'Aquileia, accennando all'ingiunzione avuta di tradurre le Recognizioni, il cui prologo o dedica a s. Gaudenzio non può essere posteriore al 408 o al più 410. Anzi la morte di s^a. Silvia era al certo avvenuta prima, che ponesse mano alla traduzione, e bene osservando, che riassumesse i grandi commentari di Origene sopra l'epistola di s. Paolo ai Romani; il che ci porta di qualche anno indietro, cioè verso il 404. Così egli nella Perorazione di quest'opera: " *Post hoc* (dopo i Commentarii) *sane vocat nos opus, quod olim quidem iniunctum est a sancta Silvia, sed nunc a beato Gaudentio episcopo vehementius* (vuol dire che era del tempo che richiedeva) *perurgetur*: *Clementis scilicet romani episcopi apostolorum comitis libri ut in latinum vertantur* ". Aveva dunque, se così avvenne, almeno 75 anni, quando oppressa dalle fatiche, dallo studio e dalla penitenza si morì in Brescia assistita dal vescovo Gaudenzio, il quale datale il 15 dicembre (giacchè in quel giorno se ne celebra la memoria dalla chiesa bresciana) onorata sepoltura volle, che le proprie ceneri accanto a quelle di lei si posassero, ed una stessa lapide le ricoprisse [1].

Se non ci è dato di sapere, che s^a. Silvia abbia scritto i suoi pellegrinaggi in terra santa, se di lei non sussistono altre testimonianze in oriente e in occidente, non sono però nè scarsi nè lievi gli indizi, che concorrono a farcela ritenere, come sia quella precisamente, di cui noi andavamo in traccia. Ed invero si riguardi

[1] « Eam (Silviam)... in Italiam ex oriente redeuntem Brixiae demortuam fuisse, peritiores ecclesiasticarum rerum scriptores consentiunt. Reipsa die XV decembris S. Silviae memoria Brixiae recolitur, in ecclesia S. Ioannis de Foris appellata, saerumque corpus in eodem loco, eademque ara, ubi et Gaudentius tumulari voluit, veneratur ». Gradonigi. *Brixia sacra*, pag. 51.

in prima la origine comune dalla Gallia, loro patria, e la pia corrispondenza che vi tennero: che s^a. Silvia vi promette le reliquie dei santi, e la nostra è desiosa di adorare i *martyria*, e si fa lieta di recarvi la nuova copia della lettera di Cristo ad Abgaro. L'una e l'altra si dedicarono a regole ascetiche, e furono ad un monastero addette; che se di s^a. Silvia nol sappiamo con sicurezza, lo dovremo ritenere per il titolo di vergine a sessant'anni, e per quello di beata e di santa, che ebbe pure vivente. E si ricordi che in Gallia fino dal secolo quarto esisteva un convento antichissimo all'isola Barbara posto presso la foce del fiume Arassi nel Rodano [1], e se non si nomina quello specificatamente, a noi non è dato di supporne altri in tempo così antico, quando la pellegrina confronta, scrivendo alle sue monache, l'Enfrate col Rodano. Comune in ambedue si scorge la noncuranza delle fatiche, benchè collocate in alto grado sociale, e la forza particolare del corpo nel sostenerle. L'epoca è la stessa, in cui il pellegrinaggio avvenne: chè quello descritto viene a cadere fra il 384 e il 388, e l'altro fu fatto da Gerusalemme per l'Egitto nel 388: la stessa pure è la via che tennero non per mare, come le altre donne illustri di cui si ha notizia, ma per terra, seguendo l'itinerario burdigalense. Si confronta ancora in questo, che s^a. Silvia per andare da Gerusalemme in Alessandria passò da Pelusio, piuttosto che prendere il mare [2], e così la nostra, la prima volta che andò in Egitto, fece il simigliante. Se si vuole riguardare la dottrina dell'una e dell'altra, e lo studio, e lo scopo dei pellegrinaggi non solo per causa di semplice devozione ma per meglio intendere il senso delle sacre carte, e verificarle nei luoghi stessi, sempre più ci persuaderemo che si tratta della stessa persona. Che più? A me pare che la dignità, l'autorità le congiungano e le immedesimino: s^a. Silvia, sorella di colui,

[1] Da questo convento sono provenuti codici vetustissimi, che sono a Lione, fra i quali è celebre il Rufino d'Aquileia, la traduzione delle Recognizioni di s. Clemente.

[2] S^a. Paola nel ritorno da Alessandria a Gerusalemme traversò il mare, come ci riferisce s. Girolamo nella lettera, che illustra la vita della santa.

salito omai in grande potenza, che viene accompagnata da Palladio, e che ingiunge a Rufino la traduzione delle Recognizioni; la nostra, ai cui ordini i soldati romani sono disposti, ed i vescovi le vengono incontro, e si prestano a guida. Chiara è adesso la ragione della dimora della pellegrina in Costantinopoli, se la riconosciamo in s^a^. Silvia sorella del prefetto Rufino. Ecco che Rufino per soddisfare alla sua devozione innalza a Calcedonia un tempio presso il *martyrium* di s^a^. Eufemia, che la pellegrina aveva due e forse più volte visitato. Ma tralasciando più minute osservazioni [1], nella sostanza e nei fatti principali, ci rinveniamo tale rassomiglianza, o meglio identità, che senza alcun sospetto potremo asseverare, che s^a^. Silvia fu l'autrice di quel pellegrinaggio, che in buona parte per nostra avventura è tornato alla luce.

Non sarà però al lettore sfuggito un ostacolo, che s'incontra nel nostro felice cammino, come una nuvola che si aggira nel cielo, mercè il nostro studio reso sgombro e sereno. Riconoscendo la nostra pellegrina in s^a^. Silvia siamo costretti a dubitare, che sia incorso errore in Palladio, quando indica il secondo consolato di Teodosio, come l'anno della sua gita in Egitto; o che piuttosto avrebbe dovuto scrivere l'anno *avanti* il consolato di Teodosio [2]: ovvero supporre che la cronaca edessena (scritta verso il secolo ottavo) abbia errato di un anno sulla morte del vescovo Eulogio [3].

[1] Racconta Rufino d'Aquileia (*Hist. Eccl.* l. XI, cap. 8), parlando delle virtù dei monaci della Mesopotamia, che egli stesso li aveva veduti a Edessa e fino a Carre in Mesopotamia: « Quorum aliquos ipsi per nos apud Edessam et in Carrarum partibus vidimus plures, aut auditione didicimus ». Il che confrontandosi con quel che si narra nel nostro testo, vi sarebbe quasi da credere, che Rufino avesse fatto quel viaggio con s^a^. Silvia, ossia colla nostra pellegrina.

[2] Palladio scrisse la storia Lausiaca nel 420, cioè 32 anni dopo, e quindi può essere avvenuto l'errore di un anno; si noti che raramente i greci designavano gli anni per consolati, il che era proprio dei latini: inoltre può Palladio aver udito nell'agosto o settembre, che Teodosio fosse designato al consolato, ma che non fosse allora effettivamente console.

[3] La cronaca pubblicata dall'Assemanno porta l'anno 698, e così il cod. Vaticano nel suo testo siriaco: nonostante il cod. originale può avere avuto il numero nove per l'otto, essendo piccolissima la differenza, con cui questi si scrivono.

Altrimenti dovremmo riconoscere nel vescovo edesseno *monachus et confessor* il successore di Eulogio, vale a dire Ciro, che non sappiamo aver sofferto persecuzione. In quanto che la pellegrina nostra non poteva trovarsi nello stesso anno 387-388 corrispondente al 698 di Edessa (i cui anni cominciavano in autunno seguendo l'epoca seleucida), e nell'Egitto con Palladio, e nella Mesopotamia, se alquanto si osservi, come abbiamo fatto, quale sia stato l'ordine delle sue perlustrazioni.

Ma comunque l'accennato nodo si venga a risolvere, da tutto il contesto siamo colla massima evidenza indotti a riconoscere s^a. Silvia nella nostra pellegrina, e tratteggiare l'intero corso della sua vita. Santa Silvia, che dimorava in un convento di Francia non lungi dal Rodano, nella circostanza che il fratello Flavio Rufino fu chiamato da Teodosio a Costantinopoli verso il 384, si mosse colla brama di vedere il sepolcro di Cristo ed i luoghi santi, essa che tanto aveva studiato nella scrittura e nei commentatori. E seguendo l'itinerario di uso passò per Brescia, dove con lei si accompagnò il diacono Gaudenzio. Da Costantinopoli traversarono la Bitinia e la Cappadocia, ed a Cesarea ottennero le reliquie dei quaranta martiri dalle nipoti di s. Basilio. In Gerusalemme accolti nell'ospizio dei pellegrini conobbero il dotto Rufino, che vi sopraintendeva, e di là si mossero a perlustrare la Palestina. Nel frattempo, cioè nel 387, Gaudenzio fu eletto vescovo di Brescia, e s^a. Silvia si dispose ad andare in Egitto con il giovane Palladio. Visitata Alessandria, giunse fino alla Tebaide; poi nella fine dell'anno ritorna in Egitto, e ascende il Sinai: quindi sale ancora il monte Nebo, e si spinge fino alla patria di Giobbe nella Batanea. Compiuti tre anni della sua dimora, e dopo avere visitati tutti i luoghi santi, nel ritorno si distacca da Antiochia per inoltrarsi nella Mesopotamia. Nel monastero di s^a. Tecla a Selencia d'Isauria rivede la diaconessa Martana. Prima di passare il Bosforo si ferma ad adorare il sepolcro di s^a. Eufemia in Calcedonia. A Costantinopoli si trattiene presso il fratello, la cognata e la ni-

pote; è direttrice di pietà a s^a. Olimpiade; e descrive per le sue monache della Gallia il suo pellegrinaggio. Sulla fine del 395 è involta nella catastrofe di Rufino, e si ritira colla famiglia a Gerusalemme. Si risolve finalmente di tornare in patria (può darsi che nel 402 sia venuta in Italia con s^a. Melania e Rufino d'Aquileia, ed in tal caso avrebbe le tombe degli apostoli e dei martiri venerate in Roma), e giunge a Brescia rifinita di forze per l'età, le fatiche, e le penitenze. Muore presso il suo vescovo Gaudenzio nel 403-404, e lo chiama erede delle cose sue: è sepolta nella chiesa del *Concilium Sanctorum*, ora s. Giovanni *de Foris:* e le sue sante reliquie ancora si serbano commiste a quelle ivi deposte di s. Gaudenzio, che quella tomba prescelse; e la sua memoria, resa ora più illustre, nel 15 dicembre si onora e si venera dalla chiesa di Brescia.

G. F. Gamurrini

DICHIARAZIONE DI UNO SPECCHIO ETRUSCO DEL MUSEO KIRCHERIANO

In uno specchio etrusco, che un tempo fece parte della collezione del marchese Alessandro Gregorio Capponi, donde passò al museo Kircheriano, e che fu pubblicato dal Gori, dal Lanzi e dal Gerhard veggonsi delineate due figure muliebri coi nomi scritti presso al capo[1]. L'effigie maggiore a sinistra è sedente e non lascia dubitare che rappresenti Minerva. Ha l'elmo in capo, una piastra al petto, ove è impresso un volto, certamente quello di Medusa, e sull'asta appoggia levata in alto la mano sinistra. Il braccio e la mano dritta sono nell'atteggiamento di chi accompagna con gesto moderato un serio discorso. Il nome scritto presso al capo è quel di *Menrva*, ove manca la *e* innanzi la *r*, e la *a* finale appena si lascia scorgere. Di rimpetto a Minerva, a destra di chi guarda lo specchio, sta una donzella alata, di sembianze gentili, ritta in piedi, col capo un poco chino verso la dea, ed ha l'orecchio sinistro (il solo che si vegga, sendo le due figure disegnate in profilo) ornato di pendente. La veste che la ricopre, stretta alla cinta, giunge sino alle ginocchia. Il braccio sinistro mollemente ripiegato fa poggiar sull'anca il dorso della mano a guisa di chi attende senza fretta. La destra che tiene un ramoscello (a quanto parve a me e ad altri che il vide) di ulivo, va quasi a toccare il ginocchio sinistro di Minerva.

Il nome scritto presso al capo della donzella alata è *lasaveeu*. Qui sta l'incognita del problema da sciogliersi.

Fu giustamente avvertito che questa scritta contiene due voci: *lasa* e *vecu:* la prima è un semplice titolo, mentre si vede in altri specchi etruschi unita al nome di genî di sesso femminile, come *lasa sitmica, lasa racuneta, lasa thimrae*. Sicchè nulla trovo a ridire

[1] Se ne vegga la riproduzione nella tavola annessa.

su ciò che scrisse l'Orioli: " *Lasa* è il nome generico delle dive „ inferiori e intermedie tra l'uomo e le divinità governative della „ vita umana „ [1]. Soltanto sull'inciso: — " che invoca il celebre „ frammento di carme antico: *enos lases juvate* „ — dall'Orioli immediatamente soggiunto, io farei una osservazione. Il *lases* del carme arvalico non sembra doversi prendere come nome generico delle *dive* inferiori. Secondo Varrone, Quintiliano e Scauro [2], l'antichissima voce *lases* è identica a quella che in età meno antica fu pronunciata *lares;* e i *lares* presso gli scrittori latini sono sempre di genere maschile. Essendo però noto d'altra parte che gli etruschi furono maestri di religione ai romani, e considerando la perfetta somiglianza che passa tra l'etrusco *lasa*, ed il *lases* del carme arvalico, direi piuttosto che, come etruschi e latini riconoscevano due sessi nelle divinità di grado superiore, così li riconoscessero nelle divinità secondarie. Qual nome poi prendessero appo i romani coll'andar del tempo le *lase* etrusche, lo vedremo colla scorta del nostro specchio.

Bisogna però vincere la difficoltà che presenta la voce *veeu*. Da alcuni fu detto che *veeu* è *Victrix* sive *vicia*, e probabilmente è la dea della Vittoria. Ma *vicia* vuol dir veccia, non vincitrice, e secondo Varrone [3] viene da *vinciendo* perchè implica e quasi lega gli oggetti in cui s'imbatte, non da *vincendo*. Gerhard pensò alla *Vica pota*, cioè *vincendi potis* — potente a vincere — menzionata da Tullio, da Livio e da Seneca [4], e così venne alla stessa conclusione. Però: " questa spiegazione, dice il Corssen [5], non trova alcun appoggio nel modo con cui ci viene rappresentata artisticamente la Diva: nè dalle ali, nè dal vegeto ramoscello si deduce che essa significhi *Vittoria* „. Egli pertanto riconoscendo l'analogia tra l'etrusca *lasa* e i *lases* romani, e confessando insieme la diversità del

[1] Bullettino dell'Istituto archeolog. anno 1848 pag. 144.
[2] Varr. *de L. L.* VI, 2; Scaur. *de Orthogr.* p. 2252 Putsch.; Quintil. *I. O.* I, 4, 13.
[3] *De re rustica* lib. I. c. 31 in fine.
[4] Cic. *de legibus* II c. 11; Livio II, 7 in fine; Seneca in *Apocoloc.*
[5] *Ueber die Sprache der Etrusker* Tom. I pag. 246.

sesso, opina che il significato della parola aggiunta alla voce *lasa* debba argomentarsi dalle voci che trovansi ne' documenti latini aggiunte alla parola *lares*. Ora si trovano *lares agrestes, rurales, vicorum, viales, compitales, quadrivi, domestici, casanici, grundules, penates, familiares*. D'altra parte al lato delle forme etrusche di nomi propri femminili *Vecui* e *Vecusa*, derivanti dal nome maschile *Veeu*, noi troviamo: in Falisco *vecineo, vecinea;* le forme latine *vicus, veicus, vecus*, villaggio, distretto campestre, quartiere di città; il gotico *veihs*, villaggio, campo; il sanscrito *veças* casa; il greco οἶκος casa; l'antico slavo *visĭ*, podere. Resta dunque giustificato, dice il Corssen, che debba ammettersi una radice etrusca *veco* significante *villaggio, distretto campestre*, dalla quale formasi il nome di divinità femminile *Vecun* col suffisso *un*, siccome in latino da una radice *Juno* o *Juna* è formato il nome della dea *Junon*. Formazioni femminili di tal fatta sono anche i nomi delle dee *Natio, Nerio*. Pertanto la forma di nominativo *Veeu* ha fatto sparire la *n* finale, come l'etrusca *leu* e le latine *Juno, Natio, Nerio*. Quindi *Lasa vecu* significa una divinità benefica nel villaggio e distretto campestre, e combina perfettamente in sostanza coi romani *Lares vicorum*, e con tutta quanta la dottrina religiosa de' romani antichi sui lari, la quale concepisce i *lares* come genî che tutelano e fan prosperare le campagne, le vigne, le vie e tutto il commercio agrario. La *Lasa vecu* appare nello specchio proposto come una divinità ministra e subordinata presso Minerva, forse per recare alla medesima qualche messaggio o per ricever da lei un incarico. — Sin qui il Corssen.

Benchè io riconosca di buon grado molta finezza e vasta erudizione in questo ragionamento; trovo però che il problema poco si è avvicinato alla soluzione. Sinchè Minerva armata si poneva col Gerhard vicino al genio della Vittoria, la cosa poteva sembrar conveniente; ma qui il genio tutelare del *vicus* o delle faccende campestri come sta a sostener le parti di un ministro di Minerva, quasi questa fosse Silvano o Pane o divinità simile? Nè

s'intende il motivo per cui la messaggera stando innanzi alla dea superiore per recarle un'ambasciata o riceverne un ordine, vada quasi a porle sul ginocchio un ramo che porta, a quanto sembra, sol per passatempo. Infine se devesi aver riguardo agli aggiunti che nelle antiche epigrafi trovansi accanto alla voce *lar* o *lares*, non potrebbe addursi a favore del Gerhard la iscrizione perugina pubblicata dal Vermiglioli, ove leggesi: LARI VICTORI SACRVM [1]? Guardando poi la cosa dal lato etimologico, tanto parmi affine al *vecu* etrusco la *vica* della *vica pota* di Gerhard, quanto il *vicus* di Corssen. Anzi la giusta osservazione ch' ei fa sulla esistenza di un nome personale maschile *Vecu* rende inverisimile l'ipotesi che la stessa voce indicasse una semidea tutelare del *vecu* (cui converrebbe dare il significato di villaggio) dopo avere assunto in astratto e gittato via in concreto la *n* suffissa. A me sembra più naturale il dire che, provata, com'è, l'esistenza di un nome virile *Vecu* rivelato da cinque iscrizioni col prenome di Arunte [2], e confermata dai derivati femminili *Vecui* e *Vecusa*, l'uno semplice, l'altro andronimico [3], ed essendo insieme fuor di dubbio, che nel nostro specchio si volle rappresentare una donna, come mostrano i lineamenti del volto, la veste, l'acconciatura del capo, i pendenti, e sovra tutto l'epiteto *lasa*, debbasi supplire l'ultima lettera *i*, non essendo nuova nelle scritte etrusche la omissione di qualche lettera sia in mezzo che in fine della parola [4]. La stessa Minerva dello specchio sta lì per darne un esempio. Ed invero che la denominazione *vecu* apposta ad un nome di donna debba integrarsi con qualche lettera in fine, lo riconobbe anche il dottor Deek nella sua disquisizione sui pronomi etruschi [5], mentre nella iscrizione 1011 ter *b* del Fabretti che dice " *Larti Alfni Vecu* „ supplì *Vecu*[*sa*] ossia

[1] Vermiglioli *Iscriz. perug.* 2 pag. 244; Orelli 1673.

[2] Fabretti *Corp. Inscr. ital.* n. 1011 ter *c*, *e*, *i*, *k*, *l*.

[3] Op. cit. n. 1011 ter *d*, *f*, *g*.

[4] Vedi Fabretti, I° supplemento alla raccolta delle antichiss. iscriz. ital. parte II pag. 239 § 177.

[5] *Etruskische Forschungen* — Drittes Helf, pag. 197 n. 31.

moglie di *Vecu*. Ma ciò può ammettersi qui dove precede prenome e nome, e trattasi di donna che potea col maritaggio cangiar famiglia: per contrario il nostro specchio ci presenta una *lasa*, che ha un solo nome, cui sarebbe quasi assurdo supporre andronimico. Noi fuggir non possiamo l'alternativa o di dare un nome virile ad una femmina leggendo *Vecu*, o di supplire una semplice *i*, più facile ad omettersi che la sillaba *sa*.

Ma se leggiamo *Vecui*, questa voce, essendo identica grammaticalmente col nome di *Vegoia* che si legge nella collezione dei gromatici antichi, ci offre un ponte di passaggio dall'ignoto al cognito. La grammaticale identità tra i due nomi non può recarsi in dubbio, quando si rifletta che nell'alfabeto etrusco mancano le lettere *g* ed *o*, e che per riprodurne i suoni gli etruschi si servivano della *c* e della *u*. Così Meleagro diviene nelle scritte etrusche *Meliacr;* Apollo, Charon, Iason, diventano *Apulu, Charu, Eiasu*. Che se voglionsi esempi di nomi, in cui si trovino insieme le due sostituzioni accennate, ce li offrono le voci *Achmemrun* per Agamemnon e *Cerun* per Gerion. Alla testimonianza de' monumenti fa eco in parte l'autorità di Prisciano, laddove scrive: " *O aliquot Italiae civitates, teste Plinio, non habebant; sed loco ejus ponebant V et maxime Umbri et Thusci* „[1].

Il nome di *Vegoia* adunque scritto con lettere latine corrisponde perfettamente, meno la *a* finale, all'etrusco *Vecui*. Ma l'*a* finale a chi latinizzava un nome femminile con desinenza in *i* era tanto necessario, quanto lo sarebbe ad un letterato nostrano che volesse latinizzare il nome di una dama romana con desinenza in *i*, per esempio Orsini, Chigi, Aldobrandini; esso per fermo ne farebbe subito una *Ursinia, Chisia, Aldobrandinia*.

Il frammento attribuito a Vegoia nella raccolta dei gromatici è una manifesta versione di un testo etrusco: è diretto ad Arrunte Veltiuno, e scritto quasi per intiero in istile profetico; giacchè

[1] *De octo part. orat.* lib. I pag. 553 Putsch.

dopo aver detto che autore de' termini de' campi fu Giove quando " *terram Aetruriae sibi vindicavit* „ aggiunge che questi termini sarebbero stati un tempo tocchi, violati e rimossi dagli uomini " *ob avaritiam prope novissimi octavi saeculi* „ che secondo i computi del Niebuhr, risponderebbe agli anni di Roma 347 e seg. sino al 457 [1]. Quindi predice Vegoia i castighi severi che a questi uomini rei sarebbero inflitti, cioè sterminî di famiglie, malattie e piaghe, fiacchezza estrema, tempeste, turbini, terremoti, carestie prodotte da piogge, grandine, siccità, ed infezione delle piante, finalmente guerre intestine.

Considerando pertanto il Salmasio, che chi scrisse quel frammento ostentava una mente divinatrice e conscia dei segreti de' Numi, e mosso dalla grande somiglianza del nome opinò che Vegoia non fosse altro che la Ninfa Begoe di cui parla Servio ne' suoi commentarî all'Eneide.

I dotti editori ed illustratori de' Gromatici, Blume, Lachmann e Rudorff seguirono la sentenza del Salmasio. Ed invero se si rifletta che mentre i latini usavano indifferentemente la *b* e la *v*, e che la *b* manca nell'alfabeto etrusco, si resta convinti che la prima sillaba del nome di Begoe in etrusco non potea esser che *ve*. Allora la differenza tra Vegoe e Vegoia divien sì piccola che la proposta del Salmasio si mostra facilmente accettabile. E tanto più deve esserlo all'età nostra in cui dalle iscrizioni (che oltre a molti nomi femminili con desinenza in *ui* ci porgono anche *Veeui*) apprendiamo che vi fu realmente un nome etrusco, che variamente latinizzato potè dare *Vegoia* e *Begoe*. La finale in *ui* non potea certo ad orecchio latino suonar bene. Essendosi pertanto coll'andar del tempo adottata nel Lazio la desinenza in *e* alla greca nei nomi di molte semidee, come Semele, Ariadne, Pasifae, è ben naturale che si preferisse nella latinità posteriore di cangiare più speditamente l'ultima vocale *i* in *e*, invece di dare al nome l'antica

[1] Stor. rom. Tom. I not. 424.

e quasi pedantesca desinenza in *oia*. Quanti nomi di questo genere hanno in latino doppia desinenza in *e* ed in *a*? E per non lasciarne due nominati, troviamo Semela e Semele, Ariadna ed Ariadne. Così Alcmena ed Alcmene, Andromeda ed Andromede. Nè sarebbe troppo ardito chi dicesse che gli etruschi stessi abbian già cominciato a darne l'esempio, mentre allato della forma prettamente etrusca *Vecui* noi troviamo inciso in una gemma il nome di *Vecue*. Infine chi non sa quanta libertà essi si prendessero nelle desinenze de' nomi femminili, mentre il solo nome di Elena si presenta sotto le forme di Elina, Elinai, Elinei, Helenaia?

Ammesso dunque, che molto ragionevolmente il Salmasio e il Lachmann co' suoi collaboratori ravvisarono l'espressione di un solo ed unico nome nella Begoe di Servio e nella Vegoia dei gromatici (*Vecui* in etrusco), e rammentando che *Vecu* per se stesso è nome maschile, e però nel nostro specchio dove integrarsi con una *i* finale, resta a provare che non solo grammaticalmente la Begoe di Servio e la *Vecu* dello specchio ci danno un solo nome, ma ancora che indicano la stessa persona.

Questa prova ce la forniscono i titoli che ha la *Vecu* dello specchio (*lasa*) e la Begoe in Servio, il quale la chiama *nympha Begoe*. Che significhi *lasa* lo udimmo dall'Orioli. Che cosa intendesse Servio per *nympha* ce lo dice esso stesso[1] là dove richiamando gli altri versi di Virgilio: " .... *o Dea certe — An Phoebi soror, an Nympharum sanguinis una*[2] „, mostra che le ninfe eran divinità di un ordine inferiore " *quae non omnia sciunt, nam et moriuntur, secundum Aristotelem, ut Fauni Panesque* „.

Combinano adunque in sostanza i significati di Lasa e di Ninfa. Quindi se dee valere non solo in filosofia razionale ed in fisica, ma anche in filologia il criterio che gli enti non devono moltiplicarsi senza necessità, nessuno crederà che gli etruschi ammettessero due distinte semidee sapienti, una delle quali si chiamasse

[1] Servio *in Aeneid.* I v. 372.
[2] Virg. *Aeneid.* I v. 328, 329.

Veeu, l'altra *Vecue* (giacchè Begoe non poteva scriversi altrimenti); come nessuno ammette nella mitologia greca e latina una Calliope diversa da Calliopea, una Cassiope diversa da Cassiopea, una Cimodoce distinta da Cimodocea etc.

È noto che Begoe avea composto libri di divinazione, mentre Servio parlando dei libri sibillini scrisse: " *qui libri in templo Apollinis servabantur; nec ipsi tantum sed et Marciorùm et Begoes Nymphae quae artem scripserat fulguritarum apud Tuscos* „[1]. Non dee sembrare strano questo rispetto de' romani pei libri di Begoe, mentre de' libri di aruspicina del famoso Tagete scrive s. Isidoro: " *quos libros romani ex etrusca lingua in propriam mutaverunt* „[2].

I libri di Begoe che esponevano *artem fulguritarum* erano, come io penso, quegli stessi che da Servio altrove[3] son detti *Etrusci libri de fulguratura*, e da Cicerone[4] *Etruscorum fulgurales libri*. Formavan questi libri il tesoro più vantato e speciale della scienza degli etruschi; i quali, come afferma Diodoro Siculo, " mentre coltivarono le lettere, la fisica, e la teologia, fecero studî speciali sui fulmini; sicchè i romani padroni di quasi tutto il mondo servivansi di essi per interpretare i segni ed i prodigî „[5]. Ampia messe di etrusca dottrina divinatoria di questo genere raccolse ed espose Seneca nel libro II delle naturali questioni. Se si desse fede a Plinio, quest'ente avrebbe toccato una perfezione meravigliosa. " *In fulgurum interpretatione eo profecit scientia ut ventura alia finito die praecinat* „[6]. Ah Begoe malaccorta, tu desti a credere alla tua gente che avrebbe penetrato co' tuoi libri gli arcani del futuro noti a Dio solo, e non sapevi che la sua metropoli Bolsena (*Etruriae caput habebatur*, dice Valerio Massimo[7]) avrebbe un giorno dai ful-

[1] *In Aeneid.* VI v. 72. Un saggio de'carmi Marciani si ha in Livio XXV, 12.
[2] *Orig.* VIII c. 9 in fine.
[3] *In Aeneid.* I v. 42.
[4] *De divinat.* I, 33.
[5] Lib. V c. 40.
[6] *Hist. nat.* IV, 2, 54.
[7] Val. Max. IX, I, ext. 2.

mini appunto ricevuto il castigo della superstiziosa arroganza. È lo stesso Plinio che lo attesta: " *Volsinii oppidum Tuscorum opulentissimum totum concrematum est fulmine* „[1]. Anche qui si verificò che ciò che fu materia di delitto diviene strumento di punizione.

Ma non si conviene rampognare la nostra diva nel momento in cui dopo tanti secoli cominciamo a ravvisarne l'imagine: piuttosto indaghiamo il perchè ella viene rappresentata nello specchio innanzi a Minerva nell'atteggiamento che sopra abbiamo descritto. Al punto in cui siamo, la cosa non è molto difficile.

Gli Etruschi ponevano l'apice della sapienza nella scienza della divinazione. Minerva, secondo l'etrusche dottrine, era non solo la dea della sapienza, ma ancora una delle tre grandi divinità che scagliavano i fulmini[2]; anzi, secondo una opinione abbracciata da Virgilio, potea scagliare i fulmini di Giove: " *Ipsa Iovis rapidum jaculata e nubibus ignem — Disiecitque rates evertitque aequora ventis* „[3]. Che meraviglia pertanto che la insigne dottoressa dell'arte fulgurale si trovi innanzi a Minerva presentandole il ramo di ulivo in atto di chi dica: " tu sei la mia maestra e la mia autrice „?

Adagio, dirà taluno, questo verso non istà nella leggenda etrusca del nostro specchio. È vero; ma l'atto di presentare l'ulivo significava presso gli antichissimi popoli d'Italia una protesta di riconoscere la superiorità della persona a cui il ramo veniva offerto. Nimo ignora l'esordio del discorso ad Evandro, che Virgilio finge pronunciato da Enea: " *Optime Grajugenum cui me fortuna precari — Et vitta comptos voluit praetendere ramos* [4] „; il qual complimento è simile a quello detto da Ilioneo al re latino [5]. Or bene Servio così spiega le parole di Enea: " *cum de nomine Athenarum Neptunus et Minerva contenderent et jussisset Iuppiter ut illius nomine diceretur civitas qui munus melius obtulisset* (hominibus), *equum Neptunus, Minerva*

[1] *Hist. nat.* IV, 2, 53.
[2] Servio *in Aeneid.* I v. 42.
[3] Virg. *Aeneid.* I v. 42, 43.
[4] Virg. *Aeneid.* VIII v. 128, 129.
[5] Idem VII v. 237.

olivam protulit et statim vicit: *unde* CUM EIUS RAMUS ALICUI OFFERTUR *indicat eum esse meliorem; hinc est illud proverbium:* HERBAM DO *idest* CEDO VICTORIAM, *quod Varro in Actiis ponit, cum in agonibus herbam in modum palmae dat aliquis ei cum quo contendere non conatur et fatetur esse meliorem* „ [1].

Se a quest'atto espressivo della *lasa* si aggiunge l'atteggiamento di Minerva che, come dissi, è quello di persona che accompagna col gesto un serio discorso, si crederà agevolmente che l'artista ha voluto rappresentare la celeste maestra delle divinazioni tratte dai folgori, in atto di ricevere le ispirazioni e gl'insegnamenti dalla sapiente e formidabile figlia di Giove.

Innanzi di por termine a questo scritto mi convien mantenere una promessa fatta da principio, quando dissi che coll'aiuto del nostro specchio avremmo conosciuto qual nome prendessero coll'andar del tempo le *lase* femmine presso i latini, i quali pur conservarono il nome dei *lases* maschili. La risposta ci è data dal confronto della scritta *lasa recu* colle parole di Servio " *Begoes nymphae* „. È chiaro, la voce etrusca *lasa* cedette il nome presso i romani alla voce greca *nympha*. Infatti non altro nome che quello di Ninfa usò Luttazio Placido per designare una vergine di natura sovrumana, la quale dicean gli Etruschi aver predicato: " *maximi Dei nomen exaudire hominem per naturae fragilitatem pollutionemque fas non esse; quod ut documentis assereret in conspectu ceterorum ad aurem tauri Dei nomen nominasse, quem illico ut dementia correptum et nimio turbine coactum exanimasse* „[2]. Ma se costei sapeva e poteva pronunziare impunemente quel nome santo e terribile, il che gli uomini non posson fare per la fragile e corrotta natura, è segno che gli etruschi riconoscevano in lei un essere di natura sovrumana. Ecco dunque un'altra semidea etrusca, ossia una *lasa*, che il latino scrittore designò col greco nome di *Ninfa*.

[1] Serv. *in Aeneid.* VIII v. 128.
[2] *In Thebaid. Stat.* IV v. 515.

Abbiam pertanto anche in questo uno de' molti esempi dell'invasione che esercitò presso i nostri maggiori l'elemento ellenico sull'elemento etrusco. Antichissimamente, come sappiam da Tullio e da Valerio Massimo, i giovani delle famiglie romane più cospicue si mandavano in Etruria ad apprendere la religione [1], epperò doveano impararne il linguaggio specialmente sacro. In seguito, scrissero autori consultati da Livio, ai giovani della classe culta invece dell'etrusco facevasi studiare il greco [2]; quindi anche nel dominio religioso le voci greche sottentrarono alle tosche.

Se le cose sin qui dette siano ubbìe o abbiano buon fondamento di ragione, i lettori potran giudicarne nella loro saggezza. Li prego soltanto di riflettere che nella dichiarazione di uno specchio etrusco, quel è quello che mi proposi, bisogna per solito rinunziare a dimostrazioni che diano certezza assoluta, e convien tenersi paghi a probabilità ben fondate.

Sarei felice se la spiegazione da me proposta sembrasse avere maggiori gradi di probabilità delle altre, o almeno le mie parole fossero di stimolo ad alcuno per tentarne e produrne una siffatta che non lasciasse veruna oscurità od incertezza.

I. Alibrandi.

[1] Cic. *de divin.* I, 41; Val. Max. lib. I c. I § I.
[2] Liv. IX, 36.

SPECCHIO ETRVSCO DEL MVSEO KIRCHERIANO

STATUTO INEDITO DELLA CITTÀ DI BRACCIANO

Da due copie manoscritte dello statuto di Bracciano del secolo XVII e propriamente dei tempi di Flavio Orsini, [1] si era rilevato già che nell'anno 1552 il cardinale Ascanio Sforza, tutore di Giordano Orsini, avea esteso alla città di Bracciano lo statuto di Campagnano [2] feudo degli Orsini, come avea già fatto per la città di Anguillara nell'anno antecedente [3].

Il decreto del Cardinale Sforza era del seguente tenore:

" *Guido Ascanius Sfortia sanctae Mariae in via lata diaconus cardinalis de sancta Flora sanctae romanae Ecclesiae camerarius, ac haeredum Ill.mi quondam Hieronymi Ursini de Aragonia tutor.*

Ante scripta omnia et singula capitula statuta et municipalia iura terrae Braceiani sutrinae dioecesis eo modo quo antecessores Ill.morum haeredum Universitati, et hominibus terrae Campagnani unde de nostra licentia, et voluntate extracta et copiata fuerunt, concesserunt et confirmaverunt, Nos tutorio nomine praedicto omnibus via, iure, forma, modo et causa quibus magis possumus, et valemus dictae Universitati et hominibus Bracchiani quatenus cum eisdem Campagnani statutis concordant, concedimus et approbamus per praesentes ac a dicta Universitate et modernis et pro tempore existentibus hominibus sub poena 1000 scutorum dd. haeredum camerae applicandorum inviolabiliter et ad unguem observari mandamus; in quorum fidem praesentes manu nostra subscriptas et sigilli nostri impressione munitas per infrascriptum secretarium nostrum fecimus expediri.

Datum Romae in aedibus nostris die prima Decembris MDLII.

Guido Ascanius cardinalis camerarius tutor.

Parolo Giordano Orsini [4].

[1] L'una di queste copie si conserva nell'archivio Orsini, e l'altra nell'archivio del comune di Bracciano.

[2] L'originale di questo statuto del secolo XIII si conserva nell'archivio Orsini.

[3] A dì 6 Agosto 1551; come io stesso rilevai dallo statuto originale che si conserva nell'archivio di quel comune.

[4] Questa conferma nella copia dell'archivio di Bracciano è preceduta dalla seguente avvertenza. — *Ego Paulus Puccius Florentinus Massariorum Terrae*

Una copia di questo statuto, però assai più preziosa e non prima conosciuta, si conservava nell'archivio Torlonia, alla cui famiglia avea per alcun tempo appartenuto il feudo di Bracciano; ed avendo ora il Duca D. Leopoldo posto cortesemente a nostra libera disposizione il suddetto codice, fummo in grado di poter raccogliere, intorno alla legislazione civica di Bracciano, alcune notizie che grandemente possono interessare la storia statutaria del distretto di Roma.

Il codice è membranaceo e consta di settanta fogli. È mancante nel fine di forse dieci fogli, come è dato congetturare per mezzo dell' indice che precede l' ultimo libro. In fine dovea esservi il decreto del Cardinale Sforza. I fogli sono lunghi m. 0,30 e larghi m. 0,22, e contengono ciascuno 36 linee all'incirca di bella e corretta scrittura. Gl'indici che precedono a ciascun libro sono in rosso, come le rubriche dei capitoli. Le iniziali in alcuni luoghi sono adorne di arabeschi. Il volume è in buono stato, salvo che avendo servito frequentemente e per lungo tempo, non solo è sbiadito nei caratteri, qua e là ritoccati da mano posteriore, ma ha eziandio i fogli assai logori a destra del margine inferiore. Nel verso del primo foglio è dipinto con bella maniera lo stemma degli Orsini inquartato colle armi delle famiglie Farnese e di Aragona. Una curiosa particolarità di questo stemma è la impresa che sormonta il cimiero, cioè un tempio rotondo sul cui vertice sorge una figura bicipite di uomo e di donna. La intenzione di alludere al dio Giano diviene evidente pel seguente distico che si legge a piè del foglio:

Bracciani..... hoc statutum manu propria rescripsi et eadem forma et dispositione statuti Campagnani. Die XXVI Augusti MDLII. La copia che si conserva nell'archivio Orsini fu trascritta *ex suo proprio originali de verbo ad verbum per D. Antonium de Rubeis*, e la conferma del cardinale Sforza è autenticata dal notaio sotto il giorno 24 Febraio 1691.

Una terza copia parimenti cartacea, ma più recente delle altre due, si conserva nella biblioteca Vaticana (Cod. Vat. Lat. n. 8683). Questa copia manca del decreto del card. Sforza.

Brachianum hic stetit — Ianoque dicata bifronti.
Brachiani sumpsit nomen — ad astra patens.

Questo distico è interrotto da un piccolo stemma del comune di Bracciano rappresentante un braccio che sorregge una rosa. Non essendovi memoria alcuna di culto speciale, o di templi dedicati a Giano in questi luoghi, ed essendo d'altronde impossibile il congetturare che, malgrado i segni etimologici assai in voga a quei tempi, si fosse voluto trovare nel vocabolo corrotto di *Brachianum* l'allusione al dio Giano, non poteva certo spiegarsi la ragione di quella impresa.

In una visita fatta nel celebre castello di quel luogo credo di aver trovata la spiegazione di questo problema. In un angolo della sala terrena, dove è dipinto a buon fresco un grande fatto storico della famiglia Orsini, giace un'antica erma bicipite di marmo servita forse di termine, ma identica a quella dello stemma. L'erma non è certamente di Giano; ma non è a meravigliare se, scoperta in qualche scavo fatto sul luogo, fu presa per tale, stante il suono materiale del vocabolo *Brachianum.*

In alto dello stemma, benchè accuratamente cancellate, si riescono a leggere le seguenti parole: *Paulus Jorda: Ursinus de Aragonia Dux brachiani.*

Premessa questa succinta descrizione materiale del codice, passiamo a misurarne il grado di autenticità.

Nel volume posseduto dalla comunità di Bracciano si legge la dichiarazione di Flavio Orsini sull'autenticità della copia rilasciata al comune, la quale copia peraltro non sarebbe stata trascritta dall'originale, ma bensì da un'altra posseduta dagli Orsini [1], e che è molto probabile sia quella rimasta nell'archivio loro.

[1] *L'infrascritta copia dell'infrascritto statuto di Bracciano è stato estratto e copiato* (sic) de verbo ad verbum *mediante D. Giacomo Bartoli ad istanza della comunità di Bracciano, dall' altro simile appresso di noi concordante con quello si ritrova nella Corte di Bracciano, che* stat in viridi observantia*; In fede di ciò è stata sottoscritta di nostra propria mano* Flavio Orsini

La firma di Flavio Orsini è autentica, ed è accompagnata dal suggello di lui.

L'originale dovette essere lasciato nella corte di Bracciano dal delegato del tesoriere pontificio incaricato di ritirare tutte le carte dell'archivio, quando gli Orsini sulla fine del secolo XVII ebbero alienato quel feudo [1]. Nella prima pagina del volume posseduto dal comune di Bracciano si legge che ai tempi di Virginio Orsini figlio ed erede di Giordano, e propriamente nell'anno 1615 il libro degli statuti " *in frustra fere in totum dilaniatus reaptatus hoc modo fuit* [2] ". Veramente il vocabolo *reaptatus* indicherebbe un raggiustamento del vecchio volume, ma la circostanza che questo era integralmente *dilaniatus in frustra* deve persuaderci che il *reaptatus* va preso nel senso di rinnovato, o trascritto di nuovo, ed in tal caso il codice oggi posseduto dal Duca Torlonia sarebbe quello rinnovato da Virginio Orsini. Questa congettura sarebbe corroborata dalla circostanza che in fine del codice medesimo si trova conservata, come preziosa memoria, una striscia di pergamena scritta da due parti con carattere diverso da quello del codice. Sulla faccia diritta si legge:

Dominus Baptista Gemma. de Trevio Pro Ill.mo ac Ecc.mo D.no Paulo Ursino de Aragonia offitium auditoratus Terrae Bracchiani, millesimo quingentesimo sexagesimo tertio. Tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris Domini D.ni Pii divina providentia Papae Quarti. Die vero prima Maii officium ingressus fuit Deo favente summaque omnium Brachiani civium cum Benevolentia ad Beneplacitum Ill.mi Illud exercuit.

Nel lato opposto si legge: *Dominus Gramineus Bassanello MDLX.*

L'anno 1560 è quello in cui il feudo di Bracciano fu eretto in ducato, ed in marchesato la contea d'Anguillara. Un' ultima

[1] La copia della ricevuta rilasciata agli Orsini conservasi nell'archivio Odescalchi.

[2] *Liber iste statutorum civitatis Bracciani ob vetustatem et incuriam in frustra ferre* (sic) *in totum dilaniatus reaptatus hoc modo fuit tempore admodum Ill.mi et R.mi D.ni Angeli Gemmarii Nob: florentini utriusque signaturae SS.mi D.ni N.ri Papae Referendarii Auditoris generalis totius status Ill.mi et Exc.mi D.ni Virginii Ursini Ducis — Prioribus D.no Antonio Fascina, D.no Baldassarri Castagnari, et D.no Valerio Pagnotta. Anno D.ni MCIXV* (sic) *mensis Februarii.*
Laus Deo

prova si può desumere dal fatto che nella copia del Card. Sforza non si sarebbe potuto dare al signore di Bracciano il titolo di Duca, conferitogli da Pio IV, titolo che si legge nel codice Torlonia.

Forse più precise notizie si sarebbero potute desumere dalla fine del volume che è mancante, e dalle annotazioni della prima pagina, le quali furono diligentemente cancellate; ma le congetture intorno all'autenticità originale del volume vengono confermate dal fatto che dopo il terzo libro *de damno dato* si trova inserita una riforma autentica dell'anno 1619 del capitolo delle appellazioni.

Gli statuti sono divisi in quattro libri cioè *civilium, extraordinariorum, de damnis datis, criminalium.* Fra il primo ed il secondo libro trovasi inserita la tavola delle mercedi degli officiali della curia di Bracciano. Tanto questa tavola quanto tutto l' intero libro quarto sul diritto penale non si trovano nè nella copia del comune di Bracciano, nè in quelle dell' archivio Orsini e della biblioteca vaticana, ma in questi ultimi due in luogo del quarto libro vi sono aggiunte manoscritte in italiano, alcune disposizioni penali publicate nell'anno 1582 durante la luogotenenza di Romolo Valente. Queste disposizioni furono ampliate da Ferdinando I Orsini e stampate in Bracciano nell'anno 1658. Da ciò si desume la ragione per la quale nelle copie posteriori a Virginio Orsini si omettesse il libro quarto.

Lo statuto di Bracciano è importante principalmente per due cose, cioè 1.° perchè ci rivela le condizioni interne di un comune rurale e la cura sagacissima posta a tutela dell'agricoltura; 2.° perchè ci somministra una nuova smentita di quell'errore volgare che corre intorno alle condizioni di civiltà di quei tempi.

Non è certo mio intendimento riprodurre qui le varie disposizioni dello statuto, ma pure voglio accennare ad alcune delle più caratteristiche che lo distinguono.

Nella costituzione civica si riscontrano i *viales*, veri *curatores viarum*, cui non solo incombe l'obligo strettissimo di provvedere

perchè le vie si mantengano sempre in perfetto stato di conservazione, ma eziandio quello di definire le controversie relative ai confini. Una speciale istituzione, e che non può ritrovarsi se non nei comuni rurali è quella dei *vallati*, i quali a cominciare dalla festa della Madonna di mezz'Agosto prendono in custodia le vigne ed i pomarii per tutelarne i raccolti. La comunità retribuisce loro un salario di sei fiorini oltre al diritto di raccogliere frutti per il loro consumo personale. La comunità poi ha diritto ad una prestazione in natura che chiamasi *cirigna* o *calata* dal recipiente in cui quei frutti erano raccolti. Severissime poi e minute sono le disposizioni preventive e repressive dei danni dati nelle campagne.

Importantissimo è il capitolo 130 del primo libro dove trattasi della forza giuridica dei catasti, la quale è varia a secondo che la controversia cade sull'estimo o sul diritto di proprietà. Se la questione cade sull'estimo si deve stare a ciò che sta scritto nel catasto, se sul diritto di proprietà allora il catasto fa fede soltanto in due casi: 1.° se l'intestazione fu fatta per volontà e consenso del primo padrone alienante; 2.° se il catasto è tanto antico da essere tutelato dalla prescrizione *longissimi temporis*. Questa forza giuridica del catasto nel caso di consenso dell'alienante si ritrova nelle più recenti legislazioni tedesche consacrata nella solennità della iscrizione (*Auflassung*).

È notevole poi il modo col quale è regolato il diritto di legnare e di raccogliere foglie dagli alberi per lo strame degli animali. Questo diritto è riconosciuto a ciascun communista, ma sotto una doppia limitazione; che cioè il legname serva per il fuoco o per la fabricazione di necessari utensili domestici o agricoli, e che siano esenti tanto dal diritto di legnare quanto da quello di far foglie, le vigne chiuse (Lib. III §. 29, e 30). Il diritto di pascolo non può esercitarsi tanto sui prati comunali quanto sui privati dal mese di marzo fino a falciatura completa, esclusi però in ogni tempo i porci (§. 31, 32, 33).

Nessuno poi sospetterebbe di ritrovare nel secondo libro dello statuto di un piccolo comune del secolo XVI tali disposizioni edilizie od igieniche di cui si onorerebbero le nostre grandi città. Si provvede infatti sotto pene severe alla nettezza delle vie urbane ed alla loro sicurezza, vietando i meniani e le tavole per fiori, regolando gli stillicidi delle case, e prescrivendo che i condotti di scolo delle case siano internamente murati per guisa da immettere direttamente nelle cloache publiche di cui la città è fornita.

Degna è poi di osservazione la cura posta dai compilatori di questo statuto nel regolare alcune materie di diritto civile, come sarebbero il condominio e la servitù. Per esempio il nostro codice civile prescrive all'articolo 988 che se gl'immobili non possono comodamente dividersi se ne fa la vendita all'incanto. Lo statuto di Bracciano invece sostituisce quell'elastico avverbio di *comodamente* coll'enunciazione del giusto criterio che cioè: *tunc res non pati divisionem dicatur cum eius pars non tantam dat utilitatem quoad partem quantam dat res tota quoad totam* (Lib. II §. 36). Piene di senno pratico sono le regole circa le spese da farsi nelle case possedute da più proprietari *pro diviso* (§. 37, 38 e 39) e circa i diritti reciproci dei muri divisorî o comuni (§. 40, 41 e 42).

Il terzo libro è tutta una legislazione di polizia rurale risguardante più specialmente il danno dato alle campagne ed agli animali, ed è di somma importanza per rilevare quale fosse la condizione economica dei comuni rurali a quel tempo. Minore invece è la importanza del quarto libro che tratta dei delitti e delle pene, dacchè è calcato sul tipo comune degli statuti di quel tempo.

Lo studio dello statuto di Bracciano ci conferma sempre meglio nella opinione: che la classificazione degli statuti italiani è in realtà assai più facile di quanto a prima vista non sembri. Infatti nel caso nostro risulta evidentemente che questo statuto appartiene a quel gruppo che ha per tipo l' antico statuto di Campagnano, già feudo del popolo romano e poi passato

agli Orsini. Di Ascanio Sforza infatti sappiamo che lo estese a Bracciano, Anguillara [1] e Trivignano [2]; e per Cerveteri, altro feudo degli Orsini, abbiamo anche un loro antico decreto col quale fu ivi promulgato lo statuto di Bracciano [3]. Nè dubito che per una accurata analisi degli statuti delle quindici città che formarono poscia il ducato di Bracciano si ritroverebbe che tutti fanno capo a quello di Campagnano. Ma finchè non sarà portata innanzi e compiuta l'opera preliminare, le tante volte progettata o iniziata, di raccogliere in originale o in copia, distinti per regione, i numerosi statuti delle città italiane, come per la dizione pontificia avea già cominciato a fare il card. Mertel, ogni lavoro di sintesi sarà prematuro. Che se con grave danno della storia del nostro diritto italiano molti di questi preziosi documenti, o per la incuria dei nostri o per l'avidità degli stranieri, andarono perduti, purtuttavia si sarebbe ancora a tempo per raccoglierne la maggior parte.

CAMILLO RE.

[1] Statuto inedito nell'archivio comunale.
[2] *Rota cor. Emeriæ in Sutrina juris pascendi 26 Jan. 1644 dec. 804.*
[3] Constantini, *ad Stat. Urb. T. II. C. 131. art. 1. n. 26.*

NUOVO ESAME DEL MANOSCRITTO PISTOIESE DEL CODICE GIUSTINIANEO

INTRODUZIONE

Il manoscritto pistoiese del Codice, contenuto nell'archivio capitolare del duomo è stato già da noi descritto nella memoria intitolata « I manoscritti giuridici di Pistoia » (Archivio giuridico a. 1885 v. XXXIV fasc. 3-4), e più completamente nella nostra monografia, pubblicata dalla Accademia Reale delle Scienze di Torino, sotto il titolo « La glossa pistoiese al Codice giustinianeo » (Torino, Loescher. 1885). Ivi abbiamo data alla luce l'antichissima glossa che vi si conserva: ma quel manoscritto presenta altri elementi di osservazione, che non debbono sfuggire allo storico del diritto, i quali porremo in rilievo nello studio presente.

Esso giustamente fu detto dal Krüger [1], il più antico fra i manoscritti epitomati del Codice, e difatti rimonta al secolo X° [2]; quindi è ne-

[1] *Krüger.* — Ueber die Epitome und die Subscriptionen in vierten Buch des justinianischen Codex. (Abd. aus der Zeitschrift fàr Rechtsgeschichte. VIII. Bd. 1. Heft. p. 1).

Questo manoscritto fu ricordato dallo *Zaccaria* (Biblioteca Pistoriensis. P. I. p. 24), quindi ne pose in luce l'importanza il *Bluhme* (Iter Italicum v. 2), e ne fecero la collazione, e l'apografo di Tubinga il *Maier*, ed il *Biener*.

[2] Quanto all'età di questo manoscritto vogliamo aggiungere altre due osservazioni, che servono di conferma a ciò che abbiamo altrove scritto circa l'antichità di questo manoscritto. Esso è evidentemente copiato dal medesimo amanuense, dal quale proviene il codice capitolare 102, contenente le decretali Pseudo-Isidoriane. Questo codice capitolare 102 è stato giudicato anche dal *Mansi* (Suppl. ad conc. ven. Labbeana v. 1. p. VIII) come appartenente al secolo X, se non forse ancora più antico. Il Mansi stesso crede che possa anche essere attribuito al secolo IX. Il giudizio adunque di questo autorevole storico vale anche per il manoscritto del Codice da noi preso in esame.

Ma oltre ai criteri paleografici, in questioni di simil genere, deve essere norma direttiva dell'indagine storica l'esame del contenuto del manoscritto. I caratteri paleografici talvolta possono condurre a errate conclusioni, quando la loro osservazione non vada congiunta con quella del testo, poichè come in ogni altra arte, anche in quella del copista, certe forme antiche di scrittura poterono sopravvivere più lungamente in alcuni luoghi, che in alcuni altri, ove era fiorente la cultura. Bisogna adunque domandarsi ancora, se il contenuto del manoscritto corrisponde allo stato della cultura dell'epoca, alla quale si vuole attribuire. E qui non può passare inosservato ad alcun giurista, che una glossa come la pistoiese contenuta nel manoscritto in esame, non poteva essere, nè composta, e neppure copiata ad uso degli studiosi in tempi posteriori al secolo X°, cioè nella epoca del *Brachylogus*, e meno ancora nell'età d'Irnerio. Gli studi avevano assunta una differente direzione, e mutata forma e contenuto; mentre la glossa pistoiese fa fede di una primitiva elaborazione scientifica del giure, e della unione ancora persistente fra la grammatica, e la giurisprudenza.

cessario considerarlo anche dal punto di vista della critica del testo del Codice. Una parte di questa indagine è stata compiuta dal Kriegel e dall'Herrmann, i quali se ne sono giovati nella edizione lipsiense del Codice (1872), e dal Krüger che ne ha tenuto conto nella edizione berlinese (1884). Inoltre il Krüger in altri lavori degni di tutta l'attenzione [1], oltre ad avere apprezzata giustamente l'importanza di questo manoscritto, ne ha pubblicata una collazione, contenente la serie delle costituzioni che vi sono comprese. Queste prime indagini lo condussero a tentare di ricostruire almeno in parte l'antica Epitome al Codice, che serve di fondamento a questo manoscritto.

Ma l'edizioni lipsiense e berlinese non possono bastare alla esatta conoscenza di esso. Inoltre la serie delle costituzioni pubblicata dal Krüger non è sempre esatta e completa; difatti vi mancano alcuni testi che pure si leggono nel manoscritto pistoiese. Nè il Krüger ha edite le scrizioni delle leggi imperiali, nè completamente le sottoscrizioni, poichè si è limitato il suo esame per queste al libro quarto e al principio del quinto.

Quindi, per supplire a tali mancanze, abbiamo creduto utile di riprendere in esame il manoscritto pistoiese del Codice, tanto più che gli scritti del Krüger che gli si riferiscono, sono assai oscuri, e difficili a trovarsi.

Il materiale raccolto in questa memoria si divide in due parti.

Nella prima pubblichiamo una nuova collazione della serie delle costituzioni secondo il testo pistoiese, il che giova a una più completa conoscenza di questo manoscritto, e indirettamente alla ricostruzione della antica Epitome al Codice. Le note a questa prima parte si riferiscono: 1° alle glosse contenute nel manoscritto, le quali sono relative alla distribuzione delle costituzioni, 2° alle omissioni, e agli errori nei quali è incorso il Krüger nella sua collazione. Osserviamo fin d'ora che quelle glosse provengono in parte dall'amanuense del testo, e però appartengono al secolo X°, e in parte da un amanuense del secolo XI°. Quindi fanno fede di un antichissimo lavoro di ricostituzione del testo del Codice. Tali chiose non le abbiamo edite nella già ricordata nostra monografia sopra la glossa pistoiese al Codice, perchè esclusivamente re-

Anche l'esame del testo del Codice in questo manoscritto ci conferma nelle medesime idee, poichè nell'epoca irneriana l'opera di ricomposizione del Codice giustinianeo era molto più avanzata di quello che non apparisca dal manoscritto pistoiese, certamente più antico di quella età.

[1] *Krüger.* — Kritik des justinianischen Codex. — *Id.* Ueber d. Epit. u. d. Subscript. im viert. Buch d. justin. Cod. (Zeitschr. f. Rechtsgesch. VIII. 1).

lative alle serie delle leggi imperiali nel testo. Quindi questa parte del nostro lavoro serve di complemento all' altro nostro precedente studio ora ricordato. Nè queste glosse mancano d'importanza, poichè quasi sempre il chiosatore ha corretta l'erronea distribuzione delle costituzioni, quale era stata tramandata da più antichi manoscritti.

Nella seconda parte di questa monografia abbiamo pubblicato le iscrizioni e le sottoscrizioni delle costituzioni del Codice, secondo l'ordine col quale sono distribuite nel testo pistoiese. Noi speriamo che oltre alla critica del testo, ciò possa essere utile per la ricostruzione dell'antica Epitome al Codice, che servì di fondamento a tutti i manoscritti epitomati. Il Krüger si è soltanto parzialmente proposta questa indagine, e difatti ha pubblicato un saggio della ricostituzione di questa Epitome per il libro terzo cominciando dal titolo nono [1], per il libro quarto, e per il principio del quinto [2].

L'osservazione del manoscritto pistoiese ci conduce ad affermare, che nel Medievo il lavoro di ricostruzione del testo del Codice, prendendo per punto di partenza l'antica Epitome, è stato lungo e continuo. Difatti una prima classe di aggiunte, verosimilmente anteriore all'amanuense del testo, si trova inserita nel testo medesimo. E ne sono chiara riprova le iscrizioni, nelle quali si legge = Idem A = male collocato, perchè si riferisce non all'anteriore costituzione, ma ad un'altra precedente emanata dallo stesso imperatore: ce ne sono riprova anche molte sottoscrizioni, le quali, nei luoghi ove si trova una lacuna, sono prese dalla costituzione che immediatamente fa seguito alla lacuna medesima. Un'altra classe di aggiunte dovuta all'amanuense del testo, e più chiaramente visibile, si trova nei margini, ed in alcune pergamene inserite fra le carte del manoscritto. L'ultima classe proviene da copisti del secolo XI, e forse anche del secolo seguente, e sono aggiunte pure collocate nei margini.

Da queste inserzioni ed aggiunte si può concludere facilmente, che l'amanuense non si è giovato soltanto del manoscritto dal quale direttamente ha copiato, ma anche di altri testi più completi del Codice giustinianeo. Questa conclusione era stata già da noi formulata [3], anche per il semplice esame delle glosse critiche le quali si leggono nel manoscritto, alcune delle quali riferiscono diverse varianti, dovute certamente a testi distinti.

[1] *Krüger.* — Kritik d. just. Cod. p. 216.
[2] *Krüger.* — Ueber d. Epit. u. die Subscript. etc. (loc. cit.) p. 21 e seg.
[3] *Chiappelli.* — La glossa pistoiese al codice giustinianeo p. 19.

Da tutto il materiale qui raccolto non abbiamo ardito ricostruire l'antica Epitome, perchè sarebbe stato necessario fare i debiti paragoni coi manoscritti appartenenti a questa medesima classe o ad altre, e colle principali edizioni del Codice, le quali non abbiamo potute avere sotto occhio. Altri più valente di noi, e che abbia dinanzi a sè tutto il materiale necessario per simile indagine potrà giungere al resultato importante, di presentare agli studiosi la serie delle costituzioni secondo l' antica Epitome già ricordata.

In questo nostro lavoro ci siamo riferiti sempre alla edizione del Codice pubblicata dal Krüger (Berlino 1884); e nella prima parte, cioè nel dare alla luce la serie delle costituzioni secondo il manoscritto in esame, abbiamo preso a modello la collazione fatta dal medesimo Krüger, onde più agevole sia per lo studioso fare gli opportuni confronti. Soltanto non abbiamo seguito l' esempio di quello storico, nel relegare in nota i numeri delle costituzioni aggiunte nei margini del manoscritto, o nelle carte inserite: invece ci è sembrato più comodo non fare alcuna distinzione: soltanto le costituzioni aggiunte sono state da noi collocate fra parentesi ( ), e loro sono state preposte le indicazioni (rec. = aggiunta posteriore) e (agg. am. = aggiunta dell' amanuense.) Nelle parentesi a grappe [ ] abbiamo invece racchiuse quelle costituzioni, che furono omesse nella collazione del Krüger, onde il lettore possa agevolmente riconoscerle.

Nella seconda parte, cioè nella edizione delle iscrizioni e delle sottoscrizioni apposte alle costituzioni, abbiamo seguito fedelmente il testo. Non abbiamo sciolta alcuna abbreviatura, preferendo di pubblicare il testo, tale e quale è. Soltanto per comodità tipografica abbiamo tralasciato ogni segno di abbreviatura, poichè anche in loro mancanza il testo è facilmente intelligibile: del resto i segni di abbreviatura apposti a quasi tutte le parole consistono in una linecta sovrapposta al luogo cui l'abbreviatura corrisponde. Nè abbiamo mancato di indicare le costituzioni aggiunte, distinguendo sempre quelle copiate dall'amanuense del testo, da quelle trascritte da più recenti studiosi.

È appena necessario avvertire, che nel manoscritto pistoiese le costituzioni sono affatto prive di numerazione; quindi la numerazione loro ascrittagli in questa memoria si conforma a quella della edizione berlinese del Codice.

Pistoia, Giugno 1885.

Avv. Luigi Chiappelli.

PARTE I.

NUOVA COLLAZIONE DELL'ORDINE DEI TESTI DEL CODICE GIUSTINIANEO SECONDO IL MS. CAPITOLARE DI PISTOIA.

LIBRO I.

I. r. 1. 4. — II. 1. — III. II. r. 31. 34. 41. 38. 50. 51. 52. 56. — IV. (rec. 1.) 2. [3. 6, III. r. 8]. — III. 33. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 15. 25. 16. 17. 20. 22. 24. — IV. 9. 10. 12. 15. 28. — V. V. r. 1. — VII. 5. — VI. r. 2. — VII. r. 1. — VIII. r. 1. — IX. r. 3. 8. 6. 15. 16. — X. X. r. 1. — greca. conss. — XI. r. 1. 6. — XII. r. 1. 5. 6. legem grecam. — XIII. r. 1. — XIV. r. 1. 2. 5. (rec. 6.) 9. lege greca. 12. — XV. r. 1. lex greca. — XVI. r. 1. — XVIII. XVIII. r. 2. 3. 4. 5. 10. 7. 11. 12. 13. — XIX. XIX. r. 3. 4. 7. — XX. r. 1. — XXI. XXI. r. 2. 3. — XXII, r. 1. 3. 5. 6. — XXIII. r. 1. 4. 5. — XXV. r. 1. — XXVI. XXV. r. 3. — XL. r. 1. 5. 2. 3. — XLV. XLV. r. 1. 2. — XLVI. 1. — XLVIII. XLVIII. r. 1. 2. 3. — L. r. 2. — LI. 7. [piccola pergamena aggiunta dall'amanuense del testo 14.] — LIV. LIII. r. (rec. 1.) 6. — [LV. 6. (rec. la fine della cost. 6.) (3. in piccola membrana aggiunta dall'amanuense.) (rec. 3.) (rec. 7.) (in piccola membr. aggiunta dall'amanuense 7.)]

LIBRO II.

[Indice dei titoli.] — I. I. r. 1. 2. 3. 4. (rec. 5.) [1] — II. r. 1. 2. 3. — III. III. r. 2. 3. 4. (rec. 5.) 6. 7. 8. 9. (agg. am. 10.) 11. 12. 14. 13. (agg. am. 15.) 16. 17. 18. [2] 20. 21. (rec. 22.) 23. 24. 25. (rec. 26.) 27. 28. 29. 30. — IV. III. r. 1. 2. (rec. 5.) 6. 7. 10. 13. 14. 16. 18. 19. 20. (rec. 25.) (rec. 21.) 22. 26. 27. 29. 30. 31. 32. (rec. 34.) [3] 35. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 43. — V. r. 1. — VI. VI. r. 4. 6. 7. — VII. VII. r. 4. [4] [piccola perg. agg. dall'amanuense 14]. — X. VIII. r. 1. 3. — XI. X. r. 1. — XII.

[1] Erroneamente il *Krüger* (Kritik etc. p. 132 n. 9.) colloca questa costituzione al tit. II.

[2] Il *Krüger* (Kritik etc. p. 132) dice esservi contenuta la cost. 19; noi non abbiamo scorto nel MS. pistoiese che i resti di una costituzione scritta in margine, ma abrasa in modo da renderla indecifrabile.

[3] Il *Krüger* (Op. cit. p. 132. n. 19.) scrive erroneamente, che la costituzione aggiunta nel MS. è quella di numero 33, invece della cost. 34.ª

[4] In margine è annotato il principio della cost. 14 colle parole « auocatiquidirimunt ambiguafata ».

r. (rec. 14.) [1] [rec. 10.] 8. 12. (rec. 15.) 20. 22. — XIII. r. 1. 2. (rec. 3). 4. 5. [rec. 6.] 8. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (rec. 20.) 21. 22. 23. 24. 26. — XIV. r. 1. 2. — XV. XIIII. r. 1. — XVI. XV. r. 1. 2. — XVII. XVII. r. 1. 2. — XVIII. XVIII. r. 1. 2. 34. — XIX. XVIIII. r. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 23. 22. — XX. XVIIII. r. 1. 3. 4. 7. (rec. 5.) [2] 9. 10. 11. 12. — XXI. XX. r. [3] (rec. XXI. r.) 3. 5. XXI. r. 2. 6. 7. 8. — XXII. XXI. r. 3. (agg. am 4.) 5. 8. 9. — XXIII. XXII. r. 1. 2. — XXIV. XIII. r. 1. 2. — XXV. XXIIII. r. 2. 3. 4 5. — XXVI. XXV. r. 1. — XXVII. XXVI. r. 3. 4. (rec. 5.) — XXVIII. XXVII. r. 1. 2. — XXIX. (rec. 1.) — XXX. XXVIII. r. 1. 2. — XXIX. 2. — XXXI. XXX. r. 2. (rec. 3) 4. — XXXII. XXXI. r. 1. — XXXIV. (agg. am. XXXII. r. 1.) — XXXIII. XXXIII. r. 2. — XXXV. XXXIIII. r. 1. 2. — XXXVI. XXXV. r. 1. — XXXVIII. XXXVI. r. 1. 2. — XXXIX. XXXVIII. r. 2. — XL. XXXVIIII. r. 1. 2. — XLII. XL. r. 2. [4] — XLI. 1. XLI. r. 2. (agg. am. 4.) 5. — XLIII. XLII. r. 1. 2. 3. — XLIV. XLIII. r. 1. — XLV. XLIIII. r. 1. 2. 3. 4. — XLVI. XLV. r. 1. 2. — XLVII. XLVI. r 1. 2. — XLVIII. XLVII. r. 1. — XLIX. XLVIII. r. 1. — L. XLVIIII. r. 1.

LIBRO III.

XIX. r. 1. 2. [5]

LIBRO II.

[in piccola membr. aggiunta dall'amanuense LIII. 7.] — LIV. r. 2. 3. 4 5. — LV. LIIII. r. 1. — LVI. LV. r. 1. 2. 6. — LVII. LVI. r. 1. — LIX. LVIII. r. 1. 2.

LIBRO III.

I. r. 1. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. hic constitutiones graece diversae. duae sunt. cap. VI. et II. dec. [6] 13. 14. 15. 16. 17. — II. II. r. 1. — hic constitutionem graecam. [7] — III. III. r. 5. — VI. r. 1. 2. — V. VI. r. 1. [8] — VII. VII. r. 1. — VIII. VIII. r. (rec. 2.) 3. 4. — IX. VIIII. r. 1. —

[1] Erroneamente il *Krüger* (Op. cit. p. 132 n. 24) colloca questa costituzione dopo quella di numero 12.

[2] Erra qui nella collocazione il *Krüger*.

[3] Tra la cost. 12 tit. XX. e la cost. 3. tit. XXII è posta la rubrica « De collatinibus » che appartiene al tit. XX lib. VI.

[4] In margine si legge « hic esse non debet » scritto da antica mano.

[5] Per queste due costituzioni anticamente è stato annotato in margine « hic non esse debet ». In margine alla seconda è scritto il principio della cost. 7. lib. II. tit. 53 colle parole « cap. Superuacuam differenciam utilis anni ».

[6] Leggi « Caput undecimum et duodecimum »: erroneamente il *Krüger* (Op. cit. p. 133) ha letto nel MS. cap. VII invece di cap. VI, che è la vera lezione.

[7] Il *Kruger* (Op. cit. p. 212) erroneamente legge « hic constitutiones graeca ».

[8] Erroneamente il *Kruger* (Op. cit. p. 133) colloca questa costituzione avanti al tit. VI.

X. x. r. lex graeca. 3. — XI. xi. r. 1. 2. 5. 4. 6. — XII. (rec. r.) 3. 4. 6. (rec. 2 secondo le antiche edizioni [1]) 7. 8. 10. 11. — XIII. xiii. r. 2. 3. 4. 5. 7. — XIV. xiiii. r. 1. — XV. xv. r. 1. 2. — XVI. xvi. r. 1. — XVII. xvii. r. 1. — XVIII. xviii. r. 1. — XIX. (agg. am. r.) 3. [2] — XX. xx. r. 1. — XXI. xxi. r. 1. — XXII. xxii. r. 1. 2. — XXIV. xxiiii. r. 1. 2. — XXVI. xxvi. r. 1. — XXII. 3. 4. [3] 5. 6. — XXVI. 3. 4. 6. 7. 8. 9. — XXVII. xxvi. r. 1. 2. — XXVIII. xxviii. r. 1. 2. 3. 4. 5. [4] 7. 8. 12. 14. [5] 15. 16. 17. 18. 20. 19. 21. 22. 23. (rec. 25.) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. — XXIX. xxviiii. r. 1. 2. 3. — XXVIII. (rec. 6.) — XXIX. 4. 5. 6. 7. 8. 9. — XXXI. xxx. r. 2. (rec. xxiiii. r.. (rec. 3) 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. — XXXII. xxxi r. 1. (agg. am. 2.) 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (agg. am. 26.) 27. 28. — XXXIII. xxxiii. r. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 17. — XXXIV. xxxiiii. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (agg. am. 10.) 11. 12) 13. 14. — XXXV. xxxv. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. — XXXVI. xxxvi. r. 1. (agg. am. 6.) 8. 3. 11. 12. 13. 14. 15. (agg. am. 23. [6]) 17. — XXXI. 6. [7] — XXXVI. 18. 19. 20. 21. 22. (agg. am. 16. [8]) 25. 26. — XXXVII. r. 1. 2. 4. 5. — XXXVIII. xxxviii. r. (rec. xxxviiii. r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. — XXXIX. xxxviiii. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. — XL. r. 1. 2. — XLI. xli. r. 1. 2. 3. 4. 5. — XLII. xlii. r. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. — XLIV. (rec. r.) 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

LIBRO IV.

I. r. 1. 2. 3. 4. (agg. am. 5.) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. — II. ii. r. 1. 2. 3. 4. (agg. am. 10.) 11. 15. 16. 13. 17. — III. (rec. r.) 1. — IV. iiii. r. 1. — V. v. r. 1. (agg. am. 2.) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. — VI. vi. r. 3. 2. 4. 6. (agg. am. 7.) 8. 9. 10. [11.] — VII. vii. r. 1. 2. 3. 5. — XII. 3. [9] — VII. 4. 6. 7. — VIII. viii. r. 1. 2. — IX. viiii. r, 2. 3. 4. — X. (rec. x. r.) 1. x. r. 3. 4. 5. (rec. 6.) 7. 9. — II. 8. — X. 10. 11.

[1] Questa costituzione è omessa nella collazione del *Krüger*, e si trova nella sua edizione del codex Iustinianus. È notevole peraltro che tale legge ha nel MS. pistoiese una redazione assai differente da quella che ha nelle antiche edizioni.

[2] In margine si legge la rubrica del tit. XIX così formulata « XXIIIIubi inrem accio »: indi segue il principio delle cost. 1. 2 di quel titolo.

[3] L'amanuense del testo ha annotato in margine « hic esse non debet ».

[4] Il *Krüger* (Op. cit. 133 n. 10) scrive « 6 post. 22. suppl. p. ? « ; ma la cost. 6 tit. XXVIII, trovasi dopo la cost. 3. tit. XXIX.

[5] In margine si legge il principio della cost. 13.

[6] Il *Krüger* (Op. cit. 133 n. 17) scrive « 16 suppl. p. » ma la cost. 16 si trova aggiunta al medesimo titolo posteriormente, dopo la cost. 22.

[7] In margine è scritto « hic esse non debet ».

[8] Il *Krüger* (Op. cit. 133. n. 18) scrive « 23 suppl. p. »; ma la cost. 23 trovasi aggiunta superiormente dopo la cost. 15; però le note 17 e 18 dal *Krüger* dovevano essere invertite.

[9] L'amanuense ha annotato in margine « non hic esse debet ».

12. 13. 14. — XI. XI. r. 1. — XII. XII. r. 1. 2. [1] 4. — XIII. XIII. r. 1. 2. 4. 5. — XIV. XIIII. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. — XV. XV. r. 1. 2. 4. 5. — XVI. XVI. r. 1. (agg. am. 3.) 2. 5. 4. 7. — XVII. XVII. r. 1. [2] — XVIII. (rec. XVIII. r.) 1. 3. — XIX. XVIIII, r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (agg. am. 11.) 12. 15. 16. (agg. am. 17. 18.) [3] 19. 22. 23. 24. 25. 20. — XX. (rec. XX. r.) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 19. — XXI. XXI. r. 1. (agg. am. 2.) 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Constitutis Greca. 17. 18. 20 21. — XXII. XXII. r. 1. 2. 3. 4. 5. — XXIII. XXIII. r. 1. (agg. am. 2.) 3. 4. — XVIV. XXIIII. r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. (agg. am. 11.) 8. (agg. am. 9.) 12. — XXV. XXV. r. 1. 2. 4. 5. 6. — XXVI. XXVI. r. 1. 3. 2. 4. 5. (agg. am. 6.) 7. 8. 9. (agg am. 10.) 11. 12. 13. — XXVII. XXVII. 1. 3. (agg. am. 2.) — XXVIII. r. 1. 3. (agg. am. 4.) 5. 6. 7. — XXIX. XXVIIII. r. 1. (agg. am. 2.) 3. (agg. am. 7.) 9. 11. 12. 13. 16. 18. 20. 25. 5. 23. — XXX. XXX. r. 2. (agg. am. 1.) 3. 4. (agg. am. 6.) 7. 8. 9. 11. 12. 13. — XXXI. XXXI. r. 4. (agg. am. 7. 5.) 9. 12. 14. — XXXII. XXXII. r. 1. 2. 6. 3. 7. 10. 12. 11. 15. 16. 17. 19. (agg. am. 20.) 23. 24. 21. 25. 26. 27. 28. — XXXIII. XXXIII. r. 1. 2. 4. — XXXIV. XXXIIII. r. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 10. — XXXV. XXXV. r. 4. 1. 2. 3. 7. [rec. cost. imp. Iust. A. honorato — Iudicem causidicum etc.] [4] 6. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. — XXXVII. XXXVII. r. 1. 3. 5. (agg. am. 6.) — XXXVIII. XXXVIII. r. 1. 2. 5. 7. 3. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 14. — XXXIX. XXXIIII. r. 1. 3. 4. 5. 6. 9. 7. (agg. am. 8.) — XLIII. XLIII r. 1. 2. — XLIV. XLIIII. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 13. 14. — XLV. XLV. r. 1. 2. — XLVIII. XLVIII. r. 1. 2. 3. 4. 5. [agg. am. 6.] — XLIX. r. 1. 3. 4. 6. 7. 11. 8. 12. 13. 15. 16. — L. L. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. — LI. LI. r. 1. 2. 5. 6. 7. 3. — LII. LII. r. 3. 5. — LIV. LIIII. r. 1. 2. 3. 4. 8. — LVIII. LV. r. 1. 2. 3 — LX. LX. r. 1. — LXI. LXI. r. 5. 7. 10. 12. — LXII. LX. r. 2. 3. 4. — LXIII. LXIII. r. 3. — LXIV. LXIIII r. 1. 2. 3. [5] 4. 6. 5. (agg. am. 7). 8. — LXV. LXV. r. 1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 32. 33. [6] — LXVI. LXVI. r. 2. 3. Constitutio greca.

[1] Cost. 3 in ediz. *Krüger* del codice.

[2] Erroneamente il *Krüger* (Op. cit. p. 131) scrive, che la cost. 18 forma nel MS. parte del testo: essa invece si legge nelle aggiunte.

[3] In margine si legge il principio della cost. 3.

[4] Il *Krüger* (Op. cit. p. 131) non ricorda questa costituzione, che è nel MS. pistoiese: invece l'ha ricordata o riferita nella edizione lipsiense del Codice (p. 265, nota *a*); ma errò nel dire che si trova alla fine del tit. XXXV. Essa invece occupa il medesimo luogo, che nel MS. parigino del Codice. Per la prima volta fu edita tale costituzione dal *Bluhme* (N. Rheini. Mus. für Jurisp. I. p. 121).

[5] In margine si legge il principio della cost. 1.

[6] Il *Krüger* (Op. cit. p. 131) erra colla cost. 31.

LIBRO V.

I. r. 1. 2. 3. 4. 5. — III 2. 3. r. (agg. am. 4). [1] 8. 5. 6. 7. 9. [agg. am. 20]. 10. 11. 12. 13. 16. 15. 17. 18. — IV. IIII. r. 1. — III. 14. [2] — IV. 2. 3. 5. 6. (agg. am. 7.) 8. 9. 11. 12. 13. (agg. am. 14) 18. 20. 21. — V. v. r. 2. 4. 6. 7. 8. — VI. r. 1. 2. 5. 6. 8. — (in piccola membram aggiunta dall'amanuense VIII. r. 1.) — IX. VIII. r. 2. 3. 6. 7. — X. x. r. 1. — XI. XI. r. (agg. am. 4.) 6 — XII. XII. r. 4. 5. 13. 14. 16. 18. 20. 22. 23. 27. 28. — XIV. XIII. r. 1. 2. 5. 8. — XV. XV. r. 1. 3. — — XVI. XVI. r. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 23. 24. 25. 26. — XVII. XVII. 2. 4. 5. 6. 11. — XVIII. XVIII. r. 4. 10. 11. — XXI. XXI. r. 1. 2. 3. — XXII. XXII. r. 1. — (agg. am. XXIII. 1.) — XXV. XXV. r. 1. 2. (agg. am. 3) 4. — XXVIII. XXVIII. r. 6. — XXIX. XXVIIII. r. 4. — XXXI. XXXI. r. 1. 2. 4. 5. 8. 11. — XXXII. XXXII. r. 1. — XXXIV. XXXIII. r. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 12. — XXXV. 1. — XXXVI. XXXVI. r. 5. — XXXVII. XXXVII. r. 13. 14. 16. (agg am. 19.) 20. 21. 22. 24. 28. — XXXVIII. XXXVIII. r. 2. [3] — XXXIX. XXXVIIII. r. 2. 3. 4. — XLII. XLII. r. 5. — XLIII. XLIII. r. (agg. am. 4.) 5. — XLIV. XLIV. r. 1. 4. — XLV. XLV. r. 1. — XLIX. XLVIII. r. 1. — LI. LI. r. 4. 7. 12. (agg. am. 8.) 13. — LIII. LIII. r. 2. 4. — LIV. LIIII. r. 1. 4. — LVI. LVI. r. 1. 3. — LIX. LVIII. r. (agg. am. 1.) 2 [4] . . . . . LXXI. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 18. — LXXII LXXII. r. 1. 3. 4. — LXXIII. LXXIII. r. 1. 2. 3. 4. — LXXIV. LXXIIII. r. 1. 2. 3. — LXXV. 6. [5] . . . . . .

LIBRO VI.

. . . . . — II. 1. 2. (agg. am. 3.) 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22. — III. r. 1. (agg. am. 2.) 3. (agg. am. 8.) 6. (agg. am. 10.) 11. 12. — IV. IIII. r. 2· 3. — V. v. r. 1. 2 — VI. VI. r. 1. 2. 3. 4. 6. 8. — VII VI. r. (agg. am. 1.) 2. 4. — IX. (agg. am. r. VIII.) 1. 2. VIIII. r. 3. 4. 6. 8. — X. x. r. 1. — XI. [6] 1. XII. r. 2. — XII. r. 2. — XII. 2. — XIV. XIIII. r. 2. — XV. XV. r. 1. — XVII. XVII. r. 1. — XVIII. XVII r. 1. — XIX. XVIII. r. 2. — XX. XX. r. 1. 4. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 17. — XX. r. 21. — XXII. XXII. r. (agg. am. 1.) 3. 6. 8. 10. 12. — XXIII.

[1] Erroneamente il *Krüger* (Op. cit. p. 134 n. 26) scrive «2. 4. add. p.», poichè la cost. 2. è compresa nel testo del MS.

[2] In margine è scritto «non hic esso debet».

[3] Il *Krüger* (Op. cit. p. 135. n. 5.) scrive «4 add. p.»; ma tale costituzione non è compresa nel MS.

[4] Qui alcuni fogli sono stati staccati dal MS.

[5] Anche qui s'incontra una grave lacuna nel MS., del quale sono stati tolti alcuni fogli.

[6] L'amanuense ha scritto in margine «hic titulus deberet . . . . . »

XXIII. r. (agg. am. 3. 6.) 7. 20. 24. 31. — XXV. XXV. r. 9. — XXIX. XXVIIII. r. 1. 2. — XXX. XXX. r. 8. 10. 11. 14. 16. 18. — XXXI. XXXI. r. 1. 2. 4. 5. 6. — XXXII. XXXII. r. 1. 4. — XXXIII. XXXIII. r. 1. 2. — XXXIV. XXXIIII. r. 1. 2. 3. — XXXV. XXXV. r. 1. 6. 7. 8. 9. — XXXVII. 11. [1] — XXXV. 12. — XXXVII. XXXVII. r. 2. 3. [2] 5. 13. 15. 20. 25. — XXXVIII. XXXVIII. r. 2. 5. — XLII. XLII. r. 4. 7. 8. 10. 19. (rec. 22.) 27. 24. 25. 32. — XLIII. XLIII. r. 2. 3. — XLVI. XLVI. r. 7. — XLVII. r. 1. 4. — L. 5. 12. [3] — XLVIII. r. — XLIX. 2 — L. 1. r. 2. [4] 4. 6. 17. — LII. r. 1. — XLIX. r. — LV. 1. [5] r. 2. [6] 5. 6. — LVI. r. 3. 5. — LVII. XLVII. r. 4. 5. 6. — LVIII. LVIII. r. 6. 10. 13. — LIX. (rec. LVIIII. r. 3.) 4. (rec. 7.) 9. (rec. 10.) — LX. LXI. r. 1. 2. — LXI. LXII. r. 1. — LX. 3. — LXI. 2. 3. 4. 8.

LIBRO VII.

I. r. 2. — II. r. 3. 4. 7. 12. — III. r. 1. — IV. IIII. r. 1. 2. 15. [7] 3. 7. 11.
[Pergamena inserita, Libro IX.
IX. 3. 4.]

LIBRO VII.

IV. 14 16. — VI. r. 1. — VII. V. r. 1. — VIII. VIIII r. 4. 5. — X. X. r. 1. 3. 5. [8] 6. 7. — XI. XI. r. 1. — XIII. XII. r. 1. 2. 3. 4. — XIV. XIIII. r. 2. 5. 6. 11. 12. 13. 14. — XV. XV. r. 3. — XVI. XVI. r. 1. 2. 3. 6. 8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 39. — XVII. (rec. r) 1. [9] 2. — XVI. 42. [10] — XVIII. 2. XVIII. r. 1. — XIX. XVIIII. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. — (rec. VIII. 3.) — XX. XX. r. 2. — XXI. XXI. r. 2. 4 6 8. — XXII. r. 1. 2. 3. — XXVI. XXVI. r. 1. 4. — XXVII. 1. [11] — XXVI. r. 2. [12] 3. 5. [13] 6. 7. (agg. am. 8.) 9. — XXXII. 9. [14] — XXVII. XXVII. r. 2. [15] — XXIX. XXVIII. r. 2. 4. — XXX.

[1] « Hic non legatur » è scritto in margine.
[2] « Hic legatur filia legatorum » si legge in margine.
[3] « Hic esse non debet » ha annotato l'amanuense.
[4] In margine è il principio della cost. 5.
[5] « Hic esse non debet » è annotato dall'amanuense.
[6] In margine si legge il principio della cost. 1.
[7] L'amanuense del testo ha annotato « hic esse non debet ».
[8] « Hic esse non debet » è scritto in margine.
[9] In margine si legge il principio della cost. 42 tit. 16.
[10] In margine è scritto dall'amanuense « hic esse non debet ».
[11] A questa e alla costituzione precedente l'amanuense ha annotato « hic esse non debet ».
[12] In margine si legge il principio della cost. 1
[13] In margine è scritto il principio della cost. 4.
[14] L'amanuense ha annotato « hic esse non debet ».
[15] In margine si legge il principio della cost. 1.

XXVIIII. r. 1. 3. — XXXII. XXX. r. 1. 3. (rec. 4.) 6. 5. 7. 8. — XXXIV. 4. [1] — XXXII. 10. [2] 11. — XXXIII. XXXI. r. 2. 4. 6. [3] 7. [4] (rec. 11.) — XXXIV. XXXIIII. r. 3. [5] — XXXV. XXXV. r. 5. [6] — (agg. am. XXXIII. 5) — XXXV. XXXV. r. 1. 2. 3. 4. 8. — XXXIX. 8. [7] — XXXVIII. XXXVIII. r. 2. 3. — XXXIX. XXXVIIII. r. 2. [8] — XL. XL. r. 1. 2. — XLI. XLII. r. 3. - XXXIX. 3. [9] 4. 7. — XLIII. 1. 6. XLIII. r. 2. — XLV. 9. [10] 13. [11] - XLIII. 3. 4. 7. 8. 9. 10. (rec. 11) — XL. IV. XLV. r. 2. 3. — XLV· XLVI. r. 3. 4. 6. [12] — LIII; 4. 7. [13] — XLV. 14. [14] (agg. am. 16.) — XLVII. XLVII. r. 1. — XLVIII. XLVIIII. r. 1. [15] — XLIX. r. — XLVIII. 4. XLIX. 1. — 2· — L. (rec. r.) 1. LI. r. 2. 3. — LI. r. 1. 2. — LII. LII. r. 1. 2. 4. 5. 6. — (rec. LIII. 8.) [16] — LVIII. 3. 4. [17] — LIII. LV. r. 1. 3. [18] (rec. 4. 7. 5. 9.) — LIV. LVI. r. 2. — LVI. LVII. r. 1. 2. 3. — LVII. LVIII. r. 1. 2. 3. 7. [19] — LVIII. LVIIII. r. 1. 2. — LXII. 30. [20] — LXIV. LXIIII. r. 7. 10. — LIX. LX. r. 1. — LX. LXI. r. 1. (rec. 2.) 3. — LXII. LXII. r. 1. 3. (rec. 9.) 14. 15. 11. 20. 21. (rec. 28.) — (rec. LXIV. 1.) — LXII. 37. — (agg. am. LXIV. 5.) — LXV. 2. [21] LXV. r. 1. [22] — LXIX. LXVIIII. 1. [23] — LXV. 6. — LXVI. LXVI. r. 1. 2. 3. 6. — LXVII.

[1] È annotato in margine dell'amanuense « hic esse non debet ».

[2] In margine è il principio della cost. 9.

[3] In margine è il principio della cost. 5, non l'intera costituzione, come afferma il *Krüger* (Op. cit. p. 135 n. 8.), la quale è collocata in seguito.

[4] In margine si legge il principio della cost. 12.

[5] In margine si ha il principio della cost. 4.

[6] « Hic esse non debet » è scritto dall'amanuense.

[7] In margine è scritto « hic esse non debet », e vi è aggiunto il principio della cost. 5 tit. XXXV.

[8] In margine è riferito il principio delle cost. 3, 4, 7, 8.

[9] In margine è scritto il principio della cost. 8.

[10] In margine è il principio delle cost. 1, 2, 3, 4, ed è annotato « hic esse non debet ».

[11] « Hic esse non debet » è scritto nel margine.

[12] In margine è il principio delle cost. 9, e 13.

[13] A questa e alla precedente costituzione è annotato « hic esse non debet. »

[14] In margine è il principio della cost. 16.

[15] In margine è il principio della cost. 4.

[16] In margine è scritto » hic esse non debet ».

[17] In margine a questa e alla precedente costituzione è scritto « hic esse non debet ».

[18] In margine vi è principio della cost. 8.

[19] In margine è il principio de le cost. 3 e 4 tit. LVIII.

[20] Erroneamente il Krüger (Op. cit. p. 136) scrive che qui invece della cost. 30. si legge la cost. 23. L'amanuense ha scritto per questa, e per le tre seguenti costituzioni « hic esse non debet ».

[21] L'amanuense ha annotato in margine « hic esse non debet ».

[22] In margine si legge il principio delle cost. 2. e 5.

[23] In margine è scritto « hic esse non debet ».

LXVII. r. 1. 2. — LXVIII. LXVIII. 1. [1] — LXIX. LXXI. r. — LXXI. LXVIII. r. 1. 2. [2] — LXXII. LXX. r. 5. [3]

LIBRO VIII.

I. 2. 3.

LIBRO VII.

LXXII. 8. 9. 10. — LXXIV. LXXII. r. 1.

LIBRO VIII.

I. r. 1. [4] — II. (rec. r.) 3. — IV. (rec. r.) 1. 2. 3. 4. 5. [5] — I. 2. 3. [6] — IV. 7. 8. 10. 11. 6. [7] — VIII. VIII. 2. 3. — VI. r. — VII. 1. [8] — V. v. r. 1. 2. — IX. VIII. r. 2. [9] — X. r. 2. — IX. 1. [10] — X. 5. [11] 6. 7. 9. — XII. XI. r. 4. — X. 4. [12] — XII. 7. 8. [13] — XIV. XIII. r. 1. 3. (rec. 4.) 6. 7. — XII. 6. 12. [14] — XIV. (agg. am. 9.) 10. 11. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. — XV. XIIII. r. 1. 2. — XVI. XV. r. 1. 2. 3. 4. — XIV. 8. [15] — XVI. 5. — XVII. XVI. r. 3. [16] (agg. am. 2.) XVI. 6. 8. [17] — XVII. 6. 8. — XVIII. XVII. r. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. — XX. XVIII. r. (agg. am. 1.) 2. 3. — XXI. XVIII. r. 1. — XXIII. XX. r. 1. 3. — XXIV. XXI. r. 1. 2. — XXV. XXII. r. 1. 2. — XXVI. XXV. r. 2. 3. 4. 5. 6. 10. — XXVIII. XXVII. r. 1. 2. 3. — XVII. 1. [18] — XXVIII. [19] 6. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 18. 20. — XXIX. XXVIII. r. (rec: 1.) 2. — XXX. XXVIII. r. 1. 2. 3. 4. 5. — XXXI. XXX. r. 1. [20] 2. 3. — XXXII.

[1] In margine è la rubrica del tit. LXIX e il principio della cost. unica.

[2] In margine si legge il principio della cost. 3.

[3] Erra il *Krüger* (Op. cit. p. 136) nel dire che nel manoscritto è contenuta la cost. 5. tit. LXXIII.

[4] In margine si legge il principio delle cost. 2 e 3.

[5] In calce si leggono le prime parole della cost. 6.

[6] In margine a questa e alla precedente costituzione l'amanuense ha annotato « hic esse non debet ».

[7] In margine è scritto « hic esse non debet ».

[8] In margine si legge « hic esse non debet ».

[9] In margine è il principio delle costituzioni dei tit. VI e VII.

[10] « Hic esse non debet » è scritto in margine.

[11] In margine si legge il principio della cost. 4.

[12] In margine è scritto « hic esse non debet », e vi è riferito il principio della cost. 6. tit. XII.

[13] In margine si legge il principio della cost. 12.

[14] A questa e alla precedente costituzione è scritto « hic esse non debet » e vi è aggiunto il principio della cost. 8 tit. XIV.

[15] In margine è scritto « hic esse non debet », e il principio delle cost. 6 e 8.

[16] In margine si legge il principio della cost. 1.

[17] A questa e alla precedente costituzione l'amanuense ha annotato « hic esse non debet ».

[18] In margine si legge « hic esse non debet ».

[19] In margine è riferito il principio della cost. 5.

[20] In margine è il principio della cost. 5. tit. XXX.

XXXI. r. 1. 2. — XXXIII. XXXII. r. 1. 2. — XXXIV. XXXIII. r. 2. 3. — XXXV. XXXIIII. r. 1. 2. — XXVIII. 5. [1] — XXXVI. XXXVI. r. 1. [2] (agg. em. 4. 5. 6. 13.) — XXXVII. XXXVI. r. 1. 2. 3. 4. — XXXVIII. XXXVII. r. 2. 7. [3] — XXXVI. 8. 12. [4] 13. [5] — XXXVIII. 10. 11. 13. — XXXIX. XXXVIII. r. 1. — XXXVIII. 9. [6] — XXXIX. 4. 5. 6. — XL. XXXVIII r. 2. — XLI. XL. r. 4 [7] (agg. am. 5.) — XXXIX. 2. [8] — XLI. 8. 11. [9] 16. 2. 9. 10. [10] 17. [11] 22. 24. 25. 18. [12] 26. 27. — [13] — XLII. XLI. r. 1. (rec. 6.) 8. — XLI. 28. [14] — XLIII. XLIII. r. (rec. 3) 4. 1. [15] — 8. [16] 9. 12. 7. [17] 16. 19. — XLIV. XLIII. r. 1. 2. 3. — XLV. XLIIII. r. 1. [rec. 2.] 3. 4. 6. 7. 8. 9. — XLIII. 14. [18] 17. 25. — XLV. [10.] (rec. 11.) 12. 15. 14. 17. 19. 21. (rec. 22.) 24. [19] 25. 26. 27. 28. 31. — XLVI. XLV. 2. — XLV. 23. [20] — XLVII. XLVI. r. 4. [21] 5. 8. — XLVIII. XLVII. 4. 6. — XLIX. XLVIII. r. 2. 3. 6. . . . . .

[1] In margine è annotato « hic esse non debet ».

[2] In margine è il principio delle cost. 8 e 12.

[3] In margine si legge il principio della cost. 9.

[4] A questa e alla precedente costituzione è annotato «hic esse non debet ».

[5] Questa costituzione è resa illeggibile per causa di una abrasione.

[6] « Hic esse non debet» è scritto in margine.

[7] L'amanuense riporta in margine il principio della cost. 2.

[8] In margine si legge « hic esse non debet ».

[9] In margine si legge il principio delle cost. 9 e 10.

[10] Alle due precedenti costituzioni e alla presente l'amanuense ha scritto « hic esse non debet ».

[11] In margine si legge il principio della seguente costituzione.

[12] In margine è scritto « hic esse non debet ».

[13] In margine è scritto il principio della costituzione seguente.

[14] L'amanuense ha annotato « hic esse non debet ».

[15] In margine si legge « hic esse non debet ».

[16] In margine si legge il principio della cost. 7.

[17] In margine si legge « hic esse non debet » e il principio delle cost. 14, 17 e 25.

[18] Per questa e per le due costituzioni seguenti l'amanuense ha scritto « hic esse non debet ».

[19] In margine è riferito il principio della cost. 23.

[20] L'amanuense ha annotato in margine « hic esse non debet ».

[21] In margine è scritto il principio delle cost. 2 e 3.

PARTE II.

LE ISCRIZIONI E LE SOTTOSCRIZIONI DELLE COSTITUZIONI SECONDO IL MANOSCRITTO PISTOIESE DEL CODICE. [1]

LIB. I.

tit. I, 1. Impr. Grat. Etval. et Theod. AAA. Ad populum urbis constantinopolitane. - Dat. III. Kal. Mar. Thesi. Grat. v. et theod. AAA. — 4. Impr. Martianus. A. Palladio. PP. - Dat. VIII. Kfeb. Constantino.

tit. II, 1. Imp. Constat. A. Adplm.

tit. III, 31. Imp. Leo. A. Armasio. pp. - D. VIII. Id. Mar. Cp. Zenone — 34. Id. A. Erithirio. pp. - D. V. K. ap. — 41. Imp. Iustinianus. A. Archelao. pp. — 38. Id. A. Sebastiano. pp. - D. N. feb. Alexandri. A. Eutícheo. — 50. Id. A. Iohi pp. - D. Non. feb. — 51. Id. A. Iohi. pp. — 52. Id. A. Iohi. pp. — 56. Id. A. Iohi. pp.

tit. IV, 1. (aggiunta posteriore) Imp. ualens AA. adiulianum comitem orientis. — 2. Imp. Val ac. Val. AA. Adclaudium. pp. — 3. Imppp. Gr. Val. the. Arc. AAAA. Neuterio. pp. - D. K. Mar. — 6. Imppp the. Arc. Hon. Rufino. pp. - D. VI. K. Aug. — 8. Imppp. Arc. hon. et the. AAA. theod. pp. - D.

tit. III, 33. Id. AAA. Erithio. pp. — 2. Imp. Consti. A. Felici. epo. - D. VIII. id. Dec. — 3. Id. A. Adtaurum. pp. - coss. D. K. Iul. — 5. Imp. Iouianus. A. Secundo. pp. - D. XI. K. — 6. Imppp. Val. Gr. et Val. AAA. Adcaptaphronium. - D. — 7. Pars actorum inconsistorio apud imperatorem grac. ual. et theod. D. Oss. siaprius et utherus. VV. clar. - Impp. the. A. Max. — 8. Id. A. Paulino. pf. Augustali. - D. VIII K. Aug. Arc. — 10. Impp. Arch. et honor. AA. theodoro. pp - D. VI. K. Mai Med. — 11. Id. AA. Eutichiano. pp. - D. VI. K. Aug. — 13. Id. AA. Fidiano. vicar. - D. VI. K. Iul. Brixiae. — 15 Id. AA. Studio. pu. - D. III. K. sep. cp. hor. a. — 25. Impp. Theod. et Val. AA. Adtaurum. pp. (una correzione di poco posteriore da la seguente iscrizione) Marcus. a. constantino. pp. — 16. Impp. Hon. et Theod. AA. Anthemio. pp. - D. Prid. K. Mar. — 17. Id. A. Monachio. pp. - D. VIII. K. Oct. cp. The. A. et palladio. coss. — 20. Impp. The. et Val. AA. Adtaurum. pp. — 22. Id. AA. florentio. pp. — 24. Impp. Val. et Marc. AA. Palladio. pp. — D. VIII. (aggiunta. KI.).

tit. IV, 9. Impp. Hon. et Theod. AA. Caeciliano. pp. - (aggiunta. D. VIII. K. Feb. Rauenno. Honor. VIII. et theod. III. AA Conss. — 10. Id.

[1] Per facilitare la composizione tipografica, sono state omesse sulle parole abbreviate le lineette indicanti il compendio di scrittura, siccome è stato già avvertito nella introduzione.

AA. Ceciliano. pp. - (aggiunta. D. K. Feb. rauenne. Honor. VIII. et theod. III. AA. Conss.) — 12. Imp. Thod. et Val. AA. Florentio. pp. - D. XIII. K. Mai. — 15. Imp. Leo. et anthemius. AA. Nicostrato. pp. - D. pd. K. aprl.. cp. — 28. Imp. Mar. A. Iuliano. pp. - D. K. oct. cap. V.

tit. V, 1. Imp. Constant. A. Adgraciliano - (aggiunta. D. PP. K. Ser. Gerasti. Cst. A. et Constant. Conss.

tit. VII, 5. (aggiunta imp. Theod. et Val. AA.) Florentio. pp. - D. XVII. K. Mai. Med. Moro balido. II. et satvrnino.

tit. VI, 2. Impp. Hon. et theod. AA. Anthemio pp. - D. XII. K. Ap. Cap. Lucio. Conss.

tit. VII. 1. Imp. Const. ad thalasium. pp.

tit. VIII, 1. Imp. Theo. et Val. AA. Eudoxio. pp. - D. XIII. K. Ian. Ardabvrio. Conss.

tit. IX, 3. Impp. Const. A. Adeuagriu. pp. - D. K. XV. Non. c. l. Consta. A. Ivl. et Latinio. VII. Conss. — 8. Impp. Gord. Val. et theod. AAA. Eutichiano. - D. VI. Non. — 6. Impp. Val. the. AA. Ginegio. pp - D. XIIII. K. Nov. — 15. Impp. hon. et theod. AA. Aurelio. pp. - D. XIIII. K. Nov. cp. Nodio. x. et. theo. V. AA. conss. — 16. Id. M. Asclepiodoto. PP. - D. PD. K. Feb. theod. XIII. et festo. conss.

tit. X, 1. Imp. Const. A. Adeuagriu. - D. III. K. iul. Cp. Const. Gca. Conss.

tit. XI, 1. Imp. Const. A. Adtauru. PP. - D. K. Dec. Ep. Const. A. VIII. et const. III. Conss. — 6. Id. A. Adsdepiodoto. PP. - D. VI. Id. Iun. Cp. As. Piodoto. et Marciano.

tit. XII, 1. Imp. Arc. et hon. AA. Archelao. PP. - D. V. K. Ap. Valeriano. — 5. Imp. Marc. A. Adpopulum. — 6. Imp. Leo. Cirithirio. PP. - Legem Grecam. D. Pd. K. Marc. Cap. Leone. Conss.

tit. XIII, 1. Imp. Const. A. Adprotegene. epm. - D. VI. D.

tit. XIV, 1. Imp. Const. A. Basso. - D. III. non. dec. - 2. Imp. thed. et Valent. AA. Adsenatu. - D. VIII. id. Nov. Rav. theod. — 5. Id. AA. Florentio. PP. - D. VII. Id. Ap. — 6. (aggiunta posteriore). Id. A. florentio. pp. — 9. Imp. Val. et Marc. A. Adpaladiu. PP. - Lege Greca. D. VI. (aggiunta. Constitutio Greca.). — 12. Imp Iustinian. A. Demosteni. PP. - D. III. K. Novb.

tit. XV, 1. Imp. Grat. et Val. et Theod. AAA. Adeusigniu. PP. - Lex Greca. D. VI. K.

tit. XVI, 1. Imp. Val. cc. lent. theod. et archad. AAA. Adsenatu. desenasconsulto.

tit. XVIII, 2. Imp. Ant. A. Iuuenili. PP. — 3 Imp. Philipp. A. Marcelle. - PP. XVI. K. Iul. — 4. Impp. Diocl et Mar. AA. Iuliane. - PP. VIII. Id. Iul. — 5. Id. AA. et cc. Marceliani. - PP. — 10. Id. AAA. et cc. Amphie - d. v. — 7. Id. AA. et cc. Gop. - XV. K. Mar. cc. conss. — 11. Imp. Const. A. Valeriano. uic. - D. V. K. Iun. cc. conss. — 12. Imp. Val. et Theod. AA. Flauiano. PP. - D. III. K. Iul. Zaciano. — 13. Imp. Leo. et Anthemius. AA et tithrio. PP. - D. K. iul. Marciali. conss.

tit. XIX, 3. Id. A. Adpopulum. - PP. VIII. K. oct. Rome — 4. Imp. Grat. et Valt. et theod. AAA. floro. pp. - D. VIII. K. Mar. — 7. Imp. Theod. et Val. AA. Adsenatu. - D. VI. K. (aggiunta - pl. constant. horentio. et dionisio. conss.)

tit. XX. 1. Impp. Archad. et honor. AA. Remigio. ppc. Augustali - D. XII. K. Apr. Cp. Arch. III. et hon.

tit. XXI, 2. Imp. Const. Probiano. suo salutem. - D. Id. Aug. — 3. Id. A. Ad uniuersos prouinciales. - (Aggiunta. - D. VIII. Id. Nov. Rau. theod. XII. et Val. II. AA. conss.)

tit. XXII, 1. Impp. Diocl. et Max. et cc. Gregorio. - 3. Imp. Const. A. Ad bassum. - D. V. K. — 5. Impp. theod. et ualt. AA. Ad senatum. — 6. Imp. Anastasius. A. Matroniano. PP. - D. K. iul. Const.

tit. XXIII, 1. Imp. Alex. A. Supero. - III. PP. Id. Iul. — 4. Imp. Const. A. Ad lisitanos. - D. VI. K. apr. — 5. Imp. Val. theod. et Archad. Ad uincentium. prefectum. Annone. AAA. - D. V. (aggiunta. - K. Apl. theod. A. VIII. conss.).

tit. XXV, 1. Imp. Val. et theod. et Archad. AAA. Cynegio. - D. Prid. Non. Iul. (aggiunta. - Cap. Bon. Nou. et teuodio. conss.).

tit. XXVI, 3. Imp. Valt. theod. et archad. AAA. ticiano. - (aggiunta. - D. V. Id. Decb. Cap. Ar. et Bautone conss.).

tit. XL, 1. Imp. Alex. Iuliane. - PP. D. II. K. — 5. Impp. Val. et Valens. AA. Ad apromatum - D. V. K. Iul. Ancyrod. — 2. Imp. Const. A. Ad maximum. - D. V. K. Ian. — 3. Id. A. Ad prouinciales. - D. K. Novb. CP. (aggiunta. - Basso). conss.

tit. XLV, 1. Impp. Archad. honor. et theod. AAA. curio. - D. III. Non. Feb. — 2. Impp. honor. et theod. AA. Antiemio. pp. - D. III. X. Aug. Cap. Honr.

tit. XLVI, 1. Imp. Valt. theod. et honr. AAA. Comitib. et magistris utriusque militiae. - D. Prid. Id. Feb. theod. A. Iu. et Abundantio. conss.

tit. XLVIII, 1. Imp. Const. A. Ad domitianum celsum uicarium. - D. III. Id. Ian. — 2. Impp. Valt. et theod. et Arch. AAA Ad principem pum. - D. Id. Feb. Chomore. — 3. Id. AA. Const. pp. Galliarum. (aggiunta. - D. VI, Id. Nov. missa ad antiochum).

tit. L, 2. Mandata Ad antiochum. pp. per referendarium que sichabent.

tit. LI, 7. Id. AA. Eustachio. PP.

tit. LIV, 1. (aggiunta posteriore) Impp. Sev. et Ant. AA. firmo. — 6. Impp. Archad. et honor. AA. Messalem. PP.

tit. LV, 3. (aggiunto posteriori) Imp. Valen. et valt. A. Ad senatum. — 7. . . . . .

INDEX TITULORUM LIBRI SECUNDI

LIB. II.

tit. I, 1. Imp. Pius. A. Manilio. - PP. III. K. oct. Sabiniano. II. et seu. conss. — 2. Impp. Seuer. et Anton. AA. Fausto. - PP. Non. Iul. Albino. conss. — 3. Id. AA. Valent. - Dat. III. K. Sept. Seuero. III. et Antonino — 4. Imp. Antno. A. Epafrodito. - PP. V. Id. Mar. Duob. Asris. conss. — 5. (aggiunta posteriore) Imp. Alex. A. Valentiniane.

tit. II, 1. Impp. Alex. A. Trifino. - PP. III. K. Apl. Agricolis. et clemen. conss. — 2. Impp. Gord. A. Nocturno. - PP. VIII. id. Noub. Gord. A. et Aviol. conss. — 3. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Romane.

tit. III, 2. Impp. Sev. et Anton. AA. Claudio. - PP. Prid. K. F. Sev. A. III. conss. — 3. Id. AA. Restituto. - PP. VIII. K. Aprilis. Sev. A. IIII. conss. — 4. Id AA. Valerie. - PP. IIII. Id. Febr. Sabino conss. — 5. (aggiunta posteriore) Imp. ant. eaude agrae. - pp. K. Aug. VIIII. — 6. Id. AA. Basilie. - PP. K. Aug. Aton. A. III. et Bab. cons. — 7. Id. AA. Maximo. - PP. IIII. A. Anton. iul. et balb. conss. — 8. Id. AA. Mucratauli. - PP. IIII. K. oct. Alex. A. conss. — 9 Impp. Alex. A. Dionisio. - PP. Prid. Id. Sept. Alex. A. consulib. — 10. (aggiunta dello stesso amanuense). Id. A. Niche. — 11. Id. A. Capitoni. - PP. Non. Dec. Ipso. A. IIII. et dione. II. conss. — 12. Id. A. Faccille. - PP. K. IIII mar. Agricola et clemte. conss. — 14. Impp. Gord. Cecilio mil. - PP. K. Apr. Gord. et Popeiano. conss. — 13. Impp. Maximian. A. Mariano. — 15. (aggiunta dello stesso amanuense) Impp. Val. et Gall. AA. et Valeriano nobilicesari. — 16. Impp. Diocl. et Max. AA. et. cc. Diaphanto. - PP. IIII Id. Feb. Max. et Aquilino. conss. — 17. Id. A. Dechimacbo. - PP. Non. Iul. Marx. II. et aquilino. — 18. Id. AA. Iulio. emilio - PP. VIII. Id. Ian. Diocl. III. et max. AA. conss. — 20. Id. AA. et cc. Marciali. - PP. K. Ian. AA. cc. SS. — 21. Id. AA. Et. cc. Eusebio - PP. K. Mai. thirallo. AA. conss. — 22. (aggiunta posteriore) Id. A. — 23. Id. AA. et co. Honorato - VIII. K. Decb. Sir. AA. Conss. — 24. Id. AA. Et. cc. Domne. - PP. XVII. K. ian. Sir. conss. — 25. Id. AA. Et cc. Euchemero. - IIII. K. Mai. Sir. cc. conss. — 26. (aggiunta posteriore) Id. AA. Evemero. — 27. Id. AA. Et cc. Aur. Chresimo - VI Id. novb. Eracl. cc. conss. — 28. Id. AA. Et cc. Leontio. - SD. III. Nov. Dec. Burtodixi. cc. conss. — 29. Imp. Iustinianus. A. Iohi. PPo. - Dat. ck. Sept. Cap. Pc. Lamp. Ete. reste VV. CC. — 30. Id. A. Iohi. ppo. - Dat. K. nov. Conste. Postconsulat. Lamp. et orest. VV. CC. consulibus.

tit. IV, 1. Imp. Anton. A. Celeri. - Dat. K. Mia. (in marg. Mai.). Gestiniano. — 2. Id. AA. Lucitatie. - PP. III. Id. Ag. Anthomio. A. IIII. et bal. conss. — 5. (aggiunta posteriore) Id. a. Euocatio — 6. Id. AA. Pon-

piniis. - PP. VIII. Id. Ian. A. Gricola. et clemte. conss. — 7. Imp. Gord. A. Lucinio. - PP. X. K. Ianr. Pio. et pontiano. conss. — 10. Impp. Philipp. A. Appollophanie - PP. Prid. k. Peregrino et emiliano conss. — 13. Impp. Diocl. et Max. AA. Procle - SD. III. N. Aprl. Bysanti. ipsis. IIII. et III. AA. conss. — 14. Id. AA. et cc. Sopatre. - PP. Iul. N. Iul. Ipsis. IV. et III. Ag. conss. — 16. Id. AA. Cecilio - SD. VI. Id. Mai. Ag. conss. — 18. Id. AA. et cc. Valentiniano - SD. III. k. Septb. AA. conss. — 19. Id. AA. et cc. Ireno. - S. XIIII. k. octb. Sirini. AA. conss. — 20. Id. AA. et cc. Antistite - SD. XVI. k. Octb. AA. conss. — 21. (aggiunta posteriore) Id. AA. et cc. Geminiano. — 22. Id. AA. et cc. Alexandro. - S. k. Decb. AA. consulibus. — 25. (aggiunta posteriore). Id. AA. et cc. marcelle. - IIIIX. k. aa. cons 26. II. AA. et cc. Dionisie. - S. Id. Apr. cc. conss. — 27. Id. AA. et cc. Catoni. - S. III. Id. Mai. cc. conss. — 29. Id. AA. et cc. Marcie - S. VI. k. octb. cc. conss. — 30. Id. AA. et cc. Antonio. - SD. Id. Octb. creui. cc. consulibus. — 31. Id. AA. et cc. Proculo - PP. Id. Oc. Bizantio. cc. conss. — 32. Id. AA. et cc. Cirillo. - S. VIII. k. Novb. cc. conss. — 34. (aggiunta posteriore) Id. A. — 35. Id. AA. et cc. hamoniti.- SD. N. Dec. Nicom. cc. conss. — 36. Id. AA. et cc. Achilleo - S. VI. Id. dec. cc. conss. — 37. Id. AA. Basilisse. - S. XVII. k. Ian. Nicom. cc. conss. — 38. Id. AA. et cc. Theodotiano. - S. VIII. k. Ian. Vic. cc. conss. — 39. Id. AA. Marciane. - SD. V. k. Ian. Sirmi. conss. — 41. Impp. Archd. et honor. AA. Ruphino. ppo. - Dat. V. Id. Octb. constp. Olibrio. et Probo. conss. — 42. Impp. Leo. et anthemius. AA. Erithirio. PPo. - Dat. k. inl. Cap. Mar. conss. — 43. Impp. Anastasius. Thome. PPo. Illirici. - Dat. k. dec. Patric. et ypatio conss.

tit. V, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. et. cc. Aur. IIII^to - S. III. k. Mar. AA. cons.

tit. VI, 4. Impp. Diocl. et Max. AA. Theodociano. - S. IIII. k. Ian. Nic. cc. conss. — 6. Impp. Valent. et Valent. AA. Adolibriu. PU. - PP. X. k. Septb. Valt. et Val. II. AA. conss. — 7. Id. AA. et Gra. AA. Adolibriu. pu. - Dat. X. k. Mar. cc. III. Valt. et Valent. IIII. AA.

tit. VII, 4. Impp. honor. et Archad. AA. Eustachio ppo. - Dat. k. X. Aprl. hon. XIII. et theod. X. AA. conss.

tit. X, 1. Impp. Alex. A. Aureliae. - PP. k. Mar. Albino. et m. conss. — 3. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Ulpie.

tit. XI, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. Adhonoratum. — Dat. XVI. k. Mar. Diocl. et Max. VIII. AA. conss.

tit. XII, 14. (aggiunta posteriore) Imp. Gord. A. Ioniano. — 10. (aggiunta posteriore). 8. Id. AA. Ulpie. - PP. XV. k. Mar. Geta. II. conss. — 15. (aggiunta posteriore) Id. A. Suplicie. — 12. Id. A. Donato. - PP. III. k. Iuliano. II. et chrispino. imp. — 20. Impp. Diocl. et Max. AA. furtuno - PP. XVI. k. Mar. Ipsis. IIII. et III. AA. conss. — 22. Id. AA. et cc. Domitiano - S. VI. ID. Decb. Nicc. cc. conss.

tit. XIII, 1. Diuus pius. Seu. - III. Acc. id. oct. Gallico. et uentio. conss. — 2. Diui. fratres. Sextilie. - Acc. VIII. k. Ag. ipsis. IIII. et III. AA. conss. — 3. (aggiunta posteriore) — 4. Id AA. Saturnino. - PP. Prid. Non. Ian. Aprl. et Maximo. conss. — 5. Imp. Ant. A. Panchratie. - PP. III. k. Mar. duob. Aspris. conss. — 6. (aggiunta posteriore) Id. A. Mirti. — S. Id. A. Mansueto. - PP. k. S. Max. et eliano. conss. — 10. Id. A. Castritie - PP. III. k. Sept. Albino. conss. — 11. Id. A. Sebastiano. - PP. Prid. Id. Mai. Alex. III. et dicione. conss. — 14. Id. A. Sabiniano - PP. III. Non. Oct. Gord. A. II. et Pompeiano. conss. — 15. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Cornifitio. - PP. III. Non. Aprl. Avgs. conss. — 16. Id. AA. et cc. Paconie. - S. N. Aprl. Byza. AA. conss. — 17. Id. AA. et cc. Mardonio. - PP. Non. Iun. Pnil. Diocl. v. et Max. AA. conss. — 18. Id. AA. et cc. Dionisie. - S. XIIII. k. feb. Sir. cc. conss. — 19. Id. AA. et cc. firmo. — S. Prid. Id. Mar. cc. conss. — 20. Id. AA. et cc. ad uerrinu . . . . . — 21. Impp. Const. A. Adconcilium provincie Africe. - PP. III. Id. Mar. Adrumeto. Const. A. IIII. et licinio. IIII. conss. — 22. Id. AA. Adbassum. pu. — 23. Impp. Iulan. A. Scdo. PP. — 24. Impp. Grat. Gal. et theod. AAA. Pancratio. - DD. Prid. Id. Cap. Arc. Cap. Arc. A. et probo. c. conss. ci. — 26. Impp. Archd. Non. theod. AAA. Anthemio. PP. - D. Prid. Id. Oct.

tit. XIV, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Aristobolo p - DD. Id. Iul. Ravnn. honr. A. XIII. Ettheod. AA. conss. — 2 Impp. Non. theod. AA. Iohi pp. - D. Id. Iul. Raven. Non. A.

tit. XV, 1. Impp. Archad. et honr. AA. Messale. PP. - Dat. XV. k. dec. Med. Stillichone. Const.

tit. XVI, 1. Impp. honor. et theod. AA. Flauiano. PP. - DD. III k Dec Ravenn. Basso. et philippo. conss. — 2. Impp. theod. et Valt. AA. Adflorentiu. PP. — Dat. XVI. k. iul. Cap. theod. AA. XVII. et festo. conss.

tit. XVII, 1. Imp. Probus. A. Octauiano. - VIII. k. Ian. Philippo. AA. con. conss — 2 Impp. Diocl. et Max. AA. Grafio.

tit. XVIII, 1. Imp. Gor. A C. Legitimis et aliis - PP. VIII. Id. Ian. — 2. Id. A. Tertullo. - PP. VII. Non A. Gord A. III. — 3. Impp. Diocl. et Max. AA. Amphioni. — 4. Id. AA et cc. Achilli. - PP. A. Pro et Maximo. conss.

tit. XIX, 2. Impp. Seu. et Ant. AA. Ruphine. - PP. XV. k. F. Lat et Rv. conss. — 3. Id. AA. Adriano. - PP. VIII. k feb. Ancul — 4. Id. AA. Gracho. - PP. III N. — 7. Impp. Ant. Eufrato. - PP. VI. Id. Mai. Rome. Sabino. II. et anuillino. conss. — S. Id. AA. Seu. - PP. VIII. k. Aug. Ant. A. III conss. — 9. Id. AA. Salustio. - PP. VIII. k. Mar. Presente et Albino conss. — 10. Imp. Alex. A. Scdo. et aliis. - PP. XII. k. Alex. A. cons. — 11. Id. A. Erennie - PP. XII. k. feb. Albino. et Max. conss. — 12. Id. A. Theofilo. - PP. k. Aug. Agricole. et clemen. conss. — 13. Id. A. Aquile. - PP. VIII. k. Non. Agricola. et clemente conss. — 14. Id. AA. Rupho. — 15. Impp Gord. A. Munciano. - PP. Id. conss. — 16. Impp. Gallienus. et uelosianus A. Iul Gord. Euthiachiano. - PP. XI k. Mai. Gallieno. et uo-

lusiano. conss. — 17. Imp. Diocl. et Max. AA. et ccc. Claudie. - VIII. kl. Ianr. Sirmi. A. conss. — 18. Id. AA. et cc. Pomponio. - VIII. k. ian. conss. — 19. Id. AA. et cc. Alexandro. - III. k. oct. VI. Miniano. conss. — 23. Id. A. et cc. Theodosio. - XV. k. dec. Nicom. et cc. conss. — 22 Id. AA. et cc. Elogio. - D. XV k. Cap. Lapa. et horeste. c. conss.

tit. XX, 1. Imp. Alex. A. Felici. - XI. k. iul. — 3. Impp. Gord. A. Gaio. - PP. VI. Id. Ap. Pio. et Pontiano. conss. — 4. Id. AA. Primo et euthichio. - PP. VI. k. Ian. Gord. et Auiola. conss. — 7. (aggiunta posteriore) Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Cotui. - XI k. Sept. Viminiano. conss. — 5. Id. AA. Rufo mil. — 9. Id. A. et cc. Hymnode. - D. k. AA. conss. — 10. Id. A. et c. Faustine. - V. k. Feb. cc. — 11. Imp. Const. A. Adeuastrium. - D. X k. Oct. Aquileie. Const. A. VII. et const. cc. — 12. Impp. Hon. et Theod. AA. Adpoplm. - V. Id. Mai. Plaucianticiano. et Zeta. II. PP.

tit. XXI, 3. Imp. Gord. Aquilo. — 5. Impp. Diocl. et Max. A. et cc. Phrodisie. — 2. Impp. Ant. Ant. Agripe. - Id Iun. AA conss. — 6. Impp. Diocl. et Max. A. et. c. Etymnode - XVI. k. Mai cc. c. conss. — 7. Id. A. et c. Sebastiano. - XVI. k. Mai. cc. conss. — 8. Imp. Const. A. Adsimachum. Vicc. - Dat. VIII. Id. Nou. Plo. et pontiano. conss.

tit. XXII, 3. Imp. Diocl. et Max. A. et c. Aciano. - V. k. Mai. heradio. A. co. ss. — 4. (aggiunta dall'amanuense del testo). Impp. Diocl. et Max. A. - V. k. Mai. — 5. Id. A. et c. Rufo - D. PR. Non. Mar. const. SS. — 8. Impp. Honor. et Theod A. Iuliano. Proconsuli Africe. - D. Pr. Mar. Constant. conss. — 9. Impp. Zeno. A. Alieno. PP. - Dat. k. Ian. Basilio conss.

tit. XXIII, 1. Id. A. Crispinomiliti. - PP. k. iul. Gord. et Pompeiano. cc. ss. — 2. Impp. Gord. A. Candianomiliti. - PP. III. Non. Oct. Pio. et Pontiano conss.

tit. XXIV, 1. Impp. Seu. et Ant. A. Mironi - PP. Pr. k. Apr. Leto. Scereale. — 2. Imp. Diocl. et Max A. Curioni.

tit. XXV, 2, Impp. Alex. A. Marciano. - PP. III. Nou. Max. Mar. II. et aquilino. conss. — 3. Impp. Diocl. et Max. AA. et c. Nichomedi. - pp. III. non. mar. Max. II. et aquilo. conss. — 4. Id. AA. et cc. Hysidoro. - VI. k. mai. neracl. AA. conss. — 5. Id. AA. et cc. Valent. - VI. Id. Dec. cc. ss.

tit. XXVI, 1. Id. AA. Amphobio. - PP. V. F. Pompeiano. et poliano. conss.

tit. XXVII, 3. Imp. Philippus Aliene - X. k. novb. Nicom. cc. ss. — 4. Id. A. et c. Urbano. — 5. (aggiunta posteriore) Id. A. Aqliano.

tit. XXVIII, 1. Imp. Alex. A. Florentino militi. - PP. XII. k. mai. Sirmi, ipsis. III. et tcis. aug. conss. — 2. Imp. Const. A. Adpopulum.

tit. XXIX, 1. (aggiunta posteriore) Imp. Diocl et Max. Sauine. et aliis.

tit. XXX, 1. Impp. Diocl. et Max AA. Theodote. - PP. III. non. novb. Diocl. A. et Aristo bozo. conss. — 2. Id. AA. et cc. Dimidio. - PP. VIII. k. Octb. Sclaro. II. et donato. conss.

tit. XXIX, 2. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Sen. et clemtiane - III. k. mar. Sirmi. conss.

tit. XXXI, 2. Impp. Gord. A. Solane. - VIII. Id. Ian. Nicom. — 3. (aggiunta posteriore) Imp. Marthomae et Sibinillae. — 4. Impp. Diocl. et Max. AA. Faciano. - PP. VIII. Id. Ian. Nicom. Diocl. VIII. et Max. VII. conss.

tit. XXXII, 1. Imp. Seu. et Ant. honorato. - pp. XV. k. Aprl. Sirmi. cc. ss.

tit. XXXIV, 1. (aggiunta dello stesso amanuense del testo) Imp. Alex. A. Valant.

tit. XXXIII, 2. Impp Diocl. et Max. Laurine. - XV. k. Mar. Sirmi. conss.

tit. XXXV, 1. Impp. Seu. et. Ant. AA. Longino. - D. Id. Oct. Seu. II. et victorino. ss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA Procule. - V. non. mar. cc. conss.

tit. XXXVI, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Hysidore - k. Mai. Sirmi. cc. ss.

tit. XXXVIII, 1. Impp. Aut. A. Prunico. - PP. VI. non. mai. Mensalo. et Sab. con. ss. — 2. Impp. Gord. A. Gaiano. - PP. III. non feb. Gord. A. II.

tit. XXXIX, 2. Id. A. Herodote. - PP. III. non. feb. Gord. A. et. Pom conss.

tit. XL, 1. Impp. Gor. A. Prote. - PP. III. Id. Oct. Pio. et Pontia cc. conss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Serapie. - PP. XI. k. Oct. Lupo. et Max. conss.

tit. XLII, 2. Impp. Iustinianus. A. Iohanni. pp. - Id. k. Sept. cc. ss. Lampadio et Horeste.

tit. XLI, 1. Impp. Alex. Valt. AA. Mutato. — 2. Imp. Val. et Gallienus. AA. et val. Theodore. - PP. Prid. Aug. tusca. et balso. conss. — 5. Impp. Iustinianus. A. Iohanne. PP. - Dat. k. nov. cap. p conss. — 4. (aggiunta dell'amanuense del testo). Id A. et c. Straconice.

tit. XLIII, 1. Impp. Alex. A. Maximiane. - PP. XV. k. Apr. Max. II. et Bliano. ss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. Vitalio. - PP. VI. k. deceb. AA. conss. — 3. Id. AA. et cc. theodore.

tit. XLIV, 1. Impp. Sen. et. Ant. AA. Romano, et aliis. - P. Prid. k. iul. Peregrino. conss.

tit. XLV, 1. Impp. Aurelius. A. Agatho Cleti - PP. VIII. k. iul. Aureliano. conss. — 2. Impp. Const. AA. Aduerinum. PP. - PP. k. Iun. Rome. Crispo. et const. II. et con. ss. — 3. Impp. Iustinianus. A. Mene. pp. - D. VIII. Id. Ap. P. Decio. conss. — 4. Id. A. Adsenatum. - D. XI. k. Aug. Cap. Lam. Padio. et horeste. VC. c. ss.

tit. XLVI, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Eutichiano. - VIII. k. Mai. AA. — 2. Id. AA. et cc. Sortiri. - Id. Feb. cc. ss.

tit. XLVII, 1. Impp. Seu. et ant. - PP. XVI. k. Aprl. Leto. II. et cereale. ss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. Aquiline - D. III. k. Sept. Cap. Post c. c. ss. Lamp. et horesta.

tit. XLVIII, 1. Impp. Alex. AA. Ticiano. - Si non. dic. et c. css.

tit. XLIX, 1. Impp. Alex. A. Liciano. - PP. xvi. k. oc. Pompeiano. et deligno. con. ss.

tit. L, 1. Impp. Gord. A. Secundo. mil. - PP. k. nov. Laterano.

LIB. III.

tit. XIX, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. Penebracio.

tit. LIII, 2. Impp. Const. A. Ad provinciales - D. xvii. k. iul. const. A.

LIB. II.

tit. LIV, 2. Imp. Alex. A. Dionisio. - PP. xviii. oct. et cereale. — 3. Impp. Diocl. et Max. A. Proculo decurioni. - xiii Mai. cc. conss. — 4. Id. AA. Prisciano. - PP. non. Aug. Diod. A. ii. et Aristobole. — 5. Id. AA. Licinniano. - xiii. k. Mai. cc. ss.

tit. LV, 1. Impp. Diocl. et Max. A. et c. Catulo. - vi. k. decb. Viminantio. conss.

tit. LVI, 1. Imp. Ant. A. Nopociane. - PP. xi. k. Aug. Rome. Ant iii. et Balbo. conss. — 2. Impp. Carus. Carinus. et numerianus. A. Clemti. - D. vi. k. Ap. cap. Inamp. et horeste. A. c. ss. — 6. Id. AAA. Iohanni. pp. - D. k. Septb. cp. cp. p. Su. lap. et horeste.

tit. LVII, 1. Impp. Diocl. et Max. A. et. c. - D. x. k. Mar. Cap. Tauro et felice. conss.

tit. LIX, 1. Imp. Iustinianus. A. demosteni. pp. — 2. Id. A. Iuliano. PP. - PP. x. k. Mar. Cap. Pont. et SS. Sula et horesita. XI. conss.

LIB. III.

tit. I, 1. Imp. Seu. et Ant. AA. Clementi - PP. k. Apl. Int. AA. iii. et Geta. conss. — 2. Id. AA. Valerio. - PP. iii. Id. Feb. Iuliano. II. et Crispo. c. ss. — 4. Id. A. Popiliano. - PP. k. Aug. Modesto. et Probo. con. ss. — 5. Impp. Gord. A. Marcello - PP. vi. nu. Sep. probo. et pontio. conss. — 6. Id. A. Iunie - xvi. k. Mai. Sirmi. cc. con. ss. — 7. Impp. Diocl. et Max. A. et c. hyrene. — 8. Impp. Const. et Licinianus. Addionisium. — D. P. Id. Mai. Volusiano. conss. — 9. Impp. Const. Admaximianum. - PP. Id. Ian. Sirmi. Crispo. v. et. — 10. A. Adseuerum. pu. - D. xvi. k. iul. Cap. Lap. et horeste. vc. conss. hic. constitutionos grecae diuersae. duae sunt. cap. vi et ii. dec. — 13. Imp. Iust. A. Iuliano. PP. - D. vi. k. Apr. Cap. Lamp. — 14. Id. A. Iuliano. PP. — 15. Id. A. Iuliano. PP. - D. x. k. Mai. Cp. PT. SS. Lamp. et hor. vc. — 16. Id. A. Iuliano. PP. - D. x. k. Mar. Const. P. Post. Cons. Lamp. et Horeste. vc. — 17. Id. A. Iohanni. PP. - D. k. nou. ep. post. conss.

tit. II, 1. Impp. Gall. Valt. et thood. AA. Adpotitum Vicarium. - D. x. k. Dec. Dechioppo. Dioc. viii. et cerio. Max. vii. AA. ss. hic constitutionem grecam.

tit. III, 5. Impp. Iul. A. Secundo. PP. - D. xvi. k. Iun. Valent. A. v. et Anatholio. con. ss.

tit. VI, 1. Impp. Gord. A. Candide. - PP. v. Id. Dec. Vm. et Au. ss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Agemathe. - D. Prid. Non. Mar. Rauenn. Const. et Constante. Conss.

tit. V, 1. Impp. Valens. Gratia. et Valent. AAA. Ad. Geu. Pu. — D. k. Dec. Valentinianus. A. et Val. AA. ss.

tit. VII, 1. Imp. Diocl. et Max. AA. et Cont. Camerio. - PP. v. k. Ag. Antoniano. A ui. et Balbino css.

tit. VIII, 2. (aggiunta posteriore) Imp. Ant. Magnelle. — 3. Id. AA. Demetrio. - PP. Novn. Gall. A. v. et faustino. css. — 4. Impp. Constant. A. Adcalpurnianum. - D. Id. Mar. Nepotiano. et faustino. css.

tit. IX, 1. Impp. Seu et Ant. AA. Valenti. - D. xv. k. nov. Cp. post. et ss. Lamp. et orest. vc. Anno. ii. - lex greca.

tit. X, 3. Imp. Iust. A. Iohanni, PP.

tit. XI, 1. Impp. Dioc. et Max. AA. et. cc. Dict. - PP. NN. k. Apl. Cesarie. cc. ss. — 2. Impp. Const. A. Aduersu uicarium. - D. Pri. Non. Mar. Volusiano. css. — 5. Id. A. Admaximum. - PP. Rome. viii. k. Apr. — 4. Id. A. Adcatullinum. Proconsulem Africe. - PP Rome. viii. k. Ap. Pribino. et Iuliano. ss — 6 Impp. Constantius. et Consti. A. A. Adpatronium uicarium Africe. D. NN. Apollonio. Superioris. Su. et Maximus. cc. css.

tit. XII, 3. Impp. Constant. A. Helpidio. - PP. v. Non. Mar. Crispo. II. et Sconst. ii. conss. - 4. Id. A. Ad Seuerum. - Dat. Id. Ap. Seuero. et Rufino. conss. — 6 Impp. Val. Valens. et Grat. A. A. A. Luciano. Vicario. Macedonie. — 2. (aggiunta posteriore cost. 2ª per le antiche edizioni) . . . . . — 7. Impp. Val. Theod. et Archd. A. A. A. Albino PU. - D. S. ii. Id. Ag. Rome. et iamasio. et Promoto. css. — 8. Id. A. A. A. Taciano. PP. - D. S. k. S. Ian. Cp. Arc. ii. et Rufino. — 10 Impp. Honr. et Theod. AA. Anthemio. PP. - Dat. v. k. Mai. Basso. et Philippo. conss. — 11. Impp. Leo. et Nnto. A. A. Armasio. PP. - Dat. G. Id. De. Const. Zenone. et Marciano. ss.

tit. XIII, 2. Impp. Diocl. et. Max. A. A. Alexandro. - PP. vi. k. Sep. A. A. conss. — 3. Id. A. A. Iude. - vi. k. Ian. A. A. conss. — 4. Imp. Const. A. Aduniuersos. Prouinciales. - PP. k. Oct. Basso. et Balbino. conss. — 5. Impp. Arc. et Honr. A. A. Vincentio. PP. Galliar. - D. xv. k. Mar. Cp. Probo. et Abienno. ss. — 7. Impp. Anastasius. A. Constantino. PP. - D. xv. k.

tit. XIV, 1. Imp. Const. A. Adandronicum. - D. k. Iul. Constantino. Poptanto. et Paulino. conss.

tit. XV. 1. Impp. Seu et Ant. A. A. Lauriane. - PP. iii. Non. Oct. Dextro. ii. et Prisco. ss. — 2. Id. A. A. et cc. Nice. - Pri. Non. Fe. Sirmi. cc. ss.

tit. XVI, 1. Impp. Valent. et Valens. A. A. Adfestum Proconsulem Africe. - D. viii. k. Iun. Grac. Nobili Puero. et Bacapho. ss.

tit. XVIII, 1. Imp. Seu. et An. A. A. Demetrio. - PP. VIII. k. Sept. chilone. II. et. libone. conss.

tit. XVIII, 1. Imp. Alex. A. Heraclidae. - PP. v. Id. Mai. Fusco. II. et destro. ss.

tit. XIX, 3. Imp. Grat. Val. et Teod.

tit. XX, 1. Imp. Valt. et Gall. A. A. Mesie. - PP. VII. k. Mai. Secvlare. et Donato conss.

tit. XXI, 1. Impp. Diocl. et Max. A. A. et. cc. Generatio. - D. Pri. k. Iun. Cons. Acletodo et Marino. conss.

tit. XXII, 1. Impp. Alex. A. Aur. Aristogratis. - PP. XII. k. Sep. Pompeio. et Religno. conss. — 2. Impp. Ant. A. Eliodoro. - PP. k. decb. A. A. A. II. et Grto. ss.

tit. XXIV, 1. Impp. Const. Adoctauium. com. hispaniarum. - D. Pri. Non. Dec. Gallicano. et Basso. ss. — 2. Impp. Val. Grat. et. Valentinus. A. A. A. Adsenatum. - D. XII. k. oct. AP. ro. conss.

tit. XXVI, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Dioscoro. - PP. VII. Id. Mai. Latno.

tit. XXII, 3. Impp. Dio. et Max. A. A. et cc. Zenonie. - Prid. Id. Apr. Bizantio conss. — 4. Id. A. A. A et cc. Sisinnie. — 5. Id. A. A. et cc. Diogeni psidi insularum. - PP. IIII. NN. Aug. conss. — 6 Impp. Iustinianus. A. Mene. PP. - D. XV. k. Oct. Valt. A. A. A. v. et Anatorio. ss.

tit. XXVI, 3. Impp. Ant. A. Heliodoro - D. NN. Feb. Const. A. IV. et Licinnio. conss. — 4. Impp. Alex. A. Maxime. — 6. Id. A. Aditalicum - Dat. XVI. k. Mar. limnio et catulio. conss. — 7. Impp. Const A. Ad Bulepherum. racionalem - D. XVI. k. Feb. Mar. Lim. et calt. conss. — S. Id. A. Adtaurum. PP. - D. v. nn. mr. Sirmi. dacianus. et cereale. conss. — 9. Imp. Val. A. Adphilippum. uicarium - D. v. Id. Ap. Eudoxio et dioscoro. ss.

tit. XXVII, 1. Imppp. Valentinianus. et Theod. et Archad. A. A. A. Adprovinciales. - D. K. Iun. Ta. et Sim. conss. — 2. Imppp. Arc. et Hon. et Theod. A. A. A. Adriano. PP. - D. v. non. oct. Theod. A. et Rumoride. conss.

tit. XXVIII, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Victorino - P. v. k. Iul. Falcedone. et Cloro. ss. — 2. Id. A. A. Lucretio. - PP. III. k. Dec. Dextro. II. et Prisco. ss. — 3. Id. A. A. Ian. - PP. VIII. k. iul. latno et Rufino. conss. — 4. Id. A. A. Sotherico et aliis. - P. VI. Id. Mar. Ant. III. conss. — 5. Imp. Ant. A. Elio. - PP. Pri. Non. Oct. Quintiano et Basso. conss. — 7. Id. A. Secundino. - PP. VI. k. Iul. Romo. Leto. II. et cerl. conss. — 8. Id. A. Secundino - PP. VII. Id. Febr. Max. II. et eliano. conss. — 12. Id. A. Licinniano et Diogeniano - PP. VIII. k. Feb. Gord. A. et Aniola. conss. — 14. Id. A. Prisco. - P. VIII. K. Decb. et Aniola. conss. — 15. Imp. Philpp. A. Ad filippum. C. Afrodisio. - PP. v. k ap. PHIL. A. et taciano. cc. ss. — 16. Impp. Valerianus et Gall. A. A. et Valerianus. nob. cu Theodoto. - PP. Id. Ag. Iusto. et Basso. conss. — 17. Impp. Carinus. et Numerianus A. A. Floro. - PP. Pri. Id. Fbr. Carino. et Numeriano. conss. —

18. Imp. Diocl. et Max. A. A. et cc. Faustine. - PP. Nicom. XVI. k. Mar. Ma. et aqli conss. — 20. Id. A. A. et Co. Sabiniane. - PP. VI. Id. Feb. cc. conss. — 19. Id. A. A. Apollinari. - PP. XV. k. Iul Sir. ipsis. et iu. A. A. conss. — 21. Id. A. A. et cc. Alexandro. - D. VI. Id. f. cc. ss. — 22. Id A. A. et cc. Tatille, - S. Id. Feb. Sirmi. cc. conss. — 23. Id. A. A. et cc. Philippe. - S. VI. Id. Sep. cc. ss. — 25. (Aggiunta posteriore). Id. A. A. et cc. Medani. - Dat. III. non. iul. — 26. Id. A. A. et cc. Serapioni suo. salutem. — D. V. k. Sep. Nicomed. Diocl. VIII et max. a. a. conss. — 27. Imp. Const. A. Adverinum - D. Id. Ap. Sir. Crispo. et Cst. conss. — 28. Id. A. Adclaudium. Presidem provincie. - D. VII. Id Feb. Prisco. II. et constantino. conss. — 29. Imp. Zeno. Sebastiano. - D. k. Iun. cp. Iustinianus. a. a. II. conss. — 30. Imp. Iustinianus. A. Munne. PP. - d. k. Iun. cp. Iustiniano. a. II. conss. — 31. Id. A. Menne. pp. - D. III. Id. Dec. cap. Dec. Iustiniano. pp. a. II. conss. — 32. Id. A. Mene. pp. - D. Prid. k. apl. cp. Decio. conss. — 33. Id. A. Demosteni. - D. XV. k. Oct. Calcedone. Decio vc. conss. — 34. Id. A. Iohanni. pp. - D. II. k. Avg. cp. Post. cons. Lamp. II. et Horeste conss. — 35. Id. A. Iohanni. pp. - D. k. Sep. cp. Lamp. et Horeste. VV. cc. — 36. Id. A. Iohanni. pp. - VI. Id. Feb. Max. II. et Aquilino. conss.

tit. XXIX, I. Imp. Philippi a. Nicanori et papiniane. - P. XVII. k. Sep. phil. a. et taciano. — 2. Impp. Val. et Gall. A. A. atie. - P. P. VI. Id. Ian. Max. et Glaviore conss. — 3. Id a. a. Aeliano. - P. X. k. Nov.

tit. XXVIII, 6 (Aggiunta posteriore.) Imp. Ant. A. Aelio.

tit. XXIX, 4. Impp. Dioc. et Max. A. A. Aristine. — 5. Id. A. A. Cottabeo. - PP. Pri. k. Mar. Max. II. et Aquilino. conss. — 6. Id. A. A. Demetriane - pp. G. k. mai. — 7. Id. AA Mamiano pp. V. M. mai. Maximo. et Aquilino conss. — 8 Id. AA. Anxanoni. - VI. Id X. cc. conss. — 9. Imp. Const. A. Olibrio - VI. Id. Iun. Geta. II. conss.

tit XXXI, 2. Impp. Seu. et Ant. AA. Marcello mil. - Dat. k. Iul. a. n. et vict. conss. — 3. (Aggiunta posteriore) Id. aa. epictae. - pp. — 4. Imp. Ant. A. Vitaliano. - pp. VII. k. mar. ant. a. III. et balbino. conss. — 5. Id. A. Postumiane. - pp. X. k. aug. — 7. Impp. Diocl. et Max. AA. Restitute. - P. XI. k. aug. — 8 Id. AA. et cc Astrerio. - IIII. april. cc — — 9. Id AA. et cc. Demophilie - D. III. k. dec conss. — 10. Id. AA. et cc. Theodosiano. - d. VI. k. ian. — 11. Impp. Archd. et Hon. AA. Actnali proconsuli. Asie. Afriche - Dat. k. Sep Const. Lamp.

tit. XXXII, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Cecilie. - pp. III. non. mai et horaci. Fausto ss — 2. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. Aristeneto - PP. — 3. Imp. Alex. A. Dniae - pp. III. k nov. Alex. ss. — 4. Imp. Gord. A. Miniano. mil. - pp. X. k nov. Pio et Ponciano. conss. — 5. Id. A. Herasiano - pp. prid. id. feb. Gord. A. et auiola. ss. — 6. Id. A S Stronio - pp. V. Id. Iul. — 7. Id. et cc. Antonio - pp. X. k. nov. et taciano. conss. — 9. Impp. Car. Carn. et Noiano. AAA. Antonino. - pp VI. k. Mar. Caro. et Carino. AA. conss. — 10. Impp. Diocl. et Max. AA. Ianuario -

pp. VIII. Id. Feb. IV. et III. aa. — 12. Id. AA. et cc. Alex. - D. VI. Id. — 13. Id. AA. et cc. Cythithio - Dat Id. april. aa. conss. — 14 Id. AA. et cc. Septimie. - III. k. Iul. aa. ss. — 15. Id AA. et cc. Aureli Proculino. — d. XI. k. Oct. aa. conss. — 16. Id. AA. et cc. Ianuario - Id. Nov. Sirmi. aa. conss. — 17. Id AA. et cc. Sabino - d. XVIII. k — 18. Id. AA. et cc. Claro. - d. VIII. k. ian. aa. conss. — 19. Id AA. et cc. Calistrato. - VII. k. ian. Sirmi. conss. — 20. Id. AA. et cc. Quartille. - VI. k. mar. aa. conss. — 21. Id. AA. et cc. Herocli. - d. VI. Id. Oct. — 22. Id. AA. et cc. Diodete. - D. VI. k. nov. cc. ss. — 23. Id. AA. et cc. Magnifero· - d. XVI. k. dec. conss. — 24. Id. AA. et cc. Iuliano - Dat. XVI conss. — 25. Id. AA. et cc. Eugnomono - Dat. XVI. k. dec. nic. — 26. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. et cc. hellidoro — 27. Id. AA. et cc. Philapelpho. - d. XVIII. k. Ian. — 28. Id. AA. et cc. Sopatro - D. X. non. k. Ian. cc. conss.

tit. XXXIII, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Possidoni. - P. VI. k. oct. — 2. Id. AA. et cc. Felicae. - pp. VI. A. A. — 3. Imp. Ant. A. Antoniano. - pp. III. k. aug. ant. a. IV. et balbino. SS. — 4. Imp. Alex. A. Verbicio. - pp. k. iul. agricola. et clemte. ss. — 5. Id. A. et cc. Euocato. et aliis. — 7. Imp. Gord. A. Ulpiano. mil - pp. k. fb. conss. — 8. Impp. Dioc. et Max. A. A. et ccc. Hieroni. - VI. k Iul. A. A. conss. — 9. Id. A. A. et cc. Ausamsae - d. XII. k. Ian. Sirmi. conss. — 10. Id. A. A. et cc. Pomp. — 11. Id. A. A. et cc. Theodote - d. XV k. nov. cp. ps. conss. Lampadio. et or. vv. — 17. Imp. Iustin. A. Iohanni. pp.

tit. XX IV, 1. Imp. Ant A. Calpurniae - pp. III. id. nov. Gentino. et basso ss. — 2. Id. A. A. Marciali. - pp. k. III. N. leto. II. et cereale. conss. — 3. Id. A. Ricane. - pp. VI. k. mai. max. II. et aquilino. conss. — 4. Id. A. Cornelio. - p. id. A. Max. II. et eliano. conss. — 5. Impp. Philipp. et philipp. Claudiano. mil. - pp. k. feb. — 6. Imp. Claud. Prisco. - pp. VII. k. mai. claudio. AA. SS. — 7. Impp. Dioc. et max. A. A. Iul. - pp. IIII. Non. Mai. Max. et aquilino. ss. — 8. Id AA. et cc. Agniceto. - d. k. Ian. Sir conss. — 9. Id AA. et cc. Zosimo. - d. XI k. Feb. Sirmi. cc. conss. — 10. (aggiunta dell'amanense del testo). Id. AA. et cc. Nymphido. — 11. Id. AA. et cc. Aureliano. - d XI. k. nov. Sirmi. conss. — 12. Id. AA. et cc. Valeriane. - d. X. Ian. nic. cc. conss. — 13. Imp. Iustin. A. Iohanni. pp. — 14. Id. A. Iohanni. pp.

tit. XXXV, 1. Imp. Alex. A. Gliconidi - pp. VIII. id. nov. A. conss. — 2. Imp. Gordianus. A. Alexandro - pp. VIII. nov. Gord. ss. — 3. Id. A. Dolentio. - d. XV. k. mai. Heracliani. — 4. Impp. Diocl et Max. A. A. Zoilo. — 5. Id. A A. et cc. Claudio. — 6. Id. A. A. et cc. Plinio. - pp. XV. k. nov. cc. ss.

tit. XXXVI, 1. Impp. Sev. et Ant. AA. Marciano. - pp. aa. k. Sept. Gord. ss. — 6. (aggiunta dell'amanuense del testo) Imp. Gord. A. pompeio. mil. - pp. — 8. Id AA. Talesphoro. - pp. VI. non. apriano. et papo. ss — 3. Imp. Ant. A. Rapho. - pp. VII. nov. — 11. Imp. Philipp. c.

Antoniae - pp. xvii. k. mar. ss. — 12. Impp. Gallus. et uolusianus. Rupho. - pp. prid. Id. mar. Gallo. N. et Lusiano conss. — 13. Impp. Dioc. et Max. A. A. Saturninio. — 14. Id. A. A. Herminio - d. viii. k. Sept. aa. — 15. Id. AA. et cc. Theophile. — 23 (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. et cc. hermogeni. — 17. Id. A. A. et cc. Commodiano. - d. vii. k. d. Sirmi. aa. conss.

tit. XXXI, 6. Imp. Alex. A. Firmino.

tit. XXXVI, 18. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Domnae. - d. xvii. k. Ian. aa. conss. — 19. Id. AA et cc. Lysignatie. - pp. xviii. k Ian. aa. ss. — 20. Id AA. et cc. Pactumeie. - iii. Feb. cc. conss. — 21. Id. AA. et cc. Fortunato. - vi. k. dec. ss. 22. Id. AA. et cc. Dionisiocli - pp. vii. Ian. — 16. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. et cc. heracliano. — 25. Id. AA. et cc. Diocl. - D. N. k. Crispo ii. const. conss. — 26. Imp. Const. A. Adbassum.

tit. XXXVII, 1. Imp. Ant. A. Luciano. - pp. k. mar. Rome. A vi. et balbino. conss. — 2. Imp. Alex. A. Auito. mil. - pp. v. non. mtii. Iul. — 4. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. et Herode - pp. viii. id Feb. conss. — 5. Id. AA. et cc. Secundino - D. viii. k. S. cc. conss.

tit. XXXVIII, 1. Imp. Ant. A. Marco. - pp. vi. k. dec. Gent. et basso. conss. — 2. Imp. Alex. Eufrate. - pp. xvi. k. Nov. Alex. a. a. Dione. conss. — 3. Imp. Dioc. et Max. A. A. Seuero. - pp. vii. k. Iul. ipsis. iv. et IN. a. a. conss. — 4. Id. A. A. Admax. - pp. xvi. k Nov. ipsis. v. et iii. a. a. conss. — 5. Id. A. A. et frontini. et gapirioni. - D. vi. Id. k. Feb. Sir. aa. cc. et cc. conss. — 6. Id. A. A. et cc. Thesiane. - NN. Dec. Nic. a. a. — 7. Id. A. Seueriano. et Flauiano. - Non. Dec. Nic. cc. — 8. Id. A. A. et cc Nicomacho. - D. Non. Dec. Conss. — 9. Id. A. A. et cc Demetriano. — 10. Id. A. A. et cc. Gallicano. - Sine. die. et conss. — 11. Id. A. A. et cc. Gallicano. - D. xi. k. Aug. cp. Lamp. et Oreste. vv. cc. conss

tit. XXXIX, 1. Id A. A. et cc. Hicephoro. - Id. Dec. Nic. cc. conss. — 2. Id. A. A. et cc. Taciano. - pp viii. k. Ian. Nic cc. conss. — 3. Imp. Contans. A. Adttillianum. - D. vi. k. Mar. Bessi. Gallicano. et Simacho ss. — 4. Id. AA. Adbassum. puc. - D. xii. k. Iul. Gall. et Sirmi. ss. — 5. Imppp. Val. Theo. et Arch. AAA. Neotorio. - pp. viii. k. aug. apc. — 6. Imppp. Theod. Arc. ethonr AAA. Ruphino - D. Pri. Non. Nov. cp. - Arch. A. ii. et rufino css.

tit. XL, 1. Imp. Iul. A. Secundo. pp. - D. iii. Non. Sep. Mamertiano. et Neuita ss. — 2. Impp. Valent. et Val. AA. Salustio. pp. - pp. xiii. k. nov. max. ii. et eliano ss.

tit. XLI, 1. Imp. Alex. A. Marcello. — 2. Imp. Gor. A. quintilliano et aliis. - pp. iiii. NN. Gord. et auiola. conss. — 3. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. eutichio. - D. v. NN. oc. Sir. AA. ss. — 4. Id. A. A. et cc. solio. - D. xviii. k. Ian. Sirmi. a. a. conss. — 5. Id. AA. et cc. menophilo - D. v. k. Apl. cc. conss.

tit. XLII, 1. Imp. Alex. crescenti mil. - pp. k. mai. alex. a ss. — 2. Id. A. Siro. - pp. k. Sep. max. II. et el. conss. — 4. Id. A. Flacille. - pp. III. k. mar. Agricola et clem. ss. — 5. Imp. Gor. A. Sabino mil. - pp. Id. F. A. et aui. conss. — 6. Imp. Philip. A. Polemonidi. - pp. prid. id. mar. rer. et emil. conss. — 7. Impp. Dioc. et Max. AA. Uitaliano. - P. v. k. mai. Hercl. conss. — 8. Id. A. A. et cc. Photino. — 9. Id. A. A. et cc. Faustino. - pp. VIII. k. Sep. cc. conss.

tit. XLIV, 3. Imp. Alex. A. Rimo. - pp. VI. non. Iv. max. II. et eliano. ss. — 8. Imp. philipp. A. Iuliae. — 9. Id. A. et phillip. c. faustino - pp. VI. k. dec. Philipp. et thiano. ss. — 10. Impp. Dioc. et Max. A. A. Aquiline. - D. VIII. Id. Dec. Dioc. III. et Max. a. a. conss. — 11. Id. AA. Gaudentio. - D. III. Id. Nov. Sirmi cc. conss. — 12. A. A. — 13. Id. A. A. Dionisio. — 14. Id. A. A. Cynegio. pp. - d. III. k. cp. Honorio. nobili. puero et enodio. conss.

LIBRO IV.

tit. I, 1. Imp. ant. A. Herculiano. - pp. XV. k. Iul. ant. a. IIII. et Balbin. ss. — 2. Imp. Alex. A. Felici. - pp. VI. Id. ap. Max. II. et Eliano conss. — 3. Impp. Dioc. Max. AA. Seuerae. - pp. V. id. Feb. Tiberian. et Dion. ss. — 4. Id. AA. Maxime. — 5. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. Iuliano. - pp. III. non. — 6. Id. AA. Bessio. — 7. Id. A. A. Ertichiane. - Id. Nov. aa. ss. — 8. Id. A. A. etccc. Alex. - XII. k. mai. cc. ss. — 9. Id. A. A. et cc. marciano. - V. k. mai. Sir. cc. conss. — 10. Id. A. A. et cc. protogoenio - VI. k. Dec. cc. conss. — 11. Imp. Const. Demosteni. pp. - D. XV. k. nov. cp. pt. conss lamp. et hort. VV. cc. conss. — 12. Id. A. Demosteni - Recitata. VIII. Id. Nov. Consisterio Palacii Iustiniani. d. k. Aug. Decio. V. C. — 13. Id. A. Iohanni. pp.

tit. II, 1. Impp. Sev. et Ant. AA. Modestino. - D. Chilone. et Libone. conss. — 2. Imp. Ant. A. hermogeni. — 3. Imp. Gor. A. Semphronio - pp. VIII. k. Semp. Gord. A. et auiola. conss. — 4. Imp. Philipp. A. et philipp. max. - XV. k. Ian. a. ss. — 10. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. et cc. Crispino - S. Prid. — 11. Id. A. et cc. Maximiano. - P. XVII. k. Sep. cc. consulib. — 15 Id. A. Charidemo. - S. V. k. dec. Nic. cc. conss. — 16. Impp. Honor. et theod. AA. Theodoro. — 13. Id. A. A. Phontoni . - D. k. Ivn. cp. DH. Iustinv. pp. a. II. conss. — 17. Imp. Iustinia. A. Menno.

tit. III, 1. Imppp. Theod. Arch. et Honorius. AAA. Ruphino. pp. - D. VI. Non. Mar. Arc. III. et Honor conss.

tit. IV, 1. Impp. Horivs et Theod. A. A. Iohanni pp. - D. VI. Id. Iul. Rab. Hon. XVI. et Theod. X. a. a. conss.

tit. V, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. mutiano. - PP. XV. k. Ian. VI. et Balbino. ss. — 2. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. et cc. Secundino. - pp. XIIII. — 3. Imp. Dioc. et Max. AA. et cc. Pamphilo. - D. VI. Non. npl. a. a. conss. — 4. Id. AA. et cc. Heracho. - S. V. Id. ap.

Biza conss. — 5. Id. AA· et cc. Attalo. - S. VIII. k. mai. aa. conss. — 6. Id. AA. et cc. Naseas. - S. VI. Id. aug. aa. ss. — 7. Id. AA. et cc. Dionisiae. — 8. Id· AA. et cc. Ziparo. - S. XVI. k. no. cc. ss. — 9. Id. AA. et cc. Gratiane. - S. VI. NN. dec. Nic. cc. ss. — 10. Imp. Iustin. A. Iuliano. pp. - S. k. Aug. lamp. pp. et hon. cc. — 11. Id. A. Iuliano. pp. - pp. VI. k. aug. leto. II. et cereale. ss.

tit. VI, 3. Impp. Val. et Gall. AA. ar. et alex. — 2. Imp. alex. A. asclepiadi. - pp. VI. k. Dec. albino. et maximiano. ss. — 4. Impp. Val. et Gall. AA. et Valerian. c. aemilie. - pp. V. k. mai. emiliano. et Basso conss. — 6. Id. AA. et cc. Curioni et plocioni. — 7. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. et cc. Gerontio - S. III. — 8. Id. AA. et cc. Flauiano. - S. IIII. Id. F. conss. — 9. Id. AA. et cc. Bibino. - S. III. Id. Feb. Sirmi. ss. — 10. Id. AA. et cc. Cononsiane. - S. IIII. Non. Dec. Nic. cc. conss. — 11. Id. AA. et cc. Straconice. - S. XVII. k. Ian. cc. conss.

tit, VII, 1. Imp. Ant. A. Ingenuo. - S. Sine die et conss. — 2. Id A. Longino. — 3. Impp. Dioc. et Max. AA. Dizoni. mil. — 5. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Bithopro. - VI. Id. Mai. aa. conss.

tit. XII, 3. Id AA. Carpophoro.

tit. VII, 4. Id. AA. et cc. Ruphino· - S. VI. Id. Mai. Con. ss. — 6. Id. AA. et cc. Eutichiae. - S. XV. k. Iun. cc. conss. — 7. Id. AA. et cc. Zenonideae. - S. II. k. Dec. Nic. cc. ss.

tit. VIII, 1. Id AA. et cc. Hermogeni. - S. VI. k. Mai. aa. conss. — 2. Id. AA. Aristeneto. - S. k. mai. co. conss.

tit. IX, 2. Id. AA. Sculatio. - S. III. Non. apl. aa. conss. — 3. Id. AA. et. cc. Galatie. - S. VI. Id. F. cc. conss. — 4. Id. AA. et. cc. Alexandro. - pp. XVII. k. F. Scl. II. et D. conss.

tit. X, 1. Imp. Gor. A. Valerie. - 3. Id· AA. et cc. Rusticiano. - pp. pri. k. Ian. Tiberi. max. et. aquilino ss. — 4. Id. AA. Liciniae. - pp. Non. Oct. Ipsis. NN. et III. aa. conss. — 5. Id. AA. et cc. Camerino et marciano. - S XIII. k. F. Sir. cc. conss. — 6. (aggiunta posteriore) Id. AA. et. cc. Mauricio. - S. VIII. — 7. Id. AA. et cc. Fuelpisto. — 9. Id AA. et cc. Gliconi. - pp. V. Id. F. conss.

tit. II, 8. Imp. phill. A. Proculo.

tit. X, 10. Id. AA. Ruphino - S. VIII. k. Mai. cc. ss. — 11. Impp. Dioc. et Max. et cc. Paule. — 12. Id. AA. et cc. Iobino. - S. XVI. k. non. conss. — 13. Id. AA. et cc. Barsimio. - S. XVI. k. ap cc. conss. — 14. Id. AA. et cc. Hermo Doro et Nichomacho. - S. V. k. D. Nic. cc. conss.

tit. XI, 1. Imp. Iustinian. A. Iohanni pp. - D. XII. k. Nov. cp. post. csul. Lamp. et Horest. consss.

tit. XII, 1. Impp. Dioc. et Max. AA. Asclepiodote. — 2. Id. AA. Terontinae. - D. X. k. Sep. Ticiano. et Neputiano. ss. — 4. Id. AA. et cc. Filothere.

tit. XIII, 1. Imp. Gor. A. Candido. mil. - pp. III. non. oct. Pio. et pontiano. conss. — 2. Impp. Dioc. et Max. AA. Neoterio. etutelimio. - S. X. k. mai. II. conss. — 4. Id. AA. et cc. Acheo. - pp. XII. k. mai. sirmi. cc. ss. — 5. Id. AA. et cc. Lampetio. - S. III. Id. apl. cc. conss.

tit. XIV 1. Imp. Sev. A. Iuliano. - pp. III. Id. Dec. Dextro. II. et Prisco. conss. — 2. Impp. Ant. A. Betico. - pp. III. k. Sep. Leto. II. et cereale. ss. — 3. Imp. Alex. A. Herodi. — pp. Id. Sep. Alex. A. ss. — 4. — Imp. Gor. A. heroni. — 5. Id. A. Chresto. - S. Prid. Id. Apl. Bizanio. aa. II. conss. — 6. Impp. Dioc. et max. AA. et cc. feliciano.

tit. XV, 1. Impp. Sev. et Ant. AA. Valeriano. - p. VI. II. ap. G. ss. — 2. Imp. Ant. A. Marco. - pp. VI. k. F Sabino. II. et uemisto. conss. — 4. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Zosimo. - S. V. k. mai. aa. ss. — 5. Id. AA. et cc. Nauidie. - D. k. Ian. ss.

tit. XVI, 1. Imp. Gor. A. Hermeroti. - pp. XI. k. mar. Gor. II. et Pompeiano. conss. — 3. (aggiunta dell'amanuense del testo) Impp. Dioc. et max. aa. et cc. maximae. — 2 Imps. Decius. A. Talemache. — D. XIII. k. ma. aa. ss. — 5. Impp. Dioc. et Max. AA. Iulio. — 4. Id. AA. et cc. Crispo. - d. k. Dec. cc. conss — 7. Id. AA. et cc. Apolausto. - d. VI. D. Dec. Nic. cc. ss.

tit. XVII, 1. Impp. Dioc. et max. AA. et cc. macedonae. - D. VI. k. mai. Sirmi. ss.

tit. XVIII, 1. Imp. Gor. A. Felici. - d. X. k. mr. ep. p. conss. Lamp. et Hor. vc. — 3. Id. A. Iohanni. pp. - D. k. Nov. ep. p. conss. Lamp. et horeste. v. c.

tit. XIX, 1. Imp. Sev. et Ant. AA. Faustino. - pp. prid. k. Iul. Dextro II. et Prisco. conss. — 2. Imp. Ant. A. Alutano. - pp. V. Luk. San. Pop. et Pelig. ss. — 3. Imp. Alex. A. Leene et Lupo. — 4. Id. A. Vito - pp. k. Nov. Alex. ss. — 5. Imp. phillip c. Sertorio. - pp VII. Id. ap. phill. et taciano conss. — 6. Id. A. et cc. Romulo. pp. Id. ma. phil. a. tc. ss. — 7. Imp. Gallien. A. Sabino. - pp. prid. Non. Sep. Gallieno. a. II. et Faustino. ss. — 8. Impp. Dioc. et Max. AA. Pvblio et optato. — pp. XVI. k. Dec. Basso. qu. — 9 Id. AA. et cc marcline. - S Id. ap. aa. ss. — 10. Id A A et cc. ysidoro. - D. V. k. mai. herael. A. A. conss. — 11. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. et cc. Antoniae. - S. V. — 12. Id. A. A. et cc. cho. - D. k. Dec. a. a. conss. — 15. Id. A. A. et cc. Antonino. - D. XVIII. k. Feb. cc. conss. — 16. Id. A. et cc. Philippe et sebastiano. — 17. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. et cc. Paulinae. - S. — 18. (aggiunta dall'amanuense del testo) Id. AA. et cc. Violentillae. - S VII. — 19. Id. A. A. et cc. Menandro. - D. XVI. k. Dec. Nic. cc. conss. — 22. Id. A. A. et cc. Glathocleae. — 23. Id. A. A. et cc. Monelao. — 24. Imppp. Valens. Grat. et Valent. A. A. A. Adantonium. pp. — 25. Imppp. Grat. Val et Theod. A. A. A. Floro. pp. — 20. Impp. Dioc. et Max A. A Phronimae.

tit. XX, 2. Imp. Alex. A. carpo. - pp. x. k. mai. II. et elian. ss. — 3. Impp. Val. et Gall. A. A. Rose. - pp. III. k. Iun. Valeriano. et Gallieno. III. A. A. A. conss. — 4 Impp. Car. et Carin. A. A. Meriano et aurelio. - pp. VIII. k. D. Carin. II. et numer. ss. — 5 Impp. Dioc. et Max. A. A. Candido. - pp. V. k. mai. ma. II. et aq. ss. — 6. Id. A. A. et cc. Tertullo. - S. VI. k. mai. aa. conss. — 7. Id. A. A. Diogeni et ingenuo. — 8. Id. A. A. et cc. Deruloni. - S. k. no. Reginase. cc. ss. — 9. Imp. Const. A. Iuliano. pisid. - D. VIII. k. S. Nassioptano. et Paolino. conss. — 10. Imppp. Valent. Grat. et Val. A A. A. Adgem. Pu. - D. k. D. Val. v. et Valen. A. A. ss. — 11. Impp. Honr. et Theod. A. A. Caeciliano. pp. - D. XIII. k. F. Rauen. Honr. VII. et Theod. III. A. A. conss. — 12. Id. A. A. - D. XI. k. Iun. cp. Longino. conss. — 14 Imp. Zenon. A. Archadio. pp. — 17. Imp. Iustinian. A. Menae. pp. - D. k. Iun. cp. Dono. Iustin. p. a. ss. — 18. Id. A. Menae. pp. - D. k. Iun. cp. duo. Iust. pp. N. ss. — 19. Id. A. Iuliano. pp. - D VII. k. apl. cp. Lamp. et Horet. vc. conss.

tit. XXI, 1. Imp. Ant. A. Marchiae - pp. pri. Id. Feb. Gord. a. auiola. ss. — 2. (aggiunta dell'amanuense del testo Imp. Alex. A. Maliano. - pp pp. IIII. — 3. Imp. Alex. A. Eliano. — 5. Id. A. Prisco et marco mil. - pp. XII. k. Iul. Max. II. et Aquilino. ss. — 6. Impp. Dioc. et Max. A. A. Lucidi. — 8. Id. A. A. Alexandre. - pp. XV. k. mar. Dioc. III. et max. II. A. A. ss. — 9. Id. A. A. Aristeneto. - pp. VI. k. Iul. a. a. conss. — 10. Id. A A. et cc. Victorino. - D. XI. k. Nov. Reginassi. cc. ss. — 11. Id. A. A. et cc. Theageni. - pp. III. id. Nov. cc. conss. — 12. Id. A. A. et cc. Dionisiae. - D. XIIII k. ap cp. Lap. et Horste cc. ss. — 13. Id. A. A. et cc. Leontio. — 14. Id. A. A. Adseuerum. com. hispaniarum. — 15 Imp. Const. adpopulum. (Constitutio Greca). — 17. Imp. Iustinian. a. menae. pp. - D. k. Ivl. cp. Dono Iustinian. — 18. Id. A. Menae. — 20. Id. A. Iuliano. pp. — 21. Id. A. Iuliano. pp.

tit. XXII, 1. Impp. Val. et Gall. A. A. Ruphino - p. III. k. m. eml. et Basso. conss. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Soterio. — D. XV. k. Ian. cc. ss. — 3. Id. A. A. et cc. Maximae. - D. III. k. Mar. Sirmi. conss. — 4. Id. A. A. et cc. decio. - D. VIII. k. Dec. cc. conss. — 5. Id. A. A. et cc. Victori. - D. XIIII. cc. ss.

tit. XXIII, Id. A. A. et cc. Sisole. - D. III. id. apl. Sir. cc. conss. — 2. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A et cc. Auluzano. — 3. Id. A. A. Sotore. — 4. Id. A. A. Faustine. - pp. Id. Oct. ap. et maximo. conss.

tit. XXIV, 2. Imp Alex. A. Demetrio. - pp. k. oc. Antonino. et Alex. conss. — 3. Id. A. Victori. - pp. VIII. k. Dec. Ant. et Alex. ss. — 4. Id. A Hermeo. et maximillae - pp. XIII. k mai max. II. et elian. ss. — 5. Id. A. Dioscoride. - pp. VIII. Id. Ap. fusco. et Dextro. ss. — 6. Id. A Trophinie. — 7. Id. A. Iuliano. - D. XV. k. D. Niem. cc. ss. — 10. Impp. Dioc. et Max. A. A. Apollodore. — 11. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. et cc. Hamiano. - S. V. kal. o. = 8. Imp. Phill. A. Saturnino. —

9. (aggiunta dell'amanuense del testo) Impp. Diocl. et Max. A. A. Georgio. — 12. Id. A. A. et cc. Saturnino.

tit. XXV, 1. Imp. Ant A. Hermeti. - d. xvi k. nov. Sirmi. a. a. conss — 2. Imp. Alex. A. Calisto. - pp. III. k. mai. al. a. a. conss. — 4. Impp. Dioc et Max. A. A. Antigonae. - D. xvi. — 5. Id. A. A. et cc. Gaio. - D. v. k. Nou. cc. ss. — 6. Id. A. A. et cc. Onesimae. - D. XIIII. k. Dec. cc. conss.

tit. XXVI, 1. Impp. Seu et Ant A. A. Elio. - pp. VIII. k. D. Dex. II. et prisco. conss. = 3. Imp. Ant. A. Artemoni. - pp. III. n. Iul. Leto. II. cereale. ss. — 2. Impp. Sev. et Ant. A. A. Annio. - pp. VIII. k. Dec. Dextro. II. et prisco. ss. — 4. Id. A. A. Leontio. - pp. v. k. Ian. Sabino. II. et anulino. conss. — 5. Imp. Alex. A. Asclepiadi. - D. VI. Id. Ap. Biza. ss. — 6. (aggiunta dell'amanuense del testo) Impp. Val. et Gall. AA. et Valer. nob. c. matrone. - pp. xv. k. — 7. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Crescenti. — 8. Id. A. A. et cc. Diogenio. - D. xvi. k. D. Lap. et Hr. vv. cc. — 9. Id. A. A. et cc. hysidoro. - S. VI. Id. ap. Biza. A. A. ss. — 10. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. A. A. et cc. Fraudisio. - S. non. — 11. Id. A. A. attalo. - D. Pri. D. Sirmi. ss. — 12. Id. A. A. et cc. Iactori. - D. XIII. k. Feb. — 13. Impp. Honr. et theod. A. A. Iohanni. - D. v. Id.

tit. XXVII, 1. Impp. Dioc. et Max. A. A. Marcello. - pp. k. Ivl. ipsis. IIII. et III. aa. — 3. Imp. Iustinian. A. Iuliano. pp. - D. xvi. k. Dec. — 2. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. Iohanni pp. - Dat. kaln. nounb.

tit. XXVIII, 1. Imp. Pertinax. A. Atilio. - Prid. k. mai. Agricl. — 3. Id. A. Macrino. — 4. (Aggiunta dell' amanuense del testo) Id. AA. Cyrillae. - pp. xv. — 5. Imp. Alex. A Musae - pp pr. k. mai. — 6. Imp. Phill. A. Theopompo. - VI. non. Mar. phill. et Tacian. — 7. Imp. Iustinian. A. Iuliano. pp.

tit. XXX, 1. Imp Ant. A. Lucillae. - pp. non. Dec. Caruuti Duob. Aspris. ss. — 2. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id A. Nepotianae. - pp. III. — 3. Id. A. Seruato. pp. III. Id. Ag. Gandaru. — 7. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Imp. Gord. Viviano. - pp. . .... — 9. Id. A. Proculo. - pp. III. — 11. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. Theodore - pp ... — 12. Imp. Val. et Gall. A. A. Sepiduco. — 13 Impp. Dioc et Max. A. A. Condiano. - pp VIII. k. ipsis. III. — 16. Id. A. A. et cc. Rvphino. - pp. XVII. k. Feb. Sirmi. cc. ss. — 18. Id. A. A. et cc. Zotico. - S. VI Id. Nov. Antiochae. cc. ss — 20. Id. A. A. et cc. Theodociano. - S. VIII. k. Ian. cc. conss. - 25. Imp. Iustinian. A. Adpopulum urbis constantinopolitane et universos provinciales. - D. h NV. ep. p. Lamp. ss. — 5. Idd. A. A. Pupillae. — D. xv. k. apl. Lamp. et Hor. conss. — 23. Id. A. A. Iuliano. pp - D. k. S. Terano. et Rf.

tit. XXX, 1. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Impp. Seu. et Antoniu. Hyllaro. - pp. prid. k. — 2. Imp. Ant. A. Maturio. - D. Id. Ap. Antonio. et Balnio. — 3. Id. A. Demetriae. - D. III. k. iul. leto. et uereale. ss. - 4. Id. A. Basso. - D. Non. NV. Max et elian co. 6. (aggiunta del-

l'amanuense del testo) Imp. Alex. A. Iustino. - pp. — 7. Imp. Alex. A. Iuliano. et thaniano. - pp. Non. NV. Max. II. et eliano. ss. — 8. Id. A. Materno. - pp. XII. k. Ap. mod. et Probo. conss. — 9. Imp. Dioc. et Max. A. A. Zoylo. - d. III. id. Dec. ipsis. cc. — 11. Id. A. A. Eutichiano. - S. IIII. id. ap. — 12. Id. A. A. et cc. Seueriano. - k. Oct. max. et hel. cc. — 13. Imp. Iustinianus. A. Theodoro. pu.

tit. XXXI, 4. Id. A. Luciano. - D. XVII k. Dc. Alex. et Dion. cc. ss — 7. (aggiunta dell'amanuense del testo). Id. A. aueconio. — 5. (Aggiunta dell'amanuense del testo). Id. A. honoratae. - pp. — 9. Imp. Gord. Euthomenidi. - pp. Id. Ian. — 12. Id. A. Corneliano. - pp. XVII. k. Ian. Nic. cc. — 14. Imp. Iustinian. A. Iohanni pp. - D. k. nov. Lamp. et Hor. aa. cc.

tit. XXXII, 1. Imp. Pius. A. Euocato. - Sine dic. et cc. — 2. Impp. Sev. et Ant. A. A. Locio. - D. NN. Iul. Getae. cc. — 6. Imp. Ant. A. Anticono. - pp. III. id. Feb. Duob. Aspris. cc. — 3. Id. A. Iuliano. - pp. V. k. oc. Sev. a. a. II. — 7. Id. A. Arist. cc. - pp. IIII. NN. Oct. Romae. Leto. et cer. cc. — 10. Id. A. Donato. - 12. Imp. Alex. A. Tiranno. - pp. k. mai. macio. et eliano. cc. — 11. Id. A. Popilo. - D. XI. k. mai. max. urb. — 15 Imp. Gor. A Claudio. - D. N. m. attico. et ptexta. — 16. Id A. Sulpicio. - pp. — 17. Imp. Phill. A. euxeni. - pp. id. Iulii. ipsis. cc. — 19. Id. A. Irinee. — 20. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Id. AA. et cc. aelio. - Subd. — 23. Id. A. Iasoni. - D. III. k. oc. VI. minaci. — 24. Id. A. Liciae. - D. XIIII. k. Dec. Ipsis. cc. — 21. Id. A. Chersimioni. — 25. Imp. Const. A. Ad populum. - D. k. ap. Decio. cc. — 26. Imp. Iustinianus. A. menae pp. - D. Id. Dec. cp. Iustin. a. pp. a. II. conss. — 27. Id. A. menae. pp. - dat. k apl. cp. Dec. ss. — 28. Id A. Demosteni. pp. - pp. k. oct. calc. Decio. cc.

tit. XXXIII, 1. Imp. Dioc. et Max. A. A. Honorato. - pp. III. id. mar. max. et aqui. cc. — 2. Id. A. A. Cosimanei. - pp. prid. Id. Mar. Maximo et Aquilino. cc. — 4. Id. A. A. et cc. - Eu Charisto. - D. VIII. id. Oct. Reuariae.

tit. XXXIV, 1. Imp. Alex. A. Mestrio. - pp. III. Id. Iul. max. et urbano conss. — 2. Imp. Gord. A. Celsino. - D. k. Nov. Pio. et Ponpiano. cc. — 3. Id. A. Antronio. - D. id. iul. Gord et auiola; ss. — 4. Id. A. Timograti. - D. id. iul. emiliano et Basso. cc. — 6. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Alexandre. - D. III. k. mr. Sr. cc. — 8. Id. A. A. et cc. Alex. — 9. Id. A. A. et cc. menophilo et caeteris. - pp. VII. id. Nov. Sirmi. cc. — 10. Id. A. A. et cc. Septimiae. - D. III. k. Iv. D. cc.

tit. XXXV, 4. Imp. Alex A. Vulnerato. - S. VIII. Id. Ian. — 1. Impp. Sev. et ant. A. A. Leonide. - D. III. non. S. Pio. et Pontiano. — 2. Impp. Ant. A. Marcellino - pp. VIII. — 3. Id. A. Germano. - p. VI. k. II. Sab. — 7. Id. A. Aureliano. - D. III. k. Ian. mil. et Basso. — (Aggiunta posteriore) Imp. Iust. A. honorato. - Iudicem causi dicum . . . . . sacramento resarciatur. — 6. Imp. Gord. A. Sosidio. - p. III. N. S. Pio et Pouciano. conss. — 9. Impp. Dioc. et Max. A. A. Marcello - d. XVII. k.

Iun. cc. — 11. Id. AA. et cc. gaio. - D. NN. k. Ivn. Sirmi conss. — 12. A. A. Zosimo. - pp. XVII. k. Ivn. Sirmi. a. cc. — 13. Id. A. A. Zosimo - D. k F. Sir. cc. — 14. Id. A. A. et cc. Hermiano. - D. VI. k. ep. Sir. cc. — 15. Id. A. A. et cc. Precario. - D. XVII. k. mai. — 16. Id. A. A. Vzando. - III. k. oct. — 17. Id. A. A. Gorgonio. — 18. Id. AA. et cc. Tusiano. - D. VII. k. oct. Sir. conss. — 19. Id. A. A. Eugenio - S. XIII. k. nov. Sir. et cc.

tit. XXXVII, 1. Id. A. A. et cc. Aurelia. - D. III. Non. Mai. A. et cc. — 3. Id. A. A. et cc. Victorino. - pp. VI. k. Sep. cc. — 5. Id. A. A. et cc. Theodoro. - D. XII. k. Ian. Nicom. cc. — 6. (Aggiunta dell'amanuense del testo) Imp. Iustin. A. Iohanni. pp. - Dat. prid.

tit. XXXVIII, 1. Id. A. A. et cc. Paulo. - d. XII. k. mai. — 2. Id. A. A. Avito. - d. VIII. Id. mai. max. et aquilino. cc — 5. Id A A. cc. Graciae. — 7. Id. AA. Istioni. - S. No. Mar. Sir. — 3. Id. A. A. et cc. Valerie. - D. VIII. k. Dec. A. A. cc. ss. — 6. Id. A. A. et cc. Lucrecio. - pp. Non. Mar. Sir. cc. — 8. Id. A. A. et cc. Diogeni. - D. XVII. k. ap. cc. — 9. Id A. A. et cc. Adseuerum. - D. VIII. k. ap. Sir. cc. — 10. Id. A. A. et cc. Gordiano. - D. VII. Id. ap. cc — 11. Id. A. A. et cc. Paterno. - pp. III. Non Dec. cc. — 12. Id A. A. Paciano. - D. V. k. Ian. vicent. et summaco. cc. 14. Imppp. Grat. Val. et Theod. A. A. A. Flauiano. pp. Illyrici. - D. V. k. Ivn. Vice Arciae. et taciano. ss.

tit. XXXIX, 1. Impp. Sev. et Ant. A. A. Geminio. - D. III. NN. Nov. — 3 Imp. Alex. A. Timotheo. - D. VIII. Id Feb, max. et eliano. — 4. Id. A. Diogeni. - D. XVII. k. oct. max. et eliano. cc. — 5. Id. A. Diogeni. - pp. k. mar. Iuliano. et crispino. cc. — 6. Id. A. Pomponio. - pp. VIII. k. Ivl. agr. et clem. cc. — 9. Imp. Iustinianus. A. Iohanni pp. - D. k. Nv. cp. cp. Lamp. et Hor. VV. conss. — 7. Impp. Dioc. et Max. A. A. manaseae. - D XVII. k. mar. caus. et aticc. — 8. (Aggiunta doll' amanense del testo) Id. AA. et cc. Vigiliano. - S. XV.

tit. XLIII, 1. Impp. Dioc. et Max. A. A. Papiniane. - D. XVI. k. D. Nic. cc. — 2. Imp. Const. A. Provincialibus. - D. XV. k. S.

tit. XLIV, 1. Imp. Alex A. Maxoni. - D. XI. k. mr. ant. et alex. cc. — 2. Impp. Dioc. et Max A. A. Luppo. - pp. V. k. nov. pp. et aris. cc. — 3. Id. A. A. et cc. marciane. - D. VIII. Id. F. A. A. et cc. — 4. Id. A. A. et cc. Eudoxio. - D. NN ap. Bizantio. cc. — 5. Id. AA. et cc. Rupho. - D. XV. k. N. Sir. cc. — 6. Id. A. A. et cc. Dominio. — 9. Id. A. A. et cc. Gathano. - D. XV. k. Ian. Sir. cc. — 10. Id. A. A. et cc. Senerus. - D. III. k. Ian. R. Arc. — 11. Id A. A. et cc. Magne. — 13. Id. A. A. Nice. — 14. Id. A. A. et cc. Basilide. - S. XV. k. Ian Nico. conss.

tit. XLV, 1. Imp. Gord. A. Ruphino. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Felici. - d. NN. ap. Biz. A. C.

tit. XLVIII, 1. Imp. Alex. A. Secundino. - D. k. Sep. Max. — 2. Id. A. Iuliano. — 3. Id. A. Ampne. - D. III. k. mr. max. et eli. cc. — 4. Imp. Gor. A. Siluro. - D. XIII. k. Ian. Gor. et aniola. cc. — 5. Impp. Dioc. et

Max. A. A. Leontio. - D. xv. k. Ian. — 6. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. Cyrillo.

tit. XLIX, 1. Impp. Ant. A. Eliane. - pp. id. mia. omil. BS. ss. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. Serapodoro. - pp. III. Id. Ivl. ipsis. cc. — 4. Id. A. A. mutiano. - P. VIII. id. S. — 6. Id. A. A. et cc. Neratio. - D. VI. Id. Ap. Biz. cc. — 7. Id. A. A. et cc. Diodoro. - p. XVI. k. Iun. phill. — 11. Id. A. A. et cc. Eucarpiae. - D. X k. Ian. cc. — 8. Id. A. A Eusebio. — 12. Id. A. A. et Crispo - Prid. N. Sir. cc. — 13. Id. A. A. et cc. Alex. D. III. N. Dec. — 15. Id. A. A. et cc. Anthonio. - S. XV. k. Ian. Nic. cc. ss. — 16. Id. A. A. et cc. Cirillo. - D. XIII. k. Nic. cc.

tit. L, 1. Imp. Ant. A. Secundino. - pp. III. k. Ag. Ant. et Balbino cc. — 2. Imp. Alex. A. Septimae. - D. XIII. k. apl. Anth. et Alex. cc. — 3. Imp. Alex. A. Paterno. - D. XV. k. Iul modesto, et probo. cc. — 4 Imppp. Valent et Gall. Val. A. A. A. Cirillo. - D III. N. Mai. — 5. Impp. Dioc. et Max. A. A. Vero. - D. Prid. Id. Sep. Ipsis. cc. — 6. Id. A. A. A. et cc. Dionisio. - D. XIIII. k. S. Viminatio cc. — 8. Id A. A. A. Valentino. - D. Pr. N. F. Sir. cc. — 9. Id. A. A. et cc. Ruphinano - D. V. N. Sir. cc.

tit. LI, 1. Imp. Alex. A. Cattiano. - D. VIII. Id. Iul. et Crispo. cc. — 2. Imp. Gor. A. Greciae - D. III. Id. F. — 5. Impp. Dioc et Max. A. A. Aegro. - VIII. id. m. Sir. cc. — 6. Id. A. A. et cc. Ruphine. - D. k. Nou. — 7. Imp. Iustinianus. A. Iohanni. pp. - D. k. Nou. cp. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. Valeriano. - S. XVI. k. Nu. Sir. A. A. conss.

tit. LII, 3. Id. A. A. et cc. Eusebio. - pp. id. F. cc. — 5. Id. A. A. et cc. Olimpiano. - D. Non. Iun. Ant. et Geta. cc.

tit. LIV, 1. Imp. Ant. A. Diotime. - D. V. Id. Oc. Sau. et Anul. cc. — 2. Imp. Alex. A. Charisto. - D. k. S. Alex. A. A. cc. — 3. Id. A. A. Felici. - D. III. Id. Iul. — 4. Id. A. A. Iuliano. — 8. Id. A. A. et cc. Auxanoni. - D. VIII. k. Nou. Seu. et Vict.

tit. LVIII, 1. Imp. Ant. A. Dicentio. - D. III. k. Iun. Mens. Sau. cc. — 2. Imp. Gor. A. Peticio. - D. k. Dec. Gor. et auiola. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. muciano. - D. VIII. k. Ian. Rac.

tit. LX, 1. Imp. Val. A. Aprobum. pp. - D. Det. Id. Nou. Pio. et Pon. cc.

tit. LXI, 5. Imp. const. A. Menandro - D. III. Id. Iul. Crispo. et cons. ss. — 7. Imppp. Valent. Valens. et Grat. A. A. A. Ad archelaum cons or. - p. III. k. F. — 10. Impp. Hon. et Arc. A. A. Antemio. pp. — 12. Impp. Hon. et Theo. A. A. Carsoni com. scr. larg. - D. VIII, k. Oct. Rau.

tit. LXII, 2. Impp. Seu. et Ant. Gallistiano. — 3. Impp. Ual. et Gall. A. A. Tuseo et aliis. — 4. Imp. Cons. A. Ad felicem. p. - p. VII. id. mar. cartagine.

tit. LXIII, 3. Impp. Hon. et Theodoro.

tit. LXIV, 1. Imp. Gor. A. Trasae. - pp. VIII. id. nov. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. Primitiue. - D. NN. Dec. Nicomedi. cc. — 3. Id. A. A. et cc. Leontio. — 4. Impp. Dioc. et Max. A. A. Leontio. — 6. Id. A. A. et

cc. Protogeni. — 5. Id. A. A. Theodolanae. — 7. (aggiunta dell'amanuenso del testo) Id. A. A. et cc. Timotheo. - S. — S. Id. A. A. et cc. Pauline. - N. Dec. Nicomedi. cc. ss.

tit. LXV, 1. Imp. Ant. A. Agrippino. - pp. k. Iul. Romae. Ant. et Balbino. cc. — 2. Id. A. Epitteto. — 3. Id. A. Callimorphoniae. - pp. k. Dec. alex. A. cc. — 5. Imp. Alex. A. Patronio. - D. k. Mar. et elian. cc. — 6. Id. A. Victorino. - D. k. aug. Pomponio. et Peligno. cc. — 8. Id. A. Higino. - pp. k. Aug. Popinio. — 9. Id. A. Flusto. - pp. VIII. id. Sep. max. urb. — 10 Imp. Gor. A. Popinio. - D. VIII. k. mar. G. et al. cc. — 11. Imp. phill. A. Theodoro. - D. id. Ag. Perg. et emil. cc. — 12. Id. A. Nicae - VIII. id Mar. emil. et Basso. cc. — 13. Imppp. Val. et Gall. A. A. et Val. C. Heraclidie. — 14. Id. A. A. et cc. Iulio. — 15. Imp. Val. A. Eufrosinae. - D. Id. Aug. Emil. et Basso. cc. — 16. Id. A. et c. Thimotheo. — 17. Impp. Dioc. et Max. A. A. Hostili. — 18. Id. A. A. Annio. - pp. XI. k. oct. ipsis. III. et III a. a. ss. — 19. Id. A. A. Val. — 20. Id. A. A. et cc. Carpothoro. - D. VIII. id. oc sir. — 21. Id. A. A. Antonie. — 22. Id. A. A. Papiniano. - D. VIII. k. Ian. a. a. a. cc. — 23. Id. A. A. Priso. — 24. Id. A. A. et cc. Antonino. - pp. VIII. k. Ian. cc. — 25. Id. A. A. et cc. epagatho. - III. k. Ian. cc. Sir. — 26. Id. A. A. et cc. opilioni. et hermosi. - D. III. k. mai. cc. — 28. Id. A. A. et cc. Neoni. - D. XV. k. oct. et. cc. — 29. Id. A. A. et cc. Iuliano. — 32. Imp. Zeno. A. Adamancio. pu. — 33. Id. A. Sebastiano.

tit. LXVI, 2. Imp. Iustinianus. A. Demosteni. pp. - D. XV. k ap. lap. rt Hor. cc. — 3. Id. A. Iuliano pp. - D. XV. k. ap. Lap. et Hor. w. cc. Constitutio Greca.

LIBRO V.

tit. I, 1. Impp. Dioc. et Max. A. A. Bianori. - XVIII. k. mai. — 2. Impp. Const. et C. stan. A. A. Ad pacatianum. - D. Prid. Id. Ap. marciano. Policatian. et Nilarin. cc. — 3. Imppp. Grat. et Val. et Theod. A. A. A. Eutropio. pp. — 4. Impp. Hon. et Theod. A. A. Admarianum. - p' n. d. rau. n. et. tho. conss. — 5. Imp. Leo. et Ant. A. A. Heritrio. pp.

tit. III, 2. Imp. Alex. A' Atal. — 3. Id. A. Marcello. — 4. (aggiunta dell'amanuense del testo) Imp. Gord. A. Marco. — 8. Impp. Dioc. et Max. A. A. Eufrosino - D. k. mai Tirallo. A. A. conss. — 5. Impp. Val. et Gall. A. A. Theodorae. — 6. Imp. Aurl. A. Donatae. — 7. Imppp. Caru. Carin. et num. A. A. A. Incianae. — 9. Impp. Dioc. et Max. A. A. Iuliae - VIII. k Ian. — 20. (aggiunta dell'amanuense del testo) Imp. Iust. A. Iohanni. pp. — 10. Id. A. A. Dionisio. - V. Id. Feb. — 11. Id. A. A. Neae. — 12. Id. A. A. c. elooctiniae et timocleae. — 13. Id. A. A. Alexandro. — 16. Id. A. A. Adtyberianum Vicarium Hispaniarum. — 15. Imp. Const. A. Ad maximum. pu. - D. XVII. k. nov. — 17. Impp. Theod. et Val. A. A. Hierio. — 18. Imp. Zeno. Sebastiano.

tit. IV, 1. Impp. Seu. et Ant A. A. Potito.

tit. III, 14. Id. A. A. Aurl. - pp. Non. mai. Anullino et Phontone. conss.

tit. IV, 2. Id. A. A. Throphime. - III. id. ap. modesto. et prisco. cc. — 3. Id. A. A. Uelerie. — 5. Id. A. A. maxime. - pp. IIII. k. Nov. Sauino. et uenusto. conss. — 6. Imp. Gord. Valerie. — 7. (aggiunta dell'amanuense del testo). Id. A. Apro. — 8. Imp. Alex. A. Romano. - D. v. k. mr. Gor. et Pompeiano. conss. — 9. Imp. Prob. A. Fortunato. - D. II. no. dic. et aristb. ss. — 11. Impp. Dioc. et Max. A. A. Alex. — 12. Id. A. A. Sauino. - D. Non. Vov. — 13. Id. A. A. Honesimo. — 14. (aggiunta dell'amanuense del testo). Id. A. A. et cc. Ticio. — 18. Impp. Val. et Valen. A. A. Adsenatum. - d. III. id. Iun. Nicesticone primo. conss. — 20. Impp. Hon. et Theod. A. A. Adtheod. - p. k. oc. cp. lap. et or. vc. ss. — 21. Impp. Theod. et Val. A. A. Basso. pp. acaligato. mil.

tit. V, 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. Sebastiane. — 4. Imppp. Val. Theod. et Arc. A. A. A. Ad andromachum co. reru. priuatarum. - D. Ro. k. Dec. Thed. A. III. et Abudtio. conss. — 6. Impp. Arc. et Hon. A. A. Eutichiano. pp. — 7. Impp. Val. et Marc. A. A. Palladio. pp. — 8. Imp. Zeno. A. Spinico. pp. - D. k. S. cst. pcs. Leonis iunioris.

tit. VI, 1. Impp. Sev. et Ant. A. A. Mario. - pp. VII. Id. Feb. Leto. II. et cer. conss. — 2. Imp. Alex. Burrito. - pp. n.° nov. max. VI. et eliano. conss. — 5. Imp. Phill. A. et Phillp. c. Apuleio - pp. XV. k. — 6. Impp. Val. et Gall. A. A. Lucio. — 8. Impp. Leo. et Ant. A. A. erithio. pp. - D. k. Iul. Marc. conss.

[1] **tit. IX**, 2. Imppp. Grat. Val. et Theod. A. A. A. Eutropio pp. - D. III. k. Ivn. cp. eucerio et siagrio. conss. — 3. Id. A. A. A. Floro. pp. - d. XV. k. cp. et ant. et siagrio conss. — 6. Impp. Leo. et Anth. A. A. Erithrio pp. — 7. Imp. Zeno. A. Sebastiano pp. - D. k. mr.

tit. X, 1. Imppp. Val. Theo. et Ar. A. A. A. Laciano. pp.

tit. XI, 4. (Aggiunta dell'amanuense del testo). Impp. Diocl. et Max. A. A. et cons. Rufino - D. non. mai. — 6. Impp. Theod. et Val. A. A. Hiero. pp. - D. k. mr. cp. felici et tauro. cc. conss.

tit. XII, 4. Imp. Alex. A. Valenti. - pp. IV. id. iul. max. II. et el. ss. — 5. Id. A. Statute. — 13. Impp. Dioc. et Max. A. A. Catule. - SD. II. k. mai. herl. A. A. ss. — 14. Id. A. A. et cc. Basilisse. - S. D. IIII. n.° Non. phill. p. p. a. a. conss. — 16 Id. A. A. et cc. Emilio. — 18. Id. A. A. et cc. Menestrato. - S. D. XVIII. k. Ian. Sir. cc. conss. — 20. Id. A. A. et cc. Tiberio - S. D. v. k. mai. S. cc. ss. — 22. Id. A. A. et cc. Polubiane - SV. v. k. oc. cc. conss. — 23. Id. A. A. cc. Diogeni - SD. v. k. oc. minaci. cc. conss. — 27. Id. AA. et cc. Pompeiano. - SD. VI. k. Ian. Sir. cc. conss. — 28. Impp. Zeno. A. Eliano. pp.

[1] In questo punto del testo vi è un richiamo ad una piccola pergamena inserita, nella quale si leggono: la sottoscrizione: « D. III. k. Nov. cp. Evgerio et Siagrio, conss. » e la costituzione l. del tit. VIII avente la iscrizione: « Impp. Hon. et Theod. A. A. Theodoro. pp. »

tit. XIV, 1. Impp. Seu. Ant. A. A. Nicete. — pp VII. k. Feb. — 2. Imp. Ant. A. Theodote. - pp. XI. k. ap. — 5. Impp. Dioc. et Max. A. A. claudio. - pp. N. F. ipsis. III. A. A. cons. — 8. Impp. Theod. et Val. A. A. Ormisde. pp. - SD. V. Id. Ian. pcsul. Protogenis et anstnrii. conss.

tit. XV, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Dionisie. — Proposita VX. k. aug. chilone et libone. conss. — 3. Imp. Iustinianus. A. Mene. pp.

tit. XVI, 3. Imp. Ant. A. Epiceto. - pp. III. No. Mar. a. III. et Balbin. conss. — 4. Imp. Alex. A. Claudiano - p. XVII. k. oct. — 5. Imp. Alex. A. Quintille. - pp. V. Id. Feb. Albino et max. conss. — 9. Imp. Gord. A. Origeni. - pp. VIII. k. oct. Pio et pontian. conss. — 10. Id. A. Ateriano. - pp. VI. k. ap. Gor. et auiol. conss. — 11. Id. A. max. — 12. Id. A. Secundine - pp. VI. k. Feb. — 14. Impp. Dioc. et Max. A. A. Detauiane. - pp. VI. N. oct. — 15. Id. A. A. et cc. Iustiniano et aliis. — 16. Id. A. A. et cc. Theod. - pp. V. Id. Mar. — 17. Id. A. A. et cc. Capitoline. - Sub. Die. VII. k. mai. — 18. Id. A. A. et cc. Materne. - SD. III. k. Iul. — 19. Id. A. A. Dionisiae. — 23. Id. A. A. et cc. Ceciliane. — 24. Imp. Const. A. A. Petronio. — 25. Imp. Iustin. A. Menae. pp. - Sub. die. III. id. Dec. — 26. Id. A. Mene. pp. - D. VIII. id. ap. cp. Decio. conss.

tit. XVII, 2. Impp. Val. et Gall. A. A. et Val. c. Pauline. - pp. V. k. ap. — 4. Impp. Dioc. et Max. A. A. Pisoni. — 5. Id. A. A. et cc. Schirioni — 6. Id. A. A. Phebo. — 11. Id. A. A. Hermogeni. magist. off.

tit. XVIII, 1. Imp. Ant. A. Apollonio. - pp. XVII. k. ap. — 10. Impp. Dioc. et Max. A. A. Epigono. — 11. Impp. Hon. et Theod. A. A. Mariano pp.

tit. XXI, 1. Imp. Alex. A. Polideuce. - pp. XVI. k. Dec. alex. a. III. et Dione. conss. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Sereno. - Sub die VII. k. oc. a. a. ss. — 3. Id. A. A. et cc. Quarcioni

tit. XXII, 1. Id. A. A. Apollinario.

tit. XXIII, 1. (aggiunta dell'amanuense del testo) Impp. Seu. et Ant. A. A. dide. - pp. III. k. mai. ant. a. III. et Balbino conss.

tit. XXV, 1. Imp. Pius. Basso. — 2. Divi. Fratres. Celeri. - D. Id. Ap. ipsis. III. et III. a. a. conss. — 3. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. Ticianae. - pp. VII. — 4. Id. A. A. Sabino. - pp. NN. Feb.

tit. XXVIII, 6. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Dominae.

tit. XXIX, 4. Imp. Iustinian. A. Iuliano. pp.

tit. XXXI, 1. Imp. Ant. A. Chrisante. — 2. Id. A. Epafrodito. — 4. Id. A. Donino. - pp. III. id. Iul. — 5. Imp. Alex. A. Fuscianae. — 8. Imp. Dioc. et Max. A. A. Musico. — 11. Imp Zeno. A. Dioscoro pp. - D. k. Sep.

tit. XXXII, 1 Imp. Ant A. Aristolae - p. k. oct.

tit. XXXIV, 2. Imp. Alex. A. Artemesie. — 3. Imp. Pill. A. Dolenti. - pp. VI. k. Aug — 5. Impp. Dioc. et Max. A. A. Eliane. — 6. Id. A. A. Leoncio. - p. prid. k. mai. conss. — 7. Id. A. A. et cc. Rufo. - S. D. II. n° Iul. — 8. Id. AA. et cc. Evelpisto. — 12. Imppp. Grat. Val. et Theo. A. A. A. Eutropio. pp.

tit. XXXV, 1. Imp. Alex. A. Octadiae.

tit. XXXVI, 5. Imp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Zenoni.

tit. XXXVII, 13. Imp. Gord. A. Longino. - p. VIII. k. mai. — 14. Imp. Phill. A. Phill. c. Clementi. — 16. Impp. Dioc. et Max. A. A. Proculo. - D. k. mai. her. a. a. ss. — 19. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. et cc. Vinditiano. - S. — 20. Imp. Const. A. - D. VII. k. ap. — 21. Id. A. Ad Maximum. pp. — 22. Id. A. Ad populum. - D. Id. Mar. c. stant. a. IIII. conss. — 24. Impp. Archad. et Honor. A. A. Euticiano. pp. — D. VIII. k. Mar. — 28. Imp. Iustin. A. Iohanni. pp.

tit. XXXVIII, 2. Imp. Alex. A. Saturo.

tit. XXXIX, 2. Id. A. Zodandro. - p. XV. k. Sep. — 3. Imp. Gord. A. Prudentiano. - pp· N.° Sep. Gord. A. et Auiola. conss. — 4. Imp. Dioc. et Max. A. A. Maximianae. - SD. III. N.° Mar.

tit. XLII, 5. Impp. Cstant. et Max. A. A. et Sev. et Max. cc.

tit. XLIII, 4. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. et cc. Thalide. - pp. V. — 5. Imp. Alex. A. Asclepiadi.

tit. XLIV, 1. Imp. Ant. A. Militiadi. - pp. XIIII. k. Aug. — 4. Imp. Gall. A. Hireneo. - pp. k. nov.

tit. XLV, 1. Impp. Valr. et Gall. A. A. Marcello.

tit. XLIX, 1. Imp. Alex. A. Dionisodoro.

tit. LI, 4. Id. A. Aglao. — 7. Impp. Dioc. et Max. A. A. Alex. — 12. Id. A. A. et cc. Quintille. — S. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. et cc. Dalmatio. - S. — 13. Imp. Iustin. A. Iuliano. PP. - D. k. Aug. Lap. et or. vv. cc. conss.

tit. LIII, 2. Imp. Ant. A. Severo. — 4. Imp. Gord. A. Mutiano. - pp. VI. k. oct. Pontiano. conss.

tit. LIV, 1. Imp. Sev. et Ant. A. A. Fusciano. - PP. VI. id. Mar. Laterano. et Rvfino. conss. — 4. Imp. Alex. A. Frontino.

tit. LVI, 1. Imp. Ant. A. Presentino. - PP. N.° Ivn. — 3. Imp. Alex. A. Vitalio.

tit. LIX, 1. (aggiunta dell'amanuense del testo) Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Antoniano. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. Serene. — Qui vi è una lacuna nel manoscritto).

tit. LXXI, 3. . . . . - PP. III. N.° Ian. Tusco et Basso conss. — 5. Id. A. A. Sereno. - PP. III. k. Mai. Seevlare et donato. conss. — 6. Impp. Car. et Carin. et numr. A. A· A. Varo. - pp. N.° Mar. Caro. et Car. conss. — 8. Impp. Dioc. et Max. A. A Theodotae. — 9. Id. A. A. Muciano. — 10. Id. A. A. Grato. — 11. Id. A. A. Tophimo. - pp. XIII. k. Dec. — 12. Id. A. A. et cc. Leontio· - D. II. k. Mai. — 13. Id. A. A. et cc. Zenonille · D. IIII. k. Sep. Sir. A. A. conss. — 15. Id. A. A. et cc. Sabine - SD. VIII. k. Dec. a. a. conss. — 16. Id. A. A. et cc. Eutichio. - SD. VI. Id. Ap. cc. conss. — 18. Imp. Const. A. et Cst. c. ad senerum.

tit. LXXII. 1. Imp. Ant. A. Valenti mil. - Proposita v. k. Ian. Ant. A.

II. G. conss. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Stratoniciano. - pp. XV. k. ap. — 4. Imp. Constn. A. Ad populum. - D. Id. Mar.

tit. LXXIII, 1. Imp. Gor. A. Felici. - pp. V. Id. Sp. Pio. et Pontiano. conss. — 2. Id. A. Crispinae. - pp. XVI. k. Ivl. Gor. A. et Popeiano. conss. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. Agathe. — 4. Id. A. A. et cc. Alexandro.

tit. LXXIV, 1. Id. A. A. et cc. Lucille. - pp. V. nonas. oct. ipsis. IIII. et III. a. a. ss. — 2. Id. A. A. et cc. Alexandre. - SD. k. Iun. Sirmi. a. a. ss. — 3. Imp. Iustin. A. menae. prefecto preturio. - Data. VIII. id. apr. cp. Decio. conss.

tit. LXXV, 6. Imp. Zeno. A. Aeliano. pp.

LIBRO VI.

tit. II, 1. . . . . pp. XI. k. mai. SV. A. II. et Vic. SS. — 2. Impp. Sev. et Ant. A. A. Negotiatoribus. - pp. III. k. Dec. chil. et Div. conss. — 3. (aggiunta dell' amanuense del testo) Imp. Ant. A. Secundo. - pp. — 4. Imp. Alex. A. Aurelio Herodi. - pp. Id. Sep. Alex. a. conss. — 5. Id. A. Cornelio - pp. VI. k. Ian. Max. II. et eli. conss. — 6. Id. A. Pitodoro. - pp. VI. k. Ian. Max. II. et eli. conss. — 7. Id. A. Dato. pp. Prid. Id. Ion. modesto et probo. conss. — 9. Imp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Aedisio. - D. VII. Id. Feb. Firmi. a. a. conss. — 10. Id. A. A. et cc. Valerio. - Sine Die et conss. — 11. Id. A. A. et cc. Demosteni. - S. VII. k. Sep. Viminatio. a. a. conss. — 12. Id. A. A. et cc. Quantillae - S. Id. Oct. Sir. a. a. conss. — 13. Id. A. A. et cc. Domno. - S. k. Dec. — 14. Id. A. A. et cc. Dionisio. - S. VII. k. Ian. Sir. A. A. conss. — 15. Id. A. A. Socratiae - S. k. Ian. Sirmi. A. A. conss. — 16. Id. A. A. et cc. Artemidoro. et aliis. - S. k. oct. VIIII. cc. conss. — Id. A. A. et cc. Cononi. — S. Id. Dec. cc. conss. — 18. Id. A. A. et cc. Dionisiodoro. - S. III. k. Ian. cc. conss. — 19. Id. A. A. et cc. Menestheo. — 22. Imp. Iustin. A. Iuliano pp.

tit. III, 1. Imp. Sev. et Ant. A. A. Romano. - pp. III. k. Ian. — 2. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. A. A. Euticheti. — 3. Id. A. A. Quintiano. - pp. k. Nov. Albino. et miliano. ss. — 8. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. A. Augusto. — 6. Imp. Alex. A. Caecilio. - pp. k. nov. — 10. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. A. Herculiano. — 11. Imp. Gor. A. Africano. - pp. III. Non. Aug. — 12. Impp. Dioc. et Max. A. A. Veneriae.

tit. IV, 2. Impp. Valent. et Valens A. A. Ad florianum comittem rerum priuatarum. - D. III. Id. Oct. Triberi. — 2. Imp. Iustin. A. Domosteni pp. - R. VII. m. c. N. v. P. I.

tit. V, 1. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Claudio. - Da XV. k. N°. Sir. VI. cc. ss. — 2. Id. A. A. et cc. Iuliae - dt. VII. k. Ian. Sir. VC. cc. ss.

tit. VI, 1. Imp. Alex. A. A. Zotico. - pp. prid. id. mai. maximo. II. — 2. Id. A. Leontogeno - pp. VII. k. aug. max. II. et eliano. cc. ss. — 3. Id. A. Xantho. — 4. Id. A. Victorino. - pp. prid. k. Oct. Iul. et crispino. cc.

ss. — 6. Impp. Gor. A. Cornelio. - pp. III. k. apl. — 8. Imp. Dioc. et Max. A. A. Hermiae.

tit. VII, 1. (aggiunta dell' amanuense del testo) Imp. Ant. A. Daphidapono. - pp. V. — 2. Imp. Constant. A. Admaximum. p. urb. - pp. id. apl. — 4. Impp. Theod. et Val. A. A. Basso. pp.

tit. IX, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Macrinae. - Sine die et cc. — 2. Id. A. A. Crispino. - pp. III. Non. Nov. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. Crisentino. - pp. V. k. Ivn. max. — 4. Id. A. A. et cc. Marcello. - D. XIII. k. mai. hercl. — 6. Id. A. A. et cc. Frontine. - d. IIII. k. mai. uu. cc. cc. ss. — 8. Imp. Const. A. Dionisio.

tit. X, 1. Imp. Gord. A. Marthane. - pp. prid. id. Ian. Peregrino. et Theod.

tit. XI, 1. Imp. Alex. A. Vitali. — 2. Imp. Gor. A. Cornelio. - pp. k. mar. Artico et pretextato. cc. ss.

tit. XIII, 2. Imp. Theod. A. Asclepiodoto. pp.

tit. XII, 2. Id. A. Helare. - pp. k. mar. Iul. et Crisp. cc. ss.

tit. XIV, 2. Imp. Dio. et Max. A. A. Zosimo.

tit. XV, 1. Imp. Alex. A. Vlpio. - pp. III. id. Ian. Iuliano. et Crispino cc. ss.

tit. XVII, 1. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Florae. - S. XII. k. Nou.

tit. XVIII, 1. Impp. Theod. A. et Valent. A. Hierio. pp. - D. X. k. mar.

tit. XIX, 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Theod. - D. VI. k. Dec. Nicomedia.

tit. XX. 1. Imp. Aux. A. Deuterie. — 4. Imp. Gor. A. Marino - pp. VI. id. mai. — 6. Id. A. Claudio. — 9. Impp. Dioc. et Max. etce. Onesimo. — 10. Id. A. A. et cc. Bireneae - VI. k. Dec. — 11. Id. A. A. et cc. Artemiae. - pp. V. k. Ian. — 12. Id. A. A. et cc. Nilanthie. - S. XI. k. F. — 13. Id. A. A. et cc. antistiae. — 15. Id. A. A. et cc. Phill. — 17. Imp. Leo. A. Erithrio. pp. - D. V. k. mar. marc. oss. — 21. Imp. Iustin. A. Iohanni. pp.

tit. XXII, 1. (aggiunta dell'amanuense del testo). Imp. Gord. A. Petronio militi. - pp. — 3. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Licinnio. - III. non. apl. — 6. Imp. Const. A. Aduolusianum. pu. - D. XV. k. mr. — 8. Imp. Iustinus A. Demosthenio. pp. - D. k. Iun. cp. Ius. et Valerio conss. — 10. Imp. Iustin. A. Iuliano. pp. - D. X. k. mai. — 12. Id. A. Iohanni. pp. — D. k. Sep.

tit. XXIII, 3. (aggiunta dell'amanuense del testo). Imp. Alex. A. Antigono. - pp. — 6. (aggiunta dell'amanuense del testo). Impp. Diocle. et Max. A. A. Terentiae. - pp. — 7. Impp. Dioc. et max. A. A. Rufine. - pp. XVII. k. Feb. ipsis. IIII. A. A. conss. — 20. Imp. Hon. et Theo. A. A. aedictum ad populum et omnes provinciales. - D. VII. Id. Mr. — 24. Imp. Iustin. A. Menae pp. — 31. Id. A. Iohanni pp. - D. III. Non. k. Iul.

tit. XXV, 9. Imp. Iustin. A. Iohanni pp. - Dt. III. k. aug. cp. Lampadio et oreste. ss.

tit. XXIX, 1. Imp. Antoninus. A. Brittacio. - pp. VI. Id. k. Iul. ant. a. III. et Balbino conss. — 2 Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Sotericho. — XII. k. mar. Sirmi conss.

tit. XXX, 8. Impp. Dioc et Max. A. A. Claudio. - VIII. k. Ian. S. R. a. a. conss. — 10. Id. A. A. et cc. Sabino. — 11. Id. A. A. et cc. Philumenae. - Dt. VII. id. Feb. Sirmi. cc. — 14. Id. A. A. et cc. Flauie. - SD. XVIII. k. Ian. Nice. conss. — 16. Impp. Arc. et hon. A. A. Ennodio - D. VII. k. Ian. — 18. Impp Theod. A. A. et Val. Adsenatum. - VII. id. Nov. Ravenne, Theodosio XII. ct.

tit. XXXI, 1. Imp. Ant. A. Muciano. - pp. III. k. Iul. messala. et sauino. cooss. — 2. Id A A. Severo. — pp. III. k. Iul. Leton. — 4. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Modestinomil. - v. k. Ian. Sir. a. et conss. — 5. Id. A. A. Claudiane. Prid. k. Ian. Sir. A. A. Consulibus. — 6. Imp. Iustinian. A. Iohanni. pp. - dat. xv. k. nov. cpp. clapadie torestiuu. cc. anno secundo.

tit. XXXII, 1. Imp. Alex. A. Procule. - pp. prid. k. ap. max. II. et el. cc. — 4. Impp. Grat. Valent. et Theod. A. A. A. Ad herium. pp. - Dat. III. k. aug. mediolano. ausonio. et olbo. ss.

tit. XXXIII, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Lucillo. - pp. XIII. k. D. Dextro et Prisco. conss. — 2. Imp. Alex. A. Eutacto. - pp. VI. k. Nou. maximo. III. et eliano. conss.

tit. XXXIV, 1. Imp. Alex. A. Seuere. - xv. k. Alex. A. III. et. Dionae. conss. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. Nicagore. - pp. k. Ian. Dioc. II. et Arestovllo conss. — 3. Id. A. A. et. cc. Eutichidi. - v. k. Ian. cc. D. III. k. Iun. cp. Zenonae. A.

tit. XXXV, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Cacleri. - D. xv. ap. cilonae et libone. conss. — 6. Imp. Alex. Venusto. S. Plemtino. - pp. XII. k. Iul. Alex. A. III. et diono conss. — 7. Id. A. A. Vitalianae. - pp. id. A. max. conss. — 8. Imp. Gor. Ticiae. - pp. xv. k. Feb. Gor. A. auio. cons. — 9. Impp. Dioc. et Max. A. A. Helianae. - pp. Tiberiano et dione. conss.

tit. XXXVII, 11. Impp. Alex. A.

tit. XXXV, 12. Imp. Iustin. A. Iohanni pp. - D. xv. k. nov.

tit. XXXVII, 2. Imp. Seu. et Ant. A. A. Sabiniano. - pp. x. k. Sepb. Alrerano et Rufino. conss. — 3. Id. A. A. Victorino. - pp. VI. k. mai Guntiano. et Basso consulib. — 5. Imp. Ant. A. Donato. - pp. v. id. Sep. Anton. A. et albino. conss. — 13. Impp. Dioc. et Max. A. A. Seuero. - pp. xv. k. mai. max. II. et eliano. conss. — 15. Id. A. A. Terrontio. — 20. Id. A. A. et cc. Eutichiano. — 25. Imp. Iustinianus. A. Iohanni. pp. - D. k. Nov. cp. pc. Lampadie et or. conss.

tit. XXXVIII, 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Rufino. - Oct. Sirmi. A. conss. — 5. Imp. Iustinianus. A. Iohanni. pp. - D. xv. k. nou.

tit. XLII, 4. Imp. Alex. A. Victorino. - pp. k. Iul. max. II. et elianus. conss. — 7. Ip. A. Septimio. - pp. xv. k. mr. fusco. dextro. css. — 8. Id. A. Mascilo. - pp. XVII. k. Iul. fusco. et dextro. conss. — 10. Imp. Gor.

A. Firmo. - pp. III. Id· Dec. Gor. et auiola. conss. — 19. Impp. Dioc. et Max. A. A. Ampliato. - pp. III. id. Sep. ipsis IIII. et III. a. a. conss. — 22. (aggiunta posteriore) Id. A. A. Pluciano. — 27. Id. A. A. Olimpiani. — 24. Impp. Car. et Carinus. et Numerianos. A. A. A. et cc. Menestrato. — 25. Id. A. A. et cc. Iulianae. - D. Prid. k. mar. cc. conss. — 32. Imp. Iustinianus. A. Iohanni. pp. - Dt. v. k. Dec. cp. Lampadi et or. conss.

tit. XLIII, — 2. Imp. Iustin. A. Iohanni. pp. - D. x. k. mr. cppc. — 3. Imp. Iust. A. Iohanni. pp. - D. k. Sep.

tit. XLVI, 7. Id. A. Iohanni. pp.

tit. XLVII, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Maximo. - PP. Prid. k. Avg. Annvlino fortunae. conss. — 4. Imp. Gor. A. Dionisio. - P. N. S. G. et vi.

tit. L, 5. Id. A. Adamositae. — 12. Impp. Dioc. Max. A. A. Iustino.

tit. XLIX, 2. Imp. philipp. c. Iuliano. - p. XIII. k. N. PR. etc.

tit. L, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Prisco. — 2. Impp. Seu. et Ant. A. A. Sancciano. - pp. k. Iul. et. RF. — 4. Imp. Alex. A. Philentiano. - pp. k. Ian. Alex. A. css. — 6. Id. A. Secundinae. - pp. v. k. mx. II. et eli. conss. — 17. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Gaio. - pp. v. k. Nov. Tanciali. conss.

tit. LII, 1. Impp. Theod. A. et Valent. A. Ormisdae. pp. - D. III. No. ap. cp. protogenis et Asturi.

tit. LV, 1. Impp. Seu. et Ant. A. A. Crispinae. — 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Auie. - dt. III. id. Mr. Adpriano. ipsis. III. et IIII. — 5. Id. A. A. et cc. Appiano. - dat. VII. k. Sirmi. A. A. conss. — 6. Id. A. A. Posidonio. - dat. III. id. Feb. A. A. conss.

tit. LVI, 3. Imp. Const. A. Catolino prefecto africae. - D. VI. k. const. A. — 5. Impd. Theod. et Valen. A. A. Adsenatum. - D. v. Nov. Rau. Theod. A. XII. et Val. II. A. A. conss.

tit. LVII, 4. Impp. Grat. Valent. Theod. A. A. A. ad Helarianum. pu. - D. k. mr. mediol. merobande. II. et Satur. — 5. Imp. Iustinianus. Demosteni. - D. xv. k. oc. Calcedona Decio vv. cc. — 6. Id. A. Iuliano. pp. - D. k. oc. cp. Lampadi.

tit. LVIII, 6. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Clavdianae. - D. Prid. k. Iul. vir. a. a. et cc. conss. — 10. Impp. Theod. et Val. A. A. ad Florencium. pp. - D. v. id. iul. Theod. XVII. et fisco. cc. — 13. Id. A. Iohanni. pp. - D. k. Nov. cp. pt. consulalampadiet horesti. UU. CC.

tit. LIX, 3. (aggiunta posteriore). Impp. Dioc. et Max. A. A. Ulpiane. — 4. Id. A. A. et cc. Asterio. - D. N. ap. cc. cs. — 7. (aggiunta posteriore). Id. A. A. et cc. Iuste. - D. Pd. n. oct - 9. Id. A. A. et cc. Supatro. - D. xv. k. Iun. Anuastnic. cc. ss. — 10. (aggiunta posteriore) Id. A. A. et cc. Danubio.

tit. LX, 1. Imp. Const. A. consulibus. praetoribus. tribunis plebis. senatui. salutem. - D. xv. k. Aug. qloia. Recitata apu. ecia. Rufinu. pu. insenatu. Non. S. const. A. v. et licinnio. c. cons. — 2. Impp. Arc. et Hon. A. A. Floreccio. pp. - D. id. oc. Olibrio et Probo. cs.

tit. LXI, 1. Impp. Theod. et Valent. A. A. Adsenatum. - D. VI. id. Nou. Rau. Theod. XII. et ual.

tit. LX, 3. Id. A. A. et cc. Adsenatum. - D. VII. id. Nou.

tit. LXI, 2. Impp. Theod. et Val. A. A. Hierio. pp. - D. k. mar. felice. et probo. — 3. Imp. Theod. A. Hierio. pp. — 4. Impp. Leo et Anthemio. A. A. Heritrio. - D. v. k. mr. marci. conss. — S. Impp. Iustn. A. Iohanni. pp. - D. III. k. aug. cp. lap. et nor. uu. cc.

LIB. VII.

tit. I. 2. Impp. Dioc. et Max. A. A. et cc. Salustio. - Pri. k. mai. a. a. conss.

tit. II, 3. Impp. Seu. et an. A. A. Eufrosine. - S. XVII. k. mai. apro. et max. conss. — 4. Id. A. A. Achillao. - pp. VII. k. D. leto. II. et cer. conss. — 7. Imp. Gerd. A. Iustae. - P. x. k. Fer. Sab. II. et uen. conss. — 12. Id. A. A. et cc. Rizo. - S. k. Sir. A. A. cc. ss.

tit. III, 1. Imp Iustin. A. mene. pp. - D. k. Iun. pp. A. conss.

tit. IV, 1. Imp. Seu. et Ant. A. A. - pp. XIII. k. mar. Laterano. et Rufino conss. — 2. Imp. Ant. A. Valerio. — 15. Imp. Iustin. A. Iuliano. pp. — 3. Imp. Alex. A. Lucio. — 7. Id. A. Nichomedi. PP. k. ap. Fusco. et Dextero. conss. — [1] 11. Impp. Diocl et Max. A. A. et Flauiano. — Sine dic. conss. — 14. Imp. Iustiniani. A. Iuliano. PP. - D. k. oct. Lap. et horeste uu. conss. — 16. Id. A. Iuliano pp. - D. xv. k. Dec. cp. Lap. et or. uu. cc. conss.

tit. VI, 1. Id. A. Ioanni. pp. - D. k. nov. cp. P. esolatv. lap. et oreste. III. cc.

tit. VII, 1. Imp. Iustin. A. Iuliano. PP. - D. k. ap. lam. et or. III. conss.

tit. VIII, 4. Imp. Alex. A. Sabiniano. - PP. VI. Id. Mai. Alex. A. cons. — 5. Id. A. Extricatione. - PP. III. k. Ivn. max II. et eliano. conss.

tit. X, 1. Imp. Ant. A. Corneliano - PP. k. mar. ant. A. vv. et Balbino. conss. — 3. Imp. Alex. A. Popeio. - PP. VI. k. Aug. Agricol. et clem. conss. — 5. Impp. Diocl. et Max. AA. Marcelline. - PP. V. k. mai. Max. et Aelian. ss. — 6. Id. AA. Miclo. - S. Non mar. conss. — 7. Imp. Cons. A. Ad Bassum.

tit. XI, 1. Imp. Alex. A. Antiocho. — PP. III. id. Nov. Max. v. et eliano. ss.

tit. XIII, 1. Imp. Diocl. et Max. A. A. Firmino. - PP. VII. id. dec. et max. conss — 2. Imp. Const. A. Adianuarianum. - D. XV. k. Dec Roma. Crispo. — 3. Id. A. Adpopulum. - D. Prid. k. ap. aqileia. c. a. VI. et cstant. cc. conss. — 4. Imp. Grac. et Val. et Theod. A. Adsuagrium. PP. - id. Ivl. Rome.

[1] A questo punto nel ms. è inserito un piccolo foglio, nel quale sono trascritte dall'amanuense le due seguenti costituzioni appartenenti al lib. IX tit. IX del Codice:

cost. 3. Imp. An. A. Iuliano.

4. Imp. Alex. A. Iuliano proconsuli. narbonensium. Sine die et consule.

Ciò non troviamo osservato dal *Krüger* nelle opere precedentemente citate.

tit. XIV, 2. Imp. Gord. A. Pompeio. - PP. v. id. mai. Sauin. II. et Venvsio conss. — 5. Impp. Diocl. et Max. A. A. et cc. Crescenti. — D. Prid. Non. — 6. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Dionisio. - S. VII. k. mai. A. A. conss. — 11. Id. AA. et cc. Maxime. - S. Non. Mar. cc. conss. — 12. Id. AA. Quietate. - d. S. III. k. ec. — 13. Id. AA. et cc. Menandro. - S. VII. id. Dec. cc conss. — 14. Id. AA. et cc. Aristoteli. - S. VII. k. Ian. cc. AA. conss.

tit. XV, 3. Imp. Iustinianus. A. Iohanni. PP. - D. k. Nov. cp. Pesul. Lapa. et or. III. cc. conss.

tit. XVI, 1. Imp. Ant A. Saturnine. - P. v. Id. Fb. — 2. Imp. Ant. A. Verreniano. - D. Non. Fb. Rom. Messala. et. G. U. conss. — 3. Imp. Alex. A. Quirino. - P. N. Feb. Fusco. et Dextro. conss. — 6. Imp. Val. et Gall. A. et Valerius. Nov. c. Vausumetio. - P. — 8. Impp. Diocl. et Max. AA. Veneriae. - PP^{i} d. Sep. II. et aquilino. conss. — 10. Id. A. A. et cc. Sitatio. - D. III. N. — 12. Id. AA. et cc. Secundo. - P. XVIII. k. Mai. — 13. Id. A. A. et cc. Antistiae. - Dat. v. k. mai. AA. conss. — 14. Id. A. A. et cc. Quintiane. - D. III. k. mai. haerac. A. css. — 16. Id. AA. et cc. Diogeniae. - PP. VI. id. Mai. Adrian. A. cons. — 17 Id. AA. et cc. Regino. - S. X. k. Ivn. AA. conss. — 18. Id. AA. et cc. Zotico. - S. id. Iul. philip. p. a. conss. — 20. Id. AA. et cc. eternali. - S. VI. k. Sep. AA. conss. 21. Id. AA. et cc. Thalusae. - S. N. oct. Sirmi. aa. conss. — 22. Id. AA. et cc. Pardaleae. - D. v. k. Dec. AA. conss. — 24. Id. AA. et cc. Sebastiano. - S. III. k. Ian. aa. conss. — 25. Id. AA. et cc. Licentiano. - S. v. Id. Feb. cc. conss. — 26. Id. AA. et cc. Modesto. - S. VII. Id. Mar. cc. conss. — 29. Id. AA. et cc. Troile. — 30. Id. AA. Eutichio. — 31. Id. AA. et cc. Corsine. - S. v. Id. oct. cc. conss. — 32. Id. AA. et. cc. Athaenaidi. - D. Non. Nov. cc. conss. — 33. Id. AA. et cc. Militiane. - S. III. id. Nov. cc. conss. — 34. Id. AA. et cc. Hermoniae. - Id. Nov. cc. conss. — 39. Id. AA. et cc. Etichiae. - S. VII. k. Ian. Sirmi. cc. conss.

tit. XVII, Imp. Iustin. A. Mene PP. - D. III. id. dec. dom. — 2. Id. A. Iohanni. - D. k. Sep.

tit. XVI, 42. Imp. Constant. A. admaximum. Pu. - D. Prid. Id. Iul. Probo. et Iulian.

tit. XVIII, 2. Imp. Gor. A. et c. Melane. — 1. Imp. Gord. A. Proculo. - .... Mai. Gor. A. et auiola. conss.

tit. XIX, 1. Imp. Alex. A. Vitalio. - P. v. id. m. Max. et el. conss. — 2. Id. A. Galliae. - P. id. Aug. Max. v. et elian. conss. — 3. Id. A. Valeriano. - P. VI. k. D. Max. et el. conss. — 4. Imp. Gor. A. Meneclemo. - D. X. k. Dec. Gor. A. et Auiola. ss. — 5. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Alphaeo. - S. Prid. k. mia. Beraci. aa. conss. — 6. Id. AA. et cc. Alexandro. - D. III. id. Ian. Sirmi. AA. conss.

tit. VIII, 3. (aggiunta dell'amanuense) Id. A. Antonio. - pp. III. k. Ian. pompe. et Auito. conss.

tit. XX, 2. Id. AA. Milesio. - D. v. k. D. cc. conss.

tit. XXI, 2. Impp. Seu. Ant. AA. Maxo. - Pd. S. Ant. A. II. et geta. — 4. Id. AA. Martiano. - P. v. id. Iun. Mod. conss. — 6. Imp. Val. et Gallienus. AA. Polle. - PP. VI. id. Iun. Seculare. II. et Donato. conss. — 8. Impp. Diocli. et Maxi. AA. et cc. Theodore. - D. x. k. D. Mel. Diocl. et Max. aa. conss.

tit. XXII, 1. Impp. Diocli. et Max. AA. et cc. Mutiano. - S. k. D. Sep. aa. conss. — 2. Id. AA. et cc. Carterio. - D. VII. k. Iul. Anthioc. Constant. III. et Max. II. cc. conss. — Exemplum sacrarum literarum cons. et Licinii. A. A. Addionisium. uice pfector. agentem. - D. III. k. mai.

tit. XXVI, 1. Impp. Ant. A. Flauiano. - P. Id. Avg. Ant. A. IIII. et Balbino. — 4. Imp. Alex. A. Achilleo. - P. III. Id. Ap.

tit. XXVII, 1. Id. A. Macedonio. - P. v. Id. Mar.

tit. XXVI, 2. Imp. Alex. A. Marcello. - D. v. N. Mar. Ivl. et crispo. ss. — 3. Id. Nepotille. — 5. Imp. Gord. A. Marino. - P. XII. k. ap. apio. et pontian. conss. — 6. Imp. Philipp. A. cumconsilio collocutus. dixit. - Sine die et conss. — 7. Id. A. et c. Pecuio. - Dat. v. Id. Febr. cc. conss. — 8. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. A. Seuero. — 9. Id. A. A. et c. Gaio. - cc. ss.

tit. XXXII, 9. Im. Diocl. et Max. AA. Sergio. - P. III. No. Apr. Sirmi. conss

tit. XXVII, 2. Imp. Dioc. et Max. AA. cc. Capitoni - S. v. id. ap. aa. conss.

tit. XXIX, 2. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Marine. - P. v. k. F. aa. conss. — 4. Id. AA. et cc. Serapioni. - D. VII. k. Ian. cc. conss.

tit. XXX, 1. Imp. Alex. A. Sabino. - PP. VII. k. Ap. Alex. A. v. et marcell. conss. — 3. Id. A. Sev. et c. Panterio.

tit. XXXII, 1. Imp. Sev. et Ant. AA. Atico. - decxtro. conss. — 3. Imp. Decius. A. Rufo. - P. v. k. ap. Dec. A. v. et Grato. conss. — 4. (aggiunta dell'amanuense) Impp. dioc. et max. aa. et cc. Nepociano. - pp. k. a. ipsius. Iun. III. aa. conss. — 6. Impp. Diocl. et Max. AA. Valerio. - S. Id. ap. AA. conss. — 5. Id. AA. Mennoni. — 7. Id. AA. et cc. Asinerito. - PP. v. Id. Dec. AA. conss. — 8. Id. AA. cc. Cyrillo. - k. XVI.

tit. XXXIV, 4. Id. AA. Libroiae.

tit. XXXII, 10. Imp. Cons. A. Admaternum. - P. XI. k. Fe. Trib. vvlsi. anv. et Amian. conss. — 11. Impp. Archad. et Honor. AA. Petronio. Uicario hispaniar. - Dat. v. k. Ian. Cesario. et Attico. conss.

tit. XXXIII, 2. Impp. Diocl. et Maxi. AA. - P. v. k. De. Maximo. v. et Aquilino. conss. — 4. Id. AA. et cc. Hermo. - III. Id. Ap. AA. SIRI. C. — 6. Pars. ex Epistola. Dioc. et Max. AA. et cc. adprimosum presidem - Accepta. — 7. Id. AA. et cc. Anteae. - PD. k. Ian. AA. conss.

tit. XXXIII, 11. (aggiunta dell'amanuense) Imp. Iust. A. Meno. pp. - S. . . . . pp. a. . . . . .

tit. XXXIV, 3. Id. AA. et cc. Apollinario. - III. k. ap. Sirmi. cc. conss.

tit. XXXV, 5. Id. AA. et cc. Ianuario. - k. F. AA. conss.

tit. XXXIII, 5. (aggiunta dell'amanuense del testo). . . . . Sotherico.

tit. XXXV, 1. Imp. Alex. A. Venule inuetano. VI. N. Iul. Iuliano. et crispino. conss. — 2. Imp. Diocl. et Max. AA. Aurelio. Archiatro. - PP. XV. k. Mar. Nicom. Maxima. v. et aquilino conss. — 3. Id. AA. Nvmidio. Correctori Italiae. - PP. III. id. Sep. ipsis. III. et IV. AA. conss. — 4. Id. AA. et cc. Crispino. - PP. VI. k. Mar. Anibaliano. et Asclepiodoto. conss. — 8. Imp. Ivstin. A. Maenae. PP. - D. k. ap. cp. Decio. conss.

tit. XXXIX, 8. Imp. Iustinia. A. Menae. PP.

tit. XXXVIII, 2. Imppp. Val. Theod. et Archad. AAA. Adextruco. rerupriuataru. - D. v. N. Iul. cp. Valt. AA. IV. et utropio. conss. — 3. Impp. Archad. et Honor. AA. Adpaulum comdomor. - D. v. k. Ap. Artiv. et Honor. III. AA. conss.

tit. XXXIX, 2. Impp. Valent. et Valent. AA. Aduulsianum. pli. - D. VIII. k. A. Valent. et Val. AA. conss.

tit. XL, 1. Imp. Iustin. A. Iuliano. - D. XV. k. apl. cap. Lampadio. et Oreste. vv. cc. conss. — 2. Id. A. Iohanni. PP.

tit. XLI, 3. Imp. Theod. et Val. AA. Cyrio. - D. XI. k. oct.

tit. XXXIX, 3. Impp. Honor. et Theod. AA. Asclepiodoto. PP. - D. VIII. k. Dec. cp. Victore. conss. — 4. Imp. Anastasius. Matroniano. PP. - D. III. k. cp. olibrio. conss. — 7. Imp. Ivstin. A. Archelao. PP. - D. k. Dec. cp. Philoxeno. et probo conss.

tit. XLIII, 1. Imp. Th. Elius. Antoninus. Publitio. — 6. Imp. Val. et Gal. A. Domitio. — 2. Imp. Gor. A. Seuero. - III. k. Apri. et Pontiano. conss.

tit. XLV, 9. Imp. Dioc et Max. A. Domitio. - III. Non. — 13. Imp. Iust. A. Demosteni. PP.

tit. XLIII, 3. Id. A. Antistio. - Pri. III. id. Ivn. Gor. AA. et Abiola. conss. — 4. Imp. Phylyppus A. Dometio. - PP. V. id. oct. Peregrino. et eliano. conss. — 7. Impp. Diocl. et Max. AA. Marino. - PP. III. k. ap. ipsis. IV. et III. a. conss. — 8. Id. AA. Claudiae. - PP. III. oct. ipsis. III. III. aa. conss. — 9. Id. AA. Leontio. - PP. XI. k. N°v. ipsis. III. et III. aa. conss. — 10. Id. AA. Blesio. - PP. III. id. mai. Tiberiano. et dione. conss. — 11. (aggiunta dell'amanuense) Id. aa. cc. Valerio.

tit. XLIV, 2. Imp. Valent. Val. et Gratian. AAA. Adprobum - D. XII. k. Fe. Gram. A. A. II. et probu. conss. — 3. Id. AA. Probum. PP. - D. III. nn. Dec. Tribsgrat. A. III. et equitio conss.

tit. XLV, 3. Imp. Alex. A. Veccio. - PP. k. oct. Maximo. II. et Aeliaeno. conss. — 4. Id. A. Seu. - PP. XV. k Ian. Alex. II. et Dione. conss. — 6. Impp. Car. Carin. et Numerian. AAA. Zoilo. - PP. V. k. Dec. Caro. Carino. conss.

tit. LIII, 4. Imp. Ant. A. Marcello. mil. - P. III. Non. — 7. Imp. Diocl. et Max. A. Theodoro.

tit. XLV, 14. Imp. Iustinian. A. Demosteni. PP. - D. XV. k. De. Lampadio. et Horesta. VV. CC. conss. — 16. (aggiunta dell' amanuense) Id. A. Iuliano. pp.

tit. XLVII, 1. Id. A. Iohanni. PP. - D. k. Sep. cp. p. conss. Lampadii. et Horeste. VV. CC.

tit. XLVIII, 1. Imp. Alex. A. Sabiano. - III. N° Ian. Maximo. II. eliano. conss. — 4. Imp. Gra. Val. et The. Adpotitum uic.

tit. XLIX, 1. Imp. Ant. A. Ad. Gaudium. - D. XIII. k. Ian. Duob. Aspris. conss. — 2. Imp. Constant. A. Adfelicem - D. VIII. k. N° Cap. A. V. et licinio. cc. conss.

tit. L, 1. Imp. Gor. A. Secundo - P. k. mar. — 2. Impp. Diocli. et Max. AA. et cc. Alex. - VII. k. Ian. Nicomedie. cc. conss. — 3. Imp. Constant. Adproculum. - D. VI. k. Ian. Constano. A. R.

tit. LI, 1. Impp. Diocl. et Max. AA. Etae. - III. N° ap. cc. conss. — 2. Impp. Valens. et Val. AA. Olibrio. Prefecto urbis. - Dat. III. k. Mar. Triberii. Valeriano. N° Bis. cc. et Uiciore. conss.

tit. LII, 1. Imp. Ant. A. Stillatori. - VI. k. mar. Ant. A. IV. et Albinio. conss. — 2. Id. A. Pacatiano. - P. Pr. — 4. Imp. Gord. A. Antonio. - VII. Id. Mar. — 5. Imp. Diocl. et Max. AA. et cc. Valentino. - Prid. Id. — 6. Impp. Honor. et Theod. AA. Iuliano. procuratori. Africe. - D. III. k. Sep. Constant. conss.

tit. LIII, 8. (aggiunta posteriore) Id. AA. et. cc. - Sine die et conss.

tit. LVIII, 3. Id. A. Clementi. - PP. VII. k. Sep. — 4. Imp. Gor. A. Herennio - P. v. id. Sep.

tit. LIII, 1. Impp. Sev. et Ant. AA. Iustino - PP. III. k. Feb. Albino. et Emiliano conss. — 3. Imp. Ant. A. Agrippae - D. XI. Ivl. Messala. et Sabino. conss. — 4. (aggiunta posteriore) . . . . . — 7. (aggiunta posteriore) Imp. Diocl. et Mas. AA. Theodora. — 5. (aggiunta posteriore) Imp. Gor. A. Amando. - pp. III. id. oct. atico. et pretextu. conss. — 9. (aggiunta posteriore) Id. AA. et cc. Gliconi - S. Non. Nov. cc. et conss.

tit. LIV, 2. Imp. Iustin. A. Menae. - D. VII. id. ap. cp. Decio. conss.

tit. LVI, 1. Imp. Alex. A. Masculino. - PP. Non. Mai. Alex. AA. conss. — 2. Imp. Gor. A. Athenio. - PP. v. id. Ivl. Gord. A. et ainola conss. — 3. Impp. Diocli. et Max. AA. Honorato. - PP. XIII. k. Sep. Passo. et qn.

tit. LVII, 1. Imp. Ant. A. Rogatiano. - Prid id. Ian Ant. A. IIII. et Balbino. conss. — 2. Imp. Alex. A. Maximiano. - III. id. Mar. Max. II. et Eliano. conss. — 3. Id. A. Zotyco - PP. VI. id. Sep. Albino. et Maximo. conss. — 7. Imp. Constant. A. Adbassum. pu. - D. XV. k. ap. Constant. A. VI. et Constant. cc. conss

tit. LVIII, 1. Imp. Sen. et Ant. A. Bissaniae. — 2. Imp. Alex. A. Optato - PP. XVI. k. Oct. Ivl. et Gripino. conss.

tit. LXII, 30. Id. AA. Adsonatum. - D. v. Id. Ian.

tit. LXIV, 7. Imp. Diocl. et Max. A. Nicagori. — 10. Imp. Iust. A. Meno. PP. - D. VIII. id. Apl.

tit. LIX, 1, Imp. Ant. A. Iuliano. - III. k. oct. et gontiano. et Basso. conss.

tit. LX, 1. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Pagatho. - v. k. ap. Bizancio. AA. conss. — 2. (aggiunta posteriore) Id. AA. et cc. Seuere. - S. id. Apl. h. et a. conss. — 3. Id. AA. et cc. Fortunae - v. id. Oct. Retriae co. conss.

tit. LXII, 1. Sententia. diui Seu. data. Inpersona Marci Prisci. Id. Ian. Popo et Avito. conss. — 3 Imp. Gord A. Victori. - PP. III. imphyli. P. A. et — 9. (aggiunta posteriore) Id. AA. et cc. habe heraeld. carissimo nobis. — 14. Impp. Dioc. et Max. AA. ad Bassum. - D. VII. id. ian. Sirmi. Gallicano et Basso. conss — 15. Id. AA. Adseuerum. - D. X. k. Ivl. Aquiliaei. et const. AA. et Licinio. ces. conss. — 11. Id. AA. et cc. Aurelio. - XVII. k. Ian. — 20. Id. AA. Albino - D. VII. id. Ap. Marcellino et Probino. conss. D. k. A. PP. k. Sep. Cp. Basso et Balbino. conss. — 21. Id. AA. Adlollianum. - PP. Capuae. VIII. k. A. Arbitione. et Loliano. conss. — 28. (aggiunta posteriore) Id. AA. Nebridio. Asiae. - d. X. k. a. are. III. et hon. III. aa. conss.

tit. LXIV, 1. (aggiunta posteriore) Imp. Alex. A. Apolinario. et aliis. - pp. VIII. k. ap. alex. a. conss.

tit. LXII, 37. Imp. Iustin. A. Mende PP. - D. VIII. id. ap. cp. Decio conss.

tit. LXIV, 5. (aggiunta dell' amanuense del testo) Impp. car. carin. et numer. AAA. Domitiano. - pp.

tit. LXV, 2. Imp. Constant. A. Adieroclem. - D. V. id. Dec. Leontio. et aliis. conss. — 1. Imp. Ant. A. Sauino. - PP. Non. Iul. Antonio. AA. III. et ualuino. conss.

tit. LXIX, 1. Imp. Val. et Theod. et Arch. Adeusignum. PP. - D. XIII. k. Dec. Mediolano. honor. Nou. Puero. et evodio. conss.

tit. LXV, 6. Imppp. Grati. Val. et Theod. AAA. Ad phypaciu. cp. - D. N. Ap. Triverio. Ausonio. et Olibrio conss.

tit. LXVI, 1. Imp. Alex. A. Iuliano. - PP. G. k. non. Alex. A. conss. — 2. Id. A. Marcellinae. - PP. III. Non. Dec. Alex. conss. — 3. Id. A. Vlpyo. - PP. Gid. Mart. Modesto. et Probo. conss. — 6. Imp. Constant. A. Aduassum. pu. - D. III. k. Ian. Syrmi. Crispo. II. et Const. u. cc. conss·

tit. LXVII, 1. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Diopani. - XV. k. Iun. phylippo. AA. conss. — 2. Imp. Iulian. A. Germaniano. PP. - XV. k. Iul. Mamertino. et Nevita. conss.

tit. LXVIII, 1. Imp. Alex. A. Licinnio. - PP. XIII. k. Sep. II. et Aliano. conss.

tit. LXXI, 1. Id. A. Ireneo. - PP. X. Dc. Maximo II. et eliano. conss. — 2. Imp. Phylippus. A. et phylippus. c. Avascanto. - PP. XIII. k. Fe. phylippo. AA. et Retiano. conss.

tit. LXXII, 5. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Abdimo. - XVII. k. Ian. conss.

LIB. VIII.

tit. I, 2. Imp. Val. et Gal. A. Mesciae. - P. VII. k. mai. Seculare. et donato. conss. — 3. Imp. Dioc. et Max. A. et c. Pompelano. - k. Ian. Sermio. A. conss.

LIB. VII.

tit. LXXII, S. Id. AA. et cc. et lidae. - X. Gi. k. Ian. mc. cc. conss. — 9. Id AA. et cc. Gerontio. - XIII. k. Sep. Dioc. Gi. et Max. G. aa. conss. — 10. Imp. Ivstinian. A. Iohanni. PP. - D. XV. k. Nov. cp. p. consu. lamp honor. vv. cc. Anno secundo.

tit. LXXIV, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Firmo. - PP. k. mai. Pompeio et Adisno. conss.

LIB. VIII.

tit. I, 1. Imp. Alex. A. Evocato.

tit. II, 3. Impp. Archad. et Honor. AA. Petronio. Vicario. - D. k. Aug. Mediolanio. librio. et procano. conss.

tit. IV, 1. Impp. Dioc. et Max. AA. Theodoro. - PP. XV. k. D. ipsis. VI. et IV. AA. conss. — 2. Id. AA. et cc. Alex. - S. AA. conss. — 3. Id. AA. et cc. Vlpie et Proclinae. - S. VIII. id. ap. cc. c. ss. — 4. Id. AA. et cc. Hygino. - S. IV. id. ap. Firmi. et cc. conss. — 5. Imp. Constant. A. Adtertulanum. - D. VI. k. mai. Gallicano. et Summacho. conss.

tit. I, 2. Imp. Val. et Gat. A. Mesiae. - P. VII. k. Mai. Seculare. et donato. conss. — 3. Imp. Dioc. et Max. A. et c. Pompeiano. - k. Ian. Sermio. A. conss.

tit. IV, 7. Impp. Valent. et Theod. et Archad. AAA. Ad Messianum. co. reru. privat. - D. XVII. k. Iun. Tribi. criti. Masiae. et Promoto. conss. — 9. Imp. Zeno. A. Sebastiano. - D. Id. Dc. ep. Post. conss. armati. — 10. Id. AA. Sebastiano. PP. - D. V. k. ap. cp. theud. orcho. conss. — 11. Imp. Iustin. A. Iohanni. PP. - D. XVI. k. Nou. Pc. Post. consul. Lampidiae. et horeste. vv. anno. II. — 6. Imp. Grac. Val. et Thaeod. A. Pag. Pu. - Pri N. Apr.

tit. VIII, 2. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Cyrille. - S. V. ap. Bizantii. aa. conss. — 3. Id. AA. et cc. Exodiae. - S. XII. k. Dec. Nic. aa. conss.

tit. VII, 1. Imp. Val. et Gal. AA. Germano.

tit. V, 1. Imp. Constant. A. Seuero. — 2. Imp. Arch. et Hon. A. Paeronio. Vic. Hispaniarum. - D. XV. k. Ian. Mediolano. cesario. et tigo. conss.

tit. IX, 2. Id. AA. et cc. Fabricio. - k. Dec. Sirmi. aa. conss.

tit. X, 2. Imp. Alex. A. Diogeni. - PP. XI. k. Ian. Alex. AA. conss.

tit. IX, 1. Imp. Gord. A Aristoni. - P. VI. id. Nov. Pio. et Ponciano. conss.

tit. X, 5. Imp. Diocl. et Max. AA. Octauio. - PP. III. N. Oct. ipsis. III. et III. aa. conss. — 6. Imp. Constant. A. Olpidio. Agenti. uice. PP. - D. III. k. Iun. Viminatio. crispo v. et constant. conss. — 7. Imp. Iulian. A. Aduitianum. Vicarium. Africae. - Dat. VI. k. Nov. Iul. III. et Salu. stio. conss. — 9. Impp. Archad. Honor. et Theod. AAA. Aemeliano. Pu. - X. k. Nov. cp. Arc. Arc. A. III. et probo. conss.

tit. XII, 4. Impp. Constantius. et Constan. AA. Aeditio. P. Aegypti. - PP. VI. Non. Dec. Mamertino. et nevitta. conss.

tit. X, 4. Imp. Philypp. A. et phylip. cs. victori. - PP. VII. k. apr. phylip. et atticiano. conss.

tit. XII, 7. Impp. Grat. et Ualent. et Theod. AAA. Cinegio. - D. XV. k. Feb. cp. Richomere. et clearcho. conss. — 8. Id. AA. Cynegio. PP. - D. III. N. Fe. cp. arch. A. et Baviono. conss.

tit. XIV, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Timotheo. - PP. V. mar. Seu. III. et XIII. — 3. Id. AA. Maximo. - PP. k. Mai. Anat. A. II. et Geta. conss. — 4. (aggiunta posteriore) Id. AA. Bellio. — 6. Imp. Ant. Quinto. - PP. III. k. aug. ant. a. IV. et balbino. conss. — 7. Imp. Gord. A. Marciano. - PP. Non Sep. Pio. et Pontiano. conss.

tit. XII, 6. Imp. Grat. et Vat. et Theod. Ad populum. - D. III. id. Iun. cp. Meroaudeis. et Saturnino conss. — 12. Imp. Theod. Arc. et Non. A. Caesario. PP.

tit. XIV, 9. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. A. Aticio. - pp. IIII. kl. octub. — 10. Impp. Diocl. et Max. AA. Alexandro. - PP. XVIIII. k. Feb. ipsis. IV. et III. aa. conss. — 11. Id. AA. Eufrosino. - S. III. k. mar. conss. — 14. Id. AA. et cc. Appiano. - k. mai. heracl. AA. conss. — 15. Id. AA. et cc. Bassilide. - S. V. Non. Mai. heracl. aa. conss. — 16. Id. AA. et cc. Heraidi - S. IV. id. mai. Adriano. Pu. aa. conss. — 18. Id. AA. et cc. Evodio. - k. D. Sirmi. AA. conss. — 19. Id. AA. et cc. Max. - X. k. Ian. AA. conss. — 20. Id. AA. et cc. Alexandro. - PP. XVIII. k. Feb. cc. conss. — 22. Id. AA. et cc. Antiochiano. - III. id. dec. Nico. cc. conss. — 23. Id. AA. et cc. Macedonio. - S. XII. k. Ian. Nicom. cc. conss. — 24. Id. AA. et cc. Marco. - S. XV. k. Ian. Nicom. cc. conss. — 25. Id. AA. cc. Dracontio. - S. Gi. k. Ian. Nicom. cc. conss. — 26. Id. AA. et cc. Mauritio. - S. VI. k. Ian. Sirmi. cc. conss.

tit. XV, 1. Imp. Ant. A. Sperato. - PP. k. Iun. Ant. A. Iun. et Balbino conss. — 2. Id. A. Proculo. - D. IV. k. mar. Messala. et Sab. conss.

tit. XVI, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Carpo. - PP. XI. k. Nov. Sev. Seu. A. et Albino conss. — 2. Id. A. Latinae. - PP. Prid. Id. Octub. Ant. II. et Geta. II. conss. — 3. Imp. Ant. A. Martiae. - PP. Gi. k. Feb. II$^{obs.}$ Aspris. conss. — 4. Imp. Ant. Alex. Secundo. - PP. G. k. nov. Max. II. et Alieno. conss.

tit. XIV, 8. Id. A. Festo.

tit. XVI, 5. Impp. Diocl. et Max. AA. Euticho. - PP. XVI. k. Iun. Max. II. et equilino. conss.

tit. XVII, 3. Imp. Ant. A. Arestituto. - P. III. k. ap. Laeto II. et cereale conss. — 2. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. A. Rogato - pp.

tit. XVI, 6. Imp. Diocl. et Max. A. Zosimo. - v. id. — 8. Imp. Honor. et theod. A. Iohanni.

tit. XVII, 6. Imp. Diocl. et Max. AA. et cc. Rupho. - S. k. mai. heracl. AA. conss. — 8. Impp. Honor. et Theod. AA. Probo. comiti sacrar. largitionum. - D. id. Iun. Constant. et Constantiv. consul.

tit. XVIII, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Secundo. - PP. k. Febr. Laterano. et urphino. conss. — 4. Imp. Ant. A. Varo - PP. v. id. octub. Ant. A. III. et balbino. conss. — 5. Imp. Alex. A. Septimo. - PP. III. k. mai. max. II. et paterno. conss. — 6. Imp. Val. et Gallienus. AA. Filoxeno. - PP. p. d. id. mai. sclare. II. et donato. conss. — 7. Imp. Dioc. et Max. AA. et cc. Iuliano. - x. Gi. k. Fe. aa. conss. — 8. Id. AA. et cc. Fabritio. - PD. id. k. mai. heracl. aa. conss. — 9. Id. AA. et cc. Asclepiodoto. - III. Non. Dec. et. cc. css.

tit. XX, 1. (aggiunta dell' amanuense del testo) Imp. Alex. A. Anthemoni. - pp. v. id. mai. — 2. Id. AA. et cc. Endemiae. - x. Gi. id. k. Ianuar. aa. conss. — 3. Id. AA. et cc. Thephilo. - Siti. III. k. ap. cc. cons.

tit. XXI, 1. Imp. Ant. A. Venusto. - Accepta XIIII. k. Dec. Messala. et Sabino.

tit. XXIII, 1. Imp. Ant. A. Gabinio. - PP. id. k. Aug. Romae. Ant. A. Iun. et Balbino. conss. — 3. Imp. Gord. A. Anticono. - PP. id. Aug. Gordian. A. et Auiola. cons.

tit. XXIV, 1. Id. A. Lamponi. - PP. id Sept. Pio. et Pontiano. conss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. Gemello. - PP. XVI. k. Ian. ipsis. Iun. et III. aa. conss.

tit. XXV, 1. Imp. Alex. A. Mestriano. - PP. id. Mai. Acricola. clemente. conss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. cc. Nonnoso et Antonio - S. v. k. Ian. aa. conss.

tit. XXVI, 2 Imp. Ant. A. Materno. - PP. Prid. id. Feb. Ant. A. III. et Geta. III. conss. — 3. Imp. Alex. A. Tauro. - PP. III. id. ap. Albino. et Maximo. conss. — 4. Imp. Gord. A. Aquilo. - PP. XI. k. mai. Gord. A. et viola. conss. — 5. Id. A. Asclepiadi. - PP. Gi. id. Sep. Gord. A. II. et Pompeiano. conss. — 6. Impp. Diocl. et Max. AA. Argio. - PP. III. id. Feb. Max. aa. conss. — 10. Id. AA. et cc. Quintiliae. - k. Dec. a. a. conss.

tit. XXVIII, 1. Imp. Alex. A. Pacatae. - PP. id. Ian. Max. II. et eliano. conss — 2. Id. A. Max. - PP. XV. k. oct. Max. II. et eliano. conss. — 3. Id. A. Lvtiano. - PP. III. Non. Nov. Max. II. et aeliano. conss.

tit. XVII, 1. Imp. Seu. et Ant. A. optato. - PP. XII. k. apr. Laterano et rufino.

tit. XXVIII, 6. Imp. Gord. A. Rogato. - PP. XIII. k. Sep. Pio. et Pontiano conss. — 7. Id. A. Caro. - PP. Gi. k. Nov. Pio. et Pontiano. conss. — 8. Id. A. Max. - PP. III. N°. ap. Gord. A. et Auiola. — 10. Impp.

Diocl. et Max. AA. Rufino. - PP. III. Non. Oct. ipsis. IV. et III. aa. conss. — 11. Id. AA. et cc. Rufine. - Prid. k. mai. eracl. aa. conss. — 12. Id. AA. et cc. Zotico. - S. pd. k. mai. eracl. aa. conss. — 14. Id. AA. et cc Modesto. - x. G. id. Dec. Sir. aa. conss. — 15. Id. AA. et cc. A. vsane. - S. k. Mar. Sir. cons. ccons. — 18. Id. AA. et cc. Gaiano. - III. k. mar. cc. — 20. Id. AA. et cc. Sabino. - S. III. id. nov. Bizantio et cc. conss.

tit. XXIX, 1. (aggiunta posteriore) Impp. Seu. et Ant. AA. Marcello. - d. III. k. mai. ap. et max. conss. — 2. Imp. Gord. AA. Nepoti. - PP. III. N. Aug. Gord. A. et Aviola. conss.

tit. XXX, 1. Imp. Alex. A. Acrippe. - PP. k. sep. Alex. A. conss. — 2. Id. A. et Milio. - PP. III. k. Ian. lexa. conss. — 3. Id. A. Claudio. - PP. x. Gi. oct. Max. et eliano. conss. — 4. Imp. Gord. A. Evdemo. - PP. k. ap. Sab. II. et Venusto. conss. — 5. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Nonae. - D. k. Ian. Nicom. cc. conss.

tit. XXXI, 1. Impp. Seu. et Ant. AA. Antiochiae. - PP. IIII. k. ap. albino. et aemiliano. conss. — 2. Imp. Gord. A. Domitio. - PP. XII. k. Ian. Savino. II. et Venusto. conss. — 3. Impp. Diocli. et Max. AA. et cc. Floro. - G. id. Oct. aa. conss.

tit. XXXII, 1. Impp. Valent. et Gallien. AA. Lauro. - D. xv. k. mai. ipsis. Ivn. et III. aa. conss. — 2. Imp. Dioc. et Max. AA. et cc. Claudiae. - S. v. k. nov. Antiochae.

tit. XXXIII, 1. Impp. Sev. et Ant. AA. hyloro. - PP. k. Sep. Laterano. et Rufino. conss. — 2. Imp. Alex. A. Peregrino. - S. Sine. die. et consule.

tit. XXXIV, 2. Imp. Gord. A. Iustae. - PP. P°id. N. Dec. Pio. et Pontiano. conss. — 3. Imp. Iustinian. A. Demosteni. PP. - D. xv. k. ap. cp. lap. et oresto. uu. cc. conss.

tit. XXXV, 1. Imp. Alex. A. Victorino. - PP. id. oct. Alex. A. conss. — 2. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Dionisio. - S. k. Dec. Sirmi. aa. conss.

tit. XXVIII, 5. Id. A. Sossiano. - PP. xv. k. aug. Pompeia.

tit. XXXVI, 1. Imp. Ant. A. Claudio. - PP. xv. k. aug. Duobus. Aspris. conss. — 4. (aggiunta dell' amanuense del testo) Imp. Alex. A. Iuliano. et aliis. - PP. II. Non. Oct. — 5. (aggiunta dell'amanuense del testo) Imp. Diocl. et Max. AA. et cc. Basilio. - S. k. mai. — 6. (aggiunta dell' amanuense del testo) Id. AA. et cc. alliane. - S. k. Sep. — 13. (aggiunta dell'amanuense del testo) . . . . . - D. v. k. sep. raven. hon. x. et theodo. VI. a. conss.

tit. XXXVII, 1. Imp. Seu. et Ant. AA. Paulinae. - PP. k. mai. Abro. et Max. c. conss. — 2. Imp. Constant. A. Adprouintiales. — D. k. mar. Basso. et Albauio. conss. — 3. Impp. Gratian. Val. et Theod. AAA. Tatiano. - D. xv. Iul. Thesal. Grat. VI. k. Ian. cp. Pompeiano. et Abieno. conss. — 4. Imp. Iustin. A. Iohanni. PP. - D. xv. k. Nov. P. c. S.

tit. XXXVIII, 2. Imp. Seu. et Ant. AA. Diocl. - PP. P^i. D. N°. Nov. Faustino. conss. — 7. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Antinio. - S. x. Gi. k. Feb. cc. conss.

tit. XXXVI, 8. Imp. Diocl. et Max. A. et c. Aurelio. - S. xv. k. Nov. c. cons. — 12. Imp. Iulian. A. Adiulianum. Com. Or. — 13. Imp. Hor. et Teod. A. Simacho. Procs. Africae.

tit. XXXVIII, 10. Imp. Leo. A. Erithrio. PP. - D. k. Ian. cp. mart. conss. — 11. Imp. Iustin. A. Menne. - D. III. id. dec. cp. DN. Iustinianus. PP. AA. II. conss. — 13. Id. A. Iuliano. PP. - d. k. aug. cp. Lampd. et oreste. vv. cc. conss.

tit. XXXIX, 1. Imp. Ant. A. Paulin. - PP. k. Iul. Romae. Leto. II. et Cereal. conss.

tit. XXXVIII, 9. Imp. Diocl. et Max. A. et c. Capitoni. - S. Gid. oct. Varroniae conss.

tit. XXXIX, 4. Impp. Diocl. et Max. AA. et cc. Donae. - PP. III. k. mai. AA. conss. — 5. Id. AA. et cc. Aqlinae. - S. XIII. k. oct. aa. conss. — 6. Id. AA. et cc. Septimio. et eustolio. - S. v. k. oct. cc. conss.

tit. XL, 2. Impp. Dioc. et Max. AA. Diogeni. - PP. v. k. mar. Diocl. III. et Max. aa. conss.

tit. XLI, 4. Imp. Ant. A. Rufae. - PP. xv. k. oct. ant. a. IV. et Balbino. conss. — 5. (aggiunta dell'amanuense del testo) Id. A. Potamoni.

tit. XXXIX. 2. Imp. Alex. A. Menephilo. - pp. III. non. Feb.

tit. XLI, 8. Imp. Alex. A. Longo. - PP. PD. id. oct. max. II. et aeliano. conss. — 11. Id. A. Salustio. - PP. VII. k. Nov. Alex. A. III. et idione. conss. — 16. Imp. Gord. A. Max. - PP. PD. id. Iun. Gord. A. et auiola. conss. — 2. Imp. Seu. et Ant. A. Plecio. — 9. Id. A. Ristograti. — 10. Id. A. Vitalio. — 17. Id. A. Braside. - In. id. mar. attico. et pretextato. conss. — 22. Impp. Dioc. et Max. AA. et cc. Hermiano. - S. xv. k. mai. cc. conss. — 24. Id. AA. et cc. Pergamio. - S. VI. k. Ian. cc. conss. — 25. Id. AA. Phylippo. - VI. k. Ian. cc. conss. — 18. Imp. Phylippo. A. et cc. Smirnae. — 26. Imp. Iustinianus. A. Iuliano. - D. VI. k. ap. cp. Lamp. et Oreste vv. cc. conss. — 27. Id. A. Iuliano. PP. - D. x. k. m. cp. p. conss.

tit. XLII, 1. Imp. Alex. A. Timotheo. - PP. G. Feb. Max. II. et eliano. conss. — 6. (aggiunta posteriore) Id. AA. et cc. Derziparo. — 8. Imp. Iustin. A. Adsenatum. - D XI. k. Aug. Lamp. et oreste. vv. cc. conss.

tit. XLI, 28. Imp. Iustinian. A Iuliono. PP.

tit. XLIII, 3 (aggiunta posteriore) Imp. Gord. A. Apollonio. — 4. Imp. Gord. A. Rufinae. - PP. Pd. id. oct. Pio. et pontiano. conss. — 1. Imp. Ant. A. Aristinaete. — 8. Imp. Phylippvs. A. et phylip. c. Rupho. - PP. v. id. m. Philipp. A. et titiano. conss. — 9. Imp. Dioc. et Max. AA. Cassio. - PP. v. id. m. max. II. et aquilino. cons. — 12. Id. AA. et cc. Euticho. - S. III. id. Mai. AA. cc. conss. — 7. Imp. Phylipp. A. et Philip. c. Antiocho. - PP. G. k. a. — 16. Id. AA. et cc. Charidemo. - S. xv. k. Nov. a. a. conss. — 19. Id. AA. et cc. Diogeni. - v. id. oct. cc. conss.

tit. XLIV, 1. Imp. Ant. A. Apronio. - PP. III. id. Fe. Duob. apris. conss. — 2. Imp. Dioc. et Max. AA. et cc. Claro. - S. Gi. k. Ian. aa. cons. — 3. Id. AA. et cc. Demetriae. - S. v. k. Dec. cc. cons.

tit. XLV, 1. Impp. Sev. et Ant. AA. Munitio. - PP. VI. k. mar. Sev. II. et Victorinus. conss. — 2. (aggiunta posteriore). Id. AA. Quartae. - pp. XII. — 3. Id. AA. Aureliano. - PP. VIII. k. aug. Faustino. et Rufino. conss. — 4. Imp. Ant. A. Gerongio. - PP. XI. k. Aug. Duobus Aspris consulibus. — 6. Imp. Alex. A. Octauio. - PP. VIII. Mar. Alexander. V. conss. — 7. Id. A. Illariano. — III. Non. Aprl. Alex. A. conss. — 8. Id. A. Clemtio. - PP. VIII. id. dec. A. Alex. A. conss. — 9. Id. A. Terentio. - PP. XI. k. Ian. Alex. A. cons.

tit. XLIII, 14. Id. AA. et cc. Gete c..... — S. V. id. iul. — 17. Id. A. Cassio. — S. K. Dec. — 25. Id. A. Antelliano.

tit. XLV, 10. Id. A. Largo. — PP. VII. id. Dec. Max. II. et eliano. cons. — 11. (aggiunta posteriore). Id. A. Clementi. — 12. Imp. Gord. A. Phylipp. — PP. VII. id. Mar. Gor. et auiola. cons. - 15. Imp. Phylipp. A. et philipp. c. Menandro. — PP. k. aug. phylipp. et titiano. cons. — 14. Imp. Gord. A. Secundino. — PP. X. VII. k. aug. Gord. A. et auiola. cons. — 17. Impp. Diocl. et Max. AA. Mutiano. — PP. V. id. Nov. ipsis. Iun. et III. aa. cons. — 19. Id. AA. Theodoro — S. P. D. k. mai. aa. conss. — 21. Id. AA. Eliodoro. — S. XI. k. isl. Sardice. a. conss. — 22. (aggiunta posteriore). Idem. Augusti et cc. iulio. — S. VII. k. Sep. — 24. Id. AA. et cc. Eutichio. — S. VI. k. Feb. Syr. cc. conss. — 25. Id. AA. et cc. Saturninae. — S. id. Feb. cc. conss. — 26. Id. AA. et cc. Neoni. — Prid. k. april. sir. cc. cons. — 27. Id. AA. et cc. Theophilo. — S. XV. k. oct. cc. conss. — 28. Id. AA. et. cc. Maximiano. — III. N.° oct. Scupis. cc. conss. — 31. Id. AA. et cc. Agatho. — XVIII. k. Ian. cc. cons.

tit. XLVI, 2. Imp. Gord. A. Sabino. — PP. VII. id. april Sabino. II. et Venusti. cons.

tit. XLV, 23. Imp. Diocl. et Max. A. et. c. Eustochiae.

tit. XLVII, 4. Impp. Val. et. Gal. AA. cc. Calae. — PP. X. S. k. Iun. Emilian. et Basso. cons. — 5. Impp. Diocl. et Max AA. Donato. — PP. k. mar. Dioc. III. et Max. AA. cons. — 8. Id. A. Aemilianae.

tit. XLVIII, 4. Id. AA. Proculiono. - PP. k. Sep. ipsis. IV. et III. aa. conss. — 6. Id. AA. et cc. Meliono. - S. ig. Non. apl. Bisancii.

tit. XLIX, 2. Id. AA. Gennadiae. - PP. V. id. mar. Tiberiano. et Dione. conss. — 3. Id. AA. et cc. Heliodoro. - S. XV. k. oct. s. a. a. cons. — 6. Imp. Iustinian. A. Iohanni. PP.

Fra le carte di numero 23 e 24, ossia nella parte ove le carte del libro 3, e dei libri 5 e 6, sono state confuse dal legatore del manoscritto, si trova una piccola pergamena scritta, almeno in parte, dall'amanuense del testo [1], la quale contiene le seguenti costituzioni omesse dal *Krüger*. Osserviamo che le prime tre costituzioni, che riempiono la prima pagina della pergamena, sono di mano dell'amanuense del testo. Le altre copiate a tergo appartengono ad un amanuense di poco posteriore.

LIB. I.

tit. LV, 6. . . . . .
tit. LV, 7. . . . . .
tit. LIV, 6. . . . . (Questa costituzione è frammentaria nel ms.).
tit. LV, 3. Imp. Val. A. Ad senatum.
tit. LI, 14. Imp. Iustinianus. A. Demosteni. pp.

LIB. II.

tit. VII, 14. Imp. Leo. et Anthemus. AA. Callicatri. pp. illirici.
tit. LIII, 7. Imp. Iust. A. Iohanni. pp. - d. k. Sep.

[1] Difficile è poter dire in qual luogo doveva essere originariamente collocata questa pergamena, poichè contiene costituzioni appartenenti a luoghi del Codice assai distanti fra di loro: forse essa fu situata fra il libro primo ed il secondo. Difatti le costituzioni trascrittevi dall'amanuense del testo appartengono alla fine del primo libro.

CENNI BIBLIOGRAFICI

RIVALTA AVV. VALENTINO — *I giudizi d'arbitri: saggio di legislazione antica e moderna.* Bologna, Zanichelli, 1885.

Autori antichi e moderni hanno scritto sull'argomento degli Arbitrati; ma i loro lavori versano per la massima parte intorno a quistioni dottrinali o pratiche, ed è gran cosa se appena in qualche opera più recente si trova un fuggevole cenno storico sulla istituzione degli Arbitri. Eppure un accurato studio intorno alle origini ed al progresso di cotesta istituzione non poteva non esser fecondo di grandi risultati; e a questi veramente è giunto l'egregio avv. Rivalta, applicando la prima volta il metodo storico alla trattazione predetta.

Egli saviamente osserva: « che molti principî e regole, che noi moderni seguiamo come se fossero nostra fattura, hanno la loro radice in leggi e dottrine lontane; ignorando le quali, gli è come rimaner privi del lume necessario per intendere ed apprezzare, secondo vuol ragione, i principî e le regole medesime ». Quindi investigando quali sono i primitivi ed originarî elementi degli Arbitrati; studiando il rapporto degli elementi naturali dell'arbitrato civile collo spirito del Diritto orientale ed eroico; esaminando gli usi e gli ordinamenti intorno ai giudizi arbitrali nelle antiche repubbliche greche e romana; esponendo, in fine, tuttociò che sancirono le costituzioni imperiali in tale materia e specialmente circa l'arbitrato episcopale, il ch. A. viene a rischiarare di nuova luce le origini ed i progressi degli Arbitrati nell'antichità. — Seguono poi le ricerche e l'esposizione delle vicende dei giudizi d'arbitri nei secoli di mezzo e fino al 1789: cioè l'ordinamento che ebbero nel diritto romano dei regni barbarici, la loro decadenza pel sistema feudale, e come furono riordinati nel diritto canonico e statutario. E qui viene ampiamente svolta dall'A. tutta quella elaborazione teorico-pratica della materia e forma degli Arbitrati civili, che si ebbe per opera della giurisprudenza dal secolo XIII al XVI: al che fanno seguito l'esposizione del sistema razionale dei giudizi d'arbitri secondo la filosofia del diritto, e la storia dell'arbitrato necessario, introdotto fra congiunti e commercianti dopo le funeste discordie che spensero l'indipendenza dei nostri Comuni. — Da ultimo l'A. riferisce tutto ciò che le legislazioni e la giurisprudenza moderna hanno stabilito intorno agli arbitri; e con eccellenti studi comparativi esamina ordinatamente le varie disposizioni legislative in Francia, in Svizzera, in Italia, in Inghilterra, in Germania dalla fine dello scorso secolo fino ai tempi presenti.

Tutta questa analisi storica, fatta dall'illustre avv. Rivalta con somma accuratezza, con sana critica e con vasta erudizione, è riassunta, alla fine del volume, in un succoso epilogo, che avremmo voluto intieramente riprodurre se ce lo avesse consentito lo spazio, e che è una stupenda sintesi di tutto il dotto e ben ordinato lavoro. Ci limitiamo a riprodurne, come saggio, alcune frasi che riguardano la genesi dei giudizi d'arbitri. « La storia degli arbitrati civili — scrive il ch. A. — si riassume con una sola frase dicendo, ch'essi hanno attraversato i secoli. Furono la prima forma, cui per avere giustizia e pace si appigliarono spontaneamente gli uomini alle origini della società. Avendo il sommo Fattore posto nel cuor dell'uomo i semi del giusto e del vero, ciascuno potè essere giudice dell'altro; il fratello giudicava il fratello, e poscia a colui che ebbe più forte il sentimento di giustizia, che di maggior senno ed esperienza fu dotato, fecero ressa le genti, costituendolo arbitro fra loro..... Quando per lo aumentarsi della civiltà, le relazioni della vita giudicaronsi più maturamente ed in una maniera diversa da quella con cui apprezzavansi comunemente dalla gente volgare; quando in una parola nacque una giurisprudenza,..... la comune del popolo, cui mancavano le nozioni del diritto, addivenuto studio di pochi e privilegiati intelletti, ricorse a questi, come nelle prime età si affollava intorno ai personaggi più

sapienti e più esperimentati. Fu per tal via che a Sparta e ad Atene si poterono fissare i primi principii e regole pratiche dei giudizi d'arbitri; che in Roma dai giureconsulti, e nel medio evo dagli ecclesiastici e giuristi si potè dare ai suddetti principii un ordine ed uno svolgimento ammirevole; che negli ultimi secoli i filosofi giunsero ad imprimere loro un carattere d'universalità ».

Il libro si chiude con una breve appendice di documenti; i quali presentano le più importanti formole di compromesso e di arbitrato dall' età classica fino all'epoca moderna. G.

Willems P. — *Le Sénat de la République romaine. Appendices du tome I et Registres.* Louvain, 1885.

La dotta opera dell'illustre professore di Lovanio sul Senato romano dell'epoca repubblicana, di cui annunciammo la pubblicazione nell'anno decorso [1], ha testè ricevuto un importantissimo complemento.

È questo un volume, che si compone di due parti: l'una contenente cinque appendici al tomo primo sulla composizione del Senato, l'altra contenente gl'indici generali di tutta l'opera. Nella prima appendice è ampiamente discussa la questione, se certe prerogative ed insegne onorifiche proprie del rango senatorio (le *ornamenta*, il *sententiam dicere*, l'*adlectio*) sieno state attribuite a cittadini che non appartenevano a quell'ordine e non avevano esercitato la magistratura corrispondente al grado cui esse competevano. Il ch. A. risponde negativamente; e con la sua consueta dottrina dimostra, che durante la repubblica le straordinarie promozioni a gradi senatorii superiori, fatte senza l'effettivo esercizio della magistratura corrispondente, si riferiscono sempre a personaggi, i quali già appartenevano al Senato, ma avevano posto in gradi inferiori. — Nella seconda appendice, che tratta della formola « *patres conscripti* » e dell'epoca in cui la plebe fu ammessa nel senato, il Willems difende il sistema già da lui egregiamente esposto nel primo tomo dell'opera, e risponde a tutte le obbiezioni sollevate in contrario. Egli non distingue i *patres* dai *conscripti* come due diverse categorie, ma ritiene che la formola *patres conscripti* sia unica, ed equivalente a *senatus*. L' accesso poi dei plebei all' ordine senatorio, giustamente insegna essere stato necessaria conseguenza della loro ammissione alle magistrature curuli, cioè al tribunato con potestà consolare, nell' anno 400 av. Cr. — Nella terza appendice sono dichiarati: i diritti senatoriali del flamine diale, l' epoca e l' importanza del celebre plebiscito Ovinio sulla *lectio senatus*, e gli effetti del plebiscito Atinio sul *ius sententiae* dei tribuni della plebe. — Le due ultime appendici sono egregie dissertazioni di epigrafica giuridica, interpretando e commentando il frammento d'un decreto, trovato ad Adramytium nell'Asia Minore, circa una questione di confini con la città di Pergamon; e il senatusconsulto trovato in Tessalia, egualmente concernente una controversia territoriale fra le città di Melitaea e Narthakion. Il primo di questi monumenti epigrafici ha un'importanza particolare per la lista che contiene dei senatori presenti al *consilium*, nel quale fu discussa e definita la questione.

La seconda parte del libro è un utilissimo repertorio per i due volumi sul Senato. Cotesti indici accuratissimi registrano distintamente non solo le materie disposte in ordine alfabetico, ma eziandio tutti i vocaboli greci, e tutti i nomi proprii o cognomi che s' incontrano nell'opera, aggiuntavi in fine l' indicazione di quei passi d' autori greci o latini, che sono dichiarati od emendati. G.

[1] V. *Studi e doc. di Storia e Dir.* vol. V (1884) p. 159.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(Aprile-Agosto 1885)

—

Italiane

Annali di Statistica — Serie III vol. 12.

Archivio della Società romana di storia patria — Vol. VIII (1885) fasc. 1-2.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. — Vol. III fasc. 1-2.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Serie terza.

— Rendiconti. Serie quarta, vol. I (1885) fasc. 8-18.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quarta, anno III, fasc. 1.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIII (1885) fasc. 1.

Corte (la) suprema di Roma — Anno IX (1884) fasc. 13, 14; anno X (1885) fasc. 2-6.

Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti — Anno IV (1885), n. 4-13.

Digesto (il) italiano — disp. 49, 50, 51.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 36-40.

Foro (il) italiano — Vol. X (1885) fasc. 2-7.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Aprile-Luglio 1885.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXV (1885) vol. I n. 14-26; vol. II n. 1-9.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Cinquième année (1885) fasc. 1-4.

Notizie degli scavi di antichità — Dicembre 1884; Gennaio-Giugno 1885.

Rassegna (la) italiana — Aprile-Luglio 1885.

Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali — Anno III (1885) n. 5-8.

Temi (la) romana — Anno V (1885) fasc. 1-4.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXIV (1885) fasc. 3-6.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XV fasc. 3; tom. XVI fasc. 1.

Archivio storico lombardo. Milano — Nuova serie vol. II (1885) fasc. 5-6.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno. — Vol. II (1885) fasc. 1, 2.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno X (1885) fasc. 2.

Archivio storico siciliano. Palermo. — Anno IX fasc. 3-4.

Archivio veneto. Venezia. — Anno XV tom. 29 parte 1 (fasc. 57).

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XX (1884-85) disp. 2-6.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino. — Vol. IV, fasc. 5.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova. — Vol. XIII fasc. 1, fasc. 5.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. — Serie VI tomo 3° disp. 3-6.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province dell'Emilia. Modena. — Serie terza, vol. III parte 1ª.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VI (1885) n. 2-7.

Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Aprile-Luglio 1885, quaderni n. 835-844.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno X (1885) parte I fasc. 2-7, parte II fasc. 2-7.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Tom. XXIII (ottavo della seconda serie).

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno II (1885) n. 2, 3.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIII fasc. 9-12; anno XIV fasc. 1-2.

Rivista storica italiana. Torino. — Anno II (1885) fasc. 1, 2.

Studi Senesi. Siena. — Vol. II (1885) fasc. 1-4.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. — Fascicule 40: « Les ligues étolienne et achéenne » par M. Marcel Dubois.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno VIII (1885) n. 3-8.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — Sixième année (1885) n. 7-16.

Bulletin de correspondance africaine. Alger. — Deuxième année (1884) fasc. 5, 6.

Bulletin de la Société historique. Paris — Troisième année (1885) n. 1.

Bulletin trimestriel des antiquités africaines. Oran. — fascicule 10.

Ciencia (la) **Cristiana.** Madrid — Serie 2ª, tomo V n. 53-63.

Controverse (la) **et le Contemporain.** Paris — Nouvelle série, tom. IV livraisons 1-4.

Historisches Jahrbuch. Münster — Vol. VI (1885) fasc. 2, 3.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — Cinquième année (1885) n. 3-7.

Journal du Palais. Paris — Année 1885, livr. 2-6.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck. — Vol. V (1885) fasc. 3.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — Neuvième année (1885) n. 2-4.

Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. V (1885) 1-35.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1885, livraisons 4-8.

— Partie technique. Année 1885, livraisons 4-8.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Treizième année (1885) vol. XXIV n. 1-8.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XVII (1885) n. 2-4.

Revue générale du droit. Paris — IXe année (1885) livr. 2-4.

Revue historique. Paris — Dixième année (1885) tome XXVIII n. 1, 2.

Revue des questions historiques. Paris — Tom. XXXVII (1885) livr. 73; tom. XXXVIII livr. 71, 75.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VI (1885) fasc. 2.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. VI (1885) fasc. 1.

PIO II (ENEA SILVIO PICCOLOMINI) E LA PACE DI ORVIETO

Il giorno 7 febbraio 1460 i banditori del Comune di Orvieto, suonando le trombe a bendoni spiegati, correvano per lungo e per traverso la città e gridavano la lieta novella del ritorno del Papa [1].

Era il ritorno del pontefice Pio II (Enea Silvio Piccolomini) dalla città di Mantova, dove erasi tenuto il concilio per combattere una guerra generale contro i Turchi minaccianti di allagare tutta Europa; e le città italiane salutavano lietamente questo suo ritorno, sebbene l'assemblea dei principi avesse partorito più parole che promesse per la crociata, che Pio, con cuore infiammatissimo, aveva indetta. Pochi giorni avanti, proseguendo egli il cammino da Firenze, ove fu accolto con incredibili onori, tuttochè incomparabili con le magnificenze di Bosio d'Este duca di Modena e di Ferrara, era arrivato nella sua città di Siena, festeggiandolo e venerandolo i Senesi con orgoglioso compiacimento.

Parve agli Orvietani, i quali si reggevano a parte chiesastica sotto fazione Melcorina, che il primo annunzio della tornata del Pontefice segnalar si dovesse con pubbliche dimostrazioni di gioia e con donativi alla Corte, come quelli, i quali avevano fatto sperimento, in quei primi tre anni di suo pontificato, dell'animo buono di Pio, per avere ottenuto, oltre a molti favori, anche un sollievo alle angustie dell'erario comunale, riducendo il debito del sale, prorogando la concessione delle rendite pubbliche a benefizio della città [2].

[1] Arch. storico del Comune di Orvieto, Riform. 1460, c. 155.

[2] Fumi, *Codice Diplomatico della città di Orvieto*, ccc. Firenze, Vieusseux, p. 717.

Perciò deliberatosi di visitarlo in Siena e di regalarlo di buone e abbondanti cacciagioni, fecero bandire una caccia generale per il territorio orvietano e ordinarono la luminaria in città. A questa caccia si volle che ogni uomo per casa traesse nel giorno designato, sotto pena di dieci ducati d'oro di Camera: di cento furono minacciati gli abitanti delle terre e castella del contado. La domenica seguente alla pubblicazione del bando, tutti quelli che avevano armi e arnesi e ordegni adatti usciti fuori, si spandevano per i luoghi usati e si misero a cacciare. Gli stessi Conservatori montati in sella a suon di corni e di trombe avevano lasciata la città, e sguinzagliati i cani e data la caccia alla selvaggina, corsero i vicini boschi e riportarono prede. Attivissima fu quella giornata, e il donativo non riuscì per niente scarso; perocchè si aggiunsero ancora quasi un centinaio di animali vivi, fra galli e capponi, spediti in Siena cogli ambasciatori, che furono Neri di Jacomo e Pietro Tolosani [1].

Come questi furono alla presenza del Pontefice, si congratularono con parole amplissime delle cose del Concilio e si felicitarono del suo ritorno. Quindi raccomandatagli la sua città di Orvieto, narrarono dei pericoli minacciati da Gentile della Sala, dei Monaldeschi detti della Vipera, sempre infesto ai miseri cittadini, che a ripararsi avrebbero invocato l'aiuto di qualche strenuo condottiero della Chiesa, come avevano già posto i desiderî su Gianfrancesco o Pietro da Somma, o su Giorgio da Massa, o sul Tartaglia di Foligno, se venissero a stare con la loro comitiva dentro d'Orvieto. Nè era buona la condizione d'essere della città, dopo tanta desolazione per la peste, che diminuita avendo la gente, forzava a chiedere lo sgravio del sale. Avvantaggiasse la città con restituire al suo governo Civitella d'Agliano, Fichino, Lugnano e Bolsena: permettesse di condurre una società di Ebrei che stabilitisi in Orvieto, sempre distinti dai Cristiani

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 153 bis, 155, 157, 158.

col solito segno, fornissero denaro a mutuo. Chiesero ancora protezione per la fazione ecclesiastica, con favorire il vescovo Ascolano (Monaldeschi) e i nobili della Cervara suoi nepoti; chiesero vantaggi ai fedeli della Chiesa, conducendone agli stipendi alcuni, come fra gli altri Ciuccio da Carnaiola, Dionigi e i nobili di Monteleone. Non tollerasse (aggiungevano) il pregiudizio della loro chiesa, la quale per l'assenza continua del Vescovo, pativa danno dal rilasciamento di canonici e chierici; e finalmente ponesse lui un riparo alla sua sala, nel palazzo papale, che stava per cadere, se con pronto rimedio non vi si corresse [1].

Il Papa, uditi gli oratori, volle ritenersi la nota della loro legazione e gli rimandò con buone parole.

Gli Orvietani, per non perderne il frutto, sostituirono subito un altro ambasciatore nella persona di maestro Antonio Buccetti [2]. E perchè desideravano rafforzare la fazione Melcorina per niente sicura dalle macchinazioni dei rivali Muffati, spedirono dietro a quello anche il cancelliere comunale con lettere alla Repubblica senese, ai familiari e parenti del Pontefice. L'animo mite di lui si volse tosto a meditare come fosse possibile quietare quella infelice città, disperderne affatto le aborrite fazioni, e con una pace generale riamicare e stringere fra loro gli animi di tutti i cittadini all'ombra delle apostoliche chiavi. A tale intento aveva affidato a frate Cristoforo domenicano di predicare in Orvieto le virtù evangeliche, dirizzando la parola a conseguire gli inestimabili tesori della pace pubblica. Destinò Governatore il conte palatino e cavaliere senese Francesco Luti [3], raccomandandogli molto la cosa, e a Guid'Antonio de'Piccolomini, Castellano della Rocca orvietana, impose ritornare, di Siena in Orvieto, all'ufficio suo, per aiutare la pratica.

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 158.
[2] Arch. detto, loc. cit. c. 177.
[3] Bolla di Pio II, da Siena, idi di aprile 1460, nell'Arch. ridetto.

Sulla fine del giugno il conte spoletino Filippo Martorelli, rimandato da Pio II, recava agli Orvietani la benedizione apostolica e caldissime esortazioni del Pontefice a ben vivere quietamente e in pace, congratulandosi della buona disposizione degli animi; perocchè a intuito di frate Cristoforo, alcuni solerti cittadini destinati dal pubblico, andavano occupandosi per accoppiare, il più che fosse possibile, matrimonii fra una famiglia e l'altra. Gradita fu altresì l'annuenza data da Pio alle domande dei Conservatori. Luca e Berardo Monaldeschi della Cervara, sebbene Melcorini, tuttavia avevano inasprito l'animo del Pontefice, perchè con le armi avevano invasa la terra di Bolsena, commessi omicidii e fatti moltissimi ferimenti; e occupato avrebbero quel castello se da Bolsenesi e Bagnoresi, fedeli della Chiesa, non fossero stati respinti a forza d'armi. L'ingiuria fatta da costoro fu dal Papa dissimulata nei primi tempi della sua esaltazione, perchè a maggiori cose e specialmente contro i Turchi volgeva l'animo, nè disperava ravviarli a soggezione; ma dappoi, spinti da passione di tirannide e da ambizione, mirarono con mali modi e pessime arti a rioccupare la terra. Per la qual cosa il Pontefice, a impedire la manomissione delle persone, li aveva dichiarati ribelli, confiscati i beni, e a tutti i seguaci tolti i privilegi e le grazie, ordinando che le bolle di tale sentenza fossero mandate a registrare anche in Orvieto. Si può credere facilmente che essendo i Cervara capi della fazione che governava in città, cuocesse loro e non meno ai reggitori del Comune, che una simile promulgazione si facesse in Orvieto e si registrasse nei libri pubblici. Perciò all' intimo fattogliene dal Governatore di Bolsena, che era un Guicciardo dei Forteguerri senese, non risposero, e mandarono invece a rappresentare al Papa quanto disdoro seguirebbe alla parte Melcorina, sì devota alla Chiesa, la registrazione delle condanne dei Cervareschi. A Pio II non isfuggì che tale atto avrebbe potuto crescere il dispetto di una

fazione sull' altra e intorbidare le pratiche della pace: quindi assentì al desiderio dei Conservatori [1].

Ma ancor più gradita notizia giungeva in Orvieto ai primi di settembre [2]. Dico della prossima venuta del Papa.

Si diedero con ogni cura a preparare un ricevimento onorevole; e per prima cosa, spedita in Siena nobile ambasciata, si misero a provvedere alacremente. Dodici cittadini soprastavano a questo negozio e facevano le provvisioni opportune con l'aiuto di molti altri. A cui fu commesso allestire gli alloggi per i Cardinali; a cui il fornimento dei donativi, o l'addobbo del palazzo del Papa, o di quello apostolico o delle case destinate a prelati e cortigiani. Otto fra i primarii della nobiltà cedettero i loro palazzi. Fecero luogo alla Corte i frati di San Giovanni, di San Domenico, di San Francesco e de' Servi, nonchè le monache di S. Maria Maddalena. Sessanta cittadini si obbligarono a ricevere nelle proprie case; quaranta a fornir letti fuori delle loro abitazioni. Da ogni parte si vedevano aprire osterie e alberghi, e venivano forestieri dai luoghi vicini, perchè il Comune aveva spacciato libero salvacondotto a tutti, meno a ribelli e condannati, per otto giorni. Tutti avevano l'allegria nel sembiante e si disponevano a divertirsi. I Conservatori avevano ordinato che nessuno dovesse esercitar professione e occuparsi in lavori nei giorni di dimora del Papa, come giorni festivi, e nessuno indossasse vesti lugubri e di corrotto, prescrivendo a uomini e donne che fossero in lutto, di deporlo in quei giorni, salvo per le vedove, lasciate libere di vestire a loro talento.

Erano andati alcuni cittadini a dirigere i lavori di risarcimento di strade e ponti, per cui doveva passare il Papa. Ad incontrarlo erano partiti nobili legati sulla via di Acquapendente [3].

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 232. — Fumi, op. cit. pag. 718.
[2] Arch. detto, loc. cit. c. 265.
[3] Arch. detto, loc. c. 268t-280t.

Veniva il Pontefice ai 27 di settembre in giorno di sabato in sull'ora di nona, dalla parte di Bolsena. Ma come fu sull' agro orvietano, insorse pericolosa briga a cagione dei confini della giurisdizione, perchè si era inasprita da contese di fresca data, fra Bolsenesi e Orvietani. Gli uni e gli altri si contrastavano il diritto di tôrre sulle braccia il Papa, quelli non lo volendo cedere, questi volendolo portare. Si venne ai pugni e si mise mano alle spade, toccandone e di quà e di là. Finalmente fu sedata la baruffa, perchè accorsa la cavalleria pontificia, li sopraffece con le lance e con le saette [1].

I Legati della città come furono in vista delle sue mura, fattisi innanzi al Pontefice così si fecero a dire: " Da questo luogo, „ una volta, quando un Pontefice Romano si partiva discacciato „ della nostra città, maledisse al nostro popolo. Fin da quel tempo, „ Padre Santo, lacerati dalle discordie, non si ebbe più pace. Niuno „ ha compassione di questa città, che già non ebbe a invidiare „ a niuno per quanto è grande Toscana tutta. È vendetta del „ Cielo cotesta: sentiamo il peso dell'anatema apostolico: or leva „ la mano sulla città e togli l'indignazione: ne sorriderà con la „ tua benedizione il favore divino „[2]. — Assentì il Pontefice, e fatto il segno di croce sulla città, fece l'ingresso fra il giubilo grande del popolo, andatogli incontro con rami di olivo. Alla porta le fanciulle lo attendevano agitando le palme e gridando: *Pio! Pio! Pace! Pace!*[3] Preceduto dal Corpo del Signore fra dodici ceri, egli incedeva in sedia sotto ricco baldacchino nuovo, contornato da trenta mazzieri della nobiltà orvietana elegantemente vestiti, con le mazze dipinte agli stemmi pontificî e della città. Seguiva la cavalcata della Corte, composta meglio di 210 cavalli montati da cardinali, prelati e familiari. Il Cardinale Trabatense, il Vicecamerlengo, l'Onetino, quel di Chiusi, di Ferrara, di

[1] Pii II Pont. Max., *Commentarii* etc., Francofurti, M. DC. XIV, lib. IV, pag. 110.
[2] Pii II etc. op. cit. pag. 111.
[3] Manente, *Historie* ecc., vol. II, lib. V, pag. 90.

Ancona, di Pavia, il Tesoriere, il Vescovo Castellano, messer Goro de' Piccolomini erano primi. Seguivano Alessandro Miraballo e Ambrogio Spannocchi; quindi i medici del Papa, gli svegliatori, i camerieri segreti, i credenzieri, i camaurarii, il confessore, gli scudieri, l'aromatario, lo spenditore, il servo d'armi, gli inservienti del pappagallo, i palafrenieri, gli ostiari, i dispensieri e i cursori. Le strade percorse dal corteggio erano tutte coperte, a cominciare dalla porta della Cava al Pisciarello, e quindi da piazza dell'Erba a piazza Maggiore, da questa alla Mercanzia fino al Crocicchio, e poi fino a casa Giordani a terminare a Santa Maria[1].

L'aspetto della città e le condizioni sue furono descritte dalla penna elegante dello stesso Pontefice, con le seguenti parole:

" Un masso montuoso (egli dice) sorge dal mezzo della valle alto da 750 piedi: in vetta è una pianura che gira per tremila piedi. Fanno luogo di mura le rupi a picco, alte non mai meno di venti braccia. Qui furono nobilissime case di cittadini e palazzi vasti di pietra squadrata. Il tempo ne logorò molte; più ne arse e disfece la discordia civile. Restano ancora torri mezzo diroccate e templi distrutti. Ma si vede ancora intatto nel bel mezzo della città quello dedicato alla Vergine; e di tutti quanti sono in Italia a nessuno cede per mole, per materia, per arte, per bellezza, memorabile: le pareti e il pavimento a diversi marmi: la facciata altissima e ampia assai piena di statue da da valenti artefici scolpite, senesi la maggior parte, nè a Fidia, nè a Prassitele punto al di sotto. Sembrano vive quelle teste di marmo candido, e le membra d'uomini e animali così espressive, che pare l'arte avere emulata la natura. A tant'anima la sola voce manca: ti par di vederla come cosa vera la resurrezione dei morti, il giudizio del Salvatore, le pene dei dannati, i premi degli eletti. Un sacerdote presso i Volsiniesi, mentre celebrava, dubitando della presenza della divinità e dell'umanità di Cristo

[1] Arch. detto, loc. cit. c. 276, 277t.

nel sacramento dell'altare, tosto glielo comprovò ai suoi occhi l'ostia insanguinata, e tutto il corporale su cui posava il sangue miracoloso suggellò. Da papa Urbano IV fu riconosciuto pienamente e approvato il fatto, donde s' istituì la solennità del sacratissimo Corpo di Cristo, che ogni anno si compie con grandissima devozione e pompa in tutta la Cristianità. Il Corporale che serba le vestigia di cotanto miracolo, trasferito in cotesto tempio, vi si custodisce con sommo onore e con speciale culto. Vicino alla cattedrale sta il palazzo pontificio vastissimo e degno della maestà apostolica, ma diroccato in gran parte. Niccolò V ne ristorò alcune stanze e più sale che Pio abitò. Lo stesso Niccolò eresse in un angolo della città anche la fortezza non del tutto compiuta; pure si guarda bene, nè è facile vincerla, munita come è di alte rupi e di profondi fossi. Mancano fontane in città, e si servono delle cisterne e delle acque che per condotti si derivano da un monte vicino. A piè del colle scaturisce una sorgente perenne che malagevolmente potrebbero levare ai cittadini gli inimici. Le colline intorno piantate di viti danno vini che non sono spregevoli: molti boschi su per i monti; nel piano fertilità di frumento; in fondo alla valle i fiumi Paglia e Chiani confluenti insieme dirimpetto alla rocca, indi a cinque miglia si riversano nel Tevere. La città difesa con animi concordi non la si può prendere altro che per fame, finchè non vi possano contro le mura le macchine, nè per l'altezza le scale. Ma vi mancò l'unione; nè in tutta Italia si conta popolo meno concorde che questo non fosse. Muffati e Melcorini condussero la città presso che allo stremo: le famiglie potenti e antiche e principali della città scisse fra loro per odi eterni. Ampia fu la sua dizione un tempo e abbracciava molti luoghi intorno, parte de' quali declinando la potenza cittadina invasero i senesi, parte gli altri vicini. Anche i nobili usurparono alcune castella della città che poscia passarono parte alla Chiesa, parte in altre mani. Esularono in essa mille e quattrocento senesi della fazione dei Riformatori, dai quali la città

ricevette il lanificio, donde colò molta ricchezza; ma oggi è quasi estinto „ [1].

Fu chiesto al Papa che consacrasse la cattedrale, con la conferma e l'accrescimento d'indulgenze, e rifacesse la bolla di celebrazione dell'ufficio di San Brizio. A toglier via certi abusi dei canonici impetravano una bolla, per cui nessun canonico potesse ricever cappellanie, nè ritenere cure di chiese senza cappellano proprio: suggerivano si accordasse piuttosto alla Fabbrica un sussidio di 50 ducati per i canonici, ovvero ritenuta per sè l'abbazia del Monteorvietano, la cedesse al Capitolo, oppure tutti i monasteri avessero a mantenere un cappellano con i loro proprii beni. Anco lo ricercarono di promessa di ridurre a obbedienza della città e sotto un Governatore solo certi castelli e luoghi della giurisdizione, cassando loro libertà e franchigie [2].

Ma sopra ogni altra cosa premeva al Papa, in quel tempo, la pace dei cittadini; perocchè dopo le novità commesse da Gentile della Sala, del quale diremo in fine, v'era sempre a temere; e dove i cittadini sono discordi, non valgono apparati di guerra e arnesi di difesa. Egli si fermò tre giorni, quasi a null'altro avendo la mente e volgendo la parola che a raddolcire animi rotti e smuovere cuori indurati nelle vendette e nelle ire partigiane. Tenne una orazione per questo ai garzoni e un'altra alle donzelle, e poi di nuovo predicò in Santa Maria e si rivolse alle donne domandando pace. E pace tutto il popolo gli rispose; onde egli ne prese grandissima allegrezza [3].

Intanto venuto il tempo di partire, di lunedì che fu l'ultimo di settembre circa l'ora di terza mosse verso Montefiascone, seguìto dai cardinali di Avignone, di Spoleto, dal Colonna e dal Vicecamerlengo, da vescovi, arcivescovi, abati e cortigiani. Come fu a Riochiaro, in capo al ponte si volle rivolgere indietro verso

[1] Pii II etc. op. cit. pag. 111.
[2] Arch. detto, loc. cit. c. 280 t, 282.
[3] MANENTE, op. cit. ivi.

la città, e sovra di essa impartì la trina benedizione. Quindi rivolto dal lato opposto, chiamò a sè i Conservatori e li riconfermò in ufficio per il futuro bimestre, e così riconfermò anche il Cancelliere. Fu accompagnato dal Governatore, dal Potestà e dai Conservatori e da molti cittadini a cavallo e a piedi fino al confine. Ma prima di toccare quel confine, circa quattro miglia indietro, quei di Bagnorea si erano fatti innanzi come in luogo di loro possesso contrastato da lungo tempo dagli Orvietani [1]. Si erano provati di afferrare la sedia pontificia, promuovendo un disordine che fece correre pericolo al Papa di nuovo, come alla sua venuta sulla strada di Bolsena. Venuti alle prese fra loro con l'armi e senza, alcuni n'andarono malconci per colpi di spade e punte di saette. Il presidio che accompagnava il Pontefice, al solito, fermò la zuffa, e tolta la sedia col Papa, rimosselo dal luogo della baruffa sano e salvo: i Bagnoresi riversatisi tutti dietro a lui con le loro donne e i fanciulli lo presentarono di donativi, ristorando lui e la Corte di cibo e di bevanda [2]. Licenziati e benedetti gli Orvietani, si rivolse ai Priori di Bagnorea e disse così: " Or via toglietemi, chè me ne contento; ma senza pre- „ giudizio delle parti „ [3].

Non furono pochi i vantaggi della venuta di Pio II: chè a lui si deve se la sala papale non andò in ruina: la tirannide di Gentile abbassata: frenate le mene dei Cervareschi nemici della Chiesa in Bolsena e altri luoghi. Per favor suo, gli Orvietani furono primi a dar vita alla benefica istituzione del Monte di Cristo, imitata poi e diffusa per l'universale, onde la città ammorbata dalle empie usure giudaiche, spaniò da quella ragna e preso a riaversi del caro della moneta [4]. Pose modo alle intemperanze del Vescovo, che ad ogni poco lanciava le censure ecclesiastiche, da Pio sog-

[1] FUMI, op. cit. pag. 719.
[2] PII II etc. op cit. pag. 112.
[3] FUMI, op. cit., ivi.
[4] FUMI, op. cit. p. 717 e segg.

gettate a rigore di appello presso il vescovo di Bagnorea [1]. Arricchì il Capitolo della Cattedrale, e gli cesse l'abbazia di santa Lucia dell'ordine camaldolese in quel di san Venanzo [2]. Approvò il diritto della Fabbrica sulle elemosine alla *Madonna della Tavola*, ossia della Stella o di san Brizio, miracolosa immagine, come egli disse, che attraeva a devoti pellegrinaggi i fedeli anche lontani [3]. Sgravò la comunità da abusi di ufficiali papali: sovvenne per riparo di ponti, strade e pubblici edifizi: e sebbene ai danni nostri cedesse Fichino in feudo ai Senesi, eresse però Civitella d'Agliano in vicariato a favore d'Orvieto sotto pegno.

Ma quello che a noi procacciò vantaggio infinito, e guadagnò la pubblica gratitudine al Pontefice della Dieta di Mantova e della Crociata contro i Turchi, fu la pace di Orvieto dopo due secoli di guerre, di rapine, di incendi, di baratterie e tradimenti dei cittadini fra loro per soperchiarsi l'un l'altro, fare oppressura alla plebe, allungare le mani in quel del pubblico, tirare ai guadagni proprii; e armeggioni, arruffatori, sanguinari, vantarsi padroni a nome della Chiesa di una città diroccata, di un territorio a brandelli, preda a ognuno; di un popolo desolato, smunto, che trasognato a tanta ruina-impaura, e inchina, abiettandosi, il primo che lo lusinghi e lo illuda di fargli mangiare in pace il pane del suo sudore.

Frate Antonio da Vercelli, de' Minori, mandato in Orvieto dal Papa a predicare, tenne nella chiesa di San Francesco alcuni sermoni sulla carità e contro le fazioni dei cittadini, da muovere gli animi di tutti gli ascoltanti, così Muffati, come Melcorini. Luigi de' Magalotti e molti altri a nome dei Melcorini si recarono al palazzo dei Conservatori, ove sopravvennti alcuni Muffati ancora, il Magalotti tenne una ornata e forbita orazione,

[1] Breve inedito in copia senza data o luogo, nell'Arch. detto.

[2] Breve inedito nell'Arch. Capitolare d'Orvieto, delli 11 aprile 1461 da Roma.

[3] Breve delli 13 marzo 1461, da Roma, di cui è cenno nelle *Notizie istoriche dell'antica e presente magnifica Cattedrale d'Orvieto* ecc., Roma, MDCCLXXXI, pag. 78, per disteso in DELLA VALLE, *Storia del Duomo di Orvieto*, Roma, MDCCXCI, pag. 49.

venendo a concludere qualmente la città e repubblica per la grande divisione dei cittadini e per le loro fazioni era assai spopolata e distrutta dal suo notevole, grande e potente primordio; e, come era a tutti noto, molte e molte avversità sostenne: che ottima e divina cosa, grande e lodevole sarebbe porvi un salutare rimedio col riacquisto e col mantenimento della pace fra Muffati e Melcorini. A far ciò egli in nome suo e di tutti i Melcorini si offriva parato agli ordini dei signori Conservatori e di tutti i cittadini Chiesastici del presente stato, e obbligava in garanzia di osservanza cordiale e schietta tutti quanti i suoi beni, i figliuoli stessi e la persona sua, e similmente i beni e le persone degli altri Melcorini. I quali ratificarono dicendo questa essere veramente la volontà di tutti loro.

I Conservatori e i Muffati con grato animo e lieto volto, e con molta attenzione udirono quell'offerta. Lodarono, accettarono e ringraziarono, confortando ciascuno all'accordo schietto e sincero, poichè volontà di tutti i Muffati era di perdonare le ingiurie presenti e passate, tutto dimenticare, lavorando alla pace, alla quiete, al bene della città e dei cittadini, a onore dello stato della Chiesa e del Papa. Si esortarono anche ad astenersi dai costumi del passato non giusti e non buoni, e si pregasse Dio che per sua pietà degnasse sopra di loro distendere le sue mani. Le quali cose furono dette prima da Pandolfo di Francesco, uno dei Conservatori, e in seguito da altri due di essi e da più cittadini che in diverso modo a quest'unico effetto risposero.

Quindi partitisi Muffati e Melcorini, i Conservatori si recarono presso il predicatore nel convento di San Francesco; e trovatolo nel refettorio, sopravvenuti due altri frati, per primo Pandolfo lo ringraziò della sua bella predicazione, chè per la dottrina e fatica sua tutti quanti sentivano il bisogno di quietare. Riepilogò qui le crudeli gesta degli avversari, e lo pregò a dare il suo sano ed ottimo consiglio intorno alla pace e all'unione dei cittadini.

Lasciò il frate ai Conservatori di provvedere, rimandandoli con buone parole che li assicurarono essere egli pronto a impedire il male che si frapponesse per stringere la desiderata unione.

Ai 22 dicembre fu deliberato tenere per il dì appresso un Consiglio generalissimo di Muffati per trattare della faccenda. Convenuti in numero di centoquattordici nella residenza del Governatore, Francesco Luti ridetto di sopra, questi medesimo recitò un discorso, dove espose quello che per questa pace si era fatto tanto per lui, quanto per opera del predicatore e dei Conservatori e di alcuni cittadini Muffati e Melcorini. Quindi soggiunse: " Io vi esorto alla pace e a vivere fraternamente coi „ Melcorini, obliando le fazioni e i nomi loro. Non intendo co- „ stringervi vostro malgrado, chè nemmeno l'ho in commissione „ dal Papa, ma sì mi vi offro, se la vostra volontà vi ci porta. „ Epperò qui dica ognuno il suo avviso, sentiti prima i Melcorini „. E come fu ordinato, subito vennero quei Melcorini che prima erano stati dai Conservatori e ripeterono le buone e garbate parole che avevano già loro usate e altre intese ad un solo fine, la pace, e alla stessa obbligazione. I Conservatori, ringraziatili, li licenziarono: quindi venuti a consultare, maestro Antonio di Buccetto, uno dei Consiglieri, levatosi in piedi e fatta la dovuta riverenza, dopo la invocazione di Cristo disse: A trattare più maturamente e con più utilità una cosa di sì grande importanza dovervisi tornare sopra più e più volte e discutere: perciò proponeva che il Governatore e i Conservatori eleggessero dodici cittadini dei Muffati per penetrare le intenzioni dei Melcorini, e poi proponessero le questioni, fra loro medesimi discusse, al Consiglio generalissimo dei Muffati. Un ser Pietro di ser Francesco aggiunse che i dodici fossero di primo, secondo e terzo grado; della nobiltà, de' cittadini passionati e di quelli non passionati. Pandolfo di Francesco voleva scelti 24 Muffati di ogni genere e arte, adunati in numero non meno di 18. Tutte le proposte furono vinte, lasciata facoltà della scelta al Governatore. Egli poi

preferì i 24 ai 12: fra i 24 fece scegliere sei che si accostassero coi Melcorini e poi riferissero in adunanza dei 24.

A frate Antonio da Vercelli che aveva finito di predicare l'Avvento, fattasi premura di restare, egli se ne rimise al Papa, e il Papa a lui, sebbene glielo richiedessero da più parti, perocchè godesse di grande fama. Compiacque a quelle istanze degli Orvietani e con loro si rimase a fare anco la Quaresima, recatosi intanto a Roma per conferire col Pontefice e coi Cardinali.

I capitoli di così memorabile pace furono, in sostanza, i seguenti:

1.° " In prima ad ciò che in tucto si spengino e tollansi via „ tutte le parti diaboliche e radichate in questa ciptà, le quali „ sonno state cascione di disfatione et ruina d'essa, como mani- „ festamente si vede „, che li usciti sieno aggregati allo stato e ai cittadini che governano; e si governi per arti, e per quelle sieno distribuiti li uffici, e si chiami *lo stato Ecclesiastico*, e ninna altra parte, nè divisione, nè stato si possa chiamare.

2.° Che le arti sieno ridotte in cinque monti o capitudini, cioè: primo, cavalieri, giudici, notari, e mercatanti: secondo, l'arte della lana: terzo, speziali, maestri di legname e sartori: quarto, calzolai e fabbri: quinto, tutte le arti minute, cioè maestri di pietra, macellai, tavernieri, barbieri, pizzicagnoli, vasellai, osti, funari, mugnai, ortolani e ogni altra arte:

3.° Che ciascun cittadino sia giurato in una delle sopradette arti e descritto nella matricola; altrimenti non possa avere ufficio:

4.° Che si faccia il Consiglio Generale di 90 cittadini, nel quale siano per rata di ciascuna capitudine, come merita, e per le adunanze ne bastino presenti 60.

5.° Che il Consiglio si faccia per un anno in questo modo: si comandi a tutti i Consoli delle arti di dare per iscritto tutti i cittadini della loro arte, dai quali i signori Conservatori e i Nove col Governatore debbano eleggere da ciascuna capitudine i cittadini più atti:

6.° Che si debbano fare i Nove, due dell'arte della lana, uno della capitudine minore e due per capitudini delle altre arti; i quali Nove siano eletti insieme col magnifico Governatore e durino finchè dura il presente bossolo:

7.° Che i Dodici si facciano per i Conservatori insieme col Governatore in questo modo: tre per la capitudine dell'arte dei cavalieri, giudici, notari e mercatanti, e due per capitudine delle altre tre arti che sieno del numero del Consiglio Generale:

8.° Che per tutto il mese di gennaio e per il mese di febbraio prossimi non si debbano usare i bossoli nuovi: si faccia un bossolo detto *degli sciolti,* nel quale si mettano cinque cartocci, di ogni monte uno, e ogni volta che vacasse alcuno, che per qualunque ragione non potesse risiedere all'ufficio del Conservatoriato, si cavi dal bossolo delli sciolti del cartoccio del monte che vacherà; e il medesimo si faccia del Camerlengo che vacasse; e si faccia un bossolo di camerlenghi e notaro per quel monte che toccherà:

9.° Che si chiamino dieci cittadini, due per monte, e si dicano *accoppiatori,* che mettano quattro in una polizza, uno per monte d'arte, i quali quattro siano i Conservatori, e del quinto monte sia il Camerlengo, e ogni due mesi il Camerlengato tocchi a un'arte per modo che in dieci mesi ogni monte d'arte abbia avuto il suo Camerlengo:

10.° Che si imbussolino tutti i cittadini del Consiglio Generale e se ne cavino a sorte cinque, uno per monte, cui spetti fare due libri, uno il libro delle Guardie, ossia dei cittadini capaci a far la guardia di giorno e di notte, e l'altro degli Inabili, come sono cavalieri, dottori, notari, potenti, infermi e vecchi, cui sarà fatta un'imposizione di denari, liberando vecchi, infermi e poveri uomini:

11.° Che si ottenga dal Papa l'ubbidienza dei castelli del contado, ne' quali non sono ufficiali della città:

12.° Che ciascuno dei Conservatori che saranno del bossolo nuovo, per il quarto del tempo sia capo d'ufficio:

13.° Che nessun cittadino, durante il bossolo, possa essere due volte a un medesimo ufficio:

14.° Che durante il presente bossolo ogni ufficio di Conservatorato possa dimettere nella città d'Orvieto, insieme con la signoria del Governatore e li Nove, uno delli usciti, non però sbandito, nè condannato:

15.° Che li Ventiquattro già eletti insieme col Governatore e li Nove, non mutando l'essenza, nell'effetto, delle predette cose, abbiano tanta autorità, quanta ne ha tutto il Consiglio in rivedere e assettare circa al detto effetto e alle cose predette, se alcuna cosa mancasse.

La pace fermata con questi capitoli si proclamò nel parlamento del 4 gennaio 1461. Sorse in quella uno de' quattro Conservatori, Giovanni di ser Battista, e scopertosi il capo e lasciando libero il corso alle lagrime, si abbracciò con Luigi de' Magalotti e con altri Melcorini. Egualmente fecero gli altri Conservatori con altri; e così tutti fra loro, Muffati e Melcorini, confortandosi a vicenda a dimenticare le ingiurie, a cancellare gli odî e amarsi, si abbracciarono e riabbracciarono lagrimando, mentre la signoria del Governatore con splendida orazione li accendeva, recando in mezzo la forza degli esempi naturali, morali, temporali e laudabili, e talora gli atterriva con le pene e i castighi che sarebbero piombati sui trasgressori della fede giurata. E intanto tutte le campane suonavano a giubilo e si accendevano i fuochi per la città.

Nei dì seguenti si rinnovarono gli uffici, e per deliberazione de' 24 sulla pace, i nuovi Conservatori risultarono da quattro a sei; si elessero i signori Nove per gennaio e febbraio, il Consiglio Generale da 90 fu portato a 102, e si fece il Consiglio dei Dodici.

I Nove per prima cosa destinarono oratori a Roma e a Siena, ed elessero dieci *Accoppiatori* coll'incarico di fare il nuovo bossolo.

Il conte Luti di Siena ebbe, in benemerenza, la cittadinanza orvietana per sè e per tutti i suoi discendenti, con esenzione di gabelle e con le immunità.

Il Papa prese grandissima allegrezza della concordia fatta e della unione popolare; e con un breve del 12 gennaio esortò a conservare la pace e la quiete della città nel tempo stesso che forte si congratulava coi cittadini; e con altro del 13 febbraio confermò i privilegi e le onoranze date al senese Luti [1]. " Gra- „ tissimo ci fu (scriveva) intendere della concordia e dell'unione, „ nella quale voi e il nostro popolo vi siete gli uni cogli altri „ abbracciati: perchè niente ci scende più dolce al cuore di sapere „ che i sudditi nostri e della Sede apostolica vivono in pace e in „ tranquillità. Perciò magnificando nel Signore il vostro proposito, „ esortiamo la vostra devozione e vi ordiniamo che stretti in mutua „ carità, in pace e unione duriate fino alla fine; perchè così e „ provvederete alla vostra quiete e crescerete la nostra affezione „ per voi [2] „.

Nè voglio finir di dire, finchè a onore di Pio II e di Siena non aggiunga, che come egli fu autore della unione del popolo orvietano e fondamento della pace, con la dispersione dei nefandi nomi di Muffati e Melcorini, così fu della pubblica quiete tutore e vindice della patria libertà. Imperocchè a turbare questa quiete e a insidiare alla libertà essendosi risicato quello spirito indomito di Gentile della Sala, gliene fece perdere la voglia per sempre.

Astuto uomo era costui e audace. Già in esiglio, una volta che fu chiamato dentro dai suoi amici, rimesso di soppiatto, sollevò il tumulto, ributtò gli avversari, aguzzò ogni ferro per fare strage di concittadini a vendicare la morte di Arrigo Monaldeschi suo fratello, commessa per lo avanti; e sebbene acclamasse la Chiesa per signora, egli la trinciò da tiranno. Da capo fu ributtato. L'indulgenza dei pontefici ebbegli rilasciati i beni paterni e il governo

[1] Fumi, op. cit. pag. 714-717.
[2] Arch. detto, Dipl. *ad an.*

di Ficulle a nome della Chiesa per tirare avanti la famiglia. Ne scottò agli Orvietani, sempre sospettosi per la vicinanza di cadere in tranelli. Allorchè il Piccolomini fu assunto alla Sedia, avvisando alla tranquillità, sbalzò Gentile nel Piceno a confine, sotto colore di onorarlo, dandogli a reggere il vicariato di Mondavio. Ma egli non sapendo tenere la febbre che lo bruciava, svignatosela non senza infamia, avendo cospirato con Sigismondo, ripicchiò a Ficulle; e senza molto stare, ammannita una congiura con molti nobili, nella stessa solennità del Corpo di Cristo, che in Orvieto si celebra con pompa singolare, fermò di occupare la città, i cittadini intenti al rito religioso assalire, spegnere i capi della fazione dominante, e montare di bel nuovo sul seggio della patria, saldando i conti con dire: a nome della Chiesa. Pio II non la menò buona quest'ultima volta. Il trattato si svelò prima che si eseguisse, e anco qui n'ebbe merito un patrizio senese, Bindo de' Bindi governatore di Orvieto che tutto scoperse a tempo. Furono presi alcuni, e confessi rei di trattato di ribellare la città, ebbero la pena, altri si aiutarono coi talloni. Indignato perciò il Papa, gli ritolse Ficulle, perchè più oltre non si servisse a danno della Chiesa di ciò che per commiserazione gli aveva accordato. Egli, delnso da vana speranza da certi cardinali e dal conte Everso, adescato anche da lusinghe di alcuni vicini, sprezzò gli ordini pontificii, spacciando che i suoi maggiori avevano fondato Ficulle, nè altro egli dovere alla Chiesa che il censo; non volere abbandonare la paterna eredità: anzi la morte che cedere. Il Papa sentito questo, comandò agli Orvietani di prendere le armi, e spedita la cavalleria, radunati i campagnoli della provincia, in pochi giorni assalì e prese per forza la Sala, antica dimora di Gentile, foggiata a forma di rocca e fondata in luogo elevato. Di là accostò il campo a Ficulle; onde Gentile atterrito, visto non potersi nulla attendere dai terrazzani, si arrese a discrezione del Papa. Volle Pio che tutta la famiglia sfrattasse da quel di Orvieto; mandò lui a stare nell'Alta Italia, serbatigli i beni per pietà

delle figliuole, una sposa, non ancora andata a marito, l'altra nubile, perchè non credette (come egli stesso dice) dare un colpo mortale alla nobiltà, e i meriti dei maggiori ai posteri o agli iniqui non far riuscire senza vantaggio [1]. Queste cose accadevano nel giugno di quello stesso anno tanto memorabile della pace, cioè cinque mesi appena compiuti dalla promulgazione della medesima, ricordo immortale per Orvieto del pontefice Pio II e dei Senesi.

[1] Pii II etc., op. cit. pagg. 111, 112.

L. Fumi.

DOCUMENTI

I.

1460, Febbraio 6. *Bando di caccia per regalare p. Pio II in Siena.*

S. Philippus de Martorellis V. I. doc. miles et Comes spoletinus Urbevetanus Gubernator Conservatores pacis Urbevetano populo presidentes..

A tucti et singoli voi nobili conmunitativi e persone de castelli e luochi a la iurisdictione nostra et della decta Ciptà subiecti habitatori, a li quali le presente nostre lettere perverranno la salute in xpo e alli nostri fermamente hobedire commandamenti.

Concessia cosa alli nostri offitii incumba con vigilante cura procurare che nel felice e per noi optato redito della S.ta de N. S. deviamo procurare sia con alcuna cosa nostra, per bene e pace de tutti, come ricercha la nostra subiectione, visitato, per la qual cosa, ad ciò che meritamente non potiamo essere redarguite, voi tucti e singoli nobili e conmunanze, homini e persone a la nostra iurisdictione subiecti, come è decto de sopra, richiedemo e per le presente, vi conmandamo che sobto pena de cento ducati d'oro de Camera da deversi applicare de facto a la Camera, per la mità, apostolica, et per l'altra mità a la Camera del Conmuno d'Orvieto, deviate domenica proxima che viene ordenare tucti ordegni da caccia et venatione, et venare, cacciare e fare cacciare con omne diligentia, et d'essa venatione fructo que è portare da Noi, altramente facendo, che credemo del no, procederemo et procedere faremo contra de voi senza più citatione alla secutione della decta pena con opportuni rimedii. El quale nostro presente mandato conmectemo esservi presentato per qualunche nostro balio, fameglio o mandato, et a la relatione del quale daremo piena fede. Et ad maiur fede de ciò avemo facto scrivare el presente mandato per lo nostro infrascripto cancelliere et sigillato coi nostri consueti sigilli nell'anno 1460 a dì 6 Frebaio nel nostro palazzo e solita residentia.

B. de Leonardellis Canc.
de m.to ss.

(Seguono i nomi dei castelli)

II.

Aprile 24. *Lettera da Siena del cav. Luti Governatore della città di Orvieto eletto.*

Magnifici etc. È stato qua ser Baldassarre Ciptadino e Cancelliere delle S. V., et per parte de quelle mi presentò una lettera credentiale, et inteso quanto me riferì per parte d'esse vostre Magnificentie, rengratio quelle della

humanità e confidentia avete preso di me vostro figliolo. Et come da esso ser Baldassarre intendaranno le S. V., ho facto circa le faccende della Communità vostra quanto ò creduto essere stato el meglio a le expetitione d'esse, et quello che integramente non è facto mi sforzarò se faccia, non obstante che ser Baldassarre se parta, iusta el poter mio. Et cossì sempre mi trovarete prontissimo a far cosa che sia grata a le V. S., a le quali mi riconmando. Et ser Baldassarre vi referirà ad bocca l'animo mio quale sia verso la Conmunità e stato vostro. Ex Senis die XXIIIJ aprilis MCCCCLX.

D. V. Filius Franᶜᵘˢ Lutius
(a tergo) Eques Senensis

Magnificis dominis patribus et dominis honorandissimis Conservatoribus Pacis Urbevetano populo presidentibus.

III.

Aprile 24. *Lettera della Repubblica di Siena al Comune di Orvieto.*

Magnifici amici nostri carissimi

Per lo spectabile oratore vostro habiamo copiosamente inteso della vostra verace affectione et carità inverso questa republica, et della optima et sincera dispositione, quale alla perfecta amicitia debitamente se conviene. La qual cosa quantunche ad noi non sia nova, anco per longo tempo notissima, niente de meno c'è grata e sommamente gioconda, e prendiamo sommo piacere della mutua benevolentia, per vigor della quale exortiamo le M. V. che si voglino persuadere che non altramente siamo edificati e disposti ad ogni comodità e honore della ciptà vostra che de questa republica, e cossì non cessaremo con ogni efficacia intercessione alla Sᵗᵃ del Sommo pontefice ad ogni benefitio e complacentia della vostra Communità, a la quale siamo in verità affectionatissimi; e in tucte quelle cose, le quali cognosciaremo concernere bono stato e favore delle M. V. opereremo con quello animo e con quello affecto che intendiamo adpartenere a la nostra perfecta amicitia. Essendo officiali nella ciptà vostra nostri ciptadini lo spettabile Cavaliere misser Francesco Luti e honorabil homo Guido Antonio de' Piccholomini, quantunche stimiamo che sempre saranno inclinati ad sotisfare a le M. V., niente de meno habiamo etiam facto lo debito nostro, adciò che più ferventemente studino circha l'honore e la utilità della Communità vostra, confidandoci che la sperentia testificarà lo nostro optimo proposito in tutte le cose occurrenti. Postremo ce piacerà che con grande fiducia rechiediate la nostra republica quando concurre alcuna cosa. Et amando sommamente li prelati nostri ciptadini, non obstante cognosciamo non essere de bisogno li riconmandiamo a le V. M., que bene valeant. Ex Sena die XXIIIJ aprilis MCCCCLX.

Priores Gubernat. Communis
(a tergo) et Capitaneus Populi Civ.ᵗᵃˢ Senarum

Mag.ᶜⁱˢ Conservatoribus Urbisveteris amicis nostris carissimis.

IV.

Aprile 25. *Lettera da Siena del magnifico Guid'Antonio de' Piccolomini Castellano della Rôcca d'Orvieto.*

Magnifici domini et patres mei singularissimi etc. È stato qui ser Baldassarre ambasciatore della vostra Communità a la S.tà de nostro Signore et demmi lettere delle V. S. continenti che io li devessi essere fautore circha a la expeditione della sua commissione. La qual cosa, in quanto m' è stato possibile, l' ho facta, ma la sua diligentia et sollicitudine è stata tanta che, mediante la immensa dilectione la S.tà de N. S. porta a cotesta Communità e ciptà vostra, che lui, senza molta mia opera, ha per sè medesimo conseguito quasi tucto quello che in nome della Communità vostra cercava. Holli dato anco notitia delli meriti del magnifico messer Francesco Luti nuovo vostro Governatore e delle sue singolari virtù e laudabili parti, delle quali in tal modo ne harete ad fare prova nel governo suo, che io son certo che tutto cotesto populo universalmente l'avarà da commandare e laudare e da esserne sommamente consolato. Studiaremo la magnificentia sua e io essere quanto più presto costì e seguire li offitii nostri et fare cose che habino sempre ad esser grate a le V. S., a le quali mi raccomando sempre. Dat. Senis xxv aprilis 1460.

Guidantonius de Piccolominibus
pro S. D. N.
vestre Urbevetane civitatis arcis Castellanus

(a tergo)

Magnificis dominis dominis Conservatoribus pacis et Populo Civ. Urbevetane dominis et patribus suis honorandissimis.

V.

1461, gennaio 10. *Bando della pace contro chi nominasse le fazioni, censurasse l'unione fatta o dicesse o sentisse dire contro la pace stessa.*

Ad laude et gloria dell'onnipotente Dio et della sua S.ma matre sempre Vergine madonna S.ta Maria advocata et protectrice de questa M.ca Ciptà d'Orvieto et delli principi dell'apostoli Pietro et Paulo et celestialmente de tucta la celestial Corte del paradiso. Possa essere et sia ad bono, tranquillo stato della S.ta Romana Ecclesia, ad exaltatione e gloria del nostro Cle.mo Sig.re per la divina providentia Pio secondo, ad pace unione et lega e quiete d'essa M.ca Ciptà d'Orvieto et suoi Ciptadini.

È stato sollempnemente deliberato, ordinato et statuito per divina providentia del M.co Sig.re, per la S.A del sommo pontefice, nostro Governatore, da' m.ci Sig.ri Conservatori et dal General Conseglio della Ciptà d'Orvieto che

da questo giorno innanzi, la ciptà d'Orvieto destribuischa suoi ciptadini, e l'offitii, honori, comodità loro per arte, como appare per le provvisioni facte ad questo effecto constituiti nelli libri della Cancellaria per mano de ser Baldassarre de' Lionardelli d'Orvieto per la S.ª de Nostro Sig.re Cancelliere de questa Ciptà. Et però ad ciò che questa Ciptà et Ciptadini di essa unitamente et quietamente se governi, fa bandire et conmandare la M.ca Sig.ria del G.re et li S.ri Conservatori predecti che nessuno Ciptadino, Contadino o forestiero habitante nella Ciptà, corte o distretto d'Orvieto de qualunche grado, stato o conditione se sia ardisca, per nissuno modo presuma, socto alcuno quesito colore, diaboliche parti et divisioni de' Muffati et Mercorini stati longissimi tempi in questa Ciptà, mediante le quali la Ciptà, le ciptadini et subditi d'essa ànno receputo infiniti dampni et disfationi, ad nissun proposito recordare, nè d'esse rascionare, socto la pena de ducati xxv da deverse pagare de facto et dieci tracti di corda per ciascuno et ciascuna volta che contrafarà, della quale pena el terzo vadi alla Camera Apostolica, la terza parte alle mura delle ripe, l'altra terza parte la mità sia dell'offitiale che ne farà la executione e l'altra mità sia dello accusatore, el nome del quale sia tenuto secreto.

Item fanno bandire e conmandare che nessuna persona de qualunche grado o conditione se sia non ardischa nè in verun modo presumma de biasimare, nè calatrare o sparlare delle provvisioni facte ad mantenimento e stabilimento de questa sancta unione e pace, la quale devotamente e gratiosamente è stata facta fra li ciptadini della decta Ciptà, socto pena d'esserli applicata tucta la sua roba la metà a la Camera Apostolica e lo quarto alle ripe, l'altro quarto la metà allo accusatore, et serà el nome suo tenuto secreto, notificando ad ciaschuno che si sarà preso el malfattore, li sarà tagliata la lengua de facto et perpetualmente bandito della Ciptà, corte e territorio d'Orvieto.

Item fanno bandire e conmandare che nissuna persona, socto pena della vita et d'esser confischata la sua roba, come nello proximo antecedente capitolo se contiene, ardischa de tractare, rascionare o scoltare chi rascionasse de contrafare, maculare o rompare questa sancta unione et pace facta, o provisioni ad tale effecto ordinate, notificando ad omni homo per parte della S.ria del G.re che ciascuno se guardi da la mala ventura, sapendo che se ne farà exeutione de facto, et ad tale effecto per la Ciptà e corte terrà le spie secrete.

Etc. Etc.

(Arch. Storico del Comune d'Orvieto, Lettere e Rif. vol. CXLVI, c. 340 t.).

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI NEL DIRITTO ROMANO[1]

I.

Quando la tassa sia stata imposta.
Carattere politico e morale della legge di Augusto.

Intorno alle origini della imposta sulle successioni nel Diritto Romano grande discordia divide gli scrittori. Tutti gli antichi, Cuiacio, Gotofredo, Ramos del Manzano, Balduino e la maggior parte dei moderni, Walter, Roulez, Guarini, Puctha, Cagnat ritengono che la tassa sulle eredità fu introdotta in Roma per la prima volta da Augusto colla *lex Iulia viecsimaria:* Mommsen (*St. rom.* vol. I, parte 2, pag. 350), Bachofen (*Imposta sulle successioni* § 1°), Vangerow (*die Lex Voconia* p. 33) sostengono che l'imposta risalga a tempi anteriori, e precisamente al plebiscito Voconio.

Bachofen, che primo ha affacciata quest'ipotesi e più che gli altri la difende, nella sua egregia monografia così scrive: " La „ imposta sulle eredità fu introdotta per la prima volta nell'anno „ 585 colla legge Voconia. Essa appartiene alla serie di quelle „ misure di precauzione colle quali il sesto secolo fu costretto a „ porre un argine alla incipiente corruzione dei costumi..... „ Nessuna donna poteva venire istituita erede da chi avesse un „ patrimonio superiore a 100,000 assi (censito), nè poteva ricevere „ per eredità o legato più di 100,000 sesterzi. Non si poteva la- „ sciare un legato superiore alla porzione dell'erede. L'intima con-

[1] Franciscus Ramos del Manzano, *de lege Iulia de vicesima,* in Meermanni *Thesaur. iur. civ.* V. 68; Franciscus Balduinus, *de lege Iulia de vicesima;* Heinecchi, *Iurisp. Rom. et Att.* I. 228; Bachofen, *Imposta sulle successioni nel Diritto Romano,* Bonn 1848; Guarini, *La Finanza dei Romani,* Napoli 1858; Vangerow, *die lex Voconia* pag. 33, Heidelberg 1863; Roulez, *L'imposta di Augusto sulle successioni,* Brusselles 1849; Cagnat, *Ricerche storiche sulle imposte indirette dei Romani,* Parigi 1882; Petrus Burmannus, *de vectigalibus Populi Romani.* Rein, *Vicesima hereditatium.*

„ nessione tra la legge Voconia e la imposta sulle successioni (lo „ stesso Bachofen lo confessa) non si può ravvisare, ma pure non „ manca di espresse testimonianze. Noi troviamo presso gli antichi „ due notizie, il confronto delle quali eleva al di sopra di ogni „ dubbio la introduzione della imposta sulle eredità per mezzo „ della legge Voconia. Dione Cassio (LV, 25) racconta che l'im- „ posta era stata già introdotta un'altra volta prima di Augusto, „ ma in seguito era stata abolita. Se rimane incerto a qual legge „ appartenga quella prima introduzione, questa incertezza scom- „ pare per mezzo di una notizia che troviamo nel Panegirico di „ Plinio: questo scrittore parla di un arricchimento dell' erario „ prodotto dalla legge Voconia e dalla legge Giulia: *Locupletabant „ aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges, quam maiestatis singulare „ et unicum crimen eorum qui crimine vacarent.* Quest'arricchimento „ è certamente il prodotto della tassa sulle eredità, poichè per „ legge Giulia non può intendersi che quella Vicesimaria, ed alla „ legge Voconia è totalmente estraneo il principio della caducità. „ La conclusione mi sembra certa: la legge Voconia è quella cui „ allude Dione, ad essa appartiene la prima introduzione della „ imposta sulle eredità . . . . . Di più l' antitesi posta da „ Plinio della imposta sulle eredità è per me importantissima, „ giacchè l'uno portava in pena la successione del fisco ad esclu- „ sione dei figli, mentre la tassa non era percepita sulle eredità „ che a questi si devolvevano, perciò quel delitto recava maggior „ lucro che quella tassa „.

Non si può disconoscere la gravità delle ragioni addotte dal Bachofen per rendere più verisimile la sua teoria: si deve però ritenere che la imposta sulle successioni sia stata introdotta in Roma da Augusto colla *lex Iulia de vicesima*, e non è molto difficile confutare gli argomenti dell'illustre Tedesco: dal confronto delle due notizie di Dione e di Plinio si può giungere a una conclusione assai diversa da quella cui è giunto il Bachofen.

E preliminarmente giova notare che il passo di Plinio, sul quale il Bachofen pone il fondamento della sua ipotesi, ha sollevato grandi dispute tra gli interpreti, chè non tutti leggevano *Voconia*.

Dione racconta che la tassa era stata già altra volta introdotta e poi abolita, questa imposizione non si deve attribuire alla legge

Voconia. Appiano al libro V, § 67 *De bello civili,* racconta che nell'anno 714 i triumviri per sostenere le spese della guerra contro Sesto Pompeo, ordinarono con un editto che si pagasse una quota determinata sopra ogni lascito testamentario, e occasionarono in questa circostanza il plebiscito Falcidio, probabilmente per ovviare al pericolo della rinunzia dell'erede. Questo peraltro fu un provvedimento che non durò oltre la guerra, e cessata questa, anche quello venne abolito. Questa è la legge dunque cui allude Dione e non quella Voconia.

L'argomento più ingegnoso, su cui poggia tutta la teoria del Bachofen, è il negare alla legge Voconia qualunque principio di caducità; poichè solo in questo caso l'arricchimento dell'erario di cui parla Plinio potrebbe essere il prodotto di una tassa. Cicerone (*in Verr.* I, 42), Livio (XVI, 28), Gaio (II, 74) sono pienamente d'accordo nel riconoscere nella legge Voconia quei tre capi che abbiamo sopra riferiti. Quali sanzioni conteneva la legge se fosse stato superato il *maximum* da essa imposto? A tale domanda rispondono variamente gli scrittori: altri ammette la caducità, altri la esclude. Cuiacio (*ad leg. Falcid.*) ritiene che la donna poteva venire istituita erede in onta alla legge sino a tre quarte parti della eredità lasciata; alcuni ritengono che potesse venire istituita erede sino alla somma di 25,000 assi ed altri sino a quella di 100,000 sesterzi (Balduino, *ad leg. Vocon. et Falcid.*). Vangerow (*die Lex Voconia*) ritiene che violata la legge, l'eredità si devolveva *ab intestato,* malgrado che questa ipotesi, nel caso che la donna sia l'unica erede legittima del testatore, contradica apertamente allo scopo della legge. Molti infine ritengono che tutto ciò che veniva lasciato oltre la misura legale, si rivendicava al fisco, e in questa opinione mi sostiene principalmente quello stesso passo di Plinio, del quale Bachofen si è giovato per costruire tanto ingegnosamente la sua teoria: " *Locupletabant aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges quam maiestatis singulare et unicum crimen eorum qui crimine vacarent* „. Per legge Giulia, afferma quello scrittore, non può intendersi che la legge Giulia di Vicesima: a me pare che su questo riguardo Plinio abbia parlato proprio della legge Giulia caducaria.

Plinio racconta che le leggi Voconia e Giulia arricchivano l'erario, cioè l'*aerarium populi romani,* poichè questo solo esisteva al

tempo della legge Voconia e a questo erano devoluti i *caduca* della *lex Iulia: " populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria "* (Ulpiano XXVIII, 7). Dunque la legge di cui parla Plinio è la legge Giulia contro il celibato e non altra. La legge vicesimaria invece arricchiva la cassa militare, istituto speciale dipendente dal *Fiscus Caesaris*, fondato da Augusto e alimentato con redditi speciali quali erano la *XX hereditatium*, la *XX manumissionum*, la *C* e *CC venalium*, con magistrati propri, uno dei quali fu lo stesso Plinio. Dunque non ha torto Plinio se alla legge Giulia caducaria equipara quella Voconia, riconoscendo anche in questa il principio della caducità.

Ma ammesso anche che la legge Voconia non stabilisse dei *caduca*, si può esser sicuri che l'arricchimento dell'erario di cui parla Plinio si abbia a ritenere formato dal provento di una tassa sulle eredità? La storia del diritto romano in questo punto non ci fornisce elementi nè abbondanti nè sicuri; e forse l'arricchimento di cui parla Plinio era di un genere assai diverso da quello prodotto in seguito dalle due leggi Giulie, la vicesimaria e la caducaria.

Nè vien meno l'antitesi posta da Plinio tra il *crimen maiestatis* e la legge Giulia, anche quando per questa si voglia intendere quella caducaria; poichè la totale successione del fisco nei beni dei condannati per lesa maestà, specialmente allora che di questo delitto si aveva un concetto così largo quale fu determinato dalla *lex Iulia maiestatis*, era relativamente assai più vantaggiosa delle porzioni ereditarie e legati toccati ai celibi.

Ma vi ha di più: è certo che nell'anno 605 la imposta sulle successioni non esisteva in Italia; Cicerone scrivendo ad Attico in questo tempo, si doleva che le imposte venissero scomparendo dall'Italia: *" Portoriis Italiae sublatis, agro campano diviso, quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam?* (Cic. *ad Attic.* II, XIV, 1). Cicerone, come attestano gli storici, allude in questo punto alla *vicesima libertatis* che sola non scomparve per le leggi abolitive di Metello dell'anno 694. Che si ha dunque a concludere? O che la imposta sulle successioni non esisteva ancora nell'anno 695, o che, se essa fosse stata già introdotta nei tempi anteriori, era stata soppressa. In quest'ultima ipotesi parrebbe assai strano che Cicerone non facesse punto menzione di questa abolizione in quel passo nel quale enumerava tutte le imposte che erano state soppresse.

Finalmente dalle notizie che ci restano intorno alla legge Voconia, se si può congetturare che essa stabilisse dei *caduca*, non si può però neppur lontanamente sospettare che per mezzo di essa sia stata introdotta in Roma la tassa sulle eredità.

La tassa sulle successioni venne imposta in Roma nella prima metà dell' anno 759, sotto il consolato di Lucio Arrunzio e di M. Emilio Lepido colla legge *Iulia de vicesima* emanata da Augusto.

Nell'anno 758 Augusto domandò al Senato il parere per stabilire una rendita permanente pel mantenimento dell' esercito: nell'anno seguente non si era ancora trovato alcun nuovo cespite, e la sola idea di porre qualche imposta, sollevando di già il malcontento, l'Imperatore stesso stabilì i primi fondi della cassa militare con un dono in denaro offerto in suo nome e in quello di Tiberio con promessa di rinnovarlo annualmente: " *M. Aemilio et L. Arruntio coss. in aerarium militare quod ex consilio meo constitutum est ex quo praemia darentur militibus qui viginti stipendia emeruissent HS. milliens et septingenties Tib. Caesaris nomine et meo detuli* „ (Monum. Ancyr. I, III, 1, 35), Dione, libro LV, cap. 25.

Ma la somma era insufficiente ai bisogni dell'esercito, e l'esempio del principe non trovò imitatori neppure tra i più ricchi cittadini; Augusto fece adunque un nuovo tentativo presso i senatori, e li pregò di presentare a lui in iscritto i loro disegni per uscire da quelle angustie; produsse egli allora un suo progetto sulle eredità e sui legati (Dione, LV, 24 e 25).

Nell'anno 766 il malcontento provocato pel pagamento della nuova tassa giunse a tal segno da far temere una sedizione (Dione, LVI, 28). Augusto pregò nuovamente il Senato di suggerirgli qualche nuovo cespite di reddito, non perchè aveva fiducia che si sarebbe trovato, nè che avesse desiderio di abrogare la tassa sulle eredità, ma per convincere quell'assemblea della impossibilità di trovare mezzi migliori e per farle sostenere avanti il popolo la responsabilità della nuova legge. Augusto si avvide allora che tutto si sarebbe stati disposti a sopportare ma non quella tassa. Alla opposizione del popolo non venne meno la costanza del principe: egli invocò i Commentari di Cesare in cui gli si sarebbe presentato un elaborato disegno di legge, e finalmente, come estremo rimedio, minacciò un male assai più grave, l'imposta fondiaria, e

spedì commissari per compiere il catasto già cominciato dal suo padre adottivo.

Taluni scrittori hanno voluto ravvisare nella legge di Augusto, oltre lo scopo principale finanziario, anche uno scopo morale e politico, e che nella mente di quel legislatore, il quale insieme alla prosperità materiale del suo Stato, curò sempre di ritemprare i corrotti costumi dei tempi suoi, deve essere stato egualmente forte quanto quello di alimentare l'erario militare. Altri scrittori, e fra questi il Cagnat, sembrano trascurare, anzi negano questo fine recondito, occupandosi esclusivamente del meccanismo fiscale della legge.

Anche a me pare che, come in tutte le altre leggi di Augusto, questo fine morale e politico debba aver determinato il pensiero del legislatore, e ciò non ha bisogno di maggior dimostrazione, sol che si pensi che se non si riconosca questo doppio fine nella legge di Augusto, non si può dissipare qualche dubbio che sorge spontaneo dalla lettura di Dione.

Questo storico (LVI, 28) racconta che il malcontento provocato pel pagamento della nuova tassa fu sì grave e generale da far temere una sedizione; ma le cause di questo non si trovano indicate nè è facile immaginarle. I Romani non vedevano nella nuova imposta una violazione del sacro diritto della successione del sangue, nè potevano invocare contro la legge di Augusto ragioni di umanità, perchè dalla tassa erano immuni le eredità devolute ai più prossimi parenti: " *Vicesimae tributum tolerabile, et facile heredibus dumtaxat extrancis, domesticis grave, itaque illis irrogatum his remissum* „ (Plinio, *Pan.* c. 37). Il gran rispetto, di cui tutte le moderne legislazioni circondano il diritto di successione intestata nella famiglia, non dovea esistere a così alto grado in un popolo, nel quale la volontà del padre di famiglia non avea alcun limite, sol che egli avesse manifestata la volontà di diseredare il figlio, la legge sanzionava pienamente il suo arbitrio. Ai tempi di Augusto un diritto alla legittima non era stato ancora legislativamente riconosciuto. Cicerone (*in Verr.*) accenna che i centumviri nei giudizi *familiae erciscundae* solevano accordare una quota agli eredi preteriti: era un rimedio col quale i magistrati cercavano di attenuare il rigore del diritto civile. Solo nell'anno 714, come abbiamo notato, la legge Falcidia limita con qualche regola la

istituzione di erede, ma l'antico principio rimase ancora, sol che il padre avesse dichiarato di voler diseredare il figlio, la sua volontà riceveva dalla legge tutta intera la sua sanzione.

Inoltre a quell'epoca di corruzione e di disordini, i legami della parentela si erano grandemente affievoliti, troppo spesso si vedevano padri snaturati usare della facoltà che loro accordava la legge di non lasciare nulla del patrimonio ai figliuoli, e di consumare con legati e donazioni ad estranei i tre quarti della eredità, che avrebbero potuto lasciare ai figli. Giovenale nella satira X del libro II racconta di un certo vecchio il quale odia non solo gli antichi suoi amici, ma ancora

> . . . . . *illos*
> *quos genuit, quos eduxit, nam codice saevo*
> *heredes vetat esse suos; bona tota feruntur*
> *ad Phialem.*

L'avversione pel matrimonio diveniva ogni giorno più generale; una moltitudine di gente cercava con ogni sorta d'intrighi, di bassezze di insinuarsi nelle buone grazie e nella intimità di vecchi celibi o senza figli, per ottenere poi un posto nel loro testamento: in tal modo grandi fortune sfuggivano agli eredi naturali per passare nelle mani di estranei. Il procacciarsi le eredità era diventato un modo di arricchirsi più facile e vantaggioso di tutti gli altri: quanto generale fosse allora tale costume, lo attestano le memorie degli scrittori di quei tempi. Orazio e Giovenale, per non ricordare altri, ad ogni passo riprovano questo poco onesto costume dei loro concittadini.

Nella satira V del secondo libro di Orazio, Ulisse domanda a Tiresia in qual modo possa ristorare il patrimonio rovinato, e questi risponde:

> *dixi equidem et dico, captes astutus ubique*
> *Testamenta senum* . . . . . .

E Giovenale nella satira XII del libro IV racconta che Novio e Pacuvio per entrar sempre più nelle buone grazie dei loro vecchi avrebbero fatto sacrifizio di elefanti: e Pacuvio poi

. . . . . *si concedas mactare vovebit*
de grege servorum magna et pulcherrima quaeque
corpora, vel pueris et frontibus ancillarum
Imponet vittas

e la figliuola stessa

. . . . . *si qua est nubilis illi*
Iphigenia domi, dabit hanc altaribus.

A causa dunque delle speciali condizioni della società romana di quei tempi, la natura della imposta dovea entrare assai per poco nella opposizione che sollevò.

Le vere ragioni dell'universale malcontento si hanno da trovare in tutto il sistema finanziario di quei tempi. Negli ultimi tempi della repubblica tutto il carico delle imposte era sopportato dalle provincie, mentre Roma ne era pressochè immune. Roma come anche il resto dell' Italia non sottostava nè alla imposta fondiaria, nè al tributo per testa che non era stato più riscosso dopo il trionfo di Paolo Emilio. Gli stessi contorni di Roma erano esenti dalla *annona*, specie di tassa fondiaria che gravava su tutte le città italiche (Savigny, *Giornale*, VI, 355). Colle leggi di Metello dell'anno 694 (Dione XXXVII) furono aboliti i dazi di importazione ed esportazione e quello sul sale, di guisa che l'unica tassa che rimaneva sui cittadini Romani era la *XX manumissionum* (Cicerone *ad Atticum* II, 16). Anzi neppur questa si può dire che gravasse i cittadini, giacchè veniva pagata dagli schiavi prima di essere iscritti nelle classi.

Solo nelle transitorie strettezze delle guerre civili troviamo talvolta l'imposta sui patrimoni: nell'anno 711 sotto il consolato di Hirtio e Pansa il senato passò per consiglio di Cicerone alla imposizione di un tributo, che Cesare dopo il suo ingresso in Roma, riscosse, e volse a compenso dell'esercito vittorioso (Appiano *B. C.* III, 94).

Augusto andò più oltre; egli, secondo il consiglio di Mecenate, escogitò una durevole e regolare tassa, un *vectigal* propriamente tale, ed in realtà un'imposta assai più alta di tutte quelle che prima avevano gravato Roma.

L'imposta diretta che le provincie pagavano sui fondi, Roma per l'avvenire l'avrebbe pagata indirettamente sui patrimoni. Quindi lo sdegno di tutte le classi del popolo.

È certissimo che la imposta della vigesima sulle eredità e sui legati appartenesse ad un vasto piano di organizzazione di tutta la finanza. Giulio Cesare avvezzo sin dalla giovinezza alla prodigalità, collo sperpero del denaro destinato alle spedizioni galliche, col condonare ai pubblicani gran parte delle somme pattuite, colla divisione delle regioni Campana e Stellatica, e collo abolire molti lucrosi redditi, avea impoverito l'erario. Non dobbiamo dunque stupirci se dopo il ristabilimento della pace e nella speranza di un durevole ordinamento politico, primo pensiero del legislatore sia stato quello di assicurarsi per mezzo di un regolare sistema d'imposte le rendite stabili e sufficienti dello stato.

Questa è la ragione principale di quella pertinacia di Augusto nel fare accettare la sua legge, e la minacciata ribellione del popolo assai facilmente si comprende, se si consideri che quella legge poneva fine ad uno stato di cose di cui i Romani conoscevano assai bene i vantaggi.

Altro fine cui mirò Augusto colla sua *lex vicesimaria* si fu quello di rialzare la dignità della cittadinanza romana.

Quanto basso fosse caduto il glorioso nome romano, lo mostrano queste parole dell'illustre Mommsen: " L'avversione al matrimonio e al procreare figli andava prendendo sempre maggiore estensione nelle classi più elevate della società. Se in queste classi il matrimonio era già da lungo tempo considerato come un obbligo che si dovea assumere tutto al più nell'interesse pubblico, pure già troviamo in Catone quella massima dalla quale già un secolo prima Polibio faceva derivare la decadenza dell'Ellade, che era cioè dovere dei cittadini quello di conservare grandi sostanze, e quindi di non procreare troppi figli. Ora non erano più i tempi nei quali pei romani la qualifica di procreatore di figli *proletarius* era un titolo onorevole " (*Stor. Rom.* trad. Sandrini).

La mortalità si era grandemente accresciuta per le intemperanze della vita, le guerre civili aveano prodotto infinite stragi. A causa di tali condizioni sociali la razza latina in Italia andava spaventosamente diminuendo. Una folla di avventurieri si erano

introdotti in Roma durante i torbidi delle guerre civili; l'affrancamento degli schiavi continuava a gettare ogni anno nella cittadinanza una moltitudine di uomini, dei quali alcuni aveano subìto pene infamanti, altri si erano guadagnati la libertà a prezzo di vergognosi servizi. Le leggi Furia Caninia ed Elia Sentia aveano limitato le manomissioni dei servi ed esclusi dalla cittadinanza coloro che ne erano indegni; ma a questi tempi il diritto dei *cives* era grandemente ricercato non più per motivi di vanità, ma sopratutto per i vantaggi e privilegi tra i quali principalissimo era la totale esenzione dalle imposte.

Stabilire l'uguaglianza in ordine alle imposte tra cittadini e provinciali, era togliere alla cittadinanza uno dei privilegi più seducenti. Colpire inoltre i cittadini ad esclusione di tutti gli altri abitanti dell'impero, era far temere la cittadinanza a coloro i quali l'avrebbero desiderata; e tutto ciò era nei disegni di Augusto.

Quanto grande fosse il desiderio di questo principe di rialzare la dignità della cittadinanza, viene confermato dal racconto di Dione (III, 19). Questo storico ricorda che Mecenate consigliò Augusto di concedere il *ius civitatis* a tutti gli abitanti dell'impero, e l'Imperatore, forse fu l'unica volta, non seguì il consiglio di colui che gli suggerì tante utili riforme nell'amministrazione dell'impero.

Concludendo, aprire una sorgente abbondante per la cassa militare, conservare i beni nelle famiglie, impedire agli avventurieri il diritto di cittadinanza, questo fu il triplice scopo che ebbe di mira Augusto colla legge Giulia sulle successioni. Questo triplice scopo apparisce ancor più manifesto qualora si consideri la *lex vicesimaria* in relazione alle leggi Giulia e Papia Poppea, indirizzata contro il celibato e la orbità, la quale stabiliva delle penalità più gravi di qualunque imposta, ed alle leggi Giulia *de adulteriis* e *de maritandis ordinibus*, le quali tutte insieme, e con altre ancora, costituivano tutto il sistema di riforma, per mezzo del quale Augusto cercava di arrestare la rovina dei costumi e la dissoluzione della società romana.

Del resto anche dal lato finanziario, la imposta di Augusto era molto abilmente immaginata: nè è da ritenersi esagerata la espressione del Gibbon (*Storia della decadenza e rovina dell'impero*

romano c. VI), secondo il quale, per mezzo di questa tassa nel giro di due o tre generazioni, tutta la fortuna dei privati dovè passare successivamente per le casse dello Stato.

II.

Quali persone e quali eredità erano esenti dalla vigesima: vicende storiche della legge di Augusto.

Da tutte le notizie che ci hanno tramandato gli scrittori possiamo dedurre, che tale dovesse essere il principio fondamentale della legge Giulia. *Il cittadino romano paga la ventesima parte del valore di ogni eredità o legato che a lui pervenga all' erario militare: sono eccettuate l'eredità devolute ai più prossimi parenti, e quelle dei poveri.*

Augusto sottopose alla tassa i soli cittadini romani: questa restrizione non avrebbe bisogno di più lunga dimostrazione, qualora si rammenti il rapporto che avea la XX coll'imposta fondiaria delle provincie: l'assoggettare i cittadini romani alla tassa sulle eredità, era il primo passo verso quel parificamento universale in materia d'imposta, che si attuò completamente sotto l'impero di Diocleziano.

Inoltre Plinio ai capi 37, 38 e 39 del panegirico afferma ripetutamente che coll'acquisto della cittadinanza cominciava l'obbligo di pagare la vigesima, anzi i nuovi cittadini *nisi simul iura cognationis impetrassent*, erano soggetti alla tassa anche in alcuni casi nei quali i vecchi cittadini ne erano immuni.

Da ciò deriva primieramente la immunità dei peregrini, benchè essi spesso ereditassero dai cittadini romani, potendo ricevere per testamento militare (Gaio II, 110); e Svetonio (*Aug.* 17) racconta che tra gli eredi di Marco Antonio furono i figli di Cleopatra che erano Alessandrini.

Anche i latini erano immuni quand'anche avessero ereditato dai cittadini romani, come i latini Giuniani i quali potevano ereditare direttamente dai soldati e dagli altri per mezzo di fedecommesso (Gaio II, 110, 275) e così pure i Riminesi e i Volterrani e i cittadini delle altre dieci città latine, i quali al dir

di Cicerone (*pro Caecina* 35), potevano ereditare dai cittadini romani. La immunità dei latini viene assai chiaramente comprovata dal procedere di Caracalla nell'accordare la cittadinanza romana: questi per sottoporre tutti i sudditi di Roma alla tassa, accordò loro la cittadinanza romana in tutta la sua pienezza, saltando il grado intermedio della latinità (Dione LXXVII, 9).

Di ogni eredità, come di ogni legato, si paga la vigesima del valore. Dione usa le parole τὴν δ' εἰκοστὴν τῶν τε κλήρων καὶ τῶν δορεῶν, sul significato delle quali non si può elevar dubbio. Balduino ritiene che sui legati la tassa non fosse dovuta: egli osserva che meno Dione, tutti gli altri scrittori e giureconsulti, non parlano che di vigesima nelle eredità, e per rispondere alla grave obbiezione che può opporsi alla sua ipotesi per il frammento 68 Dig. *ad leg Falc.* tratto dal 2° commentario di Macero alla legge di Augusto, che stabilisce il modo di computare il legato di usufrutto, afferma che quel frammento era stabilito per determinare il valore dei legati non per sottoporli alla tassa, ma per stabilire il *quantum* attivo della *hereditas*, sul quale poi si sarebbe dovuta pagare la tassa. Balduino però conclude esprimendo il suo dubbio, se la XX si dovesse sotto detrazione dei legati; e questa incertezza contradice apertamente alla sua ipotesi, poichè se non si è certi che la tassa si pagasse sulle eredità defalcati i legati, l'unico modo per intendere quella legge di Macero, si è che fosse destinata a computare il valore dei legati per imporvi su la tassa.

Se i legati fossero rimasti immuni, lo scopo che Augusto si era prefisso colla *lex Iulia* di alimentare sufficientemente l'erario militare, e di ritenere i beni il più possibile nelle famiglie, sarebbe stato assai imperfettamente raggiunto; giacchè è facile ricordare quanto grande fosse quella manìa dei Romani di sperperare le loro sostanze per mezzo dei legati, e che questa consuetudine era sì generale, che si rese necessario un provvedimento energico quale fu il plebiscito Falcidio.

Di più sulle parole di Dione non si può elevar dubbio, ed è inutile accusare questo scrittore d'ignoranza di cose giuridiche quando mancano altri documenti sicuri e concludenti.

Oltre ai legati, è certo che anche le *donationes mortis causa* sottostavano alla tassa: e primieramente se si rammenti che nel proporre la nuova tassa, Augusto ebbe anche in mira d'impedire

lo sperpero dei patrimonii a vantaggio di estranei, non parrà strano che anche queste venissero colpite dalla vigesima, giacchè come i legati, riuscivano egualmente bene a raggiunger quel fine che il legislatore volle impedire.

Di più noi sappiamo quanto forte sia stata nella storia del diritto romano quella dottrina che uguagliava le *donationes mortis causa* ai legati, dottrina che fu legislativamente riconosciuta nella compilazione giustinianea. E quanto giusta fosse questa opinione viene dimostrato dalle numerose simiglianze che si riscontrano tra i due istituti. e per non ricordare che le più importanti diremo in ordine alla capacità, che solo chi poteva lasciare o ricevere un legato, poteva anche fare o ricevere una donazione, Leg. 7 e 35 Dig. *de mort. caus. don.* etc.

Le donazioni come i legati erano soggette a collazione, Leg. 15 e 37 pr. Dig. *cod.*

I legatari come i donatari potevano venire incaricati di fedecommesso, Leg. 11 Dig. *de dot. praeleg.*, Leg. 77. § 1. Dig. *de leg. II.*

E finalmente le donazioni m. c. come i legati erano soggette alla detrazione della Falcidia, Leg. 5. Cod. *ad leg. Fale.* Leg. 2. Cod. *de mortis causa don.;* e questo è importantissimo per la grande analogia che si ravvisa sempre nell'applicazione della Falcidia e della *XX hereditatium.*

Nè si dica che solo sotto Giustiniano, quando cioè la tassa sulle successioni era stata abolita, fu legislativamente dichiarato che le donazioni m. c. si dovevano considerare in tutto e per tutto come legati, e quindi soggetti a tutte le leggi che quelli governavano, poichè sin dalla legge Furia del VI secolo di Roma tutte le *capiones mortis causa* furono assimilate ai legati: Gaio II 225. IV; 23.

Taluno ha pensato che per *capiones mortis causa* si hanno da intendere tutte quelle prestazioni che non aveano un carattere o un nome speciale, per es. le elemosine che il padre largiva ai poveri in occasione della morte del figlio, le somme che uno schiavo manomesso nel testamento dovea pagare all'erede. Questo significato ristretto che si suole attribuire comunemente alle *capiones m. c.* è del tutto arbitrario, ed è dovuto esclusivamente alla scuola che ha trattate sempre le *donationes m. c.* come separate e distinte da tutte le altre *capiones.* Quanto questa distinzione sia

priva di fondamento facilmente si rileva dalla leg. 31. D. h. t. Gaio così scrive: " *Mortis causa capitur, quum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit; exceptis iis capiendi figuris, quae proprio nomine appellantur, certe enim et qui hereditario aut legati aut fideicommissi jure capit* „.

È assai incerto se anche i fedecommessi sottostassero alla tassa: Manzano e Bachofen ritengono che anche essi venissero tassati, come erano gravati della imposta di quattro silique a favore della curia nel caso della *lucrativa descriptio.* Leg. unic. Cod. *de impon. lucrat. descrip.*

A me pare che questa ipotesi non sia molto verisimile. Al tempo in cui Augusto pubblicò la sua legge, i fedecommessi erano pochissimo usati, direi quasi sconosciuti (Instituz. § 1 *de codicil.* II, 25). Quindi è assai facile che il legislatore non li abbia colpiti colla nuova tassa. Di più non si scorge tanto facilmente fra la XX delle eredità e legati a favore dello Stato, e la prestazione del siliquatico a favore della curia, sopra i soli beni immobili che si trasmettevano dai curiali ai non curiali per qualunque causa lucrativa, sia *inter vivos*, sia *mortis causa*, quella grande analogia da poter applicare all'una le speciali regole dell'altra.

Veniamo ora a trattare delle due eccezioni contenute nella legge di Augusto: esenzione dalla imposta di cui godevano le eredità deferite ai più prossimi parenti, e quelle di tenue valore.

Riguardo alla prima, Dione nomina come liberi da tassa i πάνυ συγγενεῖς (LV, 25) e i πάνυ προσήκοντες (LXXVIII, 9); ma quali? A questo proposito si son messe fuori le più discrepanti opinioni. Manzano afferma che erano i *sui heredes;* Spanhein (*Orb. Rom.* II, 4) gli *agnati;* Rudorff (test. di Dasumio) *le decem personae;* Klenze (*die Cognoten und Affinen*) e Bachofen i *cognati della legge Furia.* Balduino, Guarini e Puetha *tutti gli eredi legittimi*, di guisa che la tassa sarebbe stata riscossa solamente nelle successioni testamentarie.

Molti altri scrittori finalmente sostengono l'immunità dei più prossimi parenti senza alcuna determinazione di grado.

L'opinione di Klenze, seguita dal Bachofen, ha sufficiente fondamento di ragioni, ma a mio avviso non sono argomenti inoppugnabili.

E primieramente si dice che le espressioni πάνυ συγγενεῖς, πάνυ προσήκοντες sono equivalenti alla espressione tecnica romana, *proximi cognati*, le quali parole sono in similissimo modo tradotte da Sozomeno nella esposizione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, nella versione οἱ γένοι ἐγγοτάτῳ προσήκοντες.

Il secondo argomento è tratto dal paragone delle leggi Cincia, Furia e Voconia, le quali tutte riconoscono un diritto ai prossimi parenti consanguinei, ed anche nella determinazione dei gradi mantengono l'accordo.

Finalmente questa teoria è sostenuta dalla analogia che si scorge tra il diritto, alla successione intestata di alcuni parenti e la loro immunità dalla vigesima: (infatti Caracalla mantenne il diritto alla successione legittima, solo a quei parenti ai quali era accordata la esenzione dalla tassa). E questi parenti sarebbero i cognati della *lex Furia*.

Riguardo al primo argomento osserviamo, che se è verissimo che le espressioni οἱ πάνυ συγγενεῖς, οἱ πάνυ προσήκοντες sono etimologicamente copia fedelissima della espressione romana *proximi cognati*, nel significato però discordano grandemente: le parole greche hanno un significato generalissimo, vogliono indicare qualunque rapporto di parentela anche l'affinità. Assai diverso è il senso dei *proximi cognati*, la cognazione in latino era un vincolo speciale fondato sul sangue assai bene determinato dalle leggi, e che se non si opponeva alla agnazione, vincolo basato sulla famiglia civile, avea però dei caratteri propri che da questa la distinguevano. Leg. 4, § 2. D. *de grad. et aff.*, Leg. 5. D. *unde leg.*, Leg. 10, § 2. D. *de grad. et aff.* E la differenza non era puramente nominale, ma avea effetti importanti anche nella pratica del diritto.

Prescindendo però da questa traduzione delle parole di Dione, traduzione che può dirsi fedele solamente nel caso che si voglia attribuire alla parola latina *cognati* un senso così generale quanto quello delle parole greche, io non ho trovato in nessuno dei pochi testi che ci rimangono, alcuna espressione che possa anche lontanamente far supporre che gli immuni dalla tassa fossero i *cognati* della *lex Furia;* anzi Plinio (*Pan.* c. 37) afferma recisamente che il tributo fu *remissum heredibus domesticis*, e questi erano ben altra cosa dei *cognati* nel senso giuridico romano. Di più Plinio

stesso, parlando della estensione della immunità concessa da Traiano ad altri parenti, così scrive (*Pan.* c. 39): " *Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae secundum quoque exemit* „. Mentre i *cognati* eccettuati dalla legge Furia erano tutti quelli dei primi sei gradi e i figli del sobrino e della sobrina. Nel proibire le donazioni questa legge avea eccettuati alcuni parenti, che secondo Bachofen, sarebbero gli stessi della legge di Augusto.

L'accordo poi delle leggi Cinzia, Furia e Voconia, nell'attribuire un diritto alla prossimità dei parenti consanguinei, non mi pare una prova di gran certezza, giacchè non si può dire che la legge Giulia XX fosse una continuazione dei principi svolti in quelle antiche regole: anzi nella legge di Augusto si contiene un principio nuovo che non fu mai contemplato nè nella Cinzia, nè nella Furia, nè nella Voconia. È quindi probabile che le persone colpite dalla legge di Augusto, non fossero più quelle contemplate nelle antiche leggi.

Finalmente per quel che riguarda la grande armonia che il Bachofen scorge tra il diritto alla successione legittima e la immunità dalla imposta, noi osserveremo che questo accordo si manifestò solo in una costituzione di Caracalla, per mezzo della quale fu tolto il diritto di successione intestata a tutti quei parenti ai quali non era accordata la immunità dalla vigesima (Dione, LXXVII, 9. *Collect. reg. Mos. et Rom.* XVI, § ult.). Ma nè Dione, nè Ulpiano specificano quali siano stati questi parenti privilegiati. Io credo anzi che Caracalla abbia concessa la immunità solo a quei parenti che ne godevano fin dai tempi di Augusto, e questi erano gli *heredes domestici*, limitarla di più sarebbe stato lo stesso che abolire la successione legittima. Ed è poi assurdo il supporre che un imperatore il quale per arricchire il fisco mutò in decima la vigesima sulle eredità e sulle manumissioni, che tolse il diritto di succedere *ab intestato* a molti parenti che prima ne godevano, che accordò a tutti i sudditi di Roma la cittadinanza per far loro pagare anche le imposte dei *cives*, avesse potuto accordare a tutti i cognati della legge Furia la immunità da uno dei più lucrosi vettigali.

Io ritengo che al tempo di Augusto le persone che godevano immunità erano unicamente i *sui heredes*.

Plinio al capo 37 del Panegirico racconta: " *Vicesimae tributum*

tolerabile et facile heredibus duntaxat extraneis, domesticis grave..... itaque illis irrogatum, his remissum „. Al § 2 delle Istituzioni *de hered. qual. et diff.* è detto: " *sed sui quidem heredes ideo appellantur quia domestici heredes sunt, et vivo quoque patre quodammodo domini existimantur* „, e al § 3; " *Ceteri, qui testatoris iuri subiecti non sunt, extranei heredes appellantur* „.

Vi erano dunque dei parenti, degli eredi legittimi che nella terminologia giuridica romana erano detti *estranei*: " *Itaque* LIBERI *quoque* NOSTRI, *qui in potestate nostra non sunt, heredes a nobis instituti* EXTRANEI *heredes nobis videntur* „ (Inst. § 3 *eod.*).

Abbiamo voluto citare questi testi per mostrare ancor più chiaramente il significato che deve darsi a quelle parole *heredes domestici* usate da Plinio, significato che si rende ognor più manifesto, poichè l'aggettivo *domestici* è usato in opposizione all'aggettivo *extranei*.

Sotto il nome di *heredes domestici* Plinio non può avere inteso altri che gli *heredes sui*.

Plinio al luogo citato così continua: " *Quod manifestum erat quanto cum dolore laturi homines essent, distringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine gentilitate, sacrorum denique societate, meruissent quaeque nunquam ut aliena et speranda sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo suo cuique transmittenda coepissent* „.

Manzano ritiene che le espressioni *sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate* vogliano dinotare i *sui heredes*. E giustamente; giacchè questi più che ogni altro erano prossimi al defunto, *Filius patri adgnatus proximus est* (Leg. 12 D. *de suis et leg. her.*); *Proximiores ex adgnatis sui dicuntur* (Leg. 10 § 3 D. *de grad. et affin.*).

Solamente i *sui heredes* rimangono nei *sacra* del padre: " *Ut intestato defuncti filius, ac nepos ex alio, qui mortis eius tempore in rebus humanis non invenitur, manentes in sacris pariter succedunt* „ (Leg. 3 Cod. *de suis et leg. her.*). Anzi coll'uscire dalla *societas sacrorum* del loro padre, cessavano di essere *sui heredes*. Nella leg. ultima § 2 Cod. *de inoffic. test.* è detto che per poter testare di un peculio quasi castrense, senza correre il pericolo della querela *inofficiosi*, era necessario che il testamento fosse fatto *iure militari*: " *Sed hoc optinere oportet donec in sacris parentum suorum constituti sunt hi qui quasi castrense peculium possident; si enim sui iuris efficiantur procul dubio est, eorum testamenta et pro ipsis rebus quas antea*

ex quasi castrense peculio habebant posse de inofficioso querelam substinere „. Da questa legge si rileva che le due idee, dell'essere nei *sacra* del *pater familias*, e dell'essere *heres suus*, erano correlative.

L'idea della gentilità potrebbe far sospettare una maggiore esenzione che quella accordata ai *sui heredes:* ma è facile considerare che al tempo della legge di Augusto il concetto della *gens*, la famiglia in senso politico, avea perduta ogni importanza pratica, la gentilità veniva presa per indicare un rapporto di famiglia: di cotale rapporto godevano a preferenza di ogni altro gli *heredes sui* nella famiglia del defunto: " *Quaeque nunquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa, ac deinceps proximo cuique transmittenda coepissent* „. Quest'ultime parole di Plinio determinano con sì grande certezza e precisione che gli immuni dalla tassa erano unicamente i *sui heredes*, che non so comprendere come si possa esser giunti a conclusioni diverse. Plinio accenna a quel condominio che soli i *sui heredes* aveano sui beni del *pater familias.*

Solamente in questi soli " *statim morte parentis quasi continuatur dominium* (Inst. § 3 *de hered. qual. et dif.*) *et vivo quoque patre quodammodo domini existimantur* „ (Inst. § 2 *eod.*)

In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim ii domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur..... itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur (Leg. 11 D. *de lib. et post.*).

Come racconta Plinio, *haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur.* Per *cives veteres* non si hanno da intendere tutti coloro i quali al tempo in cui fu imposta la vigesima erano già cittadini romani, ma invece coloro i quali prima di ammogliarsi e di procrear figliuoli godevano già del diritto di cittadinanza. I nuovi cittadini, cioè coloro che erano divenuti tali sia *iure Latii*, sia per concessione del principe, se non avessero contemporaneamente ottenuti i diritti di cognazione, erano per regola generale nei loro rapporti considerati come estranei, e per conseguenza il loro patrimonio era nel più dei casi sottoposto alla tassa.

Si disputa tra gli scrittori sul significato di quelle parole usate da Plinio, *iura cognationis.* Balduino sospetta che in questo passo il panegirista di Traiano abbia adoperato il vocabolo cognazione là dove un giureconsulto avrebbe usato quello di agnazione. Man-

zano per *iura cognationis* intende il diritto di connubio e quello di patria potestà. Bachofen finalmente ritiene che *iura cognationis* non siano altro che il diritto alla successione legittima e la immunità dalla vigesima. A me pare che la interpretazione del Manzano, benchè troppo ristretta, trovando noi nelle fonti queste parole usate per indicare tutti i rapporti nascenti dal vincolo di sangue (Inst. § 6, I, 16. Leg. 1, § 4 D. *unde cogn.*) sia quella che possa sollevare minor numero di difficoltà nella lettura di questo passo di Plinio. Difatti noi sappiamo che coloro i quali essendo già uniti in matrimonio, ed avendo generato figliuoli, acquistavano la cittadinanza, nel più dei casi non ottenevano la patria potestà su questi figliuoli anteriormente procreati, per quel principio tanto celebrato dai giureconsulti che la *patria potestas*, istituto essenzialmente romano, era solamente possibile sui figliuoli generati nelle *iustae nuptiae* dei *cives*.

Con tale criterio è assai agevole intendere il senso di queste altre parole di Plinio: " *Inveniebantur tamen quibus tantus amor nominis nostri inesset ut Romanam civitatem, non vicesimae modo, verum etiam adfinitatum damno bene compensare putarent* „ (*Pan.* c. 37); cioè l'acquisto della cittadinanza portava seco due danni: il patrimonio della nuova famiglia era sottoposto alla tassa, e l'affinità andava perduta.

Ad alleviare queste gravezze della legge, l'imperatore Nerva concesse questa maggiore immunità (Plinio, l. c.), non erano sottoposti alla tassa i beni della madre che pervenivano per successione ai figli, e così i beni dei figli che pervenivano alla madre: anche se queste persone divenute cittadini romani non avessero contemporaneamente ottenuti i diritti di cognazione; e noi sappiamo che i figli, rispetto alla madre, non erano *sui heredes* (Leg. 4, § 2, D. *de bon. poss. c. tab.*; Leg. 13 D. *de suis et leg. her.*), ed anzi che essi alla eredità della madre, e che questa alla loro successione ai tempi di Nerva, cioè prima dei *senatusconsulti* Orfitiano e Tertulliano non erano chiamati, tranne nel caso della *bonorum possessio*, *unde cognati iure proximitatis seu cognationis*, dalla quale solamente erano congiunti. Questa disposizione di Nerva è una nuova conferma che al tempo di Augusto gli immuni dalla tassa erano unicamente i *sui heredes*.

La medesima esenzione fu da Nerva concessa al figlio sulle

sostanze del padre, anche se l'uno o l'altro di essi fosse nuovo cittadino, purchè vi fosse il vincolo della patria potestà (Plinio, l. c.).

Questa maggiore immunità occasionata dal bisogno di rendere men dura la condizione dei nuovi cittadini, senza dubbio fu dovuta applicare anche agli antichi; chè altrimenti la Costituzione di Nerva avrebbe avvantaggiato i nuovi cittadini a preferenza degli antichi, contro le costanti tradizioni del diritto pubblico romano.

In seguito Traiano stabilì che in nessun caso i figli dovessero pagare la imposta sulla eredità del padre, anche se emancipati (*Pan.* c. 38), e così pure il padre sulle sostanze dei figli. Finalmente lo stesso imperatore accordò la immunità dalla vigesima ai fratelli nella successione delle sorelle e viceversa, e così pure all'avo e all'ava nella successione dei nepoti, ed a questi nella successione di quelli. Tale immunità fu generale; ne godevano tutti, vecchi e nuovi cittadini: " *Iis quoque quibus per Latium romana civitas patuisset idem indulsit* „ (*Pan.* c. 39).

Al tempo di Traiano dunque si può dire che gli eredi che godevano la immunità dalla imposta, erano alcuni cognati: ma sarebbe un'esagerazione il voler affermare che anche a questo tempo gli immuni dalla tassa fossero tutti i cognati della legge Furia. Plinio parla chiaro: " *Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae secundum quoque exemit* „.

In ordine alla seconda eccezione stabilita nella legge di Augusto, Dione racconta che erano esonerate le eredità τῶν πενήτων (LV, 25).

Molto hanno disputato gli scrittori sull'interpretazione di queste parole, alcuni intendendole soggettivamente, altri ritenendo che Dione abbia parlato di eredità povere, di tenue valore. Sul significato delle parole di Dione a me pare che non si possa elevar dubbio: πλὴν τῶν πάνυ συγγενῶν ἢ καὶ πενήτων: l'aggettivo *povero* usato nello stesso modo dell'aggettivo *cognato* s'ha da riferire a persona e non a cosa. Ma, a parte la grammatica, questa disputa non sembra che abbia grande importanza per la storia, chè l'eredità dei poveri non potevano certamente ascendere a milioni di sesterzi.

Tutti gli scrittori unanimemente affermano che questi cittadini poveri contemplati nella legge di Augusto, fossero tutti i *cives infra classem*. Quanto a questo tempo si fossero accresciute le ricchezze dei privati, lo prova il fatto che il sesterzio avea sostituito

l'asse nella formazione del censo e nella divisione delle classi. Per conseguenza, secondo l'unanime opinione degli scrittori, le eredità immuni sarebbero state quelle inferiori ai 100,000 sesterzi.

Non è difficile convincersi quanto questa osservazione sia arbitraria e priva di fondamento.

Nessuno degli storici di Augusto lascia sospettare la determinazione di alcuna somma. Dione e Svetonio raccontano che gli immuni erano i poveri. Plinio molti anni dopo scrive che era libera una *parva et exilis hereditas,* una *modica pecunia.* Come si possono accordare queste notizie coi 100,000 sesterzi che anche a quei tempi era pur sempre una somma rilevante. Inoltre se la tassa avesse colpito i soli cittadini della prima classe che erano i meno numerosi, come è concepibile quell'universale malcontento di tutto il popolo, quella minacciata ribellione provocata dalla imposizione della tassa sulle eredità?

Io credo che almeno al tempo di Augusto i cittadini immuni dalla tassa erano non tutti i *cives infra classem*, ma precisamente quelli della sesta i *capitecensi*, i *proletarii.*

Dionigi d'Alicarnasso (IV. 224) parlando di questi racconta: " *Tum demum ultima vocabatur centuria, in qua* INOPUM *ideoque a militia et tributis immunium civium erat turba* „, e altrove (IV. 222): *reliquos cives quorum census fuit minor duodecim minis cum dimidia, sed numerus quam superiorum maior, omnes in unum ordinem congestos immunes fuit a tributis, simul et militia,* „ ed il medesimo (V. 294): " *multisque perhumanis institutis deliniverunt* PAUPERES, *ne propiis commodis illecti transirent ad tyrannos, nanque immunitatem eis decreverunt ab omnibus muniis pubblicis. . . . . simulque a tributis* „.

Aulo Gellio (n. a. XVI. 10,10) così racconta: " *qui in plebe romana* TENUISSIMI PAUPERRIMIQUE ERANT, *neque amplius quam mille quingentum aeris in censum deferebant, proletari appellati sunt* „.

Cicerone (*De repub.* II. 22): " *Eos qui aut non plus mille quingentum aeris, aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit* „.

E Livio (II. 9): " *Portoriisque et tributo plebs liberata* „.

Questi adunque erano i cittadini poveri di cui parla Dione, i quali fin dalla origine della repubblica erano stati immuni da ogni tributo. Augusto accordando a questi la esenzione dalla vigesima avea seguite le tradizioni del diritto pubblico di Roma.

Questi cittadini, come attestano gli Storici, erano i più numerosi.

Traiano in tale materia sembra che dettasse disposizioni assai precise: " *statuit enim communis parens omnium summam quae publicano pati possit, carebit onere vicesimae parva et exilis hereditas* „. (*Pan.* c. 40).

Quale sia stata questa somma non è possibile congetturare per la mancanza di qualunque notizia.

Io ritengo che i posteriori Imperatori abbiano elevata sempre più la somma immune dalla vigesima. L' Imperatore Giustino nella leg. 23 Cod. *de testam.* dichiara libere da tassa le eredità che non ascendono alla somma di 100 aurei, ossia 100,000 sesterzi, giacchè l'aureo viene equiparato a 1000 sesterzi (Inst. § 3 *de succes. libert.*).

Questa costituzione non venne emanata da Giustino: questi la richiamò in vigore, ma accenna che era stata promulgata in antichi rescritti. *Consulta divalia.....*

Autore di tale mutazione non credo possa essere stato Traiano: la somma di 100,000 sesterzi non si accorda colla *parva et exilis hereditas,* colla *modica pecunia* di cui parla Plinio.

Forse quest'ultima variazione debbesi attribuire ad Antonino Pio, che come attestano Giulio Capitolino (v. di Ant.) e Zonara (XII. 1) apportò molte utili riforme alla legge di Augusto.

L'immunità si determinava secondo il valore complessivo dell' eredità. Dione narra che erano libere le eredità dei poveri e Plinio scrive *carebit onere vicesimae parva et exilis hereditas,* e ciascun erede o legatario veniva tassato per la sua quota o legato. A ciò induce l'analogia colla quarta falcidia (Leg. 2 Cod. *ad leg. Falc.*) e viene confermato dal testamento di Dasumio (*Corp. Inscr. Lat.* VI. 10229 lin. 115 e segg.): (*quisquis heres, heredesve mihi erit, eruntve, e)um eosque rogo, fideique eius corumque committo ut quae cui hoc testamento dedi, l)egavi, ea* VICENSIMIS *omnib(us non deductis persolvantur*).

Anche per la immunità dei legati è probabilissimo che Traiano abbia introdotto un limite: " *Quicunque modica pecunia ex hereditate alicuius obvenerit, securus habeat, quietusque possideat* „ (*Pan.* c. 40).

Non ci consta che oltre queste due eccezioni ve ne fossero altre alla legge di Augusto. Manzano ritiene che tutti i legati

ad pias causas, godessero immunità sempre per la grande analogia che quello scrittore vuol ravvisare tra la imposta sulle eredità e quella delle quattro silique a favore della curia.

L'opinione del Manzano, a me pare, che non abbia altro fondamento che quella qualunque siasi analogia che può scorgersi tra le due specie di tassa. Ma nessun testo di autore, nessuna legge del digesto può confermare neppure indirettamente l'opinione di quello Scrittore. Dione parla della immunità di che godevano le eredità dei poveri, non le eredità che a questi si lasciavano. Il legato di alimenti a favore di corporazione era indubbiamente sottoposto alla tassa. Leg. 68 D. *ad Leg. Falcid.* Neppure i templi degli Dei godevano immunità, quanto ai tempi di Augusto si fosse lontani dall'attribuire agli Dei più diritti che agli uomini, lo mostra il racconto di Dione (XLV, 2); secondo il quale la capacità degli Dei dipendeva dall' acquisto del *ius liberorum*. Ciò viene anche confermato da due iscrizioni esistenti fuori della chiesa di S. Francesco in Astigi ora Eijcia in Spagna, e, dopo altri, pubblicate recentemente dall' Hübner nel *Corpus Inscr. Lat.* II, 1473 e 1474. Ambedue si riferiscono alla erezione di simulacri agli Dei di cui ornavano le basi; ed in ambedue è dichiarato che gli eredi rinunziano eccezionalmente alla detrazione della tassa " *Caecilia Trophime statuam pietatis testamento suo ex arg. p. g. suo et Caecili Silonis mariti sui nomine poni iussit D. Caecilius hospitalis et Caecilia D. F. materna et Caecilia Philete heredes sine ulla deductione XX posuer. p. numerius martialis astigitanus seviralis signum panthei testamento fieri ponique ex argenti libris g. sine ulla deductione iussit.*

La imposta era dunque evidentemente dovuta.

L' imperatore Caracalla mutò in decima la imposta della vigesima sulle eredità (come pure la *XX libertatis*) e volle che alla successione intestata ammesse fossero quelle sole persone alle quali era concessa la esenzione dalla tassa. " *Imperator noster in haereditatibus quae ab intestato deferuntur, eas solas personas admitti voluit quibus decimae immunitatem ipse tribuit* „ *Coll. Reg. Mos. et Rom.* XVI. § ultimo in fine, da Ulpiano: Dione LXXVIII, 9.

Macrino (LXXVIII, 12) abolì le riforme del suo predecessore; così la legge di Augusto, colle modificazioni di Nerva e Traiano

e di qualche altro posteriore imperatore, continuò ad aver vigore sino alla sua abolizione.

Quando venne abolita la tassa sulle eredità? Questo è il punto più controverso fra gli scrittori: si può dire che non vi è stato imperatore da Traiano a Giustiniano, al quale qualche storico non abbia attribuito il vanto della abolizione della tassa sulle successioni. Traiano, Antonino Pio, Diocleziano, Graziano, Costantino ed altri avrebbero abrogata la legge di Augusto. Niente di più falso: troppo lungo sarebbe voler confutare partitamente tutte queste opinioni. Una ragione generale può opporsi contro tutte. Nella letteratura di Roma si ritrovano molte orazioni di ringraziamento agli imperatori i quali spesso solevano condonare gli arretrati delle imposte: per citare qualche esempio basta ricordare il cap. 40 del Panegirico di Plinio a Traiano e il discorso di Ausonio a Graziano (*gratiarum actione pro consulatu*).

Questi discorsi, e null'altro, sono gli argomenti, coi quali quelli scrittori difendono le loro opinioni.

La imposta sulle successioni venne abolita da Giustiniano. Al tempo di Giustino la imposta era ancora dovuta, e sembra che la riscossione della medesima avesse dato occasione a qualche abuso per parte dei *defensores Ecclesiarum* (Leg. 23, Cod. *de test.*).

Il Poisnell (*Recherches historiques sur l'abolition de la XX hereditatium*, nelle *Mélanges d'histoire et d'archéologie*, 1883) ritiene che in questa legge si parli della imposta del siliquatico a favore della Curia. Non mi pare che questa ipotesi sia verisimile: nella legge di Giustino si dichiara l'immunità delle eredità inferiori ai 100,000 sesterzi, mentre non si ritrova nessuna eccezione di tal sorta alla imposta a favore della Curia (Leg. unic. Cod. *de impon. lucrat. descript.*).

La legge di Giustino parla proprio alla XX hered. ne s'obbietti che è sconosciuta la storia della imposta dai tempi di Macrino sino a Giustiniano, perchè non vi è nessuno scrittore che faccia parola di questa pretesa abolizione: anzi Lampridio nella vita di Eliogabalo così scrive (cap. 2°): " *Ad vicesimam hereditatium milionem curare iussit, iussit et cursorem, iussit et cocum et claustrorium artificem* „.

Giustiniano nella leg. 3. Cod. *de Edic. D. Adrian. toll.* rife-

risce che la tassa sulle eredità, *nostra recessit repubblica*. Cioè la tassa sulle successioni venne abolita da Giustiniano. Ciò non può elevar dubbio qualora si ponga a confronto questa legge con quella superiormente citata di Giustino.

Ma prescindendo anche da ciò, nella stessa costituzione di Giustiniano si trova tanto da poter affermare che proprio questo principe abbia soppressa la *XX hereditatium*. Giustiniano racconta che dopo molte ambagi e difficoltà essendo rimasto senza alcuna applicazione l'Editto di Adriano promulgato in occasione della vigesima, e tutte quelle regole che erano state promulgate per completare e interpretare quell'editto, poichè la tassa sulle successioni era scomparsa dal suo governo, stabilisce che se alcuno istituito erede in tutta o in parte della eredità, mostrerà al giudice il testamento non cancellato, nè viziato in alcuna parte della sua forma, e sia stato sottoscritto dal numero legale di testimoni, venga messo in possesso dei beni.

Molti scrittori ritengono che Giustiniano abolì l'Editto di Adriano solo in quella parte che si riferiva alla percezione della vigesima, lasciando in vigore tutte le altre disposizioni. Ciò non è esatto, come si rileva dalla rubrica di questo titolo. L'editto di Adriano non venne accolto nella legislazione Giustinianea. Quell'imperatore avea stabilito che " *sive falsum, sive ruptum, sive irritum dicatur esse testamentum salva eorum disceptatione, scriptus heres iure in possessionem mitti desiderat,* „ cioè l'erede istituito sino alla definitiva risoluzione della lite, avea la preferenza sopra tutti gli altri, e quindi l'obbligo di pagare la XX, salvo a rimborsarsene sopra chi gli avesse evinta l'eredità. (Paolo *R. S.* III, tit. 5, § 11 e seg.).

Giustiniano non riprodusse niente di tutto ciò: stabilì unicamente che se l'erede istituito avesse presentato al giudice il testamento redatto in forma legale, poteva venire immesso al possesso dei beni: non si fa parola nè del *falsum*, nè del *ruptum*, nè dell'*irritum*.

E la ragione è evidente: tolto di mezzo lo scopo di assicurarsi prima di ogni altra cosa del pagamento della tassa, l'Editto di Adriano non avea più ragione di sussistere, quindi la necessità di riconoscere legislativamente ciò che in pratica era stato già at-

tuato. E lo aver Giustiniano dettata questa disposizione, conferma ancora di più, che fu egli che abolì la XX, chè altrimenti questa costituzione, che fu un ritorno agli antichi principii, sarebbe assai probabilmente stata opera di qualche altro imperatore.

CARLO CATINELLI.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Thézard Léopold. — *Répétitions écrites sur le droit romain.* — Quatrième édition. — Paris, Thorin 1885.

L'accoglienza fatta dal pubblico, e più specialmente dai giovani studiosi, a questo manuale del Thézard che conta già la quarta edizione, è prova sufficiente della bontà del libro. Il Thézard ha avuto certamente lo scopo di rendere più accessibile ai giovani, che intraprendono il corso di diritto, le istituzioni di Giustiniano parafrasandone la lettera in lingua francese, ed interpretandone il senso con richiami continui alle fonti non solo giustinianee, ma eziandio alle antegiustinianee, e specialmente alle istituzioni di Gaio. I quattro libri delle istituzioni di Giustiniano sono preceduti da una introduzione, nella quale l'A. ha voluto tracciare i lineamenti principali della storia del diritto romano dalle origini di Roma ai tempi nostri; ma la esposizione a noi sembra troppo arida e ristretta, specialmente per quanto si riferisce alle grandi collezioni di diritto. Pare poi che siano fuori di posto le nozioni sulla procedura romana che formano la sezione seconda della introduzione. La procedura infatti, essendo la parte la più astrusa del diritto antico, non può in nessun modo essere compresa prima dello studio sulle istituzioni. E tanto più ciò è vero in quanto che la procedura trova il suo naturale collocamento nel quarto libro delle istituzioni.

Rinnoviamo poi la censura già fatta ai manuali di simile natura in Italia, che cioè per abituare i giovani alla terminologia giuridica e per prepararli alla interpretazione dei testi delle pandette, dovrebbero i medesimi essere scritti in latino. La esperienza ci ha ormai insegnato che oggi la maggiore difficoltà che incontrano i giovani nella interpretazione delle pandette e del codice, sta nella retta intelligenza della lettera medesima dei testi. R.

Bard Alphonse. — *Précis de droit international: droit pénal et privé.* — Paris, Thorin 1883.

Sebbene questo libro non sia di data recente, purtuttavia crediamo doverlo segnalare all'attenzione del publico per la importanza sua specialissima sotto il riguardo pratico. L'A. infatti, come egli stesso dichiara e come ha confermato col titolo di " *Précis* „ dato al suo lavoro, non ha avuto la pretensione di scrivere una grande opera di diritto internazionale privato, discutendo teoricamente i difficili problemi che presenta una scienza della quale può dirsi essere ancora in formazione. Egli ha mirato allo scopo più pratico d'informare il lettore intorno alla parte positiva del diritto internazionale privato, ponendosi dal punto di vista della legislazione comparata.

L'A. ha diviso il suo trattato in due parti, cioè: diritto internazionale penale e diritto internazionale privato; ma in realtà più che due parti di un medesimo trattato, sono due monografie legate fra loro pel solo vincolo esterno di un medesimo volume. Nel diritto internazionale penale è importantissimo sotto il punto di vista pratico il primo capitolo intorno alla competenza delle giurisdizioni penali, ed il terzo capitolo relativo alla procedura internazionale.

Nel capitolo secondo il tema della estradizione è parimenti trattato più sotto il punto di vista pratico della legislazione internazionale positiva e della procedura, per mezzo della quale questo diritto viene applicato, che sotto quello teorico della natura e della estensione del medesimo. Ma tuttavia riesce quel capitolo di un'incontestabile utilità, perchè somministra il mezzo di poter dedurre dal testo positivo delle leggi o dei trattati, i principî generali di una scienza non del tutto astratta ed ideale. La seconda monografia sul diritto internazionale privato comincia con una precisa e completa esposizione dei vari sistemi legislativi intorno alla nazionalità, tanto originaria che acquisita, ed alla naturalizzazione. In questa esposizione però non lascia l'A. di risolvere alcune gravi quistioni che s'incontrano nell'applicazione dalle varie leggi le quali regolano la nazionalità degl' individui.

Nei capitoli seguenti poi considerando l'individuo in sè, nella famiglia, e nella società, l'A. passa in rassegna tutte le quistioni relative alla libertà individuale, al godimento dei diritti civili, al matrimonio, alla patria potestà, alla figliazione, all'adozione, alle successioni intestate, ed alle convenzioni.

L' ultimo capitolo tratta finalmente della competenza dei tribunali sulle quistioni loro deferite da stranieri, della procedura da seguire in simili casi e della esecuzione di sentenze di tribunali stranieri.

Il libro del Bard se torna di mediocre utilità per la scienza propriamente detta, riesce, per nostro giudizio, indispensabile negli usi della pratica; dacchè nel medesimo si trovano non solo riassunte tutte le più gravi quistioni di diritto internazionale privato, ma esposti anche i vari sistemi legislativi moderni, ed indicate le fonti cui ricorrere per trovare più largamente trattata qualche speciale quistione. R.

Le droit d'extradition appliqué aux délits politiques d'après le D.r H. Lammasch [1]. — *Trad. de l'allemand et annoté par* Weiss *et* Louis-Lucas. — Paris, Thorin 1885.

Se nella scienza del diritto internazionale il tema della estradizione dei delinquenti attira a sè tanto l'attenzione dei giuristi e degli uomini di stato, ciò proviene in grandissima parte dalla quistione speciale della estradizione per delitti politici che in essa si racchiude.

[1] *Das Recht der Auslieferung wegen politischer Verbrechen* von D.r H. Lammasch. Wien 1881.

Il Lammasch non si è occupato infatti che dei delitti politici, ma egli ha il merito di aver saputo riassumere con precisione scientifica e con serena imparzialità i sommi capi della quistione considerata sotto il duplice aspetto della storia e del diritto.

Uno dei più importanti capitoli è il primo, nel quale l'A. sottilmente analizza i caratteri del delitto politico in confronto al delitto comune, specialmente in vista degli effetti diversi che derivano per l'ordine pubblico dalla presenza di un rifugiato politico, o di un malfattore comune. Onde la conseguenza capitale che ai delitti politici, in materia di estradizione, è necessario assegnare un posto speciale.

Il capo III è assai notevole sotto il riguardo storico, dacchè in esso l'A. percorrendo le fasi cui andarono soggetti i due diritti correlativi di estradizione e di asilo, dimostra come dal diritto di asilo esteso a coprire ogni delitto, e dalla estradizione concessa ai soli delitti politici, si pervenisse al punto diametralmente opposto di negare la estradizione per delitti politici, concedendola per i delitti comuni. Della quale nuova teoria esaminando l'A. tutte le difficoltà insorte nell'applicazione pratica della medesima, per la natura del delitto politico cui assai spesso è frammisto l'elemento del delitto comune; giudica anche del valore della celebre clausola della legge belga 1° Ottobre 1833, dichiarandola insufficiente. Invece l'A. sostiene che distinguendo il delitto comune dal politico relativo o misto, e dal delitto veramente politico, si deve limitare ai due ultimi la pura teoria della non-estradizione; ma ritenendo poi che due siano i caratteri pei quali può riconoscersi un delitto puramente politico, i motivi che indussero l'autore del medesimo e lo scopo cui egli mirava, e decidendosi pel secondo criterio, limita di molto il principio della non-estradizione dei delinquenti politici.

Nel capitolo IX tratta l'A. della quistione gravissima e divenuta, per triste sventura dei tempi nostri, comune, degli attentati alle persone dei sovrani: e se rettamente giudica la clausola detta degli *attentati* della legge belga 22 Maggio 1856 come insufficiente, perchè limitata alla persona sola dei sovrani e perchè efficace soltanto nel caso in cui l'attentato sia stato materialmente commesso, erra nel giudicarla dall'altro lato come troppo ampia perchè qualifica come delitto comune qualunque attentato verso un sovrano.

Alberico Rolin [1], nella recensione da lui fatta della monografia del Lammasch, assai giustamente censura la formola colla quale l'A. qualifica i fatti delittuosi commessi nelle guerre civili come delitti puramente politici, cioè se furono *necessari o assai utili.* Alcuni fatti sono talmente, e per intrinseca loro natura così contrari ad ogni legge più elementare di umanità, che nessun motivo è capace a scusarli.

Il Weiss, già conosciuto per altri lavori in materia di estradizione [2], ed il Louis-Lucas hanno reso un servigio alla scienza del diritto internazionale traducendo in francese la monografia del Lammasch e corredandola di erudi-

[1] *Revue de droit intern.* XVI, pag. 528; XVII, pag. 397.

[2] *Études sur les conditions de l'extradition en droit français.* Paris 1880.

tissime note, ma è ancora ben lungi la scienza dall'essere concorde in questa materia gravissima della estradizione per delitti politici. I risultamenti più certi sono quelli che, formulati già nella sessione tenuta ad Oxford dall'Istituto di diritto internazionale nel Settembre 1880, vengono espressi nelle seguenti proposizioni: 1° La non-estradizione per delitti puramente politici; 2° La estradizione per quei delitti politici relativi che costituiscono una violazione grave e manifesta del diritto comune e della morale; 3° Il giudizio intorno alla natura di un delitto rimesso allo Stato dal quale si dimanda la estradizione dell'imputato. R.

Rambaud Prosper, *Du placement des capitaux en valeurs de Bourse.* Deux volumes. — Paris, Thorin 1884.

Quest'opera è di molta utilità: imperocchè, sia un bene od un male, la Borsa accenna a divenire il centro di attrazione dei capitali. Si va alla Borsa non solo per lo scopo di fare scommesse aleatorie; ma altresì per quello di procurare all'infuori del giuoco un utile ed onesto impiego del proprio denaro. Le azioni, e le obbligazioni sociali, i prestiti comunali, i consolidati che costituiscono gran parte dell'odierne fortune private, e che ci offrono il vantaggio importante del pagamento regolare della rendita, e della disponibilità del capitale, si comprano e vendono nella Borsa. I molti abusi che vi nacquero dalla sfrenatezza del giuoco hanno a più riprese destata la sollecitudine dei poteri pubblici: ma nulla, o poco si è fatto per ovviare ai danni che derivano dall'ignoranza di quanti operano su questo labile terreno, e son poco capaci di rendersi ragione di ciò che fanno. Grandissimo anche in Francia è il numero di coloro che per tale cagione pagano sovente la propria imprudenza ben cara. Mettere alla portata di tutti questa specie di affari, e segnatamente di quelli che si contraggono col solo fine di dare fruttuoso collocamento ai propri averi, è lo scopo che si propone l'egregio Autore. Il lavoro non è del tutto originale; poichè, com'egli stesso avverte, l'argomento è di già trattato dai più competenti economisti. Ma tra coloro che suppongono persone già versate, e che soltanto da queste possono esser compresi, e quelli che danno notizie inadeguate eravi un posto da prendere. In questo stato di cose l'opera del professore Rambaud ha certamente un merito tutto proprio: poichè fornisce tutte le cognizioni teoriche e pratiche necessarie, con una esposizione chiara, variata, ed elegante a segno da renderle attraenti, ed accessibili a qualsivoglia persona.

L'opera è divisa in due libri: il primo si riferisce alla conoscenza generale delle leggi, regolamenti ed usi nonchè alla giurisprudenza attinente al soggetto. Il secondo libro è consecrato allo studio dei principali valori della Borsa di Parigi; ed è come il complemento e la spiegazione delle teorie già spiegate nel primo libro. Vi si tratta distintamente del Debito pubblico, della Banca,

del Credito fondiario di Francia, della loro origine, delle loro vicende, della loro situazione presente, poste in rilievo anche con tavole che dimostrano il successivo corso dei rispettivi valori, e l'entità dei dividendi ottenuti in questi due grandiosi istituti di credito. Coll'istesso metodo, ma in uno stesso capitolo, segue a ragionarsi dei titoli concernenti le società ferroviarie, di canalizzazione, società industriali, finanziarie. L'Autore è premuroso di rintracciare le cause che hanno prodotto i più notevoli effetti e di trattare le principali questioni giuridiche ed economiche che ad esse si collegano. Le controversie sono risolute con sistema succinto, e di prevalenza dommatico, quale si addice ad un trattato di tale indole: l'opinione peraltro che vi è professata è tale che di ordinario ha con sè il suffragio di autorevoli scrittori: e la vastità del tema non avrebbe d'altronde permesso di fare altrimenti.

L'opera pertanto del professore Rambaud ci sembra di molto commendevole teoreticamente, e praticamente. Ci rivela un valente cultore delle discipline commerciali ed economiche, uno scrittore assai ben informato delle più minute particolarità in materia di Borsa, e che riesce felicemente al suo scopo; quale è quello di porre i capitalisti in grado di negoziarvi con piena cognizione di causa. Che anzi, sebbene la situazione finanziaria, ed il movimento industriale di ogni stato sia di per sè mutevole, come mutevole altresì sono le istituzioni del credito privato e pubblico, nondimeno ci pare che l'opera in esame possa restare a lungo tempo come il modello per trattare un argomento così complesso.

F. C.

Cagnat M. R., *Cours élémentaire d'épigraphie latine* — Paris, Thorin 1886.

Con grande plauso degli studiosi d'epigrafia è stato accolto questo egregio libro del ch. sig. Cagnat; nel quale viene pubblicato, con notevoli aggiunte, l'intiero corso di lezioni, che sugli elementi dell'epigrafia latina il dotto professore della Facoltà di Douay tenne negli anni 1883-84. Non avevamo finora un'opera consimile, che potesse giovare agli studiosi: giacchè l'*Ars critica lapidaria* del Maffei, l'*Istituzione antiquario-lapidaria* del Zaccaria, il *De stilo inscriptionum* del Morcelli, l'*Handbuch der röm. Epigraphik* dello Zell ed altri consimili opere o sono troppo scarse, o troppo antiquate, per riuscire utili a chi desidera trarre profitto dalla conoscenza delle antiche iscrizioni. Coloro che professano questa scienza hanno a loro disposizione, oltre le più antiche opere epigrafiche, non solamente il *Corpus inscriptionum Latinarum* edito dall'Accademia delle scienze di Berlino, ma anche le utilissimi collezioni dell'Orelli, dell'Henzen, del Wilmanns, nelle quali si contiene tutto ciò che insegnano i monumenti scritti dell'antichità. Ma gli elementi di siffatto studio non erano stati ancora esposti in modo da guidare chi muove i primi passi nel campo dell'epigrafia, e secondo gli attuali progressi della scienza: la dottrina del prof. Cagnat è venuta a colmare questa deplorata lacuna.

Il libro, che annunciamo, si divide in due parti. Nella prima sono dichiarati gli elementi comuni a tutte le iscrizioni, cioè la nomenclatura dei cittadini romani, dei liberti, dei servi; il *cursus honorum* dei magistrati; i nomi e titoli degli imperatori e dei membri della casa imperiale. Nella seconda sono esposte le diverse classi delle iscrizioni, distinte in votive, onorarie, d'opere pubbliche, sepolcrali, giuridiche, d'oggetti vari. Fanno seguito due speciali capitoli contenenti le norme per restituire il testo delle iscrizioni mutile, e per discernere le iscrizioni falsificate dai testi genuini. In appendice poi sono riferiti i nomi e i titoli assunti dai singoli imperatori, da Cesare a Teodosio, con le date rispettive. La seconda parte dell'opera è trattata alquanto in compendio e soltanto nelle più importanti generalità; la prima però è svolta ampiamente ed illustrata di copiosi esempi: cosicchè la dottrina relativa all'antica nomenclatura romana, alle diverse carriere dei pubblici impieghi, ai nomi degli imperatori e ai titoli che ordinariamente vi sono aggiunti, si trova esposta con grande cura, e riuscirà assai utile agli studiosi dell'antica epigrafia latina.

G.

Guiraud P. *et* Lacour-Gayet G. *Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'invasion des barbares* — Paris, Alcan 1885.

Un utilissimo manuale di storia romana è quello recentemente compilato dai sigg. Guiraud e Lacour-Gayet; e quantunque redatto col modesto scopo di servire ai giovani studiosi, riesce di sommo vantaggio anche agli eruditi, trovandosi bene ordinate e criticamente esposte tutte le notizie che concernono la storia di Roma, dalle sue origini sino alla fine del secolo quarto dell'èra nostra. Ad ogni capitolo si ha una copiosa bibliografia; ed il volume, oltre a numerose incisioni inserite nel testo, è corredato di accurate tavole rappresentanti: la pianta di Roma al cadere della repubblica, l'Italia antica, il bacino del Mediterraneo dopo la seconda guerra punica, l'impero romano al tempo di Augusto, e la sua divisione amministrativa nel quarto secolo.

G.

Allard Paul, *Histoire des persécutions pendant la première moitié du 3ième siècle, d'après les documents archéologiques* — Paris, Lecoffre 1886.

La storia delle persecuzioni nei primi quattro secoli della chiesa ha veramente trovato nell'illustre sig. Allard un espositore dotto e coscienzioso. Annunziando il primo volume di quest'opera, ove si tratta delle prime sei persecuzioni, da Nerone a Marco Aurelio [1], facemmo rilevare che un pregio

[1] V. *Studi e docum.* 1885 p. 139.

singolarissimo del lavoro consiste nell'esser fondato non solo sugli antichi documenti della storia, ma sulla testimonianza positiva ed indiscutibile dei monumenti superstiti della primitiva cristianità. Ora questi documenti storici ed archeologici essendo in maggior copia per il secolo terzo, che non per i due secoli antecedenti, il volume ora pubblicato è assai più ricco di notizie del primo, quantunque si riferisca ad un periodo più breve di tempo, cioè alle persecuzioni di Settimio Severo, di Massimino e di Decio. In questo periodo la società cristiana, estendendosi largamente, incominciò a possedere i suoi cimiteri come proprietà collettiva, e ad essere per ciò direttamente esposta agli strali dei persecutori. Con Settimio Severo la Chiesa è perseguitata come corporazione, la propaganda cristiana viene proibita, i fedeli son processati e condannati solamente perchè seguaci delle dottrine evangeliche. Origene, Tertulliano, le sante Perpetua e Felicita, s. Ireneo, s. Cipriano, s. Cornelio e tanti altri illustri personaggi e confessori della fede appartengono alla prima metà del secolo terzo; e la loro vita si collega necessariamente coi grandi avvenimenti pubblici che si svolsero sotto gli ultimi Antonini e i loro immediati successori. Quindi è, che il presente volume dell'Allard ha una grande importanza anche per la storia civile di quel periodo, in mezzo al quale la Chiesa dilatava sempre più le sue radici e la sua benefica influenza.

Come appendici al volume il ch. A. ha aggiunto alcune erudite dissertazioni sui diritti funeraticii sì dei privati e dei collegii, come dei Cristiani; sulla pretesa conversione dell'imperatore Filippo al cristianesimo; e su Poliuto nella poesia e nella storia. G.

Grousset R., *Étude sur l'histoire des sarcophages chrétiens. — Catalogue des sarcophages chrétiens de Rome.* — Paris, Thorin 1885.

Questo bel volume del compianto sig. Grousset contiene due parti distinte. Nella prima son dichiarate le origini e le modificazioni, che dal terzo al quinto secolo ebbe l'arte di scolpire in bassorilievo presso i Cristiani. La tesi dell'A può enunciarsi in queste brevi parole. I Cristiani dapprima acquistarono i sarcofagi nelle officine pagane; scegliendo però quelli soltanto, che portavano scolpiti rilievi indifferenti od anche allegorici, ma di carattere puramente decorativo, ed evitando con cura i soggetti della mitologia profana. Quando gli artefici cristiani incominciarono a scolpire essi medesimi i sarcofagi, non crearono un'arte nuova, ma seguirono l'arte romana nelle sue decorazioni tradizionali, innestandovi prima dei tipi simbolici e poi introducendovi delle immagini propriamente cristiane, fra le quali principalissima è quella del Buon Pastore. Più tardi poi e lentamente il simbolismo si venne trasformando in rappresentanze storiche, tratte quasi costantemente dalle sacre scritture e dal vangelo.

Nella seconda parte è dato il catalogo dei sarcofagi cristiani che si trovano sparsi in vari luoghi della nostra città, eccettuati quelli che sono raccolti nel museo al Laterano. La grande dispersione di questi monumenti rende assai difficile di poterne dare notizia in modo abbastanza completo: ma il catalogo tracciato dal ch. Grousset, ch' egli stesso avrebbe certamente accresciuto, se non fosse stato così immaturatamente rapito agli studii, enumera già e descrive pressochè 200 di tali monumenti, i quali in gran parte erano del tutto inediti. G.

OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

NEL CORSO DELL'ANNO 1885

Allard P., *Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, d'après les les documents archéologiques* — Paris, Lecoffre 1885.

— *Histoire des persécutions pendant la première moitié du troisième siècle, d'après les documents archéologiques.* — Paris, Lecoffre 1886.

Annuario statistico Italiano, pubblicato dalla Direzione generale di statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Roma 1884.

Annuaire du Cercle Saint-Simon. — Paris 1885.

Bard Alph., *Précis de droit international.* — Paris, Thorin 1883.

Biblioteca della Società Romana di storia patria.

Il Regesto di Farfa di **Gregorio di Catino,** pubblicato da **I. Giorgi** e **U. Balzani.** — Vol. II (Roma 1878), vol. III (Roma 1883).

Il Regesto Sublacense dell'undecimo secolo, pubblicato da **L. Allodi** e **G. Levi** — Vol. unico (Roma 1885).

Bikélas D., *Le rôle et les aspirations de la Grèce dans la question d'Orient.* — Paris, au Cercle S^t^ Simon 1885.

Borgomanero L., *Nozze Tami-Perelli.* — Roma 1885.

Cagnat M. R., *Cours élémentaire d'épigraphie latine.* — Paris, Thorin 1886.

Chiappelli Dr. Alberto, *Studi sull'esercizio della medicina in Italia negli ultimi tre secoli del medio evo.* — Milano 1885.

Chiappelli avv. Luigi, *La glossa pistoiese al codice Giustinianeo, tratta dal manoscritto capitolare di Pistoia.* — Torino, Loescher 1885.

Desdouits Th., *La légende de Jordano Bruno.* Paris, Thorin 1885.

Dubois M., *Les ligues étolienne et achéenne.* — Paris, Thorin 1885.

Dumont Alb., *Terres cuites orientales et gréco-orientales.* — Paris, imprimerie nationale 1885.

Flammermont Jules, *L'expansion de l'Allemagne.* — Paris au Cercle S^t^ Simon 1885.

Gregorovius F., *Die Münzen Alberichs des Fürsten und Senators de Römer.* — München 1885.

Grousset R., *Étude sur l'histoire des sarcophages chrétiens.* — Paris, Thorin 1885.

Govi Gilberto, *L'ottica di Claudio Tolomeo.* — Torino 1885.

Hanssoullier B., *La vie municipale en Attique.* — Paris, Thorin 1884.

Hauvette-Besnault Am., *De archonte rege.* — Paris, Thorin 1884.

— *Les stratèges athéniens.* — Paris, Thorin 1885.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della pubblica Istruzione. — Roma, 1885.

Vol. I. *Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute dalle biblioteche governative d'Italia.*

Vol. II. *Catalogo dei manoscritti Foscoliani, già proprietà Martelli, della R. Biblioteca Nazionale di Firenze.*

Vol. III. *Indice geografico-analitico dei disegni di architettura civile e militare esistenti nella R. Galleria degli Uffizi in Firenze.*

Indices chronologici ad « Rerum Italicarum scriptores », *quos Lud. Ant. Muratorius collegit. Scripserunt* **I. Calligaris, I. Filippi, C. Merkel**: *operis moderamen sibi susceperunt* **C. Cipolla, A. Manno.** — Aug. Taurin. ap. fratres Bocca 1885.

Lalande (de) H., *Traité théorique et pratique du contrat d'assurance contre l'incendie.* — Paris, Thorin 1885.

Loiseau A., *Histoire de la littérature portugaise depuis ses origines jusqu'à nos jours.* — Paris, Thorin 1886.

Lo Stato. Studi nuovi filosofici e storici di scienza sociale. — Vol. primo, Bellinzona 1885.

Lyall Alfr., *Étude sur les mœurs religieuses et sociales.* — Paris, Thorin 1885.

Miscellanea della Società Romana di storia patria.

G. A. Sala, *Diario romano.* — Vol. due, Roma 1882.

Mostra della città di Roma alla Esposizione di Torino nell'anno 1884. — Roma 1884.

Pera-Bevilacqua R., *Il corso forzoso dell'argento e le banche d'emissione.* — Roma 1884.

Perroud Cl., *De syrticis emporiis.* — Paris, Thorin 1885.

Rambaud Prosper, *Du placement des capitaux en valeurs de Bourse.* Deux volumes. — Paris, Thorin 1884.

Relazione intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante l'anno 1885. — Roma 1885.

Riemann O., *Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live.* Deuxième édition. — Paris, Thorin 1884.

Rivalta V., *I giudizi d' arbitri: saggio di legislazione e giurisprudenza antica e moderna.* — Bologna 1885.

Rives Paul, *Étude sur les innovations introduites dans la législation romaine par Antonin le Pieux.* — Paris, Thorin 1885.

Roth F. W. E., *Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der Aebte Ekbert und Emecho von Schönau.* — Brunn 1884.

Statistica delle cause di morte nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, e delle morti violente avvenute in tutto il Regno, nell'anno 1884. — Roma 1885.

Thézard Léopold, *Répétitions écrites sur le droit romain.* Quatrième édition. — Paris, Thorin 1885.

Vandal Albert, *Le pacha Bonneval.* — Paris, au Cercle S^t Simon 1885.

Vigouroux E., *Législation et jurisprudence des chemins de fer et des tramways.* — Paris, Thorin 1886.

Weiss A., et Louis-Lucas P., *Le droit d'extradition appliqué aux délits politiques d'après le Dr. H. Lammasch: trad. de l'allemand et annoté.* — Paris, Thorin 1885.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(Settembre-Dicembre 1885)

—

Italiane

Annali di Statistica — Serie III vol. 15.

Archivio della Società romana di storia patria — Vol. VIII (1885) fasc. 3-4.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche.

— Rendiconti. Serie quarta, vol. I (1885) fasc. 19-27.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quarta, anno III, fasc. 2-3.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIII (1885) fasc. 2-3.

Corte (la) suprema di Roma — Anno X (1885) fasc. 7-9.

Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti — Anno IV (1885), n. 14-19.

Digesto (il) italiano — disp. 52-56.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 41, 42.

Foro (il) italiano — Vol. X (1885) fasc. 8-16.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Settembre-Dicembre 1885.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXV (1885) II n. 10-26.

Mélanges d'archéologie et d'histoire.

Notizie degli scavi di antichità — Luglio-Settembre 1885.

Rassegna (la) italiana — Settembre-Dicembre 1885.

Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali — Anno III (1885) n. 9, 10.

Temi (la) romana — Anno V (1885) fasc. 5, 6.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXV (1885) fasc. 1-4.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XVI fasc. 2, 3.

Archivio storico lombardo. Milano — Nuova serie vol. II (1885) fasc. 7.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno X (1885) fasc. 3.

Archivio storico siciliano. Palermo.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze

Archivio veneto. Venezia. — Anno XV fasc. 58, 59.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XX (1884-85) disp. 7, 8.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. — Serie VI tom. 3° disp. 7-10.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VI (1885) n. 8-11.

Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Settembre-Dicembre 1885, quaderni n. 845-852.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno X (1885) parte I fasc. 8-10, parte II fasc. 8-11.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Tom. XXIV (nono della seconda serie).

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno II (1885) n. 4-6.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIV fasc. 3-4.

Rivista storica italiana. Torino. — Anno II (1885) fasc. 3.

Studi Senesi. Siena.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno VIII (1885) n. 9-12.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — Sixième année (1885) n. 17-24.

Bulletin de correspondance africaine. Alger.

Bulletin de la Société historique. Paris — Troisième année (1885) n. 2.

Bulletin trimestriel des antiquités africaines. Oran. — fascicules 12, 13.

Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2ª, tomo V n. 64-71.

Controverse (la) et le Contemporain. Paris — Nouvelle série, tom. V livraisons 1-4.

Historisches Jahrbuch. Münster — Vol. VI (1885) fasc. 4.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — Cinquième année (1885) n. 8-12.

Journal du Palais. Paris — Année 1885, livr. 7-10.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck. — Vol. VI (1885) fasc. 4.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — Neuvième année (1885) n. 5, 6.

Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. V (1885) 36-52.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1885, livraisons 9-12.

— Partie technique. Année 1885, livraisons 9-12.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Treizième année (1885) vol. XXIV n. 9-12.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XVII (1885) n. 5, 6.

Revue générale du droit. Paris — IXe année (1885) livr. 5, 6.

Revue historique. Paris — Dixième année (1885) tome XXIX n. 1, 2, tom. XXX n. 1.

Revue des questions historiques. Paris — Tom. XXXVIII livr. 76; tom. XXXIX livr. 77.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VI (1885) fasc. 4.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. VI (1885) fasc. 2.

STATUTI
DEI MERCANTI DI ROMA

(*continuazione*)

fogli 23-26.

Ripazione fi 1-2

STATUTI

DEI MERCANTI DI ROMA

STATUTI

DEI MERCANTI DI ROMA

PUBBLICATI

DA

GIUSEPPE GATTI

PER CURA DELL'ACCADEMIA

DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA PACE DI FILIPPO CUGGIANI
Piazza della Pace num. 35.
1885

PREFAZIONE

Nel dare alle stampe l'inedito codice originale, che contiene gli *Statuti dei mercanti di Roma* dal secolo XIII al XVI e tutti gli atti officiali della loro università fino al secolo XVIII, noi ci argomentiamo di contribuire non solamente alle ricerche sull'origine e sulle vicende della mercatura in Roma, ma ancora agli studi intorno al progresso del diritto commerciale, ed alla storia politica della nostra città nei tempi di mezzo.

Gli statuti civili di Roma, editi nel primo volume della nostra *Biblioteca*, i quali rappresentano la prima collezione ordinata e ridotta a codice degli ordinamenti politici, giudiziari ed economici della città, vigenti nel secolo XIV, sono il precipuo, essenziale e solidissimo fondamento al ricostruire l'edificio storico delle pubbliche istituzioni del libero Comune di Roma. Imperocchè siffatti ordinamenti riflettono tutta intiera la vita giuridica della città, e recano manifestamente l'impronta di quella riforma costituzionale e politica che emanava dall'epoca delle grandi libertà comunali.

Ma, in Roma come in tutta Italia, i Comuni non ebbero altra origine che dal commercio e dalle associazioni o compagnie commerciali: la mercatura fu il solo potentissimo mezzo, onde sorse, s'invigorì e si dilatò in ogni parte quella nuova forma di governo

popolare che con tanta gloria venne innalzata sulle rovine dell'antico diritto feudale. Per lungo volger di tempo il nome di *mercator* equivalse a titolo di nobiltà e di potenza cittadina; anzi i principali dei mercanti furono essi stessi da principio consoli e magistrati del Comune, e poscia rimasero sempre partecipi della pubblica amministrazione. Quindi è che la storia e le vicende delle corporazioni e degli statuti mercantili nel medio evo si connettono intimamente colla storia e col progresso delle istituzioni civili, e mutuamente si rischiarano di luce copiosa.

A niuno pertanto potrà sfuggire la grande importanza storica e giuridica dell'insigne documento che pubblichiamo. Il quale con l'autentica registrazione degli statuti in vario tempo ordinati per dar norma al traffico e per risolvere le contestazioni mercantili, ed inoltre con la ricchissima serie di atti originali dei magistrati cittadini pel corso di quattro intieri secoli, offre una grande varietà di notizie atte ad illustrare l'antica vita della nostra città, tanto la economica e commerciale, quanto la comunale e politica.

L'edizione del testo è data accuratamente nella forma dell'originale; ed è sempre conservata l'ortografia dell'antica scrittura. Soltanto i nessi e le abbreviature sono state disciolte: e quando taluni manifesti errori dell'amanuense sono emendati nella stampa, ne è fatta avvertenza a pie' di pagina o nelle speciali annotazioni alla fine del volume.

Gl'indici generali sono stati compilati con molta cura e per modo, che spero riusciranno di grande vantaggio per qualunque ricerca vogliano farvi gli studiosi. Nell'indice delle materie, dopo tutte le rubriche degli statuti del 1317 e le posteriori riforme dal 1318 al 1553 con le loro date rispettive, ho classificato distintamente e con ordine cronologico: i decreti degli officiali della Mercanzia; i documenti pontificii; gli atti amministrativi dei magistrati comunali di Roma; i procedimenti giudiziarii; gli atti diversi concernenti l'università dei mercanti; gli antichi sommarii degli statuti.

Segue l'indice dei nomi propri di persone, che trovansi nel volume e che superano il numero di 1100. Vi sono riuniti in gruppi separati i nomi dei senatori e degli altri supremi magistrati cittadini; quelli dei diversi officiali del Comune di Roma, notarii, procuratori ec.; quelli delle autorità ecclesiastiche, e quelli dei mercanti e di altre persone diverse. In un'altra serie assai copiosa ho poi raccolto le indicazioni delle cose e dei vocaboli più notevoli: e da questa risulta eziandio un importante contributo al glossario della bassa latinità. Finalmente un indice topografico registra i vari luoghi di Roma e le diverse città, che si trovano ricordate nel codice.

Le quattro tavole eliotipiche, onde la presente edizione è corredata, offrono variati saggi degli autografi paleografici per i secoli XIV, XV e XVI: e merita d'essere specialmente additata la tav. II, la quale riproduce un'intiera pagina del codice scritta di mano di Cola di Rienzo.

Alla pubblicazione del testo premetto un'accurata descrizione del manoscritto, l'esame delle diverse epoche in cui furono compilati i più antichi statuti, alcuni brevi cenni sui pregi e sull'importanza del codice, ed una sintesi storica delle disposizioni statutarie e degli ordinamenti dell'arte mercantile.

CAP. I.

Descrizione del codice.

Il prezioso codice, che pubblichiamo, contenente gli Statuti dei mercanti di Roma e tutti gli atti della loro università dal secolo XIII al XVIII, è conservato nell'archivio del nobile Collegio dei Commercianti; dalla cui cortese liberalità è stato messo a disposizione della nostra Accademia per la presente edizione. In esso debbono distinguersi due parti diverse. La prima, che termina col f. 98 e si compone di otto fascicoli, costituiva in origine un volume separato; ed era l'*antiquus et fide dignus statutorum et privilegiorum liber* ricordato nel Motuproprio di Paolo III del 16 aprile 1546 [1], il *volumen statutorum artis Mercaturae* prodotto originalmente in giudizio il 14 marzo 1562 [2]. In cotesta parte più antica, oltre il testo degli statuti rinnovati nell'anno 1317 e le *confirmationes* dei senatori o di altri magistrati supremi del Comune di Roma dal 1297 al 1546, si contengono: le nuove disposizioni statutarie ordinate dal collegio dei mercanti dall'anno 1318 al 1470 [3]; vari decreti dei loro consoli, specialmente per la nomina dei notarii e dei giudici proprii dell'università [4]; la bolla di Martino V, del 3 maggio 1421, circa la giurisdizione commerciale degli officiali della Mercanzia [5]. È però da notare che il primitivo *liber statutorum* finiva più anticamente col fascicolo settimo (f. 90 del codice), e si chiudeva con un copioso indice dei più importanti capitoli, redatto negli anni 1437-38

[1] V. pag. 167 lin. 11; 182 lin. 22.

[2] V. pag. 180 lin. 11 segg.

[3] L'indice dettagliato degli statuti diversi fatti dopo la compilazione del 1317 può vedersi a pag. 220 n. II.

[4] V. pag. 222 n. III, ove ne è dato l'elenco.

[5] V. pag. 159.

e continuato nell'anno seguente per gli statuti posteriori [1]. Nella seconda metà poi del secolo XV vi fu aggiunto l'ottavo quaderno: e del volume così formato troviamo più volte essersi fatta originale produzione in giudizio, oltre quella già ricordata del 14 marzo 1562. Ai f. 90', 97', 98' del codice [2] ne vediamo indicate parecchie per gli anni 1465-1511, testificate per lo più dalla semplice formola: *producta*, o *assignata, prout in libro etc.*

L'altra parte del codice incomincia con gli atti del secolo XVI: ed allorquando fu rinnita e rilegata in un solo volume col libro più antico, i fogli di questo, che erano di dimensione alquanto maggiore, furono ritagliati nei margini, in modo che in più luoghi la scrittura ne è rimasta mutilata [3]. In questa parte più recente, che incomincia col f. 99, sono registrati molteplici documenti relativi alla *mercatantia pannorum urbis*; nuovi ordinamenti statutarii degli anni 1543 e 1553 [4]; e numerose approvazioni degli statuti dall'anno 1613 al 1710. Fra queste sono inseriti alcuni diplomi pontificii, procedure giudiziarie ed altri atti diversi concernenti i mercanti di panni e la loro università; che ordinatamente ho classificato negli indici generali alla fine del presente volume [5].

Il codice è tutto in pergamena, eccettuato un solo foglio cartaceo scritto nella sola prima pagina ed inserito dopo il f. 143 [6]. La legatura è in pelle nera, ed aveva anticamente due fermagli metallici

[1] V. pag. 143 segg., e le annotazioni relative a questi indici, p. 295. Al f. 80' del codice (v. pag. 129) fu incominciato, nei primi anni del secolo XV, un indice generale di tutte le rubriche degli antichi statuti, segnando anche il numero della *carta* in cui si trovavano. Ma non va oltre il cap. 13, che corrisponde al f. 4 *recto*.

[2] V. pag. 147, 158, 161. — A pag. 120 lin. 10-16 si ha una più antica produzione del libro degli statuti, fatta il 12 agosto dell'indizione VII essendo senatore Zaccaria Trevisano, cioè nel 1399.

[3] I maggiori danni si trovano nei primi tre quaderni, cioè fino al f. 43.

[4] V. pag. 162, 175.

[5] V. pag. 222 segg.

[6] Nell'archivio del nobile Collegio dei Commercianti si conserva pure una copia cartacea manoscritta del volume degli Statuti, della quale dirò in appresso.

ora perduti. In ambedue le facce esterne del volume si veggono piccoli ornamenti impressi e dorati: e nel mezzo di esse, a lettere parimenti dorate e chiuse entro un doppio circolo, è ripetuta dalle due parti la leggenda STATVTA | MERCATO | RVM | VRBIS. Sul dorso del libro fu più tardi impressa egualmente in quattro righe un'altra indicazione, che ora è quasi totalmente scomparsa, e forse diceva: STA*tuti o*RIG*inali dei m*ERCANTI *di fo*NDA*co*. Il volume consta di 150 carte, che misurano m. 0,26 × 0,20. La prima e l'ultima servono unicamente come fogli di risguardo; le altre sono aggruppate in 18 quaderni o fascicoletti, composti di vario numero di fogli. Il 1° ed il 2° contengono sette fogli, ossia 14 carte ciascuno [1]; il 3° ed il 4° hanno otto fogli, ma le carte in ambedue sono 15 invece di 16, essendo state tagliate quelle che corrispondevano alla terza del 3° fascicolo e alla prima del 4°. Il fascicolo 5°, come pure l'8° ed il 10°, hanno quattro fogli ciascuno; il 6° ed il 7° ne hanno sei. Il 9° ed il 13° si compongono di tre fogli; l'11° di quattro, ma una carta è mancante; il 12°, il 14°, il 15°, il 16° e il 17° hanno ciascuno due fogli, ossia quattro carte: una però ne manca nel fascicolo 14°. Si ha in fine un foglio di due sole carte.

Ciascuna carta o foglio di due pagine, eccettuato il primo di risguardo, era anticamente numerato nel *recto*. La numerazione però non continuava oltre il f. 122, ed ora è quasi dapertutto perduta a cagione dell'essere stati ritagliati i fogli nella legatura del volume. Dalle tracce che ne rimangono risulta manifestamente, che fino al f. 41 si ha una prima numerazione ordinata e regolare: ma dal f. 42 in appresso si vede corretta da una seconda mano, la quale diminuì di una unità gli antichi numeri ordinali [2]. Ciò avvenne in conseguenza dell'aver trovato mancante il foglio, che era prima segnato 42 [3]; e perciò la serie ordinale fu modificata secondo il nu-

[1] Il 2° fascicolo sembra che originariamente si componesse di otto fogli, uno dei quali è andato perduto. V. la nota 1 alla pag. 48.

[2] Nella tav. III, 1 si vede il primitivo numero 61 corretto in 60.

[3] È la undecima carta del terzo fascicolo, della quale ho già fatto avvertire la mancanza nel codice.

mero dei fogli superstiti. Una seconda numerazione si ha nel *verso* di ciascun foglio: e questa, fatta dopo che il volume era stato rilegato quale è attualmente, giunge al f. 132, tutta di una sola mano [1]. Nel *verso* poi dei fogli 133-140, ed eccezionalmente nel *recto* del f. 141, i numeri furono continuati da quel medesimo amanuense, che nel 1657 registrò le diverse liste di mercanti ai f. 130-132 del codice [2]. Di mano diversa finalmente è la numerazione posteriore dei fogli 141-149, fatta sempre nel *verso* dei medesimi. Laonde in cinque epoche differenti furono numerati i fogli del nostro codice: due più antiche nel *recto*, e tre più moderne e successive nel *verso*. Nella presente edizione ho indicato il numero dei fogli, quale trovasi realmente nel volume.

I vari capitoli degli statuti più antichi ebbero anch'essi una numerazione ordinale; e questa fu data dalla stessa mano, che nell'anno 1437 o 1438 compilò l'indice dei medesimi. I numeri furono segnati in cifre romane sul margine destro di ciascun foglio, presso la rubrica dei singoli statuti. Nella legatura del volume parecchi ne rimasero tagliati [3]: e perciò una seconda mano rinnovò più tardi in cifre communi quelli ch'erano perduti o poco leggibili [4]. Peraltro nè l'una nè l'altra numerazione è esatta. Imperocchè dopo il cap. 63 " *De diricto sutorum* „ [5], al seguente " *De salario sensalium* „ invece di 63 fu dato il numero 68: e d'altra parte fu omessa del tutto la numerazione dei capitoli " *Quod nec iudices nec notarii invent fallutos* „ , e " *De sutoribus* „ [6]. Quindi il numero totale di essi, che nel codice apparisce essere 232, deve essere corretto in 230, coerente-

[1] Le tav. I e II offrono un saggio di questa numerazione nel *verso* dei fogli 14, 36, 47 e 48.

[2] V. pag. 196 segg.

[3] I numeri *lxxj* e *lxxij* apposti ai due capitoli riprodotti nella tav. I, 1 si vedono quivi stesso tagliati a metà e ridotti a *]xj*, *]xij*.

[4] Dalla stessa mano furono pure numerate le più antiche conferme senatorie; cioè da quella di Pandolfo Savelli del 1297, a quella di Guglielmo Scarreria del 26 dicembre 1319.

[5] V. pag. 20.

[6] V. pag. 30 e 45.

mente alla loro vera serie da me numerata nell' indice generale delle materie [1].

Ciascun capitolo ha la sua *rubrica*, cioè il proprio titolo in caratteri rossi, ed è preceduto dal consueto segno ℭ egualmente tracciato in rosso. A rubrica pure è scritta la parola *Confirmatio* innanzi alle singole approvazioni senatorie anteriori a quella del 1317; nelle quali anche la prima lettera della formola " *In nomine Domini* „ , alta ordinariamente cinque o sei righe, è rubricata. È da notare che le rubricelle dei capitoli furono scritte quasi sempre occupando lo spazio rimasto libero nella linea ove terminava il capitolo precedente; e talvolta continuano anche nella linea o linee successive, appositamente lasciate in parte senza scrittura. La prima lettera del proemio, che corrisponde all'altezza di oltre 15 righe, fu colorita in rosso e turchino, ed adornata con rabeschi che si estendono al di sopra della scrittura e per tutta la lunghezza della pagina.

Dal principio del codice sino al f. 36 *recto* la scrittura del codice è tutta di una sola mano, e fu eseguita fra il 16 di luglio 1317, — giorno in cui fu tenuta l'assemblea generale della Mercanzia per la compilazione del nuovo corpo degli statuti — e il 22 dello stesso mese, alla quale data questi statuti ebbero la sanzione del senatore de Lecto. Gli errori manifesti di scrittura e le omissioni, che non raramente s'incontrano in questi primi 36 fogli, dimostrano la poca perizia dell'amanuense, o piuttosto la difficoltà incontrata da lui nel leggere e decifrare i più vetusti apografi degli statuti e le approvazioni originali dei medesimi dall'anno 1297 al 1315. Dal f. 36 *verso* in poi ciascuna approvazione o conferma data agli statuti dei mercanti dall'autorità comunale dal 1317 al 1546, è autografa del *notarius camerae urbis*, che la scriveva di sua propria mano per ordine dei magistrati di Roma. Dall'anno 1613 al 1710 coteste approvazioni degli statuti sono firmate originalmente dai senatori e dai conservatori, munite del sigillo comunale e controfirmate dai

[1] V. pag. 215-220.

notarii capitolini. Finalmente degli stessi notarii capitolini o di quelli dell'università dei mercanti si hanno moltissime scritture autografe nel nostro codice, quasi sempre autenticate dalla loro firma originale. Nell'indice generale delle persone (p. 225-240) ho distinto con un asterisco i nomi di coloro, dei quali nel volume degli statuti si ha l'autografa sottoscrizione; e sono non meno di 160 fra magistrati e notarii comunali.

Attesa questa grande varietà di caratteri e di documenti per lo spazio di quattro intieri secoli, non è possibile indicare il numero medio delle linee scritte in ciascuna pagina del codice. Dirò soltanto, che la scrittura dei primi 36 fogli, nei quali si comprende la serie degli statuti del 1317, e che è tutta della stessa mano, varia dalle 21 alle 27 linee per pagina: nella massima parte però ne contiene 22. Per tutto il resto della parte più antica, cioè sino al f. 98, dalle 15 o 20 righe scritte si va fino alle 40 ed anche a 45 e 46: ma nei fascicoli più recenti ogni pagina ha la rigatura costante di 23 linee, ed altrettante ordinariamente se ne trovano scritte.

Delle brevi note marginali che qua e là s'incontrano nel codice ho dato conto ai debiti luoghi, o nelle annotazioni in calce al presente volume. Aggiungerò soltanto, che spesso trovansi sottolineate specialmente negli statuti del 1317, ma di mano posteriore, le parole *mercatantia, consules mercatantiae* ed altre, per richiamarvi una speciale attenzione forse in occasione di riforme statutarie, ovvero di procedimenti e produzioni giudiziali. Altri segni furono egualmente fatti in margine ad alcuni particolari statuti, e a qualche più importante ricordo di personaggi od avvenimenti notevoli nella storia [1].

[1] Veggasi, ad esempio, nella tav. I, 3 il segno speciale che addita il nome di Cola di Rienzo rivestito dell'autorità tribunizia.

CAP. II.

Epoche diverse della compilazione degli statuti.

Il proemio, col quale nel nostro codice incomincia la principale e più antica raccolta degli statuti, dichiara per se medesimo che la compilazione di essi, nella forma in cui ci è pervenuta, appartiene all'anno 1317. Dopochè gli statutari della Mercanzia, certamente per mandato ricevuto dalla loro università, ebbero compiuto il lavoro d'ordinamento del codice statutario, questo venne definitivamente approvato anche dai consoli e dai consiglieri. Convocata poi un'assemblea generale dei mercanti il giorno 15 luglio di detto anno nella chiesa di S. Salvatore *in pensili*, gli officiali della Mercanzia pubblicarono solennemente il predetto codice degli statuti da osservarsi da tutti coloro che esercitavano l'arte mercantile.

Ma la compilazione dell'anno 1317 non fu certamente la prima. In quell'anno furono soltanto riformate e riordinate disposizioni statutarie più antiche: cosicchè la frase " *hoc statutum et subscripta capitula in eo scripta et contenta facimus et compilamus* „ [1] devesi soltanto intendere come espressione della nuova forma e della nuova sanzione data allora alla collezione degli statuti. Evidenti ne sono le prove del documento medesimo. Alla serie degli statuti succedono immediatamente parecchie *confirmationes* senatorie, cioè quelle solenni dichiarazioni con cui i magistrati del Comune di Roma diedero forza di legge agli statuti medesimi e sanzionarono " *hoc praesens statutum et omnia capitula in eo contenta* „. Queste approvazioni e sanzioni portano la data degli anni 1297-1316 [2]. Dunque sin dalla fine del secolo XIII esisteva certamente lo *Statutum mercatorum urbis:* del quale sappiamo altresì, che fu riformato e corretto già nel-

[1] V. pag. 1 lin. 13, 14.
[2] V. pag. 57 segg.

l'anno 1308 d'ordine dei senatori Riccardo degli Annibaldi e Giovanni Colonna [1]. Inoltre nel cap. 14 " *De ratione facienda per consules* „ è detto che la corporazione dei mercanti si associò nell'anno 1255: " *Mercatantia se coadunavit anno domini millesimo cc. lv* „ [2]; e nel cap. 24 " *De personis cogendis per consules* „ [3] è parimente indicato lo stesso anno, come quello nel quale incominciò la giurisdizione dei consoli nelle questioni commerciali. Non si può concepire siffatta legittima consociazione, se in pari tempo non ammettiamo che fin d'allora vi fossero statuti scritti, i quali regolassero i doveri e i diritti dei *mercatores*, definissero le attribuzioni dei loro officiali, provvedessero all'ordinato andamento del collegio e dell'arte mercantile.

Ma non solo è indubitato che nel secolo XIII esisterono veramente questi statuti: la stessa compilazione del 1317 in gran parte apparisce non esser altro che la riproduzione testuale di quelle antiche disposizioni. In fatti l'ultimo capitolo di quella serie [4] prescrive' che gli statuti non debbano essere variati nè corretti, almeno per il lasso di tre anni. Ma già un altro capitolo, intitolato " *Quod non addatur aliquid in statuto* „ [5] proibiva ai consoli d'introdurvi riforme; ed una analoga disposizione, di epoca anche più antica [6], accenna genericamente alle modificazioni statutarie, per le quali i consoli solevano di quando in quando riunirsi. Evidentemente questi tre capitoli segnano il fine di tre diverse raccolte, o corpi di statuti, che nel 1317 furono riunite insieme e tutte di seguito trascritte: e le prime due debbono necessariamente essere anteriori al 1317. Percorrendo poi la serie degli statuti riordinati nel predetto anno facile è scorgere, che spesso si trovano ripetute disposizioni su di un medesimo oggetto; ed in genere gli ordinamenti posteriori

[1] V. pag. 59 lin. 7.
[2] V. pag. 6 lin. 29 seg.
[3] V. pag. 10 lin. 6.
[4] « *Quod praesens statutum non mutetur* » pag. 56 lin. 30 segg.
[5] V. pag. 11 lin. 12 segg.
[6] V. pag. 22 lin. 16: « *De convivio non faciendo* ».

OSSERVAZIONI

SUL

REGESTO TIBURTINO

(*Continuazione:* fogli 11-16).

OSSERVAZIONI
SUL REGESTO TIBURTINO

OSSERVAZIONI
SUL REGESTO DELLA CHIESA DI TIVOLI [1]

Sebbene i diciotto documenti che si sono fedelmente stampati, come stanno descritti nel codice dell'Archivio Vaticano, esibiscano il Regesto tiburtino quale è al presente, prima d'ogni cosa è da avvertire che non è compiuto ed integro come fu compilato. Imperocchè degli otto quaderni che lo componevano, ora non ne conta che sette, mancandovi quello che già era il terzo e cominciava con un diploma di Ottone II. Di questa mancanza ne dà indizio la chiamata che è in fine del secondo quaderno, e la disgiunzione fra questo e quello che già era il quarto. Se ciò sia avvenuto per mano di persona che volle fare smarrire qualche documento, o per cagione dell'umido che corruppe il filo che legava il quaderno perduto cogli altri, non si può divinare. Certo è però che quel quaderno già era scomparso quando il codice da Tivoli fu portato a Roma e chiuso nell'Archivio di Castel S. Angelo; nè pare che allora e poi, benchè già fosse in parte sconnesso, ne sia stata avvertita la mancanza, poichè nessuno di quei che lo videro ne fece menzione. Per impedire che il codice si scomponesse maggiormente, vi fu malamente incollata sul dorso una striscia di pergamena in Parigi, quando per isventura l'Archivio Vaticano fu trasportato colà.

[1] Quantunque l'illustrazione del Regesto tiburtino sia rimasta imperfetta per la morte non mai abbastanza deplorata dell'illustre p. Bruzza, pure crediamo opportuno di pubblicare tutta quella parte che l'A. medesimo, in forma più o meno definitiva, aveva già preparato per la stampa, e che è stata trovata fra le carte di lui insieme col copiosissimo apparato di schede e di note, che aveva all'uopo raccolto con tanta cura e solerzia.

Con ciò non solo siam certi di far cosa utilissima e gradita a tutti gli studiosi della storia e topografia del territorio tiburtino, ma intendiamo ancora rendere un affettuoso omaggio di stima e di venerazione alla memoria del dotto e compianto nostro collega.

(Nota della Direzione.)

Volli pertanto indagare quali fossero i documenti che in quel quaderno dovevansi contenere. Di due n'ebbi quasi certezza, di altri non più che probabile indizio. È però fuori di dubbio che il compilatore omise di comprendere nel Regesto altri documenti che avrebbero dovuto avervi luogo, come sono alcuni che si riferiscono ai diritti di proprietà e di giurisdizione del vescovo, che fortunatamente furono conservati nel Regesto di Subiaco, e che arrecherò in queste osservazioni, insieme con altri, i quali benchè non riguardino il patrimonio e i diritti dell'episcopio, nondimeno servono a illustrare la topografia antica della città o del contado, l'ordine dei giudizi e il modo con cui la Santa Sede vi teneva il governo nella età di mezzo. I quali documenti, oltre che sono conveniente supplemento al Regesto, mi parve cosa opportuna raccoglierli insieme, affinchè con esso si abbiano unite in un corpo le fonti storiche, dalle quali si possono attingere le notizie della città e della chiesa di Tivoli nei tempi più oscuri della sua storia.

Primo, come dissi, dei documenti del quaderno smarrito, era un diploma di Ottone II, del quale non si ha altrove notizia, ma che possiamo credere fosse di concessione o conferma di privilegi della chiesa di Tivoli, e forse dell'anno 983, quando essendo vescovo Amizzone, l'imperatore era in Roma e si preparava a nuova guerra contro i Saraceni delle Puglie.

Doveva pure esservi compresa la carta di donazione che nell'anno 982 il medesimo vescovo Amizzone e la nobile donna Benedetta, che probabilmente era sua sorella, fecero alle monache di S. Agnese *in agro Velisci*, fuori di Roma, di una terra e d'un canale nel *Castro Vetere* di Tivoli, dove esse già avevano la chiesa di S. Martino. Di questa carta fecero brevissimo cenno l'Ughelli (ediz. 1ª, T. I col. 1070; ediz. 2ª, T. I col. 1306), il Giustiniani (*Vesc. di Tivoli* pag. 38), il Crocchiante (*Istor. delle chiese di Tiv.* pag. 136 e 148) ed altri, ma intera fu edita solamente dal Fea (*Consid. st. fis. geol.* ecc., Roma 1827 pag. 45). Che fosse inserita nel Regesto sembra indicarlo il notaio che circa due secoli dopo

ne fece la copia che si conservò nel Regesto di S. Agnese (*Instrum. actor. donator.* ecc. T. I n. 1) e l'autenticò sottoscrivendosi: *Romanus Dei gratia* REGESTUM ECCLESIAE (Tiburtinae) *scribens sic inveni in chartula tiburtina a Madalberto notario rescripta.* Per mala sorte non sappiamo in quale anno il Romano la trascrisse, perchè con maggior precisione di quel che fu detto nella Prefazione (p. 5) avremo imparato quando il Regesto fu compilato, e non si sono ritrovate altre carte per le quali si conosca in quali anni propriamente vivesse, benchè sia certo che fu nella seconda metà del secolo XII. Nondimeno nel medesimo Regesto (f. 15) havvi un atto del 15 aprile 1127 scritto da un notaio di nome *Romanus,* che fu poi trascritto e autenticato da un altro che parimente era denominato *Romanus.* Ma o sia che questi fosse di sangue diverso, o sia che, come sembra più verosimile, fosse figlio del primo, in ambi i modi l'età loro coincide con quella del codice tiburtino che fu scritto circa l'anno 1169, e non credo che c'inganneremo pensando che il padre fosse già morto e che la compilazione del Regesto sia stata opera del figlio. Ecco intanto la carta di S. Agnese.

In nomine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi et anno domini propitiatu pontificatu domni Benedicti summi pontificis et universalis septimi pape in sacratissima sede beati petri apostoli atque domino Ottone piissimo atque principe iusto a domino coronato magno excellentissimo imperatore die sexto decimo mense ianuarii per indictione decima. Quoniam certum est me dominum *Amizzo* venerabili humil. episc. sanctae Tyburtinae Ecclesiae seu D. *Benedicta* nobilissima fœmina libere ac de presenti do donamus cedimus tradimus et inrevocabiliter largimur atque offerimus nullo nobis cogente neque contradicente aut vim faciente sed pura atque spontanea nostra voluntate propria pro Dei operis amore ac in remedio animae nostrae seu parentum nostrorum et veniam delictorum nostrorum. Hoc quod donamus atque offerimus in monasterio D. sancte Agnetis et Constantiae, quae ponitur in agro *Velisci* nom. et ad abbatem vel ad moniales que in ipsa suprascripta Ecclesia serviunt diebus ac noctibus. Id est terra et aqua decurrente in civitate tyburtina situs

qui vocatur *Casdrubare*[1] inter affines, ab uno latere est *forma antiqua* qua intrat aqua ad *molas de basso*. A secundo latere *solicetum* quod est in medio flumine, et ipsa aqua aliunde veniebat usque *in arco* qui est purus et antiquus intra ipsam aquam. A tertio latere est domus de credib. *Pascal*. Et a quarto latere terram et domum atque *ecclesiam sci Martini* que est de supradicto monasterio infra ipsius fines. ad faciendum quecumque volueritis sine ulla calumnia etc. monasterii. Aqua que ad molam decurrit ut nullam molestiam faciatis, nisi omnia alia quod scriptum est pro redemptione anime nostre in supradicto sacro monasterio concedimus in omnem unquam decisionem. Et quandocumque vobis vel successoribus vestris aut in supradicto monasterio necessarium fuerit defendere promittimus absque omni contentione. In supradicto sacro monasterio pro redemptione anime nostre contradidimus et de presenti hora in eo eundi utendi fruendi possidendi vendendi donandi commutandi vel quidquid infrascripti affines facere sive peragere volueritis in vestram vestrisque successoribus sit potestas quibus numquam a nobis neque ab heredibus nostris aut a nostro summista magno parvoque propter aliquam aliquando aberrationis questionem calumn. sed in omni amplius ab omni homine et in omni loco ubi vobis vestrisque successoribus necessarium fuerit stare nos una cum heredib. ac successoribus vestris defendere promittimus vobis vestrisque successoribus de supradicto vestro monasterio in qua et iuratus dicere per deum omnipotentem sancteque sedis apostolice domn. Benedictum VII Papam atque principatu a domino coronatum domn. Ottonem magnum imperator. haec omnia que hujusmodi cessio donationisque chartula rerum omnium cessarum colloquitur inviolabiliter conservare atque adimplere promitto. Si enim quod obsit, quoquo tempore nobis vel heredib. et successorib. nostris contra vos vel vestros successores aut contra hanc chartulam quam pontificiam fieri stringimus agere aut contraire presumpserimus pro cujusmodi ingenii personis humane cupere vel intelligere potest et minime defendere nol. aut non pot. tunc non solum periurii reatum incurrat verum etiam daturi non possint una cum heredib. atque successor. nostris, vobis vestrisque successoribus ante omne litis initium pene nomine auri uncias tres ob reatum et pro pena absolutionis manere hanc chartulam cessionis in sua nihilominus man. firmitate. Quam conscribendam rogatus Madilbertus notarius huius Tyburtine civitatis mense et indictione suprascriptis fel.

Amizzo Episcopus in hanc chartulam manus meae subscript. ac cessiones

[1] l. *castro vetere*.

que subscribere rogavi ✣ et Benedicta nobiliss. foemina in hanc chartulam mea manu subscriptam et cessiones qu. subscribere rog.

✣ Ardengus nobili viro in hanc chartulam testis subscripsi et tradita vidit.

✣ Romanus nobili viro in hanc chartulam testis subscripsi et tradita vidit.

✣ Campo filius de amico in hanc chartulam testis subscripsi et tradita vidit.

✣ Sergius filius de Enrico in hanc chartulam testis subscripsi et tradita vidit.

✣ Iorengus filius q. de Godino in hanc chartulam testis subscripsi et tradita vidit.

Ego qui sopra Madelbertus notarius episcopalis tradidit.

✣ Romanus Dei gratia *regestum Ecclesiae scribens* sic inveni in chartula Tyburtina a Madelberto notario rescript. ideo scripsi complevi et absolvi.

Da questa carta si conosce per la prima volta che sulla fine del secolo decimo dicevasi *ager Velisci* quel tratto di campagna in cui è il monastero di S. Agnese. Gli atti del suo martirio ricordano in tre diversi modi il luogo che da lei fu posseduto e nel quale fu sepolta, dicendolo *praedium, praediolum* e *agellus* (cf. Bosio *Roma subter.* p. 417), ma non indicano il nome della regione campestre in cui si trovava. Mercè di questo documento ora sappiamo ch'era *in agro Velisci, Numentana,* sottointendendosi *via,* e la differenza fra *ager* e *praediolum* e *agellus* mostra che questo era una piccola parte del primo.

Benchè la carta sia del tempo in cui erano più fitte le tenebre dell'ignoranza, e che in essa sia qualche corruzione nei nomi, quel di *Veliscus* non è punto alterato, ed è scritto come si usava alcuni secoli prima. Imperocchè se si confronta con quei nomi che vengono dalla medesima radice, come *Velia, Velitrae, Velabrum, Velinus,* e con quelli che hanno il medesimo suffisso come *Faliscus, Oscus, Volscus, Tuscus,* appare che non è meno antico di essi ed appartiene a quella serie di nomi che derivano dalla lingua primitiva dei popoli italici.

Ora paragonando la formazione di questi nomi con quella di *Veliscus,* primitiva denominazione di luogo, vuolsi osservare che

questo nome è lo stesso che *Volscus* sincopato, e che i nomi ora citati, avendo una radice comune, avevano pure eguaglianza di significazione fra loro. Di Velia, città della Lucania, Strabone afferma che secondo alcuni fu detta Ἕλη ἀπὸ κρήνης τινός, e secondo altri dal fiume Eleete ἀπὸ ποταμοῦ Ἐλέητος (V, I, 1) e Servio: *Velia dicta est a paludibus quibus cingitur* (ad Aen. VI, 359, ed. Lion, Gottingae 1826), nè altrimenti fu detta la Velia del Palatino, se non perchè questo colle sorgeva di mezzo a luoghi paludosi. Che questa voce fosse d'origine arcaica e significasse stagno o palude, è chiaramente espresso in un luogo di Dionisio (*Ant. Rom.* I, 20. cf. I, 68) dove narrando l'alleanza fra gli Aborigeni e i Pelasgi scrive che a questi furono assegnati luoghi τὰ περὶ τὴν ἱερὰν λίμνην, ἐν οἷς ἦν τὰ πολλὰ ἑλώδη, ἃ νῦν κατὰ τὸν ἀρχαῖον τῆς διαλέκτου τρόπον Οὐέλια ὀνομάζεται. *Velitrae*, secondo il Corssen, venne da ἕλος, *palus* (*Zeitschr. f. vergl. Sprachf.* III, 200) come fu detto *Velabrum* quella parte di Roma che, quando alzavasi il Tevere, conveniva passare su barche, per recarsi al foro. Plutarco: Καλεῖται δὲ νῦν ὁ τόπος Βήλαυρον, ὅτι τοῦ ποταμοῦ πολλάκις ὑπερχεομένου διεπαιραιοῦντο πορθμείοις κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον εἰς ἀγοράν (*Rom.* V, 8). *Velinus* era nome così del lago come del fiume che Manio Cario Dentato nel 463 di Roma, fece defluire nella Nera (Cic. *ad Att.* IV, 15). Convenendo pertanto in questi nomi la condizione dei luoghi colla significazione della radice *el* e col digamma *hel* o *vel*, è manifesto che nel primitivo linguaggio così dei Greci come dei popoli italici significa luogo d'acque stagnanti. Nè altro potè esprimere il nome *Veliscus*, poichè le valletto che stanno dietro a S. Agnese erano assai acconcie ad essere stagni che ne coprivano il fondo e che poi lo studio dell'agricoltura fece sparire.

Conferma quel che finora si è detto la tradizione ecclesiastica conservataci negli atti dei SS. Papro e Manroleone nei quali si legge che il cimitero Ostriano, confine a quello di S. Agnese, era *ad Nymphas ubi Petrus baptizabat* (Mombrizio II, 93). Il nome *ad Nymphas* dato a quei luoghi conviene col significato di *Veliscus*,

e la menzione del battesimo che ivi era somministrato da San Pietro prova che vi erano acque raccolte nelle quali s'immergevano i neofiti. A questo si aggiunge un'altra notizia che è nel martirologio geronimiano, dal quale impariamo che il cimitero Ostriano dicevasi anche *ad Capreas* o *Capras*, come vogliono che si legga le varianti dei codici (Fiorentini *Vetust. occid. eccl. martyrol.* p. 836), rimanendo solamente incerto qual fosse la propria di queste due voci, come egualmente è dubbio se coll'una o coll'altra i romani denotassero la palude presso alla quale Romolo scomparve (Becker *Handbuch der röm. Alterth.* I p. 128 n. 1). Lo stesso nome dato a due luoghi diversi, ma di eguale natura e condizione, mostra che come era palude il primo, così doveva essere anche il secondo. *Capralia*, secondo Festo, dicevansi i campi o paludi ch'erano *ad Caprae paludes* (ed. Müller p. 65), e avendo veduto che *ad Capreas* o *Capras* erano detti i luoghi vicini al cimitero Ostriano, non si può dubitare che quivi fosse una palude, atteso che il significato di *capra* corrisponde a quello di *Veliscus* e *ad Nymphas*.

Per meglio confermare le cose ora dette fa d'uopo indicare dove fosse lo stagno che diede il nome a questa regione. Nessun luogo in quei contorni meglio c' indica la postura di un lago o stagno, quanto la valle che è dietro al cimitero Ostriano, dove ancora oggidì dopo le pioggie le acque impaludano, e il cui fondo anche nell'estate è acquitrinoso per le scaturigini che sgorgano dal suolo. Essendo poi che la valle, da quella parte che è volta all'Aniene, aveva una chiusura naturale, si formò lo stagno che dai popoli primitivi fu chiamato col nome di *Veliscus*, che poi si estese alla circostante regione, e che in fine l'agricoltura fece sparire.

Due cose restano ancora da osservare in questa carta. Prima è la scorrezione di *Casdrubare* per *Castro Vetere*, che sembra da ascrivere ad errore d'amanuense anzi che a corruzione di pronunzia popolare. Già si è veduto il medesimo nome mutato in

Casdriveto (p. 80 l. 4), e forse con simile accorciamento e mutazione di vocale fu detto *Casdrubare* da *Casdrubere* o *Casdruvere*.

In secondo luogo la formola *aut a me submissa magna parvaque persona* che si suol leggere negli atti di vendita o donazione per indicare che per mezzo di una terza persona di qualsiasi condizione non s'impugnerà giammai la donazione e la vendita, dal notaio fu trasformata in quest'altra: *aut a nostro summista magno parroque*, formando una nuova voce che non si trova altrove e manca nei glossari, comprendendo in essa il significato di *submissa persona*. Del medesimo notaio Madelberto sono tre atti del 986 e 987 nel Regesto di Subiaco (f. 238, 239, 242), ed uno in quello di Farfa (n. 734) dell'anno 1003, nei quali usò la formola comune ed ordinaria, onde appare che la novità da lui introdotta nell'atto del 982, se non fu singolare, fu almeno da lui raramente usata in altre scritture.

Nel Regesto tiburtino avremmo pur dovuto ritrovare il documento che segue, perchè con esso venne stabilito un censo di tre soldi d'oro che si dovevano pagare ogni anno all'episcopio. Ma o sia che la carta originale fosse già perduta o consunta quando il Regesto fu compilato, o che la copia andasse smarrita col quaderno perduto, noi non ne avremmo notizia se per buona sorte non l'avesse conservata il Regesto sublacense (f. 136). Ma sventuratamente il suo principio fu tutto raschiato, e il Troya, che fu il primo a pubblicarlo (*Cod. Dipl. Lang.* T. V, n. 802, p. 228), fu costretto a lasciarvi due lacune, delle quali però divinò ciò ch'era nella seconda. Dobbiamo alla diligenza e perizia del ch. D. Leone Allodi, monaco Cassinese, che sta per pubblicare l'intero Regesto, se osservando attentamente ogni minima traccia delle lettere non del tutto rase dal ferro, potè leggere e sicuramente supplire l'intera lezione [1]. La sua generosa amicizia

[1] Questa copia fu dal ch. p. Allodi communicata al p. Bruzza con lettera del 15 febbraio 1881. (N. d. D.).

mi concedette di pubblicare prima di lui il documento intero, nel quale distinguo con lettere corsive ciò che fu raschiato col ferro.

Tem*pore Costantini et Leoni magni Imperatores*, *roma*norum gu*ber*natoribus se*u uiri apostolici* d*omni* pauli *summi pontificis et uniu*ersali Pape. P*lacuit igitur cum christi auxilio atque conuenit* Inter domnus Iohannes *ue-nerabilis episcopus sancte tyburtine ecclesie* con*sentiente in hoc sibi cunc*tos cle*ros ciusdem uenerabilis* episcopio. et te diuerso *uenerabilis presbiter Ana-stasius abbas monasterii* sancti herasmi situm rome In celiomonte. Ut eum domini adiutorio suscipere debeat a suprascripto Iohanne sanctissimus episcopus suprascripte ecclesie tyburtine. Sicut et suscepit predictus uenerabilis presbiter et abbas Anastasius. et per eum in suprascripto monasterio iure imperpetuum. Idest terra in qua sunt arbores oliuarum numero xx. Ex corpore terre predicte ecclesie tyburtine. Posita in ciuitate tyburtina sub *cripidine*. iuris suprascripte ecclesie miliario ab urbe roma plus minus xx. tenente ab huno latere iuris suprascripte romane sancte Ecclesie. Et a secundo uel a tertio latere et a quarto iuris predicte sancte ecclesie tyburtine. Nec non et alias arbores oliuarum numero xxv. positas in fundum qui appellatur casella iuxta sanctum Seueriuum. iuris predicte ecclesie miliario xx. et a ciuitate tyburtina miliario plus minus ii. Ita ut suo studio *suoque labore predictus Anastasius uenerabilis abbas arbores ipsas oliuarum xx. et* alias xxv. Cum terra *tenere et possidere debeat et ad meliorem faciendam deo iuuante ad cul-tum perducat*. Ipse et successoribus suis profuturos usque Imperpetuum. *Ex-cepto piis locis uel nume*rum militum seu bando seruata dumtaxat in omnibus proprietatem suprascripte sancte ecclesie tyburtine. Pro qua etiam uniuersas suprascripte arbores. dare atque inferre debeat prefatum Anastasium In predicta sancta ecclesia tyburtina singulis quibusque annis. pensionem nomine sine aliqua mora uel dilatione auri solidos iii. De qua re et de quibus omnibus suprascriptis Iurantes dicunt utrasque partes. per deum omnipotentem sanctequ sedis apostolice principatum a deo coronatorum dominorum nostrorum. Constantini et Leoni magni Imperatoribus romanorum gubernatores. seu salutem uiri beatissimi et apostolici domni pauli summi pontificis. hec omnia que huius charte iure perpetuo seriem textus eloquitur. Inuiolabiliter conseruare atque adimplere promittunt. Quod si quisquam contra huius charte placiti conuentionisque In toto parteue eius quolibet modo uenire temptauerint. non solum periurii Incurrant. uerum etiam daturo se successoresque suos promittunt pars partis fidem seruantis. Ante omnem litis initium pena nomine auri

uncias sex. et post penam absolutionis huius charte seriem In suam nihilominus maneat firmitatem. Has autem duas. chartas uno forme conscriptas. mihi theodoro magister census [1] urbis rome scribendas pariter dictauerunt. Easque propriis manibus roborantes. Testibus a se rogitis optulerunt subscribendas. et siui inuicem tradiderunt. sub stipulatione et sponsione sollemniter interposita. ✣ Iohannes sancte tyburtine ecclesie sanctissimus episcopus. manu mea roboraui. Munolfus presbiter manu sua roborauit. Adrianus manu sua roborauit. Caliopus manu sua roborauit. Testes. Georgius filius Constantini. Anastasius petalarius. Paulus negotiator. Christoforus negotiator. Theodorus magistro cense urbis rome compleuit et absoluit.

Don Leone Allodi fu il primo che si avvedesse che la raschiatura fu fatta çolla intenzione di fare sparire tutto il documento, per trascrivervene un altro in suo luogo, come si vede che fu fatto in altre parti del codice, dove furono rase interamente altre scritture, ed altre ve ne furono rescritte. Il Troya deplorò che la raschiatura avesse distrutte le note cronologiche e per congettura assegnò la carta all'anno 763. Ora il testo fu restituito, ma non sappiamo nulla di più di quello che già era noto, perchè senza punto determinare l'anno in cui fu scritta, si dice soltanto che allora regnavano gli imperatori Costantino e Leone, che sulla cattedra apostolica sedeva il pontefice Paolo, e su quella di Tivoli il vescovo Giovanni. L'Ughelli la riferì, senza alcuna prova, al 758, nel quale già si sapeva che Giovanni era vescovo, perchè per altri documenti si ha notizia di lui dal 743 al 761, benchè non si sappia quando cominciasse e finisse di governare quella chiesa. Possiamo però restringere fra un certo numero d'anni il tempo in cui fu scritta se si osserva che nella intestatura e nella formola del giuramento si ricordano gli imperatori d'Oriente Costantino V Copronimo e Leone IV Chazaro che dal padre fu associato all'impero l'anno 751, e che gli anni del pontificato di Paolo I si numerano dal 29 maggio 757 al 28 giugno 767 (Jaffè

[1] Queste due parole *magister census* nel margine del codice dallo stesso scrittore vengono corrette o cambiate con quest'altre *magistro cense*.

ad ann.). Appartiene adunque ad alcuno degli anni di questo decennio, ma non si può dire quale sia.

Nel qual tempo Roma, abbandonata a se stessa dai Greci, nei gravi ed imminenti pericoli, onde era minacciata dai Longobardi, il cui re Astolfo era anzi stimolato da essi ad insignorirsene, e già separata di fede e di religione da loro per lo scisma degli iconomachi, dovendo provvedere da sola alla sua difesa e opporsi alla propagazione dell'eresia, riacquistò piena libertà e signoria di se stessa. Di che è chiaro segno in questa carta vedendo che il giuramento è dato *pel principato della Sede Apostolica, e per la salvezza del Papa.* In fatti i Bizantini più non riscuotevano " tri- „ buto dalla provincia romana, nè v'erano più nella città mi- „ nistri bizantini che vi esercitassero autorità. Roma al pari di „ Ravenna s'era liberata dall'imperatore, e questi doveva pensare „ a riconquistarla „ (Gregorovius *Stor. di Roma* ecc. ad ann. 760 T. II p. 251, ed. Ven. 1872). Pertanto se nei diplomi e negli atti pubblici si continuava a notare gli anni degli imperatori, non era perchè con ciò si prestasse omaggio alla loro sovranità, ma per consuetudine e pel rescritto della legge di Giustiniano, che comandava che nelle scritture pubbliche, le note cronologiche si segnassero cogli anni del regno degli imperatori (*Novell.* XLVIII ann. 537). Perciò oltre alla carta tiburtina le vediamo egualmente segnate nelle Bolle di Paolo I, come in una del 759 all'arcivescovo di Ravenna (Jaffè p. 195; Muratori *Annali* ad ann.; Troya *Cod. Dipl. Lang.* n. 732 p. 50), in altra al clero e popolo di Nardò del 761 (*Chron. Nerit.* R. I. Scr. p. 886; Troya op. cit. n. 769 p. 135) e nel Costituto che Paolo pubblicò nel Concilio romano del medesimo anno, al quale intervenne Giovanni vescovo di Tivoli, a favore della chiesa dei SS. Dionigi e Silvestro di Roma (Baronio *Ann.* XII, p. 662 ed. Luc.; Troya op. cit. V p. 133). Queste adunque non erano che formole cronologiche; e benchè da esse non si possa argomentare che gli imperatori conservassero ancora in Roma l'autorità e signoria, il Muratori (*ad ann.* 759)

mostrò di credere che potessero servire di qualche fondamento a chi fosse d'avviso contrario. Ma il Troya, scrivendo di Pipino, osservò " che gli anni del *Difensore* si mettono qualche volta „ nelle carte di Roma, non perchè Pipino re ne fosse il sovrano; „ ma per additare storicamente il tempo, in cui occorreva un „ qualche fatto de' più notabili, onde si volea conservar la me- „ moria. Valga ciò di documento per viver certi, che l'essersi „ ritenuti gli usi primieri di segnar le Bolle de' Papi ed altre „ carte cogli anni degli Imperatori Bizantini stavano in luogo „ di note cronologiche, quando non si conosceva il modo più fa- „ cile del metter gli anni di Gesù Cristo: e che siffatte note „ cronologiche non additarono più dopo il 726 la sovranità dei „ Greci Augusti sopra Roma ed il suo Ducato, allo stesso modo „ che non additavano quella del *Difensore* Pipino. E chi ardi- „ rebbe credere che Costantino Copronimo fosse riconosciuto per „ sovrano di Roma, quando egli minacciava di spedir le sue navi „ pel conquisto di Ravenna e per riavere il Ducato Romano? „ (*Cod. Dipl. Lang.* V p. 134, cf. p. 202).

I due oliveti che il vescovo Giovanni concedette con questa carta a livello enfiteutico all'Abbate di S. Erasmo, erano l'uno *in civitate tiburtina sub crepidine*, venti miglia circa da Roma, l'altro due miglia circa da Tivoli in luogo *quod appellatur Casella iuxta Sanctum Severinum*. Dalla chiara affermazione del testo e dalla aggiunta della distanza da Roma è accertato che il primo fondo era nell'àmbito della città, ma dove fosse la crepidine sotto alla quale era il fondo, restò ignoto finora ai topografi tiburtini. Tuttavia, se può valere una congettura, convenendo il nome di crepidine più che a qualsivoglia altra parte, a quel tratto di pendice che bagnata dal fiume si estende dalla *Strada maggiore* all'ospedale di S. Giovanni, ed esprimendo esso così il riparo che la roccia, sulla quale è parte della città, oppone al fiume, come la via che doveva correrci sulla cima, parmi che Tivoli non avesse altro luogo che più propriamente si dovesse dire crepidine. Essendo

poi che la roccia nel pendio verso il fiume ha la china più o meno larga ed alberata, nulla si oppone che in quel tempo non vi fosse un tratto con venti alberi di olivo, che il vescovo Giovanni concedesse in enfiteusi all'abbate Anastasio.

L'altro fondo che con vocabolo parimente antico dicesi *Casella,* che è lo stesso di capannella o casuccia (De Vit *Glossar.*) era fra la Valeria e l'Aniene, lungi un miglio e mezzo circa da Tivoli, dove ora dicesi *Carrata della Crocetta* sotto il *Monte del vescovo,* che si collega col Catillo, ma non è il Catillo medesimo, come ha creduto il Nibby (*Viagg. antiq.* T. I p. 191). Di quivi poco discosto era il *fundus pensionis,* nel quale era un casale o villaggio abitato, e la pieve di S. Stefano *de Olibe in Casella* (Reg. Tiburt. p. 20, l. 37), che fu detta pure di S. Maria e S. Severino. Come dimostra la carta di enfiteusi e lo confermano le bolle pontificie (R. T. 34, 18; 35, 2; 44, 15; 45, 2; 61, 34) il luogo dove fu edificato il monastero era proprio dell'episcopio, al quale perciò pagava un annuo censo. Della chiesa di S. Severino ne fa illustre testimonianza il Libro Pontificale da cui sappiamo che fu innalzata dai fondamenti da Onorio I (625-638): *Fecit ecclesiam beato Severino a solo iuxta civitatem tiburtinam milliario ab urbe Roma vigesimo, quam ipse edificavit et dona multa obtulit* (ed. Bianchini I n. 120, p. 121). È errore però degli amanuensi se qui e nella carta si legge *vigesimo* invece di *vigesimo primo* o *secundo,* poichè assegnando questa giustamente la distanza di venti miglia al fondo che era sotto la crepidine, non poteva assegnare la medesima distanza a quello di Casella che n'era più d'un miglio lontano. È adunque manifesto che i copisti omisero di aggiungere una o due aste al numero XX, e questo apparirà anche più chiaro per quello che avremo occasione di dire in altro luogo.

Paragonando colla carta d'enfiteusi l'elenco dei censi dovuti a S. Lorenzo che fu compilato dal vescovo Uberto nel 945, vediamo che si tace del fondo *crepidine* e del soldo annuo che il monastero *de Olibe* doveva pagare per detto fondo insieme coi

due soldi dovuti pel fondo di *Casella* e *pro universas suprascripte arbores* (R. T. 20, 37). Questo silenzio conferma la congettura che ho esposta, che il fondo sotto alla crepidine fosse prossimo alla sponda del fiume, onde parmi verosimile che svelti e portati via gli alberi da una piena prima del 945, e divenuto il fondo infruttifero, cessasse il debito di pagare il soldo pattuito, e perciò fosse escluso dal numero di quelli che pagavano canone all'episcopio.

Comunque ciò sia, il vescovo conservò diritto sul fondo dove sorgeva il monastero, e mantenne la giurisdizione civile e giudiziale sopra gli uomini liberi e sopra i servi che abitavano nel casale, e gli fu confermata dalle bolle di Benedetto VII, Giovanni XV e Giovanni XIX, dichiarando il luogo libero e immune da ogni autorità e giurisdizione di Conte, di Gastaldo e di qualsivoglia altra persona che avesse pubblica autorità.

Dopo l'anno 1029 non si ha più alcuna notizia di questo luogo, e l'obblìo in cui cadde fece anche perire ogni memoria della vita e delle azioni del Santo. Non sappiamo di lui che quel pochissimo che si legge nei brevissimi cenni dei martirologî, fra i quali quel di Usuardo (ed. Sollerii p. 641) e di Adone (ed. Georgii p. 555) lo ricordano come monaco e cittadino di Tivoli, e come gli altri ne assegnano la sepoltura *(depositio)* il giorno primo di Novembre. L'età in cui visse e fiorì fu senza dubbio intorno alla metà del VI secolo, e conviene a far credere che se non fu discepolo, fu certamente imitatore e seguace di S. Benedetto. Il Bucelino lo enumerò fra i santi del suo istituto (*Menolog. Benedict.* p. 750), ma sembra che il Mabillon ne ignorasse perfino il nome, poichè non ne fa alcuna menzione. La diocesi di Tivoli ne festeggia ora la memoria il 23 di maggio, che è il giorno della seconda sua traslazione, quando dall'altare maggiore di San Lorenzo fu trasportato alla cappella dove ora si venera (Giustiniani *Vesc. di Tiv.* p. 21). A far fede del culto che già ebbe sul luogo, dove pare che vivesse penitente e solitario, restano alcuni

ruderi della basilica innalzatavi dal pontefice Onorio, e del monastero, dei quali è pregio indicarci dove sorgevano.

Di questa carta che sto illustrando fu scrittore un Teodoro il quale si dice: *magister census urbis Romae*, ufficio che finora si trova indicato in due sole altre carte di Roma, che parimente stanno nel Regesto di Subiaco e appartengono al monastero di S. Erasmo. La prima è un atto con cui l'abbate Palumbo nell'822 concede in enfitensi un terreno *ad septem arbores* sulla via tiburtina e che fu scritto da *Zacharia chartularius et magister censi urbis Romae* (R. S. f. 91), e la seconda contiene una permutazione di terreni che l'anno 850 fecero Nicolò vescovo d'ignota sede e abbate del già detto monastero, e Tiberio primicerio della Sede apostolica, di un fondo detto *pione* al terzo miglio della via latina con una terra *sementaricia quot sunt cesina pl. m. V. In quo sunt parietinas destructas q. vocantur parrioni. Incipiente fines predicte cesine ab arco majore q. est iuxta silice publica. prope basilica ubi sacratissimum corpus Beati Xpi martiris Sebastiani requiescit. In directo per parietem antiquum q. est inter predicta cesinas et locum qui vocatur girulus* (circo di Massenzio) etc. *inde remegantem per ipsum rivam usque in fundum qui vocatur* molia. *juris vener. tituli sanctorum Iohannis et Pauli qui vocatur Pammachij. Inde recte per limite q. est inter terra* sancti Zenoni *et predictas cesinas usque in arcum majore. q. est iuxta monumentum q. vocatur* tacanetrica *sita post formam porte* Appia. *milliario ab urbe Roma plm. II. juris sancte romane ecclesie* etc. e a questa si sottoscrive: Anastasius *in Dei nomine consul et magistro censi urbis Rome in quo ego suprascripto subter manus proprias subscripsi* (R. S. f. 69 v.). Pel corso adunque di 80 anni, fra l'ottavo e il nono secolo, fu in Roma l'ufficio del *magister census*, del quale solamente sappiamo che chi lo teneva era eletto dal numero dei cartulari, e che talora aveva anche il titolo illustre di *Consul*, ch'era proprio degli Ottimati e significava la magistratura giudiziaria e dominatrice (Gregorovius *St. di R.* T. IV pag. 528 ed. Ven.). L'ufficio però del Maestro

del Censo, nel secolo VIII e IX non era più quello di cui parla il Codice Teodosiano, e che al tempo di Giustiniano dipendeva dal Prefetto del Pretorio (*De censu* XIII, 10; *De censual.* VIII, 2; cf. Böcking ad *Notit. Dign. Occid.* c. 4). Imperocchè era allora suo ufficio di registrare nei libri *censuales* le dichiarazioni, *professiones*, che i cittadini erano tenuti di fare di tutte le persone della loro famiglia, e di tutti i loro averi, onde poi s'imponeva loro la capitazione e il tributo. Quando Roma fu libera da ogni autorità e dipendenza del governo di Bisanzio, non si ha memoria che questo uffizio durasse, anzi certamente cessò, ma col medesimo nome si indicò un ufficio diverso, significando col nome di censo quelle entrate che si riscuotevano da fondi o luoghi locali a livello, e sui quali era imposto di pagare ogni anno un certo numero di denari o di soldi. Quegli che per conto del pubblico gli riscuoteva e ne teneva registro si chiamava *maestro del censo.* Il Muratori pensò che questi maestri fossero ecclesiastici, predecessori di Cencio Camerario (*Ant. Ital.* V p. 852) e riscuotitori dei censi dovuti alla S. Sede. Il Galletti invece ravvisò in essi quegli ufficiali civili che avevano cura di riscuotere e tener conto dei censi che appartenevano all'erario del magistrato della città (*Del Primicerio* p. 182), e il Bethmann-Hollwegg stimò che con tal titolo si designasse il cancelliere del Senato romano (*Origine delle libertà municip. in Lombardia* Bonna 1846; Gregorovius *St. di R.* vol. II p. 497 ed. Ven.). Fra queste diverse sentenze quella del Galletti sembra la più verosimile.

Finalmente fra i testimoni è sottoscritto un *Anastasius petalarius*, che, come osservò il Troya, è vocabolo nuovo, e che più che altra cosa significa fabbricatore di *petali.* Era il petalo una lamina d'oro che i vescovi a simiglianza di S. Giovanni evangelista, di S. Marco o di S. Giacomo (Martigny *Diction. des antiq. chrét.* p. 305 ed. 2ª; Du Cange v. *petalicus*) portavano sulla fronte, onde si disse anche *corona*, e della quale rimane ora indizio in quella fascia che cinge la mitra (Martene *De antiq. eccl. ritib.*

L. I c. IV art. 1 n. XIV ed. Mediol. 1736 p. 354). Ma in altro significato che doveva esser più noto, quando l'*Anastasius petalarius* si sottoscrisse a questa carta, lo ritroviamo nei versi di un poeta anonimo del medesimo secolo VIII pubblicato dal Canisio (*Var. Lect.* T. II p. 378). Descrivendo egli i ricchissimi ornati della cella sotterranea del sepolcro di S. Pietro scrisse

Aureis in petalis *gemmarum cluditur ordo,*

onde è chiaro che *petali* erano le lamine d'oro, che impreziosite di gemme ricoprivano le mura del santuario, e che dipoi portate via dai Saraceni, quando nell'846 saccheggiarono la basilica, furono fatte rifare d'oro da Leone IV intorno all'altare della confessione, e d'argento alle porte della chiesa e che nel libro pontificale sono dette *tabulae lucifluae* (in Leone IV n. 540). Ora come *petali* erano dette le grandi lamine d'oro e d'argento, così *petalarii* dicevansi quelli che le facevano, significando però ancora con questo nome la preminenza che per la grandezza e nobiltà delle opere avevano sugli altri dell'arte medesima. Per questo vanto possiamo paragonarli con quelli che anticamente si dissero *magnarii*, per far conoscere ch'erano più facoltosi e meglio provveduti di merci in confronto di altri della medesima arte o professione.

Fra le poche memorie che si conservano di Tivoli del secolo IX, è la seguente dell'anno 837, che trascrivo dal Regesto Sublacense, dove si legge a f. 95 v.

Charta de Tranquillianu

Quoniam certum est me Erpho vñ Nullo me penitus cogente vel suadente aut vim faciente sed propria spontaneaque mea voluntate vobis domno theodoro sanctissimus episcopus gavinensis ecclesiae. Idest fundum qui appellatur tranquillianu sive carculianu et laveranu et tranquillianu sive quibus aliis vocabulis nuncupantur in integris. Cum omnibus finibus terminisque

suis. terris campis pratis passcuis silvis salectis arboribus pumiferis fructiferis vel infructiferis. diversis generis. Puteis fontibus rivis aquae perhennis et dificiis parietinis et cum omnibus a suprascriptis fundis generaliter et in integro pertinentibus. Positi via tiburtina miliario ab urbe Roma plus minus XX. Iuris venerabilis Xenodochii qui appellatur Valerii. simulque portione fundi qui appellatur Carcolianu cum omnibus ad se pertinentibus et portione fundi qui appellatur tanquillianu in integro cum omnibus ad se pertinentibus et sex integre uncie fundis qui appellatur laberani cum casis et vineis et omnibus finibus Terminis limitibusque eorum ut superius dictum est. Unde et de suprascriptum fundum tranquillianu seu laveranu cum suprascripte portiones de fundis qui appellantur Carcoliani et tanquilliani in integris charte venditionis Tres. et de sex uncie suprascripti fundi laberani charte venditionis omnes ad nomine meo facte vobis contradidi. etiam et libellum suprascripto fundum vobis contradidi. Pro qua suprascriptum fundum tranquillianu. seu de portiones duas de fundo qui appellatur Carcolianu. et tranquilliani atque de sex integre uncie fundis qui appellatur laverani cum omnibus ad eos pertinentibus. Accepi a vobis ego erpho archiconductioni a vobis emtores auri solidos moncosos bonos ebritias michique placabiles numerum CL. In omnem vero decisione. et ab odierno die licentiam habeatis in supradictis fundis cum omnibus ad eos pertinentibus. da presenti introeundi utendi fruendi vendendi. donandi. commutandi. vel charte renovandi. et quicquit exinde facere volueritis. in vestram vestrisque heredibus vel successoribus sit potestate., et numquam a me neque ab heredibus meis. aut a me summissa magna vel parva persona. aliquam aliquando abebitis questiones aut calumnia. Si etiam qualicumque tempore qualevis persona questione vobis vestrisque heredibus vel successoribus fecerint de suprascriptis fundis superius nominatos. In omni tempore ab omni homine stare me et defendere promitto. In qua cessio venditionis charte iurantes dico per deum omnipotentem sanctaque sedis apostolice principes a deo coronati domno Laudoico et chlothario magni Imperatoribus. seu salutem viri beatissimi et apostolici domni gregorij summi pontificis et universali quarti PP. hec omnia que presens hujus cessio venditionis charte seriem textus eloquitur. Inviolabiliter conservare atque adimplere promitto; si enim quod absit et quoquo tempore ego vel meis heredibus contra vobis vestrisque heredibus vel successoribus de ipsis fundis ut superius scriptum est questionem facere aut qualibet calumnia vel molestia peragere voluero aut si minime defendere non potuero. vel si amplius pretium quesiero. Tunc non solum perijurij reatum incurram. verum etiam daturo me promitto una

cum heredibus meis vobis vestrisque heredibus vel successoribus. suprascriptum pretium in dupplum hanc et cessio venditionis charte In sua nichilominus maneat firmitatem, Quam scribendam rogavi iohannes In dei nomine consul et tabellio urbis rome. In qua et ego suprascriptum subtus manu mea propria signum sanctae crucis feci et testes qui subscriberent rogavi et vobis suprascripti contradidi In mense et indictione XV.

✣ Signum manu suprascripto erfo virum magnificum archiconductore et venditore subscripsi et testes rogavi.

✣ Petrus In dei nomine consul in hanc cessio donationis charta testis rogatus.

✣ Calixtus in hanc charta testis rogatus.

✣ Leone rēg in hanc charta testis rogatus.

✣ Resto in hanc charta testis rogatus. ✣ Petrus in hanc charta testis rogatus.

Ego Iohannes in dei nomine consul et tabellio urbis Rome scripsi et absolvi.

Un cotal Erfo, che al nome sembra di origine straniera, vende a Teodoro vescovo di Gabio il fondo Tranquilliano, parte di quello di Carcoliano e metà di quello di Laverano, i quali erano posti sulla via tiburtina alla distanza di venti miglia da Roma, donde si conosce che la loro postura era intorno alla città, ma non sappiamo ove fosse. Dei due primi non se ne ha altra menzione: di Laverano o Laberiano (Lavarano, Marini *Papiri* p. 165) si fa memoria nella donazione che con altri fondi ne fece Rosa nobilissima donna al monastero di S. Gregorio al clivo di Scauro nel 984 (*Annali Camald.* T. IV p. 600). Ma essendo questo situato a ventiquattro miglia da Roma e nominato con fondi diversi da quelli che sono in questa carta, non sembra che sia il medesimo e solo di nome consimile.

Parrebbe assai singolare che Erfo vendendo questi fondi affermasse che erano di diritto dell' ospedale di S. Valerio, cosicchè vendesse ciò che non gli apparteneva, se non si sapesse che la formola *iuris Valerii* denotava bensì l'alto dominio dell'Ospedale, ma non perciò essendo quei fondi enfiteutici era impedito che Erfo donasse, commutasse o vendesse quei fondi, purchè il nuovo padrone seguitasse

a pagare ogni anno il canone stabilito all'Ospedale. Nessuna antica memoria ci dice ove fosse, ma è da credere che stesse presso alla chiesa, della quale prendeva il nome, e che venne travolta dalla piena dell'Aniene nel 1826.

Il prezzo della compra fu sborzato in cento cinquanta soldi d'oro moncosi. Espressamente sono detti d'oro, perchè vi erano pure i moncosi d'argento, e questi e quelli erano monete bizantine che i Greci signori delle provincie meridionali introducevano nel commercio, e da quelle passavano nelle altri parti d'Italia (Zanetti *Mon. d'Italia* T. II p. 379; Muratori *Ant. Ital.* Diss. 28).

Teodoro, compratore de' fondi e vescovo di Gabio, restò ignoto all'Ughelli; e primo ad enumerarlo fra i vescovi di quella sede fu Monsignor Nicolai che lo trovò in questo documento (*Diss. della Pont. Accad. rom. di archeol.* T. V p. 49), ma errò nell'assegnarlo all'anno 828, perchè sotto l'impero di Ludovico pio e di Lotario e nel pontificato di Gregorio IV l'indizione XV cadde nell'anno 837. Il dotto prelato fu tratto in inganno dalla copia che non prese dal Regesto Sublacense, ma dal codice vaticano 8054 f. 27, nella quale è segnata l'indizione VI. Se poi si vuole tenere per più sincera la designazione dell'anno quarto del pontificato di Gregorio, allora conviene attenersi all'anno 831 (cf. Jaffè p. 226) e non far conto della indizione siccome viziata dai copisti, poichè in tale anno correva fino al primo di Settembre la IX. Dopo Teodoro si trovano interrottamente sulla sede di Gabio ancora tre vescovi, e l'ultimo è del 1060. Il Nibby opinò che come al parer suo deve essere cessata l'esistenza della città dopo la metà del secolo VIII, così sia cessata la serie dei suoi vescovi, e che quelli che si dicono *Gabinenses* siano invece vescovi di Sabina (*Analisi* II p. 78). Quanto sia probabile questa opinione, nella povertà di notizie intorno alla chiesa di Gabio, lascio ad altri di giudicare.

I fondi Tranquilliano, Carculiano o Corcoliano, e Laverano noti solamente per questa carta c'indicano colla loro denomina-

zione da quali antiche famiglie ebbero nome. Tranquilliano ci palesa la gente Tranquillia (C. I. L. V, 7113), Carculiano sembra stare per Carciliano dalla Carcilia, nota in molti luoghi, e nella numismatica famigliare, e Laverano per Laberiano dalla Laberia (Murat. 1476, 4).

Come in questa carta, così nell'itinerario di Antonino (ed. Parthey et Pinder p. 146) e in tutti i documenti dell'età di mezzo, la distanza fra Tivoli e Roma è determinata a venti miglia. Computando il miglio antico, secondo gli studi del Canina, a m. 1482, le venti miglia si ragguagliano a m. 29,640; ma è da notare che numerandosi allora le miglia dalle porte delle mura di Servio, eranvi compresi circa 750 m. se il principio della via tiburtina si computava, come con altri credette il Nibby (*Viagg. antiq.* T. I p. 91 ed. 1819), dalla porta Esquilina, ovvero circa 900 m. se si usciva di Roma per la Viminale. Oggidì benchè non vi si comprenda lo spazio ch'era fra le mura serviane e le aureliane, e la distanza da Tivoli a Roma si misuri dalla porta di S. Lorenzo a quella di Santacroce di Tivoli, nondimeno si numerano 29 chilometri, perchè lo spazio che si computa di meno nel partire da Roma è compensato dal maggiore svolgimento della salita per la quale si ascende all'alto piano di Tivoli.

Il Desjardins (*Essai de la topographie du Latium* p. 138-141; *Table explicative de la Carte de Peutinger* p. 176 e seg.) e il Cabral (*Ville e monum. di Tivoli* p. 44) furono d'avviso che la strada che passava l'Aniene sul ponte Lucano non fosse la consolare, ma sì l'altra più antica che dopo il settimo miglio volgeva obliquamente a sinistra, e passando a settentrione delle Albule, varcava l'Aniene all'Acquoria. Il Westphal invece segnò questa deviazione un miglio più innanzi (osteria del Forno) e giudicò che la via che andava a Cenina (Monticelli) fino ad un certo tratto fosse parte della tiburtina antica, e che rasentando a sinistra il lago di S. Giovanni giungesse all'Aniene al miglio 19 da Roma (*Agri rom. tab.* Berolini 1827; *Guida per la camp. di Roma*). Ma il Promis, con-

cordando con ciò che dopo l'Ansaloni (Ms. T. I p. 241) aveva scritto il Viola (*St. di Tiv.* T. 2 p. 33), osservò che l'antica via tiburtina teneva la direzione della moderna fino al dodicesimo miglio (Martellone) e che quivi divergeva a sinistra fra il lago delle Colonelle e quello delle Albule, come già nel 1767 l'aveva segnata il Petroski nella sua carta, e in tal modo d'accordo coll'Itinerario Antoniniano compievansi le 16 miglia *ad Aquas Albulas*, mentre che il cippo col numero XV fu ritrovato poco dopo del bivio verso il ponte della Solfatara sulla via che va al ponte Lucano (*Alba Fucense* p. 32). Questa via, come notò il Promis, non potè essere tracciata prima che fossero raccolte e condotte al fiume le acque che per cagione dei laghi inondavano il suolo, e ciò forse avvenne sulla fine del IV o sul principio del V secolo. Giunta ch'era la via al ponte Lucano, si volgeva alla città, costeggiando il colle e arrivando alla porta con un miglio di meno di cammino dell'antica via tiburtina. Il Desjardins (*Essai* p. 141) avendo veduto segnata sulle carte la linea di questa via, stimò che fosse un braccio dell'antica, che passato il ponte dell'Acquoria, andava a raggiungere la salita della Tiburtina nuova, che ancora non esisteva, laddove questa era la medesima via che passato il ponte Lucano, proseguiva fino alla porta della città. Ora se ai 26,676 m. pari alle 18 miglia da Roma che si compiono al punto, dove ai piedi della salita, la via del Colle si parte dalla Tiburtina moderna, si aggiungono m. 3350 che sono di quivi alla porta antica della città, si hanno chilometri 29,350, che eccetto una lieve differenza, ci danno le venti miglia segnate dall'itinerario Antoniniano e dalle carte del tempo di mezzo. Essendo ancora che l'itinerario segna VIII miglia fra Tivoli e Vicovaro, si conosce che le miglia non furono misurate seguitamente dalla Tiburtina al ponte dove cominciava la Valeria, e non fu computato lo spazio di forse più che un chilometro, quanta è la distanza dalla porta romana all'ospedale di S. Giovanni, sotto al quale si vedono le rovine del ponte Valerio (Falchi *Regionam. 1°* nelle *Dissert. della*

Accad. rom. di Archeol. T. VI p. 57 tav. 2ª; Promis op. cit. p. 41), poichè altrimenti si sarebbero numerate IX miglia. Il che è bene notare, perchè chiaramente se ne inferisce che le misure itinerarie si computavano dalla porta della città donde si usciva, alla porta di quella dove si andava, e non vi si comprendeva il tratto di via delle città che si traversavano. Il che specialmente vale per Tivoli che non era sopra una medesima via, ma stava in mezzo a due ch'erano diverse e ben distinte fra loro.

Ritornando ora alla via tiburtina più antica che passava vicino al lago delle Albule, vuolsi osservare che andò in disuso poi che fu aperta la nuova che andava al ponte Lucano, sì perchè era più breve e sì perchè era più agevole. Dell'antica non trovo che qualche leggero indizio nel secolo X e XI nelle Bolle di Benedetto VII (ann. 978 v. s. p. 33), di Giovanni XV (ann. 991 p. 43), di Giovanni XIX (ann. 1029 p. 60), e in una carta di locazione che il vescovo Amizzone (an. 990 p. 40) fece di un fondo che da una vicina chiesa era detto S. Valentino. In queste carte è indicata come confine di terre, col nome di *crepidine* che le circostanze di luogo vogliono che s'intenda della Tiburtina antica.

Il Cabral e il Chaupy credettero che questa fosse la consolare, per questo solo motivo che in qualche tratto apparve lastricata d'opera poligonia e non avvertirono che se ciò solo bastasse, molte altre dovrebbero dirsi consolari, che mai non lo furono. A crederla tale si oppongono la sua strettezza ch'era di metri 4, mentre la Valeria era di 7, e il pensare che non avrebbe potuto esserlo prima che fosse costrutta la Valeria, cioè prima del 550, e che fu intorno a quest'anno che fu condotto il nuovo braccio della Tiburtina, lastricato di selce basaltina a poligoni, dal Martellone al ponte Lucano, che misurato dal Promis fu trovato della larghezza di m. 7. Bastano senza dubbio questi indizi per credere che fu questa la consolare; ma lo dimostra maggiormente il cippo col numero XV che fu ritrovato poco più di un miglio prima del ponte Lucano, e la iscrizione che nel 1735

fu scoperta nel tratto che dal ponte va alla porta romana di Tivoli, nel luogo detto *il Deposito*, dove il magistrato della città, con lodevole esempio, la fece di nuovo erigere. La pubblicarono molti, fra i quali cito il Cabral (*Ville* ec. p. 44), il Muratori (463, 9), l'Orelli (1099) e il Promis (op. cit. p. 38); e qui la riferisco come leggesi nel Borghesi (*Oeuvres* III p. 164), notando che il nome di Costante fu abraso, ma che nondimeno si legge ancora nella rasura.

BEATISSIMO SAECVLO
DOMINORVM
NOSTRORVM
CONSTANTI
ET CONSTANTIS
AVGVSTORVM
SENATVS POPVLVSQ
ROMANVS
CLIVVM . TIBVRTINVM
IN PLANTIEM . REDEGIT
CVRANTE . L . TVRCIO
SECVNDO . APPRONIANI
PRAEF . VRB . FIL
ASTERIO . V . C .
CORRECTORE . FLAM
ET . PICENI

Appartenendo, come si vede, al Senato romano di provvedere, per cura di magistrati da lui eletti, alla buona condizione di questa via, non v'ha più dubbio che fosse nel numero delle consolari. Ma alla iscrizione, interpretata dal Cabral (op. cit. p. 45) e dal Chaupy, si fe' dire diversamente da quello che le parole significano, essendosi voluto intendere che *clivum tiburtinum in planitiem redegit*, non voglia già dire che veramente fu appianato il clivo, ma che gli fu sostituita una nuova e agevole via, allora aperta, e che perciò in qualche modo si potè dire che il clivo fu appianato. Non è così che è da intendere l'iscrizione. Già ho mostrato che quella via non fu aperta allora, che anzi era in

uso da più secoli, e non si possono forzar le parole per intenderla del clivo che discende all'Acquoria, e che ancora conserva la sua ripidezza, mentre l'iscrizione ci dice che fu appianato. L'errore venne dal non avere avvisato che sulla via che erroneamente fu creduta nuova era un altro clivo, diverso da quello che è sopra l'Acquoria, ed è di questo che fa memoria l'iscrizione. Imperocchè la via che viene dal ponte Lucano, dopo ch'ebbe costeggiato a destra il colle, quando è vicina alla città, incontra una rupe che sporge, e quindi il monte si curva in un seno, in mezzo al quale è un piano dove prosegue, finchè raggiunga il clivo che è sopra l'Acquoria. Questo piano, se bene si considera, non è opera di natura ma d'arte, e fu fatto col demolire una parte dell'erta rupe che vi sovrasta, e mostra ancora gli indizi della demolizione che fu fatta a bello studio. Benchè il luogo abbia mutato d'aspetto, la conformazione delle circostanti pendici dimostra che ivi già era una valle, dove conveniva discendere e risalire per un clivo alla città. Benchè minore di quello che ascendeva dall'Acquoria, doveva pure essere assai malagevole se il Senato Romano ordinò che fosse appianato. Così il clivo scomparve e l'iscrizione, finora non bene intesa, diviene chiarissima e ci dà notizia di un'opera della quale non si aveva più alcuna memoria, e che essendo stata ritrovata sul medesimo luogo ove quell'opera fu fatta, ne porge una prova sicura che la via del colle era la consolare.

Quest'opera, nuovo esempio di grandezza romana, fu ordinata dal Senato, non per solo maggior comodo dei Tivolesi, ma era collegata con altra che impedisse l'interruzione fra la tiburtina e la valeria. Ne abbiamo notizia soltanto da una altra iscrizione, della quale un frammento è tuttora murato a lato della chiesa di S. Michele in Castro Vetere, ma che quando era più integra fu veduta e trascritta dal Sirmondo (Grut. 1079, 1; Gudio CLXV, 2; Promis *op. cit.* p. 38) e quindi illustrata dal Borghesi (l. c.)

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
CONSTANTi . et
CONSTANTIS
AVGVSTORVM
SENATVS
POPVLVSQVE
ROMANVS
PONTEM . REFECIT
CVRANTE . L . TVRCio . secundo
APRONIANI . PRAEF . urb . fil
ASTERIO . V . C . corr
FLAM . et . piceni

La memoria di un ponte che fu rifatto, era senza dubbio congiunta con quella di una grande piena dell'Aniene che l'aveva distrutto: ma come ignoriamo quando questa avvenisse, così non sappiamo quale fosse il ponte che fu riedificato. Delle grandi piene che accaddero prima del secolo IV, non sappiamo di alcuna, eccetto quella dell'anno 105 che fu descritta da Plinio (L. VIII, ep. 17), ma che almeno ne avvenisse un'altra prima del 350, per la quale cadesse uno dei principali ponti di Tivoli è abbastanza indicato da questa iscrizione. Essendo però incerto in qual luogo fu ritrovata, non si può congetturare qual fosse il ponte che vi si dice rifatto. Il Fea, seguendo il Volpi (*Villa di Vopisco* p. 169), accenna che fu ritrovata *nelle vicinanze* di quello, che tutto di travertini (Crocchiante *Istor. delle chiese di Tiv.* p. 139) era già sopra la cascata e che venne rinnovato più volte, (op. cit. p. 25 n. 2). Ma egli confonde questa iscrizione con quella che nel 1735 fu scoperta sulla via costanziana, e perciò si rimane sempre in dubbio intorno al luogo dove fu ritrovata.

Parimente ignoto è quando vennero distrutti gli altri due ponti, perchè lo spazio di 1200 anni, cioè a dire dal 105 al 1305 in cui la cronaca sublacense riferisce la famosa piena che distrusse i laghi simbruini o neroniani, non si ha memoria di al-

cuna piena devastatrice, eppure chi sa quante ne avvennero! In alcuna di queste dovette cadere il ponte che tutti concordano a denominare Valerio, e le cui rovine appariscono sotto l'ospedale di S. Giovanni (Folchi *Scoperte in Tiv. dissert. Accad. Rom. di Archeol.* T. VI p. 57 e seg. Tav. II). Il qual ponte, secondo che il Promis osservò, era di tre archi, costrutto intieramente di travertino e della larghezza di sei metri, come quello dell'Acquoria, e perciò più antico del 550 di Roma, perchè essendo che intorno a quest'anno fu costrutta la Valeria, i suoi ponti hanno sempre la larghezza di sette metri (*op. cit.* p. 41). Quando però avvenne che la violenza della corrente, scalzandone i fondamenti, lo atterrò, ci è ignoto, e questo solo sappiamo che a questo ponte mettevano ben sette strade da varie parti della città (Viola *Tivoli nel Decennio* ec. p. 196), il che vale a far conoscere che da questo ponte cominciava la Valeria, e che per esso si avviava il commercio così per Roma, come pei paesi degli Equi, dei Marsi e dei Peligni fino all'Adriatico. Dopo che questo rovinò, allora forse e non prima deve essere stato costrutto il ponte sopra la cascata, e parimente condurvi con un nuovo braccio la Valeria, le cui costruzioni, appiè del Catillo, furono scoperte e descritte dal Folchi (op. cit. p. 76). Nel qual luogo poco discosto dai cunicoli furono trovati ancora stanti due archi di un altro ponte, sepolti sotto le terre e le arene del fiume, ma come la sua costruzione d'opera laterizia lo dimostra dell'età imperiale, così la sua larghezza di soli quattro metri lo mostra non atto al passaggio dei carri. Perciò il Promis e il Fea (op. cit. p. 7) credettero che servisse già al trapasso di qualche acquedotto, e lo conferma la notizia dataci dal Folchi che l'ingresso era chiuso da una porta, il che basta a far conoscere che non serviva a pubblico uso, ma era di dominio privato, e destinato soltanto a far passare da una ripa all'altra le acque in grandi fistole plumbee. Del ponte Lupo appena è da fare menzione, perchè era sì angusto che solamente bastava alle bestie da soma e ai viandanti,

ed era dell'età di mezzo, gettato forse quando, distrutti gli altri ponti, era d'uopo di comunicare come che fosse fra le due sponde. Da questo discorso dei ponti che già erano sull'Aniene e prossimi alla città, non potemmo rilevare qual fosse quello che il Senato romano fece rifare, e a cui apparteneva l'iscrizione che abbiamo riferita. Nondimeno, considerata ogni cosa, sembra che fosse quello che era sopra l'antica cascata, e che sappiamo essere rovinato più volte, perchè è voce che quivi sia stata ritrovata, e il Crocchiante afferma di averne veduti nel fondo del fiume i travertini, e ne apparvero le pile dopo la piena del 1826. A quale anno spettino le iscrizioni e le opere della rifazione del ponte e dell'appianamento del clivo lo dichiarò il Borghesi (*Oeuvres* III p. 167): " Le due iscrizioni di Tivoli dedicate a Costanzo e Co- „ stante per la mancanza del terzo fratello Costantino giuniore „ furono sicuramente erette dopo l'anno 340, nel quale fu uc- „ ciso quest'ultimo presso Aquileja, e viceversa il nome di Co- „ stante ci dimostra che devono collocarsi avanti il 350, in cui „ anch'egli fu assassinato per la congiura di Magnenzio „. Sapendosi ancora, secondo il Borghesi, che Turcio Secondo cessò di essere Correttore qualche anno prima del 350, e che Turcio Aproniano, Prefetto di Roma, di cui si vanta esser figlio, non conseguì quella dignità che ai 14 Luglio del 339, ne consegue che le due iscrizioni tiburtine sono posteriori alla metà del Luglio del 339 e anteriori all'anno 350.

Nel Regesto sublacense al f. 170 *v* è la seguente carta tiburtina, nella quale però è da correggere l'indizione XIIII in VIII, affinchè corrisponda col Gennaio dell'anno VII del Pontificato di Sergio III, che fu il 911.

Judicatum de turrem unam in Tiboris

Anno deo propitio pontificatus domni Sergii summi pontificis. III. PP. In sacratissima sede beati petri apostoli. VII. mense ianuario die XXV. Indictione XIIII. Ideo p petru certum est me Ego Adrianus clarissimus comes. et alius Adrianus. et georgius. et sasso et petrunaci et talarus, et sergius. et

cunctis iudicis commorantibus In tiburtina civitate ; dum nobis Interpellata est petru cum filio suo Leone super dominum romanum presbiterum sancte tiburtine ecclesie. Id est turrem meam quem tenet In virtute et non rendit mihi ; Rospondit romanus presbiter et dixit. ipsa turrem tu petru vendidisti mihi cum marino virum tuum ; Respondit petru cum filium suum leo. quia verum non est quod ipsa turre vendidissemus tibi nec pretium non recepimus a vobis ; Romanus presbiter respondit. Ego testimonia abeo que me testificant. quando ipsa turre me vendidistis. dum veniente te da roma cum virum tuum marinum. et cum domno adriano avio tuo sub temporibus domni Stephani Pape. et de ipsa turre tot moncosos dedi vobis. et testimonia mea testificant ; Respondit petru cum filio suo Leo quia non vobis credimus. neque ad tua testimonia. quia ipsa turre non vendedimus vobis ; Respondit primus testes nomine Adrianus. quia verum est quod ipsa turre vos petru cum marinum virum tuum ad romanum presbiterum vendidistis ; Respondit petru cum filio suo Leo. non est verum. Respondit alius testis cui nomen georgius quia verum est. quia et ego teste sum et tu me rogasti. et pretium recepisti coram nostra presentia. Respondit petru cum filio suo Leo non est verum ; Respondit tertius testis cui nomen stephanus quia verum est et ego testes sum et tu ipsa me rogasti. et pretium ante nobis recepisti ; hinc respondit iterum petru cum filio suo Leo non est verum ; et levaverunt se testes quibus supra nominati. Adrianus et georgius et stephanus ad judices disserunt. quia nos jurantes testificamus et juraverunt. Tunc suprascripta petru cum filio suo Leo subtiliter Inquisierunt et ita invenerunt. et refutaverunt ipsam turrem. In mense Januario die XXV. hora II. Quia manifesta est ipsa causa que fecimus tibi. et exinde plenariam charta ante judices facimus tibi. ut qui post nos venerint non habeant licentiam requirendi hanc turrem que semel a nobis decisa est ; et tunc deliberata est sub temporibus domini Sergii. III. Pape. Anno. VII. in mense Januario. die XXV. Indictione suprascripta XIIII. Scriptum hunc judicatum per manus Stephani tabellio hujus civitatis tiburtina.

✣ Signum manu petru et Leo filio ejus. quia ipsam turrem deliberavimus et decisimus. Adrianus in hunc judicatum interfuit et subscripsit. Georgius in hunc judicatum interfuit et subscripsit. Sasso in hunc judicatum interfuit et subscripsit. Petronaci in hunc judicatum interfuit et subscripsit.

Benedictus in hunc judicatum interfuit et subscripsit. Talarus in hunc judicatum interfuit, et subscripsit. Sergius in hunc judicatum interfuit et subscripsit. Gundo diaconus interfuit et subscripsit. Stephanus tabellio hujus civitatis tiburtine hunc judicatum complevit et absolvit.

Argomento di questo giudicato fu la pretensione di una donna di nome Pietro che audacemente chiamò in giudizio il prete Romano affermando ch'egli violentemente occupava una sua torre, che nel giudizio si chiarì ch'egli l'aveva comprata e gliene aveva dato il prezzo. Benchè a noi poco importi di questo atto di malafede, non è così della forma con cui fu costituito il giudizio, della quale si parlerà appresso arrecando altri giudicati che s'illustrano a vicenda e fanno conoscere come si amministrasse la giustizia nel secolo X. Qui solamente osservo che dei sette giudici nominati in principio, tre di essi non sottoscrivono e che in loro vece sottoscrivono tre altri. Intanto il prete Romano, che qui appare ingiustamente accusato, compare in altro documento, nel quale fa dono di una torre, che è forse quella medesima per la quale sostenne il giudizio, e di altri sette fondi al monastero di Subiaco nel cui Regesto si legge al f. 185.

Ch. de turre in Tibori & de . vij. F̄.

Anno Deo propitio pontificatus domni Johannis . X . PP . in sacratissima sede beati petri apostoli XI° mense Januario die XXV . Indictione XII . Quoniam certum est me romanus humilis presbiter civitatis tiburtine . nullo mihi penitus cogente vel contradicente . aut vim faciente . Sed propria spontaneaque mea voluntate. pro redemptione anime mee. et veniam delictorum meorum do . dono . cedo . et Inrevocabiliter largior offero . atque trans scribo . et ex meo Iure . In iure et dominio et potestate venerabilis Monasterii sancti Benedicti qui ponitur in Sublaco transfero per chartam donationis . a presenti die usque Imperpetuum . Idest in integrum *turrem unam cum inferiora et superiora sua* . et cum introito et exoito suo positam super *basilica Salvatoris* In murum civitatis tiburtina . et inter . affines . ab uno latere *turrem* de georgius . et a secundo latere *turrem* castello de georgius (*sic*) seu et omnem portionem quo evenit da Stephania germana sorore mea . de fundora . VII . De fundum *Saturanu* . et de fundum *scoriaru* . et portionem mea de fundum (*sic*) et fundum *retorta* . et portionem meam in fundo *cisterna* . et portionem de terra in fundum *Ceserana* . seu portionem de terra in fundum *centinarum* . seu et fundum *ampriteatrum* omnem portionem meam . sive de paterna sive

da materna sive per charte comparationis . Cum terris . cum silvis . cum pomis et cum omnibus ad se pertinentibus . sic cedo et confirmo hanc mea donationem . ut in tuam permaneat firmitatem . A presenti die coram testium presentiam ut superius legitur usque Imperpetuum ; In iure tua atque dominatione . vindices ac defendas . vendendi . fruendi . commutandi . vestrisque successoribus relinquendi . vel quicquit de his omnibus supracriptis facere volueritis tribuo vobis liberam potestatem., Quibus numquam a me neque ab heredibus meis aliquam aliquando abebitis questionem aut calumpnia ., Sed inrevocabiliter hanc donationem Imperpetuum In eodem monasterio concedo ., Unde iuratus dico per Deum omnipotentem . sancteque sedis apostolice dom̄ Johannis X . PP . hec omnia que superius continetur . Una cum heredibus meis Inviolabiliter conservare atque adimplere promitto; Nam si quod absit contraire temptavero ego Vel meis heredibus . non solum perjurii reatum Incurramus . verum etiam daturo me promitto una cum heredibus meis . ante omnem litis initium pena nomine auri uncia . VIII . et post penam absolutionis hanc donationis charta In suam nichilominus maneat firmitatem . Quam scribendam rogavi Stephanus tabellio hujus civitatis tiburtine . In qua et ego suprascripto manu propria subscripsi et signum sanctae ✣ feci et testes qui subscriberent rogavi atque in suprascripto monasterio tradidi . sub stipulatione et sponsione . In mense et indictione suprascripta XII . ✣ Romanus presbiter hanc donationis charta de turrem seu portionis mee de . VII . fundora In presentia subscriptorum testium In monasterio sancti Benedicti tradidit . ✣ Georgius testis . Demetrius testis . Talarus testis . Johannes testis . Sergius testis.

Stephanus scriniarius et tabellio urbis tiburtine complevit et absolvit.

L'indizione XII ch'era in corso il 25 Gennaio e l'anno XI del pontificato di Giovanni X assegnano questo documento all'anno 924. Dalla indicazione del giorno conosciamo che Giovanni cominciò a numerare gli anni del pontificato, non già dal Maggio del 914, come alcuni credevano (Cf. Jaffè p. 310), ma dal Gennaio, secondo che aveva scritto il Di Meo che ne stabilì la consecrazione al 23 di questo mese (*Appar. Cronol.* IV, 5) ed ora si conferma con questa carta.

Grande era anticamente in Tivoli il numero delle torri private, e molte se ne trovano ricordate. In questa donazione se ne ricordano tre: una di esse era *super basilica Salvatoris*, la quale

sappiamo che sorgeva dove ora è la sacristia del duomo, sotto alla quale se ne veggono ancora le vestigia, e allato ad essa stava la torre da quella parte dove il colle continua ad innalzarsi, e perciò si dice che stava sopra di essa. Delle altre due torri non è indicato il luogo. Di questi sette fondi campestri, che dovevano essere vicini alla città, il prete Romano ne fa dono a S. Benedetto di Subiaco. Sono essi i seguenti: *Saturano, Saturianum*, che ci indica la gente *Saturia* (Murat. 1614, 16) come *Scoriano, Scaurianum*, accenna alcuno degli Scauri della Emilia o d'altra gente del medesimo cognome, che lo possedette da prima. *Cesarano* è sulla sinistra dell'Aniene, un miglio circa disotto al ponte Lucano, che da due iscrizioni che vi si ritrovarono scolpite su basi in onore dei Cesonii (Cabral e del Re *Ville* ec. p. 53-55) fra i ruderi di una villa, fu creduto detto *Caesaranum* (o meglio *Caesarianum*) da *Caesonianum* (Volpi *Lat. vet.* L. 18 p. 520; Nibby *Analisi* ec. I p. 118). Più diritta e semplice è la derivazione da *Caesarianum* per indicare il fondo di un Cesario o d'un Cesare, senza che si debba pensare al Dittatore o ad alcuno dei Cesari, e che di poi potè pervenire ai Cesonii. *Retorta* e *Centina* sembrano antiche voci che riferendosi a *villa, terra, colonia*, ec. esprimevano qualche circostanza o la forma di questi fondi. Perciocchè *Retorta* potè significare che il fondo distendendosi curvamente si ripiegava e ritorceva sopra se stesso; come *centina*, derivato da *centum*, indicava una sorta di misura che mostrava la grandezza del fondo. Il nome *Cisterna* restò inalterato, e così presso i Latini come presso gli Italiani del tempo di mezzo, mostrò chiaramente da sè perchè fosse dato ad un fondo o ad un luogo. Di maggiore importanza per la topografia di Tivoli è il ritrovare qui nominato il fondo *Amphitheatrum*, che appresso vedremo nuovamente ricordato in una carta di Farfa del 997.

Non poteva mancare a Tivoli il pubblico edifizio dell'anfiteatro, che avevano pure altre minori città, ed era, come in esso, situato in parte lontana dal centro, anzi qui come spesso altrove,

e dalle due carte ora accennate, e dalle notizie rimasteci si conosce ch'era fuori delle antiche mura. Nobili avanzi dell'anfiteatro si vedevano ancora nella seconda metà del secolo XV, ma furono distrutti e adoperati nell'edifizio della Rocca, secondo che asseriscono il Gobellino nei Commentari della vita di Pio II (L. 5) e sulla sua fede il Volpi (*Lat. Vet.* L. 18, p. 105) e Cabral el Del Re (op. cit. p. 31). Il Viola non conoscendo le due carte sopra accennate, e non contento alla affermazione del Gobellino, restò incerto se quell'edifizio fosse un anfiteatro, e se fosse conveniente attribuirgli una iscrizione dei *quattuorviri* tiburtini, nella quale si tace dell'opera da essi fatta (*Bull. dell'Istit. Arch.* 1852 p. 153; *Giornale Arcad.* 1851 T. CXXV p. 188). E giustamente ne dubitò, perchè il Marzi (*Hist. Tiburt.* p. 119; cf. Volpi l. c. p. 105) afferma che quella iscrizione fu ritrovata nella strada del Colle, e perciò è da riferire ad alcuna di quelle grandi opere, delle quali quivi appresso si ammirano ancora nobilissimi avanzi. Il Volpi (l. c. p. 104), Cabral e Del Re (l. c.) e il Sebastiani (*Viaggio a Tivoli* p. 467) credettero nominato l'anfiteatro tiburtino in una iscrizione (Grut. 489, 12) che ora i critici riconobbero di Palestrina (Cecconi *Stor. di Palestr.* p. 73), e il Sebastiani in un'altra (Grut. 421, 1) che il Muratori (615, 1; Orelli 3817) prese dalle schede di Ciriaco e di Giocondo, ma che il Doni diede come di Gaeta (p. 217, 222) e il Mommsen assegnò a Minturna (I. N. 4059; Orelli-Henzen III p. 416). E in vero se fosse di Tivoli, non si saprebbe spiegare, come vi si legga che Adriano *duumviratus honorem suscepit*, essendo notissimo che Tivoli era municipio e il quattuorvirato la sua suprema magistratura. Escluse pertanto queste due iscrizioni dal numero delle tiburtine, non segue per questo che Tivoli non avesse il suo anfiteatro, poichè se ne ha la prova nella iscrizione di una base ritrovata dal Viola medesimo nello scavo aperto per raffermare l'angolo sinistro della chiesa di S. Andrea, la quale ci fa conoscere che i cittadini di Tivoli avevano innalzata una statua a Marco Lurio

Lucreziano, loro patrono, perchè ottenuto l'onore della quinquennalità, aveva dato uno spettacolo di venti coppie di gladiatori ed una caccia di fiere. Appena si può dubitare che questo spettacolo non sia stato dato in un anfiteatro che non fosse murato e stabile, anzi che temporaneo; il nome poi che vedemmo conservato in due pergamene del secolo decimo e l'iscrizione scoperta dal Viola (*Bullett. dell'Istit.* 1852 p. 153; Orelli-Henzen 6151) confermano quanto delle rovine dell'anfiteatro scrisse il Gobellino. Ecco la iscrizione:

M . LVRIO . M . F . PALAT
L V C R E T I A N O .
PATRONO . MVNICIPI .
TIBVRTES . MVNICIPES .
AERE . COLLATO . QVOD
HONORE . SIBI . QVINQVEN
NALITATIS . OBLATO . XX . PARIA .
GLADIATORVM . ET . VENATION
SVA . PECVNIA . EDIDERIT .
L . D . S . C .

nel fianco di sinistra
DEDICATA
VIIII . KAL . AVGVST
L . EGGIO . MARVLLO
CN . PAPIRIO . AELIANO COS
(24 Jul. 184)

Paterno è quella regione che dall'Acquoria si stende fino al ponte Lucano, e che da una parte costeggia il fiume e dall'altra ha per confine la via del Colle. Antico è il nome Paterno, *paternum*, che forse le venne dal cognome di uno dei suoi possessori. " È tradizione, dice il Viola (*Tivoli nel Decennio* ec. p. 66), „ che vi esistesse la villa di un Paterno, per molti avanzi di „ antichi reticolati e di sostruzioni, che tuttavia stanno ritti e „ visibili dal manco lato della consolare via nella discesa del- „ l'Acquoria . . . . Detta villa dagli scrittori nostri (Cabral e „ Del Re p. 47) si attribuisce ad Ovinio Paterno console nel 267 „ e 268, ovvero a quel Paterno che da Marziale (XII, 45) viene „ dipinto per uomo quanto ricco, altrettanto avaro „. Come che sia di questa congettura, il cognome Paterno è noto in Tivoli per il titoletto di un fanciullo di quasi due anni pubblicato dal Viola (l. c. p. 65).

Nel secolo decimo i monaci di Subiaco possedevano o tutta o in parte questa regione, ma nel 942 ne venne loro conteso il possesso da quattro cittadini di Tivoli che ne richiesero la restituzione innanzi al magistrato. Il giudizio riuscì a favore dei monaci col placito seguente che trascrivo dal Regesto Sublacense al f. 171.

Judicatum de fundo paternu

Anno quarto pontificatus dommi Stephani. VIII. PP. in sacratissima sede beati petri apostoli Indictione XV. mense augusto die XVII. Breve recordationis facio ego Leone ven. abbas monasterii sancti Benedicti quod situm est in Sublacu. qualiter orta est contentio inter nos et demetrius. seu petrus. et leone et alius petrus abitatores civitatis tiburtina de fundum qui appellatur paternu. positum territorio tiburtino miliario ab urbe Roma plus minus xx. Ideoque coadunati per comandatione domni Alberici glorioso principe. Venimus In curte Ipsius principi Alberici principi inxta basilica sancti Apostoli. ante presentia obtimatibus et judicibus. videlicet marinus sanctissimus episcopus sancte polimaruense ecclesie. Seu Nicolaus primicerius. atque Georgius secundicerius. Nec non et andrea arcario. simulque et Iohannes sacellario. et leone protoscriniario sancte sedis apostolice. atque benedictus qui dicitur campanino. et caloleo. et gerorgius dux qui appellatur de Connapara. Theuphilactus vestarario. Iohannes superista. Demetrius deumiliosum. balduinus. franco. gregorius de abentino. Benedictus Mitcino. Crescentius. benedictus da flumen. benedictus de leone de aza. Adrianus dux. benedictus de Sergius. ceterisque plurimis circumastantibus et residentibus. coram presentiam suprascripto principe. Tunc reclamavit pro nostro monasterio Leonem monachus. et dixit. domini fiat vestra misericordia. quia hunc Demetrius. et petrus et Leone. Itemque petrus qui hic presens sunt cum consortibus suis Inquietant nos et contendunt. ut abeamus nos illorum proprietatem. Unde precamur vestra misericordia. ut si aliquis eis pertinet. ante vestra presentia diffiniatur; Deinde dixit Demetrius Insimul cum petro et leone atque alius petrus. Certe contendimus quia de illo fundo qui appellatur paternu. fecerunt nobis isti monachi virtutem; Deinde diximus nos. Certe verum non est; Sed si placet vobis. veniant cum illis suis consortibus; et interrogavit Secundicerius demetrio. habes tu consortes. et ille dixit. domini habeo. et hic presens sunt; deinde missi sumus

ex utraque parte. sub districto fidejussorem. Iterum replicato sermone dixit. fiat vestra mia *(misericordia)* quia iste abbas cum suis monachis fecit nobis virtutem. et nos diximus Certe non est verum. deinde judicavit secundicerius. dic tu demetrius de asto. ad advocatum monasterii sancti benedicti per suum sacramentum. quia nulla virtute de eodem fundum fecimus. Iterum si abes aliquit ad contendendum dic ante nos. et dixerunt. Contendimus quia fundum ipsum qui appellatur paternu nostra est proprietas. et dixerunt monachi quit vobis pertinet. demetrius cum supradictis litigantibus dixerunt. habemus charta sed non est hic. Tunc dixerunt Judices. date guadia utrosque. Ut tertia die post sancte marie si aduxeritis charte cum vestris consortibus. Tunc dicit de asto. ed advocatus monasterij Jure per suum sacramentum. quia per tue charte vos neque detinuisti neque ipsum vocabulum est. et factum est cum veniret ad constitutum terminum. Tunc venit demetrius cum suis prenominatis consortibus ante basilicam sancti Apostoli. et coram omnibus refutavit ipsum prenominatum fundum ad leonem Abbatem. et ad leonem monachus quia de constitutum placitum, neque charta abemus. neque nulla contio facimus. Sed pro futura cautela hanc breve memoratoria a prudentissimis suprascriptis legis latores me benedictus scriniarius et tabellio urbis rome scribere preceperunt. In qua et omnes manu propria subscripserunt. In mense et indictione suprascripta XV.

✝ Nicolaus dei nutu primicerius summi Sedis Apostolice in hanc breve memoratoria interfuit et subscripsit. Georgius secundicerius interfuit et subscripsit. Marinus episcopus sancte ecclesie polimarsense interfuit et subscripsit. Iohannes sacellarius interfuit et subscripsit. Andreas arcarius interfuit et subscripsit. Leo protoscriniarius interfuit et subscripsit. Theuphilactus consul interfuit et subscripsit. Iohannes consul et dux interfuit et subscripsit. Georgius consul et dux interfuit et subscripsit. Balduinus nobilis vir interfuit et subscripsit. Benedictus scriniarius et tabellio urbis Rome complevit et absolvit.

Di questa carta fanno cenno gli *Excerpta* dell'archivio Sublacense pubblicati dal Muratori (*Antiq. Ital.* V, 773) che la ricordò anche negli *Annali* (an. 942), fu poi citata dal Giorgi nelle note al Baronio (an. 939 p. 25 ed. del Pagi). Le note cronologiche rischiarano la confusione che talora si fece fra Stefano VIII e Stefano VIIII, i quali talora furono scambiati l'uno coll'altro (Jaffè p. 313 e 316), e creduti anche una sola persona.

Ma l'anno quarto del pontificato non conviene a Stefano VIII che governò la chiesa due soli anni ed un mese, sì a Stefano VIIII che cominciò a pontificare nel Luglio 939 e morì nell'Ottobre 942. L'indizione XV appartiene a questo anno, e a nessuno dei due del pontificato di Stefano VIII, nel quale non si numerò che la seconda, la terza e la quarta. Dichiarate pertanto le ragioni cronologiche sparisce ogni difficoltà, supponendo che il copista del Regesto Sublacense nel numerare gli anni del pontificato di Stefano scrisse VIII in vece di VIIII. Con siffatta e lieve correzione le note tutte corrispondono all'anno 942.

In questo anno adunque l'abbate Leone di Subiaco essendo molestato da Demetrio, Pietro, Leone ed altro Pietro tiburtini che domandavano la restituzione del fondo *Paterno*, fece ricorso al principe Alberico, il quale comandò che se ne facesse pubblico e solenne giudizio. Il giudizio fu tenuto nella sua casa presso alla basilica di S. Pietro il 17 di Agosto, e presiedendo egli, furono giudici, secondo l'usato, i ministri palatini e molti ottimati che come assessori davano pure il voto e si sottoscrivevano alla sentenza. Furono fra i primi Marino vescovo di Polimarzo che nel 955, sotto Agapito II e nel 958 fu bibliotecario della chiesa romana e presente al giudizio che Giovanni XII tenne in questo anno nel monastero di Subiaco contro quei cittadini che con carte apocrife volevano sottrarre il castello alla giurisdizione dell'Abbate (*Reg. Subl.* f. 54; Muratori *Ant. Ital.* VI f. 203). Nicolò primicerio già teneva quest'ufficio nel 936 e 937, essendo sottoscritto a due Bolle di Leone VII (detto talora VI) a favore del monastero di Subiaco (*Reg. Subl.* p. 47), colle quali ad instanza del principe Alberico il Pontefice conferma le ragioni di possesso dei beni, le cui carte erano perite nell'incendio che i Saraceni avevano appicato al monastero, e il castello di Subiaco (ivi f. 45; Giorgi presso il Baronio an. 936 p. 9). Georgio (che alcuni dissero Gregorio) fu secondicerio per molti anni, e comparisce in varie carte, fra le quali è da ricordare la Bolla che nel 958 Gio-

vanni XII diede in Subiaco a vantaggio del monastero, alla quale è sottoscritto (*Reg. Subl.* f. 54; Galletti *Primic.* p. 75 e 94. 102. 199. 210). Cessò da questo uffizio dopo che nel 963 intervenne al conciliabolo adunato da Ottone I, nel quale fu deposto Giovanni XII (Baronio all'an. 963 T. XVI p. 135) e fattosi monaco già era abbate di Subiaco nel 965, al qual monastero, riacquistando i beni usurpati, restituì in breve tempo la sua floridezza.

Di Andrea arcario reca memoria il Galletti dal 955 al 961 (*Primic.* p. 118). Giovanni sacellario sembra quel medesimo che prese parte al conciliabolo del 963 (Baronio XVI, p. 133) nel quale fu eletto pontefice quel medesimo Leone VIII, ed apparisce fra i ministri palatini in questa carta. Di costui ha trattato a lungo il Galletti (*Primic.* p. 142 e 145).

Furono presenti a questo placito Giovanni superista e Teofilatto vestarario che sembra quel medesimo che nel 939 si sottoscrisse *nobili viro* ad una carta del Regesto Sublacense (f. 52 v.), e fu senza dubbio se non figlio, certamente della stirpe del Teofilatto marito di Teodora, e nel 949 di Marozia (*Reg. Subl.* f. 150; Gregorovius T. III p. 308 ed. Ven.). I sette giudici ora enumerati erano i sette ministri palatini del Laterano, che come giudici dei Romani, e come magistrato inappellabile sentenziavano nelle cause più gravi. A questi furono aggiunti, come assessori, molti ottimati romani, dei quali primo è Benedetto che dicevasi Campanino, perchè, come avvisò il Gregorovius, fu il primo conte della Campania (III p. 368 ed. cit.) governatore civile e capo della giustizia nella Campania per la Sede Apostolica, Caloleo, Georgio duce della nobilissima famiglia de' Canepara, Demetrio di Umilioso, Balduino nobil uomo che nel 961 dicesi conte in una donazione che fece al monastero dei SS. Pietro e Martino *ad orrea* sotto l'Aventino (*Ann. Camald.* T. I app. 66; Galletti *Primic.* p. 101), Franco, Gregorio dell'Aventino, Benedetto Miccino, Cresconzio, Benedetto dal Fiume, Benedetto di Leone de Aza, Adriano duce, Benedetto di Sergio, ed altri che formavano un consesso quanto si poteva au-

torevole e venerando. Essendo così costituito chi dovesse fare il giudizio, il Gregorovius osservò che se Alberico aveva recata a sè la somma delle cose del governo, nondimeno aveva conservato senza mutazione l'ordinamento pontificio delle cose della giustizia, e che i nobili formavano bensì la seconda classe dei giudici, ma che " v'intervenivano come curiali e accessori, non come giudici permanenti e ordinari „ (III p. 308 ed. cit.). Alla costoro presenza adunque l'abbate Leone si querelò della molestia che dai quattro tiburtini riceveva il monastero per la possessione del fondo *Paterno,* gli si facesse giustizia e si difinisse la lite. Non avendo gli avversari nè testimoni, nè carte per provare il diritto che pretendevano sopra quel fondo, rinunziarono ogni loro pretenzione all'abbate Leone, e per memoria fu scritta questa carta alla quale dei molti che intervennero al giudizio, si sottoscrissero cinque dei ministri palatini e quattro degli ottimati che vi assistettero come assessori.

Dal Regesto di Farfa n. CCCCLIII:

In nomine domini dei salvatoris nostri iesu christi. Anno deo propitio pontificatus domini iohannis summi pontificis et universalis etc. xvj pape in sacratissima sede beati petri apostoli anno j°. Ind. j. In mense iunius (*sic*) die xiiij. Supplicandum est nobis piissimi patres quos videbimus sedule in dei laudibus insistere, quatinus vestras orationes nobis ad salutem proficere sentiamus, jccirco vobis libenti animo ex nostra facultate offerimus, quos cernimus pro nostra salute deum iugiter supplicare. et ideo bonum nobis videtur mercimonium adipisci qui de terrenis conparata celestia. et pro rebus exiguis venia consequitur senpiterna. Hoc quum certum est. nos giliefredus quinus adelbertus et stephanus zeldo leo presbiter et stephanus presbiter sancte tyburtine ecclesie. iohannes filius cniusdam leonis zompi. nec non et stephania vidua relicta quondam amiconis et petrus filius cuiusdam demitrie. pari modo et benedictus garamannus simulque et theodoricus filius ingizonis et ingizo de abbo. iohannes quinus pazus. Abbo filius ingizonis. similiter et iohannes quinus maccatus et benedictus quinus tito et martinus quinus gamba fracta simulque et

david et stephanus caluus et azo filius iohannis. Omnes nobiles viri atque consanguinei pro nobis et pro omnibus nostris parentibus et consanguineis hac die omnes pariter damus donamus cedimus tradimus et irrevocabiliter largimur. simulque offerimus ex propria nostra substantia et de nostro iure in vestrum ius et dominium.

Que optima lege transferimus atque transcribimus nullo nobis cogente neque contradicente vel suadente aut vim faciente sed propria et spontanea atque nostra voluntate pro amore dei omnipotentis et redemptione animarum nostrarum seu parentum nostrorum et venia delictorum nostrorum. ut a domino deo nostro futura et eterna gaudia cum electis suis possidere in celestibus regnis mereamur. Simulque et pro vestris sacris orationibus in psalmodiis et ymnis et canticis atque sacrificiis vestrisque orationibus donamus et concedimus.

In venerabili monasterio sancte dei genitricis semperque virginis Mar(ie) domine nostre quod situm est in titulo sab̄s et loco qui vocatur acritianus. In quo est dominus hugo dei gratia humilis presbiter eximius monachus atque anglicus Abbas sancti venerabilis monasterii et per eum in cunctis aliis abbatibus et successoribus seu fratribus commanentibus in eodem sancto et venerabili monasterio maioribus et minoribus in perpetuum.

Idest ecclesiam que est ad honorem dei et beati christi martiris *adriani atque natalie* cum curte sua ante eam, et domibus scanduliciis duabus a duobus lateribus circundatis cum parietinis suis antiquis cum inferioribus et superioribus suis a solo usque ad summum. et cum orto suo in circuitu eiusdem ecclesie. et terra pastinata arboribus olivarum et nucum et ceterorum pomorum pomiferorum fructiferorum vel infructiferorum et cum criptis et terris sementariciis cum introitu et exitu suo per carrariam viam publicam et cum oneribus suis pertinentiis.

Positam infra *civitatem veterem* que vocatur *albula* non longe a civitate tyburtina in loco qui vocatur *marini* et inter hos ipsos. Ab uno latere terra hered. cuiusdam stephani gambae fracte et iohannis clerici quod noñc.

A ij latere terra hered. quondam rodonis et in ipso latere terra hered. cuiusdam benedicti de ursa et iohannis de theodoro.

A iij latere carbonaria antiqua et vinea deserta hered. cuiusdam sergii maioris et in ipso latere vinea stephani zeldonis. A iiij latere terra quam detinet *beati petri* apostoli ecclesia que p̄onitur *inter duos ludos* iuris cuiuscunque esse dinoscitur. Totam iam sanctam ecclesiam *sancti adriani* cum prenominatis locis donamus et concedimus tibi domine hugo abbas tuoque monasterio in perpetuum. sicuti infra fines constat. Pariterque concedimus tibi

tuisque successoribus omnem portionem nostram nobis in integrum competentem de terris sementariciis in fundo *oriali*. inter consortes parentum nostrorum. vel aliarum partium trans fluvium tyberim. Simulque et pratum cultum et assolatum ad modia duo in fundo *prato publico*. Nec non et terram sementariciam ad modium unum in loco qui vocatur *anpitheatrum*. Similiter et terre modium unum in integrum in fundo qui vocatur *abenza*. Clerum etiam et terram sementarie in fundo qui vocatur *pensioni*. Quippiam et concedimus in tuo venerabili monasterio sicuti antea concessimus in venerabili ecclesia sancti adriani. terram sementariciam cum veriabb; et paludectis et criptis suis in fundo qui vocatur *persiceta* infra consortes consortum nostrorum. Nec non et vinearum tres petias in fundo qui vocatur *ferratum*. et terram vacantem in fundo qui vocatur *noceri*. Atque concedimus vinearum rasules quatuor. Et terram ad modia duo sementariciam ad triticum seminandum in fundo *mercorano*. Simulque et terram ad modia tria in fundo *cesarano* qui vocatur *caldane*. Et terram in fundo qui vocatur *aquacombi*.

Iterumque concedimus tibi tuisque successoribus terram in tribus locis in fundo qui vocatur *fortunulum*. Et terre modium unum in fundo qui vocatur *vallis longa*. Et terre modium unum in fundo *scntiano*. Et terram sementariciam in fundo qui vocatur *cassanum*. Similiter et sedimen de terra ad casam faciendum foris muros civitatis tyburtine. Et medietatem de domo antiqua cum parietinis suis inter civitatem tyburtinam in regione que vocatur *vicus patricii* cum introitu et exitu suo. unumquodque petium et cum omnibus suis pertinentiis situm territorio tyburtino. sicuti nobis evenit per hereditarias quorundam parantum nostrorum. sive per cartulas tertii generis sive per quodcunque instrumentum cartarum vel undecunque quibuscunque modis nobis evenit. a die presenti per hanc donationis cartam in tuo sancto venerabili monasterio in perpetuum contradidimus.

Quamque etiam ecclesiam que est ad honorem dei et sancti christi martiris *adriani* atque *natalie* cum curte sua. et casis duabus. scandulieris et hortis suis. et terra pastinata. cum criptis et parietinis suis. cum universis terris sementariciis ad triticum seminandum et padulectis suis. et cum omnibus eorum pertinentiis ut supra legitur. a presenti die usque in perpetuum habeas. teneas. possideas, utendi, fruendi et in vestro venerabili monasterio sancte dei genitricis MARIE permanendi a modo et usque in finem mundi. vel quicquid ut supra missum est de his omnibus facere. sive peragere volueritis in vestra vestrorumque successorum sit potestate.

Et nunquam a nobis neque ab heredibus et successoribus nostris aut a nobis

submissa magna vel parva persona tu tuique successores aliquam aliquando habebitis questionem. aut calumniam. sed in omni tempore ab omni homine et in omni loco. ubi tibi tuisque successoribus vel tuo monasterio necesse fuerit. stare nos una cum heredibus et successoribus nostris. et defendere promittimus vobis. In qua et iurantes dicimus per deum omnipotentem sancteque sedis apostolice dominum Iohannem sanctissimum xvj papam. hec omniaque huius a die presenti donationis cartule series. textus eloquitur. inviolabiliter conservare atque adimplere promittimus. Si enim quod absit quoquo tempore contra hec que supra a nobis notata vel ascripta leguntur. agere presumpserimus. et cuncta non observaverimus. tunc non solum periurii reatum incurramus verum etiam daturos nos promittimus una cum heredibus et successoribus nostris tibi tuisque successoribus vel tuo monasterio. et si minime defendere noluerimus aut non potuerimus per quodlibet ingenium quod sensus humanus intelligitur vel capere poterit ante omnis litis initium. pene nomine auri obrizi libras tres. Et post penam absolut' manentem a presenti die donationis huius cartule series. in sua nichilominus maneat firmitate.

Quam et scribendam vocavimus stephanum in dei nomine virum et tabellionem huius civivitatis tyburtine et dativum iudicem.

In qua et supra manu propria subscripsimus In m(ense) et ind.^{e} ss. ꝟ. ✣ Sig.^{s} ✣ mán. SS^{i} giliefredi qui voc(atur) adelbertus et ✣ Stephanus Zeldo ✣ Iohannes fil(ius) eius. leon(is) zompi. ✣ Stephania vidua relicta quondam amiconi ✣ Petrus fil(ius) eius. demitrie.

Pari modo et ✣ Benedictus qui u(ocatur) garamanus. simulque ✣ et theodoricus fil(ius) ingizonis et ✣ ingizo de abbo

✣ Iohannes pazus ✣ Abbo fil(ius) ingironis. ✣ Iohannes maccatus. ✣ Ben(edictus) qui u(ocatur) tito et ✣ Martinus gambafracta. Simulque

✣ et david et stephanus calvus ✣ Azo fil(ius) eius.

pro nobis et pro nostris consortibus, in hac carta quam fieri rogavimus et vobis contradidimus roboratam ✣ Leo presbiter sancte tyburtine ecclesie mm. ✣ Stephanus presbiter sancte tyburtine ecclesie mm. ✣ Benedictus nobilis vir fil(ius) Sergii deme(trii)

✣ Benedictus nobilis vir qü de ep(iscop)o ✣ Gualto nobilis vir fil(ius) benedicti. ✣ Sergius nobilis vir fil(ius) iohannis campanini.

✣ Ego iohannes um. qü. paz(us) ✣ Ego stephanus in dei nomine vir et tabell(io) huius civit(atis) tyburtine et dativus iudex scriptor huius cartule complevi et absolvi.

Questo documento fu noto a Gregorio da Catino che ne fa cenno nel *Chronicon Farfense* (Muratori S. R. I. T. II p.ª 2. col. 511) e al Galletti che ne diede un ampio sunto (*Gabio* p. 6). Questi l'assegnò all'anno 1003, attribuendolo a Giovanni XVII successore di Silvestro II. Ma essendo che le date cronologiche convengono all'anno primo ed unico di Giovanni XVI, che da poco, pel favore di Crescenzio, aveva usurpato il supremo pontificato, si comprova che è del giugno 997, e che come già avevano notato il Nicodemi (l. 5, c. IX) e il Viola (*St. di Tivoli* vol. 2, p. 110), i Tiburtini avevano fatto lega col tiranno di Roma e aderito al suo antipapa. Spenti che furono ignominiosamente amendue, Ottone III nel medesimo anno 997, ovvero nel 1001 come credono il Muratori e gli annalisti Camaldolesi, cinse in quest'anni due volte Tivoli d'assedio, per punire i cittadini di avere parteggiato per Crescenzio e della pertinacia con cui vi perseveravano anche dopo la morte di lui. La città fu costretta di arrendersi a discrezione, e fu ridotta all'ubbidienza del legittimo pontefice Gregorio V. Essendo pertanto che questa carta fu scritta quando in Roma ed in Tivoli signoreggiava la ribellione contro la chiesa e l'impero, è chiaro perchè il notaio segnò l'anno e il nome dell'antipapa, e non fa ostacolo che vi si legga la indizione prima, invece della decima che allora correva, perchè deve essere errore dell'amanuense che la descrisse da antico esemplare. Il Galletti però, tenendo più conto della indizione che della chiara determinazione del numero di Giovanni XVI, l'assegnò a Giovanni XVII, perchè non osservò che questo papa fu eletto trentatre giorni dopo la morte di Silvestro II, cioè a dire il quindici giugno, mentre la carta farfense fu scritta il quattordici, e perciò avrebbe dovuto recare l'indicazione della sede vacante non già il nome del Papa. Ciò basta a far cessare ogni dubbio, e ascriverla propriamente all'antipapa, al quale l'attribuì il cronista di Farfa (Muratori l. c. col. 510), e che secondo l'avviso del Pagi, cominciò a segnare

l'anno dal mese di Marzo del 997 (cf. Iaffè *Regesta Pontif.* Berolini 1851 p. 344-348).

Fra le cose donate al monastero di Farfa si nomina in primo luogo la chiesa di S. Adriano martire e di S. Natalia, che dicesi *positam infra civitatem veterem quae vocatur Albula, non longe a civitate Tiburtina in loco qui vocatur Marini*, ed è la medesima che è nominata nel frammento della carta che, scritta sul foglio esterno del Regesto, abbiamo data a pag. 79. Dalla qual carta, sebbene lacera e monca, impariamo che la chiesa era già sotto la giurisdizione del vescovo, almeno per la istituzione del sacerdote che la governava; e che i monaci, dopo un certo numero di anni, credendosi liberi ed esenti da ogni dipendenza, ne affidavano la cura a un monaco o ad un sacerdote che loro meglio piaceva. Quindi verso la fine del secolo XII o sul principio del seguente, uno dei vescovi di Tivoli, del quale nella pergamena scomparve il nome, per conservare il proprio diritto fece esaminare un buon numero di testimoni, i quali sembra che rispondendo affermassero il diritto della sua sede. Questo è il senso che si ricava da quel brano, ma ignoriamo qual fine avesse questa contesa, della quale non abbiamo altra notizia.

La chiesa di S. Martino era nel *Castro vetere*, che secondo la carta farfense, dicevasi *Albula*. Era questo anticamente il nome del Tevere, nè sappiamo che fosse dato ad alcun luogo; ma se nell'età di mezzo così fu detta l'acropoli tiburtina, forse non fu per altra ragione se non perchè favoleggiavasi che nelle grotte che le stanno sotto, era già la dimora della ninfa albunea, ovvero perchè le conveniva un tal nome per le acque che risonando le spumeggiano intorno. Dai Sicani, primi fondatori di Tivoli, l'acropoli fu pure detta *Sicelion*, considerata siccome parte della città: μέρος τι τῆς πόλεως ὀνομάζεται Σικελιών (Dionys. Alic. 2, L. 2, c. 9), e Solino la disse *oppidum Siciliae*, benchè il Salmasio creda che questa sia una glossa intrusa nel testo (*Exerc. Plin.* T. 1, c. 2, p. 9 e 44). Essendo che, come ne' tempi antichi, il castro è separato dalla città e non

si entra in esso che per un ponte, un diploma di Enrico I del 1019, conceduto al monastero di Farfa lo dice posto *in suburbanis Tyburtinae civitatis* (Murat. *R. I. S.* T. 2 p.ᵉ 2ᵃ, col. 514), e una bolla di Leone IX del 1051 : *iuxta tiburtinam civitatem* (id. col. 584). Come parte però della città lo ricorda Enrico III in un diploma, con cui nel 1084 conferma al monastero di Farfa la chiesa di S. Adriano : *in civitate Tiburtina ecclesiam sanctae Mariae cognomento sancti Adriani* (id. col. 608), donde si conosce che la chiesa aveva mutato denominazione, e questa fu senza dubbio la cagione perchè dopo quel tempo non si trova più nominata di S. Adriano, come nei diplomi accennati era scomparso quello di santa Natalia. Il luogo proprio dove era la chiesa, era detto *Marini*, probabilmente così denominato da chi prima era possessore a affine di esso, ma non è da confondere con altro luogo detto *pons Marini* che s'incontra nelle carte tiburtine e che come vedremo, è da ricercare altrove fuori della città.

Fra i molti luoghi e fondi che sono indicati in questa donazione, rendono vieppiù pregevole questa carta alcuni di essi che servono a illustrare l'antica topografia della città, poichè vi si ricorda la chiesa di S. Pietro *quae ponitur inter duos ludos,* il *vicus patricius,* dei quali si parlerà in altro luogo, e il *fundum Abenza* che diede il nome alla porta omonima della città, che nelle carte è detta variamente *aventia, avencia, abenza, aentia* e dava il nome alla porta della città che stava nel luogo dove poi Pio II edificò la rocca (Sebastiani, *Viaggio a Tiv.* p. 247). Presso alla qual porta era una chiesa dedicata al Salvatore e un ospedale che ancora sussisteva nel 1483 (*Cod. membr. dei Censi* del 1402 f. 39; *Lista dei censi* del 1483. Arch. vesc.), e così la chiesa per distinguerla da quella del Salvatore ch'era presso la cattedrale, e che nel documento dato a pag. 112 dicesi *basilica Salvatoris in murum civitatis tiburtine,* come l'ospedale da altri ch'erano in Tivoli, denominaronsi coll'aggiunto di *porta Avenza.* Essendo essa in quel tratto di mura che furono innalzate, quando si ampliò la città,

intorno al tempo di Federico II, non è dubbio che allora venne costrutta ed aperta, e prese il nome dal fondo di cui fa menzione la carta. Imperocchè essendo che *Aventia* era nome proprio di gente romana, da questa l'ebbe il fondo da lei posseduto, e per raro caso si mantenne inalterato sino alla fine del secolo XV.

Non lungi da questo luogo doveva essere il *prato pubblico,* che forse era come il campo Marzio di Roma, del quale però non si ha altra memoria; e non lungi doveva trovarsi il *fundus in loco qui vocatur Amphitheatrum.*

Benchè come le due carte ora illustrate e, come altre che daremo dopo, non appartenga alla chiesa di Tivoli, attenendoci al fine propostoci di riunire insieme i documenti più antichi che in qualche modo appartengono al Tiburtino e servono a farne conoscere l'antica topografia, ci viene opportuno un papiro dell'anno 587, del quale finora non si giovarono quelli che scrissero delle cose di Tivoli.

In nomine Dei Salvatoris nostri Iesu Christi imperante Domino Mauritio Tiberio Augusto anno sexto, et post Consulatum ejusdem Domini Nostri anno quarto Indictione sexta vigesima octava die mensis Decembris. Sancto et venerabili Monasterio Sancti Andreae Apostoli nostro loco constituto, quod appellatur Clivus Scauri, in quo est Maximianus et reverendissimus Abbas, et per eum in eodem venerabili Monasterio Gregorius indignus Diaconus Apostolice Sedis, perpetuam salutem. Quoties laudis vestre usibus, licet parva quedam conferimus, vestra vobis reddimus, non nostra largimur, ut hec agentes non simus elati de munere, sed de solutione securi. Proinde ego Gregorius Servus Servorum Dei dono, cedo, trado, et mancipo et ex meo jure in vestro jure, dominioque transcribo quatuor videlicet in integrum principales untias trium fundorum Laveriani, Spejani, Anecssani cum Castello suo, vel cum adjacentibus suis, sive quo alio vocabulo nuncupantur, cum mancipiis, colonis suis, vel cum omni jure et proprietate eorum cum casalibus atque appendicibus suis, sive cum silvis, campis, pratis, pascuis, salectis, sationibus, vineis, olivetis, arboribus pomiferis, fructiferis et infructiferis, diversique generis, puteis, fontibus, rivis, aqua perenni, limitibusque suis omnibus et omnibus ad easdem

INDICE DEL VOLUME SESTO

(ANNO 1885)

Gatti G. — Dell'utilità che lo studio del diritto romano può trarre dall' epigrafia . . . . . pag. 3

Puntoni V. — Il mito e il canto di Lino, specialmente considerato nei suoi rapporti col mito e col lamento di Adone . . . „ 25

Battandier A. — Un volume dei Regesti di Innocenzo III donato alla Santità di N. S. Leone XIII da Lord Ashburnham. . „ 81

Re C. — Istituti e scuole storiche . . . . . „ 87

— Ordinamenti per la scuola di paleografia presso l' archivio Vaticano. . . . . „ 106

Calisse C. — Gli statuti della città di Civitavecchia . . . . „ 109

Cenni bibliografici . . . . . „ 139

Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia (Gennaio-Marzo 1885). . . . . „ 143

Gamurrini G. F. — Della inedita peregrinazione ai Luoghi Santi nel quarto secolo. . . . . „ 145

Alibrandi I. — Dichiarazione di uno specchio etrusco del museo Kircheriano (*con una tavola in fototipia*). . . . . „ 169

Re C. — Statuto inedito della città di Bracciano . . . . . „ 181

Chiappelli L. — Nuovo esame del manoscritto pistoiese giustinianeo . . . . . „ 189

Cenni bibliografici . . . . . „ 245

Pubblicazioni periodiche (Aprile-Agosto 1885) . . . . . „ 247

Fumi L. — Pio II (Enea Silvio Piccolomini) e la pace di Orvieto. „ 249

Catinelli C. — Imposta sulle successioni nel diritto romano. . „ 273

Cenni bibliografici . . . . . „ 299

Opere pervenute in dono all'Accademia nel corso dell'anno 1885. „ 307

Pubblicazioni periodiche (Settembre-Dicembre 1885). . . . . „ 309

DOCUMENTI

Gatti G. — Statuti dei Mercanti di Roma. Prefazione: fogli 1-2.

Bruzza L. — Regesto della chiesa di Tivoli. Osservazioni: fogli 11-16.